

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I (Comunicazioni)	
<b>PARLAMENTO EUROPEO</b>		
INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA		
(2004/C 33 E/001)	E-0415/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Rimozione, recupero e distruzione di sostanze agricole tossiche non utilizzate prodotte nell'Unione europea e depositate nel terzo mondo . . . . .	1
(2004/C 33 E/002)	E-1285/02 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Timor orientale . . . . .	2
(2004/C 33 E/003)	E-1638/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Posizione del Commissario Busquin in merito alla concorrenza fiscale nel mercato interno europeo . . .	3
(2004/C 33 E/004)	E-1954/02 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Anno europeo della rimembranza e della riconciliazione . . . . .	4
(2004/C 33 E/005)	E-2094/02 di Roger Helmer alla Commissione Oggetto: Finanziamento da parte dell'UE del terrorismo palestinese . . . . .	5
(2004/C 33 E/006)	E-2448/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Preparazione di un grande progetto minerario in Transilvania (Romania) per estrarre oro servendosi di cianuri, notoriamente tossici . . . . .	6
(2004/C 33 E/007)	E-2449/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Contatti con la Banca mondiale, il governo rumeno e il gruppo d'azione Alburnus Maior per prevenire una catastrofe in Transilvania . . . . .	6
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2448/02 e E-2449/02 . . . . .	7
(2004/C 33 E/008)	E-2495/02 di Mogens Camre alla Commissione Oggetto: Assistenza dell'UE ai paesi che applicano la sharia . . . . .	7
(2004/C 33 E/009)	E-2496/02 di Mogens Camre alla Commissione Oggetto: La legge della sharia nei paesi musulmani . . . . .	8
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2495/02 e E-2496/02 . . . . .	8

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
(2004/C 33 E/010)	E-2558/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Controllo finanziario 2: posizioni contrastanti dei membri della Commissione e dei funzionari . . . . .	9
(2004/C 33 E/011)	E-2750/02 di María Izquierdo Rojo alla Commissione Oggetto: La violenza subita dalla maestra pachistana Mukhtar Mai e il diritto tribale . . . . .	11
(2004/C 33 E/012)	E-2861/02 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Angola: trasparenza nei conti pubblici . . . . .	12
(2004/C 33 E/013)	E-2862/02 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Angola: bilancio 2003 . . . . .	13
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2861/02 e E-2862/02 . . . . .	14
(2004/C 33 E/014)	E-3142/02 di Sérgio Marques alla Commissione Oggetto: Regime comune IVA . . . . .	14
(2004/C 33 E/015)	P-3173/02 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Finanziamenti UE ai Territori palestinesi . . . . .	15
(2004/C 33 E/016)	P-3307/02 di Marco Cappato alla Commissione Oggetto: Condanna a 4 anni di detenzione del ciberdissidente Le Chi Quang . . . . .	17
(2004/C 33 E/017)	P-3311/02 di Regina Bastos alla Commissione Oggetto: Finanziamento dell'Unione europea a favore del Fondo delle Nazioni unite per la popolazione . . . . .	18
(2004/C 33 E/018)	E-3349/02 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Criminalità in Sudafrica – ucciso un altro cittadino portoghese . . . . .	18
(2004/C 33 E/019)	P-3365/02 di Brian Crowley alla Commissione Oggetto: Rifiuto di assegnare il contratto di servizi Tacis FDRUS 9902 alla società irlandese «AFCon Management Consultants» . . . . .	20
(2004/C 33 E/020)	E-3406/02 di Marco Cappato e Benedetto Della Vedova alla Commissione Oggetto: Caso della cittadina sudanese Dimiana Murad Nashid . . . . .	21
(2004/C 33 E/021)	P-3415/02 di Harald Ettl alla Commissione Oggetto: Notifica preventiva della fusione Pfizer-Pharmacia, pubblicata sulla GU C 265 del p. 2, del 31.10.2002 . . . . .	22
(2004/C 33 E/022)	P-3755/02 di Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Indennizzi agli agricoltori per i danni subiti a causa delle intemperie . . . . .	23
(2004/C 33 E/023)	E-3806/02 di Karin Junker alla Commissione Oggetto: Progetti TIC della Commissione e degli Stati membri per i paesi in via di sviluppo . . . . .	24
(2004/C 33 E/024)	E-3845/02 di Ieke van den Burg e Wilfried Kuckelkorn alla Commissione Oggetto: Diritto comunitario e sovvenzioni tedesche intese a incentivare la costituzione di una pensione integrativa . . . . .	25
(2004/C 33 E/025)	E-3846/02 di Ieke van den Burg e Wilfried Kuckelkorn alla Commissione Oggetto: Diritto comunitario e sovvenzioni tedesche per la promozione dell'acquisto di un alloggio di proprietà («Eigenheimzulagen») . . . . .	27
(2004/C 33 E/026)	E-3904/02 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Aiuti finanziari al Ruanda e all'Uganda . . . . .	28
(2004/C 33 E/027)	E-3909/02 di Caroline Lucas alla Commissione Oggetto: GATS . . . . .	29
(2004/C 33 E/028)	E-0037/03 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Efficacia della somatostatina nella lotta al cancro . . . . .	30
(2004/C 33 E/029)	E-0044/03 di Christa Randzio-Plath alla Commissione Oggetto: Applicazione del diritto della concorrenza alle agenzie per la valutazione dei crediti e ai revisori dei conti . . . . .	31
(2004/C 33 E/030)	P-0065/03 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Finanziamenti al Guatemala . . . . .	33

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
(2004/C 33 E/031)	E-0095/03 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Pedocriminalità . . . . .	34
(2004/C 33 E/032)	E-0169/03 di Wilhelm Piecyk alla Commissione Oggetto: Mancanza di democrazia nei negoziati del GATS (Accordo generale sugli scambi di servizi) . . . . .	35
(2004/C 33 E/033)	E-0185/03 di Ian Hudghton alla Commissione Oggetto: Accesso del pubblico ai documenti – consultazione sulle proposte nell'ambito del GATS . . . . .	36
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0169/03 e E-0185/03 . . . . .	36
(2004/C 33 E/034)	P-0275/03 di Wolfgang Ilgenfritz alla Commissione Oggetto: Trasferimento di riserve monetarie . . . . .	37
(2004/C 33 E/035)	E-0329/03 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Riconoscimento da parte dell'Unesco delle «vie dell'ulivo e dell'olio» . . . . .	38
(2004/C 33 E/036)	E-0339/03 di Horst Schnellhardt alla Commissione Oggetto: Divieto di sigarette di cioccolato . . . . .	39
(2004/C 33 E/037)	E-0391/03 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Il marchio di qualità ecologica . . . . .	39
(2004/C 33 E/038)	E-0399/03 di Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Obbligo di registrare ospiti non residenti . . . . .	41
(2004/C 33 E/039)	P-0442/03 di Luciano Caveri alla Commissione Oggetto: Business Tax . . . . .	41
(2004/C 33 E/040)	E-0474/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Aumento della pena per aver promosso lo sciopero della fame in Turchia invece di migliorare la situazione dei prigionieri politici . . . . .	42
(2004/C 33 E/041)	E-0478/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Fine del segreto su transazioni finanziarie discusse effettuate attraverso la Repubblica di Cipro . . . . .	43
(2004/C 33 E/042)	E-0485/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Centenario del primo volo dei fratelli Wright – Possibilità di finanziamento per un Progetto in Europa dell'Est . . . . .	44
(2004/C 33 E/043)	E-0515/03 di Miet Smet alla Commissione Oggetto: I diritti della donna in Egitto . . . . .	45
(2004/C 33 E/044)	E-0519/03 di Miet Smet alla Commissione Oggetto: I diritti della donna in Kenia . . . . .	47
(2004/C 33 E/045)	E-0523/03 di Miet Smet alla Commissione Oggetto: I diritti della donna in Zambia . . . . .	48
(2004/C 33 E/046)	E-0526/03 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Cooperazione con Macao . . . . .	49
(2004/C 33 E/047)	E-0533/03 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Divieto di aborto in Polonia . . . . .	50
(2004/C 33 E/048)	E-0538/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Zone di esportazione per il mercato europeo con salari estremamente bassi e condizioni di lavoro inaccettabili a Maurizio . . . . .	51
(2004/C 33 E/049)	E-0542/03 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Definizione di «popolazione» – Aborto . . . . .	52
(2004/C 33 E/050)	E-0560/03 di Raina Echerer alla Commissione Oggetto: Censura dei programmi televisivi da parte dell'Autorità di vigilanza maltese . . . . .	54
(2004/C 33 E/051)	E-0574/03 di Luigi Vinci alla Commissione Oggetto: Turchia e «caso Ocalan» . . . . .	55

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
(2004/C 33 E/052)	E-0575/03 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Sterilizzazioni forzate di donne rom in Slovacchia . . . . .	55
(2004/C 33 E/053)	E-0594/03 di Matti Wuori, Bart Staes e Elisabeth Schroedter alla Commissione Oggetto: Sostegno dell'UE alle popolazioni autoctone della Federazione russa . . . . .	56
(2004/C 33 E/054)	E-0608/03 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Angola: Bilancio 2003 – Programma economico e sociale del Governo per il 2003/2004 . . . . .	57
(2004/C 33 E/055)	P-0617/03 di W.G. van Velzen alla Commissione Oggetto: Articolo del Financial Times del 20 febbraio 2003 sulle divergenze di opinione in seno alla Commissione circa la concorrenza sul mercato europeo dei servizi Internet a banda larga . . . . .	59
(2004/C 33 E/056)	E-0634/03 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Protezione delle tigri siberiane . . . . .	60
(2004/C 33 E/057)	E-0648/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Mancato risarcimento dei danni e riabilitazione per coloro che, in maniera illegale, sono stati deportati dalla Slovacchia nel 1946 e nel 1947 . . . . .	61
(2004/C 33 E/058)	E-0654/03 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Imprenditori agricoli e produttori di zucchero in Mozambico . . . . .	62
(2004/C 33 E/059)	E-0655/03 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Accordo antidumping UE/Norvegia . . . . .	63
(2004/C 33 E/060)	E-0656/03 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Draghe in Indonesia . . . . .	64
(2004/C 33 E/061)	E-0658/03 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'uso della forza in Iraq . . . . .	65
(2004/C 33 E/062)	E-0660/03 di Maurizio Turco alla Commissione Oggetto: Truffa al bilancio dell'UE da parte di 514 società con sedi in Italia e Lussemburgo . . . . .	66
(2004/C 33 E/063)	E-0673/03 di Marco Pannella e Maurizio Turco alla Commissione Oggetto: Violazione grave e persistente della libertà religiosa da parte delle autorità russe . . . . .	67
(2004/C 33 E/064)	P-0675/03 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Ingegneria genetica verde – Paesi in via di sviluppo . . . . .	68
(2004/C 33 E/065)	E-0677/03 di Marco Cappato alla Commissione Oggetto: Operazioni di fumigazione in alcune zone della Colombia destinate alla coltivazione del caffè . . . . .	69
(2004/C 33 E/066)	E-0679/03 di Marco Cappato alla Commissione Oggetto: Arresto del cittadino peruviano Nelson Palomino . . . . .	70
(2004/C 33 E/067)	E-0699/03 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Indagine sulla chiusura del mercato delle cartucce d'inchiostro per stampanti . . . . .	71
(2004/C 33 E/068)	E-0710/03 di Marco Cappato alla Commissione Oggetto: Censimento dei produttori di coca in Perù e riclassificazione della foglia di coca . . . . .	72
(2004/C 33 E/069)	E-0721/03 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Prestige: creazione di una forza europea di protezione civile . . . . .	73
(2004/C 33 E/070)	E-0732/03 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Diritti umani in Guinea-Bissau . . . . .	73
(2004/C 33 E/071)	E-0739/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Aumento della diffusione dell'AIDS nei paesi con un basso standard di vita a causa di errori nella pratica di iniezioni e trasfusioni di sangue . . . . .	74
(2004/C 33 E/072)	P-0743/03 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Fondi UE a favore del turismo nei Caraibi . . . . .	76

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
(2004/C 33 E/073)	E-0746/03 di Jillian Evans alla Commissione Oggetto: Cristiani Hmong in Vietnam . . . . .	77
(2004/C 33 E/074)	P-0770/03 di Maurizio Turco alla Commissione Oggetto: Procedure di presunta infrazione e constatazioni di infrazione notificate alla Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 85 del Trattato che istituisce la Comunità europea . . . . .	79
(2004/C 33 E/075)	P-0771/03 di Marco Cappato alla Commissione Oggetto: Diritto alla libertà religiosa in Cambogia . . . . .	79
(2004/C 33 E/076)	P-0772/03 di Albert Maat alla Commissione Oggetto: Decisione dell'autorità olandese competente in materia di concorrenza (NMA), n. 2269, concernente il commercio all'ingrosso e la pesca dei gamberi in relazione agli accordi sui prezzi . . . . .	80
(2004/C 33 E/077)	E-0794/03 di Hedwig Keppelhoff-Wiechert alla Commissione Oggetto: Coordinamento, messa in rete e commercializzazione di offerte e servizi agrituristici quali misure aggiuntive previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 . . . . .	81
(2004/C 33 E/078)	P-0799/03 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Situazione del leader curdo Abdulah Öcalan . . . . .	83
(2004/C 33 E/079)	E-0805/03 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Allattamento e latte in polvere in Africa . . . . .	83
(2004/C 33 E/080)	P-0810/03 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Lotta ai danni causati dall'alcol in Finlandia e nell'Unione europea . . . . .	84
(2004/C 33 E/081)	P-0870/03 di Eija-Riitta Korhola alla Commissione Oggetto: Lotta ai danni causati dall'alcol in Finlandia . . . . .	85
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-0810/03 e P-0870/03 . . . . .	85
(2004/C 33 E/082)	E-0813/03 di Maurizio Turco, Marco Cappato, Emma Bonino, Marco Pannella e Gianfranco Dell'Alba alla Commissione Oggetto: Lotta contro la droga in Thailandia . . . . .	86
(2004/C 33 E/083)	E-0821/03 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: GATS e privatizzazione delle risorse idriche . . . . .	87
(2004/C 33 E/084)	E-0852/03 di Christos Folias alla Commissione Oggetto: Appalti pubblici (Risposta complementare) . . . . .	88
(2004/C 33 E/085)	E-0905/03 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Romania – Accesso agli archivi della Securitate . . . . .	89
(2004/C 33 E/086)	E-0917/03 di Claude Moraes alla Commissione Oggetto: HIV/AIDS in Sudafrica . . . . .	90
(2004/C 33 E/087)	E-0925/03 di Eluned Morgan alla Commissione Oggetto: Via Baltica . . . . .	91
(2004/C 33 E/088)	E-1032/03 di Caroline Lucas alla Commissione Oggetto: Via Baltica . . . . .	92
(2004/C 33 E/089)	E-1358/03 di Geoffrey Van Orden alla Commissione Oggetto: Il progetto stradale «Via Baltica» in Polonia . . . . .	92
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0925/03, E-1032/03 e E-1358/03 . . . . .	92
(2004/C 33 E/090)	E-0929/03 di Jorge Moreira Da Silva alla Commissione Oggetto: Morbo del legionario (Risposta complementare) . . . . .	93
(2004/C 33 E/091)	E-0934/03 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Seychelles . . . . .	94
(2004/C 33 E/092)	E-0935/03 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Seychelles . . . . .	94

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
(2004/C 33 E/093)	E-0942/03 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Dibattito politico sul futuro sistema finanziario dell'Unione . . . . .	95
(2004/C 33 E/094)	E-0977/03 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm alla Commissione Oggetto: Ritardi nella realizzazione della linea ad alta velocità Figueres – Perpignan . . . . .	95
(2004/C 33 E/095)	E-1155/03 di Mario Mauro e Giuseppe Gargani alla Commissione Oggetto: Antenne e rispetto dell'ambiente . . . . .	96
(2004/C 33 E/096)	E-1175/03 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Digitalizzazione di basi di dati storiche . . . . .	98
(2004/C 33 E/097)	E-1226/03 di Freddy Blak e Anne Jensen alla Commissione Oggetto: Tutela dei conducenti di trasporti internazionali dalle aggressioni . . . . .	98
(2004/C 33 E/098)	E-1234/03 di Miquel Mayol i Raynal alla Commissione Oggetto: Chiusura di Euskaldunon Egunkaria . . . . .	99
(2004/C 33 E/099)	E-1242/03 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Direttiva relativa alle discariche di rifiuti . . . . .	100
(2004/C 33 E/100)	E-1243/03 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Morte di delfini . . . . .	101
(2004/C 33 E/101)	E-1252/03 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Sistema comune europeo di cauzione sui vuoti a rendere . . . . .	101
(2004/C 33 E/102)	P-1335/03 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Imposta danese sugli imballaggi . . . . .	102
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1252/03 e P-1335/03 . . . . .	102
(2004/C 33 E/103)	E-1279/03 di Koldo Gorostiaga Atxalandabaso alla Commissione Oggetto: Mancanza di assistenza medica per i prigionieri politici baschi . . . . .	103
(2004/C 33 E/104)	E-1292/03 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Esportazione di bovini vivi nei paesi terzi . . . . .	104
(2004/C 33 E/105)	E-1314/03 di Jean Lambert alla Commissione Oggetto: Diritto di voto per i cittadini dell'UE residenti in un altro Stato membro . . . . .	104
(2004/C 33 E/106)	E-1333/03 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Illegittima applicazione di commissioni bancarie . . . . .	105
(2004/C 33 E/107)	P-1344/03 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Eurodac e protezione dei dati . . . . .	106
(2004/C 33 E/108)	E-1359/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Fermo temporaneo delle attività della flotta Gran Sol . . . . .	107
(2004/C 33 E/109)	E-1366/03 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Sensibilizzazione dei cittadini dell'UE al risparmio energetico . . . . .	108
(2004/C 33 E/110)	E-1372/03 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Promozione dell'olio di oliva sul mercato comunitario e mondiale . . . . .	109
(2004/C 33 E/111)	P-1377/03 di Jaime Valdivielso de Cué alla Commissione Oggetto: Deterioramento del servizio di telefonia mobile . . . . .	110
(2004/C 33 E/112)	E-1388/03 di Maurizio Turco alla Commissione Oggetto: Morti «accidentali» nelle carceri italiane – Il caso di Luigi Giusti . . . . .	111
(2004/C 33 E/113)	E-1390/03 di Antonio Di Pietro alla Commissione Oggetto: Applicazione degli accordi sulla doppia cittadinanza da parte di alcuni Länder della repubblica federale tedesca . . . . .	113
(2004/C 33 E/114)	P-1404/03 di Luigi Vinci alla Commissione Oggetto: Protezione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in Basilicata (Italia) nel rispetto delle direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE . . . . .	114

(Segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
(2004/C 33 E/115)	E-1407/03 di Kathleen Van Brempt alla Commissione Oggetto: Abbigliamento di protezione per i motociclisti . . . . .	115
(2004/C 33 E/116)	E-1413/03 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Trattamento/smaltimento dei liquami . . . . .	116
(2004/C 33 E/117)	E-1428/03 di Laura González Álvarez e Salvador Jové Peres alla Commissione Oggetto: Progetto di urbanizzazione a Pinya de Rosa (Blanes – Catalogna) . . . . .	117
(2004/C 33 E/118)	E-1430/03 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Minacce ambientali alla baia di Algeciras . . . . .	118
(2004/C 33 E/119)	E-1433/03 di Theodorus Bouwman e Rijk van Dam alla Commissione Oggetto: Attestato di conducente europeo e presunto uso improprio delle licenze C.E.M.T. . . . .	119
(2004/C 33 E/120)	E-1453/03 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Risoluzione del PE del 28 gennaio 1999 – A4-0005/1999 – Risoluzione sull'ambiente, la sicurezza e la politica estera . . . . .	120
(2004/C 33 E/121)	E-1462/03 di Joaquim Miranda alla Commissione Oggetto: Situazione sociale in Portogallo e patto di stabilità . . . . .	121
(2004/C 33 E/122)	E-1468/03 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Pornopedofilia on line . . . . .	122
(2004/C 33 E/123)	E-1473/03 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Le tragedie della strada in Grecia . . . . .	123
(2004/C 33 E/124)	E-1482/03 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Il trattamento e il finanziamento comunitario del «Piano Galizia» presentato dal governo dello Stato spagnolo in seguito a alla catastrofe della Prestige . . . . .	125
(2004/C 33 E/125)	E-1487/03 di Claude Moraes alla Commissione Oggetto: Anno europeo della rimembranza e della riconciliazione . . . . .	126
(2004/C 33 E/126)	E-1494/03 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Manifestazioni d'interesse per il Sesto programma quadro di ricerca relativamente alla ricerca embrionale e sulle cellule staminali . . . . .	127
(2004/C 33 E/127)	E-1518/03 di Joan Colom i Naval alla Commissione Oggetto: Ritardi nella costruzione del tratto della linea ferroviaria ad alta velocità tra Figueres e Perpignan . . . . .	127
(2004/C 33 E/128)	E-1522/03 di Armando Cossutta alla Commissione Oggetto: Aumenti ingiustificati delle assicurazioni RC auto . . . . .	128
(2004/C 33 E/129)	P-1532/03 di Michael Cashman alla Commissione Oggetto: Nuova tecnologia, privacy e libertà . . . . .	130
(2004/C 33 E/130)	P-1535/03 di Carlos Westendorp y Cabeza alla Commissione Oggetto: Regime per il commercio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra . . . . .	131
(2004/C 33 E/131)	P-1554/03 di Jean Lambert alla Commissione Oggetto: Gruppo di coordinamento per il ritorno in Afghanistan . . . . .	132
(2004/C 33 E/132)	E-1572/03 di Christos Folias alla Commissione Oggetto: Protezione delle foreste comunitarie dagli incendi . . . . .	133
(2004/C 33 E/133)	E-1573/03 di Phillip Whitehead alla Commissione Oggetto: «Europe by Satellite» (EbS) e copertura televisiva dei lavori delle Istituzioni europee . . . . .	134
(2004/C 33 E/134)	E-1575/03 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Emissioni di gas ad effetto serra dalle miniere di carbone dismesse . . . . .	135
(2004/C 33 E/135)	E-1577/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Impiego di OGM in agricoltura . . . . .	136
(2004/C 33 E/136)	P-1584/03 di Philip Bushill-Matthews alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni sleali . . . . .	138

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
(2004/C 33 E/137)	E-1599/03 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Classificazione USA degli OGM (seguito dell'interrogazione H-0433/98) . . . . .	139
(2004/C 33 E/138)	P-1605/03 di Heide Rühle alla Commissione Oggetto: Eventuale violazione della direttiva sulle informazioni in materia ambientale . . . . .	139
(2004/C 33 E/139)	E-1612/03 di Heide Rühle alla Commissione Oggetto: Eventuali ulteriori violazioni della direttiva concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente . . . . .	140
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-1605/03 e E-1612/03 . . . . .	140
(2004/C 33 E/140)	P-1608/03 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Distruzione di pesticidi obsoleti . . . . .	142
(2004/C 33 E/141)	P-1609/03 di Claude Moraes alla Commissione Oggetto: Gruppo di esperti sulla tratta di esseri umani . . . . .	143
(2004/C 33 E/142)	P-1611/03 di Jean-Louis Bernié alla Commissione Oggetto: Commercializzazione dei cereali (Risposta complementare) . . . . .	144
(2004/C 33 E/143)	E-1618/03 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali e di coesione in Portogallo II . . . . .	145
(2004/C 33 E/144)	P-1620/03 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Estinzione del salmerino artico nel Lough Conn, Irlanda . . . . .	146
(2004/C 33 E/145)	E-1625/03 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Riconoscimento del settore delle uova rispetto alle importazioni da paesi terzi . . . . .	147
(2004/C 33 E/146)	E-1639/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Particolare attenzione per promuovere le opportunità di vita in regioni dove gran parte della popolazione è costituita da rom . . . . .	148
(2004/C 33 E/147)	E-1642/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Residenti nell'Unione europea sottoposti a un sistema americano di conteggio punti e trattative, invece di un'autentica ricerca della verità e una normale giurisdizione penale . . . . .	149
(2004/C 33 E/148)	E-1662/03 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Pedaggi differenziati . . . . .	151
(2004/C 33 E/149)	E-1663/03 di Joan Vallvé alla Commissione Oggetto: Sostegni alla produzione orticola . . . . .	152
(2004/C 33 E/150)	P-1683/03 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Chiarimento del regolamento del Consiglio n. 2340/2002 . . . . .	153
(2004/C 33 E/151)	E-1685/03 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Tachigrafo digitale . . . . .	154
(2004/C 33 E/152)	E-1702/03 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Impatto ambientale dei tratti stradali Arenas-Molledo, Pesquera-Reinosa e del subtratto Molledo-Pesquera della superstrada Cantabria-Meseta (Cantabria-Spagna) . . . . .	155
(2004/C 33 E/153)	E-1712/03 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Finanziamento comunitario di opere e forniture di materiale stradale in Grecia . . . . .	156
(2004/C 33 E/154)	E-1718/03 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Protezione dell'infanzia nello sport . . . . .	157
(2004/C 33 E/155)	E-1721/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Esclusione di destinazioni greche dalla vendita internazionale di biglietti da parte di compagnie ferroviarie in altri Stati membri . . . . .	158
(2004/C 33 E/156)	E-1725/03 di Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Finanziamento del sistema di controllo dei pescherecci (SCP) . . . . .	160
(2004/C 33 E/157)	P-1729/03 di Roger Helmer alla Commissione Oggetto: Assicurazione per i veicoli a motore in Lituania . . . . .	160



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
(2004/C 33 E/158)	E-1735/03 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Armonizzazione dei giorni di festa . . . . .	161
(2004/C 33 E/159)	E-1737/03 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Trasporto marittimo di prodotti agricoli di Almería . . . . .	162
(2004/C 33 E/160)	E-1740/03 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Risultati della fase sperimentale della Rete extragiudiziale europea (Rete EJE) . . . . .	163
(2004/C 33 E/161)	P-1746/03 di Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Ritrovamenti archeologici del castello di Carrickmines . . . . .	164
(2004/C 33 E/162)	E-1748/03 di Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Controllo tecnico obbligatorio delle autovetture . . . . .	164
(2004/C 33 E/163)	E-1757/03 di Juan Ojeda Sanz alla Commissione Oggetto: Presunto abuso di potere . . . . .	165
(2004/C 33 E/164)	E-1759/03 di Ioannis Marínos alla Commissione Oggetto: casi di corruzione nella pubblica amministrazione . . . . .	166
(2004/C 33 E/165)	P-1762/03 di Adriana Poli Bortone alla Commissione Oggetto: Discriminazioni nel carico e scarico della merci in Grecia . . . . .	167
(2004/C 33 E/166)	E-1765/03 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Licenziamenti presso la società Palco . . . . .	167
(2004/C 33 E/167)	E-1769/03 di Dominique Vlasto alla Commissione Oggetto: Risarcimento da parte del FIPOL dei danni causati dal naufragio della Prestige . . . . .	168
(2004/C 33 E/168)	P-1771/03 di Jean-Pierre Bébéar alla Commissione Oggetto: FIPOL – Inquinamento marittimo . . . . .	168
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1769/03 e P-1771/03 . . . . .	169
(2004/C 33 E/169)	E-1782/03 di Claude Moraes alla Commissione Oggetto: Relazione sull'andamento del programma EQUAL . . . . .	169
(2004/C 33 E/170)	E-1785/03 di Claude Moraes alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali . . . . .	170
(2004/C 33 E/171)	P-1798/03 di Wolfgang Ilgenfritz alla Commissione Oggetto: Restituzioni alle aziende di lavorazione dello zucchero (Risposta complementare) . . . . .	170
(2004/C 33 E/172)	E-1801/03 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Radiazioni cosmiche . . . . .	171
(2004/C 33 E/173)	E-1803/03 di Dorette Corbey e Margrietus van den Berg alla Commissione Oggetto: Grande caccia agli uccelli migratori a Malta . . . . .	172
(2004/C 33 E/174)	E-1804/03 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Revoca dei procedimenti avviati dalla Commissione contro la Sinaga in virtù di una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee . . . . .	173
(2004/C 33 E/175)	E-1805/03 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Revoca da parte della Commissione delle disposizioni relative alle spedizioni tradizionali di zucchero dalle Azzorre . . . . .	173
(2004/C 33 E/176)	P-1825/03 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Impatto ambientale sul tratto di strada AS-17, Puente del Arco-El Condado (Asturie, Spagna) . . . . .	174
(2004/C 33 E/177)	E-1829/03 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Lettere al governo greco in merito all'uso dei fondi comunitari e all'applicazione della legislazione dell'Unione europea . . . . .	175
(2004/C 33 E/178)	E-1837/03 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Appalti dell'Unione europea . . . . .	176

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
(2004/C 33 E/179)	P-1842/03 di Ulpu Iivari alla Commissione Oggetto: Il pari trattamento dei donatori di sangue . . . . .	176
(2004/C 33 E/180)	P-1849/03 di Kyösti Virrankoski alla Commissione Oggetto: Cessione di aziende agricole e riforma dell'agricoltura . . . . .	177
(2004/C 33 E/181)	E-1850/03 di Angelika Niebler alla Commissione Oggetto: Aiuti UE a favore dei disabili a partire dal 2004 . . . . .	179
(2004/C 33 E/182)	E-1853/03 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Finanziamento comunitario in Grecia e organi intermedi di gestione . . . . .	179
(2004/C 33 E/183)	E-1860/03 di Joost Lagendijk alla Commissione Oggetto: Aiuti di Stato alle società calcistiche . . . . .	181
(2004/C 33 E/184)	E-1861/03 di Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: Progetto Minotauro . . . . .	181
(2004/C 33 E/185)	E-1862/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Informazioni contrastanti sui risultati finanziari e sulle ripercussioni sull'ambiente e sulla salute dei cittadini dell'ampliamento dell'aeroporto di Sofia . . . . .	182
(2004/C 33 E/186)	E-1888/03 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Trasporti aerei internazionali . . . . .	184
(2004/C 33 E/187)	P-1889/03 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Eurostat . . . . .	185
(2004/C 33 E/188)	E-1898/03 di Jillian Evans alla Commissione Oggetto: Mantenere i delfini in cattività . . . . .	185
(2004/C 33 E/189)	E-1901/03 di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya alla Commissione Oggetto: Pomodori trasformati . . . . .	187
(2004/C 33 E/190)	E-1905/03 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Comunicazioni pubblicitarie in Grecia sul «QCS 2008» . . . . .	187
(2004/C 33 E/191)	E-1908/03 di Eija-Riitta Korhola alla Commissione Oggetto: La lentezza dei finanziamenti per gli aiuti allo sviluppo . . . . .	188
(2004/C 33 E/192)	P-1909/03 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Natura 2000 . . . . .	189
(2004/C 33 E/193)	P-1934/03 di Marie Isler Béguin alla Commissione Oggetto: Le prospettive per LIFE . . . . .	190
(2004/C 33 E/194)	E-1938/03 di Catherine Stihler alla Commissione Oggetto: Lavoro illegale nel settore della pesca . . . . .	191
(2004/C 33 E/195)	E-1943/03 di Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: La direttiva sui nitrati e il ripristino degli allevamenti intensivi di bestiame . . . . .	192
(2004/C 33 E/196)	E-1959/03 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Missioni di controllo per il controllo locale delle agenzie nazionali per il pagamento del FEAOG-Garanzia. . . . .	194
(2004/C 33 E/197)	E-1982/03 di Gabriele Stauner alla Commissione Oggetto: Controllo di Eurostat da parte della Corte dei conti . . . . .	194
(2004/C 33 E/198)	P-1995/03 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Linee ferroviarie nel centro di Atene . . . . .	195
(2004/C 33 E/199)	E-1998/03 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Clausole penali relative al contratto di appalto dell'aeroporto «El. Venizelos» in merito agli accessi stradali . . . . .	196
(2004/C 33 E/200)	P-2008/03 di Marianne Thyssen alla Commissione Oggetto: Crisi dell'influenza dei polli in Belgio – indennizzo del danno all'avicoltura . . . . .	197

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
(2004/C 33 E/201)	E-2010/03 di Lissy Gröner alla Commissione Oggetto: Fondi UE erogati da organizzazioni cattoliche nel periodo 1997-2002 . . . . .	198
(2004/C 33 E/202)	E-2013/03 di Robert Goebbels alla Commissione Oggetto: Regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari . . . . .	199
(2004/C 33 E/203)	E-2015/03 di Lucio Manisco alla Commissione Oggetto: Alienazione a privati del «Castrum» di San Gimignano . . . . .	200
(2004/C 33 E/204)	E-2018/03 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Discriminazione linguistica – madrelingua . . . . .	201
(2004/C 33 E/205)	E-2020/03 di Sérgio Marques alla Commissione Oggetto: Regime di aiuti ai produttori del settore della pesca . . . . .	202
(2004/C 33 E/206)	P-2026/03 di José Pomés Ruiz alla Commissione Oggetto: Sicurezza nel trasporto di armi ed esplosivi . . . . .	203
(2004/C 33 E/207)	E-2034/03 di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou alla Commissione Oggetto: Dismissioni di imprese e licenziamenti in massa . . . . .	204
(2004/C 33 E/208)	E-2035/03 di Richard Corbett alla Commissione Oggetto: Familiari dei funzionari come tirocinanti . . . . .	205
(2004/C 33 E/209)	E-2053/03 di Anders Wijkman, Jules Maaten, Robert Evans, Kathleen Van Brempt e Marialiese Flemming alla Commissione Oggetto: Foca monaca del Mediterraneo a rischio di estinzione . . . . .	205
(2004/C 33 E/210)	P-2070/03 di Albert Maat alla Commissione Oggetto: Deroga per i pescatori di gamberetti grigi senza quota dopo l'introduzione del «Vessel Monitoring System» . . . . .	207
(2004/C 33 E/211)	E-2075/03 di Elspeth Attwooll e Catherine Stihler alla Commissione Oggetto: Eliminazione dell'attuale divieto di utilizzare alimenti a base di farina di pesce per l'alimentazione dei ruminanti . . . . .	208
(2004/C 33 E/212)	E-2076/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Finanziamento per conservare le popolazioni di lupi in Russia in un ambiente naturale tramite riserve naturali estese, che non sarebbero possibili all'interno dell'Unione europea . . . . .	209
(2004/C 33 E/213)	P-2079/03 di Mario Borghezio alla Commissione Oggetto: Piscine riservate alle donne islamiche in Francia: discriminazione? . . . . .	210
(2004/C 33 E/214)	E-2081/03 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Campagna propagandistica governativa in Grecia effettuata con risorse del III quadro di sostegno comunitario . . . . .	210
(2004/C 33 E/215)	E-2088/03 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Il riconoscimento del titolo finlandese di ingegnere in Estonia . . . . .	211
(2004/C 33 E/216)	E-2092/03 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: controllo dei conti negli organismi pagatori del FEAOG-G in Portogallo . . . . .	212
(2004/C 33 E/217)	E-2098/03 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Emergenza SARS: misure preventive . . . . .	213
(2004/C 33 E/218)	E-2100/03 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Pesca – Acque occidentali . . . . .	214
(2004/C 33 E/219)	E-2102/03 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Riforma della PAC – Produzioni mediterranee . . . . .	215
(2004/C 33 E/220)	E-2105/03 di Niels Busk alla Commissione Oggetto: Possibile abrogazione del divieto di utilizzare farina di pesce . . . . .	216
(2004/C 33 E/221)	E-2106/03 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Legislazione sui prodotti alimentari . . . . .	217

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
(2004/C 33 E/222)	P-2107/03 di Isabelle Caullery alla Commissione Oggetto: Organizzazioni non governative in Moldavia . . . . .	218
(2004/C 33 E/223)	P-2110/03 di Margrietus van den Berg alla Commissione Oggetto: Chiusura della Fondazione Europa Centrum nei Paesi Bassi . . . . .	219
(2004/C 33 E/224)	E-2113/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Imposizione in Europa di un nuovo monopolio sull'offerta di informazioni via Internet e difficoltà nella raccolta dati personali . . . . .	220
(2004/C 33 E/225)	E-2117/03 di Claude Moraes alla Commissione Oggetto: Direttiva sulla protezione dei dati personali . . . . .	221
(2004/C 33 E/226)	E-2118/03 di Claude Moraes alla Commissione Oggetto: Direttiva sui lavoratori a tempo determinato . . . . .	221
(2004/C 33 E/227)	E-2124/03 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Assunzione di funzionari dei paesi oggetto dell'allargamento . . . . .	222
(2004/C 33 E/228)	E-2125/03 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Prezzo fisso dei libri . . . . .	223
(2004/C 33 E/229)	P-2138/03 di Theodorus Bouwman alla Commissione Oggetto: Violazione della direttiva sull'orario di lavoro (direttiva riguardante una serie di aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) da parte di alcuni Stati membri . . . . .	224
(2004/C 33 E/230)	P-2144/03 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Standard di qualità per le importazioni . . . . .	225
(2004/C 33 E/231)	E-2148/03 di Giovanni Pittella alla Commissione Oggetto: Associazioni non profit . . . . .	226
(2004/C 33 E/232)	P-2149/03 di Astrid Lulling alla Commissione Oggetto: Eurostat . . . . .	227
(2004/C 33 E/233)	E-2168/03 di Jean Lambert alla Commissione Oggetto: Violazione delle condizioni di sicurezza nello stadio olimpico di Marousi, Grecia . . . . .	228
(2004/C 33 E/234)	E-2172/03 di Johanna Boogerd-Quaak alla Commissione Oggetto: Sostegni allo sviluppo rurale . . . . .	229
(2004/C 33 E/235)	E-2175/03 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Commercio di servizi . . . . .	230
(2004/C 33 E/236)	E-2178/03 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Ostacoli al commercio di servizi . . . . .	231
(2004/C 33 E/237)	E-2188/03 di María Sornosa Martínez e María Valenciano Martínez-Orozco alla Commissione Oggetto: Discriminazione delle donne incinte nelle borse promosse dal Ministero del Lavoro in Spagna . . . . .	232
(2004/C 33 E/238)	E-2192/03 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Metodi di analisi dei prodotti lattiero-caseari . . . . .	232
(2004/C 33 E/239)	P-2202/03 di Fodé Sylla alla Commissione Oggetto: Le elezioni del mese di giugno 2003 in Togo . . . . .	233
(2004/C 33 E/240)	E-2204/03 di Gabriele Stauner alla Commissione Oggetto: Eurostat e le dimissioni del controllore finanziario interno della Commissione . . . . .	234
(2004/C 33 E/241)	E-2215/03 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Riconoscimento delle libere professioni . . . . .	235
(2004/C 33 E/242)	E-2226/03 di Paul Rübig e Harald Ettl alla Commissione Oggetto: Discriminazione in base alla lingua nelle offerte d'impiego . . . . .	236

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
(2004/C 33 E/243)	E-2228/03 di Jules Maaten alla Commissione Oggetto: I problemi del lavoro transfrontaliero . . . . .	237
(2004/C 33 E/244)	E-2234/03 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Richiesta di pensione di vecchiaia dalla Grecia . . . . .	238
(2004/C 33 E/245)	E-2260/03 di Margrietus van den Berg alla Commissione Oggetto: Sistema europeo di licenze per associazioni calcistiche professionistiche . . . . .	240
(2004/C 33 E/246)	P-2263/03 di Elspeth Attwooll alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali in Scozia . . . . .	240
(2004/C 33 E/247)	E-2267/03 di Jules Maaten alla Commissione Oggetto: Discriminazione delle donne . . . . .	241
(2004/C 33 E/248)	P-2268/03 di Giorgio Celli alla Commissione Oggetto: Metalli pesanti nei funghi selvatici . . . . .	242
(2004/C 33 E/249)	E-2269/03 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: La mortalità delle api e l'impiego del pesticida nonché della molecola attiva imidaclopride . . . . .	243
(2004/C 33 E/250)	P-2271/03 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Andamento della realizzazione della rete fognaria della città di Zante . . . . .	244
(2004/C 33 E/251)	P-2275/03 di Georges Berthu alla Commissione Oggetto: Agricoltura – Siccità e maggese . . . . .	245
(2004/C 33 E/252)	P-2287/03 di Herbert Bösch alla Commissione Oggetto: Aliquote IVA per i prodotti a base di soia . . . . .	245
(2004/C 33 E/253)	E-2305/03 di Philip Claeys alla Commissione Oggetto: Campagna «A favore della diversità – contro la discriminazione» . . . . .	246
(2004/C 33 E/254)	E-2306/03 di Philip Claeys alla Commissione Oggetto: Campagna «A favore della diversità – contro la discriminazione», discriminazione indiretta . . . . .	247
(2004/C 33 E/255)	E-2319/03 di Philip Claeys alla Commissione Oggetto: Campagna «A favore della diversità – contro la discriminazione» . . . . .	247
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2305/03, E-2306/03 e E-2319/03 . . . . .	247
(2004/C 33 E/256)	E-2314/03 di Paul Rübìg alla Commissione Oggetto: Restrizione dell'accesso al mercato per i prodotti medicinali derivati da plasma in Giappone . . . . .	248
(2004/C 33 E/257)	E-2315/03 di Paul Rübìg alla Commissione Oggetto: Restrizione dell'accesso al mercato dei medicinali derivati dal plasma in Australia . . . . .	250
(2004/C 33 E/258)	E-2316/03 di Armando Cossutta alla Commissione Oggetto: Conoscenza linguistica nell'Unione . . . . .	251
(2004/C 33 E/259)	E-2324/03 di Bill Newton Dunn alla Commissione Oggetto: Il governo britannico può versare pensioni diverse a categorie differenti di persone impiegate nel servizio sanitario nazionale britannico? . . . . .	252
(2004/C 33 E/260)	E-2326/03 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Discriminazione fra impiegati e operai nell'indennità di licenziamento . . . . .	252
(2004/C 33 E/261)	E-2330/03 di Véronique Mathieu alla Commissione Oggetto: Esportazione di bevande imbottigliate in Germania . . . . .	253
(2004/C 33 E/262)	E-2339/03 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Trasferimento dell'azienda American Tool, ad Albergaria-a-Velha . . . . .	254
(2004/C 33 E/263)	E-2342/03 di Paul Rübìg alla Commissione Oggetto: Cassa Edile della Provincia autonoma di Bolzano; contributi versati da parte di imprenditori edili stranieri . . . . .	254

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
(2004/C 33 E/264)	E-2344/03 di Toine Manders alla Commissione Oggetto: Burocrazia Interreg . . . . .	256
(2004/C 33 E/265)	P-2375/03 di Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: Edredoni a rischio a causa della pesca meccanica di molluschi . . . . .	256
(2004/C 33 E/266)	E-2379/03 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Piccole imprese e appalti pubblici . . . . .	257
(2004/C 33 E/267)	E-2386/03 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Finanziamenti progetti per la promozione della salute . . . . .	259
(2004/C 33 E/268)	E-2389/03 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Programma per la promozione della salute 1997-2002 . . . . .	259
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2386/03 e E-2389/03 . . . . .	259
(2004/C 33 E/269)	E-2387/03 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Creazione di infrastrutture per la promozione della salute sui luoghi di lavoro . . . . .	260
(2004/C 33 E/270)	E-2393/03 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Il Libro Bianco della Commissione «Un nuovo impulso alla gioventù europea» (COM/2001/0681 finale) . . . . .	260
(2004/C 33 E/271)	E-2394/03 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Posizione del Libro Bianco della Commissione «Un nuovo impulso alla gioventù europea» . . . . .	261
(2004/C 33 E/272)	E-2404/03 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Zinco-bacitracina nella cunicoltura contro la clostridiosi: a causa della normativa UE proibita in Belgio, ma di nuovo in uso nei Paesi Bassi e in Francia . . . . .	262
(2004/C 33 E/273)	E-2411/03 di Karl-Heinz Florenz, Willi Görlach, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Christa Klauß e Dagmar Roth-Behrendt alla Commissione Oggetto: Rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da imprese di ristorazione . . . . .	263
(2004/C 33 E/274)	E-2465/03 di Giuseppe Gargani, Fiorella Ghilardotti e Enrico Ferri alla Commissione Oggetto: Direttiva 2001/29 sul diritto d'autore da parte degli Stati Membri . . . . .	264
(2004/C 33 E/275)	E-2479/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Conserve di tonno thailandesi, filippine e indonesiane . . . . .	265
(2004/C 33 E/276)	E-2501/03 di Anne Jensen alla Commissione Oggetto: Linea di bilancio B3-4000 nel 2002 . . . . .	265
(2004/C 33 E/277)	E-2505/03 di Maurizio Turco alla Commissione Oggetto: Procedura d'infrazione 2001/2151, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato, nei confronti della Repubblica Italiana, per violazione della direttiva 89/552/CEE (Televisione senza frontiere) . . . . .	266
(2004/C 33 E/278)	E-2519/03 di Ria Oomen-Ruijten e Françoise Grossetête alla Commissione Oggetto: Sistema di deposito obbligatorio in Germania . . . . .	267
(2004/C 33 E/279)	E-2529/03 di David Bowe alla Commissione Oggetto: Body piercing . . . . .	268
(2004/C 33 E/280)	E-2534/03 di Margrietus van den Berg alla Commissione Oggetto: Problematica degli «scolari frontalieri» . . . . .	269
(2004/C 33 E/281)	E-2560/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Fondi per l'artigianato artistico . . . . .	270
(2004/C 33 E/282)	E-2570/03 di Maurizio Turco alla Commissione Oggetto: Imposte ecclesiastiche riscosse forzosamente dalla Repubblica federale tedesca sulle indennità di disoccupazione dei lavoratori disoccupati non appartenenti alla Chiesa . . . . .	272
(2004/C 33 E/283)	E-2580/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Aspettativa di una crescente produzione di banconote false in euro in paesi scarsamente abitati dove l'euro diviene importante quale unità monetaria parallela . . . . .	273

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(2004/C 33 E/001)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0415/02**

**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(20 febbraio 2002)

*Oggetto:* Rimozione, recupero e distruzione di sostanze agricole tossiche non utilizzate prodotte nell'Unione europea e depositate nel terzo mondo

1. E' la Commissione a conoscenza del fatto che negli ultimi decenni grosse quantità di sostanze agricole tossiche non o a malapena biodegradabili sono finite in paesi del terzo mondo e che tali sostanze vi sono state trasportate nel quadro dell'aiuto allo sviluppo, del dumping delle vecchie scorte di cui i paesi con un'economia forte desiderano sbarazzarsi, della fornitura di campioni da parte dell'industria per promuovere gli acquisti e di esperimenti scientifici?
2. E' la Commissione altresì a conoscenza del fatto che molti di questi prodotti non sono mai stati utilizzati e che attualmente si ritiene che siano pericolosi e inutilizzabili mentre il modo in cui sono state immagazzinati e imballati fa sì che queste sostanze indesiderate si sono diffuse nell'ambiente o rischiano di farlo se non sono tempestivamente adottate misure per impedirlo?
3. Dispone la Commissione di dati sulle imprese aventi sede nell'Unione europea che hanno prodotto e trasportato queste sostanze tossiche e sa se dispongono del know-how necessario per recuperare tali sostanze e distruggerle in modo responsabile?
4. Quali contatti ha la Commissione al riguardo con Greenpeace che conduce, segnatamente in Nepal, una campagna per il recupero e la distruzione di queste sostanze?
5. In quale modo e in quel misura sono gli ex fornitori o altri già associati alla rimozione di questa bomba chimica a orologeria?
6. Quali misure complementari ritiene la Commissione necessarie per consentire una rimozione quanto più completa possibile e quali passi vengono adottati in tal senso?

Fonte: Programma di attualità della televisione olandese «2 Vandaag» del 29 gennaio 2002

**Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione**

(16 aprile 2002)

La Commissione è consapevole del problema rappresentato dalla spedizione di sostanze chimiche pericolose in paesi in via di sviluppo e in particolare della minaccia che i pesticidi obsoleti rappresentano per l'uomo e per l'ambiente.

Tutti i pesticidi obsoleti, essendo inadatti all'utilizzo, vanno considerati rifiuti pericolosi a causa delle loro proprietà nocive. Il regolamento (CE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla

sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio <sup>(1)</sup>, vieta la spedizione di rifiuti pericolosi nei paesi non OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici). Tale regolamento istituisce un sistema di controllo e misure specifiche, quale l'obbligo per il paese esportatore di riprendere i rifiuti qualora questi risultino essere stati spediti illegalmente. In tale contesto, i pesticidi esportati con l'intenzione di essere abbandonati, vanno considerati rifiuti anche se definiti prodotti dalla parte esportatrice e rappresentano quindi spedizioni illecite. Per l'applicazione di tale disposizione è necessario dimostrare l'intenzione da parte della parte esportatrice di disfarsi della sostanza.

La Commissione si sta inoltre preparando per la ratifica della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, sottoscritta nel maggio 2001 e che attualmente riguarda, su un totale di 12 inquinanti, nove pesticidi.

L'obiettivo delle disposizioni della convenzione di Stoccolma relativa alle scorte e ai rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti consiste in una loro gestione ecologicamente corretta. A tale scopo, le parti si impegnano, tra l'altro, a gestire le scorte in modo sicuro, efficiente ed ecologicamente corretto fino a quando queste raggiungono lo stadio di rifiuti e ad adottare misure per manipolare, raccogliere, trasportare e imballare tali rifiuti correttamente da un punto di vista ecologico, smaltendoli in modo da distruggere gli inquinanti organici persistenti. Le parti si impegnano ad autorizzare il recupero, il riciclo, il riutilizzo diretto o l'impiego alternativo di inquinanti organici persistenti e il trasporto di questi attraverso le frontiere internazionali solamente se conformi alla legislazione internazionale in materia (per es. la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento).

Sebbene tali disposizioni riguardino al momento soltanto i nove pesticidi inseriti nella convenzione di Stoccolma, l'obbligo della gestione ecologicamente corretta deve essere esteso a tutti i tipi di pesticidi obsoleti, al fine di garantire un massimo di protezione dell'ambiente contro gli effetti di tale tipo di rifiuti tossici.

Parallelamente, la Commissione ha recentemente proposto di ratificare e di applicare alla Comunità le disposizioni della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa. Gli obiettivi della convenzione sono quelli di informare più adeguatamente i paesi in via di sviluppo relativamente ai prodotti chimici (pesticidi, prodotti di origine industriale o prodotti chimici presenti nei prodotti di consumo) e di aiutare tali paesi a gestirli in maniera adeguata e sostenibile. La convenzione di Rotterdam rappresenta quindi un ulteriore passo significativo verso il miglioramento della normativa internazionale e della gestione dei rifiuti tossici.

La Commissione non possiede informazioni che permettono l'identificazione delle società che hanno prodotto e trasportato prodotti chimici tossici a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

La Commissione è tuttavia al corrente delle iniziative intraprese da Greenpeace in Nepal e in altri paesi asiatici e africani relativamente alle condizioni di imballaggio poco sicuro di grandi quantitativi di pesticidi scaduti.

Infine, la Commissione è al corrente del fatto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), l'OCSE, le agenzie di assistenza, i paesi che posseggono riserve obsolete di pesticidi, i produttori di pesticidi, e alcune organizzazioni non governative hanno intrapreso progetti di collaborazione per censire, raccogliere e smaltire le scorte di pesticidi obsoleti e per evitare l'accumulo di nuovi pesticidi.

<sup>(1)</sup> GU L 30 del 6.2.1993.

(2004/C 33 E/002)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1285/02**  
**di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione**

(7 maggio 2002)

Oggetto: Timor orientale

Intende la Commissione aprire una delegazione a Dili, Timor orientale? È stato stabilito uno scadenziario?



**Risposta del sig. Patten a nome della Commissione**

(28 maggio 2002)

A seguito degli eventi del 1999, la Commissione ha creato un Ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO) a Dili per aiutare a organizzare le operazioni di aiuti di emergenza in corso sul territorio. Nel febbraio 2001 è stato creato a Dili un ufficio di assistenza tecnica del corrispondente della Comunità, il quale, per motivi economici e di efficienza, divide gli uffici con ECHO. La Commissione prevede di mantenere l'ufficio di assistenza tecnica a Dili fino alla fine del 2004. L'ufficio è finanziato attraverso la linea di bilancio B7 304A che prevede sostegno per la gestione del progetto e l'assistenza tecnica locale per i programmi e le azioni di risanamento, ricostruzione e sviluppo della Comunità in corso in Timor orientale.

Il capo della delegazione della Commissione a Giacarta dovrebbe essere accreditato quanto prima presso l'Amministrazione transitoria delle Nazioni Unite in Timor orientale e, a seguito della proclamazione d'indipendenza del 20 maggio 2002, si propone di accreditarlo presso il Timor orientale. Dal momento che il finanziamento dell'ufficio di assistenza tecnica del corrispondente della Comunità include una presenza in loco fino alla fine del 2004 e che il bilancio della Commissione per le delegazioni nei paesi terzi è totalmente impegnato, la Commissione non prevede per il momento di aprire una delegazione a Dili, in quanto ciò comporterebbe la chiusura o il ridimensionamento di un'altra delegazione.

(2004/C 33 E/003)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1638/02  
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(10 giugno 2002)

*Oggetto:* Posizione del Commissario Busquin in merito alla concorrenza fiscale nel mercato interno europeo

Nel quotidiano *De Morgen* del 18 maggio 2002 il Commissario europeo per la politica scientifica Philippe Busquin si è dichiarato in profondo disaccordo con il suo collega Frederik Bolkestein. Busquin rimprovera a Bolkestein di mettere gli Stati membri uno contro l'altro nel campo della fiscalità e afferma: «Occorre accentuare al massimo la concorrenza fiscale nel mercato interno? Il sig. Bolkestein (Mercato interno) è d'accordo. Io dico chiaramente che sono contrario. E' giunto il momento di condurre un dibattito approfondito».

Ha il Commissario Busquin nel frattempo informato ufficialmente i colleghi del suo disaccordo sulla politica del Commissario Bolkestein e ha invitato i colleghi a discuterne?

In caso negativo, quando pensa il Commissario Busquin di informare ufficialmente i colleghi?

In caso affermativo, come ha accolto la Commissione la proposta di condurre un dibattito approfondito?

Può il Commissario Busquin spiegare nuovamente perché non condivide il parere del Commissario Bolkestein? In caso negativo, come vanno interpretate le dichiarazioni contenute nell'intervista rilasciata al *De Morgen*?

**Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(18 luglio 2002)

La posizione della Commissione in merito alla politica fiscale dell'Unione è delineata nella comunicazione «La politica fiscale dell'Unione europea — Priorità per gli anni a venire»<sup>(1)</sup>. La comunicazione è particolarmente estesa e individua diversi livelli di intervento e di priorità per gli anni futuri. Essa scaturisce da un dibattito svoltosi in seno alla Commissione sul ruolo della politica fiscale e dei relativi provvedimenti.

La comunicazione tratta, peraltro, della questione della concorrenza fiscale; in particolare, nella sezione 2.3, si sostiene che la politica fiscale dell'UE deve «tutelare in primo luogo gli interessi dei cittadini e delle imprese che desiderino avvalersi delle quattro libertà del mercato interno (libera circolazione di persone, beni, capitali e libera prestazione dei servizi). Essa dovrà pertanto concentrarsi sull'eliminazione degli ostacoli fiscali all'esercizio delle quattro libertà. Inoltre, nella misura in cui i regimi fiscali vengano utilizzati come strumento per il raggiungimento degli obiettivi in materia di allocazione, redistribuzione e stabilizzazione, gli operatori economici interessati devono avere un'idea chiara delle conseguenze fiscali. Ciò spiega perché i regimi tributari debbano essere semplificati e resi più trasparenti. In tale contesto, va tenuto presente che, mentre è necessario combattere la concorrenza fiscale pregiudizievole in sede di UE e a livello internazionale, specie all'interno dell'OCSE, e rispettare le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato, un certo livello di concorrenza fiscale all'interno dell'EU potrebbe essere inevitabile, contribuendo così ad una riduzione della pressione fiscale».

Nella comunicazione si riconosce inoltre che la politica fiscale non può essere elaborata in modo isolato ma deve essere compatibile con gli altri obiettivi generali dell'Unione e deve fornire loro sostegno, in particolare alla modernizzazione del modello sociale europeo. In questo contesto, è anche compito del Consiglio dei Ministri decidere quali azioni adottare in modo prioritario. Inoltre, come precisa la comunicazione, la Commissione continua a giudicare indispensabile il passaggio al voto a maggioranza qualificata, almeno per determinate questioni fiscali.

Le dichiarazioni riportate sul tema della concorrenza fiscale nell'articolo di De Morgen sono quindi pienamente coerenti con la comunicazione adottata dalla Commissione. Occorre tuttavia rendersi conto che la comunicazione individua diversi livelli di intervento a breve, medio e lungo termine.

---

(<sup>1</sup>) COM(2001) 260.

---

(2004/C 33 E/004)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1954/02**

**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(3 luglio 2002)

Oggetto: Anno europeo della rimembranza e della riconciliazione

Come considera la Commissione l'opportunità di designare il 2005 quale anno europeo della rimembranza e della riconciliazione per contrassegnare concretamente il 60° anniversario della fine della seconda guerra mondiale?

**Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione**

(7 ottobre 2002)

La Commissione ha esaminato con attenzione la proposta di designare il 2005 «Anno europeo della memoria e della riconciliazione».

È ovviamente auspicabile che il 60° anniversario della fine della seconda guerra mondiale — la fine di una guerra che si è svolta sul territorio della nostra Unione — sia celebrato in modo positivo. La Commissione ritiene tuttavia che il processo dell'allargamento e l'accoglienza dei nuovi membri del Parlamento e della Commissione siano la manifestazione più tangibile della riconciliazione. Va da sé che è proprio perché si ricorda della prima e della seconda guerra mondiale e dei sacrifici fatti dagli europei che la Commissione è determinata a garantire la pace, la sicurezza e la stabilità in un'Unione allargata.

Anche se, contrariamente a quanto suggerito dall'onorevole parlamentare, la Commissione non intende designare l'anno 2005 «Anno europeo della memoria e della riconciliazione», sta considerando la possibilità di incentrare le attività del 9 maggio 2005 su questi temi specifici. Questa iniziativa sarebbe un mezzo efficace per informare i cittadini sull'essenza dell'Unione e sui valori sui quali è stata istituita e che continuano a guidare gli obiettivi dell'Unione allargata. La celebrazione dell'Unione allargata e pacifica del 2005 sarà il modo più adeguato per perpetuare la memoria.

(2004/C 33 E/005)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2094/02  
di Roger Helmer (PPE-DE) alla Commissione**

(16 luglio 2002)

Oggetto: Finanziamento da parte dell'UE del terrorismo palestinese

Può la Commissione far sapere se è a conoscenza dell'articolo dal titolo «Svelati i rapporti tra i finanziamenti dell'UE e la violenza palestinese», pubblicato sul «Wall Street Journal Europe» il 19 giugno 2002, e se intende adottare senza indugio delle misure per rispondere alle preoccupazioni in esso sollevate?

Può in particolare far sapere se sta indagando sulle asserzioni fatte da «Die Zeit» secondo cui il finanziamento su vasta scala da parte dell'UE della PA-TV viene usato per fini di propaganda e di antisemitismo, oltre che per fomentare il razzismo e la xenofobia, atti ormai considerati illegali nel quadro del mandato d'arresto europeo?

Può la Commissione illustrare le misure che essa intende attuare per garantire che i fondi destinati a «fini d'istruzione» non vengano indebitamente sfruttati per finanziare invece l'intolleranza religiosa nei confronti degli ebrei?

Concorda la Commissione sul fatto che, a prescindere dai finanziamenti destinati al potenziamento della gestione di bilancio e delle capacità contabili della Palestina, essa non è più in grado di garantire che i fondi dell'UE destinati alle riforme e agli aiuti non vengano usati per finanziare il terrorismo, soprattutto dopo la dichiarazione di Arafat che egli «non fa distinzioni fra la struttura del governo dell'Autonomia e il movimento Al Fatah» («Die Zeit», autori Kleine-Brokhoff e Schirra)?

**Risposta data da Christopher Patten a nome della Commissione**

(23 ottobre 2002)

La Commissione può confermare di aver letto l'articolo menzionato dall'onorevole parlamentare, il quale si ispira ampiamente a un precedente articolo pubblicato nel giugno 2002 da «Die Zeit» che conteneva una serie inaccettabile di inesattezze e al quale la Commissione ha risposto. Copia della risposta sarà inviata direttamente all'onorevole parlamentare.

È scorretto affermare che l'Unione stia fornendo finanziamenti diretti su vasta scala a favore della PA TV (presumibilmente ci si riferisce alla Palestinian Broadcasting Company – PBC). La Commissione ha inizialmente contribuito all'avvio della PBC nel 1994, insieme ad alcuni Stati membri che hanno fornito finanziamenti bilaterali. I piani per un'un'ulteriore sovvenzione di 1,5 milioni di euro sono poi stati revocati nel 1997, disimpegnando l'importo.

Se la Commissione non ha mai fornito finanziamenti per libri di testo palestinesi (mentre questi sono stati erogati su base bilaterale da alcuni Stati membri), essa prende molto seriamente le denunce di istigazione a delinquere riguardanti il loro contenuto. Per questo motivo i rappresentanti dell'Unione a Gerusalemme e Ramallah hanno elaborato una relazione in proposito (intitolata Palestinian Textbooks – 15 maggio 2002) che è disponibile sul sito web del Consiglio dell'Unione europea <sup>(1)</sup>.

La Commissione si sta occupando del problema dell'istigazione a delinquere attraverso la televisione, la stampa, i libri di testo e qualsiasi altro mezzo e continuerà, insieme al Consiglio, ad esprimere le sue preoccupazioni al presidente Arafat e all'Autorità palestinese. A tale riguardo, la Commissione accoglie positivamente l'impegno preso con il piano d'azione in 100 giorni per la riforma, del 25 giugno 2002, in cui si afferma di voler cercare di rafforzare i valori umanistici, rinunciare al fanatismo nei programmi scolastici e diffondere su ampia scala lo spirito della democrazia, dell'illuminismo e della tolleranza.

Per quanto riguarda le denunce di uso improprio di fondi comunitari per finanziare il terrorismo, la Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione E-1554/02 dell'on. Bob Van Den Bos <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> <http://ue.eu.int/newsroom/newmain>.

<sup>(2)</sup> GU C 92 E del 17.4.2003, pag. 64.

(2004/C 33 E/006)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2448/02**  
**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(29 agosto 2002)

Oggetto: Preparazione di un grande progetto minerario in Transilvania (Romania) per estrarre oro servendosi di cianuri, notoriamente tossici

1. Si ricorda la Commissione che, ai primi del 2000, enormi quantitativi di cianuro, utilizzati dall'impresa mineraria australiana Esmeralda per ricavare oro dai minerali estratti nella miniera a cielo aperto nei pressi della città di Baiamare nel nord ovest della Romania, si riversarono nel fiume Tisza e suoi affluenti causando una spaventosa moria di pesci in Romania, Ungheria e Serbia?
2. È noto alla Commissione che l'impresa mineraria canadese, Gabriel Resources che coopera nel progetto Eurogold con l'impresa statale Minvest cerca investitori per finanziare un progetto minerario su vasta scala nella valle presso Rosia Montana (prima del 1918 Verespatak) a est di Cimpeni e Abrud nella «judetul» (provincia) rumena di Alba e nel bacino imbrifero dei fiumi Mures/Maros, progetto che prevede l'allestimento di un'enorme vasca contenente cianuri di 600 ettari priva di pavimentazione in calcestruzzo e ciò in una regione di 1600 ettari costellata da secolari villaggi montani? È noto alla Commissione che, nel frattempo, i lavori sono iniziati?
3. È altresì noto alla Commissione che l'impresa canadese ha, nel frattempo, venduto la locale miniera di rame per chiuderla e pertanto riprenderne il personale qualificato per cui non si possono attendere aumenti considerevoli dell'occupazione nella regione?
4. Reputa la Commissione ammissibile che un pericoloso e obsoleto procedimento di estrazione dell'oro, attualmente utilizzato soltanto nei paesi del terzo mondo, possa rendere inabitabili estese regioni situate a valle di futuri Stati membri dell'UE?

Fonte: «De Volkskrant» del 13.7.2002 e 17.7.2002.

(2004/C 33 E/007)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2449/02**  
**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(29 agosto 2002)

Oggetto: Contatti con la Banca mondiale, il governo rumeno e il gruppo d'azione Alburnus Maior per prevenire una catastrofe in Transilvania

1. Che cosa è noto alla Commissione della partecipazione della Banca mondiale al progetto di Eurogold nei pressi del villaggio rumeno di Rosia Montana, utilizzato con il tacito assenso della Banca mondiale quale argomento per attrarre investitori, mentre l'azienda sostiene che la stessa Banca mondiale vorrebbe realizzare una grande miniera d'oro nella zona e la Banca mondiale, da parte sua, fa sapere che il progetto è ancora allo studio?
2. Riconosce la Commissione che il necessario miglioramento dell'economia rumena non è promosso da progetti basati su uno sfruttamento primitivo di breve durata che provoca danni quasi irreparabili ai paesi vicini, all'ambiente e alle future generazioni?
3. Intende la Commissione sconsigliare seriamente il governo rumeno e la Banca mondiale di procedere ulteriormente su tale via, chiedendo che un'eventuale nuova estrazione di oro in tale zona non avvenga con il metodo dell'estrazione a cielo aperto, come pure adoperandosi perché dopo la cessazione delle attività minerarie non permangano fonti di veleni letali?
4. Intende la Commissione stabilire contatti con il gruppo d'azione Alburnus Maior formatosi intorno a tale progetto ed assumere altre iniziative intese ad evitare che 15 anni di estrazione mineraria non lascino dietro di sé una zona contaminata dai veleni e, intorno ad essa, aree disastrose paragonabili in futuro a quella di Chernobyl?

Fonte: «De Volkskrant» del 13.7.2002 e del 17.7.2002

**Risposta comune**  
**data dal sig. Günter Verheugen in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte E-2448/02 e E-2449/02**

(21 ottobre 2002)

A seguito dell'incidente menzionato dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha istituito la task force «Baia Mare» per accertare i fatti, valutare i danni e definire gli insegnamenti da trarre da tale episodio. Dopo questo ed altri incidenti analoghi, la Commissione ha pubblicato la comunicazione «Sicurezza delle attività minerarie: situazione dopo i recenti incidenti»<sup>(1)</sup>.

La Commissione ha ricevuto alcune informazioni in merito al progetto menzionato dall'onorevole parlamentare. Essa non vi partecipa e non ha avuto contatti specifici con la Banca mondiale in proposito.

La Commissione non è stata informata dell'acquisto di una miniera di rame nel judet di Alba e in particolare delle intenzioni dell'impresa acquirente.

La Commissione aiuta i paesi candidati che si preparano all'adesione nel processo di recepimento e attuazione dell'acquis comunitario. Sebbene attualmente non esista un acquis specifico in materia di protezione dell'ambiente nell'attività mineraria di estrazione dell'oro e non vi siano fondi comunitari destinati a questo progetto particolare, dovrebbe trovare applicazione la legislazione rumena che recepisce le direttive sull'accesso alle informazioni ambientali e la valutazione d'impatto ambientale<sup>(2)</sup>, anche se il recepimento di entrambe le direttive non è ancora stato completato.

Va comunque sottolineato che il promotore del progetto, che è tenuto a richiedere una licenza ambientale, non ha ancora presentato una richiesta ufficiale alle autorità rumene.

Infine, nel contesto delle attività intese a promuovere il buon governo, la Commissione ha adottato un piano d'azione specifico in materia di gestione ambientale. Uno dei principali pilastri del buon governo è di garantire che le decisioni siano prese sulla base di un'informazione completa e consultando tutte le categorie coinvolte, inclusi i cittadini e i residenti della zona interessata dal progetto proposto. Pertanto la Commissione ritiene che la Romania si atterrà a tali principi.

---

<sup>(1)</sup> COM(2000) 664 def.

<sup>(2)</sup> Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73 del 14.3.1997) e direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (GU L 158 del 23.6.1990).

(2004/C 33 E/008)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2495/02**  
**di Mogens Camre (UEN) alla Commissione**

(9 settembre 2002)

*Oggetto:* Assistenza dell'UE ai paesi che applicano la sharia

Nel novembre 2001 in Nigeria una donna è stata condannata alla lapidazione per infedeltà. Nel marzo 2002 la donna è stata prosciolta in seguito ad una massiccia pressione internazionale. Oggi siamo confrontati ad una situazione analoga. Il 19 agosto 2002 Amina Lawal è stata condannata a morte per lapidazione per aver avuto una relazione sessuale extraconiugale. Questi metodi punitivi barbarici e medioevali sono inaccettabili per la società internazionale.

L'esperienza dimostra che l'unica possibilità di salvezza delle persone condannate a simili assurde pene è rappresentata dalla società internazionale. Ma non è possibile mobilitare ad hoc la società internazionale ogni volta che si presenta uno di questi casi in un paese che applica la sharia. Sanzioni sistematiche e pressioni costanti contro tali regimi medioevali avranno un impatto molto maggiore dei metodi finora utilizzati, secondo cui la società internazionale perlopiù ha reagito soltanto sotto la spinta esercitata vigorosamente da varie organizzazioni specifiche.

È disposta la Commissione a quantificare l'assistenza dell'UE ai paesi che applicano la sharia? Nel caso sia data tale assistenza, gli aiuti che vengono accordati senza la condizione del rispetto dei diritti dell'uomo, si accordano con la concezione della Commissione in materia di legalità e di diritto? Non sarebbe opportuno ritirare immediatamente detti aiuti?

(2004/C 33 E/009)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2496/02**  
**di Mogens Camre (UEN) alla Commissione**

(9 settembre 2002)

*Oggetto:* La legge della sharia nei paesi musulmani

Il 19 agosto 2002, una giovane donna di nome Amina Lawal è stata condannata a morte per lapidazione da un tribunale della Nigeria settentrionale, «colpevole» di avere avuto una relazione con un uomo con cui non è sposata!

Il suo non è un caso isolato, né si tratta di una situazione particolare della Nigeria. Al contrario, è abbastanza frequente nei paesi che applicano la sharia che giovani donne vengano condannate a morte per lapidazione. Parecchi casi simili sono stati registrati in Nigeria, Pakistan, Arabia Saudita e in altri paesi.

Tutte le persone ragionevoli sono contrarie all'idea che si debbano lapidare giovani donne per essere state infedeli ed aver avuto relazioni sessuali fuori del matrimonio. Gruppi di difesa dei diritti della donna, organizzazioni di immigrati, Amnesty international e altri hanno pertanto contestato la sentenza pronunciata in Nigeria.

La società internazionale deve reagire per evitare il ripetersi di simili barbariche sevizie in futuro.

Come intende reagire la Commissione nel caso in oggetto — la sentenza Lawal? È disposta la Commissione inoltre a far sapere quali sono i paesi che applicano la sharia, e quanti casi di lapidazione di donne si sono avute annualmente in detti paesi?

**Risposta comune**  
**data dal sig. Nielson in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte E-2495/02 e E-2496/02**

(6 novembre 2002)

L'Unione si è opposta con decisione alla pena di morte e ha definito la sua posizione negli orientamenti della politica UE nei confronti dei paesi terzi che applicano la pena capitale<sup>(1)</sup>. In questi orientamenti si definisce l'obiettivo dell'Unione dell'abolizione generalizzata della pena capitale, ma si invitano anche gli Stati che la applicano a ridurre al minimo le sofferenze dei condannati. Naturalmente, la lapidazione non è conforme a questa condizione.

La Commissione ha offerto sostegno concreto a favore dell'abolizione della pena di morte in tutto il mondo. Attualmente si stanno valutando i risultati di un invito a presentare proposte per un importo pari a 7 milioni di euro nel quadro dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani.

Per quanto riguarda Amina Lawal, è stato presentato un ricorso alla Corte d'appello Sharia dello Stato di Katsina. Amina può presentare ricorso anche alla Corte d'appello federale di Kaduna e alla Corte suprema federale di Abuja e non potrà essere giustiziata fino a quando allatterà la figlia, cioè fino al gennaio 2004. Il 21 agosto 2002 l'Unione ha espresso in una dichiarazione la sua profonda preoccupazione per la sentenza e ha sollecitato il governo nigeriano ad abolire la pena di morte o, come primo passo, a decidere una moratoria. Inoltre, l'Unione esprime il proprio turbamento per il trattamento disumano inflitto in alcuni Stati nigeriani. Attraverso la delegazione di Abuja, la Commissione segue con attenzione il caso di Amina. Finora non sono state ancora eseguite sentenze per lapidazione in Nigeria. Per il paese la Commissione ha stanziato nel marzo 2001 un importo pari a 222 milioni di euro a titolo del 9° FES (Fondo europeo di sviluppo). Tenendo conto anche degli importi non spesi a titolo di FES precedenti, la cifra complessiva disponibile per la programmazione è pari a 552 milioni di euro.

L'Unione adotta un atteggiamento analogo nei confronti di altri paesi che emettono sentenze crudeli e disumane come la lapidazione. Nel caso dell'Iran, Amnesty International ha riferito di almeno 139 persone giustiziate nel 2001, tra cui due donne lapidate. Durante la 56a Assemblea generale delle Nazioni Unite l'Unione ha presentato una risoluzione in cui, tra l'altro, si deplora il ricorso a queste esecuzioni e si affronta la questione con le autorità iraniane. Attualmente l'Iran non beneficia di progetti finanziati dalla Commissione che, comunque, nel corso degli anni ha sostenuto una serie limitata di attività in settori quali il traffico di droga e i profughi.

La Commissione non è in grado di fornire informazioni particolareggiate sui paesi che applicano la sharia e sull'esatto numero di lapidazioni eseguite in ciascuno di questi paesi.

Tutti gli accordi della Comunità con i paesi terzi comprendono una clausola che stabilisce che il rispetto dei diritti umani è un elemento essenziale per la loro applicazione. Se una Parte non rispetta gli obblighi in materia di diritti umani, è possibile una sospensione dell'accordo. Tuttavia, la sospensione degli aiuti comporta generalmente un grave danno per le fasce più povere della popolazione dei paesi beneficiari e riduce la possibilità di esercitare pressioni in occasione di episodi di questo tipo; si tratta pertanto di una misura estrema.

(<sup>1</sup>) Cfr. il sito [www.europa.eu.int/comm/external\\_relations/human\\_rights](http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights).

(2004/C 33 E/010)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2558/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(13 settembre 2002)

Oggetto: Controllo finanziario 2: posizioni contrastanti dei membri della Commissione e dei funzionari

1. Per quale motivo la Commissione si è assunta il rischio, nonostante i prevedibili inconvenienti, (cfr. la precedente serie di interrogazioni) di alienarsi ancor di più le simpatie dell'opinione pubblica rimuovendo dalle sue funzioni l'ex capo della contabilità, Marta Andreasen, nel maggio 2002, dopo che quest'ultima aveva richiamato l'attenzione sugli inefficaci controlli interni, prima a livello interno e, più tardi, pubblicamente?
2. Ricorda la Commissione che non è la prima volta che rimuove un funzionario dalle sue funzioni a seguito di critiche similari? Qual è la lezione che ha tratto dalla precedente destituzione di Paul van Buitenen nel 1999?
3. Non si stupisce la Commissione del fatto che le critiche mosse dalla sig.ra Andreasen siano state ulteriormente confermate da Jules Muis, capo del Servizio di audit interno, e dalla Corte dei Conti delle Comunità europee, la quale ritiene, secondo il Financial Times, che i metodi contabili siano inaffidabili e insicuri, non tengano conto delle regole generalmente applicabili in materia di contabilità e non applichino la doppia contabilità, che in casi comparabili consente di facilitare i controlli delle entrate e delle uscite?
4. I documenti della Corte dei Conti e del sig. Muis sono stati resi pubblici di modo che tutti possano verificare le critiche nel frattempo trapelate alla stampa? In caso negativo, per quale motivo?
5. Per quale motivo la Commissaria Schreyer getta ulteriore discredito sul funzionamento dell'UE dichiarando — dopo che la sig.ra Andreasen aveva dichiarato a Londra il 1° agosto 2002 che il bilancio dell'UE è molto sensibile alle frodi, che il sistema in vigore è peggiore di quello delle imprese americane in fallimento Enron e Worldcom, che non esiste alcuno strumento per controllare le cifre e che la frode è entrata nel sistema senza che nessuno possa vederla o individuarla — da un lato, che la relazione della Corte dei Conti non sarà pubblicata poiché contiene delle inesattezze e non è redatta come auspicato, e che, dall'altro, la stessa sig.ra Andreasen non avrebbe mai dovuto essere assunta?
6. Ritiene la Commissione — in questo caso come in altri — amministrativamente corretto ed efficace qualificare come errate delle opinioni contrastanti e utilizzare questo argomento per escluderle dal dibattito, o è essa disposta infine a rinunciare a tale approccio?

**Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione**

(15 gennaio 2003)

1. La Commissione rinvia alla sua risposta all'interrogazione scritta E-2557/02 dell'onorevole parlamentare (1). Si astiene da qualsiasi commento sui singoli casi che sono oggetto di un'indagine.

La Commissione ha avviato una vasta ed importante riforma amministrativa fin dal 2000. Molte misure previste nel Libro bianco «La riforma della Commissione» (2), adottato dalla Commissione il 1° marzo 2000, hanno l'obiettivo specifico di migliorare il controllo e l'audit interno, di rafforzare la responsabilità dei funzionari, di creare un servizio di audit interno ed un servizio finanziario centrale e di rafforzare la gestione ed il controllo finanziari nell'ambito delle direzioni generali. La Commissione ha proposto un nuovo regolamento finanziario ed è soddisfatta che il Consiglio si sia pronunciato a favore di questo cambiamento che beneficia del sostegno del Parlamento. Questo ammodernamento era già previsto nel documento di lavoro della Commissione del giugno 2001, che è servito come base per l'assunzione del Contabile nel gennaio 2002.

2. Per rispondere all'ovvia necessità di disporre di norme chiare e precise sulla condotta da adottare in caso di sospetto di gravi atti irregolari, un regime rigoroso che impone ai funzionari il dovere di comunicare ogni irregolarità seria è stato introdotto nel 1999. Questo regime prevede un certo numero di canali sicuri ed efficaci che permettono ai funzionari di esprimere le loro preoccupazioni ed offre una protezione a quelli che lo fanno in buona fede. Nel 2002, sono state introdotte nuove norme in materia di denunce per rafforzare ed estendere questo regime. Come l'onorevole parlamentare certamente sa, queste nuove norme sono state applicate in relazione al sig. Van Buitenen, con il suo accordo, prima della loro adozione effettiva.

La Commissione sottolinea che queste disposizioni riguardano la divulgazione di informazioni riguardanti i casi di frode, di corruzione e di altre irregolarità comparabili. Non sono applicabili ai disaccordi sulle politiche legittime. L'onorevole parlamentare saprà certamente che la sig.ra Marta Andreasen ha sostenuto che il commissario responsabile del bilancio promuoveva un regolamento finanziario che avrebbe avuto l'effetto di aumentare il rischio di frode. La nuova versione del regolamento finanziario non soltanto è stata accolta favorevolmente dalla Corte dei conti delle Comunità europee, ma ha anche beneficiato del sostegno del Parlamento ed è stata adottata all'unanimità dal Consiglio. Di conseguenza, le affermazioni della sig.ra Andreasen sono dirette non soltanto contro la Commissione, ma anche contro la Corte dei conti delle Comunità europee, il Parlamento, il Consiglio ed i 15 Stati membri.

3. Per l'esercizio 2001, la Corte ha dichiarato, come per gli anni precedenti, che i conti annuali riflettevano fedelmente le entrate e le spese della Commissione per tale esercizio, come pure la situazione finanziaria alla fine di quest'ultimo. Tuttavia ha espresso quattro riserve che riguardano i conti generali. La contabilità della Commissione rispetta le norme del regolamento finanziario e della contabilità di bilancio di cassa. Per quanto riguarda i conti generali, l'onorevole parlamentare è certamente al corrente che esistono vari modi di presentarli. La Commissione rispetterà il nuovo regolamento finanziario e le sue norme fondate sulla contabilità d'esercizio. Queste norme saranno vincolanti a partire dal 2005.

Per quanto riguarda i suoi metodi contabili, la Commissione rinvia altresì alla sua recente risposta all'interrogazione scritta E-2455/02 dell'on. Heaton-Harris (3). In un articolo recente, che la Commissione trasmetterà direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato del Parlamento, il professore Vicente Montesinos (4) prende atto dei progressi realizzati nel quadro del programma di riforma e conclude che la situazione è comparabile a quella che prevale nella maggior parte delle amministrazioni pubbliche europee.

Inoltre, in seguito alla proposta fatta dalla Commissione nel 2000, la versione modificata del regolamento finanziario (5) già contiene le norme di cui viene richiesta l'introduzione, cioè i principi integrati della contabilità d'esercizio.

4. La lettera del revisore interno della Commissione citata dall'onorevole parlamentare si basava sui risultati preliminari di un controllo in atto e come tale non avrebbe dovuto essere divulgata al di fuori dell'istituzione. Né il regolamento finanziario né le norme professionali applicabili in materia di audit interno prevedono la diffusione dei risultati preliminari di lavori di audit interno al di fuori dell'istituzione: l'intento è quello di proteggere la relazione tra il revisore interno e chi è soggetto alla revisione, che è essenziale per il funzionamento regolare dell'audit interno.

Tuttavia, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, il Parlamento riceve regolarmente le relazioni del revisore interno che sintetizzano i risultati dei controlli, le raccomandazioni e le misure di follow-up.



La nota interna citata dall'onorevole parlamentare faceva anch'essa parte di lavori preparatori per la redazione della relazione sull'attività annuale e della dichiarazione del direttore generale del bilancio. Le relazioni annuali del direttore generale, la relazione di sintesi e la relazione sull'attività annuale dello IAS sono state presentate al Parlamento.

La domanda relativa alla Corte non è di competenza della Commissione.

5. Non esiste alcuna base di raffronto tra casi come quelli di Enron o Worldcom ed i conti della Commissione. I casi Enron e Worldcom riguardavano la presunta dissimulazione intenzionale di debiti mirante a nascondere la vera situazione finanziaria delle imprese, a influenzare il mercato azionario e a garantire bonus ai quadri superiori. Al contrario, la Corte dei conti ha sempre certificato che i conti della Commissione riflettevano fedelmente la realtà delle entrate e dei pagamenti, come richiesto dal regolamento finanziario. Le presunte manipolazioni dei conti delle imprese Enron e Worldcom non sono possibili in un contesto di contabilità di cassa come quello delle Comunità.

6. La Commissione ha preso atto delle critiche espresse nei confronti del suo sistema contabile negli ultimi anni dalla Corte dei conti ed ha adottato misure correttive.

A parte alcune azioni specifiche previste nel Libro bianco sulla riforma e le sue proposte per la revisione del regolamento finanziario di cui sopra sono state adottate le seguenti iniziative:

- dopo un gara d'appalto un esperto di alto livello in contabilità pubblica (il professore Montesinos dell'università di Valenza) è stato incaricato di svolgere uno studio sul sistema contabile presentato a metà del 2000;
- nel 2000, la Commissione ha adottato un Libro bianco sulla riforma che riguardava, tra l'altro, la revisione del regolamento finanziario e prevedeva misure riguardanti il ruolo del Contabile. Un gran numero delle misure di riforma è già stato attuato;
- nel giugno 2001, in seguito allo studio suddetto, la Commissione ha stabilito un piano d'azione per l'ammodernamento che è stato esaminato successivamente dalla Corte dei conti. L'ammodernamento dei suoi sistemi contabili è continuato;
- il 25 giugno 2002, il Consiglio ha adottato il regolamento finanziario rivisto che esige la creazione di un sistema di contabilità d'esercizio integrato entro il 2005, come proposto dalla Commissione;
- il 24 luglio 2002, la Commissione ha presentato una comunicazione sulla riforma del quadro e sistema contabile.

Tutto ciò dimostra che la Commissione ascolta le critiche fondate ed è pronta a dare attuazione alle raccomandazioni nel quadro del suo processo di riforma. La Commissione non ha soltanto il diritto ma anche il dovere di difendersi contro le affermazioni false.

(<sup>1</sup>) GU C 242 E del 9.10.2003, pag. 25.

(<sup>2</sup>) COM(2000) 200 def.

(<sup>3</sup>) GU C 161 E del 10.7.2003, pag. 22.

(<sup>4</sup>) Segretario generale della European Organisation of Regional Audit Institutions (Eurorai).

(<sup>5</sup>) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16/09/2002.

(2004/C 33 E/011)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2750/02**  
**di María Izquierdo Rojo (PSE) alla Commissione**

(1<sup>o</sup> ottobre 2002)

**Oggetto:** La violenza subita dalla maestra pachistana Mukhtar Mai e il diritto tribale

Lo scorso mese di giugno la maestra pachistana Mukhtar Mai è stata violentata più volte da quattro uomini, per ordine di un tribunale popolare (panchayat) del sud del Punjab. Mai è stata punita perché il fratello di 12 anni aveva una relazione con una giovane di casta superiore ed è stata condannata in virtù

delle «leggi d'onore» applicate da tribunali pachistani tribali (illegali). Dopo la violenza Mai è tornata a casa camminando seminuda sotto gli occhi di centinaia di persone. Alla fine di agosto due dei violentatori sono stati condannati a morte.

In considerazione di questo e di altri casi analoghi, che purtroppo sono frequenti in Pakistan, quali azioni potrebbe avviare l'Unione europea per impedire questo ricorso al diritto tribale, che costituisce un attentato contro i diritti umani? Quali progetti di sviluppo e cooperazione è opportuno applicare contro i cosiddetti reati d'onore?

### **Risposta data da Christopher Patten a nome della Commissione**

*(16 ottobre 2002)*

La Commissione è seriamente preoccupata per le violazioni dei diritti umani in Pakistan e, in particolare, per le «leggi d'onore» discriminatorie che in alcuni casi vengono applicate dai tribunali pakistani tribali.

Oltre alle iniziative diplomatiche ufficiali promosse presso le autorità pakistane, l'Unione, attraverso la delegazione della Commissione in Pakistan, tenta insieme alle ambasciate degli Stati membri di richiamare l'attenzione delle autorità pakistane su questi problemi in ogni occasione utile. Nelle prossime settimane dovrebbe essere avviata nei confronti del ministro pakistano della Giustizia un'iniziativa ufficiale dell'Unione incentrata sui diritti umani e sulla questione delle leggi d'onore.

In tutti i progetti di sviluppo condotti nel campo dell'istruzione, della salute, dell'agricoltura e dello sviluppo sociale e rurale, la Commissione cerca di tenere sempre più conto del tema trasversale della parità sessuale, in modo da far sì che l'attuazione dei programmi europei eserciti un notevole impatto sulle questioni connesse alla discriminazione sessuale. Ne è un esempio il «programma di sviluppo sociale nelle zone rurali» (RSDP), realizzato in Pakistan per affrontare problemi legati alla parità sessuale attraverso l'istruzione, la difesa giuridica e la sensibilizzazione della popolazione, finanziando piccole organizzazioni non governative locali che possono operare in zone rurali remote dove il codice d'onore è ancora praticato.

Inoltre il Pakistan è stato dichiarato un paese prioritario nell'ambito della «iniziativa europea per i diritti umani e la democrazia». A tal fine è stato bandito un invito a presentare proposte con l'obiettivo specifico di rafforzare le competenze delle organizzazioni della società civile e sostenere l'ordinamento giuridico, dando particolare rilievo al consolidamento delle istituzioni e all'assistenza legale alle vittime di violenze domestiche e a sfondo sessuale.

(2004/C 33 E/012)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2861/02 di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione**

*(10 ottobre 2002)*

*Oggetto:* Angola: trasparenza nei conti pubblici

Secondo notizie degli organi di stampa, l'12 settembre scorso il vicepresidente della Banca mondiale per l'Africa Calisto Madavo ha dichiarato a Luanda che la Banca mondiale ha il sospetto che dal bilancio statale dell'Angola sia sparito un miliardo di dollari. Nello stesso tempo ha auspicato una gestione trasparente dei conti, indispensabile soprattutto per ridurre i livelli estremi di povertà.

Calisto Madavo ha ritenuto significativo che lo stesso capo di Stato Eduardo dos Santos avesse citato la trasparenza dei conti pubblici dell'Angola nell'incontro avuto con lui. Secondo questo vicepresidente della Banca mondiale per l'Africa spetta al potere politico e alla società civile compiere passi per accertare i conti reali dello Stato.

D'altra parte, nella risoluzione approvata il 4 luglio scorso (P5-TA(2002)0375) il Parlamento europeo «invita il governo angolano e i suoi interlocutori industriali e commerciali a istituire meccanismi trasparenti e responsabili per la gestione delle risorse naturali dell'Angola, in particolare per lo sfruttamento del petrolio e dei diamanti, cosicché i relativi redditi siano destinati alla lotta contro la povertà e al finanziamento dello sviluppo globale, sostenibile, equo e duraturo».

Tale questione era inoltre al centro di diverse risoluzioni del Parlamento europeo non solo sull'Angola, ma anche su casi analoghi o in generale sulle politiche di cooperazione dell'Unione europea.

Può pertanto la Commissione comunicare se ha seguito l'evoluzione dell'importante questione della trasparenza dei conti pubblici in Angola e del relativo rigore? Come valuta ora l'attuale situazione e quella in un futuro prossimo, sia in materia di entrate dal petrolio e dai diamanti, sia dei conti pubblici in generale?

(2004/C 33 E/013)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2862/02**

**di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione**

(10 ottobre 2002)

*Oggetto:* Angola: bilancio 2003

Sovente al centro delle critiche e dei commenti della comunità internazionale e delle ONG che conoscono bene la realtà angolana troviamo lo scarso impegno del governo dell'Angola nei settori sociali, confermato dalle basse percentuali di risorse finanziarie destinate anno dopo anno alla sanità, all'assistenza sociale, all'istruzione, alla casa, alle condizioni igieniche, ecc. La lunga guerra civile sarebbe all'origine di tale fatto e concorre all'espansione del fenomeno denunciato nell'ultima Assemblea parlamentare paritetica UE-ACP («paradosso disumano di un paese potenzialmente ricchissimo nel quale la popolazione vive in povertà estrema, che marca da tanti anni le sofferenze degli angolani») e dalla risoluzione del Parlamento europeo dell'11 aprile 2002 – P5\_TA(2002)0192 («il paradosso inumano di un paese potenzialmente ricchissimo la cui popolazione vive in condizioni di estrema povertà, paradosso che per molti anni è stato una caratteristica delle sofferenze del popolo angolano»).

Talvolta il governo angolano ha manifestato una certa sensibilità alle critiche e la volontà di modificare la situazione, per esempio al momento della presentazione e dell'approvazione del bilancio generale dello Stato per il 2002 la ministra angolana della programmazione ha dichiarato, nel novembre 2001, che «per la prima volta dopo l'indipendenza dell'Angola il settore della difesa è relegato al terzo posto nella suddivisione delle risorse, preceduto da sanità e istruzione».

Per il 2003 si prevede una modifica ancora più accentuata se si considerano due fattori: da un lato è finita la guerra; dall'altro, sono enormi le necessità di aiuto e assistenza per milioni di sfollati e rifugiati, per il reinsediamento delle popolazioni e per il ritorno alla normalità per la popolazione civile, sulla base di condizioni normali di vita e di sviluppo.

Fatto salvo l'aiuto che la comunità internazionale, specialmente UE e Stati Uniti, deve continuare a prestare, la nuova via, con un marcato carattere sociale, se viene chiaramente imboccata dalle autorità angolane sarebbe atta a incoraggiare vivamente future conferenze di donatori dato che rappresenta un indicatore essenziale di buon governo e indizio che le enormi ricchezze dell'Angola stanno per essere infine valorizzate a beneficio del popolo nel suo complesso e per il progresso globale del paese.

Può pertanto la Commissione comunicare se ha seguito la situazione e l'evoluzione dei bilanci dello Stato angolano, segnatamente l'esecuzione dell'esercizio 2002 e la preparazione del bilancio 2003? Come valuta tale problematica, segnatamente in relazione a settori e responsabilità sociali e alla rilevanza che ad essi viene o meno attribuita?

**Risposta comune  
data dal sig. Nielson in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-2861/02 e E-2862/02**

(4 dicembre 2002)

I temi della trasparenza e della precisione dei conti pubblici e dell'attuazione/elaborazione dei bilanci del 2002 e del 2003 sono strettamente connessi. Si condivide che la trasparenza e la precisione dei conti pubblici dell'Angola sono lungi dall'essere soddisfacenti, in particolare per quanto riguarda i proventi del petrolio e dei diamanti, e che è quasi impossibile trovare dati affidabili. È questa la radice delle difficoltà della relazione tra il Fondo monetario internazionale e l'Angola. La Commissione ritiene che la stretta collaborazione tra l'Angola ed il Fondo monetario internazionale sia cruciale per la ricostruzione del paese e sollecita l'Angola a effettuare degli sforzi per superare l'attuale impasse.

La Commissione pone l'accento sulla necessità di istituire meccanismi trasparenti e responsabili per la gestione delle risorse naturali dell'Angola, in particolare della produzione petrolifera e di diamanti, in modo tale che le risorse che ne derivano, integrate con i contributi attualmente versati dalla comunità internazionale, possano venir impiegate per sconfiggere la povertà e per finanziare la ricostruzione del paese. Una delle priorità della Comunità nella sua futura strategia di cooperazione con l'Angola è perciò quella dell'assistenza al miglioramento della gestione delle finanze pubbliche. Il livello e la natura di tale assistenza, valutata tra i 5 ed i 10 milioni di euro, dipende moltissimo da una solida cooperazione con il governo angolano e da un solido coordinamento all'interno dello stesso. Il governo angolano ha dichiarato che la piena trasparenza sarà raggiunta nel corso dei prossimi tre anni e che l'adempimento di tale impegno sarà seguito da presso. Inoltre è in preparazione un controllo contabile del settore petrolifero. Si ritiene che verso la fine del 2002 si svolgerà una missione del FMI, indice di un qualche sviluppo positivo.

Per quanto riguarda le informazioni sull'attuazione del bilancio 2002 e la predisposizione del bilancio 2003, l'assenza di informazioni precise e particolareggiate esclude in materia un parere motivato. Nel bilancio statale del 2002, adottato in forma riveduta il 17 luglio 2002, non è stato possibile verificare in che misura le eventuali spese nei settori sociali superino quelle per la difesa. Il bilancio per il 2003 è ancora in discussione. Tuttavia il programma governativo in materia economica e sociale per il 2003/2004 — compreso il programma di investimento per il ripristino dei servizi di base (salute, educazione, acqua, elettricità e strade rurali) per la popolazione rurale — è stato approvato il mese scorso. Tale programma ipotizza investimenti per 20 milioni di dollari USA in ciascuna provincia per i prossimi due anni (10 milioni di dollari USA per il 2003 e 10 milioni di dollari USA per il 2004). Se attuato esso si tradurrebbe in un notevole miglioramento della spesa sociale che farebbe un gradito paio con quella del programma di ripristino rurale finanziato dalla Comunità negli altopiani centrali.

(2004/C 33 E/014)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3142/02  
di Sérgio Marques (PPE-DE) alla Commissione**

(4 novembre 2002)

**Oggetto:** Regime comune IVA

L'obiettivo giuridico e politico delineato nel 1967, in occasione dell'adozione del regime IVA, di promuovere un sistema basato sull'imposizione dei beni e dei servizi negli Stati membri d'origine è stato successivamente posticipato. Il regime transitorio IVA attualmente in vigore, oltre ad aver permesso la soppressione dei controlli alle frontiere interne dell'UE, consentendo in determinate circostanze di continuare a percepire l'imposta nello Stato membro di destinazione, è complesso, obsoleto e suscettibile di originare frodi. In particolare emergono la difficoltà nell'ottenere il rimborso delle imposte da altri Stati membri e il costo e la complessità dell'utilizzazione di rappresentanti fiscali, principale fonte di problemi per gli operatori attivi negli altri Stati membri, in particolare per le PMI. Gli operatori riferiscono frequentemente le disparità di trattamento che constatano nei vari Stati membri.

A ciò va sommato che determinate disposizioni della sesta direttiva, e dei vari strumenti giuridici che la modificano nel corso degli anni, sono ambigue e incomplete. Anche la molteplicità delle deroghe richieste dagli Stati ha contribuito a creare una certa confusione nel regime.

La recente adozione di taluni strumenti giuridici non ha migliorato sostanzialmente la situazione sopra esposta.

Si chiede pertanto:

1. Quando intende la Commissione passare al regime definitivo IVA o, quanto meno, adeguare il regime vigente alle esigenze attuali? In quest'ultima ipotesi, non ritiene la Commissione imperativo raggruppare in un unico strumento giuridico le varie disposizioni disperse nel diritto comunitario primario e derivato?
2. In tale contesto non dovrebbero altresì essere riviste le molteplici deroghe concesse agli Stati membri, mantenendo unicamente quelle particolarmente necessarie ed efficaci?

### **Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione**

*(9 dicembre 2002)*

Il regime definitivo IVA è congegnato in modo da fondarsi sulla tassazione nello Stato membro di origine delle transazioni che danno luogo ad un consumo nella Comunità. Prima che tale regime possa essere instaurato, i regimi fiscali degli Stati membri vanno armonizzati strettamente. Finora non è stato possibile conseguire il necessario livello di armonizzazione.

Tuttavia, benché la Commissione continui a considerare il regime definitivo come un obiettivo comunitario di lungo periodo, essa riconosce che, al fine di superare le carenze delle attuali disposizioni, nel breve periodo si impongono miglioramenti al sistema attuale. Nel giugno 2000 essa ha perciò lanciato una nuova strategia IVA basata su quattro obiettivi principali: semplificazione e modernizzazione delle norme attuali, applicazione più uniforme di tali norme e una maggiore cooperazione amministrativa<sup>(1)</sup>.

Tra le priorità perseguite nell'ambito della nuova strategia IVA rientra la codificazione della sesta direttiva IVA<sup>(2)</sup>. La codificazione delle regole esistenti è compatibile con l'obiettivo della semplificazione. La codificazione sarà effettuata in forma di revisione del testo esistente. Lo scopo della revisione è di razionalizzare la struttura del testo senza introdurre cambiamenti sostanziali, aspetto che dovrebbe piuttosto formare oggetto di una proposta specifica per l'attuazione della nuova strategia. La Commissione sta predisponendo la revisione del testo, che sarà presentato come proposta della Commissione nel 2003. Una volta adottata, la revisione fornirà una panoramica chiara della normativa comunitaria vigente.

Nella sua comunicazione sulla nuova strategia IVA la Commissione ha anche dichiarato di voler procedere ad una certa razionalizzazione del notevole numero di esenzioni attualmente esistenti autorizzate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 27 della Sesta direttiva IVA. Si prevede che tale esercizio debba condurre alla presentazione di una proposta che inserisca nella Direttiva alcune esenzioni dimostrate particolarmente efficaci. La Commissione ha iniziato il lavoro preparatorio per tale esercizio al fine di essere in grado di presentare una proposta nel corso del 2003.

<sup>(1)</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno (COM(2000) 348 def.).

<sup>(2)</sup> Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, GU L 145 del 13.6.1977.

(2004/C 33 E/015)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-3173/02 di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione**

*(30 ottobre 2002)*

Oggetto: Finanziamenti UE ai Territori palestinesi

In uno scambio di pareri svoltosi al Parlamento europeo il 22 ottobre 2002 sull'opportunità di costituire una commissione parlamentare d'inchiesta per esaminare le affermazioni stando alle quali i finanziamenti UE sarebbero stati utilizzati per finanziare l'attività terroristica nei territori controllati dall'Autorità palestinese, il Commissario Patten ha sostenuto che le inchieste del Parlamento potrebbero esaurire

l'assistenza all'Autorità palestinese, a causa del loro impatto psicologico su quanti sono incaricati di distribuire i fondi comunitari sul posto. Il Commissario ha altresì sostenuto che, per quanto riguarda la fornitura di aiuti umanitari, gli americani, gli israeliani e l'ONU contano soltanto sull'UE. Dinanzi alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, il Commissario ha ribadito che la decisione di sospendere l'aiuto finanziario ai Territori palestinesi sarebbe addirittura controproducente nella misura in cui ciò contribuirebbe a generare ulteriori tensioni sociali, a suscitare più odio e alla fin fine altro terrorismo. Si tratta ovviamente di temi molto importanti.

A giudizio di molti di noi, l'obiettivo principale della nostra azione deve restare il desiderio di agire a favore di una soluzione che porti alla creazione di due Stati e offra sicurezza a Israele e dignità ai palestinesi. Permane tuttavia la preoccupazione che i finanziamenti UE siano direttamente implicati in atti di terrorismo nei confronti di donne e bambini e dovrebbe essere possibile fare di più sul posto per ridurre effettivamente tali abusi. Si sostiene ad esempio che i fondi comunitari sarebbero stati versati sotto forma di salari fittizi e utilizzati impropriamente. La Commissione ha comunicato che il Fondo monetario internazionale (FMI) ha avuto un ruolo nei controlli dell'utilizzo dei fondi comunitari. Inoltre, Der Spiegel del 27 maggio riportava che il responsabile dell'FMI non ha soltanto sostenuto di non sapere come sarebbe stato speso ogni euro, ma anche l'impossibilità di effettuare un audit efficace, affermando inoltre che l'FMI verifica unicamente che i finanziamenti destinati all'Autorità palestinese giungano a destinazione negli importi corretti.

Può la Commissione chiarire il ruolo svolto dall'FMI nel processo di controllo? E' normale che l'FMI sia coinvolto nel controllo dei fondi comunitari e chi è responsabile del «rigoroso sistema di controlli ex ante ed ex post» a cui il Commissario ha fatto riferimento nel passato? Chi, ad esempio, è responsabile di verificare che tutte le persone che percepiscono un salario esistano effettivamente e svolgano il lavoro per il quale sono retribuite?

### **Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione**

*(10 dicembre 2002)*

Il 4 novembre 2002 alcuni funzionari della Commissione hanno avuto un incontro con alcuni onorevoli parlamentari membri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari esteri sul tema degli aiuti UE ai Palestinesi. Un incontro analogo è avvenuto il 14 novembre 2002 tra il vicepresidente Podestà e alcuni funzionari della Commissione. Durante le riunioni, agli onorevoli parlamentari presenti e al sig. Podestà è stata consegnata una serie di documenti sulla gestione dei fondi UE destinati ai Palestinesi.

Per quanto riguarda i controlli ex-ante e ex-post, gli aiuti diretti di bilancio forniti dall'UE rappresentano un contributo finanziario al bilancio dell'Autorità palestinese (AP), che si aggiunge ai trasferimenti fiscali da parte del governo israeliano, ad altre entrate dell'AP e ad aiuti di bilancio forniti da altri donatori. Tali fondi servono a finanziare la spesa pubblica dell'AP, il cui controllo è di norma affidato al ministero delle Finanze dell'AP. Né i fondi UE né i fondi degli altri donatori riguardano settori specifici e quindi non sono destinati a coprire spese specifiche. Il Fondo monetario internazionale controlla tuttavia se il bilancio, nei suoi diversi aggregati (spesa totale, salari, spese non salariali, arretrati), viene eseguito conformemente ai piani mensili di spesa concordati con il FMI e l'UE. Tutti i versamenti sul bilancio, compresi i più recenti trasferimenti di gettito fiscale congelati dal governo israeliano (luglio, agosto e ottobre 2002), sono stati effettuati nel quadro di tale meccanismo di controllo. Inoltre, per migliorare il controllo della spesa pubblica, l'assistenza UE al bilancio è subordinata all'introduzione di sistemi di audit interni ed esterni conformi alle migliori pratiche a livello internazionale. Tutte le misure rientrano in un programma generale di riforme fiscali e amministrative annunciato dall'AP nel luglio 2002 e approvato dal Quartetto (Stati Uniti, Unione europea, Russia e Segretariato generale delle Nazioni unite). Come ha confermato l'ultimo rapporto della task force (a livello locale) sul progresso delle riforme (20 settembre 2002), il ministero delle Finanze ha assunto un controllore finanziario capo e ha inserito nove controllori finanziari in nove ministeri, nel quadro di un programma che prevede di aggregare quaranta controllori finanziari ai ministeri e alle agenzie di pagamento più importanti. Per i prossimi mesi sono previsti interventi di potenziamento dell'attuale sistema di audit esterno.

Recentemente, il controllo delle retribuzioni dei dipendenti residenti nella Striscia di Gaza è stato trasferito al ministero delle Finanze. Il ministero delle Finanze è pertanto responsabile del controllo di tali retribuzioni, delle nuove assunzioni e degli stanziamenti destinati al pagamento dei salari dei ministeri interessati.

(2004/C 33 E/016)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-3307/02**  
**di Marco Cappato (NI) alla Commissione**

(14 novembre 2002)

Oggetto: Condanna a 4 anni di detenzione del ciberdissidente Le Chi Quang

Il «ciberdissidente» vietnamita Le Chi Quang, accusato di aver pubblicato su Internet articoli critici del regime comunista, è stato condannato a 4 anni di prigione senza condizionale da un tribunale di Hanoi per «delitti di opposizione allo stato della Repubblica socialista del Vietnam». La stampa estera non è stata autorizzata ad assistere al processo del dissidente, che è durato solo qualche ora.

Le Chi Quang era stato arrestato il 21 febbraio u.s. in un caffè Internet di Hanoi ed era stato detenuto successivamente nella prigione «B14» per aver pubblicato su Internet una lettera sulla situazione delle zone frontaliere con la Cina indirizzata al Presidente cinese Jiang Zemin alla vigilia di una sua visita ufficiale in Vietnam. Il trentaduenne professore di informatica vi accusa Hanoi di aver fatto concessioni territoriali alla Cina in occasione dei negoziati sul tracciato delle frontiere comuni e aveva fatto circolare su Internet documenti a favore della democrazia.

Dal mese di giugno il libero accesso a Internet e alla televisione satellitare è riservato ai quadri del partito comunista e del governo vietnamita mentre i responsabili dei cybercaffè devono sorvegliare l'uso di Internet da parte dei loro clienti. Sembra, inoltre, che i sistemi di controllo degli accessi a Internet sono stati offerti graziosamente dalla Francia al regime vietnamita.

Aveva la Commissione chiesto di poter assistere al processo di Le Chi Quang? Quali iniziative ha assunto ovvero intende assumere la Commissione per ottenere la liberazione immediata di Le Chi Quang e la revisione del suo processo sulla base delle norme internazionali in materia? Di quale meccanismo di controllo dispone la Commissione per avere tutte le garanzie che i programmi di cooperazione e di sviluppo da essa finanziati o cofinanziati non siano utilizzati dalle autorità vietnamite per applicare politiche antidemocratiche e repressive, quali le ultime misure sull'utilizzo di Internet?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(6 dicembre 2002)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-2854/02 presentata dal sig. Pannella<sup>(1)</sup>.

La Commissione non ha chiesto di presenziare al giudizio del sig. Quang, né era stata previamente informata della data e del luogo dello stesso. La Commissione non è solita presenziare ai processi di cittadini vietnamiti come osservatore ufficiale.

La promozione dei diritti dell'uomo, della democrazia e del buon governo sono stati individuati come temi trasversali nella strategia nazionale per il Vietnam approvata dalla Commissione nel maggio 2002. In tale contesto la Commissione e gli Stati membri hanno accolto favorevolmente l'elaborazione da parte del governo vietnamita di un programma per la riforma legale basato sulla «valutazione dei bisogni giuridici» predisposto in collaborazione con la comunità internazionale dei donatori.

Tutti i progetti e programmi sostenuti dalla Commissione in Vietnam, come in altri paesi, sono sottoposti ad un rigoroso processo di controlli e correttivi, sia finanziari che di altro tipo, compresa la conformità con la politica dell'Unione in materia di diritti dell'uomo e di democrazia.

Inoltre la Commissione ha ottenuto conferma che è infondata la voce riferita dall'onorevole parlamentare secondo cui il governo francese avrebbe fornito al governo vietnamita i sistemi di controllo per l'Internet.

<sup>(1)</sup> GU C 192 E del 14.8.2003, pag. 82.

(2004/C 33 E/017)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-3311/02  
di Regina Bastos (PPE-DE) alla Commissione**

(15 novembre 2002)

Oggetto: Finanziamento dell'Unione europea a favore del Fondo delle Nazioni unite per la popolazione

Dopo la decisione degli Stati uniti d'interrompere il proprio finanziamento (34 milioni di dollari per il 2002) a favore del Fondo delle Nazioni unite per la popolazione (UNFPA), la presidenza danese dell'Unione europea ha ribadito il proprio sostegno all'azione di questa organizzazione e affermato di voler subentrare agli Stati uniti nel finanziamento.

Detto questo, può la Commissione far sapere se conferma l'appoggio dell'Unione europea all'UNFPA in vece degli Stati uniti?

Se sì:

- Qual è l'importo totale del sussidio?
- Per quando è prevista l'effettiva erogazione del medesimo?
- In che fase è arrivata la relativa procedura?

**Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione**

(7 gennaio 2003)

Il Consiglio «Sviluppo» dell'Unione, nella riunione del 30 maggio 2002, ha rilasciato una dichiarazione in cui sottolineava l'importanza del lavoro del fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA) e in cui esortava tutti i paesi donatori a mantenere il proprio sostegno al fondo. Nella dichiarazione si apprezzava anche l'intenzione della Commissione di rafforzare la cooperazione con l'UNFPA.

La Commissione ha più volte espresso il proprio disappunto per la decisione dell'amministrazione americana di interrompere i finanziamenti all'UNFPA. La Commissione ritiene che la riduzione del bilancio essenziale dell'UNFPA indebolirà notevolmente l'organizzazione incaricata dalla comunità internazionale di dirigere a livello mondiale l'attuazione del programma di azione adottato all'unanimità alla Conferenza internazionale dell'ONU su popolazione e sviluppo (Cairo, settembre 1994). La Commissione non si è assunta l'impegno di sopperire al taglio dei contributi USA al bilancio essenziale dell'UNFPA, ma, alla luce delle decisioni adottate dal governo americano, la Commissione intensificherà le proprie azioni di sostegno tanto all'UNFPA quanto all'IPPF per le attività a favore della salute riproduttiva nei paesi in via di sviluppo.

Il 10 settembre 2002, la Commissione ha firmato l'accordo finanziario per un programma del valore di 32 milioni di euro, a titolo dell'8° Fondo europeo di sviluppo (FES), che sarà attuato dall'UNFPA (due terzi) e dalla Federazione internazionale per la pianificazione famigliare (IPPF — un terzo) in 22 dei paesi più poveri di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP). Il programma mira a migliorare negli ACP la capacità di fornire servizi basilari connessi alla salute riproduttiva alle comunità vulnerabili e scarsamente servite. La Commissione prevede che i contratti con l'UNFPA e con l'IPPF saranno firmati in tempi brevi e che l'attuazione del programma verrà avviata all'inizio del 2003. Ulteriori aiuti all'UNFPA per l'attuazione di attività a favore della salute riproduttiva sono previsti nel quadro del 9° FES.

(2004/C 33 E/018)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3349/02  
di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione**

(26 novembre 2002)

Oggetto: Criminalità in Sudafrica — ucciso un altro cittadino portoghese

Il 7 settembre 2001, in risposta a un'interrogazione presentata dall'interrogante sullo stesso argomento (P-1683/01 <sup>(1)</sup>) la Commissione, tramite il Commissario Poul Nielson, ha informato che «anche se l'attuale programma indicativo pluriennale non si concentra in via prioritaria sulla prevenzione del crimine, la



Commissione ritiene che un miglioramento della situazione economica e sociale del paese avrà effetti positivi sulla situazione della criminalità. La politica di sviluppo dell'UE darà un contributo in tale senso. In passato la Commissione ha finanziato due programmi di sostegno alle forze di polizia sudafricane, e uno di questi programmi è tuttora in corso».

Praticamente nello stesso periodo il Parlamento europeo ha approvato, il 5 luglio 2001, una risoluzione sulla situazione nel Sudafrica<sup>(1)</sup> nella quale si esprimeva un ottimismo molto più mitigato sul problema e sui possibili sviluppi. Nella stessa risoluzione si segnalava che il «Sudafrica avrebbe serie difficoltà a risolvere questi problemi senza il sostegno e la solidarietà della comunità internazionale, in seno alla quale l'Unione europea svolge un ruolo cruciale, visto che l'Unione e i suoi Stati membri forniscono il 70 % degli aiuti internazionali al paese».

Purtroppo la criminalità violenta nel Sudafrica non presenta tendenze al calo e continuano a verificarsi frequenti assassinii di cittadini dell'Unione europea, specialmente portoghesi. Pochi giorni fa è stato registrato il venticinquesimo assassinio di un cittadino portoghese dall'inizio del 2002.

Tali fatti sono ovviamente inaccettabili e esigono misure più energiche da parte delle competenti autorità sudafricane, nonché un più attento accompagnamento internazionale.

Conferma la Commissione la fiducia e la valutazione positiva secondo cui il problema della criminalità violenta che infierisce sui cittadini europei residenti in Sudafrica si risolverà con il miglioramento della qualità della vita, ovviamente auspicato per questo paese, come per tutti gli altri? Oppure intende essa inserire invece il tema della prevenzione della criminalità, soprattutto di quella violenta e degli omicidi, in quanto tema centrale, nella politica generale di cooperazione e sviluppo tra l'UE e il Sudafrica? Inoltre, quali sono gli indicatori e le conclusioni più significative emerse dagli ultimi due programmi di sostegno alla polizia sudafricana finanziati dalla Commissione?

<sup>(1)</sup> GU C 115 E del 16.5.2002, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 371.

### **Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

*(24 gennaio 2003)*

La Commissione non ha mai sostenuto che il miglioramento della situazione socio economica «risolverà» il problema della criminalità violenta nei confronti dei cittadini europei residenti in Sudafrica, ma continua a credere che le radici della violenza nel paese affondino, almeno in parte, nelle estreme disuguaglianze che ancor oggi si osservano nella società sudafricana, nell'eredità dell'apartheid e nella violenza istituzionale che l'accompagnava, oltre che nella profonda miseria di comunità emarginate che ancora rappresentano gran parte della popolazione. Essa sente che il suo contributo alla soluzione di tali disuguaglianze avrà a lungo termine «effetti positivi sulla situazione della criminalità». La Commissione inoltre ha attuato programmi importanti in tale materia e continuerà a farlo.

La Commissione tiene a ribadire che la lotta alla criminalità in quanto tale non rappresenta un settore prioritario nell'ambito dell'attuale «Programma indicativo pluriennale», e che non lo sarà neppure nel nuovo programma in corso di approvazione.

Tuttavia, nell'ambito dell'attuale programma e del settore prioritario «Rafforzamento della legalità e promozione dei diritti dell'uomo» la Commissione ha finanziato due programmi di sostegno al Servizio di Polizia sudafricano (South African Police Service – SAPS).

Il programma per il «Sostegno alla polizia del Capo orientale» è volto al miglioramento dell'efficacia e della sensibilità dei servizi di polizia della provincia. Il programma comprendeva vari corsi di formazione per agenti di polizia nonché la costruzione/dotazione di 34 stazioni di polizia. Lo stanziamento di 10,8 milioni di euro è stato quasi completamente versato. Il programma è in via di conclusione e sarà svolta una valutazione del programma.

Il programma per «il rafforzamento delle capacità e lo sviluppo istituzionale del servizio di polizia e del dipartimento della Sicurezza della Repubblica sudafricana» mira al rafforzamento della capacità delle risorse umane al fine di permettere al servizio di polizia di attuare programmi di prevenzione del crimine, istituire una banca dati giudiziaria del DNA, predisporre un piano generale della sicurezza del KwaZulu-Natal e migliorare le sue risorse umane e le capacità gestionali. L'avvio del programma è stato lento, ma è attualmente in svolgimento, ed è già stato speso un quarto dello stanziamento di 18,5 milioni di euro.

Inoltre la Commissione sta finanziando un programma complessivo per il sostegno del ministero della giustizia volto a garantire a tutti i sudafricani un migliore accesso alla giustizia e un sistema giudiziario più efficiente.

Per quanto riguarda il nuovo programma pluriennale 2002-2006 (multi-annual programme – MIP), il settore prioritario «radicamento della democrazia» si concentra molto più di prima sulla lotta alla criminalità. Il nuovo MIP recita: «Il programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo contribuirà a rafforzare il capitale sociale e i valori democratici a livello locale attraverso la prevenzione del crimine, specialmente in riferimento alla violenza perpetrata contro e nell'ambito dei gruppi vulnerabili, nonché attraverso la promozione del coinvolgimento della comunità locale e la trasparenza del sistema giudiziario penale». Tra i programmi che potrebbero essere attuati in tale settore prioritario esso recita: «In base all'esperienza acquisita, un programma di sostegno all'azione di polizia nella provincia di Capo orientale. Questo sarà incentrato sulla prevenzione del crimine e, in particolare, sulla violenza contro le donne e i bambini. Verrà assicurato sostegno alla fornitura dei servizi, al coinvolgimento della comunità locale e alla trasparenza del sistema giudiziario penale». La possibilità di riproporre parti di tale programma nella provincia del KwaZulu-Natal resta facoltativo.

(2004/C 33 E/019)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-3365/02**  
**di Brian Crowley (UEN) alla Commissione**

(20 novembre 2002)

**Oggetto:** Rifiuto di assegnare il contratto di servizi Tacis FDRUS 9902 alla società irlandese «AFCon Management Consultants»

Può la Commissione precisare il suo punto di vista sull'azione avviata dalla società irlandese «AFCon Management Consultants» per ottenere riparazione a seguito della mancata concessione a tale società, da parte della Commissione, del contratto di servizi Tacis FDRUS 9902?

Può la Commissione indicare per quale motivo si è rifiutata di prendere in considerazione il legittimo diritto dell'AFCon all'assegnazione del contratto, dal momento che tale società figurava al secondo posto dopo l'attribuzione irregolare del punteggio tecnico al concorrente «vincitore»? Su quale base la Commissione continua ad ignorare le risultanze in materia, che sono favorevoli all'AFCon, e cosa pensa dell'inefficace attuazione del progetto?

Intende la Commissione adoperarsi per trovare una soluzione rapida ed amichevole al caso sollevato dall'AFCon e prevede di fare una dichiarazione generale sulla questione?

**Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione**

(23 dicembre 2002)

Per quanto riguarda la gara d'appalto FDRUS 9902 (Servizi di consulenza in campo agricolo nella Russia meridionale), la Commissione non condivide l'opinione della AFCon, in base alla quale quest'ultima si sarebbe vista negare impropriamente l'assegnazione del contratto. Inoltre, le disposizioni relative alle gara d'appalto non prevedono la possibilità di un indennizzo per i concorrenti ai quali non è stato assegnato il contratto. Pertanto, la Commissione respinge qualsiasi richiesta di indennizzo.

Quando la Commissione ha lanciato la gara d'appalto FDRUS 9902, essa non applicava alcuna norma specifica nell'ambito del fascicolo standard di gara che proibisse l'inclusione delle spese tra i costi rimborsabili. Il fascicolo di gara FDRUS 9902 non conteneva infatti disposizioni specifiche a tal riguardo e pertanto si prestava a diverse interpretazioni. Il vincitore della gara e la AFCon hanno adottato due approcci differenti nella presentazione delle offerte, entrambi i quali erano ammessi in base alle norme sulle gare d'appalto valide al momento della gara.

Il contratto è stato aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, ossia quella che presentava il miglior rapporto prezzo-qualità (sulla base di una serie di elementi tecnici e finanziari che incidono rispettivamente per il 70 % e il 30 %). La valutazione finanziaria è stata eseguita tenendo conto del prezzo complessivo delle offerte (costi, diarie, spese dirette e spese rimborsabili).

Il vincitore è stato raccomandato come il miglior offerente e si è aggiudicato il contratto in base alle norme riguardanti le gare d'appalto TACIS.

AFCon si è rivolta allo studio legale O'Connor and Company per presentare una richiesta di indennizzo. Su richiesta dello studio O'Connor, il 4 settembre si è tenuta una riunione tra il signor O'Connor e i rappresentanti della Commissione per uno scambio di vedute tra questi ultimi e l'avvocato della AFCon in merito alle richieste della stessa.

Per quanto riguarda l'attuazione del progetto, la Commissione è consapevole delle difficoltà legate alla mancanza di cooperazione da parte del partner locale e del governo locale, la quale ha determinato un'evidente situazione di stallo. La Commissione ha pertanto adottato tutte le misure necessarie per modificare le attività del progetto al fine di garantirne la sostenibilità e realizzare i restanti obiettivi.

(2004/C 33 E/020)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3406/02**  
**di Marco Cappato (NI)**  
**e Benedetto Della Vedova (NI) alla Commissione**

(29 novembre 2002)

**Oggetto:** Caso della cittadina sudanese Dimiana Murad Nashid

Il 4 novembre ultimo scorso il quotidiano sudanese «Al-Watan» ha pubblicato la notizia di una studentessa di fede copto-cristiana, rapita nel nord del Sudan e costretta contro la sua volontà alla conversione all'Islam ed al matrimonio forzato.

Dimiana Murad Nashid, studentessa iscritta al primo anno presso la Università Al-Neelain di Omdurman è scomparsa alla fine del mese di ottobre. Amici e colleghi della ragazza hanno informato la famiglia che un uomo di fede islamica, di nome Ehab, l'ha portata via dall'università.

Il padre di Dimiana, che ha presentato il suo caso al «Freedom House's Center for Religious Freedoms», ha raccontato di essere stato convocato dalla corte di Kalakla (una piccola città nei pressi di Khartoum) ad assistere al matrimonio della figlia. Davanti alla corte erano presenti un leader religioso, che ha detto di essere il padre dello sposo, con un certificato di matrimonio, ed un avvocato, che ha presentato un documento sottoscritto da Dimiana, con il quale la donna dichiarava di essersi convertita all'Islam e di voler sposare Ehab.

Il padre, dopo aver avuto un incontro con la figlia alla presenza dei suoi rapitori, ha detto che le sembrava narcotizzata, che aveva gli occhi e le labbra gonfi. Egli ha inoltre dichiarato che gli è stato detto che se vuole avere sua figlia indietro dovrà convertirsi all'Islam.

Ha la Commissione provveduto a richiedere formalmente all'ambasciatore della Repubblica del Sudan chiarimenti sulla situazione? In caso negativo, perché? In caso positivo, quali risposte ha ottenuto? Quali interventi intende intraprendere la Commissione per indurre il governo sudanese a porre fine alle continue e persistenti minacce alla libertà delle donne e degli uomini non musulmani in quel Paese?

In che modo intende la Commissione agire per impedire le violazioni generalizzate della Convenzione internazionale contro la schiavitù del 1927 tollerate e praticate dal regime di Khartoum e a quali strumenti di pressione, politici e diplomatici, intende far ricorso per porre fine a tali violazioni del diritto internazionale?

**Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

(8 gennaio 2003)

La Commissione non è a conoscenza dei fatti riferiti dagli onorevoli Parlamentari basati sulle informazioni del giornale sudanese «Al-Watan». La Commissione chiederà alla sua delegazione in Sudan una relazione e riferirà direttamente agli onorevoli Parlamentari.

L'Unione ha notevolmente insistito sulla sua opposizione alla schiavitù contemporanea, in particolare nel corso della 58ª sessione della Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. L'Unione ha poi espresso la propria preoccupazione per l'incidenza del lavoro forzato nella risoluzione sul Sudan, presentata all'ultima sessione della Commissione per i diritti dell'uomo.

La Commissione è al corrente della schiavitù presente in alcuni stati del Sudan. Ove possibile essa cerca di trattare la questione con le autorità. Essa tuttavia opera anche fornendo sostegno alle organizzazioni non governative (ONG) ed alla società civile. L'articolo 8 dell'accordo di Cotonou costituisce la base del dialogo politico in corso con il Sudan, nel quale tali temi possono essere sollevati dalla Comunità. Tale tema sarà valutato nel corso della prossima visita della Troika in Sudan.

La Commissione ha seguito con grande interesse il lavoro del gruppo di personalità riconosciute a livello internazionale (International eminent persons Group – IEPG) nell'ambito della missione di pace in Sudan dell'inviato presidenziale statunitense, senatore J. Danforth. A tali personalità è stato chiesto di effettuare indagini in materia di schiavitù, rapimenti e servitù obbligatoria in Sudan. La Commissione considera la relazione uno strumento molto utile per una migliore comprensione di tale materia delicata. Inoltre, come lo stesso IEPG raccomanda, sono necessarie una ricerca ed un'analisi più approfondite.

Si sta infine prendendo in considerazione il finanziamento di progetti che affrontino il tema dei traffici, del lavoro minorile e della schiavitù.

(2004/C 33 E/021)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-3415/02**

**di Harald Ettl (PSE) alla Commissione**

*(25 novembre 2002)*

*Oggetto:* Notifica preventiva della fusione Pfizer-Pharmacia, pubblicata sulla GU C 265 del p. 2, del 31.10.2002

La Commissione o la DG Concorrenza hanno verificato che la fusione Pfizer-Pharmacia non crei o rafforzi una posizione dominante atta ad ostacolare in modo significativo un'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, soprattutto in considerazione del fatto che, con l'acquisizione di Pharmacia, Pfizer diventa la più grande industria farmaceutica del mondo? In quale misura disposizioni adeguate possono impedire che in determinati settori produttivi si crei o rafforzi una posizione dominante incompatibile (cfr. l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese)?

In seguito alla fusione l'impresa acquirente Pfizer ha ottenuto un predominio in numerosi mercati di prodotti che può provocare un peggioramento dell'offerta per i consumatori, per quanto riguarda tanto la varietà dei prodotti quanto l'aumento dei prezzi. Fino a che punto la DG Concorrenza o la Commissione hanno valutato questo aspetto, e a quali conclusioni sono giunte? Quali disposizioni sono state adottate per evitare una simile evoluzione del mercato?

La Commissione europea o la Direzione generale Concorrenza hanno verificato che la fusione in questione fosse necessaria, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, per mantenere e sviluppare all'interno del mercato comune una concorrenza effettiva, alla luce in particolare della struttura di tutti i mercati interessati, e soprattutto se si considera che quest'operazione provocherà una perdita stimata di 30.000-40.000 posti di lavoro nel mondo, di cui 10.000 in Europa, mentre in Austria scomparirà un terzo dei posti di lavoro?

**Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione**

*(13 gennaio 2003)*

Quando la Commissione esamina una concentrazione, il suo obiettivo è sempre quello di verificare se l'operazione in questione creerebbe o rafforzerebbe una posizione dominante a seguito della quale la concorrenza effettiva sarebbe ostacolata significativamente nel mercato comune o in una parte sostanziale

di quest'ultimo (articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89, in appresso «il regolamento sulle concentrazioni»<sup>(1)</sup>). Quanto precede si applica anche al caso cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. La direzione generale della concorrenza ha condotto un vasto studio del mercato, in particolare inviando questionari dettagliati ai clienti e ai concorrenti di tutti i mercati rilevanti. Il fatto che la fusione darà origine alla più grande impresa farmaceutica del mondo non modifica la portata dell'indagine, che mira ad individuare l'eventuale rafforzamento o creazione di una posizione dominante.

Quando una concentrazione solleva seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune, le imprese interessate possono suggerire misure correttive volte ad eliminare questi problemi di concorrenza. Se la Commissione giudica queste misure sufficienti e ritiene che dissipino i dubbi in questione, può decidere di dichiarare l'operazione compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. Una delle misure correttive tipiche consiste nel cedere la parte dell'attività che è esercitata sui mercati che danno luogo a seri dubbi. Le cessioni proposte sono esaminate dalla Commissione che chiederà ai clienti ed ai concorrenti se a loro avviso queste proposte possano eliminare effettivamente i problemi di concorrenza. A prescindere da queste cessioni, la Commissione può evitare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante su alcuni mercati di prodotti dichiarando tutta l'operazione incompatibile con il mercato comune e dunque, in pratica, proibendola. Le decisioni di questo tipo sono prese soltanto al termine di un'analisi approfondita e quando gli impegni offerti dalle società non costituiscono una risposta adeguata ai problemi di concorrenza.

Poiché l'indagine relativa al progetto di fusione tra Pfizer e Pharmacia è ancora in corso, la Commissione non è in grado di commentare i dettagli o l'esito probabile dell'indagine.

Al fine di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva, che è l'obiettivo del controllo delle concentrazioni, ci si concentra soprattutto sull'impatto economico potenziale dell'operazione per i consumatori. Benché le ristrutturazioni dovute alle concentrazioni possano avere effetti sull'occupazione, queste considerazioni non entrano nell'analisi economica dell'impatto specifico di un'operazione sulla concorrenza in un determinato mercato. Il regolamento sulle concentrazioni accorda tuttavia ai terzi, anche ai rappresentanti del personale, il diritto di esprimere il loro parere per iscritto e/o oralmente. Nella fattispecie, i terzi interessati sono stati invitati a presentare le loro osservazioni sull'operazione in questione in un documento pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2002<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, GU L 395 del 30.12.1989.

<sup>(2)</sup> GU C 265 del 31.10.2002.

(2004/C 33 E/022)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-3755/02**  
**di Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione**

(16 dicembre 2002)

**Oggetto:** Indennizzi agli agricoltori per i danni subiti a causa delle intemperie

Le intemperie che hanno recentemente colpito le regioni della Macedonia e della Tessaglia hanno causato incalcolabili danni alle colture e al patrimonio pubblico nonché gravi problemi nei trasporti. Gran parte della produzione agricola è finita così sott'acqua e, analogamente, è rimasta paralizzata gran parte della rete stradale, in particolare a motivo di un'errata esecuzione dei lavori.

Intende l'UE concedere degli aiuti finanziari alle regioni succitate con l'obiettivo di contribuire al rapido ripristino delle normali condizioni di vita nelle regioni colpite dalle calamità naturali, conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002<sup>(1)</sup> del Consiglio dell'11 novembre 2002?

Quali misure hanno adottato le autorità greche per mobilitare le risorse speciali indispensabili per riparare i danni succitati?

Dato che anche in passato la Grecia ha dovuto affrontare situazioni simili, sono stati utilizzati tutti gli aiuti concessi conformemente al regolamento di cui sopra? In caso negativo, sono stati restituiti alla Commissione gli importi rimasti inutilizzati?

<sup>(1)</sup> GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(22 gennaio 2003)

Ultimamente la Commissione non ha ricevuto dalle autorità greche alcuna domanda d'intervento, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, per ovviare ai danni provocati dalle catastrofi naturali cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

La Commissione ricorda inoltre che l'aiuto del Fondo di solidarietà previsto dal suddetto regolamento è subordinato alle condizioni stabilite all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 1 del medesimo. Si richiede, in particolare, la presentazione della stima del danno complessivo che — salvo i casi eccezionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma — deve essere superiore a tre miliardi di EUR, il che rappresenta oltre lo 0,6% del reddito nazionale lordo dello Stato interessato. La domanda d'intervento va presentata non oltre dieci settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno dovuto alla catastrofe. Il Fondo finanzia inoltre le azioni elencate all'articolo 3 del regolamento fra le quali, si ricorda, non figura l'indennizzo per le perdite delle produzioni agricole.

Va detto infine che il regolamento in parola è molto recente e non è stato ancora applicato per la Grecia.

<sup>(1)</sup> GU L 311 del 14.11.2002.

(2004/C 33 E/023)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3806/02**

**di Karin Junker (PSE) alla Commissione**

(7 gennaio 2003)

*Oggetto:* Progetti TIC della Commissione e degli Stati membri per i paesi in via di sviluppo

L'accesso alla comunicazione globale, in particolare alle moderne tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), può svolgere un ruolo decisivo nella promozione dello sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi ACP e può dare un contributo importante alla formazione democratica dell'opinione.

La rapida introduzione delle TIC può notevolmente migliorare le possibilità di sviluppo sostenibile e può giovare a finalità essenziali della cooperazione allo sviluppo dell'UE in settori quali la lotta alla povertà, la sanità, l'istruzione, la formazione professionale, l'ambiente e il rafforzamento del settore privato.

Anche la Commissione e il Consiglio riconoscono l'importanza delle TIC, come risulta dalla comunicazione della Commissione <sup>(1)</sup> e dalla decisione del Consiglio Sviluppo del 30 maggio 2002 su detta comunicazione. Nella sua relazione la Commissione illustra i programmi in corso e le attività future, ma tale descrizione è molto generica.

Nella conferenza di Palermo dello scorso mese di aprile si è potuto apprendere come si configura l'iniziativa sulle TIC del governo italiano a favore dei paesi in via di sviluppo. L'Italia ha messo a disposizione oltre 100 milioni di dollari per i progetti volti a promuovere l'e-government (servizi amministrativi on line) in cinque paesi in via di sviluppo. La Commissione è pertanto pregata di far sapere:

Che cosa fa in concreto per i paesi in via di sviluppo, in particolare per gli Stati ACP, per quanto riguarda le TIC?

Quali sono i programmi e le attività esistenti e quali sono le loro caratteristiche?

Cosa fanno altri Stati membri, analogamente all'Italia, riguardo alle TIC per i paesi in via di sviluppo?

<sup>(1)</sup> COM(2001) 770.

**Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

(14 marzo 2003)

La comunicazione sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nel settore dello sviluppo evidenzia l'importanza delle stesse quale strumento di sostegno alle sei priorità di sviluppo della Comunità. Le TIC sono uno strumento e non sono fini a se stesse.

Nel quadro del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES) tutti i sei programmi indicativi regionali fanno riferimento alle TIC. La Commissione sta attualmente lavorando con gli organismi regionali competenti per dare quanto prima pratica attuazione alle TIC. Inoltre, a seguito di un'assemblea parlamentare paritetica UE-ACP e di una richiesta del gruppo ACP, la Commissione sta predisponendo uno studio di fattibilità per un programma TIC per i paesi ACP. In esito a tale studio potrebbe essere avviato un programma operativo da attuare nel periodo di vigenza del 9° FES.

Sotto il profilo del bilancio comunitario, linea di bilancio B7-623 (Rafforzamento delle capacità per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e l'energia sostenibile), la Commissione sta attualmente concludendo un contratto con l'Unione Internazionale delle comunicazioni per sostenere vari programmi TIC ad effetto moltiplicatore. Esso si concentrerà sui paesi a basso reddito, principalmente ACP.

Per l'Asia, il Mediterraneo e l'America Latina la Commissione sta attuando rispettivamente i programmi Asia IT & C, Eumedis e @LIS. I primi due programmi sono quasi conclusi e si sta valutandone una fase II.

La Commissione cerca anche di sviluppare orientamenti operativi circa il modo di integrare le TIC nei sei settori focali.

In parallelo, nel quadro del programma di sviluppo di Doha dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC), nonché di negoziati quali gli accordi di partenariato economico ACP-Unione, la Commissione invita i paesi in via di sviluppo ad adottare quadri normativi adeguati e ad autorizzare investimenti privati (sia locali che stranieri) in settori chiave per le TIC: telecomunicazioni, servizi informatici, servizi finanziari, ecc. La concorrenza e gli investimenti in tali settori, unitamente all'assistenza finanziaria e tecnica a sostegno dell'introduzione di normative adeguate, varrebbero a promuovere in quei paesi le infrastrutture a favore delle TIC e lo sviluppo del commercio e dei servizi amministrativi «on line».

La Commissione e gli Stati membri collaborano in materia di TIC, considerate strumenti di sviluppo, all'interno di un gruppo consultivo che si è finora riunito quattro volte. La Commissione, tuttavia, non dispone di informazioni dettagliate e complete circa l'impiego delle TIC da parte degli Stati membri a favore di programmi di sviluppo.

(2004/C 33 E/024)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3845/02**

**di Ieke van den Burg (PSE)  
e Wilfried Kuckelkorn (PSE) alla Commissione**

(9 gennaio 2003)

**Oggetto:** Diritto comunitario e sovvenzioni tedesche intese a incentivare la costituzione di una pensione integrativa

1. In Germania esistono numerose misure che hanno l'obiettivo di incentivare la cosiddetta «Zusatzversorgung» (pensione integrativa). Si tratta in particolare della «Grundzulage» (indennità di base) e della «Kinderzulage» (assegni familiari), di cui possono fruire i lavoratori tedeschi qualora sottoscrivano un regime di pensione integrativa.

Ritiene la Commissione che tali sovvenzioni costituiscano dei vantaggi sociali e/o fiscali conformemente al regolamento 1612/68 <sup>(1)</sup> (articolo 7, paragrafo 2)? In caso affermativo, quali sono i vantaggi a cui ha diritto un lavoratore frontaliero attivo in Germania — residente in un altro Stato membro — nel caso in cui sia assoggettato totalmente o parzialmente all'imposta?

2. Qualora un lavoratore frontaliero assoggettato totalmente all'imposta e affiliato all'assicurazione sociale in Germania abbia diritto alle sovvenzioni intese a incentivare la costituzione di una pensione integrativa di vecchiaia, anche il congiunto — qualora non lavori né in Germania né nel paese di residenza — ha diritto a dette sovvenzioni?

3. Un lavoratore frontaliero affiliato all'assicurazione sociale in Germania ma non assoggettato all'imposta nello stesso paese, in quanto conformemente all'accordo sulla doppia imposizione fiscale tra il proprio paese di residenza e la Germania non può pagare alcuna imposta in Germania, ha tuttavia diritto alla «Grundzulage» e/o alla «Kinderzulage»?

4. Qualora un lavoratore frontaliero assoggettato totalmente o parzialmente all'imposta abbia diritto alle sovvenzioni tese a incentivare la costituzione di una pensione integrativa di vecchiaia, è possibile porre termine alla concessione di tali sovvenzioni o addirittura recuperarle qualora il lavoratore frontaliero si licenzi, perda il lavoro, diventi inabile al lavoro oppure vada in pensione?

<sup>(1)</sup> GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

### **Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione**

(24 marzo 2003)

1. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, i lavoratori migranti godono degli stessi «vantaggi sociali e fiscali» dei lavoratori nazionali. La Corte di giustizia europea li ha definiti come: «tutti i vantaggi che, connessi o no ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali in relazione, principalmente, alla loro qualifica obiettiva di lavoratori o al semplice fatto della loro residenza abituale nel territorio nazionale e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare pertanto atta a facilitare la loro mobilità all'interno della Comunità <sup>(1)</sup>.» Si deve ritenere che la Grundzulage (indennità di base) e la Kinderzulage (assegni familiari) rientrino in tale tipo di vantaggi, in quanto connessi ai contributi per i regimi pensionistici dei lavoratori. In base alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia un lavoratore frontaliero ha il diritto di beneficiare dei vantaggi sociali. <sup>(2)</sup>

2. In base all'attuale normativa tedesca il partner non residente può beneficiare di un regime pensionistico integrativo cui si sia iscritto se la coppia è soggetta ad un regime impositivo illimitato. La fattispecie ricorre o qualora almeno il 90 % del reddito della coppia sia soggetto ad imposta in Germania o qualora il reddito non soggetto ad imposta in Germania non ecceda 12 272 euro.

A parere della Commissione in base alla normativa comunitaria i benefici spettano anche al partner non residente qualora spettino al partner residente in Germania del lavoratore tedesco.

3. Anche in tal caso, in base all'attuale normativa tedesca, il diritto all'indennità di base è connesso allo stato di soggezione illimitata all'imposta nei termini sopra indicati. L'integrazione degli assegni familiari è concessa solo per i figli per i quali sono versati gli assegni familiari.

Secondo la Commissione se il beneficio di cui trattasi va propriamente considerato come un vantaggio sociale nella nozione datane dall'articolo 7 del regolamento 1612/68 esso andrebbe concesso senza tener conto della soggezione all'imposta.

4. Se un lavoratore frontaliero si dimette, è disoccupato o inabile al lavoro può chiedere l'applicazione dei vantaggi sociali dallo Stato membro della precedente occupazione nei limiti in cui tali eventi siano connessi alla precedente occupazione. Ciò posto gli Stati membri non possono effettuare i pagamenti dei vantaggi sociali subordinandoli alla condizione di residenza e non possono chiederne la rifusione qualora la loro normativa ne preveda il recupero in caso di emigrazione.

<sup>(1)</sup> Causa C-85/96, Martinez Sala, Racc. 1998 pag. I-02691.

<sup>(2)</sup> Causa C-35/97 Commissione contro Francia, Racc. 1998, pag. I-5325.



(2004/C 33 E/025)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3846/02****di Ieke van den Burg (PSE)  
e Wilfried Kuckelkorn (PSE) alla Commissione**

(9 gennaio 2003)

**Oggetto:** Diritto comunitario e sovvenzioni tedesche per la promozione dell'acquisto di un alloggio di proprietà («Eigenheimzulagen»)

1. In Germani «esistono numerose sovvenzioni intese a stimolare l'acquisto di un alloggio di proprietà». Si tratta della cosiddetta «Eigenheimzulage» (in cui è inclusa una «Kinderzulage» — (asegni familiari). Ritiene la Commissione che tali sovvenzioni costituiscano dei vantaggi sociali e/o fiscali conformemente al regolamento 1612/68<sup>(1)</sup> (articolo 7, paragrafi 2 e 4)?
2. In caso affermativo, a quale di questi vantaggi ha diritto un lavoratore frontaliero attivo in Germania, che risiede in un altro Stato membro dove ha alloggio e dove non ha alcun diritto ad agevolazioni fiscali intese a incentivare l'acquisto di un alloggio di proprietà — nel caso in cui sia assoggettato totalmente all'imposta e sia alloggiato all'assicurazione sociale in Germania?
3. Un lavoratore frontaliero assoggettato parzialmente all'imposta e conformemente al regolamento 1408/71<sup>(2)</sup> affiliato a un'assicurazione sociale in Germania, ha diritto alla «Kinderzulage» e/o alla «Eigenheimzulage»?
4. Qualora un lavoratore frontaliero assoggettato totalmente o parzialmente all'imposta avesse diritto alla «Eigenheimzulage», è possibile porre termine alla concessione di tali sovvenzioni qualora il lavoratore frontaliero si licenzi, perda il lavoro, diventi inabile al lavoro oppure vada in pensione?

<sup>(1)</sup> GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

**Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione**

(27 marzo 2003)

1. In base agli articoli 12, 39 e 43 del trattato CE, i lavoratori migranti e i lavoratori autonomi hanno diritto al pari trattamento rispetto ai lavoratori dello Stato membro ospitante.

La «Eigenheimzulage» (e il suo componente, la Kinderzulage) non sono concesse in modo specifico ai lavoratori, ma a tutti. Si tratta di un sistema generale di stimolo all'acquisto di un alloggio di proprietà. Tali benefici volti a incoraggiare l'acquisto di un alloggio di proprietà, che al momento formano oggetto di modifica da parte del legislatore, sono collegati alla necessità di essere assoggettati totalmente all'imposta. Di conseguenza, ne possono beneficiare tutti i lavoratori assoggettati totalmente al fisco tedesco.

In base all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, i lavoratori migranti hanno diritto al pari trattamento per quanto concerne «i vantaggi sociali e fiscali» rispetto ai lavoratori dello Stato membro ospitante. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha definito tali vantaggi come: «tutti i vantaggi che, connessi o no ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali in relazione, principalmente, alla loro qualifica obiettiva di lavoratori o al semplice fatto della loro residenza abituale nel territorio nazionale e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare pertanto atta a facilitare la loro mobilità all'interno della Comunità<sup>(1)</sup>.»

Nella misura in cui la «Eigenheimzulage» deve essere vista come un vantaggio coperto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68, le persone coperte da tale regolamento ne hanno diritto purché soddisfino le condizioni generali.

Non è, tuttavia, chiaro se l'articolo 7, paragrafo 2, debba essere esteso fino a coprire tutti i benefici collegati allo status fiscale. Se da un lato è importante garantire che i singoli cittadini non siano privati del diritto ai benefici quando esercitano il diritto alla libera circolazione, dall'altro è importante evitare una sovrapposizione di tali benefici.

2. In base alla legislazione tedesca in vigore, una delle condizioni per la concessione dei benefici consiste nell'essere assoggettati totalmente all'imposta, uno status che viene concesso dietro richiesta a un non residente se oltre il 90 % del suo reddito è assoggettato all'imposta sui redditi tedesca oppure se il suo reddito non assoggettato all'imposta tedesca non supera i 6 136 euro. Un'ulteriore condizione è rappresentata dal fatto che la dimora deve trovarsi in territorio tedesco.

La Commissione ritiene che la condizione relativa alla ubicazione della dimora sia incompatibile con il diritto comunitario ed ha, pertanto, avviato una procedura d'infrazione (n. 1999/4943).

È inoltre necessario esaminare la soglia del 90 %. Dal punto di vista del diritto comunitario è importante stabilire se lo stato di residenza può rendere conto delle circostanze personali e familiari del contribuente, al fine di garantirgli l'imposta corrispondente o i vantaggi correlati. <sup>(2)</sup> Non appare immediatamente chiaro se una soglia fissa del 90 % corrisponda a tale criterio che è correlato alla situazione specifica del contribuente.

3. In base alla vigente legislazione comunitaria, un lavoratore frontaliero nella situazione descritta non ha diritto alla «Eigenheimzulage» (né al suo componente, la «Kinderzulage»), non solo in quanto è assoggettato parzialmente al fisco tedesco, ma anche perché la sua dimora non si trova in Germania.

Come già segnalato, la Commissione ritiene che la condizione della ubicazione della dimora sia inaccettabile.

Per i motivi già citati, la condizione di essere assoggettati totalmente all'imposta richiede un esame più accurato.

4. Fintanto che è assoggettato totalmente al fisco tedesco, il lavoratore frontaliero ha diritto al beneficio. Nella maggior parte dei casi tale condizione cessa quando il lavoratore non è più occupato e riceve invece una pensione soggetta ad imposta nel suo Stato membro di residenza.

<sup>(1)</sup> Causa C-85/96, Martinez Sala ECR, [1998] I-02691.

<sup>(2)</sup> Causa C-279/93 Schumacker [1995] ECR-I-225.

(2004/C 33 E/026)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3904/02**  
**di Nelly Maes (Verts/ALE) alla Commissione**

(14 gennaio 2003)

*Oggetto:* Aiuti finanziari al Ruanda e all'Uganda

Martedì 3 dicembre 2002 si è tenuta in seno alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione del Parlamento europeo una discussione con esperti sulla relazione delle Nazioni Unite sullo sfruttamento illegale delle risorse naturali e di altre ricchezze della Repubblica democratica del Congo.

Nonostante l'annuncio del ritiro delle truppe straniere continua immutato il saccheggio delle ricchezze congolese. Il gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha comunicato tra l'altro anche l'esistenza di una rete in cui sono coinvolti importanti personalità politiche, capi dei ribelli e militari del Ruanda e dell'Uganda. Insieme allo Zimbabwe hanno creato delle strutture che consentono loro di conservare il controllo sui diamanti, il cobalto, il rame, il germanio, l'oro, il coltan e il legname.

Per la Commissione, l'annuncio dei saccheggi non costituisce un motivo valido per fare pressione su questi paesi, subordinando la concessione degli aiuti loro accordati e di cui beneficiano direttamente o indirettamente i governi al rispetto di criteri quali il completo ritiro delle truppe del Congo, la completa sospensione di ogni sostegno ai gruppi ribelli in Congo e misure concrete adottate da questi paesi per porre fine allo sfruttamento illegale delle ricchezze naturali da parte di civili e militari nel Congo orientale? Non dovrebbe la Commissione raccomandare anche al Consiglio di prendere in considerazione «sanzioni mirate» contro le persone e le imprese che incentivano tali traffici?

Qual è il sostegno dato dalla Commissione al Ruanda e all'Uganda?

Sono concessi anche aiuti finanziari diretti?

In caso affermativo, non sarebbe opportuno sospenderli immediatamente?

### **Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

*(3 marzo 2003)*

La Commissione ha preso atto del contenuto della relazione del panel di esperti circa lo sfruttamento illegittimo di risorse naturali e di altre ricchezze nella Repubblica democratica del Congo (RDC) inviata dal Segretario generale delle Nazioni Unite al Consiglio di sicurezza il 15 ottobre 2002.

La relazione osserva, in particolare ai paragrafi 171, 172 e 173, che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite potrebbe, eventualmente, proporre talune riduzioni dell'aiuto pubblico allo sviluppo al fine di promuovere la pace ed il buon governo nella regione. La relazione propone anche un meccanismo generale di introduzione di tali riduzioni che sarebbero condizionate, segnatamente, al ritiro delle truppe straniere dalla RDC, ritiro, peraltro, appena completato. La relazione non entra invece nei particolari del diverso tipo di misure correttive che dovrebbero essere prese in considerazione per l'introduzione di un meccanismo di graduale riduzione dell'aiuto.

Il Consiglio di sicurezza, nella sua risoluzione n. 1457 del 24 gennaio 2003 si è pronunciato sulla relazione dando al panel un ulteriore termine di sei mesi al fine di consentire al gruppo di esperti di esaminare i dati relativi ed analizzare le informazioni raccolte in precedenza per verificare, confermare ed eventualmente aggiornare le conclusioni.

A motivo della complessità della materia la Commissione considera positiva tale proroga che consentirà di avere una visione più nitida della situazione. Peraltro la Commissione è del parere, nella fattispecie, che una risoluzione del Consiglio di sicurezza — concertata con l'intera comunità internazionale per le eventuali sanzioni — volta a definire il quadro attuativo di una posizione comune sia un presupposto necessario per assicurare l'efficacia di tale tipo di sanzioni rispetto agli obiettivi considerati.

Nell'ambito del dialogo politico condotto dall'Unione con i paesi ACP ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, la Commissione invita con decisione i paesi citati nella relazione a svolgere approfondite indagini nonché ad adottare i provvedimenti appropriati nei confronti dei cittadini vi sono menzionati, allorché fatti provati in modo incontestabile e circostanze obiettive lo giustificano. D'altra parte la Commissione si pregia di attirare l'attenzione sul fatto che la relazione del gruppo di esperti delle Nazioni Unite cita tra i responsabili del saccheggio delle risorse della RDC anche cittadini ed imprese degli Stati membri dell'Unione europea o di altri paesi situati fuori dal continente africano.

La Commissione non dispone di competenze specifiche in materia di sanzioni contro persone e imprese. Visto che le sanzioni contro le persone e le imprese menzionate nella relazione avrebbero carattere penale e/o interno, la Commissione non è in grado di raccomandarne formalmente l'adozione al Consiglio.

Nel caso dell'Uganda e del Rwanda, la Comunità opera tramite il progetto di aiuto in materia sociosanitaria e di istruzione, interviene nel settore dei trasporti e dello sviluppo locale e finanzia l'attuazione di strategie nazionali di riduzione della povertà elaborate di concerto con le istituzioni di Bretton Woods, la società civile e la comunità dei finanziatori.

(2004/C 33 E/027)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3909/02 di Caroline Lucas (Verts/ALE) alla Commissione**

*(14 gennaio 2003)*

Oggetto: GATS

Il governo britannico ha chiaramente affermato che almeno alcuni settori del sistema della pubblica istruzione non rientrano nell'ambito della clausola di esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 3, in

quanto si tratta di un servizio fornito in concorrenza con il settore privato. Proprio nel Regno Unito il settore dell'istruzione superiore è caratterizzato da una combinazione di istituti pubblici e privati nel quale una quota crescente dei finanziamenti proviene dal pagamento di rette e da altre fonti private.

In considerazione di ciò, prevede la Commissione di accettare tutte le richieste provenienti da paesi terzi e tali da comportare la revoca di qualsiasi restrizione volta a garantire che gli impegni si applichino unicamente all'insegnamento finanziato dal settore privato?

Può inoltre la Commissione chiarire il termine «insegnamento finanziato dal settore privato» dato che una quota crescente dei finanziamenti di tutti gli istituti d'insegnamento proviene dal pagamento di rette e da altre fonti private?

### **Risposta data dal sig. Lamy in nome della Commissione**

*(11 febbraio 2003)*

La Comunità non ha alcuna intenzione di modificare l'attuale impegno sui servizi dell'istruzione superiore che è limitato a servizi finanziati da fonti private.

L'espressione «insegnamento finanziato dal settore privato» limita l'impegno della Comunità esclusivamente agli istituti il cui funzionamento è basato su fonti privati. Il fatto che taluni istituti d'istruzione ricevano un finanziamento supplementare proveniente dal pagamento di rette e da altre fonti private non li rende automaticamente «finanziati dal settore privato».

(2004/C 33 E/028)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0037/03 di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione**

*(21 gennaio 2003)*

*Oggetto:* Efficacia della somatostatina nella lotta al cancro

Il Congresso internazionale di oncologia di Orlando (USA) e quelli italiani di Napoli e Como hanno individuato nella vitamina A, retinoidi e somatostatina efficaci principi antitumorali. Tale efficacia era stata affermata dal prof. Luigi Di Bella che nel 1997 si è visto valutare, dal ministero della Sanità italiano, il proprio metodo come privo di base scientifica.

1. La Commissione conosce i risultati cui è pervenuta la ricerca e che è stata resa pubblica ai recenti congressi?
2. sa se il metodo che prende il nome dal prof. Di Bella ha un collegamento con gli ultimi risultati emersi dai congressi internazionali di oncologia di cui sopra?
3. non ritiene opportuno istituire una commissione per stabilire la validità del metodo Di Bella nella cura dei tumori?
4. considerata la base scientifica che oggi viene riconosciuta all'uso della somatostatina nella lotta ad alcune forme di tumore, non ritiene di dover finanziare la ricerca affinché questo metodo possa trovare sempre maggiore applicazione in Europa?

### **Risposta data dal sig. Busquin a nome della Commissione**

*(28 febbraio 2003)*

La Commissione è al corrente degli esiti delle ricerche più avanzate concernenti l'uso della somatostatina, dei retinoidi e della vitamina A nelle terapie antitumorali.

Gli analoghi della somatostatina sono risultati utili sia nei modelli tumorali sperimentali in vitro che nei modelli animali. Negli esseri umani, è stata inoltre comprovata la loro efficacia clinica nella cura dell'acromegalia e, in misura minore, dei tumori neuroendocrini.

Attualmente si stanno studiando i derivati della vitamina A, ossia i retinoidi, per valutare la loro efficacia in quanto potenziali agenti di prevenzione dei tumori. I risultati più recenti dimostrano il loro contributo nella cura di determinate lesioni in fase precancerosa e nella riduzione dell'incidenza di secondi tumori primari nei pazienti già affetti da tumori primari della testa e del collo. Non è stato ancora dimostrato, tuttavia, che i retinoidi impediscano l'insorgenza di tumori primari nelle stesse aree.

La Commissione ritiene che detti risultati concernenti la somatostatina e i retinoidi non forniscano informazioni supplementari che consentano di comprendere meglio l'efficacia della terapia multipla del Di Bella o che ne giustifichino una nuova valutazione. La terapia in questione, basata su più farmaci, comprende una serie di altri componenti, tra cui la melatonina, la bromocriptina, l'ormone adrenocorticotropico (ACTH), la ciclofosfamida e l'idrossiurea ed era prescritta per la cura di tumori ubicati in altre aree del corpo. E' pertanto impossibile trarre, di suddetti risultati, conclusioni sulla potenziale efficacia della multiterapia Di Bella.

L'efficacia clinica e l'attività antitumorale della multiterapia Di Bella sono già state valutate, su richiesta del ministro della Sanità, mediante uno studio (multicentrico) clinico-sperimentale di fase II svolto in 26 reparti oncologici con la partecipazione di 386 pazienti affetti da tumore in fase avanzata. Al termine della sperimentazione si è constatato che la terapia in questione non aveva dimostrato un'efficacia sufficiente sui pazienti in fase avanzata tale da giustificare il proseguimento delle sperimentazioni cliniche. La relazione completa su questa sperimentazione è stata pubblicata nella prestigiosa rivista internazionale *British Medical Journal* <sup>(1)</sup>.

Nel Sesto programma quadro la ricerca sul cancro è finanziata nell'ambito della priorità tematica «Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute». Verrà privilegiata la ricerca clinica, in particolare le sperimentazioni cliniche destinate a convalidare interventi nuovi e perfezionati e finanziare la ricerca «traslazionale», così definita perché destinata a convogliare le conoscenze fondamentali fino alla fase applicativa nel campo della pratica clinica e della sanità pubblica.

In questo contesto, il programma offre opportunità anche per applicazioni di ricerca riguardanti la somatostatina, la vitamina A e i retinoidi nella cura del cancro.

<sup>(1)</sup> N. 318, pagg. 224-228, 1999.

(2004/C 33 E/029)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0044/03**  
**di Christa Randzio-Plath (PSE) alla Commissione**

(21 gennaio 2003)

**Oggetto:** Applicazione del diritto della concorrenza alle agenzie per la valutazione dei crediti e ai revisori dei conti

Gli scandali in termini di bilancio e di mercato finanziario degli scorsi anni hanno scosso la fiducia degli investitori. Le autorità europee e statunitensi si concentrano sulle misure di regolamentazione e di sorveglianza. Ma il fatto che le valutazioni esterne dei crediti dipendano da cinque agenzie e il controllo di oltre l'80% delle 100 maggiori imprese in Belgio, Francia, Italia, Gran Bretagna e Paesi Bassi e di più del 50% negli altri paesi europei dipenda da quattro società di revisione dei conti non impedisce forse il controllo in materia di concorrenza?

1. Come giudica la Commissione la posizione dominante e l'assenza di meccanismi di concorrenza tra le agenzie per la valutazione dei crediti? Quali ulteriori distorsioni della concorrenza si sono create rispetto ai primi mandati nell'ancor giovane mercato europeo della valutazione dei crediti?
2. Come può la Commissione garantire che, offrendo servizi supplementari, le agenzie per la valutazione dei crediti non conquistino una posizione ancora più dominante?
3. Esiste una forma di cooperazione capace di rispondere adeguatamente alle posizioni dominanti del mercato mondiale?

4. Esistono nuovi studi nell'ambito delle posizioni dominanti e/o degli sviluppi in senso anticoncorrenziali delle società di revisione dei conti? È sicura la Commissione che non esistano accordi quanto ai prezzi e ai territori coperti?

5. Dal punto di vista politico e del diritto della concorrenza, e nell'interesse del consumatore, non sarebbe opportuno giungere a regolamentazioni che prevedano una rotazione precisa in relazione alla scelta delle società di revisione dei conti?

### **Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione**

(12 marzo 2003)

1. La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare sull'importanza delle agenzie di rating e delle società di revisione e consulenza contabile per il funzionamento regolare delle nostre economie ed in particolare per sostenere la fiducia degli investitori, alla luce degli eventi recenti. La Commissione desidera ringraziare l'onorevole parlamentare per aver richiamato la sua attenzione sulla questione del mercato delle agenzie di rating. Fino ad oggi la Commissione non ha ricevuto alcuna denuncia riguardante un comportamento anticoncorrenziale di queste agenzie ed essa non ha dovuto esaminare alcuna concentrazione in questo settore. È per questo che non ha mai preso posizione su questioni di concorrenza relative a questo mercato.

2. Il fatto che esista soltanto un numero ridotto di agenzie di rating nel mondo non implica necessariamente che esse detengano, insieme o separatamente, una posizione dominante. In effetti un piccolo numero di operatori può bastare a rendere il mercato concorrenziale se la concorrenza tra di loro è intensa. La Commissione non ha condotto alcuna indagine fino ad oggi e non ha dunque potuto constatare «l'assenza di meccanismi di concorrenza tra tali agenzie». Ciò premesso, la detenzione di una posizione dominante non costituisce un abuso di per sé. Il rafforzamento di una posizione dominante potrebbe invece essere considerato un abuso in alcuni casi; l'offerta di servizi aggiuntivi non sembra tuttavia configurare un comportamento abusivo, nella misura in cui allarga la scelta dei servizi proposti ai consumatori. Se l'onorevole parlamentare è al corrente di comportamenti precisi imputabili alle agenzie di rating e suscettibili di essere definiti anticoncorrenziali, è invitato ad informare la Commissione. In base agli elementi presentati, quest'ultima deciderà se avviare un'indagine.

3. La Commissione coopera strettamente con altre autorità garanti della concorrenza, in particolare con le due amministrazioni americane (Federal Trade Commission e Department of Justice), ma la questione delle agenzie di rating non è stata mai evocata nel quadro dei contatti bilaterali con queste amministrazioni. Nel gennaio 2003 la Securities and Exchange Commission americana ha pubblicato una relazione sul ruolo e la funzione delle agenzie di rating nel funzionamento dei mercati dei valori mobiliari. Nella sua conclusione, questa relazione indica che la Securities and Exchange Commission esaminerà, da un lato, se le accuse di pratiche anticoncorrenziali o sleali formulate contro le grandi agenzie di rating del credito siano fondate e, se così fosse, le misure da adottare, e dall'altro se sia possibile ridurre le eventuali barriere regolamentari all'entrata. La Commissione seguirà l'evoluzione di queste indagini.

4. Per quanto riguarda il mercato internazionale dei servizi di revisione e consulenza contabile, la Commissione si è dedicata a questo argomento recentemente, nel corso dell'estate 2002, quando ha analizzato tre operazioni soggette al regolamento comunitario sulle concentrazioni alle quali partecipava l'ex società di revisione «Andersen». Solo tre operazioni presentavano una dimensione comunitaria: riguardavano il Regno Unito, la Germania e la Francia. Queste tre concentrazioni sono state autorizzate nella prima fase.

Le decisioni definitive si trovano al seguente indirizzo Internet:

- M.2810 Deloitte & Touche/Andersen UK, decisione del 1° luglio 2002 (articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
- M.2824 Ernst & Young/Andersen Germany, decisione del 27 agosto 2002 (articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
- M.2816 Ernst & Young/Andersen France, decisione del 5 settembre 2002 (articolo 6, paragrafo 1, lettera b).  
[http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/index/by\\_cy\\_a.html#an\\_](http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/index/by_cy_a.html#an_)

La Commissione si era già interessata a questo settore nel 1998, in occasione della fusione di Price Waterhouse e Coopers & Lybrand. All'epoca si era svolta un'indagine di cinque mesi intesa a determinare se esistesse un rischio di posizione dominante collettiva da parte di queste importanti società ma si era giunti

ad una conclusione negativa. Quando ha dovuto esaminare un'altra concentrazione, la Commissione ha attentamente studiato le strutture di questo settore. Questa volta non si trattava tuttavia di una concentrazione a livello mondiale bensì di una serie di fusioni nazionali e la Commissione ha dedicato un'attenzione particolare alle caratteristiche di ogni mercato nazionale. Le operazioni sono state autorizzate soprattutto poiché in ogni caso Andersen non sarebbe stato in grado di conservare i suoi grandi clienti. Di conseguenza, le concentrazioni di per sé non avrebbero peggiorato la situazione di minore concorrenza che sarebbe potuta derivare dalla scomparsa di una delle «Big Five».

La Commissione non ha constatato alcun comportamento anticoncorrenziale su questo mercato. Rimarrà tuttavia attenta all'evoluzione del settore.

5. La raccomandazione 2002/590/CE della Commissione del 16 maggio 2002 – L'indipendenza dei revisori legali dei conti nella UE: un insieme di principi fondamentali<sup>(1)</sup> – stabilisce una serie di principi di grande rigore e raccomanda in particolare che sia vietato ai revisori realizzare un controllo legale dei conti – cioè imposto dalla legge – se esiste una relazione qualunque tra il revisore ed il suo cliente che potrebbe compromettere l'indipendenza del revisore. Può trattarsi di una relazione finanziaria, di affari, di impiego o di altro, o di situazioni in cui i revisori forniscono al cliente alcuni servizi aggiuntivi al controllo dei conti.

La raccomandazione affronta due questioni essenziali per l'indipendenza, sollevate dallo scandalo Enron, cioè «la fornitura di servizi aggiuntivi» da parte dei revisori e la loro «occupazione presso il cliente». Raccomanda inoltre la rotazione dei revisori ogni sette anni. Anche se non è giuridicamente vincolante, la raccomandazione è destinata ad essere un riferimento in materia di buone pratiche e la Commissione ne desidera l'applicazione immediata da parte di tutti i revisori nella Comunità. Nel 2005 la Commissione farà un bilancio di questa applicazione pratica ed esaminerà se occorra adottare una normativa comunitaria vincolante. La Commissione potrebbe tuttavia decidere di intervenire prima se non fosse soddisfatta dell'applicazione della sua raccomandazione da parte degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 191 del 19.7.2002.

(2004/C 33 E/030)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0065/03**  
**di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione**

(15 gennaio 2003)

**Oggetto:** Finanziamenti al Guatemala

A fronte dei gravi problemi inerenti la carenza di strade e strutture che garantiscano sicurezza alla viabilità e la cui mancanza comporta problemi alla incolumità dei cittadini nelle grandi città – uno studio effettuato nel comune di Quetzaltenango, seconda città del Guatemala, ha evidenziato un forte incremento nel numero di vittime da incidenti stradali – e al governo di quel Paese che deve affrontare un grande impegno finanziario per la ricostruzione delle opere di urbanizzazione primaria, Può dire la Commissione quanti dei fondi previsti dai programmi di cooperazione esistenti, in particolare il PRRAC (Programma regionale per la ricostruzione dell'America centrale), sono stati dati al governo del Guatemala e a quanto ammonta lo stanziamento ancora a disposizione di questo governo?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(5 febbraio 2003)

Sin dall'inizio, oltre che sui problemi di sviluppo, gli sforzi fatti dalla Commissione per cooperare con il Guatemala si sono concentrati principalmente sui bisogni di pacificazione e democratizzazione di tale paese che, nel corso degli anni '90 è gradualmente uscito da una guerra civile di notevoli dimensioni durata più di trent'anni.

Dal 1997 il sostegno all'attuazione degli accordi di pace, firmati nel dicembre 1996, costituisce l'obiettivo principale della cooperazione comunitaria in Guatemala, e si concretizza in azioni nell'ambito di materie quali la reintegrazione nella vita sociale di gruppi armati smobilitati, l'assistenza alle popolazioni di profughi, la costituzione di forze di polizia civile, l'introduzione di un catasto nazionale, il rafforzamento del sistema giudiziario, ecc. Tali orientamenti costituiscono anche le linee direttrici della cooperazione con

il Guatemala quali definite nel documento di strategia «2002-2006» adottato dalla Commissione nel maggio 2002. Per il periodo 2001-2006 la Commissione ha concesso al Guatemala aiuti a titolo di cooperazione finanziaria e tecnica e di cooperazione economica per un importo indicativo di 93 milioni di euro.

In tale contesto, gli investimenti in infrastrutture pubbliche (strade rurali, scuole, sistemi di approvvigionamento idraulico, ecc.) rappresentano una componente minore dell'azione in Guatemala, fatta eccezione per il programma regionale di ricostruzione in America centrale (PRRAC). Infatti, per finanziare le grandi infrastrutture pubbliche con fondi della cooperazione internazionale, il Guatemala si rivolge principalmente al credito di altri finanziatori, quali gli Stati membri, la Banca mondiale o la Banca interamericana di sviluppo.

Per quanto riguarda il PRRAC, la Commissione ha messo a disposizione del Guatemala fondi per un valore complessivo di 18,5 milioni di euro fino alla fine del 2006. E' utile ricordare che l'intervento del PRRAC in Guatemala si è concentrato nelle zone del paese in cui il passaggio dell'uragano Mitch ha causato i danni più gravi (principalmente Izabal, las Verapaces) e che la zona di Quetzaltenango non è stata considerata dal programma di ricostruzione. La maggior parte delle risorse — 16 milioni di euro in totale — sono state impegnate per tre grandi progetti attualmente in fase di esecuzione: due destinati ai settori «salute» e «istruzione», il terzo — la cui gestione è stata affidata al Programma delle nazioni Unite per lo Sviluppo — ai settori dell'acqua e della bonifica.

Sono stati inoltre definiti dieci progetti di importanza minore, che coprono le materie sopra citate, in collaborazione con organizzazioni non governative (ONG) europee e guatemalteche. Quattro di tali iniziative sono attualmente in fase di esecuzione e la Commissione sta per firmare i contratti di altre sei.

Oltre alle azioni sopra citate la Commissione non prevede di mettere a disposizione altri fondi per nuove iniziative nell'ambito del PRRAC. Quanto ai fondi spesi, dei 18,5 milioni di euro disponibili per il Guatemala, 3,3 milioni di euro erano già stati versati nel dicembre 2002.

Gli importi totali disponibili all'inizio del 2003 per il Guatemala, considerando complessivamente tutte le linee di bilancio, ammontano a circa 100 milioni di euro, compresi i fondi destinati al PRRAC.

---

(2004/C 33 E/031)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0095/03**

**di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione**

(28 gennaio 2003)

*Oggetto:* Pedocriminalità

Nella sua risposta del 25 giugno 2002 all'interrogazione E-1450/02 <sup>(1)</sup> il Commissario Vitorino dichiarava che «la Commissione (aveva) deciso di appoggiare il progetto»International Child Exploitation Database Feasibility Study«(studio di fattibilità relativo alla creazione di una banca dati internazionale sullo sfruttamento infantile) nell'ambito del comitato del programma STOP II» e che «detto progetto (mirava) a valutare la fattibilità di una banca dati internazionale riportante immagini di pornografia infantile diffuse su Internet o tramite altri sistemi riproduttivi».

Sempre in questa risposta, il Commissario Vitorino precisava che «Europol, al pari degli altri Stati membri, di Interpol e dei G8 (era) associato a pieno titolo al progetto» e che «la relazione finale (era) prevista per dicembre del 2002».

Può la Commissione fornire informazioni sulla relazione finale del progetto «International Child Exploitation Database Feasibility Study»? Qual è la valutazione della Commissione sullo studio di fattibilità relativo alla creazione di una «banca dati internazionale riportante immagini di pornografia infantile diffuse su Internet o tramite altri sistemi riproduttivi»? Intende la Commissione passare alla fase operativa mirante alla creazione della banca dati e se sì, con quali tempi?

<sup>(1)</sup> GU C 28 E del 6.2.2003, pag. 107.



**Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione**

(14 febbraio 2003)

In riferimento alla risposta del 25 giugno 2002 all'interrogazione scritta E-1450/02, la Commissione è lieta d'informare l'onorevole parlamentare che il gruppo di progetto ha ufficialmente presentato alla Commissione, in data 14 gennaio 2003, la versione definitiva dello studio di fattibilità, cofinanziato dal programma STOP II, relativo alla creazione di una «banca dati internazionale sullo sfruttamento infantile». La sintesi di tale studio sarà a breve disponibile sul sito web della Direzione generale Giustizia e Affari Interni (GAI).

Il gruppo di studio ha formulato numerose raccomandazioni, compresa quella più importante relativa alla necessità di creare al più presto una sofisticata banca dati internazionale di immagini di pornografia infantile, basandosi sul nuovo sistema dell'Interpol: un progetto fattibile sia dal punto di vista tecnico che giuridico. Il gruppo ha inoltre convenuto che la banca dati dovrebbe tenere conto delle diverse leggi nazionali in materia di immagini di pornografia infantile e di tutela dei dati personali. È opportuno pertanto prendere in considerazione un modello che potrebbe essere distributivo e che consenta altresì la partecipazione a molteplici livelli nonché l'interoperabilità dei diversi sistemi esistenti.

Per quanto concerne la creazione della banca dati, la Commissione non è responsabile di ciò che viene effettivamente attuato in tal senso, che rientra piuttosto nell'ambito di competenza degli Stati membri e di altri paesi disposti a dare il proprio contributo. Il gruppo di studio ha espressamente fatto presente la necessità di sviluppare ulteriormente l'attività svolta finora attraverso un piano d'attuazione che potrebbe consentire la conferma e la risoluzione delle questioni politiche e giuridiche che esulano dal presente studio di fattibilità. Nel caso in cui la decisione di creare tale banca dati internazionale venga definitivamente presa dall'Interpol, la Commissione cercherebbe di trovare un sistema per garantire che tutti gli Stati membri possano trarne beneficio.

(2004/C 33 E/032)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0169/03****di Wilhelm Piecyk (PSE) alla Commissione**

(29 gennaio 2003)

*Oggetto:* Mancanza di democrazia nei negoziati del GATS (Accordo generale sugli scambi di servizi)

Nel 2000 ha avuto inizio un nuovo round di negoziati sulla liberalizzazione degli scambi di servizi (GATS, General Agreement on Trade in Services). Alla quarta conferenza ministeriale, svoltasi a Doha nel 2001, sono state fissate scadenze precise per le domande iniziali di accesso al mercato in altri paesi e per la presentazione di offerte ad altri paesi. Ai primi di luglio del 2002 l'UE ha trasmesso a 109 membri dell'OMC le domande iniziali di miglior accesso al mercato nel settore dei servizi, ed ha ricevuto essa stessa numerose domande di paesi terzi che aspirano ad un migliore accesso dei loro prestatori di servizi al mercato dei servizi dell'UE. Alla fine di marzo del 2003 dovrebbero essere pubblicate le offerte degli Stati in merito alla liberalizzazione del settore dei servizi.

Da molte parti viene criticata la perdurante inadeguata democratizzazione dei negoziati, che si trovano ormai in una fase decisiva. Si sottolinea che la conduzione dei negoziati non è trasparente né è soggetta a un controllo democratico e che i parlamenti non sono in condizione, né a livello nazionale né a livello europeo, di controllare realmente la conduzione dei negoziati e tantomeno di influenzarne l'andamento.

In tale contesto la Commissione è pregata di far sapere quali passi prevede di compiere per dare maggiore legittimazione democratica ai negoziati del GATS e per aumentarne la trasparenza?

(2004/C 33 E/033)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0185/03**  
**di Ian Hudghton (Verts/ALE) alla Commissione**

(31 gennaio 2003)

Oggetto: Accesso del pubblico ai documenti – consultazione sulle proposte nell'ambito del GATS

Considerando l'impegno dell'UE a favore della trasparenza e per garantire il maggior accesso possibile del pubblico ai documenti e considerando le preoccupazioni espresse dai cittadini europei che chiedono chiarimenti in merito a:

- le modalità di applicazione del GATS ai servizi pubblici;
- l'impatto delle attuali disposizioni sulle nazioni più povere;
- il potenziale impatto sulle normative delle amministrazioni nazionali e locali;
- le implicazioni della natura vincolante delle disposizioni del GATS e le esigenze dei governi futuri di diversa composizione politica in merito a tali norme;

può la Commissione fornire informazioni sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione concernenti l'attuale tornata di negoziati GATS? In particolare, è previsto un accesso illimitato ai documenti contenenti informazioni sulle richieste rivolte all'Unione europea e sulle offerte che saranno presentate a nome dell'UE?

**Risposta comune**  
**data dal sig. Lamy in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte E-0169/03 e E-0185/03**

(19 marzo 2003)

Vi è un impegno assoluto della Commissione ad essere il più trasparente possibile con tutte le parti interessate alle trattative relative all'accordo generale sullo scambio di servizi (GATS). La trasparenza è un elemento naturale in democrazia e la Commissione non lesina tempo ed energie per confrontarsi sui temi di politica commerciale con le parti interessate, e segnatamente con il Parlamento. Tuttavia è necessario bilanciare opportunamente l'esigenza di trasparenza e la capacità necessaria alla Comunità per trattare in un clima che si presta a discussioni franche e aperte.

La Commissione può assicurare che, conformemente all'accordo quadro del 5 luglio 2000, i Parlamentari sono periodicamente tenuti informati sui temi di politica commerciale e consultati sulle questioni nevralgiche. Il Commissario competente per il Commercio incontra periodicamente i Parlamentari, intervenendo nei dibattiti, vuoi nelle sedute plenarie e della Commissione Industria, commercio esterno, ricerca ed energia (ICRE) vuoi all'interno di gruppi informali. Per dar seguito al desiderio della Commissione di tenere i Parlamentari pienamente aggiornati sugli sviluppi in materia di politica commerciale, le richieste iniziali rivolte ad altri membri dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) per migliorare l'accesso al mercato dei servizi sono state messe a disposizione della Commissione ICRE nel luglio 2002.

Per ulteriori particolari riguardanti le richieste della Commissione si rinvia l'onorevole Parlamentare alla risposta della Commissione all'interrogazione E-3130/02, presentata dalla sig.ra Figueiredo (<sup>1</sup>). La Commissione ha seguito la stessa procedura con il progetto di proposta comunitaria, che ha messo a disposizione contemporaneamente della Commissione ICRE e del Consiglio.

Per quanto riguarda il grande pubblico la Commissione dedica molto tempo ed energie per fornire spiegazioni e discutere tutte le questioni attinenti alla politica commerciale. Nel 1998 la Commissione ha lanciato un Dialogo con la società civile specificamente inteso ad instaurare relazioni lavorative basate sulla fiducia tra tutte le parti interessate alla politica commerciale. In tale quadro si sono svolte sin dal 1999 consultazioni periodiche secondo varie modalità che hanno toccato tutti gli aspetti del programma di sviluppo di Doha (Doha Development Agenda – DDA), compresi i temi affrontati nel corso dei negoziati sui servizi. Inoltre gli obiettivi generali della comunità per i negoziati GATS nonché i suoi obiettivi per la maggior parte dei settori coperti dal GATS sono stati per un certo tempo resi disponibili tramite, ad esempio, i siti web dell'Unione e dell'OMC. In realtà le proposte settoriali sono state tutte presentate all'OMC nel dicembre 2000 e nel marzo 2001 è stata presentata una comunicazione sugli obiettivi generali della Comunità.

Inoltre nel luglio 2002 sul sito web della DG Commercio<sup>(?)</sup> è stato pubblicato un sunto delle richieste iniziali della Comunità ed il 12 novembre 2002 la Commissione ha lanciato un'indagine pubblica senza precedenti sulle richieste rivolte dai membri dell'OMC alla Comunità con la pubblicazione in tutte le lingue ufficiali di un ampio documento consultivo che delineava i principali temi affrontati nelle richieste. Il pubblico ha ampiamente risposto alla consultazione pubblica. La Commissione ha quindi esaminato le osservazioni presentate e le ha tenute presenti nella preparazione del progetto di proposta della Commissione. La Commissione si compiace del notevole contributo ricevuto che la ha aiutata a individuare i temi di effettivo interesse o che interessano tutte le parti coinvolte.

Per quanto riguarda l'ampiezza dell'accesso che il pubblico potrà avere alle richieste iniziali presentate dalla Comunità e da altri membri dell'OMC nei negoziati in corso, la Commissione si prega di rinviare l'onorevole Parlamentare alla sua risposta all'interrogazione scritta E-2446/02, presentata dal sig. Deva<sup>(3)</sup>. Per quanto riguarda la proposta comunitaria nei negoziati sui servizi la Commissione ha annunciato che la proposta dell'UE sarà resa di pubblico dominio dopo essere stata trasmessa ai partner commerciali. Si tratta di una novità senza precedenti.

La Commissione ritiene che gli sforzi sopra descritti dimostrino il suo grande impegno per la trasparenza, pur tutelando al contempo la necessaria capacità negoziale.

(<sup>1</sup>) GU C 11 E del 15.1.2004, pag. 27.

(<sup>2</sup>) [http://europa.eu.int/comm/trade/wto\\_overview/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/trade/wto_overview/index_en.htm).

(<sup>3</sup>) GU C 110 E dell'8.5.2003, pag. 55.

(2004/C 33 E/034)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0275/03  
di Wolfgang Ilgenfritz (NI) alla Commissione**

(31 gennaio 2003)

*Oggetto:* Trasferimento di riserve monetarie

In Belgio, nei Paesi Bassi e in Italia si sarebbero verificati dei trasferimenti di riserve monetarie, ai quali le autorità dell'UE non si sono opposti.

Sono state veramente trasferite le riserve monetarie e, in base alle decisioni sul bilancio adottate a livello nazionale, possono essere quindi utilizzate liberamente (ad esempio per il finanziamento di progetti stradali o per la promozione della ricerca)?

Devono le autorità dell'UE, e in tal caso quali, autorizzare questo trasferimento oppure è ossibile decidere in materia al solo livello nazionale?

Qual'è la quantità di riserve monetarie di cui dispongono i singoli stati per un tale trasferimento?

**Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione**

(5 marzo 2003)

La Commissione non dispone di alcuna informazione su recenti trasferimenti di riserve monetarie da parte di banche centrali nazionali a governi nazionali.

Il volume di riserve in valuta estera che si trova a disposizione degli Stati membri per effettuare operazioni è limitato. Per queste operazioni è indispensabile l'approvazione del Consiglio dei governatori della Banca centrale europea (BCE).

Infatti, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, del trattato CE, uno dei compiti fondamentali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali nazionali (BCN) dell'area dell'euro, consiste nel detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera (oro, valuta estera, diritti speciali di prelievo (DSP)) degli Stati membri dell'area dell'euro. Di conseguenza, le riserve della area dell'euro comprendono sia le riserve della BCE che le riserve detenute dalle BCN partecipanti. Le attività di riserva della BCE sono quelle che sono messe in comune ai sensi dell'articolo 30

dello statuto del SEBC, in funzione della chiave di ripartizione per la sottoscrizione del capitale. Tutte le altre attività di riserva sono detenute dalle BCN, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, finché non ha luogo alcun trasferimento di proprietà. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, dello statuto del SEBC, tutte le altre operazioni aventi per oggetto riserve in valuta che restano nelle BCN, oltre ad un certo limite, sono sottoposte all'approvazione della BCE al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e di cambio dell'area dell'euro. Le operazioni effettuate dalle BCN per adempiere ai loro obblighi nei confronti delle organizzazioni internazionali, come il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Banca dei regolamenti internazionali (BRI), non sono subordinate a questa autorizzazione.

L'importo delle riserve detenute dalle BCN e che possono essere utilizzate in operazioni è limitato, poiché a norma del regolamento (CE) n. 1010/2000 del Consiglio dell'8 maggio 2000 relativo ad ulteriori richieste di attività di riserva in valuta da parte della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>, la BCE ha la possibilità di chiedere il trasferimento di attività di riserva in valuta supplementari. Il tipo di riserve che possono essere oggetto di operazioni è altresì limitato dal Central Bank Gold Agreement del 1999. Fra i firmatari di quest'accordo figurano la BCE e le 11 BCN della area dell'euro (tutte eccetto la Banca centrale della Grecia), che hanno deciso di non vendere oro per cinque anni (fino al settembre 2004, con possibilità di proroga), a meno che queste cessioni siano state previste anteriormente. Inoltre, le operazioni sulle riserve in valuta estera sono sottoposte a tutti gli altri aspetti del quadro giuridico dell'area dell'euro, in particolare l'articolo 101 (finanziamento del bilancio da parte delle banche centrali) e l'articolo 7 del Protocollo sullo statuto del SEBC (indipendenza).

Gli Stati membri non dispongono di riserve in valuta estera per effettuare trasferimenti tra le BCN ed i governi nazionali a fini di bilancio.

<sup>(1)</sup> GU L 115 del 16.5.2000.

(2004/C 33 E/035)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0329/03  
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(10 febbraio 2003)

Oggetto: Riconoscimento da parte dell'Unesco delle «vie dell'ulivo e dell'olio»

All'Unesco sono pervenute da varie parti proposte che invitano detta organizzazione ad assumere l'egida e a impegnarsi riguardo all'istituzionalizzazione delle «vie dell'ulivo e dell'olio» quale quarto percorso culturale internazionale.

Questa manifestazione viene organizzata ogni anno da vari organismi, ossia enti, autorità locali, associazioni agricole. Essa si sviluppa su un percorso che parte dalla Grecia, passa dalle coste della Turchia, dei paesi del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale, attraversa la Spagna, il Portogallo, la Francia e l'Italia e termina nel Peloponneso ed è caratterizzata da eventi culturali e avvenimenti in linea con il soggetto, vale a dire l'ulivo.

Dal momento che per i popoli mediterranei l'ulivo e l'olio sono importanti non solo per le loro caratteristiche legate al gusto e le proprietà terapeutiche, ma sono elementi che da millenni influenzano il loro modo di vivere, la pratica quotidiana, gli usi e i costumi e la religione, e considerato che il «ramo d'ulivo» rappresenta universalmente il simbolo della pace, si chiede alla Commissione di indicare in quale modo intende sostenere la proposta per il riconoscimento delle «vie dell'ulivo e dell'olio» da parte dell'Unesco nella discussione che si terrà nel prossimo mese di maggio.

**Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione**

(18 marzo 2003)

Pur riconoscendo l'importanza dell'ulivo e dell'olio d'oliva per la storia, la cultura e l'economia europea, la Commissione richiama l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sul fatto che essa non ha competenza per intervenire nelle decisioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura (Unesco).

(2004/C 33 E/036)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0339/03  
di Horst Schnellhardt (PPE-DE) alla Commissione**

(10 febbraio 2003)

Oggetto: Divieto di sigarette di cioccolato

In una lettera del ministero federale della Tutela dei consumatori, Alimentazione e Agricoltura della Repubblica federale tedesca vengono annunciate misure della Commissione europea volte ad impedire strategie pubblicitarie che mirino a promuovere il consumo di tabacco da parte di ragazzi e bambini. In questo contesto si discute anche il divieto di produzione, importazione e vendita di prodotti voluttuari e giocattoli, aventi la forma di prodotti di tabacco.

1. Su quale base e quando verrà elaborata una tale misura?
2. Come si intende raggiungere gli obiettivi sopra indicati?

**Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione**

(3 marzo 2003)

Il divieto di vendita di sigarette al cioccolato non è un provvedimento adottato dalla Commissione. Tale divieto fa parte piuttosto della Raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo, che il Consiglio ha adottato il 2 dicembre 2002 sulla base di una proposta della Commissione nel quadro dell'articolo 152, paragrafo 4 del trattato CE<sup>(1)</sup>. In relazione alla presente proposta della Commissione il Parlamento ha adottato una risoluzione<sup>(2)</sup> che, alla modifica 2, contiene il seguente nuovo paragrafo al punto 1(d) della proposta della Commissione:

d bis) Vietando la fabbricazione, l'importazione e la vendita di dolciumi e giocattoli aventi la forma di prodotti del tabacco.

La versione definitiva della Raccomandazione adottata dal Consiglio segue tale suggerimento con un testo diverso:

e) vietando la vendita di dolciumi e giocattoli destinati ai bambini e fabbricati con il chiaro intento di conferire al prodotto e/o all'imballaggio l'aspetto di un prodotto del tabacco.

Come indica la sua denominazione la suddetta Raccomandazione del Consiglio non è legalmente vincolante. Viene quindi lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere come seguire la Raccomandazione del Consiglio di vietare la vendita di prodotti come le sigarette di cioccolata.

<sup>(1)</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo — GU L 22 del 25.1.2003.

<sup>(2)</sup> 2002/2167 INI.

(2004/C 33 E/037)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0391/03  
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(13 febbraio 2003)

Oggetto: Il marchio di qualità ecologica

Scopo del marchio di qualità ecologica, introdotto con il regolamento (CEE) n. 880/92<sup>(1)</sup> modificato di recente dal regolamento (CE) 1980/2000<sup>(2)</sup>, è orientare i consumatori, tramite l'apposito logotipo, verso prodotti rispettosi dell'ambiente approvati dall'UE, nonché incoraggiare gli imprenditori a sviluppare prodotti in conformità delle relative specifiche. Oggi sono stati definiti criteri per 19 categorie di prodotti, mentre l'obiettivo a lungo termine è 35.

1. Qual è il grado di diffusione del marchio di qualità ecologica dell'UE?
2. A quali prodotti, a quante e quali imprese è stato assegnato il marchio di qualità ecologica in Grecia?
3. Quali misure si adotteranno affinché un numero sempre maggiore di aziende sia interessato ad acquisire il marchio di qualità ecologica, senza tuttavia ridurre i criteri di qualità e di protezione dell'ambiente?

(<sup>1</sup>) GU L 99 dell'11.4.1992, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

### **Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(16 giugno 2003)

Il marchio comunitario di qualità ecologica è uno strumento che permette ai consumatori, sia acquirenti a titolo pubblico che a titolo privato, di identificare i prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente messi in commercio. L'obiettivo principale è incoraggiare le imprese a commercializzare prodotti più ecologici, conformi ad elevati standard ambientali e di rendimento.

- a) Attualmente queste sono le statistiche relative al marchio comunitario di qualità ecologica:
  - 20 gruppi di prodotti con criteri definiti;
  - 134 imprese che hanno ottenuto il marchio;
  - 81 milioni di articoli che hanno ottenuto il marchio (<sup>1</sup>)
  - 179 milioni di euro di vendite in fabbrica (<sup>1</sup>)
  - 314 milioni di euro di vendite al dettaglio (<sup>1</sup>)
- b) Queste sono le statistiche per la Grecia:
  - nove imprese hanno ottenuto il marchio:
    - Materassi:
      - Ideal Strom Krdakos Bros S.A.;
      - Vas. Chantiridis S.A.;
      - Athenian Bed Mattresses Manufacturing Unit S.A.
    - Pitture e vernici per interni:
      - Berling S.A.;
      - «ER-LAC» G.D. Koutlis S.A.;
      - International Ilios Cotachem S.A.;
      - Viochrom Ltd.
    - Lavastoviglie:
      - Morris S.A.
    - Prodotti tessili:
      - Gallop S.A.
  - 2,1 milioni di articoli che hanno ottenuto il marchio (<sup>1</sup>)
  - 17,8 milioni di euro di vendite in fabbrica (<sup>1</sup>)
  - 26,8 milioni di euro di vendite al dettaglio (<sup>1</sup>)

Per quanto riguarda le possibili strategie per incoraggiare le imprese ad aderire al marchio comunitario di qualità ecologica, è importante notare che il marchio è stato inserito in un più ampio approccio di politica integrata dei prodotti (IPP) nel quadro del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, e che di conseguenza il futuro sviluppo della politica ambientale a favore del consumo e della produzione sostenibile porterà sicuramente con sé effetti positivi per la diffusione del marchio.

In materia di marchio comunitario di qualità ecologica è stato inoltre adottato un piano di lavoro per il periodo 2002-2004, la cui finalità è accrescere in misura significativa la visibilità del sistema. In particolare, la Commissione, che siede insieme agli Stati membri nel comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (European Union Eco-labelling Board, EUEB), si sta impegnando per individuare azioni efficaci per accrescere la penetrazione del marchio sul mercato, in particolare con specifiche iniziative di marketing e una più stretta cooperazione e coordinazione tra il marchio comunitario di qualità ecologica e i sistemi nazionali di etichettatura.

(<sup>1</sup>) Dati stimati per il 2002 sulla base di un aumento del 50% del fatturato in relazione al 2001).

(2004/C 33 E/038)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0399/03  
di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione***(17 febbraio 2003)*

Oggetto: Obbligo di registrare ospiti non residenti

Il regolamento in merito alla «tassa di pernottamento» di un comune tedesco contiene una disposizione secondo cui tutte le persone non residenti nel comune che vengono ospitate gratuitamente non soltanto devono registrarsi entro il giorno lavorativo successivo al loro arrivo e comunicare la loro partenza entro l'ultimo giorno del loro soggiorno bensì anche corrispondere una tassa di pernottamento per tutto il periodo.

Tale disposizione viene applicata anche ad ospiti provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea.

In base a tale disposizione, le persone che si recano in visita presso parenti o amici e che pernottano in detto comune devono pagare una tassa di pernottamento.

La Commissione europea ritiene che tale disposizione possa essere compatibile con le disposizioni dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle persone?

**Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione***(1° aprile 2003)*

In assenza di una legislazione in materia fiscale armonizzata a livello comunitario, gli Stati membri e le autorità locali sono liberi di stabilire le imposte in base alle loro preferenze politiche. Nel farlo, tuttavia, devono rispettare le libertà generali e i principi sanciti dal trattato CE. Né la tassa locale descritta dall'onorevole parlamentare, né l'obbligo corollario di registrazione, sono discriminatori nei confronti dei cittadini di altri Stati membri in quanto tutti gli ospiti, a prescindere dalla loro nazionalità o dal loro luogo di residenza, sono soggetti a tali obblighi. La Commissione non ritiene, pertanto, che le tasse menzionate siano incompatibili con il principio della libera circolazione delle persone.

(2004/C 33 E/039)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0442/03  
di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione***(12 febbraio 2003)*

Oggetto: Business Tax

Le compagnie di navigazione italiane che operano con la Repubblica Popolare Cinese (RPC) sono soggette al pagamento della Business Tax, un'imposta applicabile alla fornitura di servizi pari al 3% del fatturato prodotto localmente per il settore dei trasporti e delle comunicazioni. L'accordo sui trasporti marittimi tra la Repubblica italiana e la RPC, dell'8.10.1972, considera unicamente le imposte sul reddito e non prevede alcuna disposizione in materia di Business Tax, così come il protocollo di modifica allo stesso accordo del 3.6.2002. Parimenti, l'accordo contro le doppie imposizioni tra la Repubblica italiana e la RPC, del 31.10.1986, si riferisce solamente alle imposte dirette.

Le compagnie di navigazione di altri paesi UE, operanti con la RPC, non sono soggette al pagamento della Business Tax, in quanto i rispettivi accordi marittimi e/o bilaterali ne prevedono l'esenzione. Oltre all'Italia, le uniche eccezioni sono la Spagna, l'Austria e il Lussemburgo, il cui traffico marittimo con la RPC non è significativo.

Le compagnie di navigazione della RPC, attualmente operanti in Italia, non sono soggette ad alcuna imposta del tipo della Business Tax o similari.

Tale situazione crea una rilevante disparità di trattamento tra le varie compagnie di navigazione dell'Unione Europea, dando origine ad una chiara violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento tra Stati Membri.

Per porre rimedio a questa situazione, che dà luogo ad una involontaria ma effettiva discriminazione tra Stati membri, il governo italiano ha da tempo chiesto alle autorità della RPC di emendare gli accordi marittimi esistenti. Ad oggi, non si è avuta alcuna risposta positiva in merito da parte del governo cinese.

Può la Commissione dire:

1. come interpreta tale situazione che crea una reale disparità di trattamento tra Stati membri;
2. se intende intervenire onde porre fine a tale situazione;
3. quali provvedimenti intende adottare in materia?

### **Risposta data dal sig. Lamy in nome della Commissione**

(31 marzo 2003)

La Commissione non dispone di ulteriori informazioni in merito a quanto esposto dall'onorevole Parlamentare relativamente alla «business tax» pagata dalle compagnie marittime italiane che lavorano con la Repubblica democratica cinese. L'accordo sul trasporto marittimo tra Italia e Cina non risulta contenere disposizioni relative alla «business tax», mentre tali disposizioni si trovano negli accordi conclusi con la Cina da altri Stati membri.

Agli accordi sulla doppia imposizione di solito non si applica la regola della nazione più favorita (Most Favoured Nations – MFN) prevista dell'accordo GATS (Accordo generale sullo scambio di servizi). L'articolo XIV del GATS consente misure che contrastino con quelle dell'articolo II (principio della MFN), posto che il diverso trattamento è il risultato di un accordo per evitare la doppia imposizione o di disposizioni per evitare la doppia imposizione in un qualsivoglia altro accordo o stipulazione cui la parte è vincolata.

La questione della «business tax» non è contemplata neppure dall'accordo marittimo UE-Cina recentemente firmato. In particolare l'articolo 2 (finalità) dispone al paragrafo 2 che l'accordo non pregiudica l'applicazione di accordi marittimi bilaterali conclusi tra la Cina e gli Stati membri della Comunità per quanto riguarda le questioni che non rientrano nelle finalità di tale accordo.

I competenti servizi della Commissione sono in stretto contatto con le corrispondenti amministrazioni degli Stati membri e con i rappresentanti del settore e delle compagnie marittime al fine di assicurare che nell'interesse del settore marittimo europeo l'accordo marittimo UE-Cina sia presto ratificato ed attentamente attuato.

(2004/C 33 E/040)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0474/03**

**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(20 febbraio 2003)

*Oggetto:* Aumento della pena per aver promosso lo sciopero della fame in Turchia invece di migliorare la situazione dei prigionieri politici

1. La Commissione ha preso atto del parere di organizzazioni per i diritti dell'uomo, quali IHD a Diyarbakir, secondo cui il numero di arrestati e scomparsi in Turchia rimane immutato, la situazione dei diritti dell'uomo non è conforme alle leggi liberali recentemente approvate e che si registra persino un suo peggioramento?
2. La Commissione sa che gli scioperi della fame attuati da prigionieri politici dalla fine del 2000 in Turchia e indetti contro il passaggio dalla reclusione in gruppi in vecchie prigioni all'isolamento in nuove prigioni sono già costati la vita ad oltre 60 persone?
3. La Commissione sa che il modo in cui il governo turco intende porre fine a questi scioperi della fame non è consistito nel migliorare le condizioni di detenzione degli interessati, ma nell'aumentare da 4 anni a 20 anni la pena detentiva massima per coloro che proclamano uno sciopero della fame?



4. La Commissione riconosce il pericolo che una simile misura, nel frattempo approvata dal nuovo parlamento turco, non porti ad una riconciliazione, al superamento di vecchie contrapposizioni, al miglioramento dei diritti dell'uomo e ad un maggiore spazio per l'opposizione democratica legale, bensì comporti nuove tensioni in seguito all'aumento del numero di detenuti che viene punito perché si oppongono alla limitazione delle libertà civili sancite dalla legislazione e dai servizi d'ordine?

5. Tale sviluppo s'inquadra nei criteri di Copenaghen, che la Turchia dovrebbe rispettare prima di poter avviare negoziati sull'adesione all'UE?

6. Che cosa fa la Commissione per far sì che in Turchia non si crei nuovamente un terreno fertile per il rinascere di una resistenza violenta da parte di gruppi che si oppongono contro ciò che viene percepito come un'ingiustizia permanente?

7. Che cosa fa la Commissione per garantire che la situazione dei diritti dell'uomo in Turchia non peggiori ulteriormente e che non vengano varate insensate norme repressive?

Fonte: Edizione olandese del quotidiano «Metro» del 7.2.2003.

### **Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione**

(21 marzo 2003)

La Commissione è consapevole della situazione dei diritti dell'uomo nella Turchia sud orientale e delle testimonianze di varie organizzazioni per i diritti umani, compresa la sezione turca dell'organizzazione per i diritti dell'uomo (Human Rights Organisation -IHD).

La Commissione segue da presso la situazione degli scioperi della fame in Turchia. Nella sua relazione periodica per il 2001 <sup>(1)</sup> la Commissione riferiva che nell'autunno 2000 il governo turco aveva deciso una riforma del sistema carcerario sostituendo i grandi dormitori (che ospitavano fino ad 80 prigionieri per stanza) con un sistema di celle destinate ad accogliere da uno a tre prigionieri (carcere di massima sicurezza di tipo F). Ne sono conseguite dimostrazioni violente e scioperi della fame che avevano come oggetto non solo il miglioramento delle condizioni di internamento ma anche altre richieste. Nella relazione periodica del 9 ottobre 2002 <sup>(2)</sup> la Commissione osservava che gli scioperi della fame di protesta contro le carceri di tipo F proseguivano. Il numero di morti è arrivato adesso a 64.

La Commissione ritiene di dover stigmatizzare la continua perdita di vite umane a seguito degli scioperi della fame. Essa si rende conto degli sforzi fatti dalle autorità turche per porvi termine. E' anche consapevole della recente normativa di modifica degli articoli 307bis e 307ter del codice penale turco relativo alle condanne detentive che possono essere pronunciate contro coloro che incitano allo sciopero della fame.

La Commissione terrà sotto controllo la situazione dei diritti dell'uomo in Turchia, compresi gli scioperi della fame e la situazione nella zona sud orientale del paese e discuterà tali problemi nelle opportune sedi con le autorità turche.

La Commissione effettuerà una valutazione della situazione dei diritti umani in Turchia alla luce dei criteri politici di Copenaghen nella sua relazione periodica che sarà pubblicata nel corso del 2003.

<sup>(1)</sup> COM(2001) 700 definitivo.

<sup>(2)</sup> COM(2002) 700 definitivo.

(2004/C 33 E/041)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0478/03 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(20 febbraio 2003)

Oggetto: Fine del segreto su transazioni finanziarie discusse effettuate attraverso la Repubblica di Cipro

1. La Commissione è al corrente del fatto che negli anni '90 ingenti flussi di denaro per un importo di centinaia di milioni di euro hanno lasciato il Libano, devastato dalla guerra civile, nonché l'Unione

Sovietica e la Jugoslavia, stati ormai smembrati, attraverso banche con sede nella parte meridionale di Cipro e che tali flussi di denaro sono stati registrati in parte a Cipro come «investimenti» e in parte sono stati trasferiti verso altre aree note come paradisi fiscali?

2. La Commissione può negare che durante le transazioni finanziarie con l'estero ha svolto un ruolo importante la misteriosa azienda Antexo Trade Ltd., guidata da ex funzionari della Beogradaska Banka, che grazie all'intervento della banca nazionale centrale di Cipro tutti i dati riguardanti tali transazioni e la suddetta ditta sono stati tenuti nascosti al pubblico e che coloro che hanno osato renderli noti, come il quotidiano «Alithia» e l'uomo d'affari P. Djordjevic, sono stati minacciati o sono stati sottoposti a pressioni affinché lasciassero il paese?

3. Secondo la Commissione una simile segretezza può nascondere un eventuale riciclaggio di denaro da parte di uno Stato membro dell'EU?

4. La Commissione sa che, anche dopo la modifica di legge del 1996 che dovrebbe contrastare il riciclaggio di denaro attraverso Cipro, in realtà tali transazioni hanno continuato ad essere effettuate, tra l'altro transazioni per importi pari a centinaia di milioni di marchi tedeschi nel 1998 e che in merito a ciò nuovamente le banche e le autorità mantengono la massima riservatezza e che anche uno dei candidati delle imminenti elezioni presidenziali dovrebbe svolgere un ruolo di rilievo in tutto ciò?

5. Quali misure supplementari sono necessarie per far sì che Cipro soddisfi per tempo, prima dell'adesione all'UE prevista per il 1° maggio 2004, non solo sulla carta, ma anche in realtà alle norme finanziarie in vigore nell'UE in materia di flussi di denaro inspiegabili e che cosa pensa di fare la Commissione per favorire che tali misure vengano attuate tempestivamente?

Fonte: Canale televisivo Nederland 2, programma di attualità «Twee Vandaag», 8.2.2003.

### **Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione**

*(21 marzo 2003)*

La Commissione è entrata nei particolari della questione del riciclaggio di denaro in tutte le relazioni periodiche riguardanti i progressi fatti da Cipro in vista dell'adesione.

Nella relazione del 2002<sup>(1)</sup> si dichiarava che Cipro aveva introdotto tutta la normativa necessaria in materia di riciclaggio del denaro ed aveva creato la necessaria capacità amministrativa.

Ci si attendono progressi ulteriori per quanto riguarda il potenziamento della struttura organizzativa del servizio antiriciclaggio (MOKAS) con l'assunzione del personale aggiuntivo approvato.

La Commissione proseguirà il controllo sul modo in cui Cipro adempie gli impegni assunti nei negoziati di adesione. Una recente missione di controllo a Cipro ha mostrato che in generale il Paese tiene fede agli impegni. Un'ampia relazione di controllo sarà presentata sei mesi prima dell'adesione.

<sup>(1)</sup> COM(2002) 700 final.

(2004/C 33 E/042)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0485/03 di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione**

*(20 febbraio 2003)*

**Oggetto:** Centenario del primo volo dei fratelli Wright — Possibilità di finanziamento per un Progetto in Europa dell'Est

Nel giugno prossimo, la Scuola di Pilotaggio e Paracadutismo Aero Club di Latina intende organizzare, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Aeronautica Militare italiana, un'iniziativa culturale di grande rilievo: una crociera aerea nel centenario del primo volo dell'aereo dei fratelli Wright rievocativa di quella a suo tempo effettuata da Italo Balbo nel Mediterraneo Orientale.

L'evento richiede una complessa organizzazione di celebrazioni e di festeggiamenti che, oltre che negli Stati Uniti, si terranno con particolare enfasi in quelle nazioni, tra cui l'Italia, dove la storia del volo ha scritto pagine di rilievo storico.

L'iniziativa dell'Aero Club di Latina è destinata ad essere una delle più rilevanti non soltanto per il suo valore storico e commemorativo, ma anche per la scelta di volare verso l'Europa dell'Est, toccando le capitali dei paesi prossimi ad aderire all'Unione europea, in una sorta di manifestazione di benvenuto per quei paesi e di sensibilizzazione e di apertura da parte degli Stati membri.

Tappe della crociera saranno infatti le città principali dell'allargamento prossimo e di quello futuro, come Istanbul, Odessa, Budapest, Sofia, Burgas, Arad, Bucarest, Zagabria, Zara, ove i partecipanti alla crociera aerea potranno fermarsi a visitare e conoscere alcuni degli aspetti più significativi della cultura dell'Est europeo, che sempre più diverrà parte della cultura dell'Unione.

Considerato il notevole valore del progetto, soprattutto da un punto di vista dell'integrazione culturale e sociale dell'Est europeo, e considerando inoltre che l'Unione ha istituito proprio a questo fine numerosi programmi di finanziamento quali Sapard, ISPA e molti altri per i Piccoli Progetti, può la Commissione far sapere:

1. esistono Programmi cui può accedere il progetto sopra descritto per ottenere un finanziamento dell'UE?
2. può l'UE patrocinare in altri modi l'operazione?

#### **Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione**

*(26 marzo 2003)*

I programmi cui l'onorevole Parlamentare fa riferimento (Sapard, ISPA) sono strumenti di preadesione che finanziano gli investimenti per infrastrutture di trasporto e ambientali, nonché gli investimenti nei settori dello sviluppo agricolo e rurale. Nell'ambito degli strumenti Phare non esistono altre possibilità di finanziamento. Per quanto riguarda il programma Prince esso dev'essere prioritariamente destinato ai bisogni di informazione dei cittadini dell'attuale Unione. Va aggiunto che non può essere finanziato alcun progetto in mancanza di un programma dotato della relativa linea di bilancio.

A conoscenza della Commissione attualmente non esiste alcun programma che consenta il finanziamento di un tale progetto.

Nell'attuale fase del progetto e della sua elaborazione la Commissione ritiene perciò che la commemorazione di tale evento spetti alle associazioni ed alle organizzazioni del settore aeronautico privato.

La Commissione coglie l'occasione della presente richiesta per ricordare che l'assistenza di preadesione di cui i paesi candidati possono beneficiare non può essere adattata a progetti che sorgono fuori dai paesi candidati e che non attengono ai loro bisogni di preadesione.

(2004/C 33 E/043)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0515/03 di Miet Smet (PPE-DE) alla Commissione**

*(24 febbraio 2003)*

**Oggetto:** I diritti della donna in Egitto

La cooperazione tra l'Unione europea e l'Egitto è basata sulla partnership euro-mediterranea. Quest'ultima trae il proprio fondamento dalla Dichiarazione di Barcellona, sottoscritta dagli Stati membri dell'UE e dai dodici paesi partner del bacino del Mediterraneo. Nel 2001 l'Unione europea e l'Egitto hanno firmato un accordo di associazione.

Sebbene tanto la Dichiarazione di Barcellona quanto l'accordo di associazione con l'Egitto contengano riferimenti ai diritti umani, in Egitto i diritti della donna non sono sempre rispettati. Secondo notizie dell'AFP, le donne egiziane subiscono menomazioni genitali e sono oggetto di leggi discriminatorie, tra l'altro per quanto riguarda le norme sul divorzio.

L'Unione europea ha già reagito a queste gravi violazioni dei diritti della donna? Se non lo ha fatto, è sua intenzione reagire a simili violazioni?

E' previsto un meccanismo che consenta di controllare e di imporre sistematicamente il rispetto dei diritti della donna in Egitto? Ed è prevista la possibilità di sospendere l'accordo di associazione con l'Egitto qualora in quel paese i diritti della donna e, più in generale, i diritti umani vengano continuamente violati? In caso negativo, l'UE intende attivarsi in futuro onde prevedere tali possibilità?

Quando sia il controllo sia l'imposizione del rispetto dei diritti della donna saranno regolamentati e sarà prevista la possibilità di sospendere l'accordo di associazione con l'Egitto, tali disposizioni si applicheranno a tutti i paesi che hanno firmato un accordo di associazione con l'UE nel quadro della Dichiarazione di Barcellona?

### **Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

*(25 marzo 2003)*

L'Egitto ha ratificato la convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne nonché la convenzione delle Nazioni unite sui diritti dei bambini. I diritti delle donne sono protetti dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo la quale, contenendo la nozione di rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo fondamentali, rappresenta un elemento essenziale dell'accordo di associazione Unione-Egitto (firmato nel giugno 2001 ed attualmente in fase di ratifica).

Le mutilazioni sessuali femminili rappresentano una pratica illegale in Egitto, vietata per legge nel 1996 all'interno di tutti i presidi sanitari pubblici ed a tutto il personale medico. Benché i fautori delle mutilazioni sessuali femminili abbiano temporaneamente fatto cadere il divieto con un'azione in giudizio, il governo è riuscito a reintrodurlo. Tale diffusa pratica, tuttavia, cui le famiglie sottopongono le figlie da bambine, è endemica e resta profondamente radicata nella cultura. Le mutilazioni sessuali affliggono l'80-90% di tutte le donne egiziane di qualsiasi religione, area geografica e classe sociale. Non si tratta solo di una questione di parità tra i sessi, ma anche di una grave violazione dei diritti dei bambini. Pare che il governo egiziano intenda proseguire l'impegno contro le mutilazioni sessuali sia a livello normativo sia tramite azioni di educazione, sensibilizzazione e sostegno alla società civile in grado di modificare i comportamenti — mentre sono molte le personalità politiche e religiose associate a tale campagna. L'Unione europea sostiene tale metodo con i suoi programmi in materia di tutela della salute e della riproduzione e con il cofinanziamento delle relative iniziative della società civile (una di esse lotta specificamente contro le mutilazioni sessuali, mentre un'altra sostiene l'iscrizione delle donne nelle liste elettorali).

Per quanto riguarda il divorzio, la situazione è molto migliorata a partire dal 2000. Le donne possono oggi divorziare unilateralmente, benché ciò comporti la rinuncia ad ogni diritto agli alimenti. Altri aspetti discriminatori del diritto di famiglia stanno lentamente smussandosi, benché rimangano molte disuguaglianze. Uno dei temi più controversi riguarda le leggi di cittadinanza che negano la nazionalità egiziana ai bambini di madre egiziana, quando il padre non sia cittadino egiziano. L'istruzione delle bambine e l'accesso all'istruzione superiore ed ai presidi sanitari delle ragazze e delle giovani donne stanno anch'essi lentamente migliorando e l'Unione sostiene tale processo con decisione tramite i programmi esistenti in materia di salute e istruzione fondamentali e con i programmi pianificati in materia di istruzione professionale, sviluppo regionale e sostegno alle Organizzazioni non governative (ONG) che operano a favore dei più emarginati.

In Egitto l'attuazione dei diritti dell'uomo, compresi quelli della donna, dipende dal governo, dal parlamento e dal sistema giudiziario. Tuttavia la delegazione della Commissione e le ambasciate degli Stati membri al Cairo, assieme a molte altre, controllano sistematicamente la situazione dei diritti dell'uomo in Egitto e si attivano dinanzi alle autorità egiziane facendo uso degli opportuni canali ufficiali ogni qual volta sia necessario. L'Unione interviene periodicamente a favore di casi particolari. Essa sostiene anche attivamente le organizzazioni della società civile egiziana che si occupano dei diritti civili.

In linea con l'accordo di associazione firmato con i partner mediterranei l'accordo di associazione Unione-Egitto prevede un dialogo politico periodico e strutturato. Ciò rappresenterà un ulteriore forum offerto alle parti per discutere numerosi temi importanti e interessi comuni, compresa la democrazia ed i diritti dell'uomo. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo fondamentali vi è espressamente dichiarato elemento essenziale. L'accordo di associazione contiene anche disposizioni perché entrambe le parti possano adottare misure in caso di grave violazione dell'accordo.

(2004/C 33 E/044)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0519/03**

**di Miet Smet (PPE-DE) alla Commissione**

*(24 febbraio 2003)*

*Oggetto:* I diritti della donna in Kenia

La cooperazione tra l'Unione europea e il Kenia avviene sulla base della partnership tra l'Unione europea e i paesi ACP. Nell'accordo di Cotonu, che delinea il quadro generale delle relazioni ACP-UE per i prossimi vent'anni, entrambe le parti contraenti hanno sottoscritto più volte l'impegno di rispettare i diritti umani e di garantire la parità tra uomo e donna.

Sebbene il Kenia si sia impegnato, con la propria firma, a tutelare questi principi, in quel paese i diritti della donna non sono sempre rispettati. Secondo notizie dell'agenzia EFE, le ragazze e le donne keniane subiscono ancora, su vasta scala, menomazioni genitali.

L'Unione europea ha già reagito a queste gravi violazioni dei diritti della donna? Se non lo ha fatto, è sua intenzione reagire a simili violazioni?

E' previsto un meccanismo che consenta di controllare e di imporre sistematicamente il rispetto dei diritti della donna in Kenia? Ed è prevista la possibilità di sospendere la cooperazione tra il Kenia e l'UE qualora in quel paese i diritti della donna e, più in generale, i diritti umani vengano continuamente violati?

Se la risposta alle due domande precedenti è negativa, l'UE intende intervenire in futuro per prevedere tali possibilità?

Quando sia il controllo sia l'imposizione del rispetto dei diritti della donna saranno regolamentati e sarà prevista la possibilità di sospendere la cooperazione tra il Kenia e l'UE, tali disposizioni si applicheranno a tutti i paesi firmatari dell'accordo di Cotonu?

**Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

*(4 aprile 2003)*

La Commissione in varie occasioni ha specificatamente sollevato con il governo kenyota la questione dei diritti umani e dei diritti delle donne, ivi inclusi i casi di mutilazioni dei genitali femminili (MGF). La Commissione sostiene le iniziative della società civile relative ai diritti delle donne e alla loro partecipazione nel processo decisionale, finanziando un progetto specifico diretto alla prevenzione delle MGF nella regione di Kisii.

La Commissione continuerà a finanziare le misure idonee a garantire il progresso nel campo dei diritti umani, ivi inclusi i diritti delle donne e l'eliminazione delle pratiche di MGF.

In particolare, l'Unione intende rafforzare il dialogo politico con il neo eletto governo kenyota, concentrandosi, inter alia, sui diritti umani. La Commissione continuerà a sollevare le questioni relative ai diritti umani, incluse le questioni di genere, nelle sedi appropriate e nel corso dei dialoghi con gli attori non statali che controllano e rafforzano i diritti delle donne.

Inoltre, al fine di monitorare la situazione, la Commissione fa affidamento sulle iniziative internazionali, in particolare sul Comitato per l'eliminazione degli atti di discriminazione contro le donne (CEDCD), a cui il Kenya deve presentare periodicamente dei rapporti.

Negli ultimi anni sono stati fatti in questo contesto dei passi positivi. Nel 2001, con l'adozione da parte del Parlamento del Children's Act, le MGF sono state ufficialmente vietate per le ragazze minori di 17 anni. La società civile, dal canto suo, ha fatto crescere a livello nazionale la consapevolezza di questo specifico aspetto della violenza contro le donne.

La Commissione accoglie con soddisfazione la recente iniziativa del governo kenyota volta a promuovere l'insegnamento scolastico primario gratuito per tutti; tale iniziativa è stata presa nella convinzione che le misure repressive debbano essere integrate dall'educazione, in modo da combattere le complesse credenze, radicate nella cultura locale, che sono alla base delle pratiche di MGF e delle discriminazioni contro le donne.

L'accordo di Cotonou prevede, all'art.8, un dialogo politico completo con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, che includa una valutazione periodica degli sviluppi nell'ambito del rispetto dei diritti umani.

Qualora non fosse possibile rispettare gli elementi essenziali fissati all'art.9 dell'accordo di partenariato, ogni parte può invitare l'altra parte a tenere consultazioni, in conformità all'art.96 dell'accordo di Cotonou. Il rispetto dei diritti umani è uno degli elementi essenziali dell'accordo e vale per tutti i firmatari. L'art. 96 stabilisce che, se le consultazioni non conducono ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, si possano prendere delle misure adeguate, in ultimo la sospensione dell'accordo stesso.

(2004/C 33 E/045)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0523/03**

**di Miet Smet (PPE-DE) alla Commissione**

(24 febbraio 2003)

*Oggetto:* I diritti della donna in Zambia

La cooperazione tra l'Unione europea e lo Zambia avviene sulla base della partnership tra l'UE e i paesi ACP. Nell'accordo di Cotonou, che delinea il quadro generale delle relazioni ACP-UE per i prossimi vent'anni, entrambe le parti contraenti hanno sottoscritto più volte l'impegno di rispettare i diritti umani e di garantire la parità di trattamento tra uomo e donna.

Sebbene lo Zambia, con la propria firma, si sia impegnato a tutelare questi principi, in quel paese i diritti della donna non sono sempre rispettati. Secondo una relazione dell'associazione Human Rights Watch del 28 gennaio 2003, in Zambia le ragazze sono colpite dal virus dell'HIV con una frequenza cinque volte superiore rispetto ai ragazzi perché sono vittime di un diffuso costume di abusi sessuali.

L'Unione europea ha già reagito a queste gravi violazioni dei diritti della donna? Se non lo ha fatto, è sua intenzione reagire a simili violazioni?

E' previsto un meccanismo che consenta di controllare e di imporre sistematicamente il rispetto dei diritti della donna in Zambia? Ed è prevista la possibilità di sospendere la cooperazione tra lo Zambia e l'UE qualora in quel paese i diritti della donna e, più in generale, i diritti umani vengano continuamente violati?

Se la risposta alle due domande precedenti è negativa, l'UE intende intervenire in futuro per prevedere tali possibilità?

Quando sia il controllo sia l'imposizione del rispetto dei diritti della donna saranno regolamentati e sarà prevista la possibilità di sospendere la cooperazione tra lo Zambia e l'UE, tali disposizioni si applicheranno a tutti i paesi firmatari dell'accordo di Cotonou?

**Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

(3 aprile 2003)

La maggiore percentuale di infezioni da HIV riscontrata nelle ragazze rispetto ai ragazzi in Zambia e nella zona dell'Africa meridionale è dovuta a più fattori, uno dei quali è l'abuso sessuale, ma ne concorrono altri, tra cui l'età più precoce a cui avvengono i rapporti sessuali e la maggiore predisposizione delle donne a contrarre l'infezione.

La Commissione, nel quadro della linea di bilancio B7-6211, nel settembre 2002 ha pubblicato un invito a presentare proposte per la lotta contro le malattie legate alla povertà, in particolare HIV/AIDS, in tutti i paesi in via di sviluppo. Questi stanziamenti finanziano non solo attività dirette al miglioramento delle cure e delle terapie delle persone già infette, ma anche progetti rivolti ai bisogni delle giovani donne vulnerabili all'infezione. La relazione dell'Human Rights Watch sui diritti delle donne in Zambia, menzionata dall'onorevole parlamentare, si riferisce a questo programma della Comunità europea <sup>(1)</sup>.

Lo Zambia ha ricevuto dal fondo globale per l'HIV/AIDS un finanziamento di 19 858 000 dollari USA, a cui la Comunità ha contribuito con 120 milioni di EUR.

Le questioni di genere e l'HIV/AIDS sono i principali aspetti trasversali dell'attuale programma indicativo nazionale (PIN) dello Zambia.

La relazione dell'Human Rights Watch rileva che tra i problemi fondamentali della risposta statale vi sono, da un lato, la debolezza e l'incapacità del sistema giudiziario di trattare efficacemente le denunce di abuso sessuale e, dall'altro, la necessità di una formazione speciale della polizia nel campo della violenza contro le donne e degli abusi sui minori. Nel gennaio 2003, in occasione della visita in Zambia del membro della Commissione responsabile per lo sviluppo, i temi della violenza contro le donne e del bisogno di una formazione speciale dei giudici sono stati discussi con il presidente Mwanawasa. Facendo seguito a tale dialogo, la Commissione collabora con il Ministero per gli affari giuridici per organizzare dei programmi di formazione speciale per i giudici e i funzionari di polizia, nel quadro di un programma di sviluppo istituzionale e di consolidamento delle capacità, previsto dal 9° Fondo di sviluppo europeo (PIN) sopra citato.

L'accordo di Cotonou prevede, all'art.8, un dialogo politico completo con tutti gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, che includa una valutazione periodica degli sviluppi nell'ambito del rispetto dei diritti umani.

La Comunità e gli Stati membri seguono con molta attenzione l'incidenza dell'HIV/AIDS e la violenza contro le donne e, nell'ambito del dialogo politico previsto all'art.8 dell'accordo di Cotonou, discutono regolarmente tali temi col governo zambiano.

Qualora non fosse possibile rispettare gli elementi essenziali fissati all'art.9 dell'accordo di partenariato, ogni parte può invitare l'altra parte a tenere consultazioni, in conformità all'art. 96 dell'accordo di Cotonou. Il rispetto dei diritti umani è uno degli elementi essenziali dell'accordo e vale per tutti i firmatari. L'art. 96 stabilisce che, se le consultazioni non conducono ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, si possano prendere delle misure adeguate, in ultimo la sospensione dell'accordo stesso.

<sup>(1)</sup> Pag. 74.

(2004/C 33 E/046)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-0526/03

di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione

(24 febbraio 2003)

Oggetto: Cooperazione con Macao

La Commissione ha dichiarato di voler «utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione (...) per sottolineare l'autonomia di Macao in seno alla Cina e la sua particolare forma di vita (...)»<sup>(1)</sup> — convinta che «la presenza europea sul territorio e i forti legami personali tra Europa e Macao costituiscono alcuni dei principali fattori che aiuteranno a fare di Macao un trampolino naturale dell'UE nella regione»<sup>(2)</sup>. Il Parlamento europeo ha confermato e ribadito tale impegno<sup>(3)</sup>, auspicando che «l'Unione europea utilizzi attivamente gli strumenti di cui dispone, segnatamente: dialogo politico, azioni comuni, posizioni comuni e, in particolare, azioni di cooperazione.»<sup>(4)</sup>

Tuttavia la cooperazione tra UE e Macao è diminuita, in due soli anni, passando ad un livello estremamente basso. Infatti «l'attuale programma di cooperazione della Comunità con Macao include [oggi] solo un progetto»<sup>(5)</sup>, come ha dichiarato il Commissario Patten, in risposta ad una mia recente interrogazione.

Si dice che ciò sia indotto dall'idea prevalente nell'UE, secondo cui «cooperazione = finanziamento», ossia che, mancando progetti finanziati alla pari, non vi è alcuna possibilità pratica di organizzare e sviluppare azioni di cooperazione da parte nostra.

E' comprensibile che, di fronte alle urgenti necessità a livello di cooperazione e sviluppo con le regioni più povere del mondo, il finanziamento di azioni relative a Macao non rappresenti una priorità di bilancio per l'UE. Ciò però non dovrebbe impedire lo sviluppo di linee di cooperazione bilaterali UE/Macao, seppure finanziate prevalentemente o esclusivamente da Macao, sempre che vi sia anche l'interesse europeo e che l'UE sia in grado di rispondere alle richieste di Macao.

Perciò chiedo alla Commissione: è vera questa idea riduttiva che «cooperazione = finanziamento»? In tal caso, la Commissione pensa di rivederla in modo, in particolare, da ampliare le possibilità e i modelli di cooperazione bilaterale UE/Macao? Che altre idee ha la Commissione per accelerare la cooperazione UE/Macao, in base alle dichiarazioni politiche formulate? In che aree?

(<sup>1</sup>) COM(1999) 484 — C5-0169/2000, pag. 3.

(<sup>2</sup>) COM(1999) 484 — C5-0169/2000, pag. 4.

(<sup>3</sup>) A5-0017/2001.

(<sup>4</sup>) A5-0017/2001, numero 10.

(<sup>5</sup>) E-3098/02, risposta del 29 novembre 2002 — GU C 242 E del 9.10.2003, pag. 39.

#### **Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(4 aprile 2003)

Facendo seguito alla precedente risposta all'interrogazione scritta E-3098/02 (<sup>1</sup>) dell'onorevole parlamentare, la Commissione conferma il proprio saldo impegno ad adoperarsi e a collaborare con le autorità di Macao al fine di favorire lo sviluppo stabile della regione ad amministrazione speciale (RAS), in conformità al principio «un paese, due sistemi». Esempi concreti sono la concessione, nel 2001, dell'accesso senza visto ai titolari di un passaporto della RAS di Macao, la sottoscrizione, nel 2002, di un accordo tra la Comunità e Macao in materia di riammissione, il programma di cooperazione giudiziaria tra la Comunità e Macao nonché la positiva partecipazione di Macao ai programmi regionali della Comunità, quali Asia Invest e Asia Link.

Dato l'elevato livello di reddito di Macao, Macao non è più presente nell'elenco dei paesi e territori in via di sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico/Comitato per l'assistenza allo sviluppo (OCSE/CAS).

Tuttavia, la Commissione e Macao continueranno ad esaminare e a sviluppare nuovi sistemi e mezzi di cooperazione, come hanno fatto nell'ottobre 2002, nell'ambito del Comitato misto, istituito ai sensi dell'accordo commerciale e di cooperazione del 1992.

(<sup>1</sup>) GU C 242 E del 9.10.2003, pag. 39.

(2004/C 33 E/047)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0533/03 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(26 febbraio 2003)

**Oggetto:** Divieto di aborto in Polonia

Il governo polacco ha deciso di includere nel Trattato di adesione della Polonia all'Unione europea la dichiarazione «sull'etica, la cultura e la tutela della vita». Detta dichiarazione contiene una legislazione sull'aborto particolarmente restrittiva. Poiché l'inclusione di un simile divieto nel Trattato di adesione della Polonia rafforza, e non soltanto giuridicamente, un divieto anacronistico e antidemocratico a spese dei diritti della donna, e poiché l'eventuale placet dell'Unione a una simile dichiarazione nel Trattato di adesione rappresenterebbe, sul piano giuridico ed etico, un attacco ai diritti delle donne dell'Unione intera, domando alla Commissione se intenda accettare l'inserimento della dichiarazione in questione nel Trattato di adesione della Polonia. Quali provvedimenti intende prendere affinché, a prescindere dal Trattato di adesione, in Polonia non viga un simile divieto?



**Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione**

(2 aprile 2003)

Effettivamente il governo polacco ha ottenuto l'inserimento di una dichiarazione in materia di «morale pubblica» nel Trattato di adesione. Tale dichiarazione non contiene un riferimento specifico ad alcuna legge polacca in materia di aborto. La dichiarazione in quanto tale non implica che alla Polonia sia stata riconosciuta l'esenzione dagli obblighi e dai doveri che le incombono in base ai trattati CE. Al contrario, gli attuali Stati membri hanno adottato una dichiarazione congiunta nella quale si sottolinea che le dichiarazioni aggiunte al Trattato di adesione non possono essere interpretate o applicate in modo contrario agli obblighi che incombono agli Stati membri in base al Trattato e all'Atto di adesione. La Commissione ha sottoscritto pienamente tale dichiarazione.

È opportuno in ogni caso ricordare che gli Stati membri restano competenti per quanto concerne la legislazione nazionale in materia di interruzione della gravidanza e che tale pratica è soggetta a numerose restrizioni negli attuali Stati membri.

(2004/C 33 E/048)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0538/03  
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(26 febbraio 2003)

**Oggetto:** Zone di esportazione per il mercato europeo con salari estremamente bassi e condizioni di lavoro inaccettabili a Maurizio

1. La Commissione è al corrente del fatto che nell'isola di Maurizio nell'Oceano Indiano, un tempo colonia di diversi Stati membri dell'UE esistono «export processing zones», dove vengono prodotti articoli di lusso (abbigliamento di marca, apparecchi elettronici e cosmetici, nonché tonno in scatola) destinati al mercato europeo?
2. La Commissione è al corrente del fatto che la legge di Maurizio permette che in queste zone venga corrisposto ai lavoratori un salario estremamente basso, e ciò con un orario settimanale di lavoro molto duro svolto in condizioni di scarsa sicurezza, il che fa sì che i lavoratori non siano neppure in grado di vivere con un simile salario senza diventare dipendenti da aiuti finanziari concessi dallo Stato e siano costretti ad abitare in baracche erette facendo uso di rifiuti?
3. La Commissione è al corrente del fatto che nel frattempo i salari e le condizioni di lavoro in queste zone sono peggiorati al punto che gli abitanti di Maurizio non vi vogliono più lavorare, per cui i posti di lavoro vengono ora occupati da cinesi, indiani e bengalesi, i quali, prima di poter lavorare, devono pagare un congruo «recruitment fee», il che fa sì che, quale compenso dopo lunghi anni di duro lavoro, ritornino nel paese d'origine con un sacco di debiti?
4. La Commissione condivide la conclusione che il lavoro così svolto non contribuisce allo sviluppo in loco, bensì ad uno sfruttamento permanente che mantiene artificialmente basso il prezzo dei prodotti di lusso in Europa, per cui il nostro benessere è sempre più subordinato alla povertà permanente in un'altra parte del mondo, il che contribuisce al contempo alla distruzione di buoni posti di lavoro in Europa?
5. Può l'UE fare in modo che venga posto fine quanto prima a questa situazione inaccettabile, ad esempio avvertendo le aziende importatrici e i loro acquirenti, applicando divieti all'importazione di prodotti il cui prezzo è tenuto artificialmente basso e contattando il governo di Maurizio e altri Stati analoghi affinché eliminino tali zone?

**Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

(22 aprile 2003)

La Commissione è a conoscenza dell'esistenza delle zone di lavorazione per l'esportazione (Export Processing Zones – EPZ), che hanno svolto un notevole ruolo nello sviluppo di Maurizio negli ultimi trent'anni.

La Commissione è anche consapevole del fatto che, in termini generali, le EPZ sono state spesso criticate per il fatto di presentare condizioni di lavoro al disotto della norma e di sfavorire i sindacati. A Maurizio il mercato del lavoro per il settore dell'esportazione era di fatto staccato dal resto dell'economia e le imprese esportatrici erano in grado di aumentare o ridurre la forza lavoro in modo flessibile in base alle esigenze del mercato. Il recente aumento del numero delle cessazioni illegali di attività nelle EPZ di Maurizio dimostra che l'impianto normativo, per altri versi dettagliato, presenta qualche lacuna. I nuovi sviluppi delle norme internazionali in materia di commercio e di lavoro relative alle EPZ potrebbero avere conseguenze sulla situazione delle EPZ a Maurizio. A tale riguardo l'organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ha intensificato gli studi della politica occupazionale e sociale delle EPZ. L'OIL ha relazionato su alcuni problemi occorsi a Maurizio in relazione alle pratiche per l'assunzione e l'impiego dei lavoratori migranti e su altri temi quali l'orario di lavoro <sup>(1)</sup>.

La Commissione non è d'accordo con chi nega che le EPZ di Maurizio siano state un fattore di sviluppo locale. Le EPZ, assieme allo zucchero, al turismo ed ai servizi finanziari sono considerate uno dei quattro fattori di traino dell'attività economica. Maurizio è riuscito ad inserire le EPZ nel processo di industrializzazione, creando legami durevoli tra le stesse ed i fornitori locali e massimizzando in tal modo il potenziale offerto dall'area in termini di creazione di impiego.

La Commissione deplora la violazione delle norme di diritto del lavoro a Maurizio, come in qualunque altro luogo. Va ricordato in proposito che la Comunità è impegnata a dare applicazione alle norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro. Inoltre la Commissione ha recentemente rafforzato la sua collaborazione con l'OIL, che abbraccia la promozione a livello mondiale delle norme fondamentali in materia di lavoro, la promozione di un lavoro dignitoso che comprenda l'eliminazione della povertà e la promozione della dimensione sociale della globalizzazione. La Commissione ha anche concordato di promuovere l'applicazione delle norme fondamentali in materia di lavoro nel quadro degli accordi bilaterali e multilaterali con i paesi in via di sviluppo. Ne è un buon esempio l'articolo 50 dell'accordo di Cotonou; in tale articolo la Comunità e gli Stati ACP hanno riaffermato il proprio impegno in materia di norme fondamentali dell'OIL relative al lavoro.

I negoziati per gli accordi di partenariato economico tra l'Unione e gli stati ACP offriranno l'occasione di intensificare il dialogo e la cooperazione relativi alle modalità di trasformare tali impegni in azioni concrete.

<sup>(1)</sup> <http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb286/pdf/esp-3.pdf>.

(2004/C 33 E/049)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0542/03**  
**di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione**

(26 febbraio 2003)

Oggetto: Definizione di «popolazione» – Aborto

Nel sito web – [http://www.europa.eu.int/comm/development/sector/social/population\\_en.htm](http://www.europa.eu.int/comm/development/sector/social/population_en.htm) – i servizi della Commissione presentano la seguente, strana definizione del termine popolazione:

The term «population» is an umbrella term now used to describe issues relating to demography and reproductive and sexual health and rights. This can include issues such as contraception, abortion, safe motherhood, early child care, gender-based and sexual violence, and sexually transmitted diseases (STDs), including HIV/AIDS. «Population» issues relate to men, women, adolescents and children.

Una simile definizione è in contrasto con quella di tutti i normali dizionari e causa grande preoccupazione circa le effettive politiche della Commissione, in particolare in merito ad un'eventuale promozione dell'aborto.

Ho già sollevato il problema nel corso delle recenti discussioni sulla relazione Sandbaek sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aiuti per politiche e azioni in materia di salute riproduttiva e sessuale e dei diritti a ciò collegati nei paesi in via di sviluppo.

Pertanto chiedo:

- Come spiega la Commissione questo fatto e questa definizione?
- Intende mantenere ufficialmente tale definizione? Che implicazioni vi sono per quanto riguarda le sue politiche?
- Oppure ha adottato misure per rettificare tale definizione?

#### **Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

*(4 aprile 2003)*

La Comunità, nella sua politica di sviluppo, adopera il termine «popolazione» come termine generale, facendo riferimento alle politiche e ai principi concordati durante la conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (CIPS), tenutasi al Cairo nel 1994. In tale conferenza 179 paesi approvarono un programma d'azione che riconosceva il legame tra popolazione, povertà e sviluppo sostenibile. Il termine popolazione venne allargato per ricomprendervi non solo la demografia ma anche l'igiene riproduttiva e sessuale e i diritti connessi. Tra questi vennero riconosciuti come fondamentali il ruolo delle donne e la loro emancipazione. «Gli sforzi per rallentare la crescita della popolazione, ridurre la povertà, conseguire progressi economici, migliorare la tutela ambientale e ridurre i modelli di consumo e di produzione non sostenibili si rafforzano reciprocamente. Una crescita economica duratura, nell'ambito di uno sviluppo sostenibile, è essenziale per eliminare la povertà e l'eliminazione della povertà contribuirà a rallentare la crescita della popolazione e ad ottenere in breve una stabilizzazione della popolazione. Le donne sono generalmente le più povere tra i poveri; esse sono anche le attrici principali del processo di sviluppo. L'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne è dunque un presupposto per eliminare la povertà, promuovere una crescita economica duratura, assicurare servizi di pianificazione familiare e di salute riproduttiva di qualità e raggiungere un equilibrio tra popolazione e risorse disponibili.» (Cap. 3 del programma d'azione: <http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/populatin/icpd.htm#chapter3>)

Al fine di fornire esempi concreti di questo concetto più ampio di popolazione, che include l'igiene riproduttiva e sessuale e i diritti connessi, il sito web della Commissione elenca varie voci rientranti in questo termine generale. Tra queste è menzionato l'aborto, poiché esso fa parte dell'assistenza alla salute riproduttiva, come definita dalla CIPS<sup>(1)</sup>. La politica comunitaria sull'aborto segue i principi della CIPS in materia, una politica che venne approvata da 179 paesi. Il Commissario responsabile per lo sviluppo, in una lettera del 13 gennaio 2003 indirizzata ai membri del Parlamento, ha apertamente dichiarato che «... sebbene il nostro sostegno ai programmi di salute riproduttiva intenda scongiurare la necessità di abortire, ci rendiamo conto che l'aborto in condizioni igieniche pericolose rimane una realtà che miete ogni anno molte vittime tra le donne ... Laddove l'aborto è legalizzato per determinate indicazioni esso avviene in condizioni sicure ... La Commissione ritiene estremamente importante la legislazione nazionale in merito all'aborto praticato all'interno del sistema sanitario convenzionale. Non sosteniamo le campagne di aborti volte a frenare la crescita demografica nei paesi in via di sviluppo e ci opponiamo energicamente all'aborto coatto».

<sup>(1)</sup> Si definisce «assistenza alla salute riproduttiva» quell'insieme di metodi, tecniche e servizi che contribuiscono alla salute riproduttiva e al benessere, attraverso la prevenzione e la soluzione di problemi in questo campo. (Programma d'azione, CIPS).

(2004/C 33 E/050)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0560/03  
di Raina Echerer (Verts/ALE) alla Commissione**

(27 febbraio 2003)

*Oggetto:* Censura dei programmi televisivi da parte dell'Autorità di vigilanza maltese

L'Autorità di vigilanza maltese ha preso la decisione di visionare i programmi registrati prodotti dalla società di produzione maltese «Where's Everybody?» prima che tali programmi vengano messi in onda; i programmi sono trasmessi sull'emittente televisiva nazionale, la «Public Broadcasting Services». I programmi prodotti dalla società «Where's Everybody?» non sono mai stati ritenuti faziosi dall'Autorità maltese. L'anno scorso, il partito laburista maltese ha chiesto il boicottaggio dei programmi, che sono da sempre una piattaforma per la società civile maltese che può in tal modo mandare in onda le sue opinioni nel modo più democratico possibile. L'Autorità di vigilanza ha quindi chiesto di poter visionare, controllare e censurare i programmi prodotti dalla società di produzione «Where's Everybody?», ma altri programmi non vengono sottoposti allo stesso tipo di trattamento.

La Commissione può verificare presso le autorità maltesi la ragione per cui l'Autorità di vigilanza maltese sta riservando tale trattamento unilaterale solo a una società di produzione e se tale atteggiamento si possa considerare discriminatorio, lesivo della libertà di espressione a Malta e vada contro i principi fondamentali sulla libertà di espressione e di parola dell'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione**

(31 marzo 2003)

La Commissione si accerta della libertà di espressione a Malta, così come in tutti gli altri paesi candidati, quale uno dei principali criteri politici per l'adesione. Nelle relazioni periodiche sui progressi di Malta verso l'adesione si osserva costantemente che la libertà di espressione è sancita nella costituzione maltese e continua ad essere adeguatamente rispettata nella pratica.

Per quanto riguarda la libertà di parola dei giornalisti radiotelevisivi, Malta dispone di un'Autorità di vigilanza indipendente, i cui membri sono designati dal Presidente della Repubblica, su parere del Primo Ministro e previa consultazione con il leader dell'opposizione.

In ossequio alla Costituzione e alle leggi maltesi, l'Autorità deve, in particolare:

- assicurare l'imparzialità riguardo alle questioni politiche o industriali più controverse o inerenti alle politiche pubbliche;
- ripartire equamente la partecipazione alle trasmissioni e la durata degli interventi tra gli esponenti dei diversi partiti politici;
- valutare il rispetto delle norme costituzionali, della normativa, dei contratti e delle licenze radiotelevisive da parte delle emittenti;

La decisione dell'Autorità di visionare prima della messa in onda taluni programmi registrati prodotti dalla società di produzione maltese «Where's Everybody» deve essere valutata nel quadro della campagna per il referendum sull'adesione che si è tenuto a Malta in data 8 marzo 2003.

Al fine di assicurare l'imparzialità e un'equa ripartizione dei tempi degli interventi tra i vari partiti politici, l'Autorità di vigilanza ha valutato ed approvato un palinsesto della Public Broadcasting Services (PBS) per il periodo referendario. In seguito a modifiche al palinsesto approvato e ad una successiva rimostranza presentata dal partito laburista maltese, l'Autorità di vigilanza ha chiesto alla PBS di consentire la visione, prima della messa in onda, di una serie di programmi definiti parziali dal partito laburista maltese. L'Autorità di vigilanza ha sostenuto che ciò fosse necessario in considerazione del «suo dovere di evitare ogni possibile manipolazione dell'emittenza pubblica possa essere manipolata da interessi di parte in un periodo di consultazione popolare», nonché a motivo della mancanza di informazioni circa il contenuto dei programmi.

In seguito alla presentazione da parte della PBS delle informazioni richieste circa i programmi contestati, l'Autorità di vigilanza ha deciso di ritirare la richiesta di «visione prima della messa in onda».

La Commissione non ritiene che nella circostanza l'Autorità di vigilanza abbia agito in modo discriminatorio, ma piuttosto che sia stata spinta dall'accesa campagna referendaria in corso a Malta a prendere misure eccezionali volte a garantire l'imparzialità del servizio pubblico televisivo.

In considerazione di tali circostanze eccezionali e considerato lo stato, i compiti e l'indipendenza dell'Autorità di vigilanza maltese, la Commissione non può che confermare il suo giudizio circa il continuo rispetto della libertà di espressione a Malta.

---

(2004/C 33 E/051)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0574/03**  
**di Luigi Vinci (GUE/NGL) alla Commissione**

(28 febbraio 2003)

Oggetto: Turchia e «caso Ocalan»

Da molte settimane, il leader dell'ex-PKK, Abdullah Ocalan, non può più ricevere la visita dei suoi avvocati difensori, né di altre persone. Questa arbitraria decisione del governo turco costituisce un'aperta violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dei «criteri politici» che il Consiglio UE di Copenaghen individuò sull'allargamento.

Come intende agire la Commissione Europea affinché ad Ocalan venga assicurato l'esercizio elementare della difesa? Non ritiene la Commissione che, dopo la commutazione della pena capitale per Ocalan, Bruxelles debba ora far pressione sul governo di Ankara affinché venga concessa la libertà per Ocalan e vengano avviati negoziati per una soluzione politica alla «questione curda»?

**Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione**

(2 aprile 2003)

La Commissione è a conoscenza delle attuali condizioni di detenzione di Abdullah Öcalan. Dal 27 novembre 2002 è stato segnalato che i suoi parenti e legali hanno avuto difficoltà ad incontrarlo.

Quale Paese candidato, la Turchia ha come obiettivo l'adempimento dei criteri politici di Copenaghen e delle priorità identificate dal partenariato per l'adesione, che prevedono, fra l'altro, l'allineamento delle condizioni detentive dei prigionieri agli standard europei e il pieno rispetto delle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

La Commissione è stata informata della visita, nei giorni 16 e 17 febbraio 2003, di una delegazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d'Europa, la quale ha potuto incontrare Öcalan. La delegazione del CPT ha concluso che la salute di Öcalan è buona, ma che il suo prolungato isolamento rappresenta un problema; pertanto essa prenderà i provvedimenti necessari per assicurare l'effettività del diritto di Öcalan a ricevere visite.

La Commissione continuerà a controllare le condizioni detentive di Öcalan e il rispetto del suo diritto alla difesa.

---

(2004/C 33 E/052)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0575/03**  
**di Nelly Maes (Verts/ALE) alla Commissione**

(28 febbraio 2003)

Oggetto: Sterilizzazioni forzate di donne rom in Slovacchia

In qualità di membro del gruppo UE/Slovacchia mi sono recata ripetutamente in quel paese e ho avuto molti contatti con la comunità rom. Nell'ambito dei negoziati per l'adesione ho insistito sui diritti delle

minoranze. Il recente rapporto del «Centre of Reproductive rights» su sterilizzazioni forzate tra le donne rom, il severo monito del relatore del Parlamento europeo J.M. Wiersma e le testimonianze di donne rom che chiedono asilo in Belgio muovono in un'unica direzione: pratiche che noi pensiamo appartengano ad un passato buio e lontano sono ancora in atto.

Alcune donne mi hanno detto che sono state costrette a farsi sterilizzare, altre hanno riferito che sono state sterilizzate sotto l'anestesia eseguita in occasione di un parto cesareo e altre ancora hanno parlato di «premi» per la sterilizzazione finanziati attraverso il bilancio per la programmazione familiare.

Il Ministro slovacco competente per le minoranze avvia un'indagine, ma, secondo l'agenzia di stampa CTK (30.1.2003), è prevista anche la persecuzione degli autori del rapporto.

La Commissione può esortare a condurre un'inchiesta nazionale accurata e obiettiva? Può valutare in maniera critica i risultati di tale inchiesta in vista dell'adesione di questo paese all'UE? In caso affermativo, la Commissione mi può comunicare i risultati e le azioni politiche intraprese a tale riguardo dalla Commissione? In caso negativo, la Commissione non ritiene che questo tipo di politica riproduttiva violi i diritti dell'uomo?

### **Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione**

*(28 marzo 2003)*

La Commissione è al corrente delle asserzioni recentemente pubblicate in un rapporto del «Center for Reproductive Rights», secondo cui, nella Slovacchia orientale, donne rom vengono sterilizzate da medici senza che le stesse vi acconsentano o tramite consensi forzati.

Il Membro della Commissione responsabile dell'allargamento ha immediatamente scritto al riguardo una lettera al primo ministro slovacco Dzurinda, sottolineando la grande preoccupazione derivante da tali affermazioni, che, se fondate, costituirebbero una grave violazione dei diritti umani, sempre che le autorità pubbliche abbiano sostenuto o tollerato tali pratiche o non abbiano intrapreso azioni legali in proposito. Egli ha inoltre chiesto alle autorità slovacche di svolgere con determinazione le opportune indagini giudiziarie, di rimediare alle eventuali misure discriminatorie e di tenere informata la Commissione sugli sviluppi.

Secondo le informazioni della Commissione, le autorità competenti hanno avviato le indagini giudiziarie, istituendo un apposito gruppo d'indagine, che il consigliere sui rom del ministero degli Interni, rom egli stesso, è stato incaricato di consultare. Il ministero della Sanità e l'associazione slovacca dei ginecologi hanno partecipato direttamente alle indagini. Un'indagine preliminare, svolta da questi ultimi organismi in uno degli ospedali menzionati dal rapporto, non ha finora confermato le asserzioni. Infine, il Consiglio d'Europa è stato invitato dalla Slovacchia a condurre una missione d'inchiesta nella Slovacchia orientale.

La Commissione continuerà a seguire con attenzione gli ulteriori sviluppi e l'esito delle indagini; se necessario, prenderà in considerazione nuove misure e non mancherà di tenere informato il Parlamento.

(2004/C 33 E/053)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0594/03**

**di Matti Wuori (Verts/ALE), Bart Staes (Verts/ALE)  
e Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) alla Commissione**

*(28 febbraio 2003)*

**Oggetto:** Sostegno dell'UE alle popolazioni autoctone della Federazione russa

Le popolazioni autoctone della Federazione russa sono composte da circa 200 000 abitanti suddivisi tra 40 popolazioni distinte ed estremamente ricche dal punto di vista culturale. La maggior parte di esse continua a condurre uno stile di vita tradizionale. Esse sono sparse su vasti territori, spesso privi di infrastrutture di trasporto, nonché di reti di comunicazione di base. Gravi minacce ecologiche (legate alla presenza di impianti di estrazione di gas e petrolio, destinati peraltro all'Unione europea) e le conseguenze dei cambiamenti climatici colpiscono in modo particolare queste popolazioni. L'aspettativa di vita di tali popolazioni è inferiore di 25 anni alla vita media della popolazione che vive in Russia.

La Commissione europea ha sostenuto le popolazioni autoctone come gruppo di destinatari nell'ambito di TACIS o altri programmi comunitari negli ultimi cinque anni? La Commissione potrebbe fornire un elenco di tali progetti?

In che modo la Commissione verifica il rispetto del principio di consultazione preventiva, di partecipazione su base paritaria e di diritto di veto delle popolazioni autoctone nell'ambito dei progetti che le riguardano (cfr. le conclusioni del Consiglio del 30 novembre 1998 relative alle popolazioni autoctone nei paesi in via di sviluppo)?

In che modo la Commissione europea si tiene al corrente della situazione delle popolazioni autoctone della Federazione russa, segnatamente in materia di diritti dell'uomo, ma anche sul piano socioeconomico, ecologico e culturale?

### **Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

*(2 aprile 2003)*

La Commissione è a conoscenza della situazione particolare delle popolazioni autoctone della Federazione russa, nonché delle difficoltà che sono costrette ad affrontare.

La Comunità ha finanziato numerosi progetti di assistenza tecnica al fine di promuovere la consapevolezza dei problemi che affliggono le popolazioni autoctone e di migliorare il loro accesso all'istruzione.

In aggiunta a un certo numero di progetti a carattere più generico correlati alle relazioni etniche (e che, pertanto, affrontano questioni pertinenti per le popolazioni autoctone), due progetti finanziati dall'iniziativa europea per la democrazia e la tutela dei diritti umani (IEDTDU) sono rivolti in modo specifico alle popolazioni autoctone della Federazione russa.

Il primo progetto, che termina nell'aprile 2003, è volto a migliorare la consapevolezza della popolazione russa circa i diritti e i problemi della minoranza costituita dalle popolazioni autoctone del nord, della Siberia e dell'estremo oriente. Il progetto ha, tra le altre cose, creato un ciclo di 12 programmi radiofonici settimanali a carattere educativo per Radio Russia. Il secondo progetto, che è volto ad estendere la possibilità delle popolazioni autoctone della Siberia di conseguire un'istruzione di livello superiore, sarà avviato a breve.

L'IEDTDU è un programma basato sulla domanda. La delegazione della Commissione a Mosca si impegna a garantire che tutte le organizzazioni non governative (ONG) interessate, comprese le ONG delle popolazioni autoctone, siano portate a conoscenza dei bandi di gara dell'IEDTDU della Commissione quando sono annunciati.

La Commissione segue da vicino la situazione delle popolazioni autoctone della Federazione russa, ad esempio, mantenendo contatti con le organizzazioni impegnate nella promozione dei diritti delle popolazioni autoctone. Un esempio è costituito dall'associazione russa delle popolazioni autoctone del nord, una ONG che rappresenta gli interessi delle popolazioni autoctone settentrionali della Russia. Le ONG di questo tipo partecipano regolarmente ai bandi di gara della Commissione.

(2004/C 33 E/054)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0608/03 di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione**

*(3 marzo 2003)*

Oggetto: Angola: Bilancio 2003 — Programma economico e sociale del Governo per il 2003/2004

In risposta alla mia interrogazione del 10 ottobre 2002 su questo stesso argomento (E-2862/02<sup>(1)</sup>), la Commissione, nella persona del Commissario Poul Nielson il 4 dicembre 2002 riferì che «Per quanto concerne l'attuazione del bilancio 2002 e la stesura di quello per il 2003, la mancanza di informazioni

corrette e dettagliate su detti bilanci impedisce qualsiasi osservazione pertinente», in particolar modo per quanto concerne il carattere sociale effettivamente attribuitogli. Il Commissario osservò, tuttavia, che, «se applicata correttamente, questa misura (il Programma economico e sociale del Governo per il 2003/2004) potrebbe contribuire in modo considerevole ad aumentare le spese nel settore sociale e a coprire parte delle spese sostenute dalla Comunità con il proprio programma di interventi per la ripresa rurale degli altipiani centrali».

Da allora è già trascorso del tempo e siamo entrati in un nuovo anno finanziario. Tra l'Unione europea e l'Angola è già stato firmato, molto di recente, il programma indicativo nazionale — che prevede, se non erro, circa 200 milioni di euro per l'intero periodo — all'interno del quale è chiaramente indicata l'opzione di fondo per i settori sociali e di sicurezza alimentare / sviluppo agricolo.

Chiedo pertanto alla Commissione di rispondere alle seguenti domande: la Commissione dispone già di dati sull'esecuzione del bilancio 2002 e la preparazione e esecuzione del primo dodicesimo del bilancio 2003, in particolar modo per quanto concerne le aree e le spese sociali? La Commissione ha vigilato sull'applicazione del Programma economico e sociale del Governo per il 2003/2004? Possiede già informazioni sul contributo effettivo di questo programma allo stanziamento delle risorse alle aree e alle spese indicate? Quali indicazioni e quali garanzie ha raccolto in questo campo il Commissario Nielson in occasione del suo recente soggiorno in Angola, al termine di gennaio di quest'anno?

(<sup>1</sup>) V. pag. 13.

### **Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

*(10 aprile 2003)*

La situazione relativa alla disponibilità ed attendibilità di dati riguardanti l'Angola non è migliorata significativamente negli ultimi mesi.

La Commissione non è ancora in possesso dei dati relativi all'esecuzione del bilancio 2002, dal momento che il governo angolano non li ha ancora resi pubblici; lo stesso dicasi per l'esecuzione del bilancio per i primi mesi 2003. Nella prima fase del piano di transizione 2003/2004 il governo ha previsto che la spesa nel settore sociale supererà, complessivamente, quella destinata alla difesa, ammontante al 4,71 % della spesa pubblica totale: istruzione 7,16 % del totale, sanità 5,06 %, sicurezza sociale 1,26 %, alloggi e servizi pubblici 1,36 %.

La mancanza di informazioni ufficiali e/o attendibili rende particolarmente difficile seguire gli sviluppi in corso nel paese. In ogni caso, è pressoché impossibile monitorare l'esecuzione di un piano governativo a così breve distanza dal suo avvio.

Nella strategia di cooperazione 2002-2007 tra la Comunità e l'Angola, firmata il 28 febbraio 2003, è prevista invero, nel medio-lungo termine, una concentrazione degli aiuti comunitari nel settore sociale (sanità ed istruzione) e nella sicurezza alimentare. Nel breve-medio termine, la priorità è data al finanziamento delle misure necessarie per sostenere il processo di pace e la riconciliazione nazionale, in particolare per creare condizioni che consentano elezioni libere e trasparenti. In questo contesto vale la pena di accennare che la strategia prevede anche aiuti all'istituto nazionale di statistica (INS) al fine di ampliarne le competenze e migliorare la disponibilità di informazioni statistiche sulla povertà in Angola.

Nel corso della visita in Angola del membro della Commissione responsabile per lo sviluppo e gli aiuti umanitari, in occasione della quale è stata firmata la strategia di cooperazione, il membro della Commissione ha sottolineato più volte, durante gli incontri con i rappresentanti governativi, la necessità di aumentare la spesa destinata al settore sociale, in quanto parte dei dividendi della pace dell'Angola. Egli ha messo in evidenza che il contributo della comunità internazionale alla ricostruzione dell'Angola può e deve essere solo di complemento, ma non può mai sostituirsi agli sforzi del governo stesso; ha fatto inoltre notare che la comunità internazionale si aspetta che la fine del conflitto consenta al governo di contribuire in misura più consistente a soddisfare i bisogni del suo popolo. Ciò verrebbe altresì considerato come un elemento importante nel contesto della conferenza internazionale dei donatori sul tema della ricostruzione del paese. Al membro della Commissione è stato assicurato che il governo era pronto ad affrontare le questioni della riduzione della povertà e di un maggior sostegno al settore sociale nel quadro del sopra citato programma e quale parte di una strategia di sviluppo a lungo termine fino al 2025, attualmente in fase di preparazione. Il programma di ripristino e ricostruzione per il periodo successivo alla guerra, che il governo sta disponendo con l'aiuto della Banca mondiale e che verrà presentato alla conferenza dei donatori, dovrebbe fornire maggiori delucidazioni sulle intenzioni del governo nel settore sociale.



(2004/C 33 E/055)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0617/03  
di W.G. van Velzen (PPE-DE) alla Commissione***(25 febbraio 2003)*

Oggetto: Articolo del Financial Times del 20 febbraio 2003 sulle divergenze di opinione in seno alla Commissione circa la concorrenza sul mercato europeo dei servizi Internet a banda larga

Facendo seguito a un articolo pubblicato il 20 febbraio 2003 nella prima pagina del Financial Times (Brussels chiefs clash over internet), può la Commissione far sapere:

- come si spiega la considerevole posizione dominante dei precedenti monopolisti nel mercato wholesale europeo per servizi Internet a banda larga e qual è lo stato della liberalizzazione del local loop?
- E' vero che il 1° gennaio 2003 soltanto il 4% dei 187 milioni di linee telefoniche nell'UE sono a banda larga e che la maggiore quota di questo 4% è detenuta dai precedenti monopolisti? Dispone la Commissione di altri dati?
- Quando prevede la Commissione di adottare decisioni in relazione alle inchieste che ha condotto sul ruolo sul mercato di imprese quali France Telecom (Wanadoo) e Deutsche Telekom?
- Quali divergenze esistono in seno alla Commissione tra la DG Concorrenza e la DG Società dell'informazione in merito alla realizzazione di analisi di mercato, come indicato nell'articolo succitato, e intende la Commissione illustrare tali divergenze?

**Risposta del sig. Monti a nome della Commissione***(4 aprile 2003)*

1. I dati contenuti nell'Ottavo rapporto della Commissione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni<sup>(1)</sup> rispecchiano la situazione al mese di settembre 2002. Gli operatori alternativi rappresentavano allora il 22% di tutte le connessioni ADSL, ma solo il 4% delle connessioni ADSL al dettaglio era fornito attraverso la disaggregazione della rete locale (local loop) (la differenza tra 22% e 4% corrisponde alla rivendita dei servizi ADSL, che permettono ad un altro operatore di proporre sotto altra forma lo stesso servizio determinato dal monopolista, e le linee ADSL sono fornite da servizi di accesso all'ingrosso ad alta velocità (bit-stream)). I dati più recenti messi a disposizione della Commissione da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri, e riferiti alla situazione del mercato al 1° gennaio 2003, indicano che vi sono 12,67 milioni di connessioni di accesso a banda larga nell'UE (che utilizzano principalmente la linea telefonica e la TV via cavo). La quota di mercato degli operatori monopolisti nel settore delle telecomunicazioni nel settore dell'accesso a banda larga è attualmente del 60%. Per ciò che concerne l'accesso disaggregato alla rete locale, 1,27 milioni di linee telefoniche sono state ora disaggregate, il che rappresenta un aumento di 189 000 linee dal 1° ottobre 2002.

2. L'Ottavo rapporto della Commissione segnalava anche che il 4% dei 187 milioni di linee telefoniche nell'UE era a banda larga. Sulla base degli ultimi dati disponibili, risalenti al 1° gennaio 2003, si è verificato un incremento del 4,75% (8,87 milioni di linee).

In aggiunta ai servizi a banda larga forniti attraverso la linea telefonica, la rete Internet ad alta velocità può anche essere fornita via cavo. L'accesso ai servizi a banda larga via cavo conta circa 2,6 milioni di connessioni.

È opportuno sottolineare che la percentuale delle attuali connessioni a banda larga non riflette la loro copertura nazionale. In realtà, la maggior parte degli utenti residenziali europei risiede ove i servizi a banda larga sono attualmente tecnicamente disponibili.

3. La Commissione intende prendere una posizione definitiva sui due casi menzionati prima della pausa estiva.

4. Le analisi di mercato cui ci si riferisce (Linee direttrici sul significativo potere di mercato, Linee direttrici sui mercati rilevanti, Relazioni di attuazione) costituiscono la posizione ufficiale della Commissione. I servizi interessati vengono sempre previamente consultati prima dell'adozione di una decisione da parte della Commissione. L'ultima valutazione della Commissione, in relazione alla situazione

del mercato in questione, è il già citato Ottavo rapporto. La Commissione ha anche adottato la sua posizione sull'analisi futura di questi mercati, nell'ambito del nuovo quadro normativo, nella raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche (C (2003) 497, dell'11 febbraio 2003). Per ciò che concerne i servizi a banda larga, nella sua raccomandazione, la Commissione è giunta alla conclusione che, mentre lo sviluppo di piattaforme tecnologiche concorrenti rappresenta un obiettivo di primaria importanza, conformemente al principio della neutralità tecnologica, in presenza di determinate condizioni una regolamentazione ex-ante dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso può essere necessaria per stimolare la concorrenza.

(<sup>1</sup>) COM(2002) 695 definitivo.

(2004/C 33 E/056)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0634/03**  
**di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione**

(4 marzo 2003)

*Oggetto:* Protezione delle tigri siberiane

La Commissione è a conoscenza delle minacce che incombono sulle tigri dell'Amur o siberiane che sono in via d'estinzione, come le altre quattro specie di tigri esistenti?

Quali attività ha avviato al fine di contribuire alla protezione delle tigri dell'Amur, di cui, secondo il WWF, sopravvivono ancora solo 200-400 esemplari, nel krai di Primorsky e nella regione del krai di Khabarovsk, all'estremità orientale della Russia, al confine con la Cina? Vi sono progetti TACIS destinati alla regione?

Sarebbe possibile avviare un progetto nell'ambito della cooperazione UE/Federazione russa per salvare questa specie in via d'estinzione?

Quale posizione e quali misure adotta l'Unione europea in generale al fine di incoraggiare la Federazione russa a proteggere i suoi parchi naturali, che versano in una situazione di estrema difficoltà a causa delle difficoltà di ordine economico che affrontano le regioni in cui si trovano tali parchi?

La Commissione è a conoscenza dei contrasti e delle tensioni registrati di recente tra le popolazioni Udega, popolazione autoctona fra le prime ad abitare la regione dell'Amur e che da sempre protegge le tigri, che rivestono una funzione importante nella cultura di questo popolo, essendo considerate un animale sacro? Alcuni anni fa c'è stato un cambiamento alla direzione locale del progetto condotto nella zona in partenariato fra gli Udega e il WWF nel parco di Changbai nella regione dell'Amur; da allora si è aperto un dissidio fra il gestore appoggiato dal WWF e la popolazione locale che, pur avendo informato il WWF a livello internazionale della situazione, non ritiene che questo stia approntando le misure necessarie per mettersi in regola con le proprie dichiarazioni in materia di strategia e principi relativi alle popolazioni autoctone.

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(28 marzo 2003)

La Commissione è al corrente della minaccia che incombe sulle tigri dell'Amur ed ha discusso il problema con le autorità russe nel quadro dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra UE e Russia.

La tigre siberiana è inclusa nell'elenco previsto all'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 sulla protezione di specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (<sup>1</sup>), il quale attua le disposizioni della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (convenzione CITES) nell'Unione. Ciò significa che è proibito il commercio di tali specie e che la loro importazione può avvenire solo in casi particolari, quali ricerche finalizzate alla conservazione della specie.

Nella riunione del sottocomitato per l'ambiente del 20 settembre 2001, le autorità russe hanno chiarito che esiste una strategia nazionale per la protezione delle tigri dell'Amur e che sono stati stanziati dei finanziamenti federali per un programma speciale. Verosimilmente sopravvivono circa 450 esemplari di tigri dell'Amur. È stata istituita un'unità operativa speciale contro il bracconaggio, è stato firmato con la

Cina un accordo di intervento congiunto e sono stati tenuti numerosi incontri (anche col Giappone e la Corea) per coordinare le azioni contro il bracconaggio e il contrabbando. Nel corso degli ultimi tre anni sono stati spesi 3 milioni di dollari USA per proteggere le tigri; il programma doveva estendersi ad altri felini.

I progetti Tacis sono individuati in dialogo con le autorità russe e devono essere conformi alla strategia adottata per la Russia. Attualmente essa si concentra su quattro aree principali: sostegno alle riforme istituzionali, giuridiche e amministrative; sostegno al settore privato e assistenza allo sviluppo economico; aiuti per attenuare le ripercussioni sociali della transizione; sicurezza nucleare. Le autorità russe non hanno sottoposto alla Commissione alcuna proposta relativa alla situazione delle tigri dell'Amur. Qualora ciò avvenisse, la Commissione ne valuterà l'ambito di corrispondenza con la strategia per l'assistenza e la priorità di tale proposta di progetto in relazione agli altri bisogni urgenti.

La Commissione non è al corrente dei problemi correlati alle attività del WWF nella regione dell'Amur e le comunità indigene degli Udege.

(<sup>1</sup>) GU L 61 del 3.3.1997.

(2004/C 33 E/057)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-0648/03

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(5 marzo 2003)

**Oggetto:** Mancato risarcimento dei danni e riabilitazione per coloro che, in maniera illegale, sono stati deportati dalla Slovacchia nel 1946 e nel 1947

1. La Commissione è a conoscenza del fatto che la legge n. 88/1945 datata 1 ottobre 1945, che è restata in vigore per vent'anni nell'ex Cecoslovacchia, ha permesso che lo Stato, per una durata massima di un anno, potesse imporre un obbligo di lavoro a singoli uomini di età compresa fra i 16 e i 60 anni e a donne di età compresa fra 18 e 55 anni al di fuori del loro luogo di residenza con l'obiettivo di intervenire in occasione di catastrofi e situazioni di crisi e di realizzare lavori pubblici particolarmente urgenti, con la limitazione di un'eccezione per le donne incinte, le madri con bambini e i malati e che solo singoli individui e non famiglie intere potessero essere obbligati a partecipare a questi lavori e che i diretti interessati, durante la loro assenza, avrebbero conservato la propria casa e i propri beni?

2. La Commissione è a conoscenza del fatto che fra il 1946 e il 1947 sono state inviate ai lavori forzati 43 546 persone, che i lavori forzati per molti di loro, in deroga a quanto sancito dalla legge, sono durati più di un anno, che queste persone sono state impiegate lontano da casa, senza un alloggio né retribuzione adeguata in agricoltura e in altri settori nei quali non esisteva una situazione di emergenza, che l'esercito e la polizia hanno trasportato intere famiglie, inclusi bambini e anziani, in carri bestiame dall'attuale Slovacchia all'attuale Repubblica ceca e che le loro case sono state sequestrate e riassegnate a nuovi abitanti, provvedimenti questi che per la minoranza di lingua ungherese all'estremità meridionale della Slovacchia e per gli appartenenti ai gruppi etnici ROM più numerosi soprattutto nella Slovacchia orientale si sono tradotti in pratica in una forma di ciò che noi oggi definiamo «pulizia etnica»?

3. La Commissione riesce a immaginarsi l'indignazione delle vittime di tali provvedimenti e dei loro discendenti, originari della Slovacchia e oggi disseminati in Slovacchia, Repubblica ceca e altri paesi di solito europei, di fronte al fatto che il governo slovacco nel frattempo ha sì approvato la riabilitazione e la compensazione per le vittime di interventi ingiustificati delle autorità pubbliche nel periodo fascista fra il 1939 e il 1945 e nel periodo comunista fra il 1948 e il 1989, ma non per provvedimenti analoghi a danno delle vittime dei lavori forzati e della pulizia etnica nel periodo intermedio, cosiddetto democratico, ovvero fra il 1945 e il 1948, e che il Primo ministro slovacco non risponde alle proteste in merito?

4. In che modo la Commissione può contribuire a una soluzione soddisfacente per questo problema strisciante, che ci ricorda situazioni che ora all'interno dell'Unione europea aborriamo, al momento in cui la Slovacchia aderirà all'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione**

(7 aprile 2003)

La Commissione è perfettamente al corrente della legislazione del dopoguerra della Cecoslovacchia riguardante le minoranze ungheresi e tedesche presenti in quella Repubblica ed ha svolto un'analisi approfondita dei provvedimenti presi in materia dal presidente cecoslovacco, delle leggi correlate del 1945 e 1946, nonché degli aspetti connessi riguardo alla legislazione ceco(slovacca) degli anni '90 sulla restituzione.

La sintesi dei risultati di questa analisi, presentata al pubblico il 18 ottobre 2002, non mostra che, alla luce dell'acquis comunitario, vi siano ostacoli all'adesione, dal momento che i provvedimenti e le leggi in questione non possono più essere applicati. Inoltre, alcuni elementi discriminatori della legislazione ceco(slovacca) sulla restituzione delle proprietà confiscate non sono stati ritenuti in contrasto con l'acquis, poiché i termini per presentare nuove richieste sono scaduti. La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per aver fatto notare che la legge sui lavori forzati a cui fa riferimento non trova più applicazione da tempo.

La Commissione non può impegnarsi in una discussione per stabilire se una data legge sui lavori forzati, in un dato periodo storico antecedente la nascita della prima Comunità europea, in uno Stato membro o in un paese terzo, sia stata o meno applicata in conformità alle disposizioni proprie della legge stessa. La Commissione rammenta che l'art.5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proibisce rigorosamente qualsiasi forma di schiavitù o di lavoro obbligatorio o forzato, in qualsiasi circostanza.

La Commissione rammenta altresì che sia il Parlamento che il Consiglio europeo hanno ripetutamente approvato l'opinione della Commissione che la Repubblica slovacca soddisfa ai criteri di Copenhagen e sarà in grado di attuare e applicare l'acquis comunitario entro la data di adesione. La Commissione non è competente in materia di restituzioni o indennizzi per torti legati al corso della storia. Gli Stati membri possono scegliere di porre precise condizioni o limitazioni a tali misure, a seconda di come ritengono più opportuno, a condizione che esse non contrastino con altre disposizioni comunitarie applicabili, quale il principio di non discriminazione.

La Commissione apprezza tutti gli sforzi degli Stati membri attuali e futuri per far fronte alle pesanti eredità e alle ingiustizie del passato e li incoraggia a perseverare. Le Comunità sono state fondate nell'intento comune di superare le antiche tensioni tra i popoli d'Europa, pertanto quando gli Stati affrontano queste questioni di natura morale e psicologica, essi contribuiscono al rafforzamento della nostra Unione, basata sul reciproco rispetto e sulla tolleranza.

(2004/C 33 E/058)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0654/03**

**di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

(5 marzo 2003)

*Oggetto:* Imprenditori agricoli e produttori di zucchero in Mozambico

La Commissione è a conoscenza degli effetti devastanti che produce la quota di importazione di 8 000 tonnellate alle esportazioni di zucchero provenienti dal Mozambico sugli abitanti di detto paese?

Il Mozambico avrebbe la possibilità di produrre ben 30 000 tonnellate di zucchero per l'esportazione nei paesi europei. Tuttavia, ciò non è possibile a causa della rigida quota di importazione. I produttori di zucchero del Mozambico sono disposti a concedere finanziamenti alle piccole aziende agricole affinché questi ultimi possano acquistare l'attrezzatura necessaria per produrre zucchero sui loro terreni fertili, attenuando la dipendenza della popolazione del Mozambico dagli aiuti comunitari. Tuttavia le quote imposte pongono dei freni a tali possibilità.

La Commissione è disposta a riesaminare ed aumentare la quota imposta sulle importazioni di zucchero provenienti dal Mozambico in una misura che vada oltre l'aumento proposto del 15%? La Commissione si impegnerà a favore di un'apertura del mercato nei confronti del Mozambico dando in questo modo alla popolazione la possibilità di ricostruire la propria economia e a ridurre, in cambio, la necessità di aiuti internazionali?

**Risposta data dal sig. Lamy in nome della Commissione**

(26 marzo 2003)

Prima del lancio dell'iniziativa «Tutto tranne le armi» (EBA) il Mozambico non aveva accesso al mercato comunitario dello zucchero. Pertanto, questa iniziativa ha offerto al paese nuove opportunità di esportazione preferenziale e ha un ruolo importante nella ripresa del settore dopo la guerra civile e le inondazioni.

Il Mozambico potrà esportare zucchero senza limitazioni quantitative nella Comunità a partire dal 2009. Nel frattempo, si applicano disposizioni transitorie e il Mozambico partecipa ai contingenti EBA che aumentano annualmente del 15 % (da 74 185 tonnellate nel 2001-2002 a 197 355 tonnellate nel 2008-2009). Le disposizioni transitorie sono necessarie per consentire alla Comunità di realizzare gli adeguamenti interni indispensabili per fare fronte all'aumento delle importazioni EBA.

Non sarebbe opportuno per il settore dello zucchero affidarsi esclusivamente all'accesso ad un unico mercato estero: per ragioni di sviluppo dovrebbero essere sfruttate tutte le opportunità di esportazione. Per questo motivo, il Mozambico sta iniziando ad esportare verso altri mercati, sia nell'ambito della Comunità di sviluppo dell'Africa australe (SADC), sia negli Stati Uniti, che dovrebbero assicurare nuovi aiuti ai produttori di zucchero del Mozambico.

(2004/C 33 E/059)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0655/03**

**di Bill Miller (PSE) alla Commissione**

(5 marzo 2003)

*Oggetto:* Accordo antidumping UE/Norvegia

Se la Commissione sostiene la decisione del comitato antidumping di ritirarsi dall'Accordo UE/Norvegia, la Commissione è preparata al monitoraggio immediato della situazione, soprattutto per quanto concerne gli operatori indipendenti del settore dell'allevamento del salmone?

La Commissione è disposta a riconsiderare la possibilità di porre un nuovo bando antidumping per il salmone non solo nei confronti della Norvegia, ma anche del Cile e delle isole Faroe, nel caso in cui si verifichi un notevole deterioramento del reddito degli operatori indipendenti del settore?

**Risposta data dal sig. Lamy in nome della Commissione**

(31 marzo 2003)

Il 20 dicembre 2002 la Commissione ha comunicato alle parti interessate i fatti essenziali e le considerazioni sulla base delle quali è stato proposto di porre fine all'esame delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia, nonché al procedimento antidumping relativo alle importazioni dello stesso prodotto originario del Cile e delle isole Faer Øer senza l'applicazione delle misure di difesa commerciale.

In ossequio alla legislazione comunitaria pertinente, alle parti interessate è stata concessa la facoltà di presentare alla Commissione osservazioni scritte circa il contenuto della proposta. La Commissione ha inoltre chiesto il parere dei delegati degli Stati membri presso il comitato consultivo antidumping e antisovvenzioni sulla proposta, in quanto tenuta a farlo dalla stessa legislazione comunitaria. I pareri espressi dai delegati degli Stati membri presso il comitato e i dibattiti che si svolgono in tale istanza sono riservati.

È necessario, tuttavia, chiarire che la proposta presentata al comitato riguardava l'abrogazione delle misure vigenti che si applicano alle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia e non il cosiddetto «accordo UE/Norvegia sul salmone». Tale accordo, firmato nel 1997 dalla Commissione e dal governo norvegese e scaduto il 28 febbraio 2003, contemplava, tra l'altro, un forum per lo scambio di pareri tra i firmatari circa lo stato del mercato del salmone nella Comunità. D'altro lato, le misure in atto al momento, compreso il sistema degli impegni sui prezzi, non dipendono dall'accordo. Di conseguenza, le

misure di difesa commerciale applicabili alle importazioni norvegesi di salmone dell'Atlantico d'allevamento resteranno in vigore fino a quando non sarà presa una decisione definitiva.

Numerosi fonti interessate hanno sollevato la questione di un sistema per la sorveglianza degli sviluppi nel mercato del salmone, qualora non venga estesa l'attuazione delle misure sulle importazioni norvegesi. Al momento la Commissione sta valutando gli aspetti pratici di un tale sistema in termini di sfera di applicazione e di conseguenze giuridiche.

La Commissione resta pronta ad indagare su tutti i casi nei quali vi siano prove inconfutabili di pratiche commerciali sleali da parte di esportatori di paesi terzi e, ove ciò sia giustificato, ad agire al fine di risarcire i danni subiti dai produttori comunitari. Se, pertanto, si deciderà in ultima analisi di abrogare le misure esistenti applicabili alle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia e di non imporre misure sulle importazioni dal Cile e dalle isole Faer Øer, gli operatori indipendenti del settore dell'allevamento del salmone ai quali l'onorevole parlamentare fa riferimento avranno la possibilità di presentare una denuncia debitamente motivata alla Commissione in relazione a tutte le importazioni, o a parte di esse, che mostri, tra gli altri, che le circostanze sulle quali era basata l'abrogazione sono mutate e che esistono prove incontestabili di dumping pregiudizievole.

(2004/C 33 E/060)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0656/03**  
**di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione**

(5 marzo 2003)

*Oggetto:* Draghe in Indonesia

Il 26 luglio 2002 nei pressi di Sumatra sono state fermate dalla marina indonesiana alcune draghe, fra cui 3 belghe. Le navi, che non sarebbero state in possesso dei giusti documenti, sono state accusate di furto di sabbia e da quel momento sono state lasciate alla fonda.

Il 9 ottobre il tribunale indonesiano ha condannato i proprietari delle draghe belghe ad una multa di oltre 3 mila dollari ciascuno per non aver avuto a bordo i giusti documenti, bensì delle copie. Dopo il pagamento di tali multe le draghe dovrebbero essere liberate. Nella sentenza il tribunale non menziona affatto il furto di sabbia, non configurandosi infatti alcun trafugamento. Se si indica che l'estrazione di sabbia è troppo esigua, ciò è imputabile esclusivamente ai concessionari locali, che intrattengono i contatti con le autorità centrali. Ma questo è un problema interno indonesiano. Cionondimeno, il governo indonesiano ha impugnato la sentenza ed ha deciso di conseguenza di esigere un indennizzo stragiudiziale pari a 18,5 milioni di euro. Tale importo corrisponde al 15 % del valore delle draghe. Il governo indonesiano invoca un compenso per la perdita subita dalla popolazione indonesiana in conseguenza di sfavorevoli condizioni di estrazione della sabbia pattuite dai precedenti governi. I proprietari delle draghe hanno nel frattempo pagato il riscatto e sono stati rilasciati.

1. È la Commissione informata di tale stato di cose?
2. In caso affermativo, ritiene essa che il governo indonesiano ha agito in violazione degli obblighi da esso sottoscritti nel quadro dell'OMC?
3. Ritiene la Commissione che il governo indonesiano, impugnando (ingiustamente) la sentenza del tribunale indonesiano, venga a minare lo stato di diritto?
4. In caso affermativo, intende essa assumere a tale riguardo iniziative nei confronti del governo indonesiano?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(4 aprile 2003)

La Commissione è a conoscenza dell'esito dei procedimenti giudiziari in Indonesia e del sequestro e del successivo rilascio di un certo numero di draghe, tra cui alcune belghe.

Allo stato attuale, la Commissione non ritiene che il comportamento del governo indonesiano contrasti con gli obblighi ad esso derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC).

Per quanto riguarda l'affermazione che il governo non abbia osservato la sentenza, la Commissione ritiene che questo sia un problema interno, estraneo agli obblighi internazionali dell'Indonesia. Pertanto, allo stato attuale, la Commissione non intende intervenire presso il governo indonesiano.

(2004/C 33 E/061)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0658/03**  
**di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione**

(6 marzo 2003)

*Oggetto:* Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'uso della forza in Iraq

Le conclusioni del Consiglio europeo del 17 febbraio 2003 stabiliscono, tra l'altro, che Baghdad «deve disarmare e cooperare immediatamente e pienamente», e che l'obiettivo dell'Unione nei confronti dell'Iraq «rimane il pieno ed effettivo disarmo in applicazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare della risoluzione 1441», e che il Consiglio si impegna a fornire «pieno appoggio al Consiglio (di sicurezza delle Nazioni Unite) nell'esercitare le sue responsabilità».

La risoluzione 1441 fa riferimento ad una serie di altre risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite pertinenti all'Iraq, fra le quali la n. 678 (1990) e la n. 687 (1991). Sebbene riguardassero principalmente la liberazione del Kuwait, il paragrafo 2 della risoluzione n. 678 recita come segue:

Autorizza gli Stati membri che cooperano col governo del Kuwait ad usare tutti i mezzi necessari, se l'Iraq non adempirà totalmente alle risoluzioni di cui sopra entro il 15 gennaio 1991 o prima, come stabilito dal precedente paragrafo 1, per sostenere e attuare la risoluzione 660 (1990) e tutte le risoluzioni pertinenti ad essa successive e per ripristinare la pace e la sicurezza internazionale nell'area.

Il paragrafo 3 della stessa risoluzione prosegue:

Chiede a tutti gli Stati di fornire adeguato sostegno alle azioni intraprese in applicazione del paragrafo 2 della presente risoluzione.

La risoluzione n. 687 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nel riaffermare che «l'Iraq deve dimostrare le sue intenzioni pacifiche», richiede all'Iraq di accettare incondizionatamente che tutte le armi biologiche e chimiche come pure gli impianti di ricerca e produzione vengano distrutti o eliminati, e di accettare ispezioni immediate in loco da parte della Commissione speciale delle Nazioni Unite (UNSCOM) dei potenziali chimici, biologici e missilistici.

Non ritiene la Commissione che la persistente mancanza di cooperazione da parte dell'Iraq con le Nazioni Unite per quanto riguarda le armi di distruzione di massa in suo possesso e l'incessante minaccia alla sicurezza della regione abbiano impedito il ripristino della pace e della sicurezza internazionale nell'area? In caso affermativo, non riconosce la Commissione che le risoluzioni n. 678, 687 e 1441 forniscono una idonea base giuridica per un intervento armato nell'ipotesi che l'Iraq continui a rifiutare di cooperare con le Nazioni Unite riguardo ai suoi arsenali di armi chimiche e biologiche?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(25 marzo 2003)

Come già espresso in precedenti dichiarazioni del Consiglio nonché nelle conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo del 17 febbraio 2003 la Commissione concorda sul fatto che l'Iraq ha omesso di ottemperare a varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite a partire dal 1991.

La Commissione ritiene che rientri nella competenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite decidere se la risoluzione n. 1441 delle Nazioni unite fornisca o meno un'appropriata base giuridica per un intervento armato. La Commissione riconosce l'autorità del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite quale organo competente a fornire l'interpretazione conforme di tali risoluzioni ed a rispondere all'interrogazione sollevata dall'onorevole Parlamentare.

(2004/C 33 E/062)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0660/03**  
**di Maurizio Turco (NI) alla Commissione**

(6 marzo 2003)

*Oggetto:* Truffa al bilancio dell'UE da parte di 514 società con sedi in Italia e Lussemburgo

Premesso che:

- il 18 febbraio scorso la magistratura italiana ha proceduto all'arresto di 10 persone per un giro di fatture false e truffe al bilancio dello Stato e dell'UE nelle quali sono coinvolte 514 società con sedi in Italia e Lussemburgo;
- tra gli arrestati figura il Presidente del consiglio di amministrazione della Maguro SpA con sede legale in San Prospero Parmense (Parma) e sede operativa in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), già sottoposto, nel 2001, ad un provvedimento cautelare in relazione ad una tentata sottrazione di fondi comunitari dal Banco di Sicilia.

Può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

- È a conoscenza delle due indagini e, in caso affermativo, l'OLAF ha avviato delle inchieste?
- Ha acquisito o pensa di acquisire l'elenco delle 514 società implicate nelle truffe?
- Dispone di una banca dati delle persone e società che hanno truffato o tentato di truffare l'UE e, per queste ultime, dei dati dei responsabili di dette società?

**Risposta data dalla sig.ra Schreyer in nome della Commissione**

(28 aprile 2003)

La Commissione si pregia di confermare all'onorevole parlamentare che i fatti in questione sono oggetto di un procedimento penale in Italia, coperto in questa fase dal segreto investigativo (articolo 329 del Codice penale italiano relativo alle indagini preliminari).

In caso di comportamento lesivo degli interessi finanziari della Comunità, lo Stato membro interessato dovrà trasmettere alla Commissione una comunicazione, conformemente ai regolamenti settoriali ed orizzontali, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Tale comunicazione permetterà all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di venire a conoscenza di un'eventuale frode ai danni del bilancio comunitario, nonché delle informazioni relative alle società ed alle persone implicate. In questa fase, l'OLAF ha dichiarato di non avere indagini in corso.

La Commissione precisa infine di non disporre di un registro delle persone e delle società penalmente responsabili di frode o di tentativi di frode ai danni dell'Unione europea. Esistono tuttavia diverse basi dati, a seconda delle modalità di gestione dei fondi comunitari in questione, contenenti informazioni relative alle irregolarità in materia di fondi comunitari.

Va altresì sottolineato che nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono i principali responsabili del controllo finanziario dei fondi comunitari.



(2004/C 33 E/063)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0673/03****di Marco Pannella (NI)  
e Maurizio Turco (NI) alla Commissione**

(7 marzo 2003)

*Oggetto:* Violazione grave e persistente della libertà religiosa da parte delle autorità russe

Premesso che il 21 febbraio 2003 Bronislav Czaplicki, cittadino polacco, ministro di culto cattolico attivo nell'area di Pushkin, cittadina non lontana da San Pietroburgo, è invitato dalle autorità russe a lasciare il paese entro due settimane perché gli è stato revocato il permesso di residenza;

Premesso che si tratta dell'ultimo di una serie di allontanamenti di ministri di culto da parte delle autorità russe e, tra gli altri, si segnalano i seguenti casi occorsi nel 2002:

- a settembre è revocato il permesso di residenza a Leo Martensson, cittadino svedese, evangelico, attivo nell'area di Krasnodar; il 12 settembre Jaroslaw Wisniewski, cittadino polacco, cattolico, attivo nell'area di Sakhalin, è fermato al suo arrivo a Khabarovsk (Estremo Oriente russo) ed espulso in direzione del Giappone, da dove proveniva il suo aereo; il 10 settembre è revocato il permesso di residenza a Eduard Mackiewicz, cittadino polacco, cattolico, attivo nell'area di Rostov-on-Don;
- ad agosto è negato il permesso di residenza a Stanislav Krajnak, cittadino slovacco, cattolico, attivo nell'area di Yaroslavl; è espulso Chalyshan Seidi, cittadino turco, mussulmano, attivo nell'area di Bashkortostan; è negato il permesso di residenza a Victor Barousse, cittadino americano, pentecostale, attivo nell'area di Irkutsk;
- a giugno è revocato il permesso di residenza ad Aleksei Ledyayev, cittadino lituano, pentecostale; è negato il permesso di residenza a Ronald Cook, Virginia Cook e a Jeffrey, Susan e Jordan Wollman, cittadini americani, evangelici, attivi nell'area di Kostroma; è negato il permesso di residenza al XIV Dalai Lama Tenzin Gyatso, rifugiato tibetano;
- il 19 aprile è revocato il permesso di residenza a monsignor Jerzy Mazur, cittadino polacco, vescovo cattolico della diocesi di San Giuseppe a Irkutsk (Siberia meridionale); il 15 aprile è revocato il permesso di residenza a don Stefano Caprio, residente da 12 anni in Russia, cittadino italiano, cattolico, attivo nell'area di Vladimir;
- a febbraio è revocato il permesso di residenza a Paul Kim, cittadino sud coreano, evangelico, attivo nell'area di Kalmykia; vengono espulsi Autumn Newson, Matthew Crain e Weston Pope, cittadini americani, mormoni, attivi nell'area di Pskov;

Si chiede alla Commissione europea:

- è a conoscenza di questi fatti? Quali iniziative ha preso, o intende prendere, nei confronti delle autorità della Repubblica Russa, firmataria della Dichiarazione internazionale dei diritti umani che, anche con queste azioni, viola in maniera grave e persistente?
- Quali iniziative intende prendere in merito alla proposta di risoluzione firmata da 133 deputati con la quale si chiede di includere il rispetto della libertà religiosa tra le priorità d'azione nelle relazioni dell'UE con gli Stati terzi e di prevedere, in caso di violazione, sanzioni simili a quelle previste sin dal 1998 dalla Legge degli Stati Uniti d'America sulla libertà religiosa nel mondo (Public Law 105-292/105th Congress)?

**Risposta del sig. Patten a nome della Commissione**

(3 aprile 2003)

La Commissione è a conoscenza del fatto che diverse persone attive nella pratica del culto in Russia si sono viste rifiutare o revocare il permesso di residenza. La Commissione è consapevole della difficile situazione che affrontano le religioni diverse da quella ortodossa russa in Russia e del fatto che dall'aprile 2002, a seguito della decisione del Vaticano di trasformare quattro strutture religiose temporanee presenti in Russia in diocesi permanenti della Chiesa cattolica romana, si sono verificate diverse espulsioni. Anche i membri di altre confessioni sono stati oggetto di espulsioni.

Per questo motivo, nell'ambito del dialogo politico tra l'Unione e la Russia, la Commissione ha ribadito a più riprese che il partenariato tra le due parti si fonda su valori fondamentali, tra cui il rispetto dei diritti dell'uomo.

Va ricordato che lo Stato ha il potere discrezionale di decidere in merito alla presenza di stranieri sul suo territorio. Pertanto, in linea generale, la revoca di un permesso di residenza non può essere ritenuta incompatibile con le principali convenzioni internazionali ed europee in materia di diritti dell'uomo ratificate dalla Russia. Invece, nel caso in cui tale revoca sia imposta unicamente per ostacolare l'esercizio di una religione o di un credo, può essere considerata, conformemente alle circostanze del caso, una violazione indiretta della libertà di religione e di credo. La Commissione continuerà a ribadire la questione presso le autorità russe.

Al contempo, la promozione dei diritti dell'uomo in Russia continuerà a costituire una priorità nel quadro dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (Initiative for Democracy and Human Rights – EIDHR), essendo la Russia uno dei paesi prioritari del programma.

(2004/C 33 E/064)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0675/03**  
**di Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE) alla Commissione**

(3 marzo 2003)

*Oggetto:* Ingegneria genetica verde – Paesi in via di sviluppo

Nel 1999 è stato chiesto alla ONG tedesca «Internationaler Landvolkdienst der Katholischen Landvolkbewegung – ILD» (Servizio internazionale del movimento cattolico per la popolazione rurale) di analizzare in che misura l'ingegneria genetica verde possa contribuire a migliorare la sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo. Assieme ad altre organizzazioni non governative l'ILD convoca quindi un'audizione e due congressi internazionali al fine di creare una vasta piattaforma per aprire un discorso pubblico con rappresentanti del mondo scientifico, dell'industria e delle organizzazioni che si occupano dello sviluppo agricolo. I documenti pubblicati in materia illustrano in modo esauriente i vari aspetti dell'ingegneria genetica verde, mettendo nel contempo in evidenza che i vari attori – ed in particolare i partner dei progetti ILD nei rispettivi paesi in via di sviluppo – hanno un grande bisogno d'informazione. Al fine di proseguire il dibattito a livello europeo, assieme ad un partner francese e uno belga, l'ILD presenta nel 2000 una prima domanda consorziale, che viene respinta con la seguente motivazione: 1. il partner francese non è una semplice ONG operante nel settore dello sviluppo; 2. l'ILD, con un bilancio annuo di 500 000 euro, non dispone della necessaria capacità finanziaria. Nel 2002 l'ILD presenta una nuova domanda, tenendo conto delle critiche mosse dalla Commissione, che viene anch'essa respinta, questa volta per altri motivi.

1. Può la Commissione far sapere per quale motivo non viene promosso un discorso sull'ingegneria genetica verde, orientato verso la base, soprattutto a fronte del fatto che nessuno dei progetti accolti affronta questo argomento?
2. Come si può proseguire con efficacia il dibattito avviato?
3. Può la Commissione prendere in considerazione una forma migliore di cooperazione con i richiedenti, affinché gli aspetti oscuri possano essere chiariti a monte e i progetti, in linea di principio auspicati, rispondano ai requisiti della Commissione per quanto riguarda forma e contenuto?
4. Esiste una chiave per paese per l'autorizzazione dei progetti? In caso affermativo, come si compone?
5. Quanti progetti sono stati accolti negli ultimi due anni (2001/2002) e per quali paesi?

**Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

(4 aprile 2003)

La Commissione, attraverso la linea di bilancio B7-6000, stanZIA i finanziamenti per progetti presentati da organizzazioni non governative (ONG) sulla base di inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione stessa. Le proposte di cofinanziamento presentate dalle ONG idonee devono essere conformi

ai criteri esposti nell'invito. Alla presentazione delle proposte, volte alla sensibilizzazione sulle tematiche legate allo sviluppo, le ONG devono identificare gli aspetti che esse ritengono importanti. Il settore dell'impiego dell'ingegneria genetica verde per fronteggiare il problema della sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo è uno dei numerosi aspetti segnalati dalle ONG.

Sul sito web della Commissione si possono trovare informazioni più ampie sull'argomento. Nel settembre 2001 è stata lanciata una consultazione su vasta scala sul tema complessivo «le scienze della vita e la biotecnologia», da cui sono pervenute circa 320 risposte, molte delle quali completamente esaustive. In seguito a questa consultazione, nel gennaio 2002 è stata presentata una pubblicazione<sup>(1)</sup>.

Come indicato nell'invito alla presentazione di proposte, la Commissione è assolutamente pronta a cooperare con i richiedenti.

Non esiste una chiave per paese per l'approvazione dei progetti. Le informazioni relative ai finanziamenti erogati nel 2001 e nel 2002 si possono trovare sul sito web: [http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong\\_cd/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/index_en.htm).

Il 30 e 31 gennaio 2003 la Commissione ha organizzato una conferenza delle parti interessate, intitolata «Verso un'agricoltura sostenibile per i paesi in via di sviluppo: le alternative offerte dalle scienze della vita e dalle biotecnologie». Più di 600 delegati provenienti da tutto il mondo hanno partecipato alla conferenza: scienziati, responsabili politici, esperti di sviluppo, agricoltori, giovani e rappresentanti della società civile si sono riuniti per affrontare gli aspetti più importanti e controversi relativi all'uso delle bioscienze e alla loro capacità a fornire soluzioni sostenibili per la produzione alimentare e l'alleviamento della povertà. Gli atti della conferenza sono disponibili sul sito web ad essa dedicato: <http://europa.eu.int/comm/research/sadc>.

Nel maggio 2002 la Commissione ha dato il suo sostegno al secondo forum europeo per la ricerca agricola per lo sviluppo, tenutosi a Roma prima del vertice mondiale sull'alimentazione. Scienziati e rappresentanti della società civile sono intervenuti per discutere le priorità della ricerca nell'ambito della ricerca agricola per lo sviluppo. Tra le aree prioritarie, è stato identificato «l'uso delle moderne biotecnologie e lo sviluppo».

<sup>(1)</sup> GU C 55 del 2.3.2002.

(2004/C 33 E/065)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0677/03**  
**di Marco Cappato (NI) alla Commissione**

(7 marzo 2003)

*Oggetto:* Operazioni di fumigazione in alcune zone della Colombia destinate alla coltivazione del caffè

Nel corso della visita in Colombia da me effettuata la scorsa settimana insieme al Segretario della Lega Internazionale Antiproibizionista Marco Perduca sono state raccolte numerose e convergenti informazioni su un piano di imminente fumigazione delle zone di coltivazione del caffè in Colombia, nell'ambito di fallimentari ed indiscriminate operazioni di fumigazione chimica da altissima quota di vastissime aree del Paese, finalizzate alla eradicazione della foglia di coca e concertate con l'amministrazione statunitense.

Considerato il devastante impatto sulla salute delle persone, sull'ambiente e sugli equilibri socio-economici di tale pratica; considerato che in alcune di quelle zone la Commissione europea porta avanti progetti di sviluppo alternativo. Ha già provveduto la Commissione ad informare le autorità colombiane del proprio eventuale disaccordo e della necessaria immediata sospensione dei progetti di sviluppo alternativo in quelle aree non appena tale operazione fosse lanciata?

Come intende la Commissione attivarsi per impedire tempestivamente che tali operazioni siano effettivamente realizzate, e per richiedere formalmente che le operazioni di fumigazione siano sospese su tutto il territorio colombiano?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(7 aprile 2003)

La Commissione non sostiene l'irrorazione aerea delle colture illegali in Colombia.

La Commissione ha ottenuto un impegno politico da parte del governo colombiano in base al quale le zone coperte dai suoi progetti di sviluppo alternativo (che prevedono l'estirpazione manuale su base volontaria) sono esclusi dalla fumigazione. La Commissione discute inoltre di tale questione con il governo degli Stati Uniti e segue da vicino gli sviluppi in loco.

Tale posizione deriva in particolare dal parere della Commissione circa l'irrorazione aerea nell'Unione, secondo il quale, in futuro, tale pratica dovrà essere per quanto possibile limitata, se non completamente vietata. Nella comunicazione «Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi»<sup>(1)</sup>, la Commissione propone un divieto generalizzato dell'irrorazione aerea, con deroghe specifiche che devono essere autorizzate dagli Stati membri se l'irrorazione aerea presenta evidenti vantaggi, nonché benefici dal punto di vista ambientale, rispetto ad altri metodi di irrorazione. Ciò è dovuto all'impatto che la dispersione di pesticidi provenienti dall'irrorazione aerea può avere sulla salute umana e sull'ambiente, nonché alle possibili ripercussioni socioeconomiche, in particolare sulle zone che non devono essere oggetto dell'irrorazione, su quelle disabitate e sulle acque<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> COM(2002) 349 def.

<sup>(2)</sup> Per informazioni dettagliate consultare la seguente pagina Web: <http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/home.htm>.

(2004/C 33 E/066)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0679/03  
di Marco Cappato (NI) alla Commissione**

(7 marzo 2003)

**Oggetto:** Arresto del cittadino peruviano Nelson Palomino

La settimana scorsa, nel corso della mia visita a Lima, è stato arrestato Nelson Palomino — uno dei leader dei «campesinos» peruviani — con l'accusa di apologia del terrorismo, prevista dal codice penale fujimorista in fase di riforma. Dagli organi di stampa peruviani si evince che Palomino si sarebbe reso colpevole di incitazione a manifestazioni e blocchi stradali, senza escludere l'uso della forza.

Considerato che i rapporti tra Governo peruviano e «campesinos» sono già particolarmente tesi in ragione della situazione di stallo del dialogo su un pacchetto di riforme agrarie, e in particolare sulle fallimentari politiche di eradicazione forzosa delle coltivazioni di foglie di coca;

Considerato che, in occasione dell'incontro con i dirigenti dell'agenzia governativa peruviana antidroga DEVIDA, essi si sono rifiutati di fornire a me e al Segretario della Lega Internazionale Antiproibizionista Marco Perduca qualsiasi informazione sulla situazione dei «campesinos», e in particolare sull'arresto di Palomino;

Può la Commissione richiedere alle autorità peruviane, al fine di informare il Parlamento, informazioni su una situazione che — se non affrontata per tempo con spirito di dialogo — rischia di sfociare in episodi di violenza analoghi a quelli che, nella vicina Bolivia, nelle scorse settimane hanno provocato, decine di morti e centinaia di feriti?

Quali sono i dati relativi ai risultati dei progetti della Commissione europea in Perù relativamente all'effettiva sostituzione delle coltivazioni di foglie di coca sul territorio peruviano nel suo complesso?

L'azione della Commissione in quelle aree in che modo è influenzata dalla situazione di accresciuta militarizzazione del territorio peruviano e di tensione dopo l'arresto di Palomino, ed in particolare di quali interlocutori tra i «campesinos» dispone la Commissione per sviluppare i propri progetti?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(9 aprile 2003)

La delegazione della Commissione a Lima segue attentamente la situazione politica, economica e sociale in Perù e si tiene al corrente circa le questioni più importanti quali la lotta alla droga e gli sforzi per lo sviluppo alternativo ricorrendo, tra gli altri, a contatti diretti con le autorità governative peruviane.

La strategia della Commissione consiste nel sostenere l'estirpazione volontaria, anziché forzata, e il governo peruviano è a conoscenza di tale politica. Fino a poco tempo fa, la Commissione non partecipava ad alcun progetto significativo in Perù volto a promuovere alternative alla coltivazione della foglia di coca. Nell'ottobre 2002 è stato avviato un progetto, PER B7 310 IB 98 0253, che promuove lo sviluppo alternativo nella zona Pozuzo Palcazu. Tale progetto è impostato in modo da considerare la promozione delle alternative alla coltivazione della foglia di coca quale uno dei molteplici aspetti nel quadro di un progetto di sviluppo regionale integrato. È in corso la definizione del programma operativo globale del progetto Pozuzo Palcazu.

Fino ad ora il lavoro operato dal progetto sul campo, ancora molto limitato in questa fase, non ha subito le conseguenze delle tensioni presenti in zona. L'agenzia peruviana corrispondente della Commissione e principale interlocutore nazionale per il progetto è la Commissione per lo sviluppo e la vita senza droga (Comisión para el Desarrollo y la Vida sin Drogas – Devida).

(2004/C 33 E/067)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0699/03**

**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(10 marzo 2003)

*Oggetto:* Indagine sulla chiusura del mercato delle cartucce d'inchiostro per stampanti

A metà del mese di maggio 2002 il Commissario Monti, a margine di un incontro con il Segretario di Stato americano alla giustizia James ha lasciato intendere che la Commissione europea avrebbe avviato un'indagine sulle cartucce d'inchiostro alquanto costose che vengono vendute per le stampanti. La vendita legata al marchio di tali cartucce è probabilmente una forma di distorsione della concorrenza. Il Commissario ha comunicato di voler esaminare a fondo la questione dell'obbligo di utilizzo di cartucce di una determinata marca per determinate stampanti.

Può la Commissione comunicare se in effetti sia stata avviata un'indagine su tale potenziale forma di distorsione della concorrenza?

In caso affermativo, può la Commissione comunicare in che fase si trova tale indagine e se possono già essere formulate conclusioni provvisorie?

In caso negativo, può la Commissione dire perché non ha ritenuto opportuno avviare un'indagine di questo tipo nonostante il proposito precedentemente formulato e nonostante le diverse proteste relativi ai prezzi esosi per le cartucce, presentate alla Commissione?

**Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione**

(1° aprile 2003)

La Commissione conferma di avere recentemente avviato un'indagine relativa, tra l'altro, ai settori delle cartucce e delle stampanti a getto d'inchiostro. La Commissione sta attualmente esaminando la condotta di talune società operanti su questi mercati alla luce della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

Poiché l'indagine si trova ancora nella fase preliminare di esame, la Commissione non è al momento in grado di fornire informazioni supplementari e più particolareggiate sull'evoluzione o sulla portata dell'indagine stessa. Qualora l'indagine dovesse proseguire, la Commissione non mancherà di rendere pubbliche tutte le informazioni in merito non appena le sarà possibile farlo.

(2004/C 33 E/068)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0710/03****di Marco Cappato (NI) alla Commissione***(10 marzo 2003)*

**Oggetto:** Censimento dei produttori di coca in Perù e riclassificazione della foglia di coca

Il primo ed ultimo censimento dei produttori legali ed autorizzati di foglia di coca in Perù risale al 1978 e l'acquisto di foglia di coca da parte dell'ente monopsonistico statale ENACO avviene ormai con criteri necessariamente arbitrari di selezione dei produttori dai quali compra foglia di coca ad uso legale; coesistono inoltre cifre contrastanti in merito all'aumento delle zone destinate alla coltivazione della foglia di coca.

Nelle tabelle ONU la foglia di coca è classificata nella stessa categoria della cocaina e dell'eroina, nonostante studi indipendenti e della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ne dimostrino le proprietà mediche e alimentari e nelle zone andine essa costituisca un elemento fondamentale della cultura, tradizione e religione locali.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione non ritiene necessario, anche ai fini dei progetti di sviluppo alternativo in quelle zone, richiedere e favorire la realizzazione, dopo 25 anni, di un nuovo registro dei produttori autorizzati secondo criteri pubblici, trasparenti e non discriminatori?

Non ritiene la Commissione di dover proporre, nell'ambito del segmento ministeriale della Commissione narcotici dell'ONU che si riunirà a Vienna il 16 e 17 aprile 2003, l'eliminazione della foglia di coca dalla tabella I per consentire la creazione di un mercato legale della foglia di coca e il conseguente sviluppo di una economia agricola sostenibile nei Paesi andini?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione***(7 aprile 2003)*

In base al principio di corresponsabilità, la Commissione sostiene un programma di sviluppo alternativo in Perù, nella regione di Pozuzo Palcazu (contributo comunitario di 28 milioni di euro). Per la Commissione l'obiettivo dello sviluppo alternativo consiste nell'incoraggiare le economie basate sulla coltivazione illegale della foglia di coca a passare ad un sistema basato su attività lecite, istituito attraverso un dialogo con le comunità locali e nel rispetto dei principi democratici. Di conseguenza, lo sviluppo alternativo ha una portata più ampia e non consiste esclusivamente nella sostituzione delle colture.

Il programma in questione, pertanto, si riferisce esclusivamente alla foglia di coca illegale e ciò spiega il motivo per il quale la Comunità non partecipa alle attività dell'ente statale ENACO. Il programma Pozuzo Palcazu comprende svariati studi di fattibilità (quale quello d'impatto ambientale), il sostegno alle infrastrutture dei trasporti e dell'energia elettrica, alle attività produttive (in particolare nel settore dell'agricoltura, dell'allevamento e della gestione delle foreste), nonché il rafforzamento delle strutture di rappresentanza tra i beneficiari che partecipano al progetto.

Per quanto riguarda la discrepanza nelle cifre circa le zone di coltivazione della foglia di coca, le statistiche provenienti da fonti differenti riportano cifre differenti per ragioni metodologiche e tecniche.

La Commissione è un osservatore permanente attivo della commissione delle Nazioni Unite per gli stupefacenti, nell'ambito della quale ha promosso un'impostazione equilibrata tra prevenzione e lotta contro la produzione e il traffico. I progetti di sviluppo alternativo si ispirano a questo principio e, proponendo fonti di reddito alternative, cercano di ridurre la dipendenza degli agricoltori dalla coltivazione della droga.

Non è prevista una revisione delle tre convenzioni delle Nazioni Unite durante la prossima riunione della commissione per gli stupefacenti. La questione non è stata sollevata né dagli Stati membri, né dalla Commissione durante le discussioni periodiche sulla politica dell'Unione in materia di droga.

(2004/C 33 E/069)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0721/03  
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione**

(11 marzo 2003)

Oggetto: Prestige: creazione di una forza europea di protezione civile

Il 19 dicembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla sicurezza marittima e sulle misure per ovviare agli effetti della catastrofe provocata dalla petroliera Prestige; al punto 20 di tale risoluzione si chiede la creazione di una forza europea di protezione civile capace di intervenire in caso di catastrofi naturali o industriali, con un quadro giuridico per gli interventi a livello europeo in caso di catastrofi e la designazione di un commissario responsabile.

Quali misure ha adottato o intende adottare la Commissione al riguardo?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(15 maggio 2003)

Il trattato che istituisce l'Unione europea non prevede una forza europea di protezione civile. Di conseguenza, il 1° gennaio 2002 è entrato in vigore un meccanismo di coordinamento della Commissione per agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile<sup>(1)</sup>. Le misure di protezione civile a livello di Unione europea devono attenersi severamente al principio di sussidiarietà.

Il centro di risposta dell'Unione, stabilito nel quadro del succitato meccanismo, coordina i soccorsi prestati dagli Stati membri in caso di incidente.

Inoltre, la Commissione sta gestendo un programma di azione specifico nel campo della lotta all'inquinamento marino<sup>(2)</sup>.

Infine, la Commissione ha già reso nota la sua intenzione di modificare il regolamento che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima europea per consentire a detta Agenzia di acquistare o affittare navi antinquinamento nei casi di inquinamento marino nell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> 2001/792/CE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, GU L 297 del 15.11.2001.

<sup>(2)</sup> Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, GU L 332 del 28.12.2000.

(2004/C 33 E/070)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0732/03  
di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione**

(11 marzo 2003)

Oggetto: Diritti umani in Guinea-Bissau

Ultimamente, sono sempre più numerose le notizie sull'arresto di sindacalisti, leader di associazioni, attivisti dei diritti umani e dirigenti dei partiti dell'opposizione in Guinea-Bissau. Queste notizie si vanno ad aggiungere a quelle che riferiscono di gravi limitazioni alla libertà di espressione (delegazione della RTP-Africa, radio locali ed altri mezzi d'informazione) e ad altri diritti fondamentali nel paese, che non fanno che rendere ancora più fosche le tinte della situazione generale, estremamente grave, che prevale nel paese in ambito economico, finanziario, sociale e politico. In questo contesto di degrado generalizzato, si aggiunge l'annuncio del probabile rinvio delle elezioni legislative in Guinea-Bissau (previste in origine per il prossimo mese di aprile), adducendo come giustificazione la mancanza di fondi per il loro svolgimento.

In base a quanto esposto, chiedo alla Commissione in che modo essa ha seguito il costante deterioramento della situazione in Guinea-Bissau e quali sono in particolare le misure adottate in difesa del rispetto dei diritti umani e per porre fine alle persecuzioni politiche in questo paese? La Commissione ritiene che

l'Unione europea possa fornire un sostegno economico al processo elettorale, contribuendo così a garantire l'evoluzione democratica della Guinea-Bissau? Quali sono le alte misure che la Commissione pensa di approntare, da sola o in collaborazione con altri paesi ed organizzazioni internazionali, per assistere la Guinea-Bissau nel processo di ristabilimento della democrazia?

**Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

*(9 aprile 2003)*

La Commissione ha potuto seguire da vicino, con continuità e regolarità, nell'ambito del dialogo politico con le autorità della Guinea-Bissau, il processo di deterioramento della situazione tuttora in corso, quale descritto dall'onorevole Parlamentare. L'articolo 8 dell'accordo di Cotonou prevede tale dialogo politico, che comprende una valutazione periodica degli sviluppi relativi alla tutela dei diritti dell'uomo.

La Commissione intende valutare le richieste di sostegno economico al processo elettorale.

Essa continuerà a prendere parte al dialogo politico con le autorità della Guinea Bissau, che potrebbe essere intensificato a seconda dell'evoluzione della situazione.

(2004/C 33 E/071)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0739/03**

**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

*(11 marzo 2003)*

*Oggetto:* Aumento della diffusione dell'AIDS nei paesi con un basso standard di vita a causa di errori nella pratica di iniezioni e trasfusioni di sangue

1. La Commissione ha preso conoscenza dell'edizione del febbraio 2003 dell'«International Journal of STD and Aids», una rivista specializzata sulle malattie trasmissibili sessualmente, in cui David Gisselquist, John Potterat e altri indicano che la diffusione dell'AIDS in Africa differisce fortemente dalla diffusione delle malattie sessuali, che l'AIDS si riscontra in larga misura anche in bambini fra i 5 e i 12 anni di età le cui madri non sono state contagiate e che l'AIDS si riscontra spesso sorprendentemente in fasce di popolazione con il migliore livello di istruzione e assistenza sanitaria?
2. Non ritiene la Commissione, così come fanno gli autori citati alla domanda 1, che nel frattempo siano gli errori nella pratica di trasfusioni di sangue e iniezioni, piuttosto che un comportamento sessuale dissoluto, a contribuire all'ulteriore diffusione dell'HIV/AIDS?
3. Dispone la Commissione di materiale per effettuare un raffronto con i paesi candidati all'adesione all'Unione europea, in cui, in conseguenza di un relativo isolamento, la diffusione dell'HIV/AIDS inizialmente è rimasta limitata all'Europa occidentale, ma in cui si è verificato un forte aumento da quando si è iniziato con i tagli ai costi necessari per garantire l'accuratezza delle pratiche mediche o da quando è stato limitato l'accesso ai servizi sanitari per le fasce a basso reddito a causa del venir meno di un sistema di finanziamento per tutti a livello nazionale?
4. In che misura l'Unione europea partecipa in paesi terzi a programmi che fino ad ora nella lotta all'HIV/AIDS hanno preso le mosse esclusivamente dalle malattie sessualmente trasmissibili e quasi per nulla dalla poca accuratezza e da altre lacune nelle pratiche mediche?
5. In che modo può la Commissione contribuire a che si arrivi il più rapidamente possibile a una migliore conoscenza delle vere cause della rapida diffusione dell'HIV/AIDS nel mondo e a eventuali cambiamenti nella lotta a questa malattia?



**Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

(16 aprile 2003)

La Commissione dissente dalle conclusioni contenute in una serie di articoli apparsi nell'edizione del marzo 2003 dell'*International Journal of sexually transmitted diseases (STD) and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)* secondo cui «le cure sanitarie espongono al virus della immunodeficienza umana (HIV) più della trasmissione sessuale» (in Africa). La Commissione concorda piuttosto con le conclusioni di un recente consulto di esperti dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e dell'UNAIDS che così si esprimeva in proposito «le pratiche sessuali senza protezione continuano ad essere responsabili della stragrande maggioranza dei contagi» da HIV in Africa<sup>(1)</sup>.

La Commissione ritiene che l'asserita incidenza elevata del contagio da HIV rilevata nei bambini di età compresa tra i 5 ed i 10 anni e messa in evidenza dal Gisselquist e dai suoi collaboratori sia imprecisa e che dipenda da un'alta percentuale di risultati erroneamente positivi ai test HIV. Ne sarebbe causa l'indisponibilità di analisi accurate ed affidabili nell'Africa sub sahariana a metà degli anni ottanta. Allorché i bambini sono sottoposti ad esami diagnostici accurati e rigorosi, in assenza di infezione HIV nella madre, non vi si è rilevata tale infezione — salvo che il bambino non avesse subito una trasfusione di sangue contagiato o non fosse stato allattato al seno di una balia affetta da HIV. Benché tali articoli riportino di aver individuato una relazione statistica tra il contagio da HIV e una condizione socioeconomica elevata, ciò non testimonia necessariamente contro la trasmissione sessuale, come riconosciuto dagli stessi autori.

Tale ricerca, che si basa su dati e metodi vecchi ed obsoleti è assolutamente incompatibile con il moderno quadro epidemiologico del contagio da HIV in Africa, in cui le percentuali di contagio sono molto basse nei bambini, benché poi crescano rapidamente con l'entrata nell'età adulta. La Commissione teme che la pubblicità che accompagna la pubblicazione di tali documenti ingeneri allarmismi e possa disincantare i genitori dal sottoporre i figli ai vaccini ordinari o ad altre cure mediche. C'è poi il rischio che ciò possa inficiare le azioni in corso volte a prevenire la trasmissione dell'HIV promuovendo pratiche sessuali sicure.

L'OMS ha stimato che le iniezioni non sicure incidano solo per il 2,5% dei contagi da HIV in Africa. La Commissione conviene che questa è la migliore stima disponibile, ma riconosce che è ancora necessario tenere sotto controllo l'epidemia HIV/AIDS e sforzarsi maggiormente per migliorare la biosicurezza dei sistemi di cure sanitarie. Oltre al sostegno comunitario ai programmi nazionali di sicurezza del sangue in svariati paesi africani, (compreso il Malawi, il Niger, l'Uganda, lo Zambia, e lo Zimbabwe) la Commissione continuerà a collaborare con i governi per migliorare le cure sanitarie ed assicurare forniture adeguate di materiale sanitario sterile.

Le politiche e le priorità della Commissione nella lotta all'epidemia di HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo sono elencate nel programma di azione riguardante un'azione accelerata di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la TBC nel quadro della riduzione della povertà adottato il 20 febbraio 2001<sup>(2)</sup>. Esso è stato aggiornato con la Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento del 26 febbraio 2003<sup>(3)</sup>.

In base ai dati disponibili il grado di diffusione del contagio da HIV sta rapidamente aumentando nell'est Europa. Vi è il grosso rischio che il grado di diffusione raggiunga rapidamente livelli pericolosi nel Caucaso e in Asia centrale. I programmi indicativi Tacis per il 2002-2003 ed il 2004-2006 fissano le misure che la Commissione intende intraprendere per assistere i governi dei partner di tale area per prevenire e combattere l'HIV/AIDS. La prevenzione ed il controllo dell'HIV/AIDS rappresentano un'alta priorità specialmente nella cooperazione con l'Ucraina e la Russia, compresa l'enclave di Kaliningrad. In tali zone le azioni della Comunità si sono in particolare concentrate sul problema della trasmissione dell'HIV tramite iniezioni intravenose di stupefacenti e sulla trasmissione dell'HIV/AIDS dalla madre al figlio. In Russia, ad esempio, un nuovo progetto per prevenire e combattere l'HIV/AIDS sarà finanziato dal programma nazionale Tacis per il 2002. Esso incentiverà un'ampia campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta al grosso pubblico, con particolare attenzione rivolta alla cosiddetta «bridge population» che contribuisce alla diffusione dell'HIV/AIDS dai gruppi a rischio al resto della popolazione. In tal caso il gruppo a rischio principale sarebbe rappresentato da tossicodipendenti che impieghino iniezioni intravenose e che siano anche dediti alla prostituzione, di modo che la «bridge population» sarebbe costituita dai loro clienti.

Il grado di diffusione dell'HIV nei paesi dell'adesione resta basso. I dati sull'HIV/AIDS nei paesi candidati sono raccolti dal progetto EuroHIV, finanziato dalla Commissione. Essi possono essere scaricati dal sito <http://www.eurohiv.org/sida.htm>. La riduzione del rischio di trasmissione dell'HIV tramite trasfusione

sanguigna è uno dei principali obiettivi della Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE<sup>(1)</sup>, che dovrà in futuro essere applicata dai paesi dell'adesione. Tale direttiva comprende disposizioni in merito ai criteri di idoneità del donatore ed esige un esame dell'HIV per ciascuna donazione sanguigna.

<sup>(1)</sup> <http://www.who.int/mediacentre/statements/2003/statement5/en/>.

<sup>(2)</sup> COM(2001) 96 definitivo.

<sup>(3)</sup> COM(2003) 93 definitivo.

<sup>(4)</sup> GU L 33 dell'8.2.2003.

(2004/C 33 E/072)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0743/03**  
**di Helena Torres Marques (PSE) alla Commissione**

(4 marzo 2003)

Oggetto: Fondi UE a favore del turismo nei Caraibi

La Comunità europea, i suoi 15 Stati membri e i 77 paesi ACP stanno per ratificare la Convenzione di Cotonou, firmata nel giugno 2000, che costituisce l'intelaiatura giuridica per gli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e i paesi ACP per i prossimi vent'anni.

L'aiuto alla cooperazione con i paesi ACP è canalizzato attraverso vari strumenti: aiuto diretto alla cooperazione tramite il nono Fondo europeo di sviluppo, prestiti attraverso la Banca europea per gli investimenti, diverse strutture quali il Centro per lo sviluppo dell'impresa, Proinvest o l'«European Business Assistance Scheme».

Alcune sub-regioni dei paesi ACP, ad esempio le isole dei Caraibi, sono in forte concorrenza con l'UE per quanto riguarda l'assegnazione della quota delle destinazioni turistiche a livello mondiale. Dispone la Commissione europea di dati circa l'ammontare globale dei fondi e dei finanziamenti accordati dall'UE al settore turistico dei Caraibi? Quante di queste risorse sono destinate a investimenti privati?

**Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione**

(26 marzo 2003)

Come molti altri donatori, la Commissione considera il settore del turismo un elemento potenzialmente fondamentale nella lotta contro la povertà, perché può contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.

La Commissione intende in particolare promuovere il turismo sostenibile, sostenere la creazione di un quadro politico appropriato e definire norme, soprattutto nel settore ambientale. Desidera inoltre sostenere associazioni nazionali e regionali rappresentative, promuovere attività di formazione e altri servizi di sviluppo commerciale per i piccoli alberghi locali e gli operatori del settore turistico. In passato, è stato fornito sostegno per agevolare la partecipazione degli operatori locali alle fiere dedicate al turismo, ma tale sostegno non è più previsto. In casi specifici, ci si è occupati della conservazione dei monumenti storici e della realizzazione di progetti ecoturistici.

Nel complesso, a titolo del 7° e dell'8° FES (Fondo europeo di sviluppo) sono stati stanziati a favore di programmi di sviluppo turistico regionali nei Caraibi 20,8 milioni di euro.

Anche il programma Proinvest (8° FES) per gli Stati ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), che intende promuovere gli investimenti diretti esteri negli Stati ACP e gli accordi di cooperazione, sarà probabilmente attivo nel settore del turismo caraibico e fornirà sostegno per la conclusione di accordi di partenariato tra operatori locali ed europei.

Altre risorse (10 milioni di euro circa) del 7° e dell'8° FES sono state destinate allo sviluppo del turismo nel quadro di programmi nazionali per paesi come il Suriname, la Dominica e l'Organizzazione degli Stati caraibici orientali (OECS).

Soltanto un paese, Grenada, ha indicato il turismo come settore fondamentale a titolo del 9° FES. È stato previsto un piccolo progetto (3,2 milioni di euro) per il ripristino di un forte.

Non sono stati stanziati fondi a titolo del FES per investimenti di capitale nel settore turistico dei Caraibi per sostenere nuove infrastrutture economiche.

Anche se non direttamente, alcune risorse sono state destinate al settore del turismo attraverso programmi nazionali/regionali o esclusivamente ACP volti a sostenere il potenziamento di imprese locali attraverso l'accesso ai servizi di sviluppo commerciale. A tale riguardo, si fa presente che un importo pari a 0,8 milioni di euro è stato assegnato dal programma di assistenza commerciale Unione-ACP (EBAS) agli operatori turistici dei Caraibi (associazioni, hotel, tour operator, ecc.).

Soltanto la Banca europea per gli investimenti (BEI) — non la Commissione — sostiene direttamente gli investimenti di capitali privati. Per quanto riguarda la BEI, la banca cerca di limitare il suo sostegno diretto a progetti che hanno un notevole impatto socioeconomico, soprattutto se promossi da operatori locali. Dai dati disponibili fino al 2001, risultano soltanto due prestiti diretti BEI, entrambi con promotori locali: ad Anguilla, the Great House (1,5 milioni di euro) e a Grenada, il Resort Hotel (1,5 milioni di euro); entrambi i progetti sono stati finanziati con risorse di capitali di rischio.

Attraverso i prestiti globali ad intermediari finanziari la banca ha finanziato anche circa 70 piccoli hotel perlopiù appartenenti a e gestiti da PMI locali non collegate a catene estere. Anche se il sostegno agli investimenti del settore privato locale è auspicabile, ciò implica tuttavia che la banca è particolarmente esposta in quella parte del settore alberghiero che è la meno redditizia e la più a rischio.

La Comunità continuerà a sostenere il settore del turismo in futuro.

Per quanto riguarda l'eventuale impatto sulle destinazioni europee, si possono sottolineare i seguenti elementi:

- I Caraibi sono una destinazione turistica specifica, ed è improbabile una concorrenza diretta con la maggior parte dei mercati europei. Inoltre, si può essere abbastanza fiduciosi sul fatto che la domanda turistica continuerà ad aumentare come ha fatto negli ultimi tempi nonostante le recenti fluttuazioni. Tenuto conto di queste circostanze, non si dovrebbero nutrire timori riguardo ad un eventuale impatto negativo di nuovi concorrenti sul mercato del turismo. La loro presenza dovrebbe assorbire la domanda maggiore e spingere le destinazioni europee a migliorare la qualità dei servizi offerti nel quadro di un mercato concorrenziale;
- Il rafforzamento degli operatori e delle associazioni locali può rappresentare un vantaggio per gli operatori turistici europei, che potranno collaborare più facilmente con partner locali affidabili;
- Attraverso lo sviluppo e l'applicazione di norme nel campo dell'ambiente, della sicurezza e dell'igiene conformi alle prassi internazionali, il programma di sviluppo turistico sostenibile regionale per i Caraibi (8° FES) contribuirà a creare i presupposti per un turismo responsabile ed un commercio equo nel turismo dei Caraibi, elementi essenziali per un'equa concorrenza fra tutte le destinazioni.

(2004/C 33 E/073)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0746/03**  
**di Jillian Evans (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 marzo 2003)

Oggetto: Cristiani Hmong in Vietnam

E' stata portata alla mia attenzione la situazione di sofferenza in cui versano i cristiani Hmong in Vietnam. In violazione dell'art. 18 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, queste popolazioni non godono della libertà di culto, e pare siano vittime di persecuzioni da parte delle forze dell'ordine, della

polizia di frontiera e anche dei leader politici, che impongono tutti ai cristiani Hmong di abbandonare la loro religione. Le famiglie sono state costrette ad abbandonare le loro case e alcune persone, come il sig. Mua Bua Senh, sono morte — probabilmente a causa delle ferite infertegli perché si rifiutava di abbandonare la sua casa.

E' inaccettabile che queste persone, a prescindere dal loro credo, vengano sottoposte a tali pratiche di intolleranza e persecuzione, e pertanto chiedo alla Commissione se, a norma dell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, sia accettabile che i cittadini vietnamiti vengano sottoposti a tale trattamento.

La Commissione ha rivisto la sua politica e le sue relazioni con il Vietnam, e sta facendo pressione sulle autorità vietnamite affinché esse adottino una legislazione nazionale che sia conforme con i principi dell'articolo 18, per garantire che i cittadini vietnamiti non debbano subire tali persecuzioni e possano vivere le loro vite liberi dalla repressione, a prescindere dalla religione o dalla razza?

### **Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

*(9 aprile 2003)*

La Costituzione vietnamita garantisce libertà di credo e di religione. Il governo vietnamita riconosce ufficialmente sei religioni, la Chiesa centrale buddista del Vietnam, la Chiesa cattolica, due Chiese protestanti, l'Islam, il Buddismo Hoa Hao e il Cao-Daismo.

Si calcola che in Vietnam vivano complessivamente 78,5 milioni di persone. La cifra ufficiale di buddisti praticanti è di 7,5 milioni benché circa la metà dei vietnamiti si dichiarino buddista praticante. Vi sono 6-7 milioni di cattolici praticanti ed un milione di protestanti praticanti. Il numero dei protestanti, specie nel Vietnam del sud e tra le minoranze etniche delle zone rurali è cresciuto rapidamente negli ultimi anni. Si stima che, nel complesso, alle altre quattro religioni appartengano suppergiù 2,5 milioni di fedeli, compresi circa 70 000 musulmani.

La costituzione vietnamita dispone anche che «è fatto divieto di violare la libertà di credo e di religione, o di trarne vantaggio o di agire contro la legge o l'ordinamento politico dello Stato». Tale disposizione sarebbe dovuta all'intento delle autorità vietnamite di mantenere il controllo del processo di cambiamento e di tenere unita la società in questa fase di transito verso un'economia di mercato. Dal momento che le autorità vietnamite considerano, in particolare, i movimenti religiosi come elementi di opposizione politica e di disgregazione, spesso tale disposizione è invocata per giustificare controlli, restrizioni, divieti e sanzioni che limitano la libertà in tale ambito.

Le testimonianze di violenze nei confronti di cristiani in Vietnam (in particolare quelli Montagnard e Hmong) sono aumentate dopo le violente rivolte degli altopiani centrali del febbraio 2001. Numerose testimonianze riferiscono di azioni ripetute da parte delle forze di sicurezza volte a costringere gli abitanti degli altopiani a rinunciare alla loro fede. Tali testimonianze, comprese quelle relative alle morti accidentali ed alle percosse di persone in stato di arresto sono smentite dalle autorità vietnamite. Non si è finora potuta ottenere conferma di tali testimonianze da una fonte indipendente.

La Commissione condivide le preoccupazioni espresse nel luglio 2002 dalla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo relativamente all'articolo 18 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici. La Commissione osservava che le informazioni date dalle autorità vietnamite non erano sufficienti a fornire un chiaro quadro della situazione del paese per quanto riguarda la libertà religiosa. Sulla scorta delle informazioni disponibili, secondo cui talune pratiche religiose sono fortemente avversate in Vietnam, la Commissione ha espresso la forte preoccupazione che la pratica del «partito dello Stato» in Vietnam non soddisfi al riguardo i requisiti dell'articolo 18 della Convenzione.

La politica della Commissione nei confronti del Vietnam è quella di incoraggiare e sostenere il progresso dei diritti dell'uomo e la democratizzazione e di denunciare eventuali violazioni o un palese scadimento della situazione. La Commissione collabora strettamente con gli Stati membri per controllare da vicino lo sviluppo dei diritti dell'uomo nel paese e interviene in tutte le iniziative dell'Unione nei confronti del governo vietnamita in materia di diritti dell'uomo.

La Commissione si compiace della decisione del governo vietnamita per l'elaborazione di un piano d'azione per la riforma giuridica, basato sulla valutazione degli strumenti giuridici, realizzato con il sostegno della comunità dei donatori internazionali. L'Unione, ossia Commissione e Stati membri insieme, ha ripetutamente sollecitato il governo vietnamita perché accresca il rispetto delle libertà politica e religiosa, e perché rafforzi ulteriormente le libertà economiche e sociali. L'Unione ha formulato tale richiesta nella dichiarazione pronunciata nel corso dell'incontro del gruppo consultivo ad Hanoi nel dicembre 2002. Inoltre la Commissione e gli Stati membri hanno dichiarato di voler dare ogni possibile sostegno al governo vietnamita nella sua opera di rafforzamento del buon governo e di riforma dell'amministrazione pubblica, di miglioramento dei diritti dell'uomo, di preparazione per la firma e l'attuazione di altre convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo ed in altre materie in cui potrebbe essere utile un'assistenza.

La delegazione della Commissione, insieme ai rappresentanti degli Stati membri, continuerà a seguire da vicino la situazione nel Vietnam ed a prendere le iniziative opportune.

---

(2004/C 33 E/074)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0770/03**

**di Maurizio Turco (NI) alla Commissione**

(6 marzo 2003)

*Oggetto:* Procedure di presunta infrazione e constatazioni di infrazione notificate alla Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 85 del Trattato che istituisce la Comunità europea

Visto l'articolo 85 del Trattato che istituisce la Comunità europea, può la Commissione far sapere:

- quante e quali sono le procedure di presunta infrazione notificate alla Repubblica Italiana e, per ciascuna di esse, quando la procedura è stata istruita e per quale infrazione, se la procedura è stata attivata a seguito della richiesta di uno Stato membro o d'ufficio, nonché qual è lo stato attuale della procedura?
- Sono state contestate infrazioni a seguito delle quali la Repubblica Italiana non ha ancora adottato le misure necessarie per rimediare e, per ciascuna di esse, quando la procedura è stata istruita e per quale infrazione? Inoltre, la procedura è stata attivata a seguito della richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e quando e quali misure la Commissione ha chiesto di adottare?

**Risposta data dal signor Monti a nome della Commissione**

(8 aprile 2003)

La Commissione ha adottato una sola decisione formale ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'Italia: si tratta di una decisione del 1987 riguardante Alitalia.

Quanto al resto, la Commissione dispone di ben pochi elementi per esaminare la questione e pertanto non è in grado, al momento, di dare una risposta. Voglia l'onorevole parlamentare circostanziare meglio la sua interrogazione. L'articolo 85 del trattato CE non prevede alcuna notificazione agli Stati membri.

---

(2004/C 33 E/075)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0771/03**

**di Marco Cappato (NI) alla Commissione**

(6 marzo 2003)

*Oggetto:* Diritto alla libertà religiosa in Cambogia

Venerdì scorso il Ministero degli Affari Religiosi della Cambogia ha approvato una direttiva che vieta tutte le attività pubbliche di proselitismo. Gli obiettivi espliciti di questo provvedimento sono la prevenzione di

possibili tensioni religiose e la difesa della privacy dei cittadini cambogiani. Pare che l'iniziativa del governo sia stata in qualche modo sollecitata dall'abitudine di alcune comunità religiose, come le chiese evangeliche, di condurre una attività di sensibilizzazione porta a porta. Il sottosegretario di Stato per gli affari religiosi Dok Narin ha infatti dichiarato che «alcuni gruppi cristiani non sono buoni. Costringono le persone a convertirsi».

È la Commissione al corrente di questo provvedimento? In che modo intende essa vigilare sul rischio che questa direttiva venga utilizzata per discriminare i gruppi religiosi sgraditi al Governo? Che pressioni intende essa esercitare per assicurare ai cambogiani il pieno esercizio del diritto alla libertà religiosa che, come stabilito dall'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza?

### **Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(26 marzo 2003)

La Commissione conosce perfettamente la direttiva del Ministero per il culto e gli affari religiosi del 14 gennaio 2003, il cui scopo è di impedire i conflitti interreligiosi dando attuazione alle istruzioni del 21 agosto 1999.

Se è vero, da un lato, che ai sensi della direttiva alcune attività di proselitismo cristiano sono proibite, quali le visite porta a porta «in quanto tali azioni disturbano la vita quotidiana delle persone e creano situazioni di insicurezza che turbano la pace sociale», la stessa direttiva dichiara anche che è obbligatorio rispettare le religioni diverse dalla propria e che è vietato censurarle o disprezzarle. Questo vale anche per il buddismo, la religione di Stato della Cambogia. Anche qualsivoglia attività che induca all'incitamento all'odio o conflitto religiosi è proibita.

La libertà religiosa è garantita in Cambogia dall'articolo 31 (Capo III) della costituzione. Mancando in questa fase un'analisi approfondita, la direttiva nonché le misure adottate finora dal ministero per il culto e gli affari religiosi, introdotte per evitare il rischio di conflitti religiosi, non risultano violare la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo né le disposizioni della costituzione cambogiana.

La Commissione non vede attualmente quali motivi facciano ritenere che il governo intenda usare la direttiva per discriminare alcuni gruppi religiosi.

(2004/C 33 E/076)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-0772/03**

**di Albert Maat (PPE-DE) alla Commissione**

(7 marzo 2003)

*Oggetto:* Decisione dell'autorità olandese competente in materia di concorrenza (NMA), n. 2269, concernente il commercio all'ingrosso e la pesca dei gamberi in relazione agli accordi sui prezzi

1. È al corrente la Commissione della decisione dell'autorità olandese competente in materia di concorrenza (NMA), n. 2269, concernente il commercio all'ingrosso e la pesca dei gamberi in relazione agli accordi sui prezzi?
2. È disposta la Commissione a consultarsi in tempi molto brevi con le organizzazioni dei produttori e i rappresentanti delle autorità olandesi per valutare quali accordi occorra concludere?
3. Conviene la Commissione europea con l'interrogante che la sentenza dell'NMA è in contrasto con la politica europea tesa a promuovere le organizzazioni dei produttori e una gestione sostenibile delle nostre risorse ittiche?

**Risposta del sig. Monti a nome della Commissione**

(1° aprile 2003)

La Commissione è al corrente della decisione del 14 gennaio 2003 con la quale l'Autorità olandese competente in materia di concorrenza (Nma) ha inflitto ammende per un totale di 13,781 milioni di euro ad otto commercianti all'ingrosso di gamberetti e a quattro organizzazioni di produttori olandesi, tre tedesche e una danese operanti nel settore della pesca dei gamberetti, per aver violato il divieto europeo e olandese di concludere accordi reciproci. Nella sua decisione la Nma ha stabilito, innanzitutto, che le organizzazioni di produttori e i commercianti all'ingrosso avevano negoziato accordi tra loro per limitare le catture dei gamberetti nel mare del Nord e per fissare prezzi minimi e, inoltre, che questi accordi erano stati applicati nel periodo tra gennaio 1998 e febbraio 2000.

La Commissione ha contatti frequenti con le organizzazioni dei produttori grazie al Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura. Le questioni affrontate in questo contesto sono state discusse dal Comitato consultivo il 26 febbraio 2003. Inoltre, le stesse questioni erano state discusse con gli Stati membri nel corso della riunione del comitato di gestione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura il 7 marzo 2003. La Commissione è disponibile a discuterne ulteriormente con le parti interessate, se queste desiderano.

La Commissione non condivide il parere dell'Onorevole parlamentare che la decisione dell'Nma sia in contrasto con la politica europea. È vero che l'obiettivo principale della riforma dell'organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura, attraverso il regolamento n. 104/2000<sup>(1)</sup>, è di garantire che la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca tengano in considerazione la necessità di favorire lo sviluppo sostenibile. Il regolamento è, infatti, concepito per includere misure dirette a garantire un migliore equilibrio tra domanda e offerta. A questo fine sono stati affidati compiti specifici alle organizzazioni dei produttori. Tutto questo è coerente con la particolare attenzione della politica comune della pesca sulla sostenibilità, aspetto che è stato chiaramente rafforzato dal recentissimo pacchetto di decisioni sulla riforma della politica comune della pesca, adottata dal Consiglio nel dicembre 2002. È chiaro, tuttavia, che non vi può essere alcun conflitto tra le esigenze della sostenibilità e le norme in materia di concorrenza, fin quando le organizzazioni dei produttori si mantengono entro i limiti dei loro compiti legittimi nell'ambito della politica comune della pesca. Le considerazioni sulla sostenibilità non possono invece valere come giustificazione di pratiche, quali gli accordi tra le organizzazioni dei produttori e i commercianti all'ingrosso relativi alla fissazione di prezzi minimi e ai limiti di cattura che non rientrano tra i compiti legali delle organizzazioni dei produttori come viene precisato nei relativi strumenti giuridici e violano le norme europee in materia di concorrenza.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, GU L 17 del 21.1.2000.

(2004/C 33 E/077)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0794/03****di Hedwig Keppelhoff-Wiechert (PPE-DE) alla Commissione**

(14 marzo 2003)

**Oggetto:** Coordinamento, messa in rete e commercializzazione di offerte e servizi agrituristici quali misure aggiuntive previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999

Il settore agrituristico garantisce redditi e posti di lavoro sia nel settore agricolo sia al di fuori di esso, viene incontro all'esigenza sempre più forte di una larga fetta di popolazione di aver accesso ad un turismo rispettoso della natura, promuove la comprensione reciproca fra popolazione urbana e rurale e fornisce un contributo alla tutela della natura e dell'ambiente. Questa forma di turismo rurale è inoltre particolarmente adatta a rafforzare la consapevolezza dei turisti e quindi anche dei consumatori rispetto ai processi di produzione e alle caratteristiche specifiche dei prodotti agricoli. Pertanto, le iniziative agrituristiche e altri servizi turistici offerti dalle aziende agricole contribuiscono in misura elevata al raggiungimento degli obiettivi della politica comunitaria a favore dello spazio rurale e promuovono uno sviluppo sostenibile.

Il successo delle iniziative agrituristiche dipende notevolmente dalla commercializzazione di questo prodotto turistico. Le imprese e le loro organizzazioni di commercializzazione create a livello regionale e nazionale competono su un mercato altamente concorrenziale, e ciò spesso con risorse finanziarie molto limitate e ristrette. Benché il sostegno fornito alla commercializzazione (anche a livello comunitario) abbia permesso di conseguire dei progressi, vi è tuttora una potenziale domanda di questo tipo di turismo rurale che non viene ancora sfruttata appieno. Al contempo, la concorrenza di altre forme turistiche e destinazioni extraeuropee diventa sempre più spietata.

Affinché l'agriturismo possa anche in futuro contribuire a garantire posti di lavoro e fornire un contributo all'economia regionale negli spazi rurali nonché all'informazione dei consumatori e alla loro sensibilizzazione, occorre intensificare e professionalizzare gli sforzi di commercializzazione, in particolare per ciò che riguarda le istituzioni sovraziendali esistenti.

La Commissione condivide il parere espresso secondo cui vi è una maggiore necessità di intervento per quanto riguarda il sostegno più mirato della commercializzazione del settore agrituristico e ritiene che ciò possa essere garantito mediante l'inserimento di un criterio di promozione aggiuntivo «coordinamento, messa in rete e commercializzazione delle offerte e dei servizi agrituristici» nel regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(1)</sup>?

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

### **Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

*(9 aprile 2003)*

L'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(1)</sup> prevede che venga accordato un sostegno alle misure di adeguamento e sviluppo delle zone rurali. In particolare il decimo trattino prevede il sostegno all'incentivazione di attività turistiche e artigianali. Il termine «incentivazione» può coprire non solo gli investimenti destinati a facilitare l'offerta di tali attività turistiche (come gli investimenti nelle fattorie per dare alloggio ai turisti, o gli investimenti nelle attività ricreative come gli sport di montagna), ma può anche includere le misure di promozione del turismo e delle attività rurali, svolte ad esempio dagli uffici del turismo e attraverso campagne commerciali/pubblicitarie.

Il sostegno a questo tipo di misure è accordato tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nelle zone dell'obiettivo 1 (gli strumenti di programmazione saranno i documenti unici di programmazione o i programmi operativi) o tramite il FEAOG, sezione garanzia, nelle regioni non comprese nell'obiettivo 1 (in tal caso le misure saranno incluse nei programmi di sviluppo rurale).

Durante il periodo di programmazione 2000-2006 il sostegno fornito alle misure dell'articolo 33 (che comprende altre iniziative oltre al turismo rurale) è ammontato al 25 % circa del FEAOG, sezioni garanzia e orientamento. La valutazione a medio termine dei programmi di sviluppo rurale che sarà effettuata nel 2003 contribuirà a determinare l'importanza e l'impatto delle azioni finanziate nel settore del turismo verde/rurale.

L'iniziativa comunitaria Leader+ <sup>(2)</sup> finanzia strategie pilota di sviluppo rurale decise e attuate dai soggetti locali. In tale contesto, e a condizione di rientrare nella strategia di sviluppo approvata da un particolare gruppo Leader locale, Leader+ può anche finanziare la commercializzazione di servizi e alloggi turistici rurali, poiché questo tipo di misura può figurare nelle sue quattro priorità tematiche: l'uso delle conoscenze tecniche e delle nuove tecnologie per rendere più competitivi i prodotti e i servizi delle zone rurali; il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali; il valore aggiunto dei prodotti locali; lo sfruttamento ottimale delle risorse naturali e culturali.

Leader+ prevede inoltre il sostegno alla creazione di reti e alla collaborazione fra territori rurali (all'interno dello stesso Stato membro o fra Stati membri diversi). La fase di collaborazione tra i gruppi d'azione locali è appena iniziata e potrebbe anche includere lo scambio di esperienze e progetti specifici sulla commercializzazione dei servizi e degli alloggi turistici e rurali, attività che rivestono crescente importanza nelle zone rurali dell'Unione.



Gli Stati membri e/o le regioni hanno già finanziato questo tipo di attività. Pertanto, dal momento che gli attuali strumenti comunitari (Regolamento sullo sviluppo rurale (CE) n. 1257/99 e iniziativa comunitaria Leader+) prevedono già la possibilità di finanziare misure relative alla commercializzazione delle attività turistiche, la Commissione non ritiene necessario includere una nuova misura nel regolamento (CE) n. 1257/1999.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.

(<sup>2</sup>) Comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2002 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria sullo sviluppo rurale a (Leader+), GU C 139 del 18.5.2000.

---

(2004/C 33 E/078)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0799/03**

**di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(11 marzo 2003)

*Oggetto:* Situazione del leader curdo Abdulah Öcalan

Può la Commissione confermare se dal momento in cui l'attuale governo turco è asceso al potere, Abdulah Öcalan si trova in cella di isolamento in Turchia?

Può inoltre far conoscere le misure che intende prendere per evitare che in Turchia si aggravi la situazione politica, specie per quanto riguarda i diritti della minoranza curda?

**Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione**

(1° aprile 2003)

La Commissione è a conoscenza delle attuali condizioni di detenzione di Abdulah Öcalan. La Commissione ha preso nota che il 12 marzo 2003, dopo un periodo di isolamento durato tre mesi, A. Öcalan ha ricevuto la visita del fratello Mehmet e di alcuni avvocati.

La Commissione veglia sul rispetto da parte della Turchia delle priorità del partenariato per l'adesione, comprese le disposizioni volte a garantire la diversità culturale, nonché i diritti culturali per tutti i cittadini a prescindere dalle loro origini.

La Commissione presenterà una valutazione dettagliata del rispetto da parte della Turchia dei criteri politici di Copenaghen nella prossima relazione periodica 2003 sulla Turchia.

---

(2004/C 33 E/079)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0805/03**

**di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione**

(17 marzo 2003)

*Oggetto:* Allattamento e latte in polvere in Africa

Le multinazionali produttrici di latte in polvere continuano, attraverso un'incessante campagna propagandistica, ad incentivare in Africa l'uso del latte in polvere nell'alimentazione neonatale, disincentivando le mamme dall'allattamento al seno. Tale propaganda non solo contrasta con le regole consuetudinarie, ma diventa particolarmente pericolosa perché: 1) in molte zone dell'Africa l'acqua necessaria a dissolvere la polvere di latte è infetta e pertanto portatrice di malattie; 2) l'allattamento al seno immunizza i neonati da varie patologie per il periodo corrispondente; 3) la pubblicità incalzante a favore del latte in polvere in Paesi colpiti da grande povertà in realtà giova solo alle multinazionali ed ai Paesi ricchi e industrializzati produttori di tale alimento.

1. Quale è il parere della Commissione su questa questione?
2. Non ritiene che l'utilizzo del latte in polvere, sostitutivo dell'allattamento al seno, dovrebbe essere consigliato soltanto dalle autorità mediche e paramediche?
3. Non considera opportuno, in accordo con i governi di quei Paesi, promuovere campagne d'informazione tendenti a far conoscere i vantaggi dell'allattamento al seno per la salute dei neonati?

### **Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

*(23 aprile 2003)*

La Commissione condivide ampiamente la valutazione espressa nell'interrogazione, in relazione ai problemi connessi all'uso del latte in polvere. La politica della Commissione è sempre consistita nel sostenere l'allattamento al seno nei paesi in via di sviluppo, fatta eccezione per i casi di sieropositività della madre e per quelli in cui è possibile garantire la sicurezza del latte in polvere e degli approvvigionamenti, o in caso di altre prescrizioni mediche urgenti, peraltro rare.

Pertanto, la Commissione concorda che il latte in polvere vada usato come surrogato del latte materno soltanto nei casi consigliati dagli operatori sanitari.

La Commissione sostiene il codice di condotta internazionale sulla commercializzazione dei succedanei del latte materno, adottato dall'assemblea mondiale della sanità nel 1981, e lo ritiene tuttora di grandissima importanza, nonostante esso necessiti di aggiornamenti, soprattutto in merito alla pandemia dell'AIDS/HIV.

La Commissione concorda che ai governi spetti la responsabilità di informare ed educare in merito all'alimentazione dei lattanti -specialmente riguardo ai vantaggi dell'allattamento al seno e ai problemi connessi all'uso del latte in polvere- ma non ha progetti per finanziare programmi specifici in quest'area.

Sempre più spesso i finanziamenti della Commissione destinati allo sviluppo sono impiegati più per il sostegno generale al settore sanitario che per progetti specifici. Sebbene in questo contesto sia il governo nazionale del paese beneficiario ad avere l'iniziativa sulle decisioni di spesa, la Commissione giudicherebbe molto importante fornire informazioni adeguate sull'alimentazione dei lattanti.

(2004/C 33 E/080)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-0810/03 di Heidi Hautala (Verts/ALE) alla Commissione**

*(11 marzo 2003)*

**Oggetto:** Lotta ai danni causati dall'alcol in Finlandia e nell'Unione europea

All'inizio del 2004 la Finlandia, la Svezia e la Danimarca dovranno abolire le restrizioni all'importazione di alcolici. L'adesione dell'Estonia all'Unione europea, il 1° maggio 2004, si tradurrà in una situazione quanto mai difficile per la salute pubblica in Finlandia, dove il prezzo degli alcolici è chiaramente superiore. La differenza di prezzo è dovuta principalmente a imposte di livello diverso. Il volume dei danni provocati dall'alcol riflette i cambiamenti nel consumo globale e, stando agli studi effettuati, in Finlandia esso aumenterà del 15 % dopo che le restrizioni saranno state abolite. Ciò significa fra l'altro un aumento dei casi di morte per alcolismo pari a 450 unità annue e, nel caso dei ricorsi a servizi sociali e sanitari, di oltre 500 000 unità annue.

Nelle conclusioni del 5 giugno 2001 <sup>(1)</sup> relative a una strategia comunitaria intesa a ridurre i pericoli connessi con l'alcol, il Consiglio ha espresso la propria preoccupazione per l'uso dell'alcol fatto dai giovani. In Finlandia, la diminuzione dei prezzi conseguente all'abolizione delle restrizioni all'importazione aumenterà il consumo di alcol innanzitutto fra i meno abbienti e, pertanto, anche fra i giovani. Ai sensi dell'art. 152 del trattato che istituisce la Comunità europea, «nella definizione e nell'attuazione di tutte le

politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana». Nelle succitate conclusioni il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare delle proposte di strategia globale comunitaria per ridurre i danni provocati dall'alcol e cita, fra i fattori, le accise.

I livelli minimi delle imposte di cui nella direttiva 92/84/CEE<sup>(1)</sup> non sono stati riveduti entro la fine del 1994 come stabilito dalla direttiva stessa. L'Unione europea potrebbe favorire in modo significativo la lotta ai danni causati dall'alcol alla salute pubblica stabilendo accise comuni per gli alcolici, più elevate rispetto a quelle attuali. Qualora non si attui un'armonizzazione delle imposte per ragioni di salute pubblica, per la Finlandia l'unica possibilità di proteggersi da un aumento dei danni è quella di poter continuare ad applicare le restrizioni all'importazione di alcolici.

1. Intende la Commissione presentare una proposta per aumentare la base imponibile minima dell'accisa sugli alcolici, tenendo conto degli effetti del consumo dell'alcol per la salute pubblica?

2. Quale sarebbe la reazione della Commissione all'eventuale richiesta della Finlandia di continuare ad applicare le restrizioni all'importazione di alcolici?

(<sup>1</sup>) GU C 175 del 20.6.2001, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

(2004/C 33 E/081)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-0870/03**

**di Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) alla Commissione**

*(13 marzo 2003)*

*Oggetto:* Lotta ai danni causati dall'alcol in Finlandia

In Finlandia il diritto di accisa sugli alcolici è notevolmente più elevato rispetto a quello in vigore nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea. Tuttavia, i proventi non sono sufficienti per far fronte ai costi che i danni dell'alcol causano alla società.

Nel quadro dei negoziati di adesione la Finlandia ha ottenuto una deroga che consente di limitare quantitativamente l'importazione di alcolici a titolo personale, affinché l'incentivo a importare, dovuto alle accise inferiori, non origini problemi insormontabili. La deroga scadrà fra breve.

Se uno Stato membro può dimostrare che la piena liberalizzazione dell'importazione a titolo personale comporta i gravi problemi nell'ambito della moralità pubblica, dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della tutela della salute di cui all'articolo 30 del trattato che istituisce la Comunità europea, o i problemi specifici di salute pubblica di cui all'articolo 95 del medesimo trattato, può tale Stato adottare delle misure per far fronte alla situazione? Quali misure è possibile adottare in tale caso?

**Risposta comune**  
**data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte P-0810/03 e P-0870/03**

*(14 aprile 2003)*

1. La direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, è relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche. La direttiva dispone che le aliquote di accisa prescritte nella direttiva stessa debbano essere riesaminate periodicamente dal Consiglio in base ad una relazione della Commissione. Al momento la Commissione sta preparando tale relazione nella quale si terrà conto di tutte le questioni pertinenti, in particolare del corretto funzionamento del mercato interno, della concorrenza fra le varie categorie di bevande alcoliche, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato CE in generale, come disposto dall'articolo 8 della direttiva stessa. Tali considerazioni comprenderanno anche quelle relative alla salute pubblica citate dall'onorevole parlamentare.

2. Come la Commissione ha già evidenziato nella sua relazione del 24 maggio 2000<sup>(1)</sup>, le restrizioni quantitative applicate da Danimarca, Finlandia e Svezia ai prodotti soggetti ad accisa che i viaggiatori provenienti da altri Stati membri possono importare nel territorio dei suddetti paesi rappresenta una deroga al principio della libera circolazione nell'ambito del mercato interno che è stata concessa dal Consiglio al fine di consentire a tali Stati membri di adeguare gradualmente la propria politica all'insieme delle prescrizioni contemplate dal mercato interno. In tale relazione la Commissione invitava gli Stati membri interessati ad adottare le misure necessarie al fine di prepararsi ad assicurare una transizione armoniosa all'applicazione delle regole generali in vigore, al più tardi entro la data di scadenza delle rispettive deroghe alla fine del 2003.

La Commissione incoraggia inoltre gli Stati membri ad adottare altre misure volte a ridurre gli effetti nocivi per la salute prodotti dal consumo di alcol. In particolare, il programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008)<sup>(2)</sup> contiene disposizioni per «l'elaborazione e l'attuazione di strategie e misure, comprese quelle connesse alla sensibilizzazione del pubblico sui determinanti sanitari legati agli stili di vita, quale ... l'alcool, ... ivi incluse le misure da prendere in tutte le politiche comunitarie e le strategie comunitarie specifiche a seconda del sesso e dell'età». Di recente sono stati pubblicati un invito a presentare proposte e un piano di lavoro per il 2003<sup>(2)</sup> collegati a tale programma.

<sup>(1)</sup> COM(2000) 316 def.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 9.10.2002.

(2004/C 33 E/082)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-0813/03

**di Maurizio Turco (NI), Marco Cappato (NI), Emma Bonino (NI),  
Marco Pannella (NI) e Gianfranco Dell'Alba (NI) alla Commissione**

(17 marzo 2003)

Oggetto: Lotta contro la droga in Thailandia

Considerando che, stando alle informazioni pubblicate su «UN Wire» del 4 marzo 2003:

- Il Primo ministro thailandese Thaksin Shinawatra ha affermato che la campagna contro il traffico di droga in Thailandia, avviata un mese fa, verrà potenziata, malgrado la preoccupazione espressa in ordine alle stragi extragiudiziali sia dalla relatrice dell'ONU, Asma Jahangir, che da altri personaggi di spicco, preoccupazione dettata da voci di esecuzioni sommarie nel contesto della campagna; in particolare il premier ha dichiarato: «Prometto che la lotta contro la droga verrà intensificata ... Non c'è niente di cui preoccuparsi. Le Nazioni Unite non sono i miei genitori. Se vogliono venire, che vengano. Se vogliono effettuare ispezioni, procedano pure»;
- Shinawatra ha inoltre affermato che durante la campagna — che ha avuto inizio il 1° febbraio e che durerà tre mesi — sono rimaste uccise più di 1 140 persone; la polizia ha reso noto che alla data del venerdì precedente la sua dichiarazione, erano state arrestate 29 501 persone sospette nel corso dell'operazione; secondo le forze dell'ordine, 31 persone erano state uccise da rappresentanti dell'ordine per legittima difesa, mentre tutti gli altri avevano perso la vita in scontri tra bande rivali di narcotrafficienti; un portavoce del Ministro ha inoltre affermato: «Nulla in questa campagna è al di sopra della legge»;

Ha espresso la Commissione alle autorità thailandesi le preoccupazioni dell'UE in ordine ai massacri sponsorizzati dal governo nella lotta al narcotraffico? Ha chiesto al governo della Thailandia di fermare queste stragi di massa, contrarie a tutte le libertà fondamentali e a tutti i diritti umani internazionalmente riconosciuti?

Quali provvedimenti graduali intende adottare la Commissione qualora il governo thailandese prosegua nel massacro e ignori le richieste internazionali che la invitano a porvi fine?

È al corrente la Commissione del fatto che, come in Thailandia, anche in Cina, Malaysia, Vietnam, Singapore, Kuwait, Iran, Filippine e Indonesia vige la pena di morte per i reati legati alla droga, e non è del parere che un importante passo avanti potrebbe essere costituito da una riforma delle convenzioni internazionali sulle droghe affinché proibiscano espressamente la pena di morte, soprattutto in vista del convegno delle Nazioni Unite sulle sostanze stupefacenti che si terrà il prossimo aprile?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(22 aprile 2003)

La Commissione segue con attenzione la politica del governo thailandese sulla «guerra alla droga», lanciata ai primi di febbraio 2003, ed è preoccupata per la situazione attuale, soprattutto per le notizie secondo cui un certo numero di morti connesse alla droga è presumibilmente dovuto ad esecuzioni extragiudiziali.

La Commissione, sebbene riconosca la gravità e l'urgenza del problema delle droghe illecite in Thailandia, ritiene che esso vada affrontato con un approccio equilibrato, sia dal lato dell'offerta che della domanda, nel rispetto degli standard internazionali in materia di diritti umani e dello Stato di diritto.

La Commissione ritiene che il governo thailandese dovrebbe svolgere indagini trasparenti e accurate su ogni singola morte, prendere provvedimenti urgenti per evitare ulteriori morti e, al riguardo, cooperare strettamente con la commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (UNCHR).

Dal canto loro, la Commissione e gli Stati membri, tramite i canali diplomatici appropriati, stanno affrontando il problema della lotta alla droga con il governo thailandese.

Riguardo alla pena di morte, la Commissione, nei suoi rapporti con i paesi terzi che mantengono la pena capitale, segue gli orientamenti specifici della politica dell'Unione in materia. L'Unione ha sollevato a più riprese la questione della pena di morte con il governo thailandese, da ultimo nel 2002.

La proposta di eventuali emendamenti alle convenzioni ONU sugli stupefacenti, al fine di proibire esplicitamente la pena capitale per i crimini connessi alla droga, appare difficile da portare avanti, considerati, da un lato, la natura del diritto internazionale e il principio di sovranità degli Stati, e dall'altro, il fatto che la Comunità in quanto tale non è parte in queste convenzioni. Dovrebbero essere gli Stati firmatari delle stesse a proporre gli emendamenti ritenuti opportuni.

Questo tema non era all'ordine del giorno della riunione della Commissione sulle sostanze stupefacenti delle Nazioni Unite, tenutasi a Vienna dall'8 al 17 aprile 2003. Inoltre, dal momento che la Commissione ha solo uno status di osservatore all'interno della Commissione sulle sostanze stupefacenti delle Nazioni Unite, essa non poteva intervenire nel merito.

---

(2004/C 33 E/083)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0821/03**

**di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione**

(17 marzo 2003)

*Oggetto:* GATS e privatizzazione delle risorse idriche

In seno all'OMS, la Commissione è in prima linea nella liberalizzazione dei servizi di approvvigionamento idrico nei paesi in via di sviluppo. La Commissione non ritiene che la privatizzazione dei servizi di approvvigionamento idrico nei paesi in via di sviluppo risponda agli interessi di grosse multinazionali, invece che gli interessi delle popolazioni più povere del mondo?

Prima di chiedere la liberalizzazione dei servizi di approvvigionamento idrico nei paesi terzi, la Commissione ha avviato uno studio indipendente sugli effetti prodotti da tale liberalizzazione?

In caso di risposta negativa, la Commissione intende condurre tali valutazioni in stretta cooperazione con le ONG interessate, prima di richiedere ulteriori liberalizzazioni ai paesi terzi?

**Risposta dal sig. Lamy in nome della Commissione**

(25 aprile 2003)

I servizi ambientali sono coperti dai negoziati in corso nell'ambito dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), e la Comunità ha avanzato una proposta di negoziato e ha presentato richieste circa i servizi ambientali, compresi i servizi di approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque alla maggior parte dei suoi partner commerciali. Il principale obiettivo della Comunità per i negoziati consiste nella riduzione o nell'eliminazione degli ostacoli al commercio nei servizi ambientali.

Le richieste della Comunità in materia di approvvigionamento idrico non vanno nel senso della privatizzazione; esse escludono chiaramente ogni trasporto transfrontaliero attraverso condutture o altri mezzi e non sono volte ad accedere alle risorse idriche. Inoltre, anche se un membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sceglie di assumere impegni, questi non pregiudicano né riducono in alcun modo la capacità dei governi ospiti di regolamentare la gestione delle risorse idriche e la loro distribuzione tra gli utenti, di scegliere la forma più appropriata di partecipazione privata e d'imporre politiche dei prezzi eque garantendo così che anche le persone più povere possano permettersi di accedere a tali risorse. La Comunità ha sostenuto e continua a sostenere i paesi in via di sviluppo in tal senso, anche attraverso la fornitura di assistenza tecnica.

Anche nell'ambito dell'OMC, l'impostazione comunitaria in materia di servizi di approvvigionamento idrico è guidata dalla sua strategia complessiva sulle risorse idriche, basata su un'accurata valutazione dei problemi e delle sfide connesse. Tale impostazione comprende, chiaramente, anche la questione della partecipazione del settore privato alla fornitura di servizi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque. In generale si riconosce l'opportunità di coinvolgere il settore privato negli sforzi, compiuti con i governi e la società civile, volti a portare i servizi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque alle persone non raggiunte da tali servizi e a rafforzare le capacità di investimento e di gestione. Alla luce degli enormi capitali richiesti per gli investimenti nelle infrastrutture idriche (secondo talune stime, fino a 180 miliardi di dollari all'anno, rispetto agli attuali livelli di investimento compresi tra 70 e 80 miliardi di dollari all'anno) è necessario aumentare il finanziamento pubblico mobilitando i finanziamenti privati per i servizi idrici, il trattamento delle acque reflue, l'irrigazione ed altri programmi correlati alle risorse idriche e rendere il settore un obiettivo più attraente per gli investimenti privati. In vista del conseguimento di quest'ultimo obiettivo, è necessario garantire agli investitori privati, locali o esteri, la tutela dei loro diritti giuridici e finanziari. La Commissione ritiene che i negoziati GATS, se indirizzati correttamente, potrebbero apportare un utile contributo a tale fine. La liberalizzazione del commercio nei servizi di approvvigionamento idrico deve essere utilizzata quale strumento per facilitare gli investimenti nelle infrastrutture, per rafforzare le capacità di gestione delle risorse idriche e per promuovere lo sviluppo tecnologico, prendendo in considerazione le capacità amministrative dei paesi in via di sviluppo, nonché il quadro normativo.

La Commissione ha inoltre avviato una «valutazione dell'impatto sulla sostenibilità» (VIS) dei negoziati dell'OMC. In tale contesto, uno studio di settore specifico è dedicato ai servizi ambientali, con particolare attenzione ai servizi di smaltimento delle acque reflue. La consultazione con gli attori rappresenta una parte integrante del processo di VIS e sono stati istituiti meccanismi volti a garantire che gli attori possano contribuire pienamente allo studio VIS, sia in qualità di esperti che nell'ambito della procedura di consultazione. Gli appaltatori e la Commissione sono impegnati a chiedere attivamente i pareri degli attori e ad assicurare una procedura di consultazione esauriente e completa con la società civile.

La Commissione tiene inoltre consultazioni periodiche sulla sua politica con la società civile, comprese le organizzazioni non governative (ONG) dotate di esperienza pertinente e aventi un particolare interesse nelle politiche commerciali. Tale dialogo è un elemento importante nel processo di elaborazione della politica commerciale.

---

(2004/C 33 E/084)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0852/03**  
**di Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione**

(20 marzo 2003)

Oggetto: Appalti pubblici

La legge greca n. 2955/2001, articolo 7.2, consente la fornitura di prodotti all'ente interessato senza la dovuta programmazione dei fabbisogni annuali e senza la stipula di contratti di appalto; non prevede

alcuna procedura in merito a quale prodotto sia il più adatto al paziente e consente inoltre la definizione di una soglia massima di prezzo vincolante, limitando in questo modo la libera concorrenza. Inoltre la delibera ministeriale comune DY6a/G.P/73754/24-7-02/Gazzetta Ufficiale 984/31-7-02 emessa in applicazione della legge di cui sopra, non si basa su alcun elemento tecnico per la caratterizzazione delle forniture che descrive come non confrontabili tra di loro; definisce l'insieme dei prodotti di vaste categorie come non raffrontabili tra di loro, adottando il principio secondo il quale ogni produttore fornisce articoli che non sono paragonabili con forniture di altro produttore. Inoltre autorizza gli enti statali ad approvvigionarsi a loro discrezione di forniture senza la stipula di contratti di appalto e senza la determinazione dei loro fabbisogni annuali, tanto in merito ai prodotti specifici, quanto in merito alle relative quantità.

La legge greca n. 2955/2001 e la delibera ministeriale emessa in applicazione di detta legge sono conformi al diritto dell'Unione europea in merito a forniture ed in particolare alla direttiva 93/36/CEE<sup>(1)</sup>? In caso contrario quali provvedimenti intende adottare la Commissione per la piena applicazione della direttiva di cui sopra da parte della Grecia? E quando?

<sup>(1)</sup> GU L 199 del 9.8.1993.

**Risposta complementare  
del sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(31 luglio 2003)

La Commissione ha effettivamente a disposizione la legge greca n. 2955/2001 nonché la relativa decisione ministeriale d'applicazione<sup>(1)</sup>. Dopo un primo esame, sembra che tali disposizioni potrebbero non essere conformi alle disposizioni della direttiva 93/36/CEE<sup>(2)</sup>.

La Commissione ha appena ricevuto un esposto riguardante la stessa questione. Tale esposto sembra fornire un quadro più completo delle modalità di applicazione della legislazione greca nel quadro delle forniture per gli ospedali.

La Commissione esaminerà i documenti voluminosi ricevuti e, nel quadro dell'esposto in questione, si rivolgerà alle autorità greche per ottenere il loro punto di vista tanto sulle affermazioni del querelante quanto sull'analisi della Commissione in merito.

<sup>(1)</sup> DY6a/GP/73754/24-7-02/FEK 984/31-7-02.

<sup>(2)</sup> Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, GU L 199 del 9.8.1993.

(2004/C 33 E/085)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0905/03  
di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione**

(24 marzo 2003)

Oggetto: Romania — Accesso agli archivi della Securitate

In un notiziario trasmesso in data 11 marzo 2003, la rete televisiva Euronews dava notizia della recente decisione del governo rumeno di vietare l'accesso dei cittadini agli archivi dell'ex polizia segreta, la Securitate — accesso peraltro, a quanto sembra, sempre reso difficile dal nuovo servizio rumeno di informazioni — e di proporre la chiusura del Consiglio nazionale di studio degli archivi della Securitate (CNSAS — Consiliului National de Studiere a Arhivelor Securitatii), istituito tre anni fa.

Secondo quanto riportato dalle fonti d'informazione, tali provvedimenti hanno portato circa 3 000 persone a manifestare davanti al parlamento rumeno.

Chiedo pertanto alla Commissione:

- La Commissione conferma tali notizie?
- In caso affermativo, come giudica la Commissione i provvedimenti adottati dal governo rumeno?
- Tali fatti potranno influire sul processo di adesione del paese all'Unione europea, e in quale modo?

### **Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione**

*(22 aprile 2003)*

La legge n. 187/99 recante disposizioni in materia di «accesso dei cittadini ai fascicoli riguardanti la propria persona e di inopponibilità del segreto per le funzioni di polizia politica della Securitate» disponeva l'istituzione di un Consiglio nazionale di studio degli archivi della Securitate (in prosieguo: il «CNSAS»), amministrato da un direttivo composto da 11 membri nominati dal Parlamento rumeno. Il direttivo può adottare le decisioni a maggioranza semplice, purché siano presenti almeno otto membri. I membri del direttivo possono essere revocati solo dalla Corte suprema. Tra i vari compiti del CNSAS vi è quello di assicurare il diritto dei singoli ad accedere ai fascicoli personali, esaminare i candidati a posti pubblici e di pubblicare gli elenchi degli agenti e degli informatori della ex polizia segreta. Al fine di svolgere tali compiti gli archivi della ex polizia segreta devono essere messi a disposizione del CNSAS pur restando sotto il controllo dell'attuale servizio informativo (SRI) fino al loro totale trasferimento negli uffici del CNSAS.

Risulta che dall'istituzione del CNSAS nel 2000, lo SRI non abbia consegnato tutti i fascicoli richiesti o che abbia consegnato fascicoli che si pretendono incompleti. L'atteggiamento dello SRI ha causato divisioni all'interno del CNSAS, ed infine la sua paralisi, con cinque membri del direttivo che sostengono la posizione dello SRI e che si astengono dal partecipare all'attività dello stesso.

Nel gennaio 2003 le commissioni per gli affari giuridici dei due rami del Parlamento hanno nominato una sotto commissione per cercare di superare la paralisi. La relazione della sotto commissione, presentata in marzo, propone al Parlamento la revoca degli attuali membri del direttivo e la nomina di un consiglio interinale composto dai cinque membri che si stanno astenendo.

La Commissione non ha commenti da fare su una questione squisitamente interna alla Romania, soprattutto allorché la situazione è ancora fluida. Tuttavia i principi di trasparenza e di accesso ai documenti, il rispetto della legge da parte di organismi pubblici ed il controllo democratico sui servizi di polizia sono tutti temi che assumono rilievo nel quadro dei criteri politici di Copenaghen, in base ai quali l'appartenenza all'Unione esige la «stabilità delle istituzioni democratiche, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo ...». La Commissione effettuerà una valutazione complessiva dei progressi della Romania verso l'adesione alla luce dei criteri di Copenaghen nella relazione periodica che adotterà e pubblicherà nell'autunno del 2003.

(2004/C 33 E/086)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0917/03 di Claude Moraes (PSE) alla Commissione**

*(24 marzo 2003)*

Oggetto: HIV/AIDS in Sudafrica

Nel quadro degli aiuti allo sviluppo concessi al Sudafrica, qual è la posizione della Commissione in merito alle azioni intraprese dal governo di questo Stato concernenti la somministrazione di terapie anti-retrovirali e del farmaco Nevirapine a donne in gravidanza in tutte le province del Sudafrica?



**Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

(16 aprile 2003)

La Commissione è del parere che spetti al governo del Sudafrica fissare la propria politica in tale materia, benché abbia espresso in più di un'occasione gravi preoccupazioni sulla posizione ambigua da esso tenuta in passato nella lotta al virus dell'immunodeficienza umana/ sindrome dell'immunodeficienza acquisita (HIV/AIDS).

La Commissione osserva che il governo sudafricano negli ultimi mesi ha chiarito la propria politica e vi ha destinato notevoli risorse del bilancio 2003-2004. Essa sostiene pienamente la nuova posizione del governo che consente il trattamento medico della trasmissione da madre a figlio e la terapia antivirale delle vittime di stupro, dando atto dei notevoli progressi (per quanto non generalizzati) compiuti. La Commissione spera che il governo sudafricano continui nei progressi sviluppando una politica di trattamento complessivo dell'HIV/AIDS e che inizi una fase programmata di fornitura di farmaci retro virali.

Si deve comunque capire la complessità del problema. Si calcola che in Sudafrica 7 milioni di persone abbiano contratto il virus dell'HIV. Il costo di un trattamento completo è perciò verosimilmente enorme. La delegazione della Commissione a Pretoria sta assistendo il Ministero sudafricano per la salute nella elaborazione di una stima realistica delle implicazioni finanziarie. Si spera di disporre di dati particolareggiati da qui a uno o due mesi.

Sul piano politico generale la Commissione sostiene il diritto di coloro che convivono con l'HIV/AIDS a potersi permettere i trattamenti, comprese le opportune miscele di farmaci anti retrovirali, come parte di un pacchetto complessivo di prevenzione, trattamento, cura e controllo dell'HIV/AIDS.

Nell'ambito del programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo (European Programme for Reconstruction and Development – EPRD), la Commissione sostiene finanziariamente le cure sanitarie e gli sforzi in materia di HIV/AIDS con numerosi programmi, compreso il programma da 25 milioni di euro, lanciato recentemente, «Partenariato per la fornitura di cure sanitarie di base, compreso l'HIV/AIDS». Con il suo programma di sostegno al settore della sanità pubblica la Commissione finanzia anche 6 organizzazioni non governative attive nella lotta all'HIV/AIDS, tra cui «The AIDS Law Project» (Progetto di normativa AIDS; in prosieguo: ALP). L'ALP è strettamente collegato alla Campagna d'azione per il trattamento ed entrambe le organizzazioni svolgono un'azione di lobby per un migliore accesso al trattamento HIV/AIDS a favore di tutti i sudafricani.

La nuova strategia per paese Comunità-Sudafrica ed il «programma indicativo pluriennale», approvato e pronto per la firma, individua la pandemia dell'HIV/AIDS come la sfida maggiore che la società sudafricana deve affrontare. Il programma individua l'HIV/AIDS sia come area prioritaria d'intervento che come questione trasversale.

(2004/C 33 E/087)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0925/03  
di Eluned Morgan (PSE) alla Commissione**

(24 marzo 2003)

Oggetto: Via Baltica

È vero che la Via Baltica attraverserà importanti siti naturalistici in Polonia? La costruzione di tale strada sarà cofinanziata dall'UE?

Quali garanzie può fornire la Commissione in merito al fatto che sarà effettuata una valutazione dell'impatto ambientale prima che i lavori di costruzione vengano avviati?

(2004/C 33 E/088)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1032/03  
di Caroline Lucas (Verts/ALE) alla Commissione**

(28 marzo 2003)

**Oggetto:** Via Baltica

Quale parte integrante del Piano di sviluppo nazionale della Polonia, che è stato presentato alla Commissione europea in gennaio, l'autostrada sulla Via Baltica costituirà il primo lotto di un corridoio di trasporto paneuropeo e renderà necessario il cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Le proposte di costruzione di infrastrutture viarie minacciano una zona d'importanza naturalistica significativa, la zona umida di Biebrza, oltre che due foreste naturali di particolare valore. In quanto maggior parco nazionale polacco e habitat di lupi, alci e di molte specie di uccelli minacciate, la zona umida di Biebrza ha un tale valore naturalistico da soddisfare i criteri indicati dalle direttive «Habitat» e «Uccelli» una volta che la Polonia diventerà Stato membro dell'UE. Le proposte sono contrarie sia alla legislazione dell'UE che a quella della Polonia in materia di ambiente e possono rappresentare una seria minaccia per la flora e la fauna della Polonia.

Alla luce di quanto esposto, la Commissione ha intenzione di finanziare la costruzione del progetto e, in caso affermativo, può garantire che esso sia assolutamente in ottemperanza con quanto previsto dalle disposizioni dell'UE in materia di ambiente e che i fondi UE saranno utilizzati in un modo che sia compatibile con l'acquis ambientale comunitario?

La Commissione intende inoltre indagare e promuovere alternative per rispondere ai problemi di trasporto della Polonia?

(2004/C 33 E/089)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1358/03  
di Geoffrey Van Orden (PPE-DE) alla Commissione**

(10 aprile 2003)

**Oggetto:** Il progetto stradale «Via Baltica» in Polonia

1. La Commissione è a conoscenza della possibile minaccia rappresentata per alcuni siti naturalistici dal progetto di ampliamento della Via Baltica (con cui si prevede di trasformarla in autostrada) che attraversa la zona umida di Biebrza e le foreste di Knyszyn e Augustow in Polonia?
2. Saranno effettuati uno studio del potenziale impatto ambientale del progetto e una valutazione dei percorsi alternativi prima di erogare eventuali fondi UE?
3. Vi saranno fondi UE a favore del progetto stradale «Via Baltica» anche se il progetto non dovesse essere conforme alle direttive in materia di ambiente che secondo la Commissione dovrebbe essere applicate a tutti i nuovi investimenti infrastrutturali nei paesi candidati all'UE?

**Risposta comune  
data dal sig.ra Wallström in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-0925/03, E-1032/03 e E-1358/03**

(21 maggio 2003)

Con l'adesione all'Unione europea, la Polonia dovrà rispettare le normative comunitarie sull'impatto ambientale dei progetti, con particolare riguardo all'impatto sui siti naturali di importanza speciale. La Commissione incoraggia inoltre i paesi di adesione ad applicare e attuare le disposizioni dell'acquis comunitario in materia ambientale già durante il periodo di pre-adesione, soprattutto per i nuovi investimenti come le autostrade. Le direttive interessate sono quelle sugli habitat (92/43/CEE)<sup>(1)</sup>, sugli uccelli selvatici (79/409/CEE)<sup>(2)</sup>, sulla valutazione di impatto ambientale (VIA — 97/11/CE)<sup>(3)</sup> e la direttiva concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (2001/42/CE)<sup>(4)</sup>, che deve essere applicata a decorrere dal luglio 2004. I finanziamenti comunitari per tali investimenti saranno resi disponibili soltanto se saranno rispettate le disposizioni della legislazione comunitaria in materia di ambiente e interoperabilità.

I siti sensibili di specie selvatiche ai quali si fa riferimento saranno probabilmente designati come siti della rete Natura 2000 all'atto di adesione della Polonia. Ciò comporta che verranno applicate rigorose regole di conservazione. L'articolo 6 della direttiva «Habitat» impone a tutti gli Stati membri di valutare approfonditamente tutte le alternative possibili ad un investimento che rischi di avere un impatto ambientale negativo su un eventuale sito Natura 2000. Se non esistono alternative, il progetto può essere autorizzato soltanto se si dimostra che esiste un prevalente interesse pubblico e si applicano tutte le misure compensatorie e di mitigazione necessarie.

Occorre inoltre sottolineare che tali disposizioni sono state recentemente recepite nell'ordinamento polacco mediante alcune modifiche alla legge sulla conservazione della natura e sono quindi applicabili anche in Polonia.

La Commissione intende sottolineare che non è stato concesso alcun finanziamento in ambito PHARE o ISPA (lo strumento strutturale di preadesione) per la costruzione di un'autostrada che attraversi le zone alle quali fa riferimento l'onorevole parlamentare. Inoltre, non è in programma alcun progetto di questo tipo.

Infine, la Commissione sta avviando uno studio per la valutazione indipendente degli impatti di alcuni miglioramenti già programmati e l'individuazione delle priorità per ulteriori investimenti in relazione al corridoio in questione per i tre paesi interessati, da Tallinn a Varsavia. Tale valutazione dovrebbe comprendere l'esame delle implicazioni ambientali ed economiche dei tracciati esistenti e alternativi.

(<sup>1</sup>) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.

(<sup>2</sup>) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 103 del 25.4.1979.

(<sup>3</sup>) Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 73 del 14.3.1997.

(<sup>4</sup>) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, GU L 197 del 21.7.2001.

(2004/C 33 E/090)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0929/03**

**di Jorge Moreira Da Silva (PPE-DE) alla Commissione**

(24 marzo 2003)

*Oggetto:* Morbo del legionario

Considerando la relazione diretta tra la scarsa manutenzione delle installazioni di riscaldamento dell'acqua e degli impianti di aria condizionata negli edifici pubblici e la comparsa di casi molto gravi di polmonite da Legionella:

1. La Commissione europea ritiene che la legislazione nazionale sulla costruzione e manutenzione degli edifici pubblici assicuri la tutela dei cittadini dal morbo del legionario? In che paesi la normativa offre tali garanzie?
2. La Commissione europea prepara iniziative legislative europee tese a imporre norme comuni a livello di manutenzione degli edifici pubblici tese a difendere la salute pubblica?

**Risposta complementare  
data dal sig. Byrne a nome della Commissione**

(28 luglio 2003)

La costruzione e la manutenzione degli edifici e dei loro impianti rientrano tra le responsabilità degli Stati membri. Per quanto riguarda la sicurezza dei sistemi d'approvvigionamento d'acqua potabile, si tratta di punti che dovrebbero essere coperti dal nuovo piano europeo per l'idoneità tecnica (EAS) per i prodotti di costruzione regolamentati in contatto con l'acqua potabile. Tuttavia l'EAS non può coprire i sistemi di riscaldamento e di condizionamento d'aria negli edifici.

Una tabella che fornisce i riferimenti per quanto riguarda le direttive nazionali per il controllo e la prevenzione del morbo del legionario viene inviata direttamente all'onorevole parlamentare, oltre che al segretariato del Parlamento europeo. Molti paesi hanno delle direttive ma non ancora una legislazione nazionale in materia.

Non esiste alcun quadro europeo comune, ma la Commissione ne sta creando uno, e le norme armonizzate permetteranno ai sistemi d'approvvigionamento d'acqua realizzati grazie a prodotti che rispettano tali norme europee di garantire la qualità dell'acqua in conformità con le norme previste dalla direttiva sull'acqua potabile, cioè la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 330 del 5.12.1998.

(2004/C 33 E/091)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0934/03**  
**di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

(26 marzo 2003)

Oggetto: Seychelles

La Commissione ha visto copia dei filmati girati da Pauline Ferrari nelle Seychelles?

La Commissione concorda nell'affermare che esse costituiscono una prova delle violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo di tale paese?

**Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

(22 aprile 2003)

La Commissione non è a conoscenza della videocassetta cui si fa riferimento.

Le relazioni tra la Comunità e gli Stati ACP si basano sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come definiti dall'accordo di Cotonou.

Qualora la Commissione ritenesse violati tali valori troverebbero applicazione tutti gli strumenti all'uopo previsti dall'accordo di Cotonou.

(2004/C 33 E/092)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0935/03**  
**di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

(26 marzo 2003)

Oggetto: Seychelles

Qual è la posizione della Commissione in merito alle azioni legali avviate dal presidente e dal vicepresidente delle Seychelles contro la pubblicazione REGAR?

La Commissione ritiene che la libertà di stampa possa essere tutelata nelle Seychelles?

**Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

(14 aprile 2003)

La Commissione ha sottolineato a più riprese che le relazioni della Comunità con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), così come definite nell'accordo di Cotonou, sono basate sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

La Commissione non ha ricevuto alcuna notizia ufficiale circa il caso sollevato dall'onorevole parlamentare, ma se ne interesserà e, se del caso, ricorderà al governo delle Seychelles gli impegni assunti quale firmatario dell'accordo di Cotonou.

(2004/C 33 E/093)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0942/03**  
**di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione**

(26 marzo 2003)

*Oggetto:* Dibattito politico sul futuro sistema finanziario dell'Unione

Entro la scadenza del 1° gennaio 2006, la Commissione dovrà avviare una revisione generale del sistema di risorse proprie, pur essendosi impegnata, dinanzi al Parlamento, a svolgere tale revisione entro la fine del 2004, in quanto tale revisione dovrà includere la questione della creazione di nuove risorse autonome.

Concordando con la Commissione sul fatto che sarebbe utile intavolare un dibattito politico sulle principali scelte che si presentano per il futuro sistema finanziario dell'Unione, sarebbe auspicabile sapere quali saranno i criteri secondo i quali si dovrebbe procedere ad aprire il suddetto dibattito politico.

La Commissione potrebbe indicare quale crede che sia il modo più adeguato per procedere a intavolare il suddetto dibattito politico e a chi dovrebbe spettare tale iniziativa?

**Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione**

(5 maggio 2003)

Ai sensi dell'articolo 9 della decisione del Consiglio 2000/597/CE, Euratom del 29 settembre 2000<sup>(1)</sup>, la Commissione avvierà, entro il 1° gennaio 2006, un riesame generale del sistema delle risorse proprie. Su richiesta del Parlamento, la Commissione si è impegnata a presentare tale riesame entro la fine del 2004, nella misura del possibile, essa si adopera per farlo anche prima, tenendo presente che la nuova decisione sulle risorse proprie è entrata in vigore soltanto il 1° gennaio 2002.

La Commissione ha recentemente adottato un calendario nonché modalità di organizzazione interna per concludere i lavori preparatori necessari per il quadro finanziario dell'Unione oltre il 2006. A tale riguardo, essa intende presentare una comunicazione al Consiglio nel dicembre 2003, in cui esporrà i grandi orientamenti del quadro finanziario, incluso il sistema delle risorse proprie. La Commissione, in una seconda fase, intende essere pronta a presentare, verso la metà del 2004, proposte legislative in materia.

Anche la Convenzione esamina la questione delle finanze dell'Unione. La Commissione contribuisce attivamente al dibattito in seno alla Convenzione. Nella comunicazione del 4 dicembre 2002<sup>(2)</sup>, la Commissione l'ho invitato la conversione ad esaminare il finanziamento dell'azione dell'Unione e, più di recente, ha presentato proposte relative agli articoli rilevanti ai fini delle finanze dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU L 253 del 7.10.2000.

<sup>(2)</sup> COM(2002) 728 def: Per l'Unione europea — pace, libertà, solidarietà.

(2004/C 33 E/094)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0977/03**  
**di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) alla Commissione**

(27 marzo 2003)

*Oggetto:* Ritardi nella realizzazione della linea ad alta velocità Figueres — Perpignan

La Commissione europea negli ultimi tempi ha affrontato due aspetti fondamentali come la liberalizzazione del settore ferroviario e il rilancio delle ferrovie come mezzo di trasporto. La direttiva 2001/12/CE<sup>(1)</sup> si prefigge l'obiettivo di compiere dei progressi nella realizzazione del mercato interno del trasporto ferroviario in tutto il territorio dell'UE.

Nel settembre 2001, la Commissione ha pubblicato il Libro bianco sui trasporti, che pone l'accento sulla necessità di rilanciare l'uso del treno come mezzo di trasporto chiave per ottenere un riequilibrio tra le diverse tipologie di trasporto. Le proposte contenute nel libro bianco costituiscono un pacchetto di cinque misure legislative presentate dalla Commissione europea il 23 gennaio 2002. Queste misure sono destinate a creare in Europa uno spazio ferroviario integrato tanto dal punto di vista tecnico quanto giuridico.

Il governo francese ha appena annunciato che la messa in servizio del tratto internazionale della linea ad alta velocità che unirà la Spagna e la Francia attraverso il tracciato compreso tra Figueres e Perpignan è prevista per il 2007 o 2008 posticipando in questo modo la data prevista inizialmente, che era il 2005, anno in cui il governo spagnolo ha assicurato di essere pronto per tale collegamento.

Non ritiene la Commissione che il ritardo annunciato dal governo francese vada a detrimento del miglioramento della rete di comunicazione ferroviaria sostenuto dalla Commissione nel libro bianco sui trasporti?

La Commissione europea intende adottare misure a fronte della decisione del governo francese, affinché il collegamento si realizzi nei termini previsti sin dall'inizio e conformemente con le proposte della Commissione?

(<sup>1</sup>) GU L 75 del 15/3/2001, pag. 1.

### **Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

*(2 giugno 2003)*

La Commissione non può che deplorare i ritardi nella messa in servizio del tratto internazionale. Essa ha denunciato più volte questa situazione che caratterizza numerosi progetti della rete transeuropea di trasporto, sottolineando che ciò può incidere negativamente sulla competitività dell'Unione (<sup>1</sup>). I ritardi sul tratto Perpignan – Figueiras sono tuttavia imputabili essenzialmente alle difficoltà inerenti alla messa in concessione su questa sezione internazionale. La commissione intergovernativa franco-spagnola ha annunciato che i negoziati tra le autorità nazionali interessate e Euroferro, l'offerente preferito, non hanno dato esito, data l'impossibilità di raggiungere un accordo, in special modo sulla condivisione dei rischi tra settore pubblico e privato. Le autorità francesi e spagnole intendono varare rapidamente una procedura di selezione semplificata per interinare la scelta del concessionario entro la fine del 2003.

Anche se l'attuazione di questa partnership pubblico-privato può spiegare alcuni ritardi, la Commissione non può che sostenere la decisione presa dalle autorità francesi e spagnole di prevedere una formula di finanziamento innovativa. Questo sostegno si concretizza in una partecipazione comunitaria al finanziamento della sezione internazionale che rappresenta il massimo autorizzato dall'attuale regolamento finanziario sulle reti transeuropee, ossia il 10 % del costo totale delle opere.

Il 23.4.03 la Commissione ha adottato una comunicazione concernente l'introduzione di metodi innovativi per il finanziamento della TEN – Trasporti, in particolare la promozione delle partnership pubblico-privato.

(<sup>1</sup>) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee, GU C 75 E del 26.3.2002.

(2004/C 33 E/095)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1155/03 di Mario Mauro (PPE-DE) e Giuseppe Gargani (PPE-DE) alla Commissione**

*(1° aprile 2003)*

**Oggetto:** Antenne e rispetto dell'ambiente

Lo sviluppo del mercato delle comunicazioni mobili di terza generazione è in ritardo rispetto a quanto inizialmente pianificato, anche in considerazione dei costi connessi alla realizzazione delle infrastrutture e

alla sensibilità dell'opinione pubblica rispetto alle tematiche di ambiente e salute legate al proliferare delle antenne. È tuttavia interesse non solo industriale e legato alla creazione di posti di lavoro, ma anche degli utenti finali, che tali servizi si sviluppino rapidamente.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno recentemente adottato le direttive 2002/19/CE<sup>(1)</sup>, 2002/20/CE<sup>(2)</sup>, 2002/21/CE<sup>(3)</sup>, 2002/22/CE<sup>(4)</sup> in cui, tra le altre cose, si ritiene opportuno che gli Stati membri intervengano, se del caso, per minimizzare l'impatto dello sviluppo del mercato delle comunicazioni elettroniche sull'ambiente e sul paesaggio.

Nella relazione COM(2002) 695 la Commissione afferma di essere favorevole, in linea di principio, alla condivisione di impianti quali le antenne, per accelerare la commercializzazione dei servizi mobili a banda larga, compatibilmente con l'applicazione delle norme di concorrenza.

Risulta che esista la possibilità tecnologica di installare sistemi distribuiti di antenne in ambito cittadino, che consentirebbero di minimizzare l'impatto urbanistico, ambientale ed economico utilizzando la fibra ottica per connettere un apparato ad un numero elevato di micro-antenne che possono essere anche a distanza tra di loro e dall'apparato. Risulta inoltre che l'utilizzo della banda larga e di opportune apparecchiature consenta di utilizzare ciascuna di queste micro-antenne contemporaneamente per più operatori e per più standard (GSM, UMTS, ecc.) e che la loro dimensione estremamente contenuta consenta di installarle ad esempio anche su pali di illuminazione pubblica.

Ciò premesso, può la Commissione indicare quali siano i suoi orientamenti rispetto a queste possibilità tecniche? Sono previste delle azioni volte a consigliare, facilitare e sostenere questo genere di soluzioni?

<sup>(1)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

### **Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione**

*(22 maggio 2003)*

La Commissione condivide la valutazione dell'onorevole parlamentare circa l'importanza di uno sviluppo rapido dei nuovi servizi avanzati di comunicazione mobili nel territorio comunitario. La sua posizione in proposito è stata espressa nelle sue precedenti comunicazioni sulla diffusione dei servizi di terza generazione<sup>(1)</sup> e nell'ottava relazione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni menzionata dall'onorevole parlamentare.

La Commissione ha inoltre espresso parere favorevole, in linea di massima, sulle disposizioni grazie alle quali gli operatori di reti mobili possono conseguire una rapida diffusione di nuovi servizi mobili, ivi compresi gli accordi sulla condivisione di elementi di infrastrutture di rete, a condizione che questi dispositivi siano compatibili con i requisiti della legislazione in materia di concorrenza. La Commissione prevede che i responsabili europei della regolamentazione discuteranno ulteriormente di questi aspetti nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda le varie opzioni tecniche per realizzare un'efficace e rapida introduzione dei nuovi servizi elettronici di comunicazione, la Commissione accoglie con favore i metodi innovativi per realizzare questo obiettivo, secondo modalità che siano compatibili con le esigenze in materia ambientale e con altri obiettivi di interesse pubblico. Nel quadro del Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo la Commissione ha stanziato 3,6 miliardi di euro per i progetti di ricerca nel settore delle tecnologie della società dell'informazione (TSI), ivi comprese le comunicazioni mobili. In questo ambito l'industria può, a seguito di inviti a presentare proposte specifici, proporre progetti ritenuti adatti per un ulteriore sviluppo della banda larga nell'Unione. La Commissione accoglie con favore le soluzioni tecniche in grado di promuovere la società dell'informazione. Tuttavia, conformemente al principio della neutralità tecnologica contenuto nel nuovo quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche, ritiene che la scelta della tecnologia spetti agli operatori interessati.

<sup>(1)</sup> Comunicazione: «Introduzione delle comunicazioni mobili della terza generazione nell'Unione europea. Situazione attuale e approccio per il futuro» COM(2001) 141 def. Comunicazione «Verso una completa introduzione delle comunicazioni mobili di terza generazione», COM(2002) 301 def.

(2004/C 33 E/096)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1175/03**  
**di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

(1° aprile 2003)

Oggetto: Digitalizzazione di basi di dati storiche

Il quadro e-Learning deve essere compatibile fra paesi e disponibile on-line. La Commissione ha intenzione di estendere ai paesi candidati l'assistenza disponibile negli Stati membri per istituire archivi digitali delle basi di dati storiche?

**Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione**

(4 giugno 2003)

L'iniziativa eLearning e il suo piano di azione correlato non prevedono un'assistenza agli Stati membri per creare archivi digitali di basi di dati.

Per il momento la Commissione non finanzia espressamente la creazione di archivi digitali di basi di dati, un'attività considerata di competenza nazionale. Nell'ambito del Quinto e Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, il programma «Tecnologie della società dell'informazione» ha comunque fornito incentivi al coordinamento di questo tipo di lavori e allo sviluppo di sistemi e servizi di digitalizzazione. Il progetto Minerva, nell'ambito delle «Tecnologie della società dell'informazione» — componente «Patrimonio culturale», fornisce un quadro generale ai ministri europei della cultura per coordinare i risultati di digitalizzazione ed è quindi un'utile fonte di informazione in questo campo. Fornisce assistenza per lo scambio delle buone pratiche tra i 15 Stati membri e funge da forum per esaminare i progressi in questo campo e pianificare le attività future. Nell'ambito dell'obiettivo strategico del Sesto programma quadro «Tecnologie per il potenziamento all'apprendimento e all'accesso al patrimonio culturale», l'attività potrebbe essere ampliata ai paesi di adesione, secondo le pertinenti procedure.

(2004/C 33 E/097)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1226/03**  
**di Freddy Blak (GUE/NGL)**  
**e Anne Jensen (ELDR) alla Commissione**

(2 aprile 2003)

Oggetto: Tutela dei conducenti di trasporti internazionali dalle aggressioni

Il 14 ottobre 2002 i ministri della Giustizia e degli interni degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi candidati in associazione con la Commissione hanno approvato una dichiarazione comune nella quale propongono di adottare misure opportune per la protezione dalla criminalità organizzata degli autotrasportatori del settore delle esportazioni. La Commissione può riferire se e come sono state attuate tali opportune misure?

Quali sono i progressi compiuti nell'insieme dagli Stati membri e dalla Commissione in materia di protezione dalla criminalità organizzata degli autotrasportatori del settore delle esportazioni? I lavori svolti a tutt'oggi hanno portato a iniziative e/o progetti concreti e per quando ci si possono attendere i risultati di tale lavoro?

**Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione**

(15 maggio 2003)

Il 14 ottobre 2002, i ministri della Giustizia e degli Interni degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi candidati, in associazione con la Commissione, hanno adottato una dichiarazione comune sulla



protezione dalla criminalità organizzata degli autotrasportatori del settore delle esportazioni<sup>(1)</sup>. Ai sensi del terzo paragrafo di tale dichiarazione, dovrebbero essere realizzati sondaggi a livello nazionale o internazionale in modo da tracciare una mappa delle aggressioni ai danni degli autotrasportatori del settore delle esportazioni e da analizzare la natura, le dimensioni e il contesto del problema nei rispettivi paesi. Una dichiarazione congiunta non è tuttavia vincolante per gli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU C 24 del 31.1.2003.

(2004/C 33 E/098)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1234/03**

**di Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) alla Commissione**

*(2 aprile 2003)*

**Oggetto:** Chiusura di Euskaldunon Egunkaria

Lo scorso giovedì 20 febbraio, il giornale basco Euskaldunon Egunkaria è stato chiuso in misura cautelare dal giudice dell'Audiencia Nacional Juan del Olmo. Con un'azione senza precedenti dall'avvento della democrazia in Spagna, questo giudice, il pubblico ministero e lo stesso ministero degli Interni hanno emanato un comunicato stampa congiunto giustificando la chiusura di questo giornale — l'unico interamente in lingua basca — sulla base di presunti legami con il gruppo terroristico ETA, a causa di alcuni documenti sequestrati dalla Polizia Nazionale negli anni novanta. E' già trascorso oltre un mese da quando si sono verificati tali fatti e ad oggi restano in carcere cinque su dieci degli arrestati in seguito all'ordinanza giudiziaria, senza che siano state prodotte prove schiaccianti e inconfutabili del loro legame con il gruppo terroristico. Alcuni di loro, inoltre, hanno denunciato di essere stati vittime di torture da parte delle autorità di polizia spagnole, un particolare che non giova affatto al cammino verso la pace nei tormentati Paesi Baschi. Trattandosi di un mezzo di comunicazione, quest'azione lede profondamente la lingua e la cultura basca, nonché i cittadini di questo territorio che assistono perplessi a come si riproducono le azioni più tipiche dell'indimenticata epoca franchista. Le manifestazioni di sostegno e di solidarietà verso i lavoratori della testata provenienti da diversi gruppi politici, associazioni di ogni tipo, sindacati, comunità religiose e moltissimi altri, nei Paesi Baschi come in Catalogna e nel resto d'Europa sono manifestazioni che il governo spagnolo non dovrebbe ignorare né sottovalutare.

La chiusura di Euskaldunon Egunkaria costituisce un fatto molto grave e viola palesemente un diritto costituzionale, come il diritto all'informazione dei cittadini, contemplato all'articolo 20 della Costituzione spagnola e all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Commissione ritiene che le autorità spagnole abbiano violato principi inalienabili del diritto comunitario?

Essa ritiene che vi siano state inequivocabili e reiterate violazioni del principio della presunzione di innocenza?

**Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione**

*(5 maggio 2003)*

Si invita l'onorevole parlamentare a consultare la risposta fornita dalla Commissione alle interrogazioni scritte E-0672/03 dell'onorevole Borghezio e E-0641/03 dell'onorevole Ebner<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 280 E del 21.11.2003, pag. 75.

(2004/C 33 E/099)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1242/03  
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione***(2 aprile 2003)*

Oggetto: Direttiva relativa alle discariche di rifiuti

Quale percentuale di rifiuti viene attualmente conferita alle discariche di ciascuno Stato membro?

Quali livelli d'imposizione sulle attività di discarica vengono attualmente praticati in ciascuno Stato membro?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione***(21 maggio 2003)*

Secondo i dati presentati dagli Stati membri per la relazione sull'attuazione della legislazione comunitaria sui rifiuti per il periodo 1995-1997 <sup>(1)</sup>, la messa a discarica è la principale forma di trattamento nella Comunità per i rifiuti domestici (60% in media). La percentuale di rifiuti conferita a discarica varia fortemente tra gli Stati membri. Alcuni di essi conferiscono a discarica soltanto il 15% dei rifiuti domestici, mentre in altri tale percentuale sale al 94%. Per altri rifiuti i dati presentati non erano sufficienti a trarre delle conclusioni.

La relazione indica le seguenti percentuali di rifiuti domestici conferiti a discarica negli Stati membri:

- Belgio: 32;
- Danimarca: 15;
- Germania: 46;
- Grecia: 93;
- Spagna: 83;
- Francia: 47;
- Irlanda: 92;
- Italia: 94;
- Lussemburgo: 37;
- Paesi Bassi: 15;
- Austria: 43;
- Portogallo: 88;
- Finlandia: 57;
- Svezia: 38;
- Regno Unito: 83.

I dati presentati dagli Stati membri per il periodo 1998-2000 indicano una tendenza alla diminuzione dei rifiuti messi a discarica, ma numerosi Stati membri continuano a basarsi fortemente su questa opzione. La Commissione sta per adottare e pubblicare la relazione per il periodo 1998-2000.

Non esiste per il momento una legislazione comunitaria né un'armonizzazione delle disposizioni fiscali nazionali per le tasse sulle discariche. La Commissione non dispone di informazioni approfondite su queste

tasse negli Stati membri. I dati seguenti sono ripresi dalla banca dati sulle tasse ambientali dell'OCSE, l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica <sup>(2)</sup>:

(in euro/t)

Danimarca	50,3
Paesi Bassi	13 - 78,8
Austria	5,8 - 101,6
Finlandia	15,1
Svezia	31,1
Regno Unito	3,2 - 19,3

<sup>(1)</sup> COM(1999) 752 def.

<sup>(2)</sup> [http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/database\\_env\\_taxation.htm](http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/database_env_taxation.htm).

(2004/C 33 E/100)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1243/03  
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(2 aprile 2003)

Oggetto: Morte di delfini

Il Ministero per la pesca del Regno Unito ha presentato una proposta (20 marzo 2003) affinché taluni pescherecci del Regno Unito vengano obbligati a predisporre le loro reti con «pingers» o altri dispositivi acustici al fine di evitare che delfini e altri delfinidi vengano catturati.

La Commissione intende ora introdurre misure simili applicabili a tutti i pescherecci dell'UE che adottano pratiche di pesca che destano preoccupazioni a questo riguardo?

**Risposta data dal commissario Fischler a nome della Commissione**

(15 maggio 2003)

L'uso di dispositivi acustici di allontanamento (pingers) si è dimostrato efficace nella riduzione delle catture accessorie dei piccoli cetacei in alcuni tipi di pesca. La Commissione sa che questa misura è stata resa obbligatoria dalle autorità danesi dal 2000, e viene presa ora in considerazione dalle autorità britanniche nel loro documento di consultazione pubblicato il 20 marzo 2003.

Come affermato nella risposta data all'interrogazione H-0122/2003 della onorevole McAvan<sup>(1)</sup>, l'uso obbligatorio dei dispositivi acustici in alcuni tipi di pesca con rete da imbroglio fa parte di una serie di misure in preparazione, per le quali la Commissione ha già avviato una procedura di consultazione con le parti interessate. La Commissione intende sottoporre al Consiglio questa serie di misure sotto forma di proposta nei prossimi mesi.

<sup>(1)</sup> Risposta scritta dell'11.3.2003.

(2004/C 33 E/101)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1252/03  
di Freddy Blak (GUE/NGL) alla Commissione**

(3 aprile 2003)

Oggetto: Sistema comune europeo di cauzione sui vuoti a rendere

La direttiva 94/62/CEE<sup>(1)</sup> del Consiglio e del Parlamento riguarda la necessità di armonizzare le disposizioni vigenti negli Stati membri in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per prevenire e contenere i danni all'ambiente e dunque per garantire un livello più elevato di protezione dell'ambiente, nonché per assicurare il funzionamento del mercato interno e evitare ostacoli al commercio o restrizioni e distorsioni alla concorrenza nella Comunità.

Dall'adozione della direttiva in alcuni Stati membri sono stati istituiti sistemi di cauzione sui vuoti a rendere: in Danimarca la Dansk Retursystem A/S ha introdotto un sistema di deposito per la raccolta di imballaggi per birra e altre bevande rinfrescanti. Tale sistema, che è stato introdotto per garantire l'ambiente, in realtà garantisce innanzi tutto la chiusura del mercato danese alle importazioni di birra estera.

La Commissione intende pertanto presentare una proposta per un sistema comune, unico e armonizzato di deposito sui vuoti a rendere, applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione, al fine di evitare efficacemente ostacoli tecnici al commercio nonché restrizioni e distorsioni alla concorrenza?

(<sup>1</sup>) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

(2004/C 33 E/102)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1335/03**  
**di Freddy Blak (GUE/NGL) alla Commissione**

(2 aprile 2003)

*Oggetto:* Imposta danese sugli imballaggi

Una gran parte delle bottiglie di birra e di bibite gassate esistente in Danimarca arriva sul mercato danese attraverso un'importazione organizzata dalla Germania. Consumatori e commercianti intraprendenti prendono centinaia di casse in Germania e le vendono nei distributori automatici dei rivenditori danesi, visto che il deposito è più elevato in Danimarca.

Attraverso queste voluminose importazioni «private», le fabbriche di birra danesi vengono in possesso di bottiglie senza il coinvolgimento delle autorità fiscali, evitando di pagare l'imposta sugli imballaggi che si versa normalmente per l'importazione di bottiglie vuote dalla Germania.

Allo stesso tempo, le fabbriche di birra ottengono il rimborso delle imposte sugli imballaggi per le bottiglie che esportano.

Il ministero delle finanze danese valuta che questa pratica costa allo stato danese circa 15 milioni di corone all'anno, mentre l'industria degli imballaggi ritiene che si tratti di un importo pari a 50 milioni di corone all'anno.

Può dire la Commissione se l'imposta danese sugli imballaggi costituisce un aiuto statale indiretto alle fabbriche di birra e al commercio frontaliero? In caso affermativo, può dire la Commissione cosa intende fare per porre termine tale situazione?

Può dire la Commissione come valuta il fatto che i consumatori danesi non sono obbligati a pagare il deposito sugli imballaggi acquistati in Germania se solo sottoscrivono una dichiarazione con la quale affermano che tali imballaggi verranno portati in Danimarca?

**Risposta comune**  
**data dal sig.ra Wallström in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte E-1252/03 e P-1335/03**

(16 maggio 2003)

La Commissione è a conoscenza del fatto che alcuni Stati membri — fra questi la Danimarca, la Germania e la Svezia — hanno istituito o prevedono di istituire sistemi che prevedono per gli imballaggi la cauzione e la restituzione. Si evince dagli articoli 5 e 15 della direttiva 94/62/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (<sup>1</sup>) e dal considerando 32 che è consentito agli Stati membri incoraggiare sistemi di riutilizzo rispettosi dell'ambiente e adottare strumenti economici, purché vengano rispettate le disposizioni del trattato CE. Qualora tali sistemi nazionali costituiscono regolamentazioni tecniche ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (<sup>2</sup>), il progetto di legge nazionale che stabilisce tale sistema deve essere notificato alla Commissione (cfr. anche l'articolo 16 della direttiva 94/62/CE). Pertanto, la Commissione ha

L'opportunità di esaminare i sistemi nazionali di cui trattasi sotto il profilo della loro conformità con il diritto comunitario prima della loro adozione formale. Qualora la Commissione ritenga che tali sistemi nazionali costituiscano ostacoli illegittimi agli scambi commerciali o restrizioni alla concorrenza che violano il diritto comunitario, la Commissione discuterà dei relativi problemi con gli Stati membri interessati.

Dopo la loro adozione formale, la Commissione controllerà costantemente l'applicazione e il funzionamento di tali sistemi nazionali e alla luce delle informazioni disponibili prenderà gli opportuni provvedimenti con gli Stati membri interessati per eliminare gli ostacoli al mercato interno o alla concorrenza a cui si riferisce l'onorevole parlamentare. Tuttavia, attualmente non vi sono proposte di legge a livello comunitario intese ad armonizzare i sistemi nazionali basati sulla cauzione e la restituzione.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, l'imposta sugli imballaggi prevista in Danimarca non sembra costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE: risulta infatti che l'imposta è riscossa — in via non discriminatoria — sia sulle bottiglie prodotte in Danimarca che sulle bottiglie importate. Pertanto non risulta che il sistema danese accordi un vantaggio selettivo (la selettività dell'aiuto è uno dei presupposti con il quale può configurarsi un aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria).

Ad oggi, la Commissione non è in possesso di informazioni sufficienti per verificare l'asserzione secondo la quale i cittadini danesi non sarebbero tenuti a pagare una cauzione sulle lattine acquistate in Germania qualora dichiarino la loro intenzione di importarle in Danimarca.

In base alle considerazioni sopra esposte risulta che il sistema fiscale danese non è incompatibile con il divieto di discriminazioni fiscali (di cui all'articolo 90 del trattato CE) nei confronti dei prodotti provenienti da altri Stati membri allo scopo di proteggere indirettamente i prodotti nazionali.

(<sup>1</sup>) GU L 365 del 31.12.1994.

(<sup>2</sup>) GU L 204 del 21.7.1998.

(2004/C 33 E/103)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1279/03  
di Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (NI) alla Commissione**

(4 aprile 2003)

*Oggetto:* Mancanza di assistenza medica per i prigionieri politici baschi

La mancanza di assistenza medica per i prigionieri politici baschi dimostra che le leggi non sono applicate in maniera equa nel Regno di Spagna.

Il caso di Bautista Barandalla è uno degli esempi più lampanti di quanto affermato. Il trentottenne navarrese ha passato più di dodici anni in carcere. Nel 2000 gli è stata diagnosticata una proctite ulcerosa; nonostante ciò, il ricovero ospedaliero è stato autorizzato solo nel marzo del 2002. Da allora, Bautista Barandalla ha subito 13 interventi nel corso dei quali gli è stata asportata parte del colon e del retto. Ogni volta è stato trasferito troppo presto dall'ospedale alla prigione. Data la situazione di Barandalla, venne presentata una richiesta al Tribunale penale di Saragozza, affinché venisse scarcerato ai sensi dell'articolo 92 del codice penale a causa delle sofferenze e della sua malattia incurabile. La richiesta è stata presentata a più riprese, ma ogni volta è stata respinta, nonostante le ulteriori relazioni di vari ospedali e medici che ritengono assolutamente necessaria la scarcerazione di Barandalla.

La Commissione può indicare quali azioni avvierà in uno sforzo umanitario al fine di porre fine a tale situazione?

**Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione**

(11 giugno 2003)

Le questioni relative alla liberazione di detenuti per motivi di salute sono di competenza degli Stati membri.

Di conseguenza, per i casi di questo tipo, la Commissione non è in grado di intraprendere azioni fondate sul diritto comunitario.

(2004/C 33 E/104)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1292/03****di Mark Watts (PSE) alla Commissione**

(4 aprile 2003)

*Oggetto:* Esportazione di bovini vivi nei paesi terzi

Quanti capi bovini vivi da (i) macello, (ii) ingrasso e (iii) allevamento sono stati esportati nel 2002 da ciascuno Stato membro in ciascun paese terzo di destinazione?

Quanti fondi sono stati erogati nel 2002 a copertura delle restituzioni all'esportazione per i bovini vivi da (i) macello, (ii) ingrasso e (iii) allevamento dall'UE ai paesi terzi?

**Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione**

(15 maggio 2003)

Si invia direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento europeo una tabella che mostra le quantità di bovini vivi esportati dall'Unione nel 2002, ripartiti per Stato membro e paese terzo di destinazione.

In base ai titoli di esportazione rilasciati nel 2002 per bovini vivi, le restituzioni all'esportazione ammontano a:

- 10 milioni di euro per gli animali riproduttori di razza pura;
- 51,8 milioni di euro per gli animali da macello e altri animali (inclusi gli animali da ingrasso)<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Non sono disponibili dati distinti per gli animali da macello e per altri animali.

(2004/C 33 E/105)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1314/03****di Jean Lambert (Verts/ALE) alla Commissione**

(7 aprile 2003)

*Oggetto:* Diritto di voto per i cittadini dell'UE residenti in un altro Stato membro

Sono stato recentemente contattato da un cittadino britannico residente in Austria dal 1981.

A causa dell'assenza prolungata dal Regno Unito, egli non può votare alle elezioni nazionali in questo paese in quanto l'ordinamento giuridico britannico stipula che dopo 15 anni di assenza un cittadino perde il diritto di voto alle elezioni indette nel Regno Unito.

Egli non può tuttavia votare neanche alle elezioni nazionali in Austria in quanto l'ordinamento austriaco consente il voto ai cittadini non austriaci unicamente alle elezioni europee e amministrative.

Non è contemplato un limite di tempo entro il quale i cittadini austriaci residenti all'estero possono continuare a votare alle elezioni nazionali austriache. Questa differenza tra autorità austriache e britanniche ha condotto a tale anomalia.

La situazione è problematica, in quanto ovviamente in qualità di cittadino britannico e dell'UE, il soggetto dovrebbe poter votare alle elezioni nazionali del paese in cui risiede o del paese di cui ha la cittadinanza. Il voto è un diritto democratico essenziale e il suo diniego costituisce un atto grave.

Qual è il parere della Commissione in merito?

**Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione**

(15 maggio 2003)

L'onorevole parlamentare solleva il problema che i cittadini del Regno Unito perdono il diritto di voto nel loro paese dopo 15 anni di residenza all'estero.

La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare in primo luogo alla risposta fornita all'interrogazione scritta E-1301/02 dell'onorevole parlamentare Michael Cashman<sup>(1)</sup>, e ribadisce che la normativa comunitaria garantisce solo che ogni cittadino dell'Unione abbia il diritto di votare e candidarsi alle elezioni per il Parlamento europeo e alle elezioni municipali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Il diritto di voto dei cittadini di uno Stato membro in tale Stato è materia di intera competenza degli Stati membri, indipendentemente dal fatto che tali cittadini risiedano nel territorio dello Stato o al di fuori di esso, come esplicitamente dichiarato nelle direttive 93/109/CE<sup>(2)</sup> e 94/80/CE<sup>(3)</sup> in materia.

<sup>(1)</sup> GU C 92 E del 17.4.2003.

<sup>(2)</sup> Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. GU L 329 del 31.12.1993.

<sup>(3)</sup> Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. GU L 368 del 31.12.1994.

(2004/C 33 E/106)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1333/03  
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione**

(9 aprile 2003)

**Oggetto:** Illegittima applicazione di commissioni bancarie

Considerato che, nonostante l'entrata in vigore dell'euro e del regolamento (CE) n. 2560/2001<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, gli istituti bancari e le banche in genere continuano ad applicare rilevanti spese di commissione bancaria sia per i bonifici che per il deposito di assegni provenienti dai vari paesi europei,

considerato che la Posta Belga ancor oggi nella comunicazione dei bonifici in provenienza da altri paesi europei utilizza la dizione «provenienti dall'estero»,

considerati l'onere aggiuntivo e il disagio causato ai cittadini, specialmente quelli emigrati, che più spesso sono costretti a ricorrere a pagamenti e bonifici transnazionali,

- può la Commissione intervenire per far sì che i bonifici tra gli Stati membri della zona euro siano definiti «provenienti dall'Unione», vietando la dizione «provenienti dall'estero»?
- Può la Commissione comunicare se l'applicazione di queste commissioni bancarie da parte delle banche è in linea con la vigente normativa europea?
- Come intende intervenire la Commissione nel caso di constatata violazione della direttiva?
- Come intende la Commissione regolare, per i bonifici e gli assegni provenienti dagli Stati membri dell'Unione, l'applicazione di costi uguali a quelli applicati per bonifici e assegni effettuati all'interno dello Stato nazionale?

<sup>(1)</sup> GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

**Risposta data dal commissario Bolkestein a nome della Commissione**

(4 giugno 2003)

Il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, stabilisce il principio della parità delle commissioni tra i pagamenti in euro prettamente nazionali e quelli transfrontalieri sul territorio comunitario. Per quanto riguarda i pagamenti elettronici, questa disposizione è entrata in vigore il 1° luglio 2002 e sarà applicabile ai bonifici a partire dal 1° luglio 2003. Il principio della parità delle commissioni non si applica invece agli assegni: il legislatore ha ritenuto in questo caso che gli assegni non hanno futuro come mezzo di pagamento transfrontaliero.

Nel primo semestre 2003 ai bonifici transfrontalieri in euro continueranno dunque ad essere applicate commissioni più elevate rispetto ai bonifici nazionali. La situazione cambierà in luglio, anche se non per quanto riguarda gli assegni: la comunità bancaria sta adottando una politica di dissuasione dall'utilizzo degli assegni, sia interrompendone la diffusione, sia aumentando le commissioni.

Alla fine del 2002 alcuni casi di mancato rispetto del regolamento sono stati segnalati alla Commissione, la quale si è immediatamente rivolta alla relativa autorità nazionale incaricata dell'applicazione della normativa, come previsto dall'articolo 7 del regolamento, ed i problemi sono stati rapidamente risolti. Le banche interessate hanno ammesso senza difficoltà gli errori commessi, sia nella stampa dei documenti (documenti tariffari non corretti), sia nell'applicazione delle commissioni a determinati tipi di pagamenti.

È evidente che la Commissione continuerà a vigilare sulla corretta applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001, nel quadro dei poteri giuridici conferitele dal trattato.

(2004/C 33 E/107)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1344/03  
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione**

(3 aprile 2003)

*Oggetto:* Eurodac e protezione dei dati

Il sistema Eurodac per le impronte digitali, adottato dall'Unione europea due anni fa, è stato finalmente introdotto come parte di un tentativo di garantire che i richiedenti asilo in uno degli Stati membri, una volta entrati nel territorio dell'Unione, debbano in seguito ripetere tutta la trafila ai fini di ottenere il diritto di asilo in altri Stati membri.

Parrebbe tuttavia che le informazioni contenute negli schedari Eurodac non saranno accessibili alle forze di polizia degli Stati membri, ma solo alle autorità dei servizi immigrazione e a determinate condizioni, in ragione delle normative UE sulla protezione dei dati. Tali voci corrispondono al vero? In caso affermativo, quali disposizioni rendono specificamente inaccessibili le informazioni concernenti i cittadini non comunitari alle forze di polizia nazionali?

Infine, se la polizia necessitasse di informazioni sull'identità o i movimenti di sospetti terroristi, sarebbe giusto che le venissero rifiutate le informazioni Eurodac? In caso affermativo, in che modo ciò è coerente con l'esigenza di proteggere i cittadini europei, di lottare contro il terrorismo o di tener fede ai nostri obblighi internazionali in materia di lotta al terrorismo?

**Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione**

(4 giugno 2003)

Com'è noto all'onorevole parlamentare, il sistema Eurodac per il confronto delle impronte digitali dei candidati all'asilo è stato stabilito dal regolamento (CE) n. 2725/2000 dell'11 dicembre 2000 del Consiglio<sup>(1)</sup> esclusivamente allo scopo di contribuire all'applicazione efficace della convenzione di Dublino<sup>(2)</sup>.



L'articolo 1 del regolamento dispone:

Paragrafo 1:

È istituito un sistema denominato «Eurodac», allo scopo di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi della convenzione di Dublino, per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro e di facilitare inoltre l'applicazione di tale convenzione [...].

Paragrafo 3:

Fatta salva l'utilizzazione dei dati destinati all'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi della propria legislazione nazionale, i dati sulle impronte digitali e gli altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, della convenzione di Dublino.

I fini autorizzati limitativamente sono enunciati all'articolo 15, paragrafo 1, della convenzione di Dublino come segue:

- determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo,
- esame della domanda d'asilo,
- attuazione di qualsiasi obbligo derivante dalla presente convenzione.

Queste finalità sono riprese senza modifiche all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo <sup>(3)</sup>, che sostituisce la convenzione di Dublino.

Di conseguenza, anche quando in uno Stato membro, un servizio di polizia fosse l'autorità competente per l'attuazione dell'una o dell'altra delle finalità enumerate, i dati che questo detiene non possono essere trattati in Eurodac a fini d'indagini di polizia.

Sarebbe necessaria una modifica della legislazione in vigore per permettere che Eurodac li utilizzi per altri scopi pur rispettando il necessario equilibrio tra le esigenze della sicurezza pubblica e la protezione delle libertà.

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 15.12.2000.

<sup>(2)</sup> GU C 254 del 19.8.1997.

<sup>(3)</sup> GU L 50 del 25.2.2003.

(2004/C 33 E/108)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1359/03**

**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

*(10 aprile 2003)*

**Oggetto:** Fermo temporaneo delle attività della flotta Gran Sol

La flotta galiziana che svolge l'attività di pesca nelle acque del Gran Sol intende effettuare dal prossimo primo luglio un periodo di fermo biologico. Per poter rispettare il fermo biologico con tutte le garanzie necessarie per la flotta coinvolta è indispensabile che la relativa autorizzazione venga pubblicata a tempo debito nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GU).

La Commissione è in grado di fornire delle informazioni sulle misure che intende attuare o ha già attuato affinché la flotta in questione possa effettuare il periodo di fermo biologico e affinché la rispettiva autorizzazione venga pubblicata a tempo debito nella GU?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(26 maggio 2003)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare di aver ricevuto, a questo proposito, una comunicazione delle autorità spagnole, protocollata il 20 maggio 2003.

Un progetto di misura di questo tipo dev'essere valutato tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione, in particolare dal punto di vista biologico.

La Commissione sta attualmente valutando la compatibilità di questa iniziativa con le relative disposizioni della normativa comunitaria vigente<sup>(1)</sup> (regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 2369/2002).

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, cfr. GU L 358 del 31.12.2002.

(2004/C 33 E/109)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1366/03  
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione**

(10 aprile 2003)

Oggetto: Sensibilizzazione dei cittadini dell'UE al risparmio energetico

La società moderna si regge in larga misura su un elevato consumo di energia. Ma ogni forma di impiego di energia comporta una problematica ambientale. Per garantire, a termine, una riduzione dei consumi energetici si rende necessario, da parte tanto dei consumatori quanto dei produttori, il varo di estesi provvedimenti all'uopo. Ma un simile cambiamento presuppone la conoscenza e la comprensione della materia. Un recente sondaggio condotto dalla DG «Ricerca» su 16 000 cittadini dell'Unione giunge alla conclusione, inter alia, che gran parte degli intervistati ha una comprensione molto limitata della problematica dei consumi energetici in generale e dei comportamenti attuabili dal singolo per contenere il consumo di energia anche a livello domestico.

Quali sono, agli occhi della Commissione, i provvedimenti necessari per una maggior consapevolezza del cittadino verso un più razionale uso dell'energia?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

(16 maggio 2003)

Per raggiungere gli obiettivi fondamentali descritti nel Libro verde sull'approvvigionamento energetico, a livello della domanda la Commissione agisce servendosi di numerosi strumenti come la normativa, la promozione e l'informazione, così da favorire la sensibilizzazione dei cittadini europei in materia di consumo dell'energia. La Commissione ritiene che sia importante adottare una combinazione di queste strategie.

La Commissione tuttavia rileva con piacere che, secondo una recente indagine di Eurobarometro sull'energia, i cittadini europei sono fortemente consapevoli della sua importanza nella nostra società e dell'impatto che il suo impiego ha sull'ambiente. Esiste un evidente atteggiamento positivo nei confronti dell'energia rinnovabile e del risparmio energetico.

Tra le misure adottate e previste per accrescere la consapevolezza dei cittadini europei nel settore dell'energia spiccano le iniziative qui descritte:

- Alcuni esempi di sensibilizzazione mediante l'informazione e la promozione:
  - Il programma quadro «Energia», in particolare tramite i progetti Altener e Save, prevede la promozione di una produzione e di un consumo energetici efficienti, in particolare per mezzo di misure destinate al settore dell'istruzione e al grande pubblico, e sostiene lo sviluppo di una rete di agenzie dell'energia regionali e locali. Le azioni continueranno con il nuovo programma «Energia intelligente» (2003-2006).

- All'inizio del 2004 verrà lanciata una campagna di sensibilizzazione del pubblico per un'Europa sostenibile sotto il profilo energetico, che raccoglierà il testimone della campagna di lancio per l'energia rinnovabile 2000-2003. La promozione delle migliori pratiche per l'efficienza energetica sarà una delle colonne portanti della campagna, che coinvolgerà coloro che prendono le decisioni a livello nazionale, regionale e locale per sensibilizzare così il pubblico.
- Grazie a numerose campagne ora sono disponibili importanti siti web che offrono informazioni sulle fonti di energia rinnovabile e sull'efficienza energetica, in particolare ManagEnergy.
- È in corso di preparazione una pubblicazione destinata al grande pubblico che tratta della direttiva sugli edifici e di come risparmiare energia e che sarà diffusa in formato cartaceo e tramite Internet.
- Alla sensibilizzazione del pubblico contribuisce anche, indirettamente, la pubblicazione di comunicati stampa.
- Ecco alcuni esempi di sensibilizzazione per mezzo di norme o di azioni volontarie della Commissione:
  - Etichettatura degli elettrodomestici: tutti i consumatori che acquistano apparecchi di questo tipo vengono informati del loro rendimento energetico al punto di vendita, così da poter compiere scelte consapevoli. Le informazioni dovrebbero apparire anche su opuscoli ed essere applicabili anche alle vendite tramite Internet.
  - Etichettatura delle apparecchiature per ufficio: il programma prevede l'assegnazione di uno speciale marchio detto Energy Star ad apparecchiature per ufficio (computer, stampanti, scanner, ecc.) efficienti sotto il profilo energetico.
  - Ecolabel: l'efficienza energetica è uno dei criteri più importanti per ottenere questo marchio di qualità elevata che riguarda l'impatto ambientale nell'intero ciclo di vita del prodotto.
  - Certificazione degli edifici: nel prossimo futuro, la nuova direttiva sugli edifici imporrà l'obbligo di certificare il rendimento energetico degli edifici, comprese le abitazioni dei cittadini dell'Unione. Inoltre, per gli edifici di più di 1 000 metri quadrati (m<sup>2</sup>) occupati da amministrazioni pubbliche ed altre istituzioni che offrono servizi pubblici e frequentati da un gran numero di visitatori sarà necessario esporre il certificato in un punto ben visibile da parte del pubblico. Sulla base dei risultati dell'indagine sull'energia, misure di questo tipo dovrebbero aumentare notevolmente la consapevolezza in materia.

(2004/C 33 E/110)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1372/03

di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(15 aprile 2003)

*Oggetto:* Promozione dell'olio di oliva sul mercato comunitario e mondiale

Come noto, a fine 2002 sono giunti a scadenza i provvedimenti adottati nel quadro dell'OCM nel settore dell'olio di oliva per la promozione di detto prodotto sul mercato europeo e internazionale. Al contempo, tanto il regolamento (CE) 2826/2000 <sup>(1)</sup> del Consiglio, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, quanto il corrispondente regolamento applicativo (CE) 94/2002 <sup>(2)</sup> della Commissione, non contemplano l'olio di oliva. In conseguenza di ciò, dal 1° gennaio 2003 non risulta in essere alcuna azione comunitaria per la promozione dell'olio di oliva sui mercati internazionali.

Poiché una simile situazione desta preoccupazione fra i produttori, potrebbe la Commissione informarmi circa gli interventi prospettati per far fronte a questo problema?

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(21 maggio 2003)

*Promozione dell'olio d'oliva sul mercato interno*

Quando è stato inizialmente adottato il nuovo regolamento<sup>(1)</sup>, era ancora in corso una campagna su scala comunitaria gestita direttamente al fine di promuovere il consumo d'olio d'oliva (settima campagna) basata sul vecchio quadro regolamentare. Per tale motivo l'olio d'oliva non è stato all'epoca incluso nell'elenco di prodotti ammissibili alle azioni di promozione.

L'attuazione di detta campagna è terminata alla fine del 2002. La parte relativa alla valutazione sarà completata entro la fine del mese di giugno 2003.

Con il più recente emendamento del suindicato regolamento<sup>(2)</sup>, si è proceduto ad includere nell'elenco dei prodotti ammissibili l'olio d'oliva e le olive da tavola e ad allegare al regolamento le linee direttrici per l'elaborazione dei programmi. Ciò consentirà alle organizzazioni professionali negli Stati membri produttori di presentare proposte nel quadro del regolamento in vigore.

*Promozione dell'olio d'oliva nei paesi terzi*

Sulla base del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi<sup>(3)</sup>, la Comunità può realizzare attraverso il Consiglio oleicolo internazionale (COI) le misure che sono decise segnatamente per il settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

Al momento il COI sta attuando una riforma della propria struttura amministrativa e delle procedure seguite.

In questa fase le attività promozionali del COI sono attuate con un bilancio annuo di 500 000 EUR, inclusi i contributi obbligatori dei membri COI al fondo di promozione.

Deve essere ancora adottata la decisione di apportare un ulteriore contributo al fondo di promozione grazie ad un aiuto finanziario volontario della Comunità.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 497/2003 della Commissione, del 18 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, GU L 74 del 20.3.2003.

<sup>(3)</sup> GU L 327 del 21.12.1999.

(2004/C 33 E/111)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1377/03  
di Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) alla Commissione**

(7 aprile 2003)

*Oggetto:* Deterioramento del servizio di telefonia mobile

Negli ultimi dodici mesi il numero di telefoni mobili multimedia che consentono di ricevere ed inviare immagini, video e di navigare e scaricare programmi della rete è aumentato considerevolmente tra i nostri concittadini.

Non di meno, le reti di trasmissione della telefonia mobile, concepite per trasportare segnali vocali, si sono viste sostituire dalla tecnologia UMTS, adatta a questo tipo di trasmissioni, né per altro sono state rafforzate in modo sostanziale, essendosi di fatto prodotto un taglio radicale negli investimenti in rete.

Di conseguenza, si è giunti ad un livello di saturazione delle reti tale da provocare una riduzione generale della qualità del servizio, ciò che incide in maniera molto rilevante sul lancio e sull'affidabilità di questi nuovi terminali multimedia.

Che pensa di fare la Commissione per porre fine a tale situazione ed entro quale termine?

Come si pensa di proteggere gli utenti dal calo di qualità generale del servizio che riguarda in particolare i nuovi servizi multimedia?

Come saranno compensati i consumatori che acquistano un servizio di cui, nella pratica, potranno appena beneficiare in seguito?

### **Risposta data dal Signor Liikanen a nome della Commissione**

*(21 maggio 2003)*

La Commissione non è a conoscenza di una saturazione generale della rete e di un deterioramento della qualità dei servizi mobili.

Poiché gli operatori di reti mobili devono far fronte, dal 2000, ad un rallentamento dell'attività economica e sono nel contempo impegnati nell'introduzione delle reti e dei servizi mobili di terza generazione (3G), i nuovi servizi di comunicazione dati vengono attualmente forniti mediante un upgrade delle piattaforme di accesso esistenti, come nel caso del GPRS (Generalised Packet Radio Service). I nuovi servizi incontrano ovviamente difficoltà iniziali, ad esempio in materia di interoperabilità, alla cui soluzione, tuttavia, la Commissione ritiene che gli operatori stiano riservando la massima priorità.

Rientra nella strategia della Commissione promuovere l'installazione di nuove reti, in particolare attraverso il piano d'azione «Europe, nell'ambito del quale gli Stati membri sono tenuti ad attuare una strategia generale sulle comunicazioni a larga banda entro la fine del 2003. Nella comunicazione «Comunicazioni elettroniche: la via verso l'economia della conoscenza»<sup>(1)</sup>, la Commissione ha presentato una serie di azioni incentrate sull'introduzione delle reti e dei servizi a larga banda e di terza generazione. Alla fine dell'anno la Commissione riferirà in merito allo stato di avanzamento delle reti 3G e preciserà le questioni legate alla condivisione dell'infrastruttura di rete.

In ultimo, spetta agli operatori mobili provvedere alla modernizzazione delle reti attuali e di quelle future, nonché garantire la qualità dei servizi veicolati su di esse. Il successo dei servizi mobili causa situazioni locali di forte densità di utenza (in punti nevralgici o in particolari momenti della giornata). La disponibilità dei servizi è un elemento fondamentale della concorrenza e la Commissione ritiene pertanto che la possibilità, per i consumatori, di cambiare fornitore di servizi in caso di degrado o di scarsa qualità del servizio costituisca un forte incentivo per gli operatori a modernizzare le proprie reti in funzione della domanda e del carico, tanto più che l'indisponibilità dei servizi si traduce in una riduzione dei ricavi.

La Commissione non è stata informata di situazioni di generale insoddisfazione del pubblico in merito alla qualità dei servizi 2G. Se ciò dovesse avvenire la questione del risarcimento rientrerebbe nel quadro delle relazioni contrattuali tra il consumatore e il fornitore del servizio.

<sup>(1)</sup> COM(2003) 65 def.

(2004/C 33 E/112)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1388/03 di Maurizio Turco (NI) alla Commissione**

*(15 aprile 2003)*

**Oggetto:** Morti «accidentali» nelle carceri italiane — Il caso di Luigi Giusti

Premesso che il 3 dicembre 2002 il sig. Luigi Giusti, di anni 58, veniva arrestato e tradotto nelle carceri di Napoli Poggioreale a seguito di ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Napoli, Giovanna Ceppaluni, su richiesta del Pubblico Ministero (PM), Francesco Curcio;

al momento dell'arresto era noto che il Giusti soffriva di gravi patologie pericolose per la sua stessa sopravvivenza (diabete di grado elevato già produttivo di danni irreparabili al sistema arterioso: cecità, accidenti cardiovascolari agli arti);

il 21 dicembre 2002 le iniziali istanze difensive venivano rigettate dal Tribunale del riesame, istanze nelle quali si indicava chiaramente al PM ed al GIP l'obbligo di tenere in evidenza le gravi patologie attraverso indagini mediche che non sono mai state effettuate;

il 27 gennaio 2003 la difesa presentava ulteriore istanza di scarcerazione con la quale si chiedeva l'acquisizione della cartella clinica carceraria (istanza inevasa);

il 21 febbraio 2003, a seguito dell'istanza di revoca della custodia cautelare per le gravi condizioni di salute presentata dalla difesa, si registrava il rigetto da parte del GIP -a seguito del parere contrario del PM - senza esprimersi sulla richiesta della cartella clinica e sul venir meno delle esigenze cautelari per gravi motivi di salute;

il 17 marzo, secondo quanto riferito ad uno dei difensori, l'autorità penitenziaria inviava un fax urgente al GIP segnalando l'aggravarsi delle condizioni di salute e richiedendo urgente trasferimento all'Ospedale Cardarelli di Napoli (richiesta inevasa);

nella notte tra il 20 e 21 marzo il detenuto accusa dolori lancinanti al petto, cade dal letto e viene portato a spalla dal figlio Ottavio, anch'egli detenuto, all'infermeria del carcere; visitato dal personale sanitario, Luigi Giusti veniva fatto rientrare in cella dove, dopo un paio d'ore cadeva in fin di vita, e, forse già deceduto, veniva trasportato all'Ospedale Loreto Mare;

ad oggi non risulta ancora elevata imputazione o quantomeno avviso di garanzia nei confronti dei magistrati palesemente inadempienti e del personale sanitario del carcere di Poggioreale;

premesso altresì che sono sempre più numerosi i casi in cui vengono «sottovalutate» le condizioni sanitarie dei detenuti nelle carceri della Repubblica Italiana, sia da parte dei Magistrati di Sorveglianza che del personale sanitario;

intende la Commissione far sapere quali iniziative prevede eventualmente di intraprendere in merito alla tutela dei diritti fondamentali dei detenuti?

Non ritiene che sarebbe utile elaborare un atto comunitario che stabilisca criteri minimi a difesa dei diritti dei detenuti?

Non considera che le gravi e ripetute violazioni dei diritti dei detenuti, in particolare in Italia, dei quali il caso summenzionato è un mero esempio, costituiscano una violazione dei Trattati dell'UE?

### **Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione**

*(15 maggio 2003)*

La detenzione del sig. Luigi Giusti da parte delle autorità italiane deve essere considerata una questione concernente il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. In base all'articolo 33 del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono responsabili in ordine alle misure da adottare per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Riguardo una possibile azione della Commissione, la Commissione è spiacente di informare l'onorevole parlamentare che non è suo compito intervenire in tali materie, che ricadono interamente nell'ambito delle competenti autorità italiane.

Si sottolinea, peraltro, che la Commissione sta attualmente esaminando la questione della custodia cautelare e le possibili alternative a tale detenzione a livello europeo. Questa iniziativa è basata sul Programma di misure per l'attuazione del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni penali<sup>(1)</sup> (in particolare misure 9 e 10). Un Libro Verde su questa problematica verrà pubblicato più avanti nel 2003.

Il 19 febbraio 2003, la Commissione ha anche pubblicato un Libro verde sulle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati nei procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea<sup>(2)</sup>. Il Libro verde sulle garanzie procedurali si concentra sul diritto all'assistenza legale e alla difesa, sul diritto di farsi assistere da un interprete e/o traduttore competente e qualificato, su una protezione adeguata per le categorie più vulnerabili, sull'assistenza consolare e sulla conoscenza dell'esistenza dei diritti («Comunicazione dei diritti»).

<sup>(1)</sup> GU C 12 del 15.1.2001.

<sup>(2)</sup> COM(2003) 75 def.

(2004/C 33 E/113)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1390/03**  
**di Antonio Di Pietro (ELDR) alla Commissione**

(15 aprile 2003)

**Oggetto:** Applicazione degli accordi sulla doppia cittadinanza da parte di alcuni Länder della repubblica federale tedesca

Il Trattato istitutivo dell'Unione europea prevede l'istituzione di una cittadinanza europea.

Il Governo della Repubblica Federale Tedesca, il 19 settembre 2001, ha sottoscritto la Convenzione Europea sulla cittadinanza del 6 novembre 1997 e stabilito di recedere dalla Convenzione sulla riduzione della doppia cittadinanza e sull'obbligo di leva in più paesi del 6 maggio 1963.

La legge che riforma il diritto di cittadinanza in Germania (Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts) del 15 luglio 1999, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, stabilisce che la concessione della doppia cittadinanza a cittadini UE residenti in Germania deve essere subordinata al criterio della reciprocità.

Il 25 maggio 2002 un decreto ministeriale della Repubblica Italiana, ha stabilito che i cittadini dell'Unione Europea possono divenire italiani senza perdere la loro cittadinanza e viceversa stabilendo le condizioni di reciprocità di cui alla legislazione tedesca.

A seguito di un'intesa bilaterale tra Italia e Germania, dal 22 dicembre 2002, è applicabile la disposizione di cui all'art. 87, comma 2 della già citata legge tedesca sulla cittadinanza, che ha reso possibile per gli italiani che vivono in Germania e soddisfano determinate condizioni, fare domanda per la cittadinanza tedesca senza dover rinunciare a quella italiana. I Länder di Baviera e Baden-Württemberg, hanno tuttavia dato un'interpretazione restrittiva della normativa, non ritenendo che ci siano tra Germania ed Italia le condizioni di reciprocità prescritte in quanto il provvedimento italiano non è una legge ma un semplice atto amministrativo.

Alla luce di queste informazioni, la Commissione, quali iniziative intende promuovere per tutelare i diritti dei cittadini italiani residenti nei Länder summenzionati e per uniformare le norme sulla cittadinanza a livello europeo in modo da risolvere all'origine ogni contenzioso giuridico e politico che dovesse sorgere fra i paesi dell'Unione Europea sul tema della nazionalità?

**Risposta data dal signor Vitorino a nome della Commissione**

(15 maggio 2003)

La Commissione osserva che i problemi sollevati dall'onorevole parlamentare circa l'applicazione delle leggi sulla doppia cittadinanza e sul diritto di cittadinanza costituiscono materia la cui competenza spetta agli Stati membri. È quanto peraltro si evince dalla dichiarazione sulla cittadinanza di uno Stato membro allegata al trattato di Maastricht, che riconosce allo Stato membro interessato la competenza esclusiva in

materia di cittadinanza di quello Stato membro. La materia esula dalle competenze dell'Unione, spetta pertanto a ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario, stabilire le condizioni per l'acquisto e la perdita della cittadinanza <sup>(1)</sup>, incluse le norme sulla doppia cittadinanza.

Date le premesse, la Commissione non è in grado di assumere nessuna iniziativa al riguardo.

<sup>(1)</sup> Cfr. sentenza della Corte europea di giustizia nella causa C-369/90 Micheletti del 7.7.1992, Raccolta della giurisprudenza 1992, pag. I-04239.

(2004/C 33 E/114)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1404/03**

**di Luigi Vinci (GUE/NGL) alla Commissione**

*(11 aprile 2003)*

**Oggetto:** Protezione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in Basilicata (Italia) nel rispetto delle direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE

Premesso che i SIC (IT9220090 Foce Bradano, IT9220085 Costa Jonica Foce Basento, IT9220095 Costa Jonica Foce Cavone, IT9220080 Costa Jonica Foce Agri) e la ZPS (IT9220065 Bosco Pantano di Policoro e Costa Jonica Foce Sinni) sono minacciati gravemente da infrastrutture turistico-balneari, la cui realizzazione è prevista a ridosso o all'interno delle suddette aree protette;

la tutela di tali aree è essenziale per la biodiversità, l'habitat e i luoghi di nidificazione della tartaruga marina (*Caretta caretta*) e della Lontra (*Lutra lutra*) e di altri animali di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE <sup>(1)</sup> e per la presenza di diverse specie d'uccelli migranti incluse nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE <sup>(2)</sup>;

nel 2002 in seguito alle denunce della LIPU e del Comitato di Difesa della Costa Jonica alla Commissione n. 2002/4799, SG (2002) A/7425 e n. 2002/4800, SG (2002) A/6930/2 il Ministero dell'Ambiente della Repubblica Italiana ha chiesto alla Regione Basilicata di acquisire la documentazione necessaria per evitare l'avvio di una procedura d'infrazione contro lo Stato Italiano per violazione delle suddette direttive;

la realizzazione di tali infrastrutture, alcune in corso d'opera, deve essere preceduta, ai sensi delle norme vigenti, da Valutazioni d'Impatto Ambientale, mentre a tutt'oggi è stato presentato solo studio VIA;

nonostante la sentenza n. 801/2002 del TAR della Basilicata, che accoglieva il ricorso della LIPU contro uno dei progetti d'insediamento, il Consiglio di Stato il 14.1.2003 ne sospendeva l'efficacia autorizzando la ripresa dei lavori anche in assenza delle Valutazioni d'Impatto Ambientale e delle Valutazioni d'incidenza, obbligatorie quest'ultime per le aree SIC e ZPS ricadenti all'interno della Rete Natura 2000;

le SIC IT9220095 e ZPS IT9220055 sono interessate da progetti comunitari a tutela dell'ambiente: la prima da un'Iniziativa Comunitaria Envireg per il disinquinamento e il riassetto della costa alla foce del fiume Cavone, la seconda da un progetto LIFE Natura gestito da ENEA, Regione Lazio, Regione Basilicata;

si chiede alla Commissione di rendere note le iniziative che intende adottare per fermare le violazioni delle direttive comunitarie e per tutelare l'efficacia dei progetti e delle iniziative comunitarie a difesa dell'ambiente cofinanziati dall'UE.

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.



**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(21 maggio 2003)

Sulle questioni sollevate dall'onorevole parlamentare la Commissione ha ricevuto una denuncia che segnala la scorretta applicazione delle seguenti direttive del Consiglio: 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati<sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997<sup>(2)</sup>; 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici<sup>(3)</sup>; 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche<sup>(4)</sup>. La denuncia è attualmente all'esame della Commissione.

Le informazioni fornite dall'onorevole parlamentare sono state allegate al fascicolo relativo alla denuncia.

Se nella fattispecie dovesse constatare una violazione del diritto comunitario, in qualità di custode del trattato la Commissione non esiterebbe ad adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto della normativa applicabile, compreso l'avvio di procedimenti di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE.

La Commissione si è inoltre attivata presso la Regione Basilicata per verificare se le infrastrutture turistiche a ridosso o all'interno delle zone di protezione speciale o dei siti di importanza comunitaria indicati nell'interrogazione siano cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). La Commissione continua altresì a monitorare e controllare attivamente l'uso dei Fondi strutturali nel quadro del Programma operativo Basilicata, e in particolare la conformità dei progetti selezionati con il regolamento FESR e con il diritto comunitario.

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 5.7.1985.

<sup>(2)</sup> GU L 73 del 14.3.1997.

<sup>(3)</sup> GU L 103 del 25.4.1979.

<sup>(4)</sup> GU L 206 del 22.7.1992.

(2004/C 33 E/115)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1407/03  
di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione**

(23 aprile 2003)

**Oggetto:** Abbigliamento di protezione per i motociclisti

L'abbigliamento di protezione è molto importante per i motociclisti, ma è altrettanto costoso. Tuttavia, un equipaggiamento di questo tipo può salvare vite umane. Le organizzazioni di motociclisti chiedono una riduzione dell'IVA applicata all'abbigliamento di protezione dal 21 % al 6 %, come per esempio sui caschi, obbligatori per legge. Le autorità nazionali fanno presente ai motociclisti che una riduzione dell'IVA sull'abbigliamento di protezione può essere decisa solo dall'Europa.

E' la Commissione al corrente di tale richiesta dei motociclisti?

Intende la Commissione intraprendere un'iniziativa per ridurre l'aliquota IVA sull'abbigliamento di protezione?

In caso negativo, come si attiva la Commissione per promuovere l'abbigliamento di protezione per i motociclisti?

**Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione**

(16 giugno 2003)

Come aveva già annunciato nella sua comunicazione sulla nuova strategia IVA<sup>(1)</sup> e rammentato nella relazione sulle aliquote ridotte adottata nell'ottobre 2001<sup>(2)</sup>, la Commissione intende procedere a una revisione globale della struttura delle aliquote ridotte durante il primo semestre 2003. In tale contesto, saranno esaminate tutte le richieste settoriali volte ad ottenere aliquote ridotte. Infatti, molti settori di attività hanno spesso espresso interesse per l'utilizzazione di incentivi fiscali, in particolare delle aliquote IVA ridotte.

La Commissione è già stata informata delle richieste di diverse associazioni di motociclisti volte ad ottenere aliquote IVA ridotte sull'equipaggiamento di protezione.

Attualmente, in 14 Stati membri è applicata l'aliquota normale. Essa varia, nella Comunità, tra il 15 % e il 25 %. A titolo eccezionale, il Regno Unito è stato autorizzato, per un periodo transitorio, a mantenere l'aliquota zero che era applicata sul suo territorio alla data del 1° gennaio 1991. Quindi, la situazione nella Comunità è abbastanza armonizzata.

Nella proposta che sarà ben presto presentata, la Commissione mira a migliorare il funzionamento del mercato interno razionalizzando l'uso delle aliquote ridotte da parte degli Stati membri, per evitare eventuali distorsioni di concorrenza garantendo agli Stati membri le stesse possibilità di applicare aliquote ridotte.

Per quanto riguarda le altre azioni avviate dalla Commissione per promuovere l'abbigliamento di protezione destinato ai motociclisti, la Commissione esamina l'opportunità di adottare iniziative per armonizzare le condizioni di utilizzazione del casco, nonché di sostenere campagne di sensibilizzazione per promuovere l'utilizzazione dei dispositivi di protezione.

Nel 1998 l'Unione ha riconosciuto il regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite che consente l'omologazione dei caschi per i motociclisti. I dispositivi di protezione destinati ad essere integrati nell'abbigliamento per motociclisti sono coperti dalla direttiva 89/686/CEE<sup>(3)</sup> che rende obbligatoria la marcatura CE per tutti i prodotti che dichiarano caratteristiche specifiche di protezione. Questa direttiva e in particolare il progetto di modifica attualmente in esame garantisce un livello elevato di protezione per l'incolumità e la sicurezza di chi utilizza dispositivi di protezione individuale. Inoltre, la marcatura CE contribuisce alla trasparenza del mercato, perché i prodotti conformi alla direttiva si distinguono chiaramente dagli altri prodotti che non hanno una funzione specifica di protezione.

<sup>(1)</sup> COM(2000) 348 def.

<sup>(2)</sup> COM(2001) 599 def.

<sup>(3)</sup> Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, GU L 399 del 30.12.1989.

(2004/C 33E/116)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1413/03**  
**di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

(23 aprile 2003)

Oggetto: Trattamento/smaltimento dei liquami

La Commissione può esprimere un commento sulla conformità della rete fognaria di Bruxelles e di quella di Milano alla legislazione dell'UE in merito al trattamento e allo smaltimento dei liquami?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(23 maggio 2003)

La direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane<sup>(1)</sup> impone agli Stati membri di garantire che tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.)<sup>(2)</sup> superiore a 2 000 siano provvisti di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. Le corrispondenti scadenze per queste reti fognarie sono il 31 dicembre 1998 (trattamento terziario), il 31 dicembre 2000 e il 31 dicembre 2005, in funzione delle dimensioni della conurbazione e della sensibilità delle acque riceventi.

Circa Milano, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia per inadempimento della direttiva in quanto le acque reflue di Milano sono state scaricate nelle zone di raccolta senza il necessario trattamento rigoroso (terziario). Una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee del 25 aprile 2002 è stata favorevole alla posizione della Commissione.

A Milano è in corso la costruzione di tre impianti di trattamento delle acque reflue. Le autorità italiane hanno informato la Commissione che gli impianti «Milano Sud» (trattamento del 40 % delle acque reflue di Milano) e «Peschiera» (10 %) saranno operativi alla fine del 2004. L'impianto «Nosedo» tratterà il 50 % delle acque reflue di Milano. Le autorità italiane hanno indicato che questo impianto ha cominciato a funzionare al 25 % del suo potenziale nell'aprile 2003 e diventerà completamente operativo nel gennaio 2005. La Commissione continua a seguire attentamente la situazione.

La Commissione ha anche avviato una procedura di infrazione contro il Belgio a causa degli scarichi non trattati delle acque reflue di Bruxelles. La Corte di giustizia era stata adita in materia nel gennaio 2003. Le autorità belghe hanno indicato che stanno procedendo al programma di investimento per gli impianti di trattamento rigoroso (terziario) per Bruxelles. Il completamento delle opere è previsto nel giugno 2006.

Una relazione della Commissione (in preparazione) sull'attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio fornirà informazioni sull'attuale situazione del trattamento nell'Unione europea. La relazione sarà disponibile nei prossimi mesi.

(<sup>1</sup>) GU L 135 del 30.5.1991, come modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27 febbraio 1998, GU L 67 del 7.3.1998.

(<sup>2</sup>) Unità di misura dell'inquinamento organico che rappresenta l'inquinamento medio pro capite al giorno.

(2004/C 33 E/117)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1428/03

di **Laura González Álvarez (GUE/NGL)**  
e **Salvador Jové Peres (GUE/NGL)** alla Commissione

(24 aprile 2003)

*Oggetto:* Progetto di urbanizzazione a Pinya de Rosa (Blanes — Catalogna)

Il territorio di «Pinya de Rosa», l'ultimo spazio naturale della fascia costiera (1 400 metri di costa) ancora non edificato, nel comune di Blanes, comprende il Giardino Tropicale di Pinya de Rosa (700 specie), un bosco di querce e pini di sessanta anni, una zona sul litorale di scogliera bassa perfettamente conservata oltre a una fauna e una flora rigogliose, sia nei fondali marini sia sulla costa.

La proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla gestione integrata delle zone costiere in Europa spinge all'elaborazione di strategie nazionali che promuovano la protezione dell'ambiente costiero fortemente minacciato, soprattutto nella zona del Mediterraneo.

Dal 1994 determinati gruppi di investitori sono intenzionati a urbanizzare questo spazio naturale, rendendo artificiale tutta la zona costiera di Blanes.

Tenendo in considerazione quanto precedentemente affermato e se, come sembra, detto progetto di urbanizzazione prendesse corpo, non pensa la Commissione che potrebbero essere coinvolte, fra le altre, le seguenti direttive:

- 85/337/CEE (<sup>1</sup>), modificata dalla 97/11/CE (<sup>2</sup>), relativa alla valutazione delle ripercussioni di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente naturale;
- 92/43/CEE (<sup>3</sup>), relativa alla conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e flora selvatica?

(<sup>1</sup>) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(<sup>2</sup>) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

(<sup>3</sup>) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

#### Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(16 giugno 2003)

Gli onorevoli parlamentari chiedono alla Commissione se la proposta di realizzare un progetto di urbanizzazione in località Pinya de Rosa a Blanes, Catalogna (Spagna) rientri nell'ambito di applicazione

della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA), come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, nonché della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat).

Gli onorevoli parlamentari affermano che il terreno rurale di Pinya de Rosa rappresenta l'ultimo spazio naturale della fascia costiera del comune di Blanes, con 1,400 metri di costa che comprendono un giardino tropicale (700 specie), un bosco di querce e pini di oltre sessant'anni e una fauna e una flora rigogliose, sia nei fondali marini che sulla costa.

Ai sensi della direttiva VIA, prima del rilascio dell'autorizzazione per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, gli Stati membri sono tenuti ad assicurarsi che sia svolta una valutazione dell'impatto sull'ambiente. L'allegato II della direttiva VIA comprende alcuni progetti di infrastruttura e progetti connessi al turismo e agli svaghi, nel cui ambito potrebbe rientrare il progetto di urbanizzazione indicato dagli onorevoli parlamentari. In tal caso, gli Stati membri sono tenuti a determinare se il progetto possa avere un impatto ambientale importante mediante un esame caso per caso o utilizzando soglie o criteri prefissati; a tal fine occorre tenere conto dei criteri di selezione pertinenti di cui all'allegato III della direttiva VIA. Se il progetto ha le caratteristiche previste occorre procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale.

Per quanto riguarda la direttiva Habitat, gli Stati membri hanno competenza in merito alla designazione dei siti d'importanza comunitaria; tali siti devono rispettare i criteri indicati nell'allegato III, fase 1 della direttiva Habitat, che si basano sulla valutazione, a livello nazionale, dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale e per ciascuna specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione.

In base alle informazioni disponibili, il sito in questione non è stato proposto dalle autorità spagnole come sito di importanza comunitaria, né è stato designato zona di protezione speciale per gli uccelli.

---

(2004/C 33E/118)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1430/03**

**di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione**

(24 aprile 2003)

*Oggetto:* Minacce ambientali alla baia di Algeciras

Lo scorso 20 gennaio Greenpeace portò a termine un'azione di protesta nelle acque della baia di Algeciras contro la petroliera a scafo unico «Vemamagna», costruita nel 1978 e presentante diverse somiglianze con la Prestige. La nave, di proprietà della società Vemaoil, batte bandiera di comodo e si dedica ad attività fortemente inquinanti (distributore galleggiante di carburante), oltre a rappresentare un rischio con la sua sola presenza nella baia.

Il 17 marzo scorso la petroliera perse l'ancora e rimase alla deriva con il suo carico di 70 000 tonnellate, correndo il rischio di provocare una nuova catastrofe come quella accaduta alla Prestige.

Il 6 dicembre 2002 il consiglio dei trasporti decise di adottare misure aggiuntive per rafforzare la sicurezza in mare e la loro applicazione immediata, seguendo la linea proposta dalla Commissione e dal Parlamento europeo quando approvarono il pacchetto di misure Erika I e II.

Che cosa può fare la Commissione per applicare pienamente e senza ulteriori indugi le misure esistenti nella UE in materia di sicurezza marittima al caso di questa petroliera?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

(16 giugno 2003)

Per quanto riguarda le iniziative prese dalla Commissione per migliorare la sicurezza marittima e la protezione dell'ambiente dopo il naufragio della Prestige, l'onorevole parlamentare è invitata a consultare la comunicazione del 3 dicembre 2002 e le varie relazioni intermedie presentate alle istituzioni comunitarie:

la relazione del 5 marzo 2003 al Consiglio europeo<sup>(1)</sup> sulle misure da prendere per far fronte alle conseguenze della catastrofe della Prestige e il documento di lavoro della Commissione che fa riferimento al naufragio della petroliera Prestige presentato all'audizione alla commissione «Politica regionale, trasporti e turismo» del Parlamento europeo il 19 marzo 2003.

Tra le misure che riguardano in modo più specifico le petroliere a scafo singolo quali la Vemamagna, la Commissione sottolineerà in particolare la proposta di regolamento<sup>(2)</sup> che vieta il trasporto di idrocarburi pesanti a bordo di petroliere a scafo singolo, dirette ai porti dell'Unione europea o da essi provenienti, e accelera la sostituzione delle navi a scafo singolo con navi a doppio scafo. Questa proposta, trasmessa ai colegislatori il 20 dicembre 2002, ha ricevuto il consenso del Consiglio e un progetto di parere favorevole è stato adottato dalla commissione «Politica regionale, trasporti e turismo» del Parlamento europeo, facendo così prevedere un'adozione al Parlamento in prima lettura nella prossima sessione plenaria nel giugno 2003.

Inoltre, il 13 marzo 2001 la Commissione ha presentato una proposta relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale<sup>(3)</sup> e infine, il 5 marzo 2003 ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva<sup>(4)</sup> relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, comprese sanzioni penali, per i reati di inquinamento. Questa proposta riguarda gli scarichi illegali in mare e i casi di inquinamento grave da idrocarburi e copre l'intera catena di responsabilità. Per questo motivo, gli autori dei casi di inquinamento non potranno esonerarsi dalle loro responsabilità in materia.

<sup>(1)</sup> COM(2003) 105 def.

<sup>(2)</sup> COM(2002) 780 def.

<sup>(3)</sup> COM(2001) 139 def., 13 marzo 2001, GU C 180 del 26.6.2001, modificata da COM(2002) 544 def., 30 settembre 2002, GU C 20 E del 28.1.2003.

<sup>(4)</sup> COM(2003) 092 def.

(2004/C 33 E/119)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1433/03**

**di Theodorus Bouwman (Verts/ALE)  
e Rijk van Dam (EDD) alla Commissione**

*(24 aprile 2003)*

**Oggetto:** Attestato di conducente europeo e presunto uso improprio delle licenze C.E.M.T.

A partire dal 19 marzo 2003 le imprese di trasporti all'interno dell'Unione europea hanno l'obbligo di utilizzare un attestato di conducente per i conducenti che impiegano e che provengono da paesi terzi.

Può la Commissione indicare in che misura gli Stati membri soddisfano l'obbligo in vigore dal 19 marzo 2003 di utilizzo dell'attestato di conducente per i conducenti di paesi terzi, ai sensi del regolamento (CE) 484/2002<sup>(1)</sup>?

Concorda la Commissione con gli interroganti sul fatto che l'esenzione dall'obbligo di possesso di un attestato di conducente (ai sensi del regolamento 484/2002) per «i conducenti di paesi terzi» che lavorano al servizio di imprese di trasporti di paesi terzi nelle quali le imprese di trasporti dell'Unione europea hanno una partecipazione maggioritaria rappresenti una lacuna rilevante nella legislazione che va affrontata? In caso affermativo, come intende attivarsi la Commissione in merito?

Concorda la Commissione con gli interroganti che anche il fatto che le imprese e i conducenti di paesi terzi che utilizzano una licenza C.E.M.T. per il trasporto all'interno dell'Unione europea, che abbracci (nel corso del tempo) praticamente tutto il territorio dell'Unione senza restrizioni, rappresenta in effetti un uso improprio di detta licenza e che occorre affrontare tale situazione?

Concorda la Commissione con gli interroganti sul fatto che non è auspicabile che i conducenti di «paesi terzi» diano in affitto sé stessi quali «conducenti autonomi» a imprese di trasporti europee, eludendo in questo modo l'obbligo di possesso di un attestato di conducente europeo? Quali provvedimenti può e vuole la Commissione adottare per mettere fine a tali pratiche?

<sup>(1)</sup> GU L 76 del 19.3.2002.

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

(10 giugno 2003)

Il regolamento è uno strumento giuridico direttamente applicabile negli Stati membri. A tutt'oggi la Commissione non ha ricevuto denunce quanto alla mancata applicazione di detto regolamento.

A parere della Commissione non esistono lacune del tipo cui accennano gli onorevoli parlamentari. Di fatto i diritti d'accesso dei trasportatori non comunitari al mercato comunitario dei trasporti su strada sono limitati. Essi esistono soltanto nell'ambito delle autorizzazioni della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT), descritte qui di seguito, e di determinati accordi bilaterali (autorizzazioni triangolari). Inoltre l'applicazione di norme comuni a paesi terzi può essere realizzata solo nell'ambito di accordi da negoziare con i paesi terzi medesimi. Nella fattispecie sarebbe eccessivo avviare la negoziazione di vari accordi (con procedure lunghe e difficili) tenuto conto che i diritti d'accesso in questione sono limitati. Tra l'altro il regolamento (CE) n. 484/2002<sup>(1)</sup> modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 in vigore nel solo territorio dell'Unione. Da ultimo, la misura auspicata dagli onorevoli parlamentari avrebbe la conseguenza di richiedere la regolarità della situazione di impiego secondo le norme di un paese terzo, ma non di ravvicinare le condizioni di concorrenza rendendole simili a quelle vigenti nell'Unione.

Il regime della CEMT è un regime autonomo non disciplinato dal diritto comunitario. La Commissione non si pronuncia quindi sull'utilizzazione delle autorizzazioni CEMT da parte di coloro che ne sono detentori. Nondimeno, in sede di riunione dei paesi membri della CEMT, sono state fatte presenti le preoccupazioni espresse dagli onorevoli parlamentari sull'uso abusivo delle autorizzazioni e, nel corso dell'ultima riunione ministeriale della Conferenza stessa si è deciso di riformare il sistema di utilizzo delle autorizzazioni, imponendo al trasportatore il ritorno nel paese d'origine una volta trascorso un periodo massimo di sei settimane. La riforma entrerà in vigore a titolo sperimentale per un anno a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il regolamento sull'attestato di conducente è stato istituito per poter dimostrare la legalità delle condizioni di impiego dei conducenti dipendenti. L'attività autonoma non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente, GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1.

(2004/C 33 E/120)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1453/03  
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione**

(28 aprile 2003)

**Oggetto:** Risoluzione del PE del 28 gennaio 1999 — A4-0005/1999 — Risoluzione sull'ambiente, la sicurezza e la politica estera

In riferimento ai punti 26-29 della risoluzione sull'ambiente, la sicurezza e la politica estera (risoluzione del PE del 28 gennaio 1999 — A4-0005/1999<sup>(1)</sup>):

1. (punto 26) la Commissione ha valutato se il programma HAAPR ha delle conseguenze per l'ambiente e per la salute pubblica per quanto concerne l'Europa artica e riferirà i risultati delle sue ricerche al Parlamento? In caso affermativo, quali conseguenze sono state determinate dallo studio?
2. (punto 27) Quali misure ha adottato la Commissione per realizzare ed attuare una convenzione internazionale per una messa al bando globale di tutte le ricerche e di tutti gli sviluppi, nonché dell'impiego di armi che possono consentire qualsiasi forma di manipolazione degli esseri umani?
3. (punto 28) Quali misure ha adottato la Commissione in vista della conclusione di accordi internazionali volti a proteggere l'ambiente da inutili distruzioni in caso di guerra?
4. (punto 29) Quali misure ha adottato la Commissione in vista della definizione di norme internazionali anche per l'attività delle forze armate in tempo di pace per quanto concerne il loro impatto ambientale?

<sup>(1)</sup> GU C 128 del 7.5.1999, pag. 92.

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(3 luglio 2003)

Il programma HAARP (High frequency Active Auroral Research Programme) per l'Europa artica è un programma militare. La Commissione non ha né la competenza né l'esperienza per effettuare un esame del tipo richiesto dal Parlamento al paragrafo 26 della sua risoluzione.

Le richieste presentate ai paragrafi da 27 a 29, riguardano trattati e norme internazionali precipuamente attinenti a questioni militari, ad esempio il disarmo, che sono di competenza degli Stati membri.

(2004/C 33 E/121)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1462/03  
di Joaquim Miranda (GUE/NGL) alla Commissione**

(29 aprile 2003)

*Oggetto:* Situazione sociale in Portogallo e patto di stabilità

Secondo alcuni dati del Dipartimento delle statistiche dell'Unione europea divulgati questa settimana, nel 1999 più di un quinto della popolazione portoghese era minacciata dalla povertà. Il Portogallo possiede così l'indice di povertà più alto dell'Unione europea, con un tasso del 21 %, dato che salirebbe a 27 % senza le prestazioni sociali dello Stato (sussidio di disoccupazione e rendimento minimo garantito).

Anche questa settimana, la Commissione europea ha annunciato per il Portogallo un aumento della disoccupazione nel 2003 fino al 27,5 % e, di conseguenza, un tasso di disoccupazione alla fine dell'anno del 6,5 %; ha annunciato altresì la sua previsione di un aumento della disoccupazione nel 2004, anno in cui il numero di disoccupati raggiungerà le 390 mila unità. Secondo dati molto recenti del FMI, peraltro, il Portogallo — che si trova in una chiara situazione di recessione economica e che nel 2003 non raggiungerà la crescita del 1,3 % inizialmente prevista dal governo portoghese — presenterà nel corso del triennio 2002-2004 il peggiore rendimento economico dell'Unione europea, con tutte le conseguenze sociali ad esso connesse.

Intanto, anche questa settimana, la Commissione ha insistito su un adempimento rigoroso del patto di stabilità e crescita e, nonostante i scenari sociali disastrosi, ha raccomandato anzitutto la riduzione delle spese in settori come l'educazione, la sanità e la sicurezza sociale.

Di fronte a tali dati, chiedo alla Commissione:

1. La Commissione non nota l'esistenza di una profonda e grave contraddizione tra quelle situazioni, e le rispettive prospettive di evoluzione, e le misure antisociali proposte?
2. Cosa preoccupa maggiormente la Commissione: l'aumento della disoccupazione e della povertà in uno Stato membro o l'evoluzione in seno allo stesso Stato membro di questo o quell'indicatore finanziario, sebbene sia certo che tale evoluzione è stata fissata senza alcun fondamento scientifico e che si basa su prospettive economiche che non si sono verificate e che gli stessi orientamenti monetari hanno contribuito a rendere irrealizzabili?
3. Fino a che punto il patto di stabilità e crescita può essere considerato come un dogma, essendo oltretutto noti i suoi effetti negativi sulla crescita, la coesione e il settore sociale? La Commissione ritiene o non ritiene di proporre al Consiglio l'ammorbidimento/revisione /sospensione del patto di stabilità e crescita?

**Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione**

(6 giugno 2003)

1. La Commissione non ritiene che un contesto rivolto alla stabilità economica, di cui il Patto di stabilità e crescita rappresenta un elemento fondamentale, si ponga in qualche modo in contraddizione con il perseguimento degli obiettivi sociali. Al contrario, è proprio l'assenza di stabilità macroeconomica che può alla fine mettere a repentaglio il raggiungimento di tali obiettivi.

2. L'onorevole parlamentare può essere sicuro che la disoccupazione e la povertà sono due problemi che preoccupano molto la Commissione. Per realizzare la piena occupazione e la prosperità, è importante un tasso di crescita dell'economia elevato e sostenuto che, dal canto suo, sarà realizzabile soltanto sulla base di condizioni di stabilità, per quanto riguarda i prezzi, le finanze pubbliche e i conti con l'estero.

3. Conformemente a quanto appena dichiarato, la Commissione ribadisce la propria convinzione che il contesto di stabilità offerto dal Patto di stabilità e crescita favorisca la crescita economica, creando in tal modo le condizioni necessarie per la sostenibilità delle politiche sociali. L'andamento dell'economia di quegli Stati membri che si sono pienamente conformati al Patto non mette affatto in evidenza gli effetti negativi segnalati dall'onorevole parlamentare.

(2004/C 33 E/122)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1468/03**  
**di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione**

(30 aprile 2003)

*Oggetto:* Pornopedofilia on line

Il fenomeno della pedofilia on line ha raggiunto livelli impressionanti di espansione, di specializzazione, di lucro e di pedocriminalità. La «pedofilia culturale» impunemente veicolata on line, è ancora più inquietante perché raccoglie adepti, fondi e opinioni. Ad essa le istituzioni devono dedicare maggiore attenzione, oltre ovviamente alla produzione e divulgazione di pedomateriale. Tra giugno e dicembre 2002 un'associazione volontaria italiana ha individuato 4 656 siti di contenuto pedopornografico, segnalandoli all'FBI, all'Interpol e alle polizie di diversi paesi stranieri (Spagna, Brasile, Svizzera e Francia). In alcuni casi questi siti sono stati segnalati anche all'Europol. Da giugno 2002 a marzo 2003 i siti individuati sono stati 1 322. La Polizia postale italiana ha monitorato dall'anno della sua istituzione (1998) circa 70 000 siti. Da uno studio sociale del fenomeno, fatto dalla summenzionata associazione Meter, emerge uno spaccato inedito, secondo il quale esiste una lobby «culturale» pedofila che intende giustificare tanto il «diritto ad essere pedofili» quanto la pretesa che le «relazione pedofila» sia un «benessere per i bambini». Accanto a ciò emerge una pedofilia criminale in continua attività che produce, divulga e vende materiale pedopornografico il cui volume d'affari è di difficile stima. (Si va dai 35 dollari per un abbonamento settimanale di 50 pedofoto a 150 dollari per foto «rare» con bambini «piccoli», tra i 2 e i 6 anni. Nel 60 % dei casi i server si trovano in Usa e nel 30 % appartengono ai Paesi dell'Est europeo).

1. La Commissione è al corrente di questa situazione?
2. Può l'Europol fornirle dati aggiornati e precisi?
3. E' già in grado di fornire i risultati delle iniziative promosse dall'Unione contro questo aberrante fenomeno?
4. Una volta accertati i siti e verificate le azioni criminali da questi promulgate, quali misure si possono intraprendere per impedire la continuazione di questa attività?
5. Non ritiene necessario attirare l'attenzione degli Stati membri, con riferimento alle loro politiche educative, sulle conseguenze che derivano da questa concezione cosiddetta «culturale» della pedofilia, anche attraverso una politica d'informazione delle famiglie tramite i media?

**Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione**

(4 giugno 2003)

La Commissione conviene con l'onorevole parlamentare che la pornografia infantile su Internet sia un problema sempre più grave. È evidente che, per affrontare in modo incisivo ed efficace questo terribile fenomeno, vi sia la necessità di proseguire gli sforzi volti alla cooperazione internazionale, a livello governativo, in particolare tra le autorità incaricate dell'applicazione dell'apposita legislazione e le autorità giudiziarie ma anche tra i governi e gli operatori Internet, le hot-line e le organizzazioni non governative.



La competenza primaria per quanto riguarda il trattamento del contenuto illecito (compresa la pornografia infantile) appartiene alle autorità incaricate dell'applicazione della legislazione in materia e alle autorità giudiziarie degli Stati membri che cooperano a livello internazionale nella lotta contro la pornografia infantile via Internet attraverso i canali di comunicazione esistenti, quali Europol e Interpol. È dal 1996, tuttavia, che l'Unione europea è in prima linea nella lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo. Le attività necessarie a far fronte a tale contenuto vengono finanziate dal piano d'azione comunitario per l'uso sicuro di Internet, inteso come parte di un approccio coerente adottato dall'Unione stessa. Questo programma, che era scaduto il 31 dicembre 2002, ha ottenuto una proroga grazie alla quale viene consentito il prosieguo delle attività per altri due anni, tenendo conto delle esperienze raccolte e delle nuove tecnologie, nonché garantito il suo coordinamento con lavori concomitanti in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione. L'utilizzo più sicuro di Internet mira ad assicurare un più ampio collegamento con programmi e attività nazionali, un migliore scambio di informazioni e buone prassi sia in relazione alle attività svolte dagli Stati membri che alle linee d'azione del programma, compresa la messa a punto di software, grazie a cui genitori e/o insegnanti possono limitare ai bambini l'accesso a materiale inappropriato su Internet, e di appositi servizi web che consentono l'accesso sicuro ad Internet.

La strategia dell'Unione per la lotta alla pornografia infantile comprende anche strumenti giuridici e misure pratiche contro i reati informatici e la pornografia infantile. Rientrano fra questi elementi la proposta di decisione quadro del Consiglio<sup>(1)</sup> sul ravvicinamento delle disposizioni di diritto penale, comprese le pene, in materia di sfruttamento sessuale dei bambini, con particolare riguardo alla pornografia infantile su Internet<sup>(2)</sup>, e la raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998<sup>(3)</sup> sulla tutela dei minori e della dignità umana e la decisione del Consiglio del 29 maggio 2000 relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet<sup>(4)</sup>.

Nel gennaio 2003 la Commissione ha ricevuto lo studio di fattibilità relativo alla creazione di una «banca dati internazionale sullo sfruttamento infantile», cofinanziato dal programma STOP II e gestito da un gruppo di progetto, composto da esperti provenienti da diversi Stati membri, alle cui attività l'Europol è stato pienamente associato. Il gruppo di studio ha formulato numerose raccomandazioni; la più importante afferma la necessità di creare al più presto una sofisticata banca dati internazionale di immagini di pornografia infantile, basandosi sul nuovo sistema dell'Interpol: un progetto fattibile sia dal punto di vista tecnico che giuridico. Il gruppo ha inoltre convenuto che la banca dati dovrebbe tenere conto delle diverse leggi nazionali in materia di immagini di pornografia infantile e di tutela dei dati personali. È stato inoltre concordato che l'Europol avrebbe avuto accesso alla banca dati a fini analitici.

La Commissione non è responsabile dell'effettiva istituzione di questa banca dati internazionale, che viene lasciata a discrezione degli Stati membri dell'Unione e di altri paesi che desiderino prendervi parte. Il 7 marzo 2003 la Commissione ha ricevuto da diversi Stati membri, dall'Europol e da altri paesi terzi nel quadro del programma AGIS una richiesta di finanziamento di uno studio sull'attuazione, inteso come seguito vero e proprio del summenzionato studio di fattibilità. La richiesta viene attualmente valutata in base alle disposizioni del programma di finanziamento ed entro la metà di giugno 2003 verrà resa nota la decisione finale in merito.

<sup>(1)</sup> GU C 62 E del 27.2.2001.

<sup>(2)</sup> Il Consiglio ha definito una posizione d'azione comune su questa proposta della Commissione il 14 ottobre 2002, sebbene i Parlamenti di due Stati membri (Paesi Bassi e Svezia) abbiano ancora riserve in merito alla stessa.

<sup>(3)</sup> GU L 270 del 7.10.1998.

<sup>(4)</sup> GU L 138 del 9.6.2000.

(2004/C 33 E/123)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1473/03**  
**di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione**

(30 aprile 2003)

Oggetto: Le tragedie della strada in Grecia

E' risaputo che in Grecia il numero degli incidenti stradali è estremamente elevato, conferendo così al paese un poco invidiabile «primato» in tutta l'Unione europea. Un esempio di questa situazione è rappresentato dal grave incidente avvenuto l'altro ieri (13 aprile 2003) a Tempe, con un tragico bilancio di vittime;

peraltro, un fatto analogo era già avvenuto anche un mese fa, quando un autobus era precipitato da un viadotto. Ricordo che in questi due soli incidenti hanno perso la vita quasi quaranta persone, con un gran numero di feriti. In Grecia la circolazione di mezzi pesanti durante il fine settimana è vietata unicamente da giugno a settembre.

Vige un'analoga disposizione anche nei restati Stati dell'UE, oppure la circolazione dei mezzi pesanti nel fine settimana è vietata tutto l'anno? In quali paesi dell'Unione è consentita la circolazione di mezzi pesanti durante il fine settimana? Dispone la Commissione di dati sulla rimozione abusiva dei limitatori di velocità installati su autocarri e autobus in Grecia, nonché sulle relative sanzioni comminate dalle autorità elleniche? Vi è, da parte di queste stesse autorità, un serio controllo, con l'elevazione di sanzioni se del caso, sui dati contenuti nei tachigrafi di autobus e autocarri? Quali sono le cifre fornite dalle autorità elleniche sulle sanzioni comminate ad autisti e proprietari di autocarri in condizioni di carico eccessivo o pericoloso? Quali azioni ha intrapreso la Commissione per sensibilizzare le autorità del paese sui temi sopra illustrati, e che riscontro ne ha ottenuto?

### **Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione**

*(20 giugno 2003)*

Otto Stati membri (Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Austria e Portogallo) hanno scelto di imporre limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti sul rispettivo territorio nelle giornate di sabato e domenica. In generale, tali norme sono state fissate senza concertazione e variano in modo talvolta significativo da uno Stato membro all'altro.

Al momento non esistono norme che armonizzino tali limitazioni a livello comunitario. Gli Stati sono pertanto liberi di fissarle, fatto salvo il rispetto dei principi del diritto comunitario (proporzionalità della misura, non discriminazione, compatibilità con i principi della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi).

Per porre fine alle difficoltà provocate dall'assenza di armonizzazione, nel marzo 1998 la Commissione ha trasmesso al Parlamento e al Consiglio una proposta di direttiva relativa ad un sistema armonizzato e trasparente di limiti alla circolazione, su determinate strade, dei veicoli commerciali pesanti adibiti ai trasporti internazionali<sup>(1)</sup>. L'armonizzazione delle limitazioni alla circolazione sui principali assi del traffico stradale internazionale contribuirà ad agevolare il trasporto su gomma delle merci nella Comunità, ad accrescere la trasparenza delle norme che fissano le deroghe e a migliorare il funzionamento del mercato interno, nonché le condizioni di lavoro dei conducenti che effettuano trasporti internazionali. Questo testo non è ancora stato adottato.

Per il funzionamento dei limitatori di velocità e le sanzioni comminate in caso di assenza o di manomissione di tali dispositivi, la direttiva 2000/30/CE<sup>(2)</sup> del Parlamento e del Consiglio, del 6 giugno 2000, fissa talune modalità. La direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 e non impone una frequenza minima per i controlli, né le sanzioni; tale attività rientra fra le responsabilità degli Stati membri. La direttiva precisa che gli Stati membri trasmettono i dati relativi ai veicoli interessati entro e non oltre il 31 marzo 2005 e che tali informazioni sono trasmesse al Parlamento. La Commissione è in possesso di dati statistici relativi al cattivo funzionamento dei limitatori in taluni paesi; tali dati sono stati trasmessi al Parlamento e al Consiglio nel 2001<sup>(3)</sup>. La Commissione non dispone, tuttavia, dei dati relativi alla Grecia che non figura tra i paesi menzionati nella relazione.

Per il controllo dei tachigrafi e dell'applicazione della legislazione in materia di tempi di lavoro e di riposo da parte delle autorità greche, la Commissione riscontra difficoltà nell'ottenere da parte delle autorità greche dati in formato corretto per stilare la sua relazione biennale sull'attuazione di tale legislazione. La Commissione ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti della Grecia. Contrariamente agli altri Stati membri, la Grecia non ha fornito informazioni circa le sanzioni comminate in caso di infrazioni alla legislazione.

I controlli relativi alle condizioni di carico eccessivo oppure all'applicazione della legislazione relativa al trasporto di materiali pericolosi ricadono, allo stato attuale, tra le responsabilità degli Stati membri.

Come indicato nel Libro bianco<sup>(4)</sup> sulla politica dei trasporti, la Commissione ritiene che sia necessario compiere uno sforzo significativo per migliorare la sicurezza stradale e che, a tal fine, l'applicazione delle norme di lavoro, del codice della strada e della legislazione sui trasporti rappresenti un elemento prioritario. La Commissione ha l'intenzione di proporre, in futuro, misure volte a rafforzare i controlli sulle strade.

<sup>(1)</sup> COM(98) 115 def.; GU C 198 del 24.6.1998; modificata dal COM(2000) 759 def.; GU C 120 E del 24.4.2001.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2000/30/CE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità; GU L 203 del 10.8.2000.

<sup>(3)</sup> Relazione al Parlamento e al Consiglio circa l'attuazione della direttiva 92/6/CEE del 10 febbraio 1992 concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità.

<sup>(4)</sup> La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte; COM(2001) 370 def.

(2004/C 33 E/124)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1482/03

**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(2 maggio 2003)

**Oggetto:** Il trattamento e il finanziamento comunitario del «Piano Galizia» presentato dal governo dello Stato spagnolo in seguito alla catastrofe della Prestige

Rispondendo ad una interrogazione orale della sessione di aprile posta da questo deputato circa la conoscenza che la Commissione aveva del «piano Galizia» presentato dal governo spagnolo per la catastrofe della Prestige e circa i fondi strutturali e di coesione specificatamente destinati a questo piano nel periodo di programmazione vigente (2000-2006), la Commissione europea afferma che non era al corrente di questo piano del governo spagnolo in quanto «era stata informata della preparazione del suddetto piano dal deputato stesso». È sorprendente che la commissione non sia stata informata dell'esistenza del piano se si considera che è proprio la Commissione che, in ultima analisi, deve prendere importanti decisioni su una parte sostanziale del suo finanziamento. Si devono altresì considerare le proporzioni che i governi spagnolo e galiziano intendono dare a questo piano, il dibattito sorto in Galizia e in Spagna per quanto concerne cause ed effetti della catastrofe e le misure necessarie a farvi fronte, ed infine le proporzioni e la realtà del «piano Galizia» anche come problema europeo. La Commissione europea deve sapere che, per decisione del consiglio dei ministri spagnolo, gli investimenti del «piano Galizia» arriverebbero a 12,459 miliardi di euro (2 076,741 miliardi delle vecchie pesete), divisi in tre lotti. Sotto il capitolo «nuove iniziative» si investirebbero un miliardo di euro nel programma di recupero ambientale, 21,3 milioni nella promozione dell'immagine della Galizia, 265,4 milioni nello stimolo dell'attività economica, 2,946 miliardi in nuove linee ferroviarie ad alta velocità (TGV) e 676 milioni in nuove autostrade. Sotto «piani in corso» si investirebbero 6,481 miliardi di euro nel piano per infrastrutture di trasporto (2000-2007), 481 milioni nel piano idrologico (2003-2008), e 290 milioni in quello forestale (2003-2008). Sotto «altre azioni» 26 milioni di euro in aiuti per la cessata attività di persone e imprese dovuta alla catastrofe, senza specificare le spese necessarie alla soluzione definitiva del problema dell'imbarcazione affondata di fronte alle coste galiziane. Negli investimenti per il TGV sono contemplati il già noto collegamento tra la Francia e Madrid attraverso Valladolid ed un nuovo collegamento tra Francia e Galizia. Stanti così le cose, la Commissione continua a non essere al corrente sugli investimenti del «piano Galizia»? Considerando le sue proporzioni ed i suoi obiettivi, esistono dotazioni applicabili nel periodo 2000-2006 per far fronte agli investimenti previsti dal piano? La Commissione intende co-finanziare il TGV che collegherà, lungo la costa, la Galizia alla frontiera francese? In quale misura intende effettuare questo co-finanziamento di un miliardo di euro incluso nel «piano Galizia» del «programma di recupero ambientale» su mari e coste? La Commissione prevede di continuare a tenere delle riunioni su questo argomento con i responsabili dello stato spagnolo? Ha preso l'iniziativa di sollecitare il governo spagnolo a fornire informazioni circa il «piano Galizia», che necessiterebbe di un'applicazione decisiva dei fondi strutturali e del fondo di coesione?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

(23 giugno 2003)

La Commissione ha saputo dell'esistenza del piano Galizia grazie ai contatti con il governo e le autorità spagnole nonché alle informazioni fornite dall'on. parlamentare. Il piano prevede effettivamente considerevoli investimenti nella regione, che in parte potrebbero essere cofinanziati dai Fondi strutturali o dal Fondo di coesione.

Per quanto riguarda il piano Galizia, la Commissione rimanda l'on. parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione orale H-0144/03 formulata dall'on. parlamentare durante la seduta plenaria di aprile 2003 <sup>(1)</sup>.

Inoltre, la Commissione ha recentemente adottato una comunicazione sulla possibilità di intervento comunitario a seguito della catastrofe della Prestige <sup>(2)</sup>. Per quanto riguarda i Fondi strutturali o il Fondo di coesione, la Commissione ha più volte sottolineato la sua volontà di cooperare con le autorità spagnole per contribuire a far fronte alle conseguenze della catastrofe, entro i limiti delle disposizioni regolamentari applicabili.

In questo contesto, la Commissione rimanda l'on. parlamentare alla risposta congiunta alle interrogazioni E-3597/02 ed E-3598/02 <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Risposta scritta dell'8.4.2003.

<sup>(2)</sup> COM(2003) 105 def.

<sup>(3)</sup> GU C 242 E del 9.10.2003, pag. 65.

---

(2004/C 33 E/125)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1487/03****di Claude Moraes (PSE) alla Commissione**

(2 maggio 2003)

Oggetto: Anno europeo della rimembranza e della riconciliazione

Poiché il 2005 avrà un significato speciale, in quanto si celebrerà il 60° anniversario della fine della II<sup>a</sup> guerra mondiale, cosa intende fare la Commissione al fine di sviluppare il tema della rimembranza e della riconciliazione? La Commissione intende collegare questi temi all'allargamento dell'Unione?

Qual è la reazione della Commissione di fronte alla proposta di organizzare eventi commemorativi a Cassino, in Italia, in occasione del 60° anniversario della tristemente nota battaglia che si è svolta in questa località?

**Risposta data dal Sig Prodi in nome della Commissione**

(16 maggio 2003)

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-1954/02 dell'Onorevole Ford <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> V. pag. 4.

(2004/C 33 E/126)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1494/03**  
**di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione***(2 maggio 2003)*

**Oggetto:** Manifestazioni d'interesse per il Sesto programma quadro di ricerca relativamente alla ricerca embrionale e sulle cellule staminali

Il 20 marzo 2002 la Commissione europea ha pubblicato un invito a manifestare il proprio interesse per il Sesto programma quadro di ricerca. Fino al 7 giugno 2002 gli istituti scientifici e le imprese potevano presentare i propri progetti alla Commissione per ottenerne una valutazione per eventualmente poter beneficiare del sostegno del programma quadro. Il 4 ottobre 2002 la Commissione ha presentato i risultati delle richieste.

Dai risultati pubblicati emerge che sono state presentate 1997 manifestazioni d'interesse per la priorità tematica «Scienze della vita, genomica e biotecnologia». In questa priorità rientra anche il sostegno finanziario alla ricerca sulle cellule staminali.

La normativa relativa alla ricerca sulle cellule staminali embrionali umane in Europa è subordinata alla sussidiarietà e nei vari Stati membri esistono anche diverse prassi di ricerca. In alcuni Stati membri, per esempio, è possibile creare embrioni umani per scopi di ricerca, mentre in altri Stati membri prassi di questo tipo sono esplicitamente vietate.

Il compromesso che il Consiglio dei Ministri e il Parlamento europeo hanno raggiunto nel settembre del 2002 sui cinque programmi specifici del programma quadro sancisce che fino alla fine del 2003 la Commissione non sosterrà finanziariamente programmi di ricerca in cui vengano realizzate indagini sulle cellule staminali embrionali.

1. Quante manifestazioni d'interesse sono state presentate alla Commissione nel quadro della priorità tematica «Scienze della vita, genomica e biotecnologia» che fanno riferimento alla ricerca su cellule staminali embrionali?
2. In quali Stati membri hanno sede gli istituti di ricerca e/o le imprese che hanno presentato queste manifestazioni d'interesse?

**Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione***(13 giugno 2003)*

Nell'ambito della priorità tematica 1 «Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute» sono pervenute alla Commissione circa 2000 manifestazioni di interesse, di cui circa 80 riguardanti la ricerca sulle cellule staminali (animali o umane).

Sono state prese in considerazione le varie fonti di cellule staminali (embrione, feto, sangue del cordone ombelicale, individui adulti). Tuttavia, poiché non tutte le manifestazioni di interesse indicano le fonti di provenienza delle cellule staminali o il paese in cui è previsto lo svolgimento della ricerca, la Commissione non è in grado di fornire informazioni più dettagliate sul numero di manifestazioni di interesse che prevedono l'uso di cellule staminali di embrioni umani e sui paesi coinvolti.

Un primo invito a presentare proposte per la priorità 1 è stato pubblicato il 17 dicembre 2002; i termini sono scaduti il 25 marzo 2003. Dall'esame delle risposte attualmente in corso risultano pervenute 26 proposte riguardanti la ricerca sulle cellule staminali e 3 proposte relative all'impiego di cellule staminali di embrioni umani provenienti da banche o isolate in coltura. È prevista la partecipazione di laboratori situati in Belgio, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Repubblica ceca e Israele.

(2004/C 33 E/127)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1518/03**  
**di Joan Colom i Naval (PSE) alla Commissione***(6 maggio 2003)*

**Oggetto:** Ritardi nella costruzione del tratto della linea ferroviaria ad alta velocità tra Figueres e Perpignan

Secondo quanto riportato da svariati mezzi di informazione spagnoli, la commissione intergovernativa franco-spagnola per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità fra Figueres e Perpignan ha

interrotto le trattative con il gruppo Euroferro, di cui fanno parte le società Dragados e Bouygues, selezionate nel luglio 2002 per la gestione della concessione riguardante questo tratto ferroviario.

Il progetto riguardante questi lavori fa parte del gruppo di 14 progetti approvati dal Consiglio europeo di Essen il 10 dicembre 1994, vale a dire quasi dieci anni fa.

La Commissione potrebbe indicare:

- se gli Stati membri coinvolti abbiano ricevuto o riceveranno il sostegno comunitario per la realizzazione di questo progetto ferroviario e
- quali mezzi essa intende adottare affinché gli Stati membri interessati procedano con la costruzione di questo progetto, considerato prioritario dall'UE?

### **Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione**

*(19 giugno 2003)*

Il progetto Perpignan-Figueras rientra tra i progetti prioritari delle reti transeuropee dei trasporti e figura tra quelli che beneficiano, attraverso il bilancio delle reti transeuropee, del programma pluriennale indicativo. Per il periodo 2001-2006, a tale titolo sono stati programmati 64,5 milioni di euro per il completamento del programma di studi e per la realizzazione dell'infrastruttura. Nel 2001 il progetto ha ricevuto una sovvenzione di 1 milione di euro, condivisa in parti uguali tra Spagna e Francia, per lo svolgimento di studi. In precedenza, nel corso del periodo 1995-2000, il progetto aveva altresì beneficiato, sempre a titolo del bilancio delle reti transeuropee, di un sostegno finanziario per gli studi tecnici e giuridici preliminari prima della pubblicazione del bando di gara e in vista dell'affidamento in concessione del tronco.

I ritardi nella messa in servizio del tronco internazionale sono in larga misura dovuti alle difficoltà insite nell'affidamento in concessione della sezione internazionale tra Perpignan e Figueras. La modalità di finanziamento scelta è basata su una partnership pubblico-privato. La Commissione non può, pertanto, che sostenere la scelta compiuta dalle autorità francesi e spagnole di prendere in considerazione formule di finanziamento innovative, come è stato peraltro sottolineato nella comunicazione «Sviluppare la rete transeuropea di trasporto» adottata qualche settimana fa<sup>(1)</sup>. Tale sostegno si concretizza in una partecipazione comunitaria al finanziamento della sezione internazionale che rappresenta il tetto massimo autorizzato dal presente regolamento finanziario delle reti transeuropee, vale a dire il 10 % del costo totale dell'opera. Per agevolare il finanziamento delle sezioni transfrontaliere dei grandi progetti infrastrutturali, la Commissione ha proposto la revisione di tale regolamento finanziario al fine di autorizzare un tasso di cofinanziamento dei lavori pari al 20 % per i progetti ferroviari transfrontalieri che attraversano ostacoli naturali. Tale proposta, adottata in prima lettura dal Parlamento nel luglio 2002<sup>(2)</sup>, attende sempre una posizione comune del Consiglio.

<sup>(1)</sup> COM(2003) 132 def.

<sup>(2)</sup> COM(2003) 38 def.

(2004/C 33 E/128)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1522/03 di Armando Cossutta (GUE/NGL) alla Commissione**

*(6 maggio 2003)*

**Oggetto:** Aumenti ingiustificati delle assicurazioni RC auto

Il Garante italiano della concorrenza ha reso noti in questi giorni i dati di un'indagine conoscitiva sulle assicurazioni responsabilità civile (RC) auto, dai quali risulta che dal 1994 ad oggi i premi in Italia sono raddoppiati se non in qualche caso quintuplicati. La tanto attesa liberalizzazione del mercato assicurativo RC auto in Italia (varata nel '94) si è rivelata fallimentare, come da me già segnalato in un'interrogazione scritta datata 14 febbraio 2000. In alcune province italiane i premi oggi superano addirittura di 19 volte quelli di 9 anni fa e gli aumenti dallo scorso anno in Italia sono stati dell'11,6 % contro una media UE del 4,8 %.

1. Non ritiene la Commissione di dover intervenire presso il governo italiano per porre rimedio al più presto a tali ingiustificati aumenti delle polizze?

2. Non ritiene la Commissione che la realizzazione di un mercato interno delle assicurazioni auto sia fallimentare alla luce del fatto che la maggior parte delle compagnie assicuratrici si rifiutano di assicurare i cittadini residenti in un paese terzo anche se appartenente all'Unione europea?

### **Risposta data dal signor Bolkestein a nome della Commissione**

(9 luglio 2003)

La Commissione è a conoscenza degli aumenti registrati in Italia nel settore delle assicurazioni RC auto. I dati di cui dispone non indicano tuttavia un aumento dei premi così importante, come invece si evince dai dati dell'onorevole parlamentare. Dal 1995 l'aumento medio annuo depurato degli effetti dell'inflazione è stato del 5,1 %, a fronte di una media UE dell'1,7 % (fonte Comitato europeo delle assicurazioni – CEA).

Certo, i costi per una copertura assicurativa RCA in Italia appaiono più alti della media dell'Unione, tale situazione però è sintomatica della frequenza e dei costi dei sinistri in Italia rispetto alla media dell'Unione. Comunque, in Italia, il rapporto costo dei sinistri più spese e premi raccolti dagli assicuratori è simile a quello mediamente registrato in Europa. Di fatto, il costo dei sinistri più spese supera in Italia il totale dei premi raccolti.

Diverse sono le ragioni che giustificano gli alti costi e l'alta frequenza dei sinistri in Italia.

La Commissione desidera soffermarsi sulle seguenti:

- il costo elevato dei danni alle persone: la sua incidenza è più alta che in Germania, Francia, Spagna e Gran Bretagna. I soli danni causati dal classico infortunio al collo, il colpo di frusta, per esempio, rappresentano in Italia il 66 % dei reclami per danni alle persone, contro il 40 % in Germania, il 35 % nei Paesi Bassi, il 15 % in Spagna, il 6 % in Francia, il 5 % in Norvegia e il 4,8 % in Danimarca;
- l'alta percentuale dei reclami per danni alle persone: nel 1999 raggiungeva il 17,3 % in Italia contro l'11 % in Germania, il 10 % in Francia, l'8,3 % in Gran Bretagna e il 6 % in Spagna;
- l'alta frequenza degli incidenti provocati da giovani, specie il sabato sera; è questo un problema sociale ben noto in Italia;
- il numero rilevante di frodi: per contrastare il fenomeno l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) ha istituito una banca dati con lo scopo di raccogliere informazioni sui sinistri;
- il numero di automobili in circolazione per numero di abitanti: il rapporto è maggiore che in Germania, Francia e Regno Unito. In particolare, nel 2000 circolavano in Italia 789 automobili per migliaio di abitanti, contro 614 in Germania, 602 in Francia e 478 in Gran Bretagna;
- l'alto numero di autoveicoli per chilometri stradali ed autostradali: 137 in Italia contro 110 in Germania, 40 in Francia e 76 in Gran Bretagna.

Nel tentativo di contrastare alcuni di questi fenomeni, verso la fine del 2002 sono stati introdotti in Italia nuovi provvedimenti legislativi diretti a stabilire orientamenti per il rimborso diretto in caso di danni alle persone, e disposizioni più severe volte a limitare le frodi nel settore assicurativo.

La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla sentenza della Corte di giustizia del 25 febbraio 2003, causa C-59/01 (Commissione/Repubblica italiana). La Corte ha confermato con questa pronuncia il principio della libertà tariffaria nel settore dell'assicurazione non vita, anche per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria come l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. La Corte osserva inoltre che «tale principio implica il divieto di ogni sistema di notifica preventiva o sistematica e di approvazione delle tariffe che un'impresa di assicurazione si proponga di utilizzare nei suoi rapporti con i contraenti. La sola deroga a tale principio ammessa dalla direttiva 92/49<sup>(1)</sup> riguarda la notifica preventiva e l'approvazione delle maggiorazioni tariffarie nell'ambito di un sistema generale di controllo dei prezzi». Il ricorso è stato proposto dalla Commissione ai sensi

dell'articolo 226 del trattato e riguardava un sistema di blocco tariffario istituito dal governo italiano nel marzo 2000 applicabile ai contratti di assicurazione obbligatoria per veicoli a motore per un periodo iniziale di un anno.

Quanto alla seconda domanda dell'onorevole parlamentare, la Commissione fa osservare che, a norma delle direttive sulle assicurazioni, i cittadini europei possono ottenere una copertura assicurativa autoveicoli in uno Stato membro diverso da quello di residenza. Le compagnie assicurative possono finanche fornire servizi transfrontalieri se osservano le procedure stabilite nelle pertinenti direttive.

Tuttavia, se gli assicuratori dell'Unione sono autorizzati a operare su base transfrontaliera non per questo possono essere obbligati ad assicurare rischi contro i loro interessi, nel rispetto del principio della libertà contrattuale. Dato il legame sussistente fra la copertura assicurativa autoveicoli e il territorio in cui il veicolo è di norma utilizzato e considerate le peculiarità del mercato italiano delle assicurazioni di cui si diceva poc'anzi, non sorprende che molte compagnie di assicurazione non italiane preferiscano operare in Italia attraverso filiali o succursali locali, anziché su base transfrontaliera a partire da un altro paese dell'UE.

---

(<sup>1</sup>) Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita), GU L 228 dell'11.8.1992.

(2004/C 33 E/129)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1532/03**  
**di Michael Cashman (PSE) alla Commissione**

(30 aprile 2003)

Oggetto: Nuova tecnologia, privacy e libertà

È consapevole la Commissione del fatto che attualmente è in corso di sviluppo una nuova tecnologia che avrebbe gravi implicazioni per la privacy dei cittadini, l'occupazione, la libertà, l'indipendenza e il libero arbitrio? Tale tecnologia prevede l'impianto di un chip in ciascun nuovo personal computer, così che l'hardware, il software e le applicazioni funzionerebbero unicamente se figurassero in una lista autorizzata, operata e gestita a livello centrale.

Non preoccupa la Commissione il fatto che le piccole aziende non potranno registrare i loro prodotti su tale lista in quanto i costi saranno eccessivamente elevati (circa 91 EUR)? Quali azioni intende adottare la Commissione per limitare i danni in questo senso?

Può la Commissione delineare le misure che vengono adottate per arginare l'impatto di tale nuova tecnologia sull'industria europea dello sviluppo del software?

**Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione**

(10 giugno 2003)

La Commissione segue da vicino gli sviluppi tecnologici e del mercato nella società dell'informazione. Nell'Unione, il quadro giuridico per le questioni legate alla tutela dei dati è la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (<sup>1</sup>).

Numerosi operatori del mercato hanno sviluppato tecnologie che, potenzialmente, possono avere ripercussioni significative sulle modalità di interazione degli utenti nella società dell'informazione. La loro influenza sulla società dipende in modo particolare dalle caratteristiche specifiche di ciascuna applicazione, nonché dal loro successo commerciale ed economico. L'esperienza acquisita con numerose tecnologie mostra come sia difficile predire la direzione assunta in ultima analisi dal mercato e dai fattori tecnologici che lo guidano.

Lo sviluppo di tecnologie basate su chip impiantati all'interno dei prodotti non è un fenomeno nuovo, ma è già stato tentato nel passato dagli operatori del settore. Sforzi simili sono stati messi in atto per l'identificazione univoca del software e dei contenuti eseguiti sui personal computer. Tali misure tecnologiche hanno avuto fortune alterne.



L'introduzione di tali tecnologie può avere conseguenze al contempo positive e negative. I sistemi che consentono l'identificazione dei computer, ad esempio, possono agevolare l'efficace implementazione dei sistemi di gestione dei diritti digitali oppure contribuire a combattere la pirateria e il cybercrime oppure aumentare il livello di sicurezza informatica, ma possono anche violare i diritti alla privacy o sollevare questioni attinenti alla concorrenza.

Al momento la Commissione, con il gruppo di lavoro «Articolo 29», sta valutando le conseguenze sulla tutela dei dati di alcune di tali tecnologie. La pubblicazione di alcuni documenti in materia è prevista per la seconda metà del 2003.

La Commissione sostiene attivamente lo sviluppo delle cosiddette Privacy Enhancing Technologies (PET, tecnologie volte ad aumentare la tutela della privacy), attraverso svariate attività comprese, tra le altre, quelle del Centro comune di ricerca e del programma TSI. L'inserimento delle PET nelle strategie per la tutela della privacy è incoraggiato dagli articoli 6 e 17 della direttiva in materia di tutela dei dati citata in precedenza che impone ai responsabili del trattamento di limitare la raccolta dei dati e di attuare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali, in particolare nelle trasmissioni in rete. L'importanza delle tecnologie volte ad aumentare la tutela della privacy è stata inoltre sottolineata dal Commissario responsabile del mercato interno quale uno dei messaggi scaturiti dalla conferenza internazionale sull'attuazione della direttiva in materia di tutela dei dati svoltasi nell'autunno 2002 a Bruxelles.

La Commissione predilige un'impostazione equilibrata e proporzionata, basata sui problemi che le tecnologie intendono risolvere, sulle misure utilizzate per conseguire tale obiettivo e sulle conseguenze che tali misure hanno sugli utenti, sul settore in questione e sulla società in generale.

I servizi competenti della Commissione esaminano e continueranno ad esaminare attentamente l'impatto potenziale di qualsiasi nuova tecnologia emergente sulle piccole e medie imprese (PMI) europee o sulla concorrenza nell'ambito del mercato interno. La Commissione deciderà circa le eventuali misure da assumere una volta completato tale scrutinio.

(<sup>1</sup>) GU L 281 del 23.11.1995.

(2004/C 33 E/130)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA P-1535/03

**di Carlos Westendorp y Cabeza (PSE) alla Commissione**

(30 aprile 2003)

*Oggetto:* Regime per il commercio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra

Nel contesto della proposta di direttiva sull'istituzione di un sistema di scambio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra, sono estremamente preoccupanti le eventuali conseguenze per taluni settori, in quanto non si terrebbe conto di taluni aspetti importanti quali:

1. l'esistenza di aziende con unità produttive in vari paesi europei che potrebbero adottare disposizioni diverse e addirittura contraddittorie,
2. le emissioni indirette, prodotte al di fuori degli impianti di un'impresa ma dovute a fonti di energia da questa utilizzate, (come i gas degli altiforni),
3. le distorsioni della concorrenza che si verificherebbero tra settori e paesi,
4. la trasmissione di diritti corrispondenti ai trasferimenti di capacità come esito della chiusura di impianti appartenenti ad uno stesso gruppo.

In particolare nel caso della siderurgia, ciò si traduce in una grave limitazione del margine di adattamento alla direttiva delle aziende del settore in funzione di specificità quali l'impossibilità di trasferire un aumento dei costi (clienti e fornitori di materie prime in numero molto limitati), l'esistenza di due sole modalità di produzione dell'acciaio (altiforni o forni elettrici, entrambi direttamente interessati dalla direttiva) o il riciclaggio dei gas degli altiforni (che riducono l'emissione di CO<sub>2</sub> nel generare energia senza che, paradossalmente, i diritti corrispondenti vengano attribuiti all'industria bensì alle compagnie energetiche).

Tiene presenti la Commissione tali considerazioni onde evitare di porre in grave pericolo la ristrutturazione di un settore che infine cominciava a consolidarsi a livello comunitario?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(16 giugno 2003)

Nell'elaborare la proposta mirante ad istituire una disciplina comunitaria per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra, la Commissione ha esaminato molto attentamente le questioni sollevate.

In linea generale, la Commissione ritiene importante tenere accuratamente distinti gli obiettivi dagli strumenti. Lo scambio delle quote di emissione è lo strumento utilizzato per contribuire al conseguimento degli obiettivi accettati dalla Comunità e dai suoi Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto. L'obiettivo generale della proposta di direttiva consiste nella creazione di un meccanismo per lo scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità attraverso una disciplina comunitaria e un mercato delle quote di emissione su scala comunitaria. Tale strumento riveste un'importanza fondamentale nella strategia della Commissione per raggiungere il traguardo di Kyoto nella maniera più efficace sotto il profilo dei costi. Rispetto ad altri strumenti, lo scambio delle quote di emissione presenta il vantaggio di poter abbattere il costo di riduzione delle emissioni, in quanto porta a realizzare tali riduzioni dove sono meno costose.

Lo strumento comunitario dello scambio delle quote di emissione creerà un mercato unico e garantirà un prezzo comune delle quote a tutte le imprese partecipanti, con la conseguente attenuazione di ogni potenziale distorsione.

Tale strumento comunitario consente inoltre il trasferimento delle quote nell'ambito del mercato interno, facendo in modo che lo spostamento di capacità produttive sia accompagnato da un corrispondente trasferimento di quote nell'ambito di un singolo paese o tra Stati membri diversi in un periodo determinato. La possibilità per un'impresa di beneficiare temporaneamente della chiusura di un impianto dipende dal recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale dei diversi Stati membri.

In base alla direttiva, il gestore di un impianto è responsabile soltanto delle emissioni dirette che si verificano sul suo sito. Gli interventi dei gestori per ridurre in maniera indiretta le emissioni di gas ad effetto serra esulano dall'ambito di applicazione della direttiva.

---

(2004/C 33 E/131)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1554/03  
di Jean Lambert (Verts/ALE) alla Commissione**

(2 maggio 2003)

*Oggetto:* Gruppo di coordinamento per il ritorno in Afghanistan

La presente interrogazione fa riferimento alla riunione del Gruppo di coordinamento per il ritorno in Afghanistan (ACRG) che si svolgerà il 30 aprile.

Alla luce del fatto che il presidente dell'Associazione afghana del Regno Unito non è più invitato a partecipare, può la Commissione comunicare:

- quali sono le organizzazioni che la Commissione e il Consiglio stanno consultando sulla materia;
- quanti afghani e quante organizzazioni afghane partecipano direttamente alle discussioni condotte dalla Commissione e dal Consiglio sulla materia, rispetto al numero di intermediari coinvolti;
- se prevede una qualche opportunità per le associazioni afghane (diverse da quelle già consultate) di dare un contributo alla discussione?

**Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione**

(4 giugno 2003)

La riunione del gruppo di coordinamento per il ritorno in Afghanistan (ACRG), cui l'onorevole parlamentare fa riferimento, si è svolta il 30 aprile 2003 con la partecipazione degli Stati membri particolarmente interessati al problema del ritorno dei cittadini afgani. Hanno partecipato alla riunione anche numerose organizzazioni internazionali e ONG incaricate in particolare dei programmi di rimpatrio, monitoraggio dei diritti umani e protezione dei rifugiati, tra cui UNHCR, Amnesty International, rappresentanti del Consiglio europeo dei rifugiati e degli esiliati (ECRE) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni

(IOM). Le organizzazioni hanno informato ACRG degli sviluppi constatati in Afganistan ed hanno presentato le loro raccomandazioni relative al ritorno in Afganistan, così come era avvenuto nella maggior parte delle quattro riunioni precedenti, in tal modo fornendo al gruppo informazioni preziose.

La Commissione non ha mai invitato rappresentanti afgani che si trovano negli Stati membri a partecipare all'ACRG, ma si è basata su contatti informali avuti con essi e sulla presentazione dei loro punti di vista da parte di ECRE. Per quanto riguarda la succitata riunione, la dichiarazione rilasciata dall'Associazione afgana del Regno Unito alla Commissione è stata distribuita ai membri dell'ACRG i quali sono stati invitati a presentare le loro osservazioni.

Quanto ai cittadini afgani direttamente associati alla discussione, va sottolineato che per le questioni relative al ritorno dei rifugiati, la Commissione effettua una vasta consultazione di tutti i rappresentanti del governo afgano. A tal fine sia il rappresentante speciale dell'Unione assieme al capo dell'ufficio della Commissione a Kabul e al direttore generale della direzione generale Giustizia e affari interni della Commissione a Bruxelles si sono incontrati con il ministro afgano per i rifugiati. Inoltre l'ambasciatore afgano presso la Comunità ha più volte accettato il nostro invito permanente ad assistere a riunioni dell'ACRG.

(2004/C 33 E/132)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1572/03**  
**di Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione**

(8 maggio 2003)

*Oggetto:* Protezione delle foreste comunitarie dagli incendi

La protezione delle foreste comunitarie dagli incendi rappresenta per la Comunità un compito di particolare delicatezza e urgenza, stante il notevole contributo dato dalle foreste alla salvaguardia e allo sviluppo del mondo agricolo e rurale, le cui condizioni di sopravvivenza risultano largamente dipendenti dalla presenza e dal buono stato delle foreste circostanti. Come noto, tale funzione delle foreste, specie nelle regioni meridionali della Comunità, risulta minacciata dagli incendi che colpiscono ogni anno vaste superfici boschive.

In tale contesto, si chiede alla Commissione quali misure prevede la Comunità europea a sostegno delle organizzazioni di volontariato attive nello spegnimento degli incendi e dei roghi di foreste negli Stati membri?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(10 giugno 2003)

La Commissione ha riconosciuto che le foreste possono subire danni gravissimi come conseguenza degli incendi che si verificano soprattutto nei boschi dell'Europa meridionale. Benché la responsabilità principale per la coordinazione e l'attuazione delle politiche forestali sia di competenza degli Stati membri, l'Unione ha deciso di aiutarli nella lotta contro gli incendi boschivi. Il regime per la protezione e la sorveglianza delle foreste contro gli incendi è stabilito dal regolamento (CEE) n. 2158 del 23 luglio 1992<sup>(1)</sup>.

L'azione era intesa a ridurre il numero degli episodi d'incendio boschivo e l'estensione delle zone forestali bruciate mediante piani di protezione preparati e messi in atto dagli Stati membri. Il regolamento, modificato varie volte, è scaduto il 31 dicembre 2002.

Il 15 luglio 2002 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio sul monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali («Forest Focus»)<sup>(2)</sup>. Scopo della proposta è l'istituzione di un sistema comunitario per il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali per la protezione dei boschi della Comunità contro l'inquinamento e gli incendi. Il quadro pluriennale ha una durata prevista di sei anni (dal 2003 al 2008) e include nuovi elementi per valutare in un contesto più ampio le condizioni degli ecosistemi forestali.

La proposta comprende azioni collegate alla sorveglianza degli incendi e al loro impatto sulle foreste, studi sulle ripercussioni degli incendi sull'ecosistema forestale e progetti integrati e dimostrativi che potrebbero contribuire ad una migliore prevenzione degli incendi boschivi e a proteggere l'ecosistema. La proposta

non include viceversa misure di prevenzione, dato che in quasi tutte le regioni degli Stati membri meridionali tali misure sono incorporate nei rispettivi piani di sviluppo rurali, a norma del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999<sup>(1)</sup>. La Comunità continuerà pertanto a dare il suo sostegno finanziario alle politiche nazionali di protezione delle foreste avvalendosi del regolamento (CE) n. 1257/1999 e del programma «Forest Focus», che assieme assicureranno così la continuità delle azioni avviate in precedenza contro gli incendi forestali.

Il 4 marzo 2003 il Consiglio ha raggiunto un nuovo accordo politico in merito alla posizione comune riguardo al «Forest Focus». Il testo della posizione comune sarà inviato in seconda lettura al Parlamento conformemente alla procedura di codecisione. Il nuovo accordo, tuttora in discussione, prevede disposizioni speciali relative alle campagne di sensibilizzazione e alla formazione specifica degli addetti chiamati a intervenire in materia di prevenzione degli incendi, sempre che questo tipo di misura non sia già stata inclusa nei programmi di sviluppo rurale. Parte dei fondi potrebbe essere utilizzata per cofinanziare organizzazioni di volontari, quantunque tali attività in linea di massima rimangano ancora di responsabilità degli Stati membri e delle loro autorità locali.

<sup>(1)</sup> GU L 217 del 31.7.1992.

<sup>(2)</sup> GU C 20 E del 28.1.2003.

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999.

(2004/C 33 E/133)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1573/03**  
**di Phillip Whitehead (PSE) alla Commissione**

(8 maggio 2003)

Oggetto: «Europe by Satellite» (EbS) e copertura televisiva dei lavori delle Istituzioni europee

Riconoscendo l'importante contributo che la copertura televisiva delle questioni europee può dare alla comprensione del pubblico generale per quanto riguarda le Istituzioni europee, la Commissione potrebbe fornire le statistiche e le informazioni su «Europe by Satellite» negli ultimi tre anni e segnatamente:

1. il numero totale di ore di trasmissione e le versioni linguistiche disponibili;
2. le percentuali di copertura rispetto a Parlamento europeo, Commissione europea, Consiglio dei ministri e Consiglio europeo;
3. ripresa e ritrasmissione da parte di emittenti televisive commerciali e di servizio pubblico in tutta l'Europa, paese per paese?

**Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione**

(2 giugno 2003)

La Commissione ha il piacere di informare l'onorevole parlamentare che ha già trasmesso al servizio audiovisivo del Parlamento tutte le informazioni richieste, che saranno entro breve tempo riprese sul sito web Europa.

Tuttavia, a titolo indicativo, la Commissione ha il piacere di comunicare i dati seguenti:

1. *Totale delle trasmissioni di Europe by Satellite (EbS) e versioni linguistiche*

EbS ha emesso per un totale di 2 968 ore nel 2000, 3 273 nel 2001 e 3 077 nel 2002. La diminuzione del 2002 deriva dalla soppressione della rediffusione della conferenza stampa quotidiana, in quanto il servizio è stato ripreso dal sistema «Video on Demand» disponibile sul sito web di EbS, dove tutto il materiale di EbS rimane disponibile per una settimana dopo la trasmissione.

Tutte le trasmissioni in diretta sono disponibili fino a un massimo di 11 lingue ufficiali, in funzione del numero di canali che le varie istituzioni possono offrire (ad esempio: il Parlamento offre 12 canali audio — 1 per l'originale e 11 per l'interpretazione nelle lingue ufficiali dell'Unione; la Commissione 10 e il Consiglio 4). Il Parlamento e la Commissione progettano di offrire nel 2004 la copertura in diretta di avvenimenti fino a 25 lingue.

## 2. Ripartizione per istituzioni dell'Unione delle notizie in breve e della copertura completa

Provenienza delle «informazioni» e della copertura integrale di avvenimenti (n. di ore)	2000	%	2001	%	2002	%
Commissione europea	976	50,90	1 222	51,88	544	34,73
Parlamento europeo	545	28,45	623	26,45	459	29,31
Consiglio	365	19,05	445	18,90	284	18,13
Altri	30	1,60	65	2,77	279	17,83
Totale	1 916	100	2 355	100	1 566	100

## 3. Distribuzione di materiale di EbS da parte delle emittenti TV.

Nel corso degli ultimi tre anni non era disponibile nessun sistema con cui procedere ad un monitoraggio permanente della distribuzione da parte delle emittenti TV delle immagini trasmesse da EbS. Tuttavia nel 2000 (watermarking) e nel 2003 (picture matching), sono state sottoposte a test queste due tecnologie con l'obiettivo di lanciare una gara d'appalto per un sistema permanente. L'onorevole parlamentare troverà qui di seguito due estratti dei due rapporti a titolo illustrativo.

Nella seconda metà del 2000, una società indipendente — Medialink — ha misurato l'utilizzazione delle trasmissioni d'EbS su un campione di 79 televisioni nazionali e paneuropee sulle 627 che utilizzano regolarmente EbS. Se ne deduce che il 90% di tali stazioni ha trasmesso in media 25 programmi contenenti immagini di EbS. Solo in Germania, 23 stazioni internazionali, nazionali e regionali quali 3 Sat, Phoenix, ARD, ZDF, N-TV, o Bayerische Rundfunk hanno trasmesso 503 programmi contenenti immagini di EbS.

Nel 2003, JLM Conseil ha condotto uno studio sull'utilizzazione delle immagini di EbS fra il 19 e il 21 marzo, in occasione del Consiglio europeo. Il rapporto di JLM prova che un campione comprendente 12 televisioni di Danimarca, Spagna e Francia, più 2 stazioni transfrontaliere, ha trasmesso in 3 giorni 153 soggetti di attualità, di questi il 76% conteneva immagini di EbS. Queste immagini coprivano circa la metà (49,4%) del tempo totale.

Tutti i rapporti citati in precedenza sono disponibili su semplice richiesta e verranno pubblicati quanto prima sul sito web (<sup>1</sup>).

(<sup>1</sup>) I dati per il 2002 sono inferiori in quanto le statistiche relative al biennio precedente comprendevano la ritrasmissione di «informazioni» brevi e la copertura integrale di eventi (in diretta o registrata). I dati per il 2000 e il 2001 senza rediffusioni dovrebbero essere inferiori di  $\frac{1}{3}$ , rispetto a quelli qui presentati.

(2004/C 33 E/134)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1575/03**

**di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(8 maggio 2003)

**Oggetto:** Emissioni di gas ad effetto serra dalle miniere di carbone dismesse

A parere della Commissione, in quale misura le emissioni di gas ad effetto serra all'interno dell'UE provengono dal metano sprigionato dalle miniere di carbone dismesse?

In quali Stati membri la Commissione ritiene che vi sia il fattore più significativo, in proporzione, delle emissioni totali registrate?

Esistono mezzi affidabili di rilevamento delle quantità di metano fuoriuscite dalle miniere di carbone dismesse?

Quali sono gli Stati membri che attualmente forniscono incentivi finanziari o fiscali per promuovere l'estrazione e l'uso del metano nelle miniere di carbone?

La Commissione intende estendere il Sistema comunitario di scambio dei diritti di emissione per consentire la possibilità di richiedere incentivi per i progetti di sfruttamento del metano delle miniere di carbone?

### **Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

*(23 giugno 2003)*

Mentre i dati disponibili sulle emissioni di metano delle miniere di carbone in attività sono esaurienti, le linee direttrici messe a punto dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPPC) in relazione alla comunicazione dei dati nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) non contengono alcuna indicazione metodologica per la stima e la comunicazione dei dati sulle emissioni di metano delle miniere dismesse. Per il momento, quindi, le emissioni delle miniere di carbone dismesse non sono calcolate né tenute in considerazione dalle linee direttrici concordate a livello internazionale.

I cinque paesi che segnalano quantità significative di metano emesse dalle miniere di carbone in attività sono la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia e il Regno Unito.

Esistono mezzi per misurare le quantità di metano fuoriuscite dalle miniere di carbone dismesse.

Alcuni Stati membri stanno mettendo a punto metodologie per ottimizzare il monitoraggio del metano fuoriuscito dalle miniere di carbone dismesse, in particolare quando questo viene recuperato.

Alla Commissione non risulta che, attualmente, vi siano Stati membri che forniscono incentivi fiscali per promuovere l'estrazione e l'uso del metano delle miniere di carbone. Le autorità britanniche hanno tuttavia notificato una proposta mirante a concedere l'esenzione totale dall'imposta britannica sui cambiamenti climatici alle imprese che sfruttano il metano delle miniere di carbone; la proposta è attualmente allo studio sotto il profilo delle norme sugli aiuti di Stato.

Il compromesso politico raggiunto in sede di Consiglio nel marzo 2003 in materia di imposizione dei prodotti energetici prevede la possibilità di un'esenzione/riduzione fiscale a favore dell'energia elettrica ricavata dal metano delle miniere di carbone abbandonate (articolo 15, paragrafo 1, lettera b), quarto trattino del documento 8084/03, Fisc 59 del Consiglio del 3 aprile 2003). Il Consiglio sta consultando il Parlamento riguardo al compromesso.

In relazione ad altri incentivi finanziari, alla Commissione risulta soltanto che l'energia elettrica ricavata dal metano delle miniere di carbone, compreso quello delle miniere dismesse, beneficia in Germania di un prezzo superiore a quello di mercato, in quanto il metano ricavato dalle miniere di carbone è compreso nella definizione di «fonti energetiche rinnovabili» contenuta nella normativa tedesca in materia (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG). La Commissione ha stabilito che questa misura non costituisce un aiuto di Stato (fascicolo NN 27/2000 sugli aiuti di Stato).

Nel 2004 e nel 2006 la Commissione esaminerà l'opportunità di estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni ad altre attività e ad emissioni di altri gas ad effetto serra, come disposto dall'articolo 30 della posizione comune. Si tratterà di revisioni complete, nelle quali verrà quindi esaminata anche l'opportunità di includere le emissioni di metano delle miniere di carbone dismesse nell'ambito di applicazione del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni. Ogni decisione in tal senso sarà basata sulla definizione di protocolli affidabili in materia di misurazione e comunicazione dei dati.

(2004/C 33 E/135)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1577/03 di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione**

*(8 maggio 2003)*

**Oggetto:** Impiego di OGM in agricoltura

Il Consiglio dei diritti genetici, organismo indipendente che si propone di stabilire un collegamento ed un confronto interdisciplinare fra i saperi di natura scientifica, giuridica, economica e filosofica in materia di biotecnologie, ha recentemente rivolto un appello al Governo italiano e alla Commissione europea, per sensibilizzare le autorità competenti in merito alle applicazioni d'ingegneria genetica in campo agricolo e

alla brevettazione delle invenzioni genetiche. Il crescente impiego di organismi transgenici nei prodotti alimentari e nei mangimi suscita infatti notevoli perplessità riguardo alla sicurezza e alla salute dei consumatori, non essendo ancora possibile conoscere gli effetti dell'impatto degli OGM sull'ambiente e sull'uomo. L'appello intende richiamare l'attenzione in particolare su alcuni casi preoccupanti osservati dal citato Consiglio, come l'ibridazione naturale fra piante geneticamente modificate e piante selvatiche, il bioaccumulo di geni che codificano proteine insetticide, la deficienza immunitaria riscontrata su cavie di laboratorio sottoposte ad esperimenti con patate modificate con lectina, nonché l'eventualità che piante transgeniche resistenti ai virus determinino lo sviluppo di virus con nuove caratteristiche biologiche. Oltre alle conseguenze sull'ecosistema e sull'uomo, la brevettazione delle invenzioni genetiche, che è funzionale agli obiettivi di profitto di un ristretto oligopolio di privati, può fortemente condizionare l'economia agroalimentare in genere ed il sistema agricolo delle aree meno sviluppate in particolare, rischiando queste di vedere gravemente impoverite le loro risorse endogene.

Appare evidente pertanto l'esigenza tanto di garantire che l'utilizzo di OGM in campo agricolo ed alimentare non comprometta il mantenimento delle forme di agricoltura convenzionale quanto di assicurare la tutela dei consumatori e del diritto d'impresa degli agricoltori. Va inoltre rimarcato che le recenti dichiarazioni dei Commissari Byrne e Wallström sembrano affrontare la questione degli OGM soltanto da un punto di vista dell'etichettatura e dell'informazione al momento dell'acquisto e non già da quello della regolamentazione delle implicazioni sociali, economiche, politiche ed etiche connesse all'impiego di tali organismi.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se essa sta vagliando attualmente iniziative volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze suindicate,
2. qual è l'orientamento dell'Unione rispetto alla difesa delle peculiarità dei sistemi agroalimentari tradizionali,
3. quali strumenti sono attualmente operativi all'interno dell'Unione per salvaguardare la salute dei consumatori rispetto all'uso di OGM nei prodotti alimentari?

#### **Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

*(29 luglio 2003)*

1. I potenziali effetti che gli organismi geneticamente modificati (OGM) possono avere sulla salute umana e sull'ambiente sono attualmente valutati singolarmente nel contesto di ciascuna domanda di immissione in commercio di un OGM, conformemente alla direttiva 2001/18/CE<sup>(1)</sup>. Tale valutazione, che si attiene a norme molto rigorose, tiene conto di diversi aspetti e, in particolare, delle conseguenze del flusso genico fra piante geneticamente modificate e piante selvatiche, frutto dell'immissione di OGM nell'ambiente.

Del resto, nel quadro di tale direttiva, se viene individuato un rischio potenziale per la salute umana o per l'ambiente, si possono adottare le misure del caso (ad esempio: introduzione di distanze fra le colture di OGM e le colture tradizionali), intese a ridurre le possibili conseguenze di tale rischio.

2. La Commissione ha affermato che agli agricoltori può essere concessa la facoltà di scegliere il proprio sistema di produzione, eventualmente integrando le piante geneticamente modificate. Nella pratica, ciò significa che debbono essere poste in essere misure che consentano la coesistenza, inclusa quella tra le colture transgeniche e le colture tradizionali.

In occasione della riunione del 5 marzo 2003, la Commissione si è pronunciata a favore di una soluzione nell'ambito della sussidiarietà; gli Stati membri hanno perciò piena libertà di adottare le misure più appropriate per garantire la coesistenza dei diversi tipi di colture. Tali misure debbono quindi essere adeguate alle colture nonché alle condizioni geografiche ed agricole della regione di coltivazione.

Per quanto riguarda l'agricoltura tradizionale, praticata prevalentemente in aziende piccole che dispongono di parcelle frazionate di dimensioni ridotte, le misure del caso dovranno tener conto di tali parametri, nonché delle condizioni socioeconomiche e dei costi.

3. Il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari <sup>(2)</sup>, stabilisce che i prodotti alimentari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati e quelli prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, ma che non li contengono, debbano essere approvati prima dell'immissione sul mercato comunitario. Uno dei principali criteri per l'approvazione è che questo tipo di prodotti alimentari non debba costituire un pericolo per il consumatore. Una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, è attualmente in fase di riletture al Parlamento <sup>(3)</sup>. Scopo della proposta è, fra l'altro, il miglioramento dell'attuale procedura di approvazione prevista dal regolamento (CE) n. 258/97 in modo da renderla più efficace e trasparente. Il criterio di approvazione, ossia che i prodotti alimentari geneticamente modificati non debbano costituire un pericolo per la salute umana, rimane immutato.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2001/18/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'immissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, GU L 106 del 17.4.2001.

<sup>(2)</sup> GU L 43 del 14.2.1997.

<sup>(3)</sup> GU C 304 E del 30.10.2001.

(2004/C 33 E/136)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1584/03**  
**di Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) alla Commissione**

(5 maggio 2003)

Oggetto: Sovvenzioni sleali

La Commissione è a conoscenza del fatto che dal novembre 2002, la Camera di commercio di Strasburgo e del Basso Reno ha sovvenzionato il servizio aereo tra Londra Stansted e Strasburgo da parte della RyanAir nella misura di EUR 1,7 milioni nel primo anno, consentendo così alla RyanAir di offrire biglietti a una tariffa artificialmente bassa? La Commissione è consapevole del fatto che siffatte sovvenzioni discriminatorie stanno facendo uscire dal mercato un concorrente, la Brit Air, che fino all'anno scorso era in attivo? Quale azione avvierà la Commissione e quanto prontamente, per eliminare queste e analoghe sleali sovvenzioni pubbliche a singole imprese private?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

(2 giugno 2003)

La Commissione sta esaminando una denuncia concernente i vantaggi concessi dall'aeroporto di Strasburgo. La denuncia è stata registrata dalla Commissione il 16 aprile 2003 e l'autore ha chiesto di mantenere riservata la sua identità.

Spetterà alla Commissione decidere il seguito da dare a questo dossier in base all'analisi effettuata con riferimento alle disposizioni del trattato CE relative agli aiuti di Stato (articoli 87 e 88 del trattato CE).

La Commissione ricorda che circa i versamenti effettuati da un aeroporto e una regione ad una compagnia a basso prezzo (vantaggi conferiti a Ryanair a Charleroi, Belgio), essa ha avviato il procedimento di indagine formale. I motivi di tale indagine sono pubblici e sono riportati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea <sup>(1)</sup>. La Commissione dovrà prendere una decisione su questa vertenza sulla base degli elementi che sta raccogliendo presso le parti interessate e le autorità belghe, conformemente al Regolamento (CE) n. 659/1999 <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 18 del 25.1.2003.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83 del 27.3.1999.



(2004/C 33 E/137)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1599/03**  
**di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione***(12 maggio 2003)*

Oggetto: Classificazione USA degli OGM (seguito dell'interrogazione H-0433/98)

A seguito dell'interrogazione H-0433/98<sup>(1)</sup>, quali modifiche ha apportato, se vi sono state, il ministero statunitense per l'Agricoltura alle norme sui prodotti biologici in modo da consentire che gli OGM e i prodotti dell'allevamento intensivo possano essere classificati come biologici?

<sup>(1)</sup> Risposta scritta del 12 maggio 1998.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(23 giugno 2003)*

Il Programma nazionale in materia di prodotti biologici del ministero americano dell'agricoltura, che definisce i requisiti ufficiali americani in materia di agricoltura biologica, è entrato in vigore il 22 ottobre 2002.

Rispetto alla proposta di Programma nazionale in materia di prodotti biologici cui faceva riferimento l'interrogazione orale H-0433/98 formulata dall'on. parlamentare nel tempo delle interrogazioni durante la seduta plenaria del Parlamento del maggio 1998, il ministero americano dell'agricoltura ha apportato una serie di modifiche alla norma finale.

Per quanto riguarda gli organismi geneticamente modificati, la norma finale del Programma nazionale in materia di prodotti biologici esclude i seguenti metodi: una serie di metodi utilizzati per modificare geneticamente gli organismi o influenzarne la crescita e lo sviluppo con mezzi non possibili in condizioni o processi naturali e che non sono considerati compatibili con la produzione biologica. Tali metodi comprendono la fusione cellulare, la micro e la macroincapsulazione e la tecnologia del DNA ricombinante (comprese delezione di un gene, raddoppiamento di un gene, inserimento di un gene estraneo e cambiamento di posizione dei geni se realizzato con la tecnologia del DNA ricombinante). Tali metodi non comprendono l'utilizzo della selezione tradizionale, della coniugazione, della fermentazione, dell'ibridazione, della cultura in vitro o della coltura dei tessuti (Programma nazionale in materia di prodotti biologici, § 205.2). È fatta eccezione per i vaccini (Programma nazionale in materia di prodotti biologici, § 205.105(e)).

Per quanto riguarda la produzione animale, il Programma nazionale in materia di prodotti biologici impone condizioni di vita che favoriscono la salute e il comportamento naturale degli animali, tra cui disponibilità di spazi aperti, ombra, ricoveri, spazio per muoversi, aria e luce diretta secondo modalità idonee alla specie, alla fase di produzione, al clima e all'ambiente, e accesso al pascolo per i ruminanti (Programma nazionale in materia di prodotti biologici, § 205.239(a)). Inoltre, l'allevatore di bestiame biologico deve gestire il letame in modo tale da non contribuire alla contaminazione delle colture, del suolo o dell'acqua mediante sostanze nutritive per piante, metalli pesanti od organismi patogeni e da ottimizzare il riciclaggio dei nutrienti (Programma nazionale in materia di prodotti biologici, § 205.239(c)).

(2004/C 33 E/138)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1605/03**  
**di Heide Rühle (Verts/ALE) alla Commissione***(7 maggio 2003)*

Oggetto: Eventuale violazione della direttiva sulle informazioni in materia ambientale

A seguito di un incidente aviatorio, un pubblico ministero tedesco ha disposto un'istruttoria a causa di «pericoli per il traffico ferroviario, marittimo e aereo». La procedura istruttoria è stata sospesa.

Successivamente, al pubblico ministero è pervenuta una richiesta di consultazione degli atti istruttori con riferimento alla legge tedesca UIG (Legge sull'informazione in materia ambientale) ed alla UIRL (Direttiva del Consiglio 90/313/CEE<sup>(1)</sup>).

La richiesta è stata respinta con la seguente motivazione: «a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, S2 n. 3 della predetta legge UIG, il pubblico ministero quale autorità penale non rientra nel novero delle autorità contemplate dalla legge di cui trattasi».

Reputa la Commissione motivato il diniego, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, S2 n. 3 della predetta legge UIG, quantunque il pubblico ministero abbia circoscritto la sua attività alla sfera istruttoria senza esercitare le «competenze giudiziarie» di cui all'articolo 2, lettera b) della direttiva 90/313/CEE?

(<sup>1</sup>) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

(2004/C 33 E/139)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1612/03  
di Heide Rühle (Verts/ALE) alla Commissione**

(13 maggio 2003)

**Oggetto:** Eventuali ulteriori violazioni della direttiva concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente

Il ministero federale tedesco per i trasporti, le opere edili e l'edilizia abitativa ha commissionato una perizia per determinare il rapporto costi/benefici di una serie di progetti di infrastrutture dei trasporti che in parte includeva anche valutazioni ambientali. E' previsto che tale perizia venga inclusa nel disegno di legge di aggiornamento del piano federale delle vie di trasporto.

In seguito, il governo federale ha invitato i governi dei Länder a prendere posizione in merito ai risultati dell'analisi costi/benefici. Dal canto suo, il ministero dei trasporti del Land Baden-Württemberg ha invitato i vari Regierungspräsidien a prendere posizione.

In questo contesto, è stata presentata la richiesta di ricevere copia del parere del Regierungspräsidium di Karlsruhe a norma della direttiva concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente e della relativa legge di trasposizione (UIG). Il Regierungspräsidium di Karlsruhe ha respinto tale richiesta con la seguente motivazione:

Ai sensi dell'art. 3, par. 1 punto 1 dell'UIG, nell'esercizio di funzioni legislative, le autorità supreme dei Länder non sono tenute a garantire l'accesso alle informazioni.

Benché il Regierungspräsidium di Karlsruhe non costituisca un'autorità suprema del Land, il parere che esso ha emesso in riferimento al piano federale delle vie di trasporto viene richiesto dal ministero per l'ambiente e i trasporti per garantire la partecipazione del Land Baden-Württemberg all'iter legislativo, ovvero alla procedura legislativa che porterà alla definizione della prossima legge sull'ampliamento delle vie di trasporto. Non è lecito aggirare la disposizione applicabile al ministero ai sensi dell'articolo 3, par. 1, punto 1 dell'UIG secondo cui esso non è tenuto a concedere l'accesso all'informazione, rivolgendosi ad un'istanza di livello inferiore che non gode di tale esenzione.

La Commissione è del parere che sia lecito limitare l'accesso alle informazioni adducendo come motivazione il fatto che si tratta di un documento che un'autorità di livello inferiore (il Regierungspräsidium) ha elaborato per conto del ministero del Land (di livello superiore) nell'esercizio delle funzioni legislative da parte di quest'ultimo [(articolo 2b) direttiva 90/313/CEE (<sup>1</sup>)].

(<sup>1</sup>) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

**Risposta comune  
data dal sig.ra Wallström in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte P-1605/03 e E-1612/03**

(25 giugno 2003)

Entrambe le domande poste dall'onorevole parlamentare si riferiscono alla questione della compatibilità dell'articolo 3, paragrafo 1, S2 n. 3 della legge tedesca UIG (Umweltinformationsgesetz, Legge sull'informazione in materia ambientale) relativa all'accesso alle informazioni in materia ambientale, con l'articolo 2, lettera b) della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente.

A norma dell'articolo 2, lettera b) di tale direttiva, si intende per «autorità pubbliche», «qualsiasi amministrazione pubblica che abbia responsabilità a livello nazionale, regionale o locale e che sia in possesso di informazioni relative all'ambiente, tranne gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative».

Il paragrafo 1, S2 n. 3 della legge tedesca sull'accesso alle informazioni esclude l'intera categoria degli «organi giuridici» e offre un'interpretazione piuttosto vasta di tale concetto: sono esclusi i tribunali, i pubblici ministeri e le autorità disciplinari.

La responsabilità dell'interpretazione della direttiva 90/313/CEE è demandata alla Corte di giustizia. La Commissione è del parere che, in generale, la direttiva mira a garantire il libero accesso alle informazioni sull'ambiente detenute dalle autorità pubbliche e che, pertanto, ogni eccezione debba essere interpretata in senso stretto. In tutti gli Stati membri le attività giuridiche, quali i procedimenti e le sentenze dei tribunali sono, in linea di principio, pubbliche. Per contro, gli atti dei pubblici ministeri non sono, in genere, pubblici. A differenza dei giudici, essi possono inoltre dipendere da istruzioni emanate da organismi politici o amministrativi. Di conseguenza, normalmente i pubblici ministeri non sembrano agire nell'esercizio di poteri giudiziari. Per tale motivo, normalmente non si dovrebbe negare l'accesso alle informazioni in materia ambientale detenute da un pubblico ministero, almeno non nei casi quale quello esposto dall'onorevole parlamentare, per il quale l'investigazione si è conclusa.

La direttiva 90/313/CEE consente, tuttavia, agli Stati membri di rifiutare l'accesso ad informazioni che sono o che sono state oggetto di azioni investigative (articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino). A norma dell'attuale formulazione della direttiva 90/313/CEE i pubblici ministeri possono, pertanto, rifiutare l'accesso alle informazioni in materia ambientale che siano state oggetto di un'azione investigativa, a patto che tale disposizione sia contemplata dalla normativa di recepimento dello Stato membro in questione.

Per quanto riguarda gli organismi che agiscono nell'esercizio di poteri giudiziari, la legislazione tedesca stipula che le più alte autorità federali e dei Land sono escluse nella misura in cui esse agiscono nell'esercizio del loro potere giudiziario. Dal contenuto dell'interrogazione scritta E-1612/03 appare che il Regierungspräsidium Karlsruhe non si considera un oberste Landesbehörde, ma che rifiuta l'accesso ai suoi commenti circa lo studio costi-benefici, in quanto il Ministero dei trasporti del Land Baden-Württemberg, un oberste Landesbehörde al quale il Regierungspräsidium Karlsruhe invia tali commenti, non rientrerebbe nel campo di applicazione della legislazione dato che i commenti sono presi in considerazione nella preparazione della legislazione.

Per quanto riguarda il parere di un'autorità amministrativa espresso nel corso dei preparativi o durante un processo legislativo, la Commissione è del parere che tale opinione non faccia in alcun caso parte del processo legislativo stesso. A tal fine è assolutamente irrilevante che l'autorità amministrativa sia o non sia l'autorità amministrativa più elevata di uno Stato membro o di una regione. In realtà, la finalità della direttiva 90/313/CEE è quella di garantire il massimo accesso possibile alle informazioni in materia ambientale. Nella causa C-321/96 (Mecklenburg) REC 1998, p. I-3809, la Corte di giustizia ha riconosciuto tale impostazione, senza compiere distinzioni circa il livello dell'autorità amministrativa. In base a tali considerazioni la Commissione sta attualmente istruendo una denuncia su questo caso di rifiuto di fornire informazioni.

La Commissione desidera altresì attirare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sui recenti sviluppi relativi all'attuazione della normativa sull'accesso alle informazioni in materia ambientale. Il 29 giugno 2000, sulla base dell'articolo 8 della direttiva 90/313/CEE, la Commissione ha presentato una relazione<sup>(1)</sup> al Consiglio e al Parlamento sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 90/313/CEE. A pagina 10 di tale relazione la Commissione indicava che le definizioni delle informazioni che dovevano essere rivelate, nonché delle pubbliche autorità e degli altri organi che dovevano rivelarle costituivano uno dei punti controversi individuati. La Commissione sosteneva che tali punti dovessero essere chiariti al fine di estendere ciascuna delle categorie interessate.

Il 29 giugno 2000 la Commissione ha adottato una proposta<sup>(2)</sup> di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, che sostituirà la direttiva 90/313/CEE. Da un lato la proposta punta a correggere i problemi incontrati nell'applicazione pratica della direttiva 90/313/CEE; dall'altro, aprirà la strada alla conclusione, da parte della Comunità, della Convenzione della Commissione economica per l'Europa (UN/ECE) sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione all'attività decisoria e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (la cosiddetta convenzione di Aarhus), firmata nel 1998.

In esito al processo legislativo, il 28 gennaio 2003 è stata adottata la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>. L'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva chiarisce ulteriormente quali siano le autorità pubbliche soggette alla direttiva e indica che «Gli Stati membri possono stabilire che questa definizione non comprende gli organismi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze giurisdizionali o legislative.»

La Commissione è consapevole del fatto che, al momento, le autorità tedesche stanno apportando modifiche all'Umweltinformationsgesetz al fine di rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva 2003/4/CE.

La Commissione prenderà in dovuta considerazione la questione sollevata dall'onorevole parlamentare, in base a quanto esposto in precedenza, all'atto del controllo del processo legislativo negli Stati membri per quanto concerne le modifiche alla legislazione esistente, in vista del suo allineamento con la direttiva 2003/4/CE.

<sup>(1)</sup> COM(2000) 400 def.

<sup>(2)</sup> GU C 337 E del 28.11.2000.

<sup>(3)</sup> GU L 41 del 14.2.2003.

(2004/C 33 E/140)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1608/03**  
**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(7 maggio 2003)

Oggetto: Distruzione di pesticidi obsoleti

Nella risposta all'interrogazione P-0480/03<sup>(1)</sup>, la Commissione afferma che nessuno dei paesi prossimi all'allargamento ha risposto ad una missiva di 28 eurodeputati sull'ottenimento di aiuti finanziari per inventariare ed eliminare i pesticidi obsoleti. D'altro canto la Commissione ha già sottovalutato più volte il problema dei pesticidi obsoleti.

Allo stesso tempo, non fa chiarezza sul fatto se i paesi oggetto dell'ampliamento dispongano di un numero sufficiente di forni efficienti ed atti a distruggere le scorte di pesticidi obsoleti (ed eventualmente altre sostanze residue attualmente vietate nell'UE).

La Commissione può comunicare se i forni dei paesi prossimi all'allargamento soddisfino già i criteri per incenerire pesticidi obsoleti in maniera conforme ai parametri più sicuri che la Commissione applica al riguardo e quali passi intenda intraprendere in caso contrario?

La Commissione può comunicare approssimativamente quale quota implicino i pesticidi obsoleti nelle richieste di aiuti finanziari da parte di 7 Stati membri per l'inventarizzazione dell'inquinamento collegato ai pesticidi e a quanto ammonti tale quota rispetto al totale (stimato) dei pesticidi obsoleti in generale?

La Commissione rimane dell'opinione che i paesi oggetto dell'allargamento dovranno contattarla di propria iniziativa per gli aiuti finanziari relativi alla distruzione di pesticidi obsoleti, nella convinzione che i paesi candidati, dopo le ripetute insistenze da parte, fra l'altro, del Parlamento europeo, non hanno evidentemente ritenuto che tale problema debba essere preso sul serio per tutelare la salute in Europa e, in caso affermativo, con quali argomentazioni la Commissione rimane di questo parere?

<sup>(1)</sup> GU C 268 E del 7.11.2003.

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(13 giugno 2003)

Nei negoziati di adesione relativi al capitolo «ambiente», nove dei paesi prossimi all'adesione hanno accettato di conformarsi pienamente alle norme indicate nella direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti<sup>(1)</sup> sin dal momento

dell'adesione per quanto riguarda i nuovi impianti ed entro la data fissata nella direttiva (28 dicembre 2005) per quanto riguarda gli impianti esistenti. Alla Slovacchia è stata concessa una proroga fino alla fine del 2006 per permettere a un numero limitato di inceneritori esistenti di conformarsi alla direttiva. In relazione alla precedente direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi<sup>(2)</sup>, è stata concessa all'Ungheria una proroga fino al 30 giugno 2005 per determinati valori limite di emissione e misurazioni per un numero limitato di inceneritori.

La Commissione non è in grado di indicare l'incidenza relativa dei pesticidi scaduti nella richiesta, avanzata da sette paesi candidati o prossimi all'adesione, riguardante lo svolgimento di inventari<sup>(3)</sup> sulla contaminazione connessa agli inquinanti organici persistenti (POP) e non è a conoscenza della quantità complessiva di pesticidi obsoleti in generale. Come già sottolineato nella risposta all'interrogazione scritta P-0480/03 dell'onorevole parlamentare, questi aspetti rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. In base a un'indagine<sup>(4)</sup> svolta nei dieci paesi prossimi all'adesione, la quota dei pesticidi POP varia notevolmente da un paese all'altro. Nei quattro paesi prossimi all'adesione che possiedono ingenti scorte di pesticidi obsoleti, la quota stimata dei rifiuti POP varia dall'1,4 al 30 %.

La responsabilità e l'iniziativa di sollecitare aiuti finanziari per la distruzione dei pesticidi scaduti spettano chiaramente agli stessi paesi candidati o prossimi all'adesione, che hanno l'obbligo di recepire ed attuare l'acquis entro la data di adesione all'Unione, fatte salve le deroghe indicate in precedenza. La Commissione sta esaminando attentamente i loro preparativi e li assiste nel valutare la portata del problema: proprio in tale contesto la Commissione ha fatto svolgere lo studio summenzionato. Per consentire una gestione adeguata dei pesticidi obsoleti nei paesi candidati sono disponibili in linea generale strumenti finanziari comunitari quali PHARE ed ISPA, a patto che siano rispettate le condizioni specifiche previste negli strumenti medesimi. Dopo l'adesione i paesi in questione potranno beneficiare a tal fine dei fondi strutturali e del Fondo di coesione.

<sup>(1)</sup> GU L 332 del 28.12.2000.

<sup>(2)</sup> GU L 365 del 31.12.1994.

<sup>(3)</sup> Per ulteriori informazioni sulle relative proposte, si rimanda alle pagine <http://www.gefonline.org/>.

<sup>(4)</sup> Commissione europea, DG Ambiente, *Obsolete Pesticides Status in Candidate Countries* («Situazione relativa ai pesticidi obsoleti nei paesi candidati»). Relazione finale, settembre 2002.

(2004/C 33 E/141)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1609/03  
di Claude Moraes (PSE) alla Commissione**

(7 maggio 2003)

Oggetto: Gruppo di esperti sulla tratta di esseri umani

La Commissione può specificare l'obiettivo del suo «Gruppo di esperti sulla tratta di esseri umani»?

**Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione**

(3 giugno 2003)

Il 25 marzo 2003, la Commissione ha adottato la decisione 2003/209/CE che istituisce un gruppo consultivo denominato «Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani»<sup>(1)</sup>.

Questo gruppo di esperti costituirà un elemento importante per l'applicazione della dichiarazione di Bruxelles. Tale documento ha costituito il risultato finale della conferenza europea sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani, sfida globale per il XXI secolo, tenutasi dal 18 al 22 settembre 2002. L'allegato a tale dichiarazione contiene raccomandazioni, standard e migliori pratiche. Il gruppo di esperti contribuirà in modo sostanziale all'ulteriore sviluppo della prevenzione e della lotta contro la tratta degli esseri umani. A norma dell'articolo 2 della decisione, la Commissione può consultare il gruppo di esperti in merito a qualsiasi questione relativa alla tratta degli esseri umani. In particolare, entro nove mesi dalla sua costituzione, il gruppo di esperti sulla base di tali raccomandazioni, presenterà una relazione che sia di ausilio alla Commissione, finalizzata alla presentazione di ulteriori proposte concrete a livello europeo, ad esempio un piano di azione o una comunicazione.

Il gruppo di esperti sarà composto di 20 membri. La Commissione nominerà il gruppo di esperti scegliendoli fra le persone proposte dai governi degli Stati membri, e dei paesi candidati, nonché da organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative. La Commissione pubblicherà, per informazione, l'elenco dei membri nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 5 della decisione della Commissione, le funzioni esercitate dal gruppo di esperti non danno diritto ad una retribuzione. Le spese di viaggio verranno rimborsate in base alle regole vigenti per i Comitati consultivi(A-07031). Annualmente potrebbero rivelarsi necessarie quattro riunioni plenarie degli esperti, nonché quattro riunioni dei gruppi di lavoro (articolo 6 della decisione della Commissione). Tuttavia potrebbe rivelarsi necessario rivedere il numero delle riunioni sia per motivi di bilancio che in considerazione del gruppo di esperti, dopo la sua costituzione.

(<sup>1</sup>) GU L 79 del 26.3.2003.

(2004/C 33 E/142)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1611/03  
di Jean-Louis Bernié (EDD) alla Commissione**

(7 maggio 2003)

*Oggetto:* Commercializzazione dei cereali

Ad eccezione della Francia, nell'Unione europea la commercializzazione dei cereali è libera; gli agricoltori possono vendere la propria produzione liberamente, assicurando così una perfetta tracciabilità al contrario dei silos giganti.

In Francia, tale funzione costituisce un monopolio degli «organismes stockeurs (OS)» (enti addetti all'immagazzinamento) autorizzati dall'«Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC)» per i quali passa, obbligatoriamente, ogni scambio di cereali. I collettori autorizzati prelevano le tasse parafiscali necessarie, tra l'altro, al funzionamento dell'ONIC, che li sostiene sul piano finanziario.

In tale situazione, i produttori e gli utilizzatori dei cereali francesi sono penalizzati sia finanziariamente sia per quanto riguarda le opportunità di commerciare liberamente. Ad esempio, è vietato ad un produttore francese di cereali di vendere direttamente la sua produzione ad un allevatore.

Sembra quindi che la regolamentazione dell'ONIC costituisca un ostacolo agli scambi comunitari e alla libertà di commercio.

Che cosa pensa la Commissione della suddetta situazione francese?

La Commissione ha delle proposte per ovviare a tale situazione?

**Risposta complementare  
data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(25 luglio 2003)

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il sistema dei collettori autorizzati istituito dal decreto n. 77-812 del 22 settembre 1967, che ha sostituito il sistema degli «organismes stockeurs» (enti addetti all'immagazzinamento) consentendo alla Francia di conformarsi agli obblighi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 120/67/CEE (<sup>1</sup>), stabilisce condizioni di accesso all'attività di collettore obiettive e non discriminatorie, a tutela dell'interesse generale, e non pregiudica gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

Da un lato, il sistema mira a proteggere il contraente più debole (nella fattispecie, il produttore), per garantire il pagamento in contanti dei cereali e la regolarità delle operazioni. Dall'altro, esso permette di preservare la qualità dei cereali nelle varie fasi della commercializzazione. Il sistema consente inoltre un efficace monitoraggio statistico del mercato cerealicolo, nonché la riscossione delle tasse parafiscali dovute

dai produttori. Infine, preservando la libertà di scelta dell'acquirente da parte del produttore (in quanto i collettori autorizzati operano in una situazione di concorrenza) e la libertà dei prezzi (che continuano ad essere determinati dall'andamento della domanda e dell'offerta), il sistema non incide sulla formazione dei prezzi, né perturba i flussi degli scambi intracomunitari o la libera prestazione di servizi di utilizzatori residenti in altri Stati membri.

Il regime di imposte parafiscali destinate a finanziare azioni nel settore dei cereali (FASC), che non si applica ai prodotti provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi e non pregiudica la politica dei redditi dei produttori di cereali attuata dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, è stato approvato dalla Commissione il 19 ottobre 2000, nella sua versione attuale, come regime di aiuti compatibili con il mercato comune (aiuti di Stato/Francia n. N 514/2000).

(<sup>1</sup>) Regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, GU 117 del 19.6.1967.

(2004/C 33 E/143)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1618/03**  
**di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione**

(13 maggio 2003)

Oggetto: Fondi strutturali e di coesione in Portogallo II

Nell'interrogazione scritta P-0976/03(<sup>1</sup>) ho chiesto alla Commissione delucidazioni su importanti affermazioni espresse dal Commissario Verheugen: «Posso dire che la Commissione proporrà che il livello di sostegno al Portogallo nel prossimo pacchetto finanziario sia più o meno lo stesso». Ovviamente si ritiene che tali affermazioni corrispondano ad una visione uniforme della Commissione europea. Riconoscendo che nella risposta si è inteso fornire un'informazione adeguata, si è però finiti per trascurare il nocciolo della questione che ora ripeto.

Il Commissario Barnier dice assai meno di quanto garantito dal Commissario Verheugen in Portogallo. Nella risposta scritta inviata, si legge solo che: «In questa fase il processo di riflessione sulla politica comunitaria di coesione dopo il 2006 è ancora aperto. (...) Le proposte delle prospettive finanziarie per il «post-2006» saranno presentate in seguito. Pertanto attualmente non è possibile specificare gli importi indicativi di cui il Portogallo potrà beneficiare dopo il 2006.»

Chiedo quindi alla Commissione:

- La Commissione può spiegare se le posizioni dei Commissari Verheugen e Barnier su questa materia così importante sono le stesse?
- Le opinioni espresse dal Commissario Verheugen — riferite nell'interrogazione di cui sopra — sono il risultato di un parere convergente della Commissione europea?
- Pur non volendo precisare importi indicativi per il «post-2006», la Commissione a questo punto non ha almeno idee generali su quanto intende proporre, come ha indicato chiaramente il Commissario Verheugen?

(<sup>1</sup>) GU C 268 E del 7.11.2003.

**Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione**

(5 agosto 2003)

Come menzionato nella risposta all'interrogazione scritta P-0976/03 dell'onorevole parlamentare, il processo di riflessione sull'evoluzione della politica comunitaria di coesione dopo il 2006 è tuttora in corso all'interno dell'Istituzione.

L'intervista del Commissario responsabile dell'allargamento e, in particolare, l'affermazione citata dall'onorevole sono state riportate da numerosi giornali portoghesi (Diário Económico, Correio da Manhã ...) in modi diversi. Il Commissario faceva in realtà riferimento alla ben nota posizione della Commissione secondo cui, per il periodo 2007-2013, occorre tener conto del cosiddetto «effetto statistico» dell'allargamento per evitare di penalizzare alcune regioni degli attuali Stati membri, che non sarebbero altrimenti ammissibili al sostegno previsto per l'obiettivo 1 nell'Unione allargata.

Alla fine del 2003, nella terza relazione sulla coesione, la Commissione presenterà le proposte economiche e sociali sulla politica di coesione dopo il 2006. Le proposte relative alle prospettive finanziarie per il «post 2006» saranno presentate successivamente. La Commissione può comunque fin d'ora informare l'onorevole parlamentare che essa mira ad una soluzione equa e significativa per le regioni che subiranno «l'effetto statistico» in seguito alla diminuzione della media comunitaria del prodotto interno lordo (PIL) pro capite.

(2004/C 33 E/144)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1620/03**  
**di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione**

(7 maggio 2003)

*Oggetto:* Estinzione del salmerino artico nel Lough Conn, Irlanda

Controlli con una rete gill net da parte dell'Ufficio centrale per la pesca irlandese nel 1978 e nel 1984 sul Lough Conn, nella contea di Mayo, Irlanda, mostravano la presenza di una buona riserva di salmerino artico. Controlli successivi nel 1994, 1998 e nel 2001 non registravano la presenza di nessun salmerino e ormai si ritiene che questo pesce unico si sia estinto in questo lago. Questa estinzione è stata attribuita dagli scienziati ad un eccessivo arricchimento del lago. Sebbene le relative dinamiche dei nutrienti siano complesse, eccessivi accumuli di alghe, tra cui le alghe verde blu, sui letti di deposizione delle uova del salmerino in autunno e all'inizio dell'inverno nei primi anni '90 sono ritenute esserne la causa (questo si verifica ancora, particolarmente nelle giornate invernali più miti con una leggera brezza). Questi fondali sono coperti da quello che può essere descritto soltanto come uno spesso strato di gelatina (costituito da colture quasi pure di anabaena nota per essere tossica in talune circostanze), di limo ed è acquisito che il salmerino evita il limo e deposita le uova soltanto sulla ghiaia pulita. Le cause dell'estinzione del salmerino in Irlanda sono plurime, tuttavia gli esperti sono convinti che il caso di Lough Conn sia collegato direttamente all'incremento di immissioni di nutrienti, nel lago particolarmente di fosforo.

Le campionature al centro dei laghi (classificazione OCSE) da parte delle agenzie statutarie, sebbene utili a classificare i laghi non riflettono necessariamente le condizioni lungo le loro rive, ad esempio l'accumulo di alghe (e i dati relativi alla clorofilla) lungo i margini di un lago durante il periodo critico per il salmerino artico. Recentemente anche le riserve di trote marroni del lago sono collassate, anche in questo caso si attribuisce questo fatto alla conseguenza dell'arricchimento dei nutrienti (ad esempio l'espansione delle comunità di criprinidi).

Sebbene si siano fatti progressi nel controllo delle fonti degli scarichi umani, l'arricchimento di nutrienti da altri settori continua a crescere significativamente.

La Commissione conviene che il persistere dell'arricchimento dei laghi sia essenzialmente dovuto alla mancanza di controlli da parte delle autorità irlandesi che non hanno limitato le immissioni di fosforo nel Lough Conn e pertanto in una violazione della direttiva sulle sostanze pericolose?

La Commissione conviene che i laghi che contengono specie sensibili come il salmerino artico richiedono misure speciali per proteggere queste specie dagli effetti dell'arricchimento di nutrienti, compreso lo scarico di fosforo?

L'Irlanda non dovrebbe ripristinare nel lago condizioni favorevoli al salmerino artico autoctono e alla trota marrone e ciò riducendo radicalmente le immissioni di nutrienti?



**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(12 giugno 2003)

La Commissione è consapevole del deterioramento qualitativo subito da numerosi laghi in Irlanda negli ultimi decenni. La normativa comunitaria in proposito include la direttiva sulle sostanze pericolose<sup>(1)</sup> e la direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque<sup>(2)</sup>.

La Commissione è anche a conoscenza della situazione particolare cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, segnatamente la sparizione del salmerino artico dal Lago Conn avvenuta nel corso degli anni «80. Si ritiene che la causa probabile del fenomeno sia da riscontrare nel tipo di sedimentazione sui letti di deposizione delle uova di questa specie sui litorali del lago, come risultato di un processo di eutrofizzazione, quest'ultima dovuta all'aumento degli scarichi di fosforo nel lago stesso. Si ritiene che negli anni «80 sia raddoppiato il quantitativo di fosforo di qualsiasi origine immesso nel lago. Si sospetta altresì che un fattore concomitante possa esser rappresentato dall'introduzione del leucisco rosso e del luccio, pesci apprezzati dai pescatori.

La direttiva sulle sostanze pericolose prescrive che si intervenga se si è in presenza di tali sostanze o dei gruppi di sostanze di cui all'allegato della direttiva. I composti inorganici di fosforo sono inclusi nell'elenco II dell'allegato e implicano l'obbligo per gli Stati membri di sviluppare e mettere in atto programmi di riduzione dell'inquinamento dovuto a dette sostanze. I programmi devono includere, altresì, obiettivi di qualità del fosforo e un sistema di autorizzazioni con parametri di emissione basati sugli obiettivi suddetti. La direttiva stabilisce inoltre che l'applicazione delle misure non deve in ogni caso comportare direttamente o indirettamente un aumento dell'inquinamento idrico (clausola dello status quo).

Nel 2002 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti dell'Irlanda per il mancato rispetto della direttiva sulle sostanze pericolose<sup>(3)</sup>. Nel ricorso si contestava, fra l'altro, il fatto che l'Irlanda non aveva stabilito obiettivi di qualità per il fosforo dei laghi irlandesi, a norma della direttiva. In particolare, mentre secondo la normativa irlandese la qualità delle acque del Lago Conn è ritenuta soddisfacente, la Commissione sostiene che la qualità delle acque stesse si è deteriorata, come è dimostrato, fra l'altro, dalla sparizione del salmerino artico, che di conseguenza non è stata rispettata la clausola dello status quo. È attesa la sentenza della Corte.

La Commissione è d'accordo con l'onorevole parlamentare sulla necessità di preservare dall'arricchimento di nutrienti i laghi che ospitano specie sensibili come il salmerino artico. Oltre alla direttiva sulle sostanze pericolose, la Commissione fa presente la direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella quale si disciplina l'insieme delle norme per la protezione di tutte le acque (fiumi, laghi, acque costiere e acque sotterranee), tenendo conto di tutte le possibili fonti di inquinanti e stabilendo l'obbligo di ottenere entro il 2015 acque di buona qualità («buono stato»). La buona qualità delle acque di superficie, come i laghi terrà conto soprattutto di parametri ecologici (microfauna, microflora e fauna ittica) e consentirà uno scarto minimo rispetto allo stato inalterato passando al massimo allo stato considerato buono. Questi sforzi di risanamento, legalmente vincolanti, invertiranno le tendenze negative passate, e consentiranno di seguire ad avere un ecosistema sostenibile con diversità e popolazione ittica adeguate. La scelta delle misure necessarie richiederà la partecipazione obbligatoria dei cittadini, delle organizzazioni non governative, di coloro che hanno interessi economici e delle parti interessate in generale; costoro avranno diritto di accedere a tutte le informazioni di rilievo, ai dati e ai documenti che riferiscono degli antecedenti.

<sup>(1)</sup> Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, GU L 129 del 18.5.1976.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000.

<sup>(3)</sup> C-282/02.

(2004/C 33 E/145)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1625/03  
di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione**

(13 maggio 2003)

**Oggetto:** Riconoscimento del settore delle uova rispetto alle importazioni da paesi terzi

Poiché il settore delle uova nell'Unione europea è oggetto di un'ulteriore fase legislativa concernente la sicurezza alimentare e il benessere degli animali, la Commissione conviene che il settore delle uova dovrebbe essere riconosciuto come un settore sensibile rispetto alle importazioni provenienti da paesi terzi?

**Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione**

(27 giugno 2003)

Nel caso specifico della produzione di uova, a norma dell'articolo 10 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole<sup>(1)</sup>, sarà predisposto uno studio esterno sulle conseguenze socioeconomiche della normativa comunitaria in materia di benessere delle galline ovaiole rispetto ai paesi terzi. I risultati di tale studio contribuiranno alla definizione del grado di sensibilità del settore.

Va inoltre osservato che, nel quadro dei negoziati agricoli presso l'organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Comunità ha confermato che è importante che la liberalizzazione del commercio non comprometta le iniziative destinate a migliorare la protezione del benessere animale. Si propone dunque di escludere dagli impegni di riduzione («green box») i compensi destinati a coprire i costi supplementari necessari a soddisfare le norme in materia di benessere degli animali, quando si può dimostrare che tali costi sono direttamente dovuti all'adozione di norme più rigorose e che pertanto essi non perturbano gli scambi o li perturbano in misura minima.

---

<sup>(1)</sup> GU L 203 del 3.8.1999.

(2004/C 33 E/146)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1639/03****di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(16 maggio 2003)

**Oggetto:** Particolare attenzione per promuovere le opportunità di vita in regioni dove gran parte della popolazione è costituita da rom

1. La Commissione è consapevole del fatto che dopo i due prossimi allargamenti dell'Unione europea almeno 3-4 milioni di persone appartenenti al gruppo rom risiederanno all'interno del territorio dell'UE e che tali persone sono in gran parte concentrate nelle regioni economicamente più povere, vale a dire in aree con un alto tasso di disoccupazione e un basso reddito medio pro capite?
2. In che modo s'intende far sì che, a partire dalla loro adesione, negli Stati membri con la maggior quota di rom, ossia Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria, vengano erogati fondi comunitari sufficienti per finanziare progetti tesi a favorire l'insegnamento, l'insediamento residenziale, le fonti di reddito e le strutture per le grandi minoranze di rom per assicurare che essi possano vivere quali cittadini con pari diritti e possibilità senza essere costretti ad emigrare?
3. In che modo si fa sì che, dalla loro adesione, in Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria le regioni in ritardo in cui sono concentrati i rom siano incentivate grazie al cofinanziamento con fondi UE? Come si eviterà che gran parte di tali risorse affluisca nelle regioni centrali e ricche che cercano di aumentare il loro vantaggio rispetto al resto dello Stato membro interessato?
4. Gli attuali regolamenti relativi all'adozione di iniziative impediscono forse che l'UE rivolga particolare attenzione ai rom e alle regioni dove essi rappresentano la maggioranza e limitano la disponibilità degli Stati membri o di autorità inferiori a cofinanziare dette iniziative? Che cosa bisogna eventualmente modificare per eliminare tali ostacoli?
5. Questo problema verrà esaminato in occasione delle decisioni ancora da adottare sulla portata e sul modo in cui i fondi UE saranno disponibili e saranno impiegati a decorrere dal 2006?

**Risposta data da Michel Barnier a nome della Commissione**

(19 agosto 2003)

Secondo le stime contenute nel documento della Commissione «Sostegno dell'UE alle comunità Rom dell'Europa centrale e orientale», pubblicato nel maggio 2002, nell'Unione europea la popolazione Rom aumenterà di circa 1,5 milioni di persone a seguito dell'allargamento a 25 Stati membri. Con il successivo allargamento alla Bulgaria e Romania la popolazione Rom dovrebbe aumentare di altri 3 milioni di persone.

La Commissione è determinata a garantire che i diversi strumenti disponibili a livello comunitario vengano pienamente sfruttati dalle autorità e dagli altri soggetti interessati degli Stati membri attuali e futuri e dei paesi candidati per migliorare la situazione delle comunità Rom.

L'Unione sta già compiendo notevoli sforzi per migliorare la situazione di tali comunità in Europa. Soltanto negli ultimi tre anni più di 77 milioni di euro sono stati forniti attraverso il programma Phare a progetti condotti in Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Bulgaria e Romania a favore delle comunità Rom.

Iniziative analoghe vengono finanziate negli attuali Stati membri, come in Spagna, Grecia e Francia, attraverso il Fondo sociale europeo, compresa l'iniziativa comunitaria Equal, e gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale a sostegno degli investimenti. Progetti a favore dei Rom vengono promossi anche attraverso altri programmi comunitari, come Socrates, Gioventù per l'Europa e il programma d'azione comunitario di lotta contro la discriminazione.

Con l'adesione dei nuovi paesi, prevista per maggio 2004, l'Ungheria e la Slovacchia potranno avvalersi del sostegno offerto dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione. I programmi e progetti finanziati da tali fondi possono essere condotti in diversi campi di potenziale interesse per la popolazione Rom, come l'istruzione e la formazione, oppure lo sviluppo delle imprese e delle infrastrutture.

Conformemente ai principi di gestione decentrata dei programmi europei, spetta alle autorità degli Stati membri selezionare i progetti da sostenere, una volta concordati con la Commissione gli obiettivi strategici generali dei programmi. Le autorità nazionali sono tenute a garantire che i progetti selezionati rispondano alle esigenze dell'intera popolazione interessata, secondo gli obiettivi strategici del rispettivo programma.

A seguito dell'adesione, anche i nuovi Stati membri dovranno garantire il rispetto della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica<sup>(1)</sup>, e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro<sup>(2)</sup>.

Analogamente, anche la Bulgaria e la Romania potranno beneficiare delle politiche di coesione europee e saranno tenute a conformarsi al diritto comunitario secondo le disposizioni vigenti al momento dell'adesione.

<sup>(1)</sup> GU L 180 del 19.7.2000.

<sup>(2)</sup> GU L 303 del 2.12.2000.

(2004/C 33 E/147)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1642/03  
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(16 maggio 2003)

**Oggetto:** Residenti nell'Unione europea sottoposti a un sistema americano di conteggio punti e trattative, invece di un'autentica ricerca della verità e una normale giurisdizione penale

1. E' vero che sempre più frequentemente i cittadini di Stati membri dell'Unione europea vengono estradati negli Stati Uniti per azioni considerate reati punibili in America e successivamente non vengono

messi in condizione di dimostrare la propria innocenza in un normale processo penale, ma vengono sottoposti a un «plea-agreement», in cui la pena viene stabilita sulla base della disponibilità alla confessione di colpevolezza e alla denuncia di altri possibili colpevoli secondo un sistema di attribuzione di punti?

2. Può la Commissione confermare che coloro che non collaborano a questa procedura vengono considerati come renitenti per cui, qualora effettivamente si tenga un processo, corrono il rischio reale di essere condannati a pene notevolmente più severe rispetto alle pene inflitte secondo il «plea-agreement», così che le persone in questione, persino quando sono sinceramente convinte della loro innocenza, vengono quasi costrette a collaborare alla confessione della propria colpevolezza?

3. Questa procedura americana ha come effetto che gli avvocati chiamati in causa dagli imputati solitamente non sono in grado di portare avanti una normale difesa, come invece d'uopo in Europa, ma possono svolgere un certo ruolo soltanto nel portare avanti la trattativa e la valutazione dei rischi?

4. Quali possibilità esistono per dibattere all'interno dell'Unione europea la causa di europei che vengono considerati come imputati dagli Stati Uniti utilizzando materiale probatorio americano, sulla base del diritto dello Stato di cui sono cittadini, invece di passare all'estradizione verso uno Stato che parte da norme giuridiche profondamente diverse da quelle europee?

5. Possono i singoli Stati membri o l'Unione europea nel suo complesso bloccare le estradizioni verso gli Stati Uniti, fino a quando in quel paese la ricerca della verità non diventi il vero obiettivo dei procedimenti penali?

Fonte: TV Nederland 3, rubrica di attualità «NOVA», puntata del 3.5.2003

### **Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione**

*(10 luglio 2003)*

1. La Commissione non dispone di informazioni statistiche che le consentono di appurare se diventi sempre più frequente l'estradizione di cittadini degli Stati membri verso gli Stati Uniti per essere sottoposti a procedure di patteggiamento.

2. La Commissione non dispone di informazioni sufficienti sul sistema giuridico degli Stati Uniti sia per quanto riguarda la legge che la sua applicazione, per verificare quanto sia elevato il rischio di coloro che decidono di non sottoporsi alla procedura di patteggiamento di ricevere sentenze più severe di quelle previste per il patteggiamento. In ogni caso è estremamente difficile dare una risposta generica a tale domanda, in quanto è presumibile che ogni caso sia diverso.

3. Ancora una volta la Commissione non dispone di informazioni sufficienti sul sistema giuridico degli Stati Uniti per poter rispondere alla domanda dell'onorevole parlamentare.

4. Sembra necessario distinguere tre casi, più precisamente: a) Il cittadino europeo in questione è situato nel territorio di uno Stato membro di cui è cittadino. La maggior parte degli Stati membri non estradano i loro cittadini verso gli Stati Uniti, e fra quelli che li estradano, a conoscenza della Commissione, soltanto uno lo fa a condizione che la persona sia rimpatriata dopo la sentenza in modo da scontare la pena in patria. Inoltre, se necessario, la pena è adeguata agli standard di quello Stato membro. b) Il cittadino europeo in questione è situato sul territorio di uno Stato membro di cui non è cittadino, o in un paese terzo. In questo caso, nulla ostacoli all'estradizione verso gli Stati Uniti sulla base della cittadinanza, ma potrebbero intervenire altri motivi per opporre un rifiuto alla richiesta di estradizione, in particolare quelli previsti dal trattato di estradizione bilaterale applicabile. In futuro, se e quando entrerà in vigore l'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sull'estradizione, occorrerà anche tener conto dei motivi di rifiuto previsti in tale accordo. c) Il cittadino europeo in questione si trova nel territorio degli Stati Uniti. In tal caso, sembra altamente improbabile che possa essere rimpatriato verso lo Stato membro di cui è cittadino, per esservi processato.

5. A seconda del contenuto del trattato di estradizione bilaterale applicabile, i singoli Stati membri potrebbero essere in grado di vedere estradizione verso gli Stati Uniti nelle circostanze descritte nell'interrogazione scritta. Attualmente l'Unione, in quanto tale, non dispone dei mezzi per farlo. L'accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti sull'estradizione, se e quando entrerà in vigore, nel preambolo conterrà un

considerando secondo il quale l'Unione e gli Stati Uniti «rispettano le garanzie di cui ai rispettivi sistemi giuridici che stabiliscono il diritto ad un equo processo per la persona estradata, incluso il diritto di essere giudicato da un tribunale imparziale istituito secondo la legge». Si potrebbe ritenere che gravi imperfezioni nella predisposizione di tale diritto nel sistema giuridico di una parte, autorizzi l'altra parte a ritenere che sia venuta meno la base dell'accordo e quindi che non vi sia alcun obbligo di estradizione.

Il 3 giugno 2003 si è svolto in Parlamento un dibattito sulla questione e si invita l'onorevole parlamentare a consultare le risposte fornite in tale occasione. Il 6 giugno 2003, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza a firmare gli accordi, a Washington, il 25 giugno 2003.

(2004/C 33 E/148)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1662/03**  
**di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione**

(19 maggio 2003)

Oggetto: Pedaggi differenziati

Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo, al punto 54, invitano gli Stati membri a raggiungere un accordo definitivo sulla direttiva relativa agli scambi di emissioni.

Il sistema degli ecopunti, entrato in vigore nel 1993, scade nel dicembre 2003. Gli studi sinora condotti indicano che gli obiettivi contenuti nel trattato di adesione dell'Austria, ossia una riduzione delle emissioni di NO<sub>x</sub> del 60 % nonché una limitazione del numero di trasporti effettuati da mezzi pesanti (clausola del 108 %) non sono stati raggiunti nel periodo in esame: infatti, invece di ridurre le emissioni del 60 %, esse sono state ridotte soltanto del 52 %. Per quanto riguarda invece la clausola del 108 %, la Commissione europea e gli Stati membri sostengono che invece di effettuare una determinazione quantitativa del numero di trasporti, sia stato elaborato un obiettivo qualitativo di riduzione delle emissioni in generale. Per porre fine a tale situazione, si potrebbe introdurre un sistema di pedaggi differenziati secondo cui l'ammontare del pedaggio viene messo in relazione con il singolo livello di emissioni nocive.

Quali alternative economiche ed ecologiche offre la Commissione europea qualora venisse abolita la clausola del 108 %?

La Commissione europea condivide il parere relativo all'utilità di controllare le emissioni mediante l'introduzione di un pedaggio differenziato?

A questo proposito, quale sostegno offre la Commissione europea agli Stati membri in generale e in particolare alle regioni maggiormente interessate delle Alpi centrali?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

(3 luglio 2003)

Il limite massimo dei viaggi in transito che possono essere effettuati in un anno — la così detta «clausola 108 %» è stato ritenuto una grande incoerenza del sistema degli ecopunti; tale opinione è confermata dall'accordo del Parlamento sulla sua eliminazione dal sistema<sup>(1)</sup> degli ecopunti. Questa clausola è applicabile solo se le prestazioni ambientali degli autocarri migliorano più dell'8 % all'anno. Tuttavia, poiché lo scopo del regime di ecopunti è incoraggiare gli autotrasportatori all'uso di autocarri più rispettosi dell'ambiente durante il transito in Austria, è difficile giustificare una sanzione basata sulla circostanza che i veicoli sono «troppo ecologici».

Per quanto attiene l'obiettivo del sistema degli ecopunti definito nell'articolo 11 del protocollo n. 9, le emissioni complessive di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) dovrebbero essere ridotte del 60 % nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 2003. Il 1° gennaio 1992 erano disponibili in teoria, solo 23 556 220 ecopunti per l'UE-15. Poiché si è convenuto che ogni ecopunto corrisponde a una unità di NO<sub>x</sub>, l'obiettivo del sistema degli ecopunti sarà raggiunto, secondo le disposizioni del protocollo n. 9, quando il 40 % del totale (cioè 9 422 488 ecopunti) sarà stato utilizzato in un anno solare e ciò avverrà nel 2003.

Per quanto attiene le statistiche relative alle emissioni di NO<sub>x</sub> in Austria, la percentuale esatta della diminuzione delle emissioni di NO<sub>x</sub> prodotte da autocarri in transito in Austria deve essere valutata considerando diversi fattori quali: livello di inquinamento provocato dal traffico nazionale o da veicoli stradali diversi dagli autocarri, prestazioni in termini di emissioni di un motore in buono stato di manutenzione rispetto ad uno in cattivo stato, condizioni in cui vengono effettuati i cicli di prova dei nuovi motori, ecc.

Nell'attuale dibattito relativo alla proroga del sistema degli ecopunti, il Parlamento e il Consiglio hanno discusso l'ipotesi di escludere dal transito in Austria gli autocarri più inquinanti. Agli autocarri più rispettosi dell'ambiente conformi alla normativa EURO IV non si applicherebbe invece il sistema degli ecopunti.

In primo luogo le emissioni dovrebbero essere regolamentate mediante norme adeguate contenute nelle legislazioni (classificazione EURO). Inoltre la Commissione intende a breve presentare una proposta settoriale di direttiva sulla tassazione per l'uso di infrastrutture stradali, che modifica la direttiva 1999/62/CE<sup>(2)</sup>.

Essa intende contribuire alla creazione di una parità di condizioni nel mercato dei trasporti garantendo anche la presa in considerazione delle particolarità delle zone e dei corridoi sensibili.

<sup>(1)</sup> Proposta della Commissione, GU 120 E del 24.4.2001 approvata dal Parlamento il 1° settembre 2001.

<sup>(2)</sup> Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, GU L 187 del 20.7.1999.

(2004/C 33 E/149)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1663/03

di Joan Vallvé (ELDR) alla Commissione

(19 maggio 2003)

Oggetto: Sostegni alla produzione orticola

Nella proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture<sup>(1)</sup>, nell'articolo 53, relativo all'«Uso agricolo del suolo», si stabilisce che «Gli agricoltori possono utilizzare i loro terreni per qualsiasi attività agricola, eccetto le colture permanenti».

Ciò presuppone che gli agricoltori che fino ad ora hanno destinato i propri terreni ai seminativi e che, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, riceveranno aiuti disaccoppiati, potranno destinare tali superfici a colture orticole senza per questo perdere il diritto ai suddetti aiuti.

Ciò provocherà una grave distorsione nel funzionamento di questo settore, in quanto si troveranno a competere nello stesso mercato produttori tradizionali di ortaggi che non ricevono alcun aiuto diretto e nuovi produttori, precedentemente dediti ai seminativi, che invece beneficeranno di tale tipo di sovvenzione.

Occorre inoltre tenere conto che, in base ai regolamenti vigenti, i prodotti orticoli provenienti da queste superfici potranno ugualmente beneficiare delle risorse finanziarie destinate dall'UE al settore ortofrutticolo, che sono già di per sé scarse e che a partire da oggi dovranno essere suddivise tra un maggior numero di agricoltori.

Quanto sopra risulta ancora più sorprendente se si tiene conto del fatto che nella precedente versione della proposta di riforma, cioè nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dello scorso 10 luglio<sup>(2)</sup>, tale possibilità veniva esclusa e veniva chiaramente specificato, a pagina 21 della versione spagnola, nel paragrafo «Campo di applicazione del regime», che «In questa prima fase, le colture ortofrutticole non saranno ammissibili al nuovo regime».

D'altra parte, né nei considerandi, né nella motivazione del documento COM(2003) 23 finale si fa riferimento ai motivi che hanno portato a questo cambiamento di criterio.

Perché dunque ha deciso la Commissione di proporre l'autorizzazione della coltivazione di ortaggi su superfici che, con l'entrata in vigore della riforma della PAC, beneficeranno degli aiuti disaccoppiati?

<sup>(1)</sup> COM(2003) 23 finale.

<sup>(2)</sup> COM(2002) 394 finale.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(17 giugno 2003)

Il 21 gennaio 2003, la Commissione ha presentato al Consiglio «Agricoltura» dell'Unione ed al Parlamento la proposta concernente la riforma della politica agricola comune (PAC) <sup>(1)</sup>. Fra le proposte di regolamento, c'è quella che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture.

All'articolo 53, questo progetto di regolamento stabilisce il divieto di coltivare, sui suoli ammissibili ai pagamenti diretti, le colture permanenti (ad esempio, alberi da frutto, viti, colture in serra). Pertanto, secondo la proposta attualmente discussa in sede di Consiglio e di Parlamento, la frutticoltura non perenne e l'ortofloricoltura saranno autorizzate su queste superfici.

Numerosi rappresentanti dei produttori tradizionali di ortofruttili hanno già manifestato preoccupazione per le possibili distorsioni di concorrenza che questa autorizzazione potrebbe causare.

La Commissione aveva preferito autorizzare la coltivazione di tali colture sui terreni ammissibili ai pagamenti diretti, anziché escluderle come proposto nella comunicazione del mese di luglio 2002 sulla «Revisione a medio termine», per motivi inerenti alla difficoltà dei controlli.

Tuttavia, nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura tenuta a Lussemburgo l'8 aprile 2003, il membro della Commissione responsabile per tale politica ha manifestato la propria disponibilità a risolvere questo problema.

In effetti, durante detta riunione del Consiglio, egli ha dichiarato: «Il produttore che fruisce del pagamento unico per azienda agricola dovrebbe in linea di massima essere libero di decidere in merito all'utilizzazione dei terreni. Tuttavia, esiste il rischio che in alcune regioni ciò possa comportare svantaggi a livello di concorrenza per i produttori tradizionali specializzati nelle colture frutticole ed orticole. Di conseguenza, sembra opportuno accordare agli Stati membri la possibilità di vietare la coltivazione di ortofruttili sulle superfici ammissibili ai pagamenti diretti».

<sup>(1)</sup> COM(2003) 23 def.

(2004/C 33 E/150)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1683/03****di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(15 maggio 2003)

**Oggetto:** Chiarimento del regolamento del Consiglio n. 2340/2002

Il regolamento del Consiglio n. 2340/2002 <sup>(1)</sup> non ha seguito la proposta della Commissione sul rispetto del dispositivo basato sul regolamento n. 2027/95 <sup>(2)</sup> del Consiglio del 15 giugno 1995, con la redazione data dal regolamento n. 149/1999 <sup>(3)</sup> del 19 gennaio 1999, citato nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-1849/02 <sup>(4)</sup>, ossia la limitazione a zero dello sforzo di pesca delle flotte britannica e spagnola delle specie in causa nell'area sotto la giurisdizione o sotto la sovranità del Portogallo nella divisione CIEM-X o CECAF 3.4.

Dato che, come ha chiarito la Commissione europea attraverso la risposta all'interrogazione scritta P-0026/03 <sup>(5)</sup>, tale limitazione a zero dello sforzo di pesca è in vigore, detta omissione non ha alcuna conseguenza legale.

In tale contesto, la Commissione non ritiene forse necessario chiarire questo punto in modo da garantire il rispetto del diritto comunitario ed impedire che si possano provocare danni irreparabili nell'equilibrio biologico dei banchi di pesca delle suddette zone, ben documentati dalla comunità scientifica in pubblicazioni di cui la Commissione è a conoscenza e ampiamente riconosciuti nella proposta della Commissione COM(2002) 739?

<sup>(1)</sup> GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 199 del 24.8.1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 18 del 23.1.1999, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU C 28 E del 6.2.2003, pag. 148.

<sup>(5)</sup> GU C 222 E del 18.9.2003, pag. 138.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(12 giugno 2003)

Per quanto riguarda il regime dello sforzo di pesca nella zona X, si rinvia cortesemente l'onorevole parlamentare alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-1849/02 dell'onorevole Casaca<sup>(1)</sup>. La Commissione ribadisce infatti la sua posizione, già illustrata nella suddetta risposta, in merito all'applicazione del regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde.

Ad ogni modo, giova osservare che le disposizioni del nuovo regime da applicare nelle cosiddette «acque occidentali», ora all'esame del Consiglio<sup>(2)</sup>, definiranno le nuove condizioni d'accesso alla zona in questione.

<sup>(1)</sup> GU C 28 E del 6.2.2003.

<sup>(2)</sup> COM(2002) 739 def.

(2004/C 33 E/151)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1685/03  
di Brigitte Langenhagen (PPE-DE) alla Commissione**

(20 maggio 2003)

Oggetto: Tachigrafo digitale

Ai sensi del regolamento n. 2135/98<sup>(1)</sup> è stata deciso di introdurre una nuova generazione di tachigrafi digitali nell'Unione europea. Ma soltanto dopo l'approvazione e la pubblicazione delle specifiche tecniche di cui all'allegato 1B è stato attuato il suddetto regolamento. Ciò è avvenuto mediante il regolamento n. 1360/2002,<sup>(2)</sup>

Nel regolamento di base n. 2135/98 vengono definite determinate scadenze per l'introduzione dei tachigrafi digitali. Tali scadenze vengono definite a partire dalla data di pubblicazione del regolamento n. 1360/2002 e riguardano il montaggio del tachigrafo sui veicoli di nuova immatricolazione (24 mesi, ai sensi dell'art. 2, par. 1a), il rilascio della carta del conducente da parte degli Stati membri (21 mesi, ai sensi dell'art. 2, par. 2) nonché le omologazioni (12 mesi, ai sensi dell'art. 2, par. 3).

Al momento attuale, la Commissione ritiene che tali scadenze possano essere rispettate? A parere della Commissione, qual è la situazione in merito alle omologazioni? Quali misure adotterà la Commissione qualora entro il 5 agosto 2003 non venissero concesse le omologazioni necessarie? Quando avvierà la Commissione la procedura di codecisione in vista della definizione di nuove scadenze ai sensi dell'articolo 2, par. 3 del regolamento n. 2135/98 qualora fosse chiaro già prima del 5 agosto 2003 che le omologazioni non saranno concesse in tempo utile? Quali soluzioni alternative sta vagliando la Commissione al fine di garantire che il tachigrafo digitale venga effettivamente introdotto al più presto? La Commissione ritiene che le schede dei tachigrafi possono essere distribuite nei tempi previsti in tutti gli Stati membri?

<sup>(1)</sup> GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 207 del 5.8.2002.

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

(2 luglio 2003)

La procedura di omologazione è descritta all'allegato 1B del Regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada<sup>(1)</sup>. Una scheda di omologazione può essere concessa solo se il produttore detiene successivamente un certificato di sicurezza, un certificato funzionale e un certificato di interoperabilità. Per ottenere un certificato di interoperabilità, i produttori devono seguire una procedura eccezionale che può durare diversi mesi. Attualmente, nessun produttore di tachigrafo e carta tachigrafica ha iniziato la procedura di



interoperabilità, facendo ritenere improbabile l'emissione della prima scheda di omologazione entro il 5 agosto 2003 (12 mesi dopo la pubblicazione del regolamento (CE) n. 1360/2002). Tuttavia, la Commissione ritiene che la prima omologazione possa essere concessa entro la fine dell'anno.

La presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di riporto delle scadenze attuative molto probabilmente causerebbe un ritardo nell'introduzione del tachigrafo digitale. In considerazione degli apparenti abusi perpetrati con l'attuale tachigrafo analogico, con le conseguenze negative che ne derivano per la sicurezza stradale, la Commissione ritiene che il tachigrafo digitale debba essere introdotto quanto prima. Pertanto, la Commissione intende riesaminare la situazione una volta che i primi produttori avranno ottenuto un'omologazione negli ultimi mesi del 2003.

Per aiutare gli Stati membri ad applicare il tachigrafo digitale entro il 5 agosto 2004, la Commissione sta sostenendo due progetti.

Il primo, avviato su iniziativa del ministro francese dell'Infrastruttura, dei Trasporti e dell'Alloggio, concerne l'emissione delle carte tachigrafiche. L'emissione tempestiva di queste ultime è di importanza cruciale per la riuscita dell'introduzione del tachigrafo digitale. Un elemento fondamentale di questo progetto è TACHOnet, un sistema che consente lo scambio di informazioni fra le amministrazioni nazionali responsabili dell'emissione delle carte tachigrafiche e della verifica dei tempi di guida e di riposo degli autisti professionisti. La fase di progettazione di TACHOnet si è conclusa recentemente e gli Stati membri si accingono ad avviare la fase attuativa.

Il secondo progetto, frutto di un'iniziativa dell'amministrazione stradale nazionale svedese, concerne questioni di attuazione in senso più lato, quali condizioni di omologazione e istruzioni per le officine, raccomandazioni alle ditte di trasporto sulla gestione dei dati e agli agenti di controllo sull'effettuazione dei controlli sulle strade e nelle aziende.

Questi progetti saranno efficaci nell'aiutare gli Stati membri ad introdurre il tachigrafo digitale.

---

(<sup>1</sup>) GU L 207 del 5.8.2002.

(2004/C 33 E/152)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1702/03**

**di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione**

(22 maggio 2003)

**Oggetto:** Impatto ambientale dei tratti stradali Arenas-Molledo, Pesquera-Reinosa e del subtratto Molledo-Pesquera della superstrada Cantabria-Meseta (Cantabria-Spagna)

Il tracciato della superstrada Cantabria-Meseta, in particolar modo nei tratti Arenas-Molledo, Pesquera-Reinosa, e Molledo-Pesquera, desta notevoli preoccupazioni fra gli abitanti della zona, le associazioni ed i cittadini in generale, in quanto deturpa gli spazi naturali, specialmente la Riserva nazionale di Saja, oltre a minacciare una parte importante del patrimonio storico della zona. Si sono verificate numerose irregolarità, come il proseguimento dei lavori di costruzione del subtratto Arenas-Molledo prima che si pronunciasse la Direzione generale sulla qualità e l'impatto ambientale, nonché l'occupazione di terreni senza che fosse stato ancora eseguito l'atto di esproprio.

Gli studi d'impatto ambientale sono stati poco rigorosi per quanto concerne il tratto Corrales-Arenas de Iguña, e la sua costruzione ha causato gravissimi danni, come la scomparsa del monte Fresneda, del rio Muriago e della Calzada Romana.

La Commissione è a conoscenza dei fatti di cui sopra? Quali azioni intende avviare per garantire l'applicazione, nel caso in esame, della legislazione comunitaria in materia ambientale e nella fattispecie della direttiva 85/337/CEE (<sup>1</sup>), sulla valutazione dell'impatto ambientale, nonché la direttiva 92/43/CEE (<sup>2</sup>), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche?

---

(<sup>1</sup>) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(<sup>2</sup>) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(14 luglio 2003)

La Commissione è a conoscenza dei fatti citati dall'onorevole parlamentare relativi al progetto di superstrada Cantabria – Meseta.

Nel 1997 era stata presentata una denuncia relativa a tale superstrada per presunta applicazione incorretta della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati<sup>(1)</sup>, successivamente modificata dalla direttiva 97/11/CE<sup>(2)</sup>.

Durante l'istruzione dell'inchiesta, la Commissione ha verificato che le autorità spagnole avevano effettuato uno studio di valutazione d'impatto sul progetto, a norma della direttiva citata, ed ha quindi archiviato la denuncia.

Recentemente, i denuncianti hanno dichiarato la propria preoccupazione per la modifica di determinati tracciati della superstrada.

Le modifiche di tracciato di un'autostrada sono contemplate dall'allegato II, punto 12 della citata direttiva 85/337/CEE. I progetti che compaiono in tale allegato sono quelli considerati dall'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva, che di conseguenza sono sottoposti a valutazione d'impatto quando gli Stati membri ritengano che le loro caratteristiche lo richiedono.

La direttiva citata ha carattere procedurale e obbliga gli Stati membri ad effettuare uno studio di valutazione d'impatto su determinati progetti che potrebbero comportare effetti negativi considerevoli sull'ambiente. Una volta concluso tale studio, l'autorità competente decide se realizzare o meno il progetto. Tuttavia, la Commissione non può imporre allo Stato membro la scelta di un tracciato determinato, essendo tale scelta prerogativa esclusiva delle competenti autorità nazionali.

Secondo le informazioni disponibili, l'autostrada non attraversa e non tange alcun sito proposto dalle autorità spagnole come sito di importanza comunitaria a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992<sup>(3)</sup>.

Di conseguenza, considerando che il progetto di autostrada ha seguito la procedura regolare di valutazione d'impatto, a norma della direttiva suddetta, la Commissione non è competente per intervenire in questa vicenda, non ravvisandovi alcuna infrazione al diritto comunitario.

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 5.7.1985.

<sup>(2)</sup> GU L 73 del 14.3.1997.

<sup>(3)</sup> GU L 206 del 22.7.1992.

(2004/C 33 E/153)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1712/03  
di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione**

(23 maggio 2003)

**Oggetto:** Finanziamento comunitario di opere e forniture di materiale stradale in Grecia

Vorrei sapere se l'Unione europea finanzia (in modo diretto o indiretto, con risorse a titolo gratuito o oneroso, ad esempio attraverso la B.E.I.) la realizzazione di impianti sportivi per le Olimpiadi in Grecia oppure la creazione o il completamento di opere volte ad agevolare lo svolgimento delle Olimpiadi del 2004. Se sì, la Commissione è soddisfatta dell'andamento dei lavori?

L'Unione europea finanzia forse (sempre in modo diretto o indiretto, con risorse a titolo gratuito o oneroso) la fornitura di nuovo materiale stradale (autobus e tram) per i mezzi di trasporto pubblico ad Atene o in altre città greche? Se sì, non ci dovrebbe essere la relativa indicazione (ad esempio, mediante tabella informativa) sui veicoli acquistati con cofinanziamento comunitario?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

(4 luglio 2003)

L'Unione europea cofinanzia la realizzazione di taluni impianti sportivi per le Olimpiadi attraverso un prestito della Banca europea per gli investimenti, destinato in particolare all'ammodernamento dello stadio olimpico di Maroussi e del vicino centro stampa.

Inoltre, l'Unione europea cofinanzia a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale diverse infrastrutture di trasporto nella zona metropolitana di Atene.

Si elencano di seguito i progetti in questione e gli importi indicativi del contributo FESR:

- prolungamento della linea «blu» della metropolitana, dal Ministero della difesa all'aeroporto di Spata (90 milioni di euro);
- costruzione di due linee di tram, da Zappeion a Paleo Faliron e da Neo Faliron a Glyfada (173 milioni di euro);
- costruzione della ferrovia suburbana dall'aeroporto di Spata, via Stavros, al nodo ferroviario «SKA» nei pressi di Acharnes (342 milioni di euro);
- completamento della circonvallazione «Attiki odos», dall'aeroporto di Spata, via Stavros e i quartieri periferici settentrionali a Eleusina (476 milioni di euro);
- ammodernamento della linea «verde» della metropolitana Pireo-Kifissia (42 milioni di euro);
- rinnovo del parco autobus e tram di Atene (79 milioni di euro).

I summenzionati progetti si prefiggono di contribuire all'ammodernamento e all'ampliamento della dotazione infrastrutturale della Grecia. Tuttavia, la loro realizzazione tempestiva potrebbe agevolare considerevolmente la gestione del maggiore traffico previsto in concomitanza dei Giochi olimpici. Per le autorità elleniche la realizzazione dei progetti in tempo per le Olimpiadi costituisce una priorità.

Per quanto riguarda il cofinanziamento del rinnovo del parco autobus e tram di Atene, sono applicabili le normali disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

(2004/C 33 E/154)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1718/03**  
**di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione**

(23 maggio 2003)

*Oggetto:* Protezione dell'infanzia nello sport

La decisione n. 291/2003/CE<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004. Si tratta di un'iniziativa dell'UE accolta con estremo favore, che conferisce al settore dello sport un ruolo importante nella promozione dell'istruzione e della salute nell'UE.

Lo sport è uno strumento sociale ed educativo estremamente importante per i milioni di bambini che ogni giorno praticano lo sport nell'UE. Tuttavia, è di fondamentale importanza tutelare e rispettare i bambini o quando partecipano a qualunque attività sportiva o evento. La Commissione europea sarà sicuramente a conoscenza del fatto che un numero crescente di bambini e ragazzi sportivi è vittima di abusi sessuali, fisici ed emotivi. Alla luce di quanto detto, la Commissione europea intende intraprendere azioni volte a promuovere la protezione dei bambini e dei ragazzi coinvolti in attività sportive?

La Commissione sosterrà l'istituzione di norme minime volte a garantire che il settore dello sport nell'UE possa agire in caso di abuso al fine di proteggere e salvaguardare i bambini e i ragazzi?

<sup>(1)</sup> GU L 43 del 18.2.2003, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione**

(16 luglio 2003)

Come viene sottolineato dall'onorevole parlamentare, l'anno 2004 è stato designato «Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport» al fine di porre in risalto i valori educativi e sociali dello sport nello spirito della relazione di Helsinki <sup>(1)</sup> e della Dichiarazione di Nizza <sup>(2)</sup>.

L'anno europeo dell'educazione attraverso lo sport ha lo scopo di potenziare le partnership fra il mondo educativo, il mondo sportivo e i pubblici poteri, al fine di promuovere, fra l'altro, la protezione della salute e la riconversione professionale dei giovani sportivi e delle giovani sportive. Peraltro, nel quadro delle azioni preparatorie nel settore dello sport, la Commissione finanzia tramite la linea B3-1026 alcuni studi per analizzare segnatamente le conseguenze educative e il ruolo delle attività sportive come strumento di equilibrio per i giovani. Il risultato dell'insieme di tali azioni stimolerà la riflessione della Commissione in vista dello sviluppo della nuova generazione dei programmi riguardanti l'educazione e la gioventù. Alcune conclusioni potrebbero essere del pari decise per una migliore utilizzazione delle attività sportive nel quadro di altre politiche comunitarie.

Per quanto attiene il secondo quesito dell'onorevole parlamentare, la Commissione tiene a sottolineare la sua preoccupazione in riferimento ai soggetti segnalati. Per quanto riguarda l'abuso fisico ed emotivo, essa ricorda che la direttiva 94/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro <sup>(3)</sup>, tiene conto di tali problematiche. L'articolo 5 di tale direttiva conferisce agli Stati membri il compito di determinare le condizioni di lavoro dei bambini, segnatamente per quanto riguarda le attività sportive. Pertanto spetta agli Stati membri il compito di utilizzare tale direttiva per intervenire in caso di minacce per le giovani sportive e per gli sportivi professionisti.

Per quanto riguarda la lotta contro l'abuso sessuale dei bambini in generale, varie iniziative sono state portate avanti a livello comunitario. Così, ad esempio, lo sfruttamento sessuale dei bambini viene proibito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Inoltre, un accordo politico è stato raggiunto presso il Consiglio nell'ottobre 2002 su una decisione quadro in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale e la pornografia dei bambini. Infine, al Comunità finanzia progetti volti ad opporsi allo sfruttamento sessuale dei bambini, attraverso i suoi programmi AGIS e Daphne.

<sup>(1)</sup> Relazione della Commissione al Consiglio europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture attuali dello sport e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario, COM (644/99) dell'1.12.1999.

<sup>(2)</sup> GU C 80 del 10.3.2001.

<sup>(3)</sup> GU L 216 del 20.8.1994.

(2004/C 33 E/155)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1721/03****di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(23 maggio 2003)

**Oggetto:** Esclusione di destinazioni greche dalla vendita internazionale di biglietti da parte di compagnie ferroviarie in altri Stati membri

1. La Commissione sa se i collegamenti ferroviari diretti e continui dalla Germania e dall'Austria verso la Grecia, interrotti all'epoca delle guerre sul suolo dell'ex Federazione jugoslava, sono stati nel frattempo parzialmente ripresi senza però la possibilità di riservare posti a sedere o per dormire da altri paesi e con la necessità di cambiare treno a Lubiana o Belgrado?
2. La Commissione sa che, dopo la ripresa dei collegamenti diretti, di recente alcune città greche, fra cui Salonicco e Atene, sono state cancellate dai computer delle compagnie ferroviarie in altri Stati membri, per cui è impossibile vendere biglietti per queste destinazioni?
3. La Commissione si rende conto che la mancata disponibilità di normali biglietti internazionali diretti è specialmente svantaggiosa per raggiungere via terra Salonicco nel nord della Grecia, che, a differenza di Atene, non può essere raggiunta ricorrendo ad un collegamento via traghetto dall'Italia?

4. Una simile limitazione delle possibilità di usare i trasporti pubblici via terra è conforme alla crescente integrazione come quella che ha luogo nell'UE tra Stati membri? E' accettabile collocare la Grecia in una particolare posizione negativa facendo dipendere tutti i collegamenti con il mondo esterno dai trasporti via terra e aria?
5. La Commissione può far sì che riprenda la vendita di biglietti ferroviari internazionali da altri Stati membri verso la Grecia?
6. La Commissione è disposta a far sì che all'interno dell'UE almeno le principali città, fra cui le capitali degli Stati membri e la prima città per grandezza con un importante nodo ferroviario dopo la frontiera, siano raggiungibili a livello di vendita di biglietti ferroviari da altri Stati membri?

### **Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

(9 luglio 2003)

La Commissione non era a conoscenza delle specifiche condizioni a cui i servizi ferroviari fra la Germania e la Grecia sono stati ripristinati dopo la fine del conflitto nell'ex Jugoslavia.

La Commissione non era a conoscenza del fatto che determinate destinazioni greche non erano più disponibili nei sistemi informatizzati di prenotazione utilizzati dalle imprese ferroviarie in Europa. Tuttavia, il sito Internet dell'impresa ferroviaria tedesca Deutsche Bahn (DB) <sup>(1)</sup> contiene informazioni sugli orari ferroviari fra, per esempio, Monaco di Baviera e Atene, pur non contenendo informazioni sulle tariffe e sulle condizioni applicabili, come purtroppo avviene per numerose relazioni ferroviarie internazionali. Va notato, tuttavia, che le condizioni di distribuzione e vendita dei biglietti ferroviari ricadono sotto l'autonomia gestionale delle imprese ferroviarie, come disposto nella direttiva 91/440/CEE <sup>(2)</sup>, a meno che obblighi di servizio pubblico o contratti sottoscritti alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 <sup>(3)</sup> non dispongano diversamente.

Inoltre, la Commissione ha annunciato, nel proprio programma di lavoro per il 2003, la prossima presentazione di una proposta di regolamento su diritti e doveri dei passeggeri dei servizi ferroviari internazionali. Un aspetto da contemplare nel regolamento è l'informazione da fornire ai passeggeri prima del viaggio, che comprende le informazioni su orari, tariffe e condizioni di accesso per i servizi ferroviari internazionali regolari. È questo uno degli aspetti individuati in un documento consultivo elaborato dai servizi della Commissione nel 2002 per delineare una visione complessiva dei problemi attuali in relazione ai diritti e doveri dei passeggeri dei servizi ferroviari internazionali <sup>(4)</sup>. Tale proposta di regolamento conterrà dunque disposizioni a norma delle quali i sistemi informatizzati di prenotazione, indipendentemente da chi ne sia proprietario, dovranno accettare su richiesta e a pari condizioni l'inserimento di informazioni sui servizi ferroviari offerti da altre imprese ferroviarie. Inoltre, le imprese ferroviarie che offrono servizi passeggeri fra stazioni ferroviarie principali dovranno cooperare nell'offrire ai passeggeri biglietti unici basati su un unico contratto di trasporto. Tuttavia, tali disposizioni dipendono anche dall'adozione delle Specifiche tecniche di interoperabilità per le applicazioni telematiche del settore passeggeri, previste dalla direttiva 2001/16/CE <sup>(5)</sup>.

Da ultimo, la Commissione segnala l'iniziativa adottata dall'Unione internazionale delle ferrovie (UIC) volta a sviluppare un sistema di informazione contenente informazioni su tutti i servizi ferroviari dei suoi membri. Secondo l'UIC, tale sistema, denominato Merits, è operativo dal 2003. Inoltre, l'UIC ha iniziato a sviluppare un sistema di prenotazioni e biglietteria (Prifis). La Commissione seguirà con attenzione l'attuazione di tale sistema informatizzato di prenotazione, in particolare per garantire che sia accessibile alle informazioni su tutti i servizi ferroviari e non violi le disposizioni di concorrenza dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Cfr.: <http://www.bahn.de>.

<sup>(2)</sup> Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, GU L 237 del 24.8.1991, modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, GU L 75 del 15.3.2001.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, GU L 156 del 28.6.1969, modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, GU L 169 del 29.6.1991.

<sup>(4)</sup> Per il testo integrale del documento, cfr.: <http://europa.eu.int/comm/transport/rail/passenger/doc/cd-en.pdf>.

<sup>(5)</sup> Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, GU L 110 del 20.4.2001.

(2004/C 33 E/156)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1725/03  
di Reimer Böge (PPE-DE) alla Commissione**

(23 maggio 2003)

*Oggetto:* Finanziamento del sistema di controllo dei pescherecci (SCP)

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento (CE) 2371/2002<sup>(1)</sup> tutti i pescherecci di lunghezza superiore ai 18 metri entro il 1° gennaio 2004 e tutti i pescherecci di lunghezza superiore a 15 metri devono essere dotati entro il 1° gennaio 2005 di una cosiddetta «Blue Box» per il controllo via satellite.

Nel caso dei pescherecci di lunghezza superiore ai 24 metri, che già dal luglio 1998 devono essere dotati di SCP, l'Unione europea ha rimborsato al 100 %, dietro presentazione di richiesta, i relativi costi per l'installazione dell'impianto. Per i pescherecci di lunghezza inferiore ai 24 metri invece è previsto soltanto un contributo ammontante al 25 % dei costi per l'installazione dell'impianto nel quadro dello SFOP. A tali costi si aggiungono le spese di esercizio ammontanti a 500 euro all'anno che costituiscono un ulteriore onere per i pescatori.

Indipendentemente dal fatto che tale onere aggiuntivo è difficilmente giustificabile per i pescherecci che pescano lungo le coste o che rientrano in giornata, la Commissione può indicare se è disposta a porre fine alla lampante discriminazione dei pescherecci di lunghezza inferiore ai 24 metri in merito all'acquisto della «Blue box», per esempio mediante modifica del regolamento o attraverso corrispondenti iniziative nel quadro della procedura di bilancio o mediante una partecipazione dell'UE ai costi di controllo degli Stati membri attraverso cui potrebbe essere possibile rimborsare i costi dei sistemi di controllo installati nel 2003 e a partire dal 2004?

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(11 luglio 2003)

Anche la Commissione si preoccupa che durante l'estensione del sistema di controllo via satellite (VMS) ai pescherecci più piccoli i pescatori ricevano lo stesso trattamento.

Al riguardo, l'affermazione che le installazioni per i pescherecci più grandi siano state finanziate al 100 % e che quelle per i pescherecci più piccoli possano esserlo solo al 25 % non rispecchia correttamente la situazione. Infatti, per i pescherecci già assoggettati al VMS è stato versato un contributo finanziario comunitario proporzionale alla spesa sostenuta per l'acquisto delle installazioni, fino ad un ammontare massimo che nel 1999 e nel 2000 è stato di 3 400 euro.

Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri, la Commissione assegnerà aiuti, entro i limiti di bilancio, a condizioni simili a quelle adottate nel passato per i pescherecci più grandi.

(2004/C 33 E/157)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1729/03  
di Roger Helmer (PPE-DE) alla Commissione**

(19 maggio 2003)

*Oggetto:* Assicurazione per i veicoli a motore in Lituania

Potrebbe la Commissione far sapere se sono state prese disposizioni affinché la Lituania rispetti le norme UE in materia di assicurazione dei veicoli a motore, soprattutto la prima direttiva sull'assicurazione dei veicoli a motore, secondo cui ogni polizza assicurativa rilasciata nell'UE deve offrire la copertura minima richiesta per legge in qualsiasi altro paese dell'UE?

Attualmente tutti gli Stati membri dell'UE utilizzano il sistema della carta verde per l'assicurazione dei veicoli a motore, il che significa che in tutta l'UE è offerta una copertura assicurativa minima standard. Tutti gli Stati membri sono altresì firmatari della Convenzione multilaterale di garanzia il che significa che la carta verde non è strettamente necessaria per entrare in altri Stati membri dell'UE. Può la Commissione far sapere se la Lituania adotterà il sistema della carta verde quando entrerà a far parte dell'UE a pieno titolo? Può la Commissione inoltre far sapere se la Lituania diventerà un paese firmatario della Convenzione multilaterale di garanzia?»

### **Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione**

*(10 giugno 2003)*

In base alle più recenti informazioni a disposizione della Commissione, la Lituania non ha ancora attuato pienamente le disposizioni UE relative all'assicurazione degli autoveicoli. Le autorità lituane hanno provveduto ad informare che sono attualmente in fase di preparazione alcuni progetti di legge relativi all'attuazione sia della prima direttiva assicurazione autoveicoli 72/166/CEE<sup>(1)</sup>, di cui l'onorevole parlamentare fa menzione, che delle altre tre direttive assicurazione autoveicoli (84/5/CEE<sup>(2)</sup>, 90/232/CEE<sup>(3)</sup> e 2000/26/CE<sup>(4)</sup>). Tali progetti dovrebbero essere sottoposti a breve termine all'attenzione degli organismi di regolamentazione nazionali.

Per quanto concerne la Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati, conclusa conformemente ai principi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della prima direttiva assicurazione autoveicoli summenzionata, la Lituania non vi fa ancora parte ma dovrebbe esservi inserita nel prossimo futuro, in ogni caso prima della sua adesione all'Unione europea.

La Lituania, al pari di tutti gli altri paesi candidati, dovrà recepire completamente la legislazione in materia di assicurazioni dell'Unione, comprese le direttive assicurazione autoveicoli, prima dell'adesione. La Commissione continuerà a controllare tale processo, dedicando particolare attenzione all'ottemperanza ai requisiti necessari per l'abolizione dei controlli delle assicurazioni alle frontiere. Se del caso, la Commissione adotterà le misure necessarie a garantire il buon funzionamento del sistema.

<sup>(1)</sup> Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, GU L 103 del 2.5.1972.

<sup>(2)</sup> Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, GU L 8 dell'11.1.1984.

<sup>(3)</sup> Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, GU L 129 del 19.5.1990.

<sup>(4)</sup> Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli), GU L 181 del 20.7.2000.

(2004/C 33 E/158)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1735/03**

**di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione**

*(26 maggio 2003)*

**Oggetto:** Armonizzazione dei giorni di festa

Il numero e le date delle giornate di festa negli Stati membri non sono omogenei a causa delle diverse tradizioni e dei diversi eventi politici e religiosi celebrati nell'Unione europea. Ciò può essere considerato un problema economico che causa notevoli discriminazioni. Mediante una graduale armonizzazione impostata su una strategia di lungo respiro all'interno degli Stati dell'Unione europea nonché mediante rinvio del giorno di festa (che cadrebbe su un giorno feriale) al fine settimana successivo, così come avviene in Gran Bretagna, si potrebbe produrre un maggiore vantaggio economico e dare ai cittadini europei la possibilità di utilizzare al meglio il loro tempo libero.

La Commissione europea, pur non avendo competenza diretta al riguardo, può illustrare quali possibilità vi siano di procedere ad una tale armonizzazione?

**Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione***(15 luglio 2003)*

Come fa notare l'onorevole parlamentare, la Commissione non ha alcuna competenza in questo settore. Non risulta quindi prevedibile un'armonizzazione dei giorni festivi negli Stati membri.

(2004/C 33 E/159)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1737/03  
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione***(26 maggio 2003)*

**Oggetto:** Trasporto marittimo di prodotti agricoli di Almería

I consegnatari, gli esportatori di prodotti agricoli e l'Autorità del porto di Almería (Spagna) hanno fissato un breve lasso di tempo che sarà dedicato allo studio dei costi di un progetto di collegamento di Almería al porto olandese di Rotterdam. La linea marittima permetterebbe al settore agricolo di Almería di iniziare a esportare il prossimo mese di novembre prodotti ortofrutticoli.

La proposta è utilizzare una spedizione settimanale su un'imbarcazione che trasporterebbe ottanta camion e salperebbe dal porto di Almería da novembre a marzo. Dal porto olandese il prodotto verrebbe poi distribuito, su gomma, in un raggio di 350 km (Francia settentrionale, Belgio e Germania).

Considerato il carattere innovatore della proposta, che permetterebbe l'esportazione dei prodotti agricoli di Almería al cuore dell'Europa e ridurrebbe la circolazione di mezzi pesanti sulle strade dell'Europa centrale, ritiene la Commissione di dover collaborare in maniera significativa alla realizzazione di detto progetto di trasporto marittimo di prodotti agricoli dalla città di Almería fino al porto di Rotterdam?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione***(2 luglio 2003)*

La Commissione promuove da tempo il trasporto marittimo a corto raggio (cabotaggio) quale complemento e alternativa al trasporto stradale. Il maggior ricorso al cabotaggio non solo allevia i punti critici e la congestione della rete stradale, ma contribuisce anche al raggiungimento di obiettivi ambientali e di sicurezza e di conseguenza può assumere un'importanza primaria nel realizzare gli obiettivi programmatici espressi nel Libro bianco della Commissione sulla politica europea dei trasporti per il 2010<sup>(1)</sup>.

In questo contesto, la Commissione si compiace della disponibilità degli esportatori ed importatori agricoli e dell'amministrazione portuale di Almería di studiare la possibilità di valersi del cabotaggio in sostituzione della tendenza generale ad utilizzare il trasporto stradale per esportare tali prodotti dalla Spagna a Benelux, Germania e Francia.

La Commissione attende con grande interesse i risultati dello studio di fattibilità e dell'esercizio commerciale del servizio progettato. In questo contesto, è fuor di dubbio che fattori quali frequenza, regolarità, disponibilità di merci per il ritorno e tipo di nave e di merci trasportate (carichi accompagnati o non accompagnati, container, casse mobili) vadano considerati con attenzione.

In tale contesto, la Commissione desidera attirare l'attenzione sul nuovo programma Marco Polo, di adozione prevista per il luglio 2003, che una volta adottato pubblicherà un invito a presentare proposte quanto prima. Tale programma riguarda l'attuazione di servizi merci internazionali che spostino le merci di tutti i segmenti di mercato dal trasporto stradale a quello marittimo, ferroviario o di navigazione interna. Se adottato, il programma durerà dal 2003 al 2010 e diramerà inviti a presentare proposte con cadenza annuale. Per ulteriori dettagli, la Commissione invita a consultare il nuovo sito Web Marco Polo e il relativo helpdesk («[http://europa.eu.int/comm/transport/marcopolo/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/transport/marcopolo/index_en.htm)» e [tren-marcopolo@cec.eu.int](mailto:tren-marcopolo@cec.eu.int)).

<sup>(1)</sup> COM(2001) 370 def.



(2004/C 33 E/160)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1740/03****di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione***(26 maggio 2003)*

*Oggetto:* Risultati della fase sperimentale della Rete extragiudiziale europea (Rete EJE)

La fase sperimentale della Rete extragiudiziale europea (Rete EJE), avviata il 16 ottobre 2001, è durata un anno e vi hanno partecipato diciassette paesi (tutti gli Stati membri più Norvegia e Islanda).

Con l'avvio della suddetta Rete EJE è stata potenziata la possibilità per i consumatori europei di disporre di alternative più idonee per la composizione di controversie, senza dover necessariamente ricorrere ai tribunali, con i loro tempi lunghi e i loro ben noti ritardi procedurali.

Può la Commissione indicare quali sono state le principali conclusioni della relazione presentata al termine della suddetta fase sperimentale e se i risultati ottenuti sembrano essere favorevoli alla creazione di un inventario europeo di imprese diligenti, che hanno aderito al sistema di composizione delle controversie, conformemente a quanto proposto dalla Rete EJE e alle considerazioni formulate dal gruppo di esperti governativi?

**Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione***(23 luglio 2003)*

La rete extragiudiziale europea (EJE) intende aiutare i consumatori a risolvere le controversie transfrontaliere che coinvolgono i loro interessi economici. A tal fine la rete EJE fornisce informazioni ed assistenza ai consumatori, perché possano risolvere le loro controversie in forma amichevole tramite un modello alternativo, extragiudiziale, di risoluzione delle controversie (modello ADR). 17 centri d'informazione e d'assistenza sono stati creati in tutti gli Stati membri nonché in Norvegia ed in Islanda al fine di raggiungere quest'obiettivo.

La fase pilota della rete EJE è stata lanciata il 16 ottobre 2001, con la partecipazione iniziale di otto Stati membri nonché della Norvegia e dell'Islanda. I sette Stati membri rimanenti<sup>(1)</sup> sono stati coinvolti nel corso del 2002. Anche se la conclusione della fase pilota era prevista per la fine di ottobre 2002, è stato deciso di prolungarla fino al 2003. Difatti un gruppo di esperti presieduto dalla Commissione e composto da rappresentanti dei governi e dei centri d'informazione e d'assistenza ha ritenuto che tale estensione avrebbe avuto un impatto favorevole sullo sviluppo della rete, visto che molti centri d'informazione e d'assistenza sono divenuti pienamente operativi solo mesi dopo la data di lancio ufficiale. I centri potranno approfittare del tempo supplementare per provare i loro sistemi, migliorare il coordinamento e dare piena attuazione agli strumenti tecnici di supporto (ovvero il sito web e la base dati per il trattamento dei reclami).

Le statistiche relative alle attività dei centri d'informazione e d'assistenza dal 16 ottobre 2001 al 31 marzo 2003 sono incoraggianti. L'insieme dei centri ha ricevuto per questo periodo un totale di 2182 reclami. Questo numero è considerevolmente aumentato nel corso degli ultimi sei mesi del periodo, man mano che la rete raggiungeva la piena operatività. Appare evidente che la rete sta raggiungendo i propri obiettivi e sta offrendo un servizio concreto a numerosi consumatori.

Il 10 e l'11 giugno 2003 si è svolta una conferenza di valutazione della rete, alla quale era rappresentato anche il Parlamento, oltre a tutti i soggetti interessati. Uno dei seminari della conferenza era dedicato alle misure volte ad aumentare il numero di modelli ADR. La creazione di un inventario europeo di imprese diligenti, che hanno aderito al sistema di composizione delle controversie, non è stata discussa in quanto tale. Tuttavia sono stati sottolineati i vantaggi di un sistema di rilascio di attestati, che consentirebbe di ottenere la fiducia dei consumatori. Questo punto verrà approfondito nel quadro dell'evoluzione futura della rete.

La Commissione realizzerà una relazione completa di valutazione della rete, che verrà presentata al Parlamento ed al Consiglio per la fine 2003.

<sup>(1)</sup> Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia e Paesi Bassi.

(2004/C 33 E/161)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1746/03**  
**di Proinsias De Rossa (PSE) alla Commissione**

(20 maggio 2003)

Oggetto: Ritrovamenti archeologici del castello di Carrickmines

Può la Commissione relazionare circa i risultati attuali raggiunti delle ricerche di valutazione di impatto ambientale poste in essere in linea con la direttiva 85/337/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare in merito all'incapacità di quantificare l'impatto sull'eredità archeologica del sito di Carrickmines? Con riferimento all'interrogazione orale H-0649/02<sup>(2)</sup>, può la Commissione comunicare quando è prevista una relazione su dette ricerche, considerando l'urgenza della situazione a causa dell'imminente distruzione di tale tesoro archeologico?

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

<sup>(2)</sup> Risposta scritta del 22.10.2002.

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(24 giugno 2003)

La Commissione conferma che sta ancora esaminando la valutazione dell'impatto archeologico del progetto di autostrada M50, effettuata nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA), conformemente alla Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997<sup>(1)</sup>. Questa valutazione solleva precisi problemi tecnici che vanno esaminati attentamente. La Commissione è al corrente che i lavori sul sito sono stati bloccati in quanto sono stati aditi i tribunali nazionali circa la conformità con il diritto nazionale. Consapevole dell'importanza di avanzare nell'esame degli aspetti VIA, essa spera di poter comunicare all'Onorevole parlamentare informazioni più precise nei prossimi due mesi.

<sup>(1)</sup> GU L 73 del 14.3.1997.

(2004/C 33 E/162)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1748/03**  
**di Proinsias De Rossa (PSE) alla Commissione**

(26 maggio 2003)

Oggetto: Controllo tecnico obbligatorio delle autovetture

La Commissione potrebbe indicare l'attuale situazione di ciascuno Stato membro per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 96/96/CE<sup>(1)</sup> del Consiglio in merito all'obbligo di effettuare ogni due anni un controllo tecnico sulle autovetture aventi più di quattro anni? La Commissione intende operare una revisione di detta direttiva?

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

(27 giugno 2003)

Il controllo tecnico dei veicoli nell'Unione europea è disciplinato dalla direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attualmente prevede ispezioni alle autovetture e ai furgoni leggeri ed inoltre norme dettagliate sul controllo dei freni e dei gas di scarico dei veicoli.

Attualmente, tutti gli Stati membri e i paesi candidati hanno già recepito ed attuato la direttiva e hanno quindi introdotto il controllo tecnico delle autovetture nei propri programmi nazionali in materia, come

previsto dalla direttiva 96/96/CE modificata<sup>(1)</sup>. Poiché la direttiva stabilisce norme minime, alcuni Stati membri hanno inoltre reso più rigorose le norme sui controlli, o hanno introdotto controlli più frequenti, o hanno esteso l'ambito di applicazione dei controlli ricomprendendovi ulteriori tipi di veicoli, come le motociclette.

Durante l'ultimo decennio le norme di fabbricazione dei veicoli hanno subito notevoli progressi, in particolare per quanto riguarda i sistemi di controllo elettronici, e la Commissione sta esaminando la potenziale evoluzione futura dei requisiti del controllo tecnico. Per disporre di maggiori dati, la Commissione lancerà tra breve uno studio destinato a valutare le opzioni future in materia di controllo tecnico dei veicoli stradali, tenendo conto della complessità degli attuali sistemi di controllo di sicurezza ed ambientali dei veicoli e della loro possibile evoluzione per il futuro, nonché di altri sviluppi come il «riconoscimento reciproco» e la possibilità di introdurre norme di garanzia della qualità in alcune circostanze.

Alla luce dei risultati dello studio, che verrà probabilmente completato nel giro di due anni, la Commissione deciderà sull'opportunità di modificare la direttiva sul controllo tecnico.

<sup>(1)</sup> GU L 48 del 17.2.2001.

(2004/C 33 E/163)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1757/03**  
**di Juan Ojeda Sanz (PPE-DE) alla Commissione**

(27 maggio 2003)

*Oggetto:* Presunto abuso di potere

Negli ultimi giorni si sono verificati ancora una volta incidenti al confine con le acque territoriali portoghesi a causa degli sconfinamenti da parte di navi da pesca spagnole. Tali infrazioni, che purtroppo si ripetono periodicamente, vengono contrastate dalle autorità portoghesi con l'uso di armi da fuoco e altri mezzi violenti, totalmente sproporzionati, in considerazione del fatto che si tratta non solo di due Stati confinanti, ma anche di due membri dell'UE.

In considerazione di quanto esposto, e di quanto previsto dall'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che fa riferimento ai principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene, la Commissione ritiene che la portata della reazione spagnola sia sproporzionata rispetto alla violazione commessa? In caso affermativo, come pensa la Commissione che si possano controllare tali abusi di potere all'interno dell'UE?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(8 luglio 2003)

La Commissione non dispone di informazioni particolareggiate sulla situazione descritta dall'onorevole Parlamentare.

Va osservato innanzitutto che, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, gli Stati membri devono adottare le misure di ispezione e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca nel proprio territorio o nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Ai sensi dell'articolo 25 di tale regolamento, gli Stati membri sono anche tenuti a garantire che, in caso di inosservanza delle norme della politica comune della pesca siano prese adeguate misure, compreso l'avvio di procedure amministrative o penali conformemente alle legislazioni nazionali, contro le persone fisiche o giuridiche responsabili. Inoltre, ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri prendono misure immediate per impedire a navi o persone fisiche o giuridiche colte in flagrante mentre perpetravano gravi violazioni, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio<sup>(2)</sup>, di continuare a commettere tali violazioni.

Considerato quanto precede, è chiaro che l'applicazione delle sanzioni va effettuata nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali richiamati dall'onorevole Parlamentare.

Dato che la Commissione non dispone di informazioni particolareggiate relativamente a tale vicenda, non è in grado di rispondere all'ultima domanda posta dall'onorevole Parlamentare.

(<sup>1</sup>) GU L 358 del 31.12.2002.

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE) n.1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca, GU L 167 del 2.7.1999.

(2004/C 33E/164)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1759/03**  
**di Ioannis Marinos (PPE-DE) alla Commissione**

(27 maggio 2003)

Oggetto: casi di corruzione nella pubblica amministrazione

Stando a notizie recentemente pubblicate dalla stampa greca (quotidiano «TA NEA», 10 maggio 2003 e altri), gli esami per il rilascio della patente di guida per autovetture, motocicli e mezzi pesanti in Grecia risulterebbero in larga misura inattendibili e queste stesse testate riportano anche le somme intascate da taluni impiegati per il rilascio della patente di guida ad alcuni candidati a prescindere dall'esito dell'esame, e in determinati casi addirittura senza che venga neppure esaminata l'idoneità del candidato. Va sottolineato che, nonostante in meno di due mesi si siano verificati due incidenti stradali con un gran numero di vittime, complessivamente quasi 40, a Tempe e sul viadotto sul fiume Aliakmon, gli organi di informazione ellenici pubblicano quotidianamente inchieste dalla quali emerge come sulle strade del paese circolino autocarri pericolosi e caricati in modo errato, mezzi pesanti che violano i limiti di velocità, scuolabus vetusti.

Qual è la posizione della Commissione in ordine ai livelli di sicurezza stradale in Grecia? Qual è la sua valutazione delle patenti di guida elleniche, ritenute valide in tutti i paesi dell'UE e rilasciate in base al ben noto modello comunitario di colore rosa? Non dovrebbe esservi riportato anche il gruppo sanguigno del conducente? Ha provveduto la Commissione a effettuare uno studio o è comunque in possesso di dati recenti sulla diffusione della corruzione presso le pubbliche amministrazioni nei Quindici paesi dell'UE e, in caso affermativo, che cosa indicano tali cifre?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione**

(3 luglio 2003)

La Commissione deplora i due gravi incidenti stradali che si sono verificati di recente in Grecia. Se è pur vero che nell'ultimo decennio i progressi compiuti dalla Grecia in materia di sicurezza stradale rispetto agli altri Stati membri sono stati scarsi, le cifre degli ultimi due anni sembrano mostrare un'importante riduzione del numero delle persone decedute ogni anno.

La Grecia ha recepito correttamente nel suo ordinamento nazionale la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida(<sup>1</sup>). È stato possibile chiudere una procedura di infrazione per non conformità avviata dalla Commissione dato che la Grecia ha modificato la propria legislazione in modo soddisfacente.

La Commissione non è stata informata di frodi manifeste a livello degli esami per il rilascio della patente di guida. Essa, pertanto, non ha realizzato studi e non dispone di cifre precise, sebbene la questione sia stata sollevata nell'ambito dei gruppi di esperti. È in tal modo che la Commissione è giunta a conoscenza di casi isolati di frode negli Stati membri cui spetta la repressione in materia. Nonostante ciò, qualora fossero portate a sua conoscenza prove concrete di frodi reiterate e manifeste, la Commissione potrebbe contemplare misure che sono di sua pertinenza in base ai trattati per l'inadeguata applicazione della direttiva. In ogni caso, la Commissione si rivolgerà alle autorità greche per ottenere utili chiarimenti.

Per quanto concerne il gruppo sanguigno del conducente, al momento la sua menzione sulla patente di guida non è contemplata dalla direttiva 91/439/CEE. Gli Stati membri hanno, tuttavia, la possibilità di prevedere a livello nazionale l'annotazione di tale dato, previo consenso scritto del titolare della patente di guida, per il rispetto dell'obbligo di tutela dei dati personali.

(<sup>1</sup>) GU L 237 del 24.8.1991.

(2004/C 33 E/165)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1762/03  
di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione**

(21 maggio 2003)

*Oggetto:* Discriminazioni nel carico e scarico della merci in Grecia

A seguito di numerose lamentele ricevute, porto all'attenzione della Commissione il fatto che in Grecia è ancora in vigore una vecchia legge n. 1254 del 1949, che regola il mestiere di operaio per il carico e scarico delle merci affidando l'iscrizione ad un albo gestito, senza regole precise, da un'associazione che, a quanto riferito, opera numerose discriminazioni fra gli aspiranti al lavoro.

Si chiede alla Commissione per sapere se ritenga tale situazione compatibile con le attuali regole del mercato comune.

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

(20 giugno 2003)

La Commissione fa presente all'Onorevole parlamentare che, di regola, e in linea con la giurisprudenza, un fornitore di servizi ha il diritto di assumere personale di sua scelta.

La Commissione, dopo contatti informali con le autorità greche è stata informata che la legge 1254/1949 non consente per se le discriminazioni indicate nell'interrogazione scritta.

La Commissione invita in ogni caso l'Onorevole parlamentare a fornirle qualsiasi dettaglio che permetta di concludere all'esistenza di discriminazioni e abusi con riferimento alla legge 1254/1949. In tal caso la Commissione potrebbe esaminare in modo approfondito la questione per valutare le eventuali azioni da intraprendere.

La Commissione ricorda comunque all'Onorevole parlamentare la sua proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sull'accesso di mercato dei servizi portuali, intesa a creare condizioni omogenee nel settore e a garantire la piena osservanza delle norme del trattato per tutte le parti interessate, lavoratori, fornitori di servizi e utilizzatori dei porti.

(2004/C 33 E/166)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1765/03  
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(28 maggio 2003)

*Oggetto:* Licenziamenti presso la società Palco

La decisione dell'impresa Schiesser-Palco di chiudere le proprie attività produttive in Grecia il 30 maggio 2003 e di trasferire tale capacità produttiva in Bulgaria lascia senza lavoro oltre 500 addetti, per lo più donne, che dopo decenni di servizio per conto della stessa impresa difficilmente potranno trovare altra occupazione. Tale società, inoltre, aveva usufruito di numerosi programmi finanziati dalla Commissione eppure, ciò malgrado, aveva ugualmente disposto il licenziamento di altri 360 dipendenti nell'ultimo triennio.

1. In che tipologia di programmi finanziati era stata inserita Schiesser-Palco? Tali programmi prevedono per l'azienda l'obbligo di preservare i posti di lavoro?

2. Poiché la società Schiesser-Palco era proprietaria, sino a poco tempo fa, di imprese in diversi Stati dell'Unione, la Commissione europea ha raccomandato la costituzione di un comitato aziendale europeo per la consultazione dei lavoratori, ai sensi della direttiva 94/45/CE<sup>(1)</sup>?

(<sup>1</sup>) GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.

**Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(16 luglio 2003)

La compagnia di cui si tratta non è stata finanziata dal Fondo sociale europeo (FSE) nel quadro di nessun programma operativo nel periodo 2000-2006.

Per quanto attiene all'applicazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato di imprese europeo o di una procedura nelle imprese di dimensione comunitaria e nei gruppi di imprese di dimensione comunitaria, in vista di informare e di consultare i lavoratori, la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che l'avvio dei negoziati necessari per costituire tale organismo, prevede l'esigenza di una richiesta scritta da parte di 100 lavoratori o dei loro rappresentanti in provenienza da almeno due Stati membri, ovvero un'iniziativa da parte della direzione centrale dei gruppi di imprese considerati. Non spetta quindi alla Commissione l'iniziativa di promuovere tali negoziati che dipendono da una semplice manifestazione di volontà da parte dei beneficiari dei diritti previsti dalla direttiva.

(2004/C 33 E/167)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1769/03  
di Dominique Vlasto (PPE-DE) alla Commissione**

(28 maggio 2003)

*Oggetto:* Risarcimento da parte del FIPOL dei danni causati dal naufragio della Prestige

Il naufragio della petroliera Prestige si è verificato il 13 novembre 2002. In data 9 maggio, il FIPOL ha annunciato che le vittime della marea nera causata dalla Prestige avrebbero percepito, in un primo tempo, il 15 % della stima dei danni subiti, il cui costo totale è pari a quasi 1 miliardo di euro.

L'autore dell'interrogazione condivide lo sdegno delle vittime che, sei mesi dopo i fatti avvenuti, si vedono proporre un risarcimento irrisorio a fronte dei danni subiti e degli sforzi prodigati. La Commissione aveva proposto, nel pacchetto legislativo Erika II, la creazione di un fondo di risarcimento comunitario, il Fondo COPE. Il testo è stato approvato dal Parlamento europeo in prima lettura nel giugno 2001 e da allora è fermo al Consiglio.

1. La Commissione può spiegare le ragioni per cui la proposta è ancora bloccata?
2. Nel quadro del risarcimento dei danni causati dalla Prestige, i contribuenti degli Stati membri dovranno finanziare il resto del rimborso dei danni subiti. Il ricorso al fondo COPE avrebbe permesso di porre rimedio a questa scandalosa situazione, ma poiché tale fondo non è stato istituito a causa del blocco subito in sede d'esame da parte del Consiglio, quali soluzioni alternative è in grado di proporre la Commissione?
3. Si stanno attualmente tenendo dei negoziati in sede di FIPOL sull'importo dei risarcimenti da corrispondere e sulla procedura applicabile ai danni causati dalle maree nere. Gli Stati membri dell'Unione europea hanno una posizione comune in tali negoziati? La Commissione ritiene sufficiente l'innalzamento del tetto d'indennizzo del FIPOL?

(2004/C 33 E/168)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1771/03  
di Jean-Pierre Bébéar (PPE-DE) alla Commissione**

(21 maggio 2003)

*Oggetto:* FIPOL – Inquinamento marittimo

Dopo la derisoria proposta di indennizzo formulata dal FIPOL per il dramma della «Prestige», come molti altri mi chiedo quale sia la reale utilità di questi fondi di indennizzo.

Per ovviare alle carenze del FIPOL, la Commissione formula l'auspicio di creare un fondo di indennizzo sulla base di un miliardo di euro di cui potrebbero beneficiare le varie vittime dei naufragi delle petroliere.

Qualora la creazione di questi fondi non potesse avvenire a livello internazionale la Commissione europea intende proporre un'organizzazione europea a somiglianza di quanto gli Stati Uniti hanno già fatto per proteggere le loro coste.

Quali saranno in tal caso i dispositivi previsti, i finanziamenti proposti, il calendario che sarà adottato e la responsabilità degli Stati membri nell'effettiva creazione di questi fondi?

**Risposta comune  
data dal sig.ra de Palacio in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-1769/03 e P-1771/03**

*(20 giugno 2003)*

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare sulla necessità di garantire risarcimenti adeguati a tutti coloro che hanno subito danni causati da inquinamento da idrocarburi.

Pertanto, il 6 dicembre 2000 la Commissione ha proposto di istituire il fondo COPE (fondo di risarcimento per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee), che aumenterebbe il massimale complessivo del risarcimento a 1 miliardo di euro rispetto all'attuale limite internazionale di circa 185 milioni di euro. Tale misura garantirebbe il risarcimento integrale di tutti i soggetti danneggiati che possono avanzare una legittima richiesta in caso di fuoruscita di idrocarburi nelle acque dell'Unione, accelerando così anche il risarcimento delle vittime.

Tuttavia, il Consiglio ha deciso di non dar seguito alla proposta, bensì di promuovere l'istituzione di un fondo analogo a livello internazionale. La conferenza diplomatica sul Fondo supplementare svoltasi dal 12 al 16 maggio 2003 presso l'IMO ha adottato un nuovo protocollo che modifica l'attuale regime internazionale di risarcimento per inquinamento da idrocarburi. Il nuovo Fondo supplementare internazionale ha aumentato il risarcimento disponibile a 920 milioni di euro, cioè più del miliardo di dollari USA dell'Oil Spill Liability Trust Fund degli Stati Uniti. La Commissione accoglie quindi con soddisfazione l'adozione del nuovo protocollo.

Ora occorre fare in modo che gli Stati membri mantengano l'impegno di rendere operativo il nuovo fondo prima della fine dell'anno. Finché gli Stati membri, o almeno gli Stati membri costieri, non aderiranno al nuovo Fondo supplementare, la Commissione non riconsidererà la sua proposta di istituire un fondo COPE a livello di Unione europea.

(2004/C 33 E/169)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1782/03  
di Claude Moraes (PSE) alla Commissione**

*(28 maggio 2003)*

Oggetto: Relazione sull'andamento del programma EQUAL

Quali sono le intenzioni della Commissione in merito alla pubblicazione di una relazione sull'andamento del programma EQUAL prima della fine del suo attuale mandato nel 2004?

**Risposta di Anna Diamantopoulou a nome della Commissione**

*(1° luglio 2003)*

La prima fase del programma EQUAL durerà fino al 2005 e i partenariati di sviluppo (che sono oltre 1500) hanno individuato innovazioni in sede di lotta alla discriminazione e alle ineguaglianze alle quali sono esposti sia i lavoratori che coloro che cercano lavoro.

La Commissione intende preparare una comunicazione per la fine del 2003, che illustrerà tali innovazioni, prendendo atto nel contempo dell'andamento generale del programma EQUAL, e servirà a preparare l'avvio della seconda fase di EQUAL per gli Stati membri e per i paesi candidati che parteciperanno appieno a questa seconda fase.

(2004/C 33 E/170)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1785/03  
di Claude Moraes (PSE) alla Commissione**

(28 maggio 2003)

Oggetto: Fondi strutturali

Qual è la procedura attuale per rendere pubblici gli importi e le scadenze previste per l'erogazione di fondi a favore delle regioni nel quadro dei fondi strutturali? Vi sono dati suddivisi per regioni, collegi elettorali degli MPE o parti di essi?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

(29 luglio 2003)

La Commissione raccoglie e pubblica le informazioni finanziarie in modo diverso a seconda della natura dell'intervento. I dati finanziari relativi agli interventi attuati a livello regionale nel quadro degli obiettivi 1 e 2 dei Fondi strutturali vengono pubblicati, per ciascun programma regionale, sul sito web della Direzione generale per la Politica regionale ([http://europa.eu.int/comm/regional\\_policy/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm)). I dati finanziari specifici relativi agli interventi sostenuti dal Fondo sociale europeo possono essere consultati sul sito web della Direzione generale per l'Occupazione e gli Affari sociali ([http://europa.eu.int/comm/employment\\_social/esf2000/member\\_states-en.htm](http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/member_states-en.htm)). Le informazioni sugli interventi sostenuti dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) si trovano sul sito web della Direzione generale per la Pesca ([http://europa.eu.int/comm/fisheries/policy\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/fisheries/policy_en.htm)). I dati relativi ai programmi di sviluppo rurale sostenuti dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) possono essere consultati sul sito web della Direzione generale per l'Agricoltura ([http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/index\\_fr.htm](http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/index_fr.htm)).

Conformemente al principio di sussidiarietà, la gestione dei Fondi strutturali è alquanto decentrata. I singoli progetti da sostenere vengono selezionati dalle autorità di gestione a livello degli Stati membri e delle regioni. Conformemente al regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali<sup>(1)</sup>, le autorità suddette sono tenute ad informare il grande pubblico e gli eventuali beneficiari in merito ai programmi finanziati dai Fondi strutturali, alle risorse assegnate e alle procedure di candidatura.

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 31.5.2000.

(2004/C 33 E/171)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1798/03  
di Wolfgang Ilgenfritz (NI) alla Commissione**

(21 maggio 2003)

Oggetto: Restituzioni alle aziende di lavorazione dello zucchero

La ditta «Agrar Invest Tatschl» importa zucchero dalla Serbia e dalla Croazia ai sensi dell'Accordo di Bruxelles 2002/C a norma dell'articolo 152/05<sup>(1)</sup>. I clienti della ditta Tatschl utilizzano lo zucchero importato in Austria dalla Serbia e dalla Croazia per produrre succhi, cioccolate, ecc. ed esportano quindi i prodotti lavorati in paesi terzi.

Il prezzo di intervento per lo zucchero ammonta attualmente a circa 699 euro per t. Il prezzo sul mercato mondiale, invece, è di soli 50 euro/t. Le aziende di lavorazione dello zucchero dovrebbero quindi ottenere una restituzione di circa 450 euro/t per lo zucchero importato dalla Serbia o dalla Croazia, nel caso in cui i prodotti finiti (succhi, cioccolata) vengano esportati in paesi terzi (esportazione di merci non figuranti all'Allegato I provenienti dall'interscambio comunitario in conformità alla regolamentazione doganale e con richiesta di una restituzione all'esportazione).

La restituzione in questione viene concessa senza problemi in Germania e in Italia. L'interrogante si chiede per quale motivo le aziende austriache di lavorazione dello zucchero siano finora svantaggiate e non debbano ricevere tali restituzioni.



Il Ministero austriaco delle finanze si è già occupato della questione lo scorso anno (28.3.2002) ed ha rivolto un'interrogazione alle Commissioni per chiarire se in questo caso le aziende austriache abbiano diritto alla restituzione. La Commissione non ha però sinora risposto a tale interrogazione.

Può pertanto la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Le aziende austriache di lavorazione dello zucchero possono tenere una restituzione all'esportazione?
2. In caso affermativo, la restituzione può avere effetto retroattivo?
3. Quale procedura bisogna seguire per ottenere una restituzione con effetto retroattivo?
4. In caso negativo può la Commissione indicare quali direttive escludono la possibilità di una restituzione?

(<sup>1</sup>) GU C 152 del 26.6.2002, pag. 14.

**Risposta complementare  
fornita dal sig. Liikanen a nome della Commissione**

(22 agosto 2003)

Spetta alle autorità nazionali competenti decidere se le restituzioni all'esportazione possono essere concesse o no conformemente alla regolamentazione comunitaria. Gli operatori devono pertanto contattarle in caso di problemi.

Per quanto riguarda il caso menzionato dall'onorevole parlamentare, la Commissione ritiene che lo zucchero importato dalla Croazia e dalla Serbia e utilizzato per la fabbricazione di prodotti trasformati di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(<sup>1</sup>) non debba formare oggetto di restituzioni all'esportazione in virtù dell'articolo 27 paragrafi 3 e 12 dello stesso regolamento. Per assicurare un'interpretazione uniforme la Commissione adotterà al più presto i provvedimenti necessari.

(<sup>1</sup>) GU L 178 del 30.6.2001.

(2004/C 33 E/172)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1801/03  
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(28 maggio 2003)

Oggetto: Radiazioni cosmiche

Nel 1996, l'UE ha adottato una direttiva (96/29/Euratom(<sup>1</sup>)) che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Per quanto riguarda l'aviazione, la direttiva prevede disposizioni soltanto per gli equipaggi degli aerei e le donne in stato di gravidanza. Alla luce dei recenti dati in merito ai rischi, la Commissione concorda ora sulla necessità di includere anche i cosiddetti «frequent flyers» nelle norme di sicurezza?

(<sup>1</sup>) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

(2 luglio 2003)

Il titolo VII (articoli 40-42) della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti si riferisce all'aumento significativo dell'esposizione a sorgenti di radiazioni naturali dovuta ad attività lavorative.

L'unica attività identificata in maniera specifica nel titolo in questione è quella del personale navigante esposto alle radiazioni cosmiche (articolo 42). Se lo ritengono opportuno, gli Stati membri possono comunque adeguare a livello nazionale disposizioni specifiche, ad esempio per quanto riguarda i viaggiatori abituali.

La Commissione non è al corrente di nuovi dati sui rischi dovuti alle radiazioni cosmiche che allo stadio attuale giustifichino un adeguamento della direttiva che stabilisce norme fondamentali di protezione contro le radiazioni.

(2004/C 33 E/173)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1803/03**  
**di Dorette Corbey (PSE)**  
**e Margrietus van den Berg (PSE) alla Commissione**

(28 maggio 2003)

Oggetto: Grande caccia agli uccelli migratori a Malta

Di recente abbiamo ricevuto notizia che la migrazione primaverile degli uccelli a Malta è sfociata, persino nelle zone protette, in un'enorme caccia a razze tutelate d'uccelli migratori. In risposta all'interrogazione E-3036/02<sup>(1)</sup>, la Commissione ha affermato che Malta dovrà pienamente attuare e rispettare la direttiva sugli uccelli migratori con l'adesione all'Unione. Inoltre la Commissione ha dichiarato di voler seguire attentamente la situazione nei paesi che aderiranno all'UE per quanto riguarda l'attuazione e il rispetto della direttiva sugli uccelli e sugli habitat.

1. La Commissione può confermare che durante la migrazione primaverile sono stati cacciati su ampia scala uccelli migratori?
2. La Commissione concorda con noi che tale caccia è in contrasto con gli obblighi previsti dalla direttiva sugli uccelli?
3. La Commissione è in grado di dichiarare se intende adottare misure — ed eventualmente quali — per ricordare a Malta gli impegni sottoscritti?
4. La Commissione concorda con noi che nell'ambito della direttiva sugli uccelli è giustificato un divieto assoluto della caccia primaverile e, in particolare, della cattura e della caccia agli uccelli in mare?

<sup>(1)</sup> GU C 222 E del 18.9.2003, pag. 40.

**Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione**

(24 luglio 2003)

La Commissione non ha conferma delle notizie di caccia su vasta scala citate dagli onorevoli parlamentari e, pertanto, non è in grado di commentare se tali notizie siano contrarie agli obblighi derivanti dalla direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici<sup>(1)</sup>.

Gli obblighi derivanti dalla direttiva sugli uccelli selvatici sono stati sottolineati dalla Commissione in numerose occasioni durante i suoi contatti con Malta e la Commissione continuerà a sorvegliare il rispetto degli impegni assunti da Malta nel periodo precedente all'adesione. La Commissione rimanda inoltre alla sua precedente risposta all'interrogazione scritta E-3036/02 della sig.ra Corbey.

A norma della giurisdizione corrente, la direttiva sugli uccelli selvatici non impone un divieto assoluto e automatico delle attività.

<sup>(1)</sup> GU L 103 del 25.4.1979.

(2004/C 33 E/174)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1804/03****di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione***(28 maggio 2003)*

**Oggetto:** Revoca dei procedimenti avviati dalla Commissione contro la Sinaga in virtù di una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee

In violazione del principio della separazione dei poteri esistente in qualsiasi sistema democratico, la Commissione europea ha avviato un procedimento contro la raffineria di zucchero delle Azzorre (causa C-2002/1098) su una questione pendente dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La Corte di giustizia, al punto 4 delle conclusioni della sentenza del 15 maggio 2003 della causa C-282/00, respinge la tesi del divieto di spedizione di zucchero raffinato alle Azzorre, sostenuta dall'industria dello zucchero e dalla Commissione europea. In questo modo vengono meno la base che giustificava il procedimento in corso e le misure correttive di carattere finanziario applicate al Portogallo per lo stesso motivo.

La Commissione europea tiene conto dei gravi danni causati all'agricoltura e all'industria dello zucchero dall'azione portata avanti nonostante il parere della Corte di giustizia?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(11 luglio 2003)*

Con sentenza del 15 maggio 2003 relativa alla causa C-282/00, RAR contro Sinaga, la Corte di giustizia ha effettivamente affermato, nella quarta risposta alle questioni del giudice a quo, il principio della libera spedizione di zucchero bianco prodotto con barbabietole delle Azzorre verso la parte continentale del Portogallo.

La Commissione si compiace del fatto che la Corte di giustizia abbia affermato tale principio, che è in linea con le osservazioni da essa presentate e coincide, d'altronde, con la posizione espressa dal governo portoghese e da Sinaga.

Il divieto di spedire i prodotti ottenuti nelle Azzorre che hanno beneficiato del sostegno a favore della produzione locale avrebbe arrecato, a parere della Commissione, un grave pregiudizio all'agricoltura di questa regione ultraperiferica.

La Commissione non ha avviato alcuna procedura d'infrazione, né ha previsto rettifiche finanziarie nei confronti della Repubblica portoghese in relazione alla spedizione di zucchero bianco prodotto con barbabietole delle Azzorre.

(2004/C 33 E/175)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1805/03****di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione***(28 maggio 2003)*

**Oggetto:** Revoca da parte della Commissione delle disposizioni relative alle spedizioni tradizionali di zucchero dalle Azzorre

La Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sua sentenza del 15 maggio 2003 relativa alla causa C-282/00, punto 46, ha stipulato che rientra nelle competenze del giudice nazionale determinare che cosa sono spedizioni tradizionali di zucchero dalle Azzorre.

Quando la Commissione europea intende revocare la sua legislazione relativa alle disposizioni di esecuzione, segnatamente il paragrafo 1 dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 20/2002<sup>(1)</sup>, che è in contrasto con la decisione della Corte di giustizia?

<sup>(1)</sup> GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(11 luglio 2003)

Nella sentenza del 15 maggio 2003 relativa alla causa C-282/00, RAR contro Sinaga, la Corte di giustizia ha affermato che spetta al giudice a quo valutare se le spedizioni di zucchero raffinato delle Azzorre che ha beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, oggetto della causa principale, presentino le caratteristiche di spedizioni tradizionali.

La Corte di giustizia ha precisato ai considerandi n. 43 e n. 44 che

... se il legislatore comunitario ha voluto tener conto delle correnti di scambio tradizionali, ciò non è avvenuto allo scopo di riconoscere i diritti storici, bensì al fine di evitare che l'istituzione del regime specifico di approvvigionamento, concepito nell'interesse delle Azzorre, portasse alla perdita di mercati sui quali la loro produzione veniva regolarmente smerciata.

Ne consegue che le spedizioni di zucchero devono rispondere a condizioni relativamente strette per poter essere qualificate correnti di scambi tradizionali o spedizioni tradizionali. Tali condizioni attengono sia all'importanza sia alla regolarità e all'attualità delle spedizioni di cui trattasi. Infatti, spedizioni sporadiche e insignificanti che abbiano avuto luogo in passato non possono soddisfare tali condizioni.

La Commissione ritiene che la prassi sinora seguita di quantificare il volume dei prodotti che possono essere riesportati o rispediti in base alla media del volume annuo di spedizione/esportazione nei tre anni che precedono l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1600/92<sup>(1)</sup> sia conforme ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza succitata.

Per il momento la Commissione non intende quindi abrogare il regolamento (CE) n. 20/2002<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 1600/02 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli, GU L 173 del 27.6.1992.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2002, recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, GU L 8 dell'11.1.2002.

(2004/C 33 E/176)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1825/03  
di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione**

(23 maggio 2003)

**Oggetto:** Impatto ambientale sul tratto di strada AS-17, Puente del Arco-El Condado (Asturie, Spagna)

Nella sua risposta all'interrogazione scritta (E-1801/02<sup>(1)</sup>) sul tema in oggetto, la Commissione fa presente che l'allegato IV della direttiva 85/337/CEE<sup>(2)</sup>, modificata dalla direttiva 97/11/CEE<sup>(3)</sup>, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, enumera le informazioni che devono essere fornite dal committente, tra cui un progetto delle principali soluzioni alternative esaminate ed un'indicazione delle principali ragioni della sua scelta, con riferimento agli effetti sull'ambiente.

A partire dal 5 agosto 2002, data in cui è pervenuta la risposta, si è rivolta la Commissione alle autorità spagnole per informarsi in merito alle possibili alternative al tracciato di cui sopra?

È consapevole la Commissione dei danni irreparabili causati da un tracciato per il quale non è prevista una soluzione alternativa che abbia un impatto minimo sull'ambiente?

Data l'urgenza della questione, quali passi intende intraprendere la Commissione presso le autorità spagnole al fine di ottenere le necessarie informazioni al riguardo?

<sup>(1)</sup> GU C 28 E del 6.2.2003, pag. 137.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

**Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione**

(10 luglio 2003)

Come è stato comunicato nella risposta alla domanda scritta E-1801/02 dell'Onorevole parlamentare, i progetti stradali non rientrano, in linea di principio, nell'allegato I e II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

In ogni caso, sembra che il progetto sia già stato sottoposto a una valutazione dell'impatto ambientale. È opportuno notare, tuttavia, che la direttiva 85/337/CEE non stabilisce i criteri per scegliere un progetto tra le soluzioni alternative prese in esame, purché il progetto scelto sia stato valutato correttamente.

Nella circostanza, in assenza di informazioni più precise che consentano di presumere l'esistenza di un'infrazione al diritto comunitario, la Commissione non ritiene opportuno rivolgersi alle autorità spagnole.

Pur tuttavia, qualora dovesse ricevere eventuali informazioni complementari che facciano sospettare un'inadeguata applicazione della direttiva 85/337/CEE, la Commissione si accerterà del rispetto del diritto comunitario nel caso in esame.

---

(2004/C 33 E/177)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1829/03  
di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione**

(2 giugno 2003)

**Oggetto:** Lettere al governo greco in merito all'uso dei fondi comunitari e all'applicazione della legislazione dell'Unione europea

La Commissione mi può informare circa il numero e il mittente (Commissari, Direttori generali o capidipartimento) delle lettere inviate al governo greco sin dal 1994, in merito al corretto impiego dei fondi comunitari in progetti relativi alla protezione dell'ambiente nonché al recepimento e alla corretta applicazione della legislazione comunitaria in materia ambientale?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(14 luglio 2003)

Per assolvere il ruolo che le assegna l'articolo 155 del trattato CE, la Commissione intrattiene regolarmente una nutrita corrispondenza con le autorità nazionali in merito al ricorso ai fondi comunitari assegnati a progetti che contribuiscono al conseguimento di obiettivi ambientali e all'utilizzo opportuno dei fondi medesimi, nonché alla corretta applicazione della normativa comunitaria in materia ambientale. Il numero di lettere inviate in ciascun caso dipende da più fattori.

A titolo di esempio, l'esame di una denuncia relativa all'applicazione della normativa ambientale comunitaria può richiedere più fasi che comportano l'invio di numerose lettere.

Quando la Commissione ritiene che sussista una violazione, essa può avviare il procedimento di cui all'articolo 226 del trattato CE, che può portare a un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia attraverso l'invio di una lettera di messa in mora e di un parere motivato.

È tuttavia materialmente e tecnicamente impossibile fornire statistiche che tengano conto di tutte le lettere che la Commissione ha inviato alle autorità greche dal 1994; è invece possibile fornire statistiche generali sul numero di denunce o di infrazioni riguardanti il recepimento e l'applicazione della normativa ambientale comunitaria in Grecia.

---

(2004/C 33 E/178)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1837/03**  
**di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione**

(3 giugno 2003)

Oggetto: Appalti dell'Unione europea

La Commissione può confermare che nell'Unione europea quando una società si aggiudica un appalto bandito da un ente comunitario, l'appalto è soggetto alle regole sulla concorrenza e che le misure che portano ad un aumento dei costi — tra cui per esempio il rifiuto da parte di una società dell'UE di fungere da fornitore per il vincitore dell'appalto e di evitare importazioni parallele — sono in contrasto con il Trattato?

La Commissione può confermare che sono previste sanzioni in tali casi?

**Risposta fornita dal sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(18 luglio 2003)

La Commissione comprende che l'interrogazione dell'onorevole parlamentare rinvia, da un lato, agli obblighi in materia di concorrenza che incombono alle Istituzioni comunitarie nell'aggiudicazione dei loro appalti e, dall'altro, alla situazione di una società che ha vinto la gara d'appalto ma si trova dinanzi al rifiuto di vendita da parte di un'altra società dell'Unione.

Per quanto riguarda l'aggiudicazione dei loro appalti, le Istituzioni comunitarie sono tenute a rispettare le disposizioni del regolamento finanziario (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002<sup>(1)</sup>, in particolare il titolo V che indica e descrive le diverse procedure applicabili. In virtù di tali disposizioni l'aggiudicazione deve, di norma, avvenire tramite la messa in concorrenza degli operatori interessati. La fase d'aggiudicazione è conclusa dall'aggiudicazione dell'appalto e conduce alla firma di un contratto con l'aggiudicatario.

Per quanto riguarda la situazione di una società cui è stato aggiudicato un appalto ma si trova dinanzi ad un rifiuto di vendita da parte di un'altra società dell'Unione e/o a degli ostacoli per le importazioni parallele, non si può escludere che una simile situazione costituisca una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 82 e/o all'articolo 81 del trattato CE. Infatti, in determinate circostanze e a certe condizioni, l'applicazione di queste norme può condurre a vietare i rifiuti di vendita e gli ostacoli alle importazioni parallele. Tuttavia, data la mancanza d'informazioni sui fatti che stanno all'origine dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare, la Commissione non può prendere posizione circa l'applicabilità della regolamentazione sulla concorrenza in questo caso specifico. Per lo stesso motivo, la Commissione non è in grado di adottare una posizione circa le sanzioni previste.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16.9.2002.

(2004/C 33 E/179)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1842/03**  
**di Ulpu Iivari (PSE) alla Commissione**

(26 maggio 2003)

Oggetto: Il pari trattamento dei donatori di sangue

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sulle tendenze sessuali o simili. Ritengo che, per quanto riguarda la scelta di potenziali donatori di sangue volontari, il modo d'agire del Servizio Donazione sangue della Croce Rossa finlandese (SPR), sia in contraddizione con il suddetto articolo 21. Il Servizio Donazione sangue pone le persone su un livello diverso a seconda delle tendenze sessuali.

In Finlandia tutti i donatori devono rispondere alle domande poste dal Servizio Donazione sangue della SPR e, in base alle risposte, l'infermiere del Servizio Donazione valuta se la persona in questione è in grado di donare sangue. Il Servizio Donazione applica la raccomandazione del Consiglio europeo (R(95)15.

L'uomo che si presenta per donare sangue deve rispondere alla domanda se ha mai avuto rapporti sessuali con un altro uomo. In caso di risposta positiva alla persona in questione viene negata la possibilità di donare sangue, anche se dovesse soddisfare gli altri criteri richiesti. In caso di risposta negativa invece, la persona può donare sangue, sempre rispettando i suddetti criteri.

La direttiva del Parlamento europeo 2002/98/CE<sup>(1)</sup> (27.1.2003) che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti non menziona la tendenza sessuale dei donatori né le conseguenze della stessa sulle possibilità di donazione.

La Commissione intende armonizzare le prassi dei vari Stati membri riguardanti i donatori di sangue in modo da rispettare l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali?

<sup>(1)</sup> GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30.

### **Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione**

*(25 giugno 2003)*

Allo scopo di preservare la salute pubblica e prevenire la trasmissione di malattie infettive ai pazienti, è fondamentale che vengano prese tutte le misure di precauzione necessarie sia precedentemente che durante la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano donato dai cittadini europei e dei suoi componenti. È in questo senso che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2002/98/CE del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE, allo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, conformemente all'articolo 152 del trattato di Amsterdam.

L'articolo 29 della direttiva 2002/98/CE obbliga la Commissione a elaborare requisiti tecnici relativi, tra l'altro, alle informazioni che devono essere fornite dai donatori potenziali e alla loro capacità di donare sangue e plasma, compresi i criteri di esclusione permanente e temporanea. Tali requisiti tecnici, che sono in corso di elaborazione, tengono conto interamente della raccomandazione 98/463/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, sull'idoneità dei donatori di sangue e di plasma e la verifica delle donazioni di sangue nella Comunità europea<sup>(1)</sup> che raccomanda l'esclusione permanente dei donatori potenziali che abbiano avuto o che potrebbero avere un comportamento sessuale ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive. Una volta adottati dalla Commissione tali requisiti tecnici si applicheranno in modo uniforme a tutti i donatori di sangue dell'UE.

<sup>(1)</sup> GU L 203 del 21.7.1998.

(2004/C 33 E/180)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-1849/03 di Kyösti Virrankoski (ELDR) alla Commissione**

*(26 maggio 2003)*

**Oggetto:** Cessione di aziende agricole e riforma dell'agricoltura

La proposta di riforma dell'agricoltura comunitaria presentata dalla Commissione prevede fra l'altro un aiuto alle aziende agricole disaccoppiato dalla produzione. L'entità dell'aiuto verrebbe definita in funzione degli aiuti versati a titolo della PAC nel periodo 2000-2002. L'aiuto non sarebbe legato alla superficie.

La proposta ha suscitato gravi incertezze tra gli agricoltori intenzionati a cedere o rilevare superfici agricole poiché da essa non risulta, così come non risulta da alcun altro documento, quale percentuale dell'aiuto relativo all'azienda viene trasferita con la cessione dell'azienda, ovvero se vi sia addirittura una percentuale trasferibile. Il problema riguarda anche le superfici cedute in locazione. Anche i consorzi agricoli si trovano nell'incertezza. Si prenda il caso di un'azienda i cui terreni, durante il periodo di riferimento, sono coltivati da un consorzio al quale viene versato l'aiuto, ma che successivamente, a seguito di una cessione, vengono ripartiti fra le parti per cui il consorzio cessa di esistere.

Il problema riguarda l'intero territorio comunitario, senza distinzioni fra gli Stati membri, ed è interamente dovuto alla Commissione. Questo stato di cose crea seri problemi a centinaia di migliaia di agricoltori, che non osano né possono stipulare contratti di compravendita o di locazione o dar vita a consorzi. La situazione è particolarmente difficile per i giovani agricoltori sul punto di rilevare o ampliare la propria azienda. Alla luce di quanto sopra, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti.

Quali misure intende la Commissione adottare per fare chiarezza nell'intricata situazione attuale?

Quale clausola occorre inserire nei contratti di compravendita, locazione o istituzione di consorzio affinché l'aiuto a titolo della PAC relativo all'azienda interessata dalla cessione possa essere ripartito in funzione della superficie?

### **Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione**

*(27 giugno 2003)*

A giudizio della Commissione, gli eventuali problemi di confusione causati dalla proposta di pagamento unico per azienda non sono inerenti alla proposta stessa e dovranno essere pertanto risolti mediante una più efficace opera di informazione tra gli agricoltori. La Commissione intraprenderà nuove iniziative in questo senso.

La proposta di pagamento unico per azienda formulata dalla Commissione contiene norme chiare.

Per quanto riguarda l'istituzione e l'attribuzione dei diritti agli aiuti, prevede quanto segue:

- l'importo di riferimento del singolo agricoltore sarà calcolato come media triennale degli importi totali da lui ricevuti nel quadro di un certo numero di regimi di supporto durante il periodo di riferimento 2000-2002;
- i diritti agli aiuti soggetti a trasferimento vengono fissati dividendo l'importo di riferimento per la media triennale di tutti gli ettari che hanno dato luogo a pagamenti durante il periodo di riferimento;
- i diritti possono essere trasferiti con o senza terreno;
- i pagamenti saranno effettuati unicamente per i diritti accompagnati da un ettaro di terreno ammissibile;
- I diritti inutilizzati per più di un certo numero di anni saranno versati nella riserva nazionale.

I diritti vengono generalmente attribuiti agli agricoltori attivi che hanno sollecitato pagamenti durante il periodo di riferimento. Solo in un certo numero di casi di particolare disagio gli agricoltori che non soddisfano questo criterio generale potranno ottenere diritti da attingere alla riserva nazionale.

I principi di cui sopra sono confermati nei casi di eredità in cui l'erede subentra al beneficiario iniziale. Inoltre la Presidenza greca ha proposto che nei casi di nuova cooperazione a livello aziendale la nuova impresa si veda attribuire i diritti e che, in caso di scissione durante il periodo di riferimento, i diritti stessi siano attribuiti su base pro rata.

Non sono previste disposizioni che colleghino i diritti agli aiuti alla proprietà terriera: ciò significa che il trasferimento di terreni è generalmente indipendente dal trasferimento di diritti agli aiuti. Spetta alle parti in causa nel contratto decidere se amalgamare o no i due elementi: in altri termini, il trasferimento di terreni lascia impregiudicati i diritti agli aiuti del singolo agricoltore, a meno che egli concordi con il suo partner contrattuale di trasferire il diritto unitamente al terreno.

Per quanto riguarda le clausole di attuazione di queste transazioni, la loro formulazione concreta sarà di competenza del diritto nazionale e del diritto contrattuale privato.

---



(2004/C 33 E/181)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1850/03  
di Angelika Niebler (PPE-DE) alla Commissione***(3 giugno 2003)*

*Oggetto:* Aiuti UE a favore dei disabili a partire dal 2004

La Commissione europea ha dichiarato il 2003 «anno europeo dei disabili». Nel quadro di tale iniziativa l'UE contribuisce finanziariamente a numerosi progetti, manifestazioni ed azioni volti ad integrare i disabili. I vari termini per la presentazione di proposte di progetti sono scaduti nel mese di marzo.

Attualmente non vi è alcun programma comunitario specifico a favore dell'integrazione dei disabili.

La Commissione europea ha effettuato una pianificazione in questo ambito?

Per quali programmi e azioni sarà garantito un sostegno finanziario alle attività svolte anche in seguito all'«anno europeo dei disabili»?

**Risposta data dalla sig. ra Diamantopoulou in nome della Commissione***(23 luglio 2003)*

Al momento la Commissione non può impegnarsi a introdurre un programma d'azione specifico. Uno degli obiettivi dell'Anno europeo dei disabili sarà l'individuazione di nuove sfide da affrontare e la preparazione del terreno in vista di nuove iniziative a livello dell'Unione. In consultazione con i vari soggetti interessati, la Commissione valuterà l'Anno e passerà in rassegna le iniziative da proporre in materia, al fine di portare avanti il programma relativo alla disabilità. Inoltre va tenuto conto del fatto che la tematica attinente alla disabilità viene già affrontata da una serie di nuovi programmi recentemente lanciati, quali il programma antidiscriminazione, l'iniziativa comunitaria EQUAL, o le azioni della Commissione volte a promuovere l'inserimento sociale. Nel quadro del programma antidiscriminazione si stanno realizzando una serie di attività specifiche dedicate alla disabilità: giornate nazionali d'informazione, sostegno a organizzazioni di disabili, assegnazione del premio «Design-for-all» nonché una serie di progetti transnazionali specificatamente dedicati alla tematica delle discriminazioni basate sulla disabilità.

La Commissione ritiene che un vero inserimento economico e sociale nella società dei cittadini disabili presupponga la possibilità — da parte di tali cittadini — di partecipare pienamente alla vita sociale e imponga di tenere conto delle loro necessità in tutti i settori politici pertinenti: solo così si arriverà infatti alla piena integrazione. La Commissione intende ispirarsi a tali principi in tutti i suoi programmi di finanziamento pertinenti, consentendo ai disabili ed alle organizzazioni che li rappresentano di accedere a tali programmi e promuovendo un approccio basato sul «mainstreaming» e sull'integrazione piuttosto che sulla relegazione delle misure in materia di disabilità in regolamentazioni specifiche.

(2004/C 33 E/182)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1853/03  
di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione***(3 giugno 2003)*

*Oggetto:* Finanziamento comunitario in Grecia e organi intermedi di gestione

E' noto come, da tempo a questa parte, la stampa ellenica manifesti preoccupazione per la perdita di fondi erogati dai Quadri comunitari di sostegno (QCS). Il presidente del partito Nea Dimokratia, Karamanlis, ha — giustamente — criticato il governo ellenico per il fatto che la Grecia abbia perso 468 milioni di euro a causa della gestione attuata dal governo stesso rispetto al Secondo QCS. E' risaputo che la scelta delle imprese destinatarie degli aiuti viene compiuta da organi intermedi di gestione e che alcune regioni del Paese rivestono particolare importanza per la Grecia: è il caso delle aree ultraperiferiche dell'Egeo, o delle regioni poste lungo le frontiere terrestri del paese, come l'Epiro, la Macedonia centrale, la Macedonia

occidentale o la Tracia. Va segnalato come molte di queste regioni siano in ritardo nell'assorbimento degli stanziamenti comunitari, con un grave impatto sul proprio grado di sviluppo in generale. In precedenza, la Commissione europea ha già avuto la cortesia di informarmi in merito alla situazione in Epiro, nell'Egeo e in Tracia.

Vorrei ora essere informato in dettaglio anche sulla Macedonia centrale e la Macedonia occidentale:

1. Come valutano i servizi della Commissione il lavoro svolto dagli organi intermedi di gestione in relazione al Secondo e al Terzo QCS?
2. Quali sono detti organi intermedi di gestione, e come sono stati selezionati?
3. Quali importi esattamente hanno gestito nell'ambito del Secondo e Terzo QCS?
4. La Commissione, o qualunque altra Istituzione comunitaria, ha effettuato controlli su detti organi intermedi, nonché su altri meccanismi di supporto ai QCS?
5. Quali sono esattamente i programmi e le iniziative comunitarie attualmente gestite da tali organi intermedi, e con quale spesa prevista?
6. Qual è il valore aggiunto dell'operato di tali organi intermedi in ambiti quali la cultura o l'innalzamento del livello di istruzione e di sanità pubblica nelle regioni in questione?

#### **Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione**

*(28 luglio 2003)*

Sono da considerarsi organismi intermedi tutti gli organismi o uffici pubblici o privati che agiscono sotto la responsabilità delle autorità di gestione o di pagamento o che espletano funzioni per conto di tali autorità in rapporto ai beneficiari finali o agli organismi o imprese che eseguono le operazioni. Gli organismi intermedi sono selezionati in conformità alla legislazione nazionale vigente.

L'organismo intermedio competente per la Macedonia occidentale e la Macedonia centrale è la KEPA-ANEM («Società per lo sviluppo degli investimenti industriali nella Grecia settentrionale»). La KEPA-ANEM è anche l'organismo intermedio comune operante per Macedonia occidentale e centrale nel quadro del programma operativo (PO) «Competitività». Inoltre, si possono indicare come organismi intermedi le banche che forniscono assistenza alle piccole e medie imprese (PMI) e i «Gruppi di azione locale», che operano nel quadro di Leader+. Nel 2000, i servizi della Commissione hanno proceduto ad un controllo della «Società per lo sviluppo dell'infrastruttura privata nella Grecia settentrionale».

Occorre notare che nell'ambito del III Quadro comunitario di sostegno (QCS) gli organismi intermedi non gestiscono i programmi operativi bensì le misure che questi comportano. I settori di intervento degli organismi intermedi sono principalmente quelli relativi allo sviluppo del settore privato, in particolare delle PMI, e, nel caso di Leader+, la gestione dei territori rurali selezionati.

Le risorse gestite dagli organismi intermedi consistono, in linea di principio, nella dotazione della misura in questione. Tuttavia, poiché il II QCS è attualmente in fase di chiusura, la precisa entità delle risorse è ancora da confermare. Per quanto riguarda il periodo di programmazione 2000-2006, la situazione relativa agli organismi intermedi può essere modificata in qualsiasi momento mediante modificazione del complemento di programmazione. Per future informazioni al riguardo, si prega l'onorevole parlamentare di contattare le autorità di gestione interessate.

Infine, occorre notare che gli organismi intermedi non operano nei settori della sanità pubblica, dell'istruzione e della cultura.

(2004/C 33 E/183)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1860/03  
di Joost Lagendijk (Verts/ALE) alla Commissione***(6 giugno 2003)*

*Oggetto:* Aiuti di Stato alle società calcistiche

Di recente nei Paesi Bassi diverse società professionistiche di calcio hanno ricevuto aiuti finanziari da parte dei comuni per evitare di dover dichiarare fallimento. Anche in altri Stati membri si registrano prassi analoghe. I politici locali sono soggetti a forti pressioni da parte di società e tifosi, a causa della scarsa trasparenza sulle norme europee in materia di concorrenza.

La Commissione condivide il mio parere, secondo cui i sussidi finanziari pubblici (aiuti di Stato) concessi a società di calcio rappresentano una distorsione della concorrenza sul mercato calcistico europeo?

Come definisce la Commissione europea il mercato calcistico europeo e come lo vede delimitato, ossia qual è il confine tra mercati nazionali e mercato europeo? La Commissione ritiene che solo il mercato dei giocatori rivesta un certo interesse o il mercato calcistico presenta altri aspetti importanti sotto il profilo della concorrenza?

La Commissione è disposta, visto che momentaneamente nei Paesi Bassi, ma anche in altri Stati membri, le autorità pubbliche sostengono finanziariamente le società calcistiche con diversi mezzi, sfruttando l'incertezza esistente in merito all'ammissibilità degli aiuti, a pubblicare quanto prima una comunicazione che fissi i necessari limiti per gli aiuti alle società calcistiche, in modo da porre fine all'attuale situazione di scarsa chiarezza e di distorsione della concorrenza?

**Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione***(10 luglio 2003)*

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

Le società professionistiche di calcio che svolgono attività economiche come la vendita dei diritti di trasmissione delle partite, la stipulazione di contratti pubblicitari e di sponsorizzazione e la distribuzione di articoli commerciali devono essere considerate imprese. È probabile che la concessione di sussidi finanziari ad alcune società professionistiche di calcio determini una distorsione della concorrenza tra tali imprese.

Il problema non è se vi sia o meno un mercato calcistico europeo, ma stabilire se le attività si cui sopra possono essere oggetto di scambi tra Stati membri. Non tutte le società professionistiche di calcio svolgono tutte queste attività. Inoltre, solo in alcuni casi esse incidono sugli scambi tra Stati membri.

Dal momento che è da relativamente poco tempo che si applicano le norme relative agli aiuti di Stato in questo settore, la Commissione ritiene che la propria politica debba svilupparsi sulla base dei singoli casi. Finora, nella sua pratica, la Commissione non si è opposta ai sussidi in questo settore nei casi in cui essi avevano finalità pedagogiche o quando erano concessi per la costruzione di stadi, che, in determinati casi, possono essere considerati infrastrutture generali. La Commissione continuerà a sviluppare e definire la sua linea in questo settore sulla base dei casi specifici.

(2004/C 33 E/184)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1861/03  
di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione***(6 giugno 2003)*

*Oggetto:* Progetto Minotauro

Il progetto spagnolo «Minotauro», che comprende corse di tori ed eventuali corride, è stato presentato per essere finanziato nel quadro del programma Interreg IIIC Sud. Interreg IIIC è teso a rafforzare la coesione

economica e sociale dell'Unione europea promuovendo la cooperazione tra regioni e comuni su tematiche ritenute comuni, a prescindere dal fatto che tali zone siano limitrofe.

I progetti Interreg IIIC vengono sempre cofinanziati a livello nazionale.

Le autorità amministrative nazionali e regionali sono, in quanto membri del comitato direttivo, competenti per quanto riguarda l'analisi, la valutazione e la selezione dei progetti.

Alla Commissione risulta che il progetto Minotauro potrebbe essere in contrasto con il Trattato di Nizza?

La Commissione ritiene che lo sfruttamento di animali a fini ludici sotto la copertura di scambi culturali sia ancora possibile al giorno d'oggi?

Quali città/regioni partecipano al progetto Minotauro?

### **Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

*(24 luglio 2003)*

L'obiettivo dell'iniziativa comunitaria Interreg IIIC è di promuovere la cooperazione interregionale tra enti territoriali (regionali e locali) in tutto il territorio dell'Unione. Tale iniziativa è finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e cofinanziata dai partner nazionali di ogni progetto.

Il progetto Minotauro è oggetto di una richiesta di cofinanziamento comunitario, a titolo di Interreg IIIC, introdotta in occasione dell'invito a presentare proposte chiuso il 10 gennaio 2003 e il cui iter di selezione è ancora in corso. Questo progetto, il cui responsabile è situato in Spagna, è stato presentato al programma Interreg IIIC Sud. Esso coinvolge nove partner di quattro Stati membri (Grecia, Spagna, Francia e Portogallo). Tali partner sono autorità locali (sedi comunali di Cuéllar, San Sebastián de los Reyes, Moura, Beziers, Ciudad Rodrigo, Segorbe, Ampuero, Soria e Lychnostatis).

In base alle informazioni disponibili alla Commissione, i promotori del progetto Minotauro non si propongono di finanziare direttamente attività relative alla tauromachia, quanto piuttosto di creare collegamenti culturali tra le loro città. Del resto, nell'atto di candidatura depositato non viene fatta menzione di attività relative alla tauromachia.

Le questioni relative alla priorità e all'opportunità da attribuire ai progetti concreti devono essere trattate dagli enti cui, in base al diritto comunitario e in virtù del principio di sussidiarietà, spettano l'analisi, la valutazione e la scelta dei progetti da finanziare tramite i Fondi strutturali: i comitati di programmazione, composti da rappresentanti degli Stati membri, delle regioni e di altri organi pertinenti.

Per di più, la regolamentazione dell'attività relativa alla tauromachia rientra nella sfera di competenza degli Stati membri.

(2004/C 33 E/185)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1862/03 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

*(6 giugno 2003)*

**Oggetto:** Informazioni contrastanti sui risultati finanziari e sulle ripercussioni sull'ambiente e sulla salute dei cittadini dell'ampliamento dell'aeroporto di Sofia

1. La Commissione ha preso atto del rapporto del 24 aprile 2003 stilato da 23 rappresentanti di organizzazioni bulgare che si occupano della tutela della natura e dell'ambiente sulle ripercussioni della preparazione dell'ampliamento dell'aeroporto di Sofia, fra cui:

- a) il cosiddetto «Internal Rate of Return» (IRR) del progetto è di solo il 3,6 % (e, senza contributo ISPA, 1,5 %), mentre la «Transport Infrastructure Regional Study» (TIRS) parte come presupposto dal 12-15 % e per paesi con cospicui debiti e una scarsa capacità di restituzione del debito persino dal 25-30 %;

- b) in contrasto con la normativa bulgara e con la direttiva 97/11/CE<sup>(1)</sup> manca un rapporto globale sulle ripercussioni ambientali, per cui il cosiddetto «Health Risk Assessment Report» (HRAR) sulle conseguenze su sistema nervoso centrale, cuore, vasi sanguigni e sistema endocrino degli abitanti delle zone limitrofe si può soltanto basare su criteri indiretti;
- c) secondo l'HRAR, il numero di persone che subirà disturbi a causa dell'inquinamento acustico non diminuirà, ma aumenterà, anche perché non è stata stabilita una soglia del rumore per i voli notturni, anche se, dopo un breve periodo in cui essi erano vietati, i voli notturni sono nuovamente ammessi a partire dall'aprile 2002;
- d) gli abitanti di quest'area possono subire l'esproprio delle loro case e dei loro terreni agricoli senza ricevere un indennizzo sufficiente per la perdita di casa e lavoro?

2. Com'è possibile che tali dati differiscano in maniera così netta da quanto affermato dalla Banca europea per gli investimenti (BEI – Info & News d.d. 3.12.2002) e dalle risposte della Commissione alle mie precedenti interrogazioni E-2037/02<sup>(2)</sup> e E-2038/02<sup>(3)</sup>?

3. Questo progetto verrà portato avanti a qualsiasi costo partendo da un presunto interesse economico o per puro orgoglio nazionale, anche se non soddisfa la normativa bulgara o quella dell'UE?

4. E' possibile raggiungere una soluzione valida trovando un comune accordo tra tutti gli interessati? La Commissione intende contribuire a tal fine?

<sup>(1)</sup> GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU C 28 E del 6.2.2003, pag. 173.

<sup>(3)</sup> GU C 52 E del 6.3.2003, pag. 123.

#### **Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

*(4 agosto 2003)*

La Commissione è al corrente della lettera del 24 aprile 2003 inviata dai rappresentanti di varie organizzazioni bulgare e relativa al progetto di ampliamento dell'aeroporto di Sofia. Il Commissario competente per la politica ambientale ha risposto a nome della Commissione in data 21 maggio 2003, mentre la Direzione generale politica regionale, che è responsabile della gestione dello strumento finanziario ISPA, ha inviato informazioni tecniche supplementari in data 2 giugno 2003.

Il tasso interno di redditività, che costituisce una stima dei flussi finanziari, è solo uno dei fattori da prendere in considerazione nel valutare la redditività di progetti di questo tipo. Occorre infatti tener conto, a più lungo termine, dei benefici economici generali.

La Commissione ritiene che, nella fattispecie, la valutazione d'impatto ambientale (VIA) sia stata conforme alle disposizioni del regolamento ISPA<sup>(1)</sup>. La VIA e le relative decisioni del Ministero per l'ambiente e le risorse idriche contenevano numerose raccomandazioni per attenuare gli effetti negativi sull'ambiente, sia a livello locale che in generale. Il problema dell'inquinamento acustico è stato considerato con particolare attenzione dalle autorità aeroportuali di Sofia, che hanno avviato un progetto di protezione dall'inquinamento acustico ed un sistema per il monitoraggio del rumore provocato dagli aerei e per il controllo dei movimenti aerei.

Stando alle informazioni pervenute alla Commissione sono previste, nell'ambito del progetto di protezione dall'inquinamento acustico, misure a favore delle abitazioni e degli altri edifici situati nella cosiddetta zona di protezione. La situazione verrà riesaminata e saranno eventualmente adottate nuove misure una volta che la nuova pista e il sistema di controllo dell'inquinamento acustico saranno operativi. Le autorità aeroportuali intendono inoltre creare un centro per informare coloro che vivono nelle vicinanze dell'aeroporto in merito alle misure adottate, alle procedure, ai loro diritti, alle varie possibilità tecniche, ecc.

Le questioni relative agli indennizzi per l'esproprio sono di esclusiva competenza nazionale e non riguardano la Commissione.

La Commissione non ritiene che vi sia alcuna contraddizione tra quanto precedentemente esposto e le risposte fornite alle precedenti interrogazioni scritte dell'Onorevole parlamentare E-2037/02 e E-2038/02.

Il progetto di ricostruzione dell'aeroporto rientra nel processo di sviluppo generale dell'economia bulgara e risponde all'obiettivo dell'Unione di contribuire a migliorare le infrastrutture di trasporto dei paesi candidati. In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione reputa che esso rispetti le norme comunitarie in materia.

Per quanto riguarda le questioni ambientali, la Commissione ha insistito con le autorità bulgare affinché vengano rispettate le procedure, come ad esempio quanto stabilisce il memorandum di finanziamento ISPA in materia di VIA, ed ha chiesto loro di fornire informazioni esaurienti e regolari su tutti gli aspetti ambientali del progetto, comprese le misure adottate per attuare le raccomandazioni della VIA e delle decisioni del Ministero dell'ambiente. Le organizzazioni non governative (ONG) sono rappresentate nel comitato di sorveglianza ISPA, che si riunisce in Bulgaria due volte all'anno per valutare l'andamento dei progetti finanziati. La Commissione ha inoltre contatti regolari, formali o informali, con le ONG e vi è inoltre una corrispondenza regolare con le stesse.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione, GU L 161 del 26.6.1999.

(2004/C 33 E/186)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1888/03**  
**di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione**

(6 giugno 2003)

*Oggetto:* Trasporti aerei internazionali

In un articolo pubblicato su un quotidiano ateniese, si afferma che il Commissario de Palacio avrebbe espresso l'opinione che nell'UE dovrebbero esservi soltanto cinque o sei grandi compagnie aeree, mentre oggi nell'Unione esistono 14 compagnie di bandiera.

Domando alla Commissione se tale parere rappresenti l'opinione personale del Commissario de Palacio, o se esprima invece la linea dalla Commissione europea. In questa seconda ipotesi, quali misure verranno adottate per fronteggiare la disoccupazione nel comparto dei trasporti aerei?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

(14 luglio 2003)

La Commissione non ha alcuna intenzione di determinare il numero di compagnie aeree nell'Unione che dipende dal mercato ormai completamente liberalizzato dal 1997. La cifra citata fa allusione al parere espresso dalla maggioranza degli esperti del settore e riportato dalla vicepresidente della Commissione preposta ai trasporti e all'energia e dall'insieme della Commissione. Numerosi esperti concordano sul fatto che non vi sarà posto sul mercato europeo per una quindicina di compagnie europee a vocazione intercontinentale e che, soprattutto in periodo di crisi come quello attuale, occorre un consolidamento del settore. Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, il trasporto aereo registra infatti una crisi senza precedenti, legata a diversi fattori di destabilizzazione (timore di nuovi attacchi terroristici, conflitti in Afghanistan e in Iraq, epidemia di SARS (sindrome respiratoria acuta grave), nel contesto di un rallentamento generale dell'economia. La concentrazione dei soggetti del settore per raggiungere dimensioni critiche e aumentarne l'efficacia e la redditività economica su questo mercato corrisponde a una tendenza naturale, tanto più che molti vettori europei sono troppo piccoli rispetto ai loro concorrenti internazionali.

Questa tendenza non è però in contraddizione con lo sviluppo, grazie alla liberalizzazione, dell'attività di compagnie europee a vocazione regionale europea, né con l'affermarsi di nuovi vettori, come le compagnie a basso costo che creano nuovi posti di lavoro. A tale proposito va rilevato che negli ultimi anni hanno fatto la loro comparsa numerose nuove compagnie che realizzano ottimi risultati economici.

Da parte sua, la Commissione intende lasciare che le compagnie si sviluppino in un mercato europeo concorrenziale. Come custode dei trattati, essa vigilerà per denunciare tutti gli aiuti di Stato illegali che potrebbero favorire alcune compagnie a detrimento di altre.

(2004/C 33 E/187)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1889/03  
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione***(27 maggio 2003)***Oggetto:** Eurostat

Potrebbe la Commissione dare qualche ragguglio sulle relazioni ricevute, relative alle verifiche ispettive interne, in merito a Eurostat a partire dal settembre del 1999?

Potrebbe inoltre la Commissione darci qualche dettaglio per riassumere il contenuto riguardante Eurostat di tali documenti?

**Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione***(4 settembre 2003)*

Nel quadro del seguito dato al discarico 2001, e su richiesta del Parlamento, la Commissione ha comunicato al segretariato della commissione per il controllo dei bilanci in data 16 maggio 2003 sei relazioni di audit interno redatte dal Servizio di audit interno di Eurostat nel periodo 1992-2002, secondo le modalità previste dall'accordo quadro relativo alla trasmissione al Parlamento di documenti riservati. Successivamente, il 20 maggio 2003, una relazione di sintesi concernente il seguito dato alle relazioni di audit interno è stata trasmessa, in base a queste stesse disposizioni, al segretariato della commissione per il controllo dei bilanci. In data 3 luglio 2003, secondo le stesse modalità, la Commissione ha comunicato al presidente del Parlamento la relazione di audit intitolata «Internal audit of the financial systems for Eurostat» predisposta dalla Direzione generale Controllo finanziario il 7 giugno 2000.

La Commissione, il 9 luglio 2003, ha preso conoscenza di due relazioni dei propri servizi sulla gestione finanziaria e sul controllo in Eurostat. La prima è l'analisi effettuata dalla Direzione generale Bilancio delle relazioni di audit realizzate dalla struttura di audit interno di Eurostat. Questa relazione, ordinata dalla Commissione il 21 maggio 2003 e trasmessa alla commissione per il controllo dei bilanci l'11 luglio 2003, analizza i sistemi di gestione finanziaria e di controllo di Eurostat e il seguito dato alle relazioni di audit interno dal punto di vista della conformità al regolamento finanziario. La seconda è la relazione intermedia realizzata dal Servizio di audit interno in base al mandato della Commissione dell'11 giugno 2003. La relazione del Servizio di audit interno è stata trasmessa all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Infine, Eurostat ha completato l'8 luglio 2003 un'analisi di taluni aspetti relativi al programma SUPCOM. Questa relazione è stata trasmessa all'OLAF il 22 luglio 2003 in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento 1073/1999.

La Commissione desidera inoltre sottolineare che alcune relazioni di audit sono oggetto di indagine da parte dell'OLAF e fanno parte degli incartamenti trasmessi dall'OLAF alle autorità giudiziarie del Lussemburgo o alla procura della repubblica presso il Tribunal de Grande Instance di Parigi. È intenzione della Commissione assicurare il rispetto della protezione delle indagini in corso.

(2004/C 33 E/188)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1898/03  
di Jillian Evans (Verts/ALE) alla Commissione***(6 giugno 2003)***Oggetto:** Mantenere i delfini in cattività

Indipendentemente dalla dimensione delle vasche che li ospitano, i delfini in cattività non possono beneficiare di una dieta, cure e ambiente adatti alla loro natura, alle loro necessità fisiologiche, al loro stato di salute né tanto meno al loro stato di sviluppo, adattamento e addomesticamento. Sono spesso costretti a vivere e procreare in un modo totalmente alieno al loro istinto. In breve, ciò pare contravvenire alle leggi esistenti atte a proteggere gli animali.

Il delfino è un animale particolarmente intelligente e, considerando le peculiarità biologiche della specie, è necessario un nuovo quadro giuridico per assicurare la sua protezione e benessere.

Cosa farà la Commissione per assicurarsi che:

- siano proibiti nuovi delfinari in Europa,
- siano chiusi entro un periodo stabilito i delfinari esistenti,
- sia prestata maggiore attenzione alla procreazione dei delfini — in particolare se sono stati obbligati a procreare in un modo a loro totalmente estraneo e tenendo in considerazione che il 50 % dei delfini nati in cattività muore prima di aver raggiunto un anno di vita?

### **Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

*(26 giugno 2003)*

La Commissione è consapevole del fatto che i delfini sono altamente intelligenti e presentano un comportamento sociale pronunciato. Tuttavia, l'autorizzazione per la costruzione di nuovi delfinari e la supervisione di quelli esistenti sono competenze degli Stati membri.

Ciò nonostante, sono state adottate numerose misure a livello comunitario per garantire la protezione dei delfini. La Commissione ritiene che l'applicazione corretta di questi obblighi possa garantire in modo soddisfacente la preservazione e la protezione dei delfini.

La cattura di delfini nei mari europei è proibita dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche<sup>(1)</sup>.

Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio<sup>(2)</sup>, contiene una serie di disposizioni protettive che risultano pertinenti in questo contesto. Il regolamento dà attuazione alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) nell'Unione. I delfini sono contemplati nell'allegato A (che comprende le specie minacciate di estinzione) del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, che conferisce ai delfini in libertà un considerevole grado di protezione, vietandone l'importazione o l'uso per scopi principalmente commerciali. Tuttavia, l'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento stipula deroghe limitate e specifiche a tale divieto generale, applicabili ai delfinari e agli zoo. Ne consegue che le richieste di importazione di delfini nell'Unione devono essere considerate su base individuale dalle autorità di gestione e scientifiche dello Stato membro di destinazione. Inoltre, l'articolo 4 del regolamento stipula che l'importazione può avvenire solo a condizione che l'autorità scientifica dello Stato membro interessato abbia appurato che la sistemazione prevista per l'animale vivo nel luogo di destinazione sia adeguatamente attrezzata per conservarlo e assisterlo correttamente. Nel 2001, la Commissione ha esortato specificamente le autorità scientifiche degli Stati membri a garantire l'applicazione tassativa di tali disposizioni in relazione a tutte le importazioni proposte di delfini.

La direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici<sup>(3)</sup> impone a questi ultimi una serie di misure di protezione e preservazione degli animali, fra cui una sistemazione adeguata per gli animali, un trattamento zootecnico di alta qualità, comprendente un programma elaborato di assistenza veterinaria preventiva e curativa e di nutrizione, e la formazione del personale e l'educazione del pubblico visitante. Gli Stati membri devono adottare misure volte a garantire che gli zoo tengano i loro animali in condizioni tali da soddisfare le esigenze biologiche e di preservazione delle singole specie, fra l'altro dotando i recinti di specifiche amenità in funzione della specie. Dovrebbero ottenere una licenza unicamente gli zoo che applicano tali disposizioni e le autorità competenti degli Stati membri hanno l'obbligo di svolgere ispezioni periodiche per verificare che ciò avvenga.

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 22.7.1992.

<sup>(2)</sup> GU L 61 del 3.3.1997.

<sup>(3)</sup> GU L 94 del 9.4.1999.



(2004/C 33 E/189)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1901/03****di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) alla Commissione**

(11 giugno 2003)

Oggetto: Pomodori trasformati

Sono giunto a conoscenza del fatto che il governo greco ha utilizzato fondi nazionali per sostenere i produttori di pomodori trasformati nella cittadina di Gastouni, nella prefettura di Ilias, nel corso del 2001, nonostante la decisione dell'UE di non accordare alcuna sovvenzione.

La Commissione è a conoscenza della concessione di tali sovvenzioni?

Il governo greco ha chiesto ufficialmente una deroga alla Commissione?

**Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione**

(28 luglio 2003)

Le autorità greche non hanno notificato formalmente alla Commissione alcun aiuto di Stato in relazione alla questione sollevata dall'onorevole parlamentare.

Le sovvenzioni comunitarie per i pomodori destinati alla trasformazione sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, che istituisce un regime di aiuti per le organizzazioni di produttori che consegnano pomodori raccolti nella Comunità a imprese di trasformazione riconosciute. Tale regime di aiuti è fondato su contratti che vincolano, da un lato, i produttori riuniti in organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruttili<sup>(1)</sup> e, dall'altro, le imprese di trasformazione riconosciute dalle autorità competenti. Gli aiuti sono erogati alle organizzazioni di produttori, che li versano a loro volta ai propri membri. Il riconoscimento delle organizzazioni di produttori spetta agli Stati membri, i quali, in conformità dei regolamenti summenzionati, stabiliscono una serie di criteri che le organizzazioni di produttori devono soddisfare per poter ricevere aiuti comunitari.

L'organizzazione di produttori cui fa riferimento l'onorevole parlamentare nella sua interrogazione (A.S. Gastounis), è stata in un primo tempo riconosciuta dalle autorità greche; in una fase successiva, tuttavia, queste ultime hanno informato la Commissione che l'organizzazione in questione non soddisfaceva i criteri minimi per il riconoscimento. Spetta innanzitutto alle autorità greche trarre le debite conclusioni.

A livello comunitario devono essere esaminate le conseguenze finanziarie, per lo Stato membro, dell'inosservanza delle condizioni previste, in particolare per quanto riguarda il rimborso allo Stato greco da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) nel contesto della procedura di liquidazione dei conti.

La Commissione è molto grata all'onorevole parlamentare per le informazioni fornite. In seguito all'interrogazione che egli ha presentato, la Commissione ha già contattato le autorità greche per accertare se l'organizzazione di produttori in questione stia ricevendo aiuti di Stato nazionali. La Commissione terrà l'onorevole parlamentare al corrente dell'esito della vicenda.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996.

(2004/C 33 E/190)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1905/03****di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione**

(11 giugno 2003)

Oggetto: Comunicazioni pubblicitarie in Grecia sul «QCS 2008»

In corrispondenza di fasce orarie in cui la televisione greca registra un'audience elevata (prima o durante il telegiornale, per esempio) vanno in onda, da qualche tempo, spot pubblicitari sul «Quadro comunitario di sostegno 2008».

Tali spot, dal contenuto chiaramente propagandistico, pubblicizzano i «successi» del governo in ambiti quali l'istruzione, l'economia eccetera, ma la menzione del decisivo concorso della Comunità al finanziamento di tali successi avviene soltanto incidentalmente.

E' la Commissione a conoscenza del costo esatto delle comunicazioni pubblicitarie relative al «QCS 2008»? Con quali stanziamenti comunitari viene finanziato? E' la Commissione a conoscenza del loro contenuto? Ha la Commissione autorizzato il pagamento di comunicazioni pubblicitarie, a maggior ragione in fasce orarie di audience elevata? La messa in onda di simili spot propagandistici può proseguire anche nell'imminenza delle elezioni politiche in Grecia?

### **Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione**

*(5 agosto 2003)*

Conformemente al principio della sussidiarietà, il lancio di campagne di informazione sulla politica regionale comunitaria è una competenza decentrata a livello degli Stati membri cui spetta identificare il modo più consono di informare il pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1159/2000<sup>(1)</sup> e del Quadro comunitario di sostegno (QCS). Si noti che in base alla normativa in questione le azioni pubblicitarie devono essere interrotte due mesi prima della data delle elezioni. La Commissione non dispone di informazioni che facciano supporre, in riferimento alla campagna di informazione, alcun tipo di abuso dei fondi comunitari in Grecia.

È impossibile stimare le risorse totali che le autorità elleniche mobileranno a fini informativo-pubblicitari nell'ambito del terzo QCS in quanto queste rientrano negli stanziamenti totali per assistenza tecnica e non risultano identificabili separatamente.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali, GU L 130 del 31.5.2000.

(2004/C 33 E/191)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1908/03 di Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) alla Commissione**

*(11 giugno 2003)*

**Oggetto:** La lentezza dei finanziamenti per gli aiuti allo sviluppo

Nel febbraio 2003 è stato approvato il finanziamento per un determinato progetto per lo sviluppo del settore imprenditoriale; tale progetto era stato anche approvato in Finlandia dal Centro per il lavoro e lo sviluppo economico locale. I responsabili del progetto hanno comunque fatto notare che il progetto in questione doveva attendere fino a dicembre dell'anno in corso per ottenere il versamento di tale finanziamento.

La Commissione riesce a stimare la lunghezza dei normali tempi d'attesa per l'erogazione dei finanziamenti collegati a progetti finanziati dall'UE?

Perché bisogna attendere ulteriormente l'erogazione del fondo, dato che l'aiuto in questione è già stato approvato? Dipende dalla rigidità dei governi degli Stati membri oppure da regole dell'UE?

Basandosi sulle informazioni ottenute dagli Stati membri, la Commissione fino a quale punto ritiene grave il problema della lentezza del finanziamento di progetti finanziati dall'UE?

In che modo, secondo la Commissione, si potrebbero velocizzare l'approvazione nonché l'erogazione dei finanziamenti?

**Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione**

(17 luglio 2003)

Conformemente al principio di sussidiarietà, gli interlocutori della Commissione in materia di sviluppo regionale sono gli Stati membri e non i beneficiari finali. Per informazioni complementari, la Commissione consiglia pertanto all'onorevole parlamentare di rivolgersi all'autorità di gestione o all'autorità di pagamento del programma in questione in Finlandia.

Poiché la gestione dei progetti è decentrata, la Commissione non dispone di statistiche sugli attuali tempi di attesa che intercorrono tra una decisione di finanziamento in uno Stato membro e il primo rimborso percepito dal beneficiario. Essa agevola tuttavia l'avvio di un programma, concedendogli un anticipo di tesoreria fin dall'adozione della decisione di cofinanziare l'intero programma. Tale anticipo ammonta al 7 % dell'importo del programma nel quadro delle disposizioni per il periodo 2000-2006. I programmi finlandesi, ad eccezione di qualche progetto pilota, sono stati adottati dalla Commissione nel 2000 o nel 2001. Da allora, l'autorità nazionale dispone quindi dell'anticipo del 7 % per finanziare la parte comunitaria del progetto citato dall'onorevole parlamentare senza aspettare il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Al di là di tale anticipo, la Commissione rimborsa lo Stato membro esclusivamente sulla base delle spese effettivamente sostenute<sup>(1)</sup>. I termini di pagamento per il periodo di programmazione attuale, all'interno della direzione generale incaricata della politica regionale, sono di 37 giorni dall'inizio del 2003. Benché tali termini di pagamento non possano quindi essere considerati eccessivi<sup>(2)</sup>, la Commissione si adopera per migliorare costantemente le sue procedure interne per renderle più efficaci e semplificarle. Il 25 aprile 2003, essa ha concordato una serie di misure in una comunicazione sulla semplificazione, il chiarimento, il coordinamento e la flessibilità della gestione.

Le lungaggini burocratiche citate dall'onorevole parlamentare non possono pertanto venire imputate alle disposizioni dei Fondi strutturali. Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/99, l'autorità nazionale di gestione «nello svolgimento dei suoi compiti, agisce nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato». L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999<sup>(3)</sup> prevede che i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri siano concepiti rispettando «la proporzione al volume dei contributi amministrati».

<sup>(1)</sup> Conformemente all'articolo 32, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, GU L 161 del 26.6.1999.

<sup>(2)</sup> Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21.6.1999 «la Commissione esegue i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a due mesi, a decorrere dal ricevimento di una domanda ammissibile».

<sup>(3)</sup> GU L 63 del 3.3.2001.

(2004/C 33 E/192)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1909/03**

**di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione**

(2 giugno 2003)

Oggetto: Natura 2000

La Commissione europea può rendere compatibili la dura politica della Regione fiamminga sulle aree di Natura 2000 situate nel «VEN» e le disposizioni della direttiva Natura 2000?

La politica fiamminga si basa su una serie di disposizioni relative ad obblighi e divieti con, da un lato, compensazioni insufficienti e inadeguate, che, dall'altro, non tengono conto delle funzioni socioeconomiche.

L'esistenza di due strutture a rete attive in parallelo nelle Fiandre — una rete fiamminga e una europea — provoca inutili complicazioni e confusione. Nella prassi la stragrande parte ricade sotto «VEN» e «IVON» o nei «Natuurverbingsgebieden». Le autorità fiamminghe hanno fatto sì, in occasione dell'applicazione del «decreto sulla natura» alla fine del 1997, che entrambi i tipi di area si sovrapponevano per quanto possibile. E' logico che nelle zone in cui si hanno sovrapposizioni si attuino due diverse forme di gestione?

Di conseguenza, vi è confusione tra i cittadini fiamminghi e si registra una profonda insoddisfazione tra la popolazione rurale che identifica Natura 2000 con l'asfissiante politica delle autorità fiamminghe nel VEN.

Chiedo di sapere il parere della Commissione europea sulla compatibilità della politica fiamminga in materia di reti ecologiche con le disposizioni della direttiva Natura 2000.

### **Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(2 luglio 2003)

Sia la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche<sup>(1)</sup> («direttiva sugli habitat») che la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici<sup>(2)</sup> («direttiva Uccelli selvatici») hanno come obiettivo la conservazione degli habitat naturali e delle specie a livello europeo. La creazione di «Natura 2000», una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, costituisce uno strumento importante per raggiungere tale obiettivo.

Le reti nazionali o regionali di zone protette, come la rete ambientale fiamminga, rappresentano un importante completamento della rete europea «Natura 2000», dato che consentono di integrarvi aspetti più locali e regionali della conservazione della natura. Né la direttiva sugli habitat né la direttiva uccelli selvatici impediscono agli Stati membri di introdurre misure di protezione più rigorose di quelle previste da tali direttive.

Le disposizioni della direttiva sugli habitat attribuiscono in maniera chiara agli Stati membri il compito di gestire i siti di Natura 2000. La responsabilità della gestione delle reti regionali e nazionali fa parte, a maggior ragione, delle competenze nazionali o regionali.

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 22.7.1992.

<sup>(2)</sup> GU L 103 del 25.4.1979.

(2004/C 33 E/193)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-1934/03 di Marie Isler Béguin (Verts/ALE) alla Commissione**

(5 giugno 2003)

Oggetto: Le prospettive per LIFE

La Direzione generale per l'ambiente ha pubblicato recentemente sul suo sito WEB<sup>(1)</sup> il Rapporto finale sul finanziamento di Natura 2000 — Gruppo di lavoro sull'articolo 8 della direttiva «Habitat». La valutazione dei costi può essere perfezionata, ma le grandi linee istituzionali sono state fissate con la richiesta, per il periodo successivo al 2006, di una ripartizione dei costi tra le differenti politiche comunitarie (FESR, FEAOG, ...) e di uno strumento finanziario specifico. E' necessario inserire tale riflessione nei diversi quadri finanziari previsti a questo scopo, ed in particolare in quello delle grandi revisioni politiche e di bilancio in progetto dopo il 2006.

Questo rapporto, al contrario, pone con estrema nettezza il problema della saldatura tra l'attuale strumento finanziario LIFE, destinato a concludersi nel 2004, ed i risultati della riflessione su Natura 2000, che si concreteranno dopo il 2006. Oggi LIFE-Natura è l'unico strumento finanziario comunitario dedicato esclusivamente a uno degli obiettivi del sesto programma di azione ambientale: arrestare il declino della biodiversità nell'Unione da qui al 2010.

Alla luce dei tempi istituzionali necessari per la preparazione di un nuovo regolamento, sarebbe opportuno che i servizi della Commissione proponessero un testo non oltre l'inizio di settembre del 2003. Una data più tarda non permetterebbe di effettuare la selezione dei nuovi progetti nel 2005, come era già avvenuto nel 2000 tra LIFE II e LIFE III. Tra coloro che si battono per la conservazione della natura è forte il timore che lo strumento venga puramente e semplicemente abbandonato. In effetti, parecchie riunioni dedicate negli ultimi tempi a Natura 2000 hanno fatto dubitare che la Commissione nutra la sincera volontà di perseguire la propria politica di finanziamenti a breve termine con LIFE-Natura.

Quali sono i progetti della Commissione europea in questo campo?

Un rinnovo senza variazioni dell'attuale regolamento per un periodo di due anni è un'opzione che si possa prendere in considerazione?

(<sup>1</sup>) [http://europa.eu.int/comm/environment/nature/natura\\_articles.htm](http://europa.eu.int/comm/environment/nature/natura_articles.htm).

### **Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

*(9 luglio 2003)*

La Commissione è consapevole dell'importanza del programma LIFE per la politica comunitaria di conservazione della natura.

Poiché le nuove prospettive finanziarie diventeranno di applicazione soltanto nel 2007, si sta ora esaminando una proposta volta a prorogare di tre anni, con debiti adattamenti, il programma LIFE al fine di evitare un gap nei cofinanziamenti dal 2004 al 2007.

Una pronta adozione di questa proposta da parte del Parlamento e del Consiglio permetterebbe di evitare ogni iato nell'attuale regime di finanziamento.

(2004/C 33 E/194)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1938/03 di Catherine Stihler (PSE) alla Commissione**

*(13 giugno 2003)*

*Oggetto:* Lavoro illegale nel settore della pesca

Recentemente è emerso che fino al 50% dei lavoratori dei centri per la lavorazione del pesce del Regno Unito sono impiegati illegalmente. Molti di essi sopportano condizioni lavorative deprecabili, costretti a sostenere doppi turni e a lavorare sette giorni su sette e la loro remunerazione è inferiore al minimo salariale. In occasione di alcuni recenti blitz, il dipartimento del lavoro e della previdenza e le forze di polizia del Regno Unito hanno scoperto che metà dei lavoratori addetti all'evisceramento, alla filettatura e al confezionamento del pesce erano stranieri e che un terzo di loro era entrato illegalmente nel paese.

Quali provvedimenti propone la Commissione per la tutela di tali lavoratori? Ha predisposto la Commissione piani volti alla regolamentazione delle agenzie di lavoro note come «gangmaster», teoricamente responsabili di verificare che le condizioni dei lavoratori siano in regola con la legge, ma che al contrario risultano avere sfruttato alcuni tra gli individui più vulnerabili?

### **Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

*(31 luglio 2003)*

La Commissione non è in possesso di informazioni riguardanti i fatti descritti dall'onorevole parlamentare. Pur deplorando che si producano siffatte situazioni, la Commissione ricorda di non poter intervenire se non in caso di violazione di un principio o di una norma del diritto comunitario.

Si noti che il settore della pesca è stato escluso dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE<sup>(1)</sup> riguardante alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Questo settore è ora oggetto della direttiva 2000/34/CE<sup>(2)</sup>, che deve essere attuata nelle legislazioni nazionali degli Stati membri entro il 1° agosto 2003 (1° agosto 2004, per quanto riguarda i medici in formazione).

In ogni caso, sono le autorità nazionali competenti, giudiziarie o amministrative, a dover controllare che vengano ben applicate le regole del diritto nazionale o comunitario in materia di lotta contro il lavoro nero. La Commissione, nella sua comunicazione del 3 giugno 2003<sup>(3)</sup>, segnala che il fenomeno del lavoro non dichiarato sembra generalizzarsi in numerosi Stati membri. La Commissione ricorda tuttavia che dopo il 2000 e in particolar modo nel 2003, le linee di orientamento sulle politiche per l'occupazione prevedono un impegno a lottare contro il lavoro non dichiarato. Inoltre, uno degli aspetti essenziali della politica comune di immigrazione prevede la lotta contro l'immigrazione illegale, così come è stato indicato nelle ultime conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco.

<sup>(1)</sup> Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, GU L 307 del 13.12.1993.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2000/34/CE del Parlamento e del Consiglio del 22 giugno 2000 che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio riguardante alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro al fine di regolamentare i settori e le attività escluse da detta direttiva, GU L 195 del 1.8.2000.

<sup>(3)</sup> Comunicazione sullo sviluppo di una politica comune in materia d'immigrazione clandestina, di traffico illecito e di tratta degli esseri umani, di frontiere esterne e di ritorno delle persone in soggiorno irregolare — COM(2003) 323 def.

(2004/C 33 E/195)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1943/03**  
**di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione**

(13 giugno 2003)

**Oggetto:** La direttiva sui nitrati e il ripristino degli allevamenti intensivi di bestiame

In una lettera del 4 gennaio 2003 il gruppo ambientalista olandese Milieudéfensie, sezione Landbouw Twente, ha attirato l'attenzione della Commissione europea sulla «Ricostruzione delle aree ad alta concentrazione», in base alla quale si sta cercando, in alcune zone dei Paesi Bassi, di ripristinare gli allevamenti intensivi.

Originariamente il punto di partenza era anche quello di raggiungere alcuni obiettivi ambientali, come ad esempio quelli sulla quantità di nitrati presenti nelle acque sotterranee, quantità che in svariate zone supera la media europea. Purtroppo sembra che queste decisioni prese dall'alto abbiano a poco a poco perso di vista questi e altri obiettivi ambientali i quali, anzi, non solo non sono più obiettivi ambiti, ma tanto meno sono raggiungibili.

Questo è quanto emerge dalla relazione «Startnotitie Milieu Effectrapportage Reconstructie concentratiegebieden Salland-Twente» («Appunti iniziali del rapporto sugli effetti sull'ambiente del ripristino delle aree ad alta concentrazione Salland-Twente») trasmessa dal gruppo Milieudéfensie anche alla Commissione.

Come risulta dal piano dell'area, in alcune parti, le cosiddette «zone di sviluppo agricolo», viene perfino permesso un incremento autonomo dei capi di bestiame.

Ciononostante, lo Stato neerlandese intende proseguire con i suoi piani di ricostruzione e ha stanziato 40 milioni di euro per l'amministrazione provinciale di Overijssel.

La Commissione ritiene anch'essa che la politica (della ricostruzione) debba essere orientata verso l'adattamento nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali?

L'appoggio dello Stato olandese a tale politica di ricostruzione, in che misura si può dire sia in contraddizione con la direttiva sui nitrati(91/676/CEE<sup>(1)</sup>)?

<sup>(1)</sup> GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(7 agosto 2003)

Per quanto riguarda specificamente la direttiva nitrati, i Paesi Bassi sono il paese europeo sottoposto alla maggiore pressione ambientale dovuta agli effluenti di allevamento e alle attività agricole. Se si utilizza, ad esempio, l'indicatore dell'immissione annua di azoto (N) per ettaro dovuta ad effluenti di allevamento e fertilizzanti minerali, il valore medio è stimato attorno a 486 kg N/anno, di cui 265 kg sono riconducibili agli effluenti di allevamento e 184 kg ai fertilizzanti minerali (anno di riferimento 1997, fonte Eurostat, Statistics in Focus, Ambiente e energia, Tema 8, 16/2000).

La qualità dell'acqua risente fortemente delle attività agricole e l'intero territorio dei Paesi Bassi è stato dichiarato zona vulnerabile ai sensi della direttiva nitrati. Deve pertanto essere attuato un programma d'azione che investa tutto il territorio nazionale.

Il programma d'azione contempla misure di diversi tipi, tra cui la capacità minima dei depositi per effluenti, i periodi in cui è vietato spargere sul terreno determinati tipi di fertilizzanti e un'applicazione dei fertilizzanti basata su un equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto di azoto alle colture, proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione.

La direttiva fissa una soglia massima annuale per l'applicazione di azoto proveniente da effluenti di allevamento e le misure del programma di azione devono garantire che, per ogni azienda e allevamento, tale soglia non venga superata.

Per garantire un alto livello di protezione delle risorse idriche dell'Unione la Commissione ha già avviato procedimenti di infrazione nei confronti di diversi Stati membri che a suo parere non ottemperano agli obblighi stabiliti dalla direttiva nitrati.

La Corte di giustizia europea esamina attualmente un procedimento di infrazione nei confronti dei Paesi Bassi per la mancata attuazione di un programma d'azione conforme a talune delle disposizioni principali della direttiva nitrati; la sentenza della Corte è prevista per i prossimi mesi.

In merito alla ristrutturazione delle aree di allevamento intensivo le autorità dei Paesi Bassi hanno fornito le seguenti informazioni:

- a) Lo scopo della legge sulla riabilitazione delle aree ad alta concentrazione (Staatsblad 2002/115) è promuovere un buon assetto spaziale di tali aree, in particolare dal punto di vista dell'agricoltura, della natura, delle foreste, del paesaggio, delle strutture ricreative, delle risorse idriche, dell'ambiente e delle infrastrutture, nonché migliori condizioni di vita e di lavoro ed una più adeguata struttura economica. Tale legge intende pertanto ridurre i problemi causati dall'allevamento intensivo migliorando l'organizzazione spaziale delle aree interessate.
- b) Ogni regione interessata, come la regione di Salland/Twente, è tenuta a presentare un piano di riabilitazione che migliori l'organizzazione spaziale dal punto di vista delle attività agricole, della natura, del paesaggio, dell'ambiente e delle risorse idriche. Il piano deve individuare le zone di estensificazione e di intensificazione. Nelle zone di estensificazione il numero di capi di bestiame è eccessivo rispetto alla vulnerabilità della natura, del paesaggio, dell'ambiente e dell'acqua; nelle zone di intensificazione, invece, il numero di capi può essere aumentato senza mettere a repentaglio altri interessi. Il piano incoraggia altresì il trasferimento delle aziende dalle zone ad alta concentrazione verso altre regioni. Il recente piano di riabilitazione della regione Salland/Twente contiene zone di estensificazione e di intensificazione ma non prevede un aumento del numero complessivo di capi di bestiame.
- c) La legge sulla riabilitazione non è l'unica a disciplinare lo sviluppo degli allevamenti nei Paesi Bassi; il numero di capi di bestiame, ad esempio, è regolato dal sistema di produzione delle quote di effluenti di allevamento e delle quote di suini, pollame e latte. Negli ultimi anni le autorità olandesi hanno speso oltre 800 milioni di euro per acquistare quote di suini e di pollame per un totale di 12 milioni di kg di fosfato. Uno degli obiettivi dei piani di riabilitazione è l'adeguamento a questi sviluppi.

La Commissione rileva che, stando alle informazioni messe a disposizione dalle autorità olandesi, la legge sulla riabilitazione delle aree ad alta concentrazione non dovrebbe condurre ad un aumento complessivo dei capi di bestiame. Le condizioni generali sono pertanto rispettate e la legge in questione, nel perseguire i propri scopi, non è in contraddizione con gli obiettivi della direttiva nitrati.

(2004/C 33 E/196)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1959/03****di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(13 giugno 2003)

*Oggetto:* Missioni di controllo per il controllo locale delle agenzie nazionali per il pagamento del FEAOG-Garanzia.

Considerando la valutazione contenuta nella relazione annuale della Corte dei conti del 2001 relativa alle agenzie nazionali per il pagamento del FEAOG- Garanzia, la Commissione ha deciso di aumentare le missioni locali di controllo per il 2003?

La Commissione è in grado di quantificare il numero totale di missioni esterne di controllo del FEAOG-Garanzia che intende effettuare nel 2003?

**Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione**

(4 luglio 2003)

La Commissione considera che il lavoro degli organismi di certificazione costituisce una base adeguata per la liquidazione contabile degli organismi pagatori. La Commissione controlla con particolare accuratezza il rispetto dei criteri di liquidazione, affinché gli organismi pagatori adottino tutti i provvedimenti utili per migliorare il loro disimpegno.

Nel 2002, la Commissione ha effettuato 164 missioni esterne di controllo del FEAOG-Garanzia, di cui 27 missioni di controllo in loco presso gli organismi pagatori nazionali del FEAOG-Garanzia (certificazione 2001, accreditamento, audit informatico, ecc.).

Nel 2003, la Commissione ha in programma 185 missioni esterne di controllo del FEAOG-Garanzia (con un aumento del 12,81 % rispetto al 2002), di cui 34 missioni di controllo in loco presso gli organismi nazionali (certificazione 2002, certificazione e pre-accreditamento degli organismi di pagamento dei paesi in via di adesione, organi delegati, ecc.).

A titolo informativo, va rilevato che per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2002 la Commissione, con decisione 2003/313/CE dell'8 maggio 2003<sup>(1)</sup>, ha disgiunto i conti di 17 organismi pagatori (su un totale di 91, pari al 18,68 %), così ripartiti:

- Germania (2);
- Grecia (1);
- Spagna (2);
- Francia (8);
- Italia (2);
- Portogallo (1);
- Regno Unito (1).

<sup>(1)</sup> GU L 114 dell'8.5.2003.

(2004/C 33 E/197)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1982/03****di Gabriele Stauner (PPE-DE) alla Commissione**

(16 giugno 2003)

*Oggetto:* Controllo di Eurostat da parte della Corte dei conti

La Commissione può indicare quando e in quale contesto nel corso degli ultimi dieci anni Eurostat è stato oggetto di controlli da parte della Corte dei conti?



La Commissione può inoltre indicare se tali controlli erano di natura puntuale o se la gestione di Eurostat è stata esaminata anche in modo più generale?

La Commissione può indicare quali raccomandazioni ha formulato la Corte dei conti nelle sue relazioni e negli altri documenti e quali misure ha adottato per dar seguito a tali raccomandazioni?

### **Risposta del sig. Solbes Mira a nome della Commissione**

(29 agosto 2003)

Le domande sono già state oggetto di discussione alla riunione della commissione di controllo di bilancio (Cocobu) del 17 giugno 2003 e la Commissione fa riferimento alle risposte scritte dei Commissari ai membri della commissione di controllo di bilancio successive a tale riunione.

La Commissione constata inoltre che finora la Corte dei Conti non ha pubblicato controlli specifici sulle spese operative di Eurostat, né sulla gestione di Eurostat.

Si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulle ultime pubblicazioni della Corte dei Conti riguardanti attività di Eurostat di carattere statistico:

- Relazione annuale 2000, (paragrafi 1.71, 1 119 e 1 120, sulle procedure di Eurostat riguardanti i dati sul prodotto nazionale lordo (PNL) impiegati a fini di bilancio e la loro qualità) <sup>(1)</sup>.
- Relazione speciale n. 17/2000 (paragrafo 1.25 relativo al controllo da parte della Commissione dell'attendibilità e della comparabilità dei PNL degli Stati membri) <sup>(2)</sup>.
- Relazione annuale 1999, (paragrafo 1.2 sulla qualità dei dati riguardanti il PNL) <sup>(3)</sup>.
- Relazione annuale 1997, (paragrafo 1.25 sulla qualità dei dati riguardanti il PNL) <sup>(4)</sup>.

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, si adopera per attuare ogni raccomandazione della Corte in tale ambito. Inoltre essa coopera con il Comitato PNL fin dal 1988 al fine di garantire la qualità dei dati statistici impiegati a fini di bilancio, come chiesto dalla Corte nelle sue varie relazioni. Attualmente Eurostat segue procedure di garanzia della qualità in assidua collaborazione con gli istituti statistici degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU C 359 del 15.12.2001.

<sup>(2)</sup> GU C 336 del 27.11.2000.

<sup>(3)</sup> GU C 342 del 1.12.2000.

<sup>(4)</sup> GU C 349 del 17.11.1998.

(2004/C 33 E/198)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-1995/03 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(11 giugno 2003)

**Oggetto:** Linee ferroviarie nel centro di Atene

È stato deciso di procedere, entro il termine del maggio 2004 e con una spesa prevista di 160,4 milioni di euro, alla riqualificazione della linea ferroviaria, della lunghezza di 13 chilometri, che collega il Pireo con lo scalo ferroviario di Acharnes attraverso la città di Atene e che costituisce un tronco della ferrovia suburbana. La gara d'appalto bandita dall'OSE (l'ente ferroviario ellenico) prevede la sostituzione della vecchia linea con una nuova, a trazione elettrica, il suo potenziamento con un corridoio a quattro binari eccetera.

Gli abitanti della capitale temono che la presenza della linea ferroviaria continuerà a dividere la città in due, non soltanto causando notevoli ingorghi e più inquinamento, ma anche rappresentando un ostacolo alla comunicazione fra i cittadini, con una sensazione di isolamento e di ghettizzazione.

Negli studi per la riqualificazione della ferrovia suburbana sono previsti, per la tratta di cui sopra, l'interramento della linea o altri interventi atti a impedire che la città di Atene continui a essere divisa in due? In caso contrario, come intende la Commissione intervenire affinché possa essere data a questo problema una soluzione rispettosa del tessuto urbano?

### **Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

*(29 luglio 2003)*

La concezione dei progetti infrastrutturali di maggiore entità, come la modernizzazione di una tratta ferroviaria, è di competenza degli Stati membri, che devono inoltre conciliare le considerazioni economiche, sociali e ambientali e far rispettare i requisiti normativi pertinenti.

Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che, nel caso del corridoio ferroviario tra il Pireo e i «Tre ponti» a cui si riferisce l'onorevole parlamentare, si prevede di portare a quattro il numero dei binari (attualmente di due o tre a seconda dei punti). Questo obiettivo sarà raggiunto in gran parte sfruttando meglio lo spazio già disponibile nel corridoio attuale. Di conseguenza, la situazione dovrebbe rimanere praticamente invariata per quanto riguarda la larghezza di questa tratta della ferrovia suburbana.

Il progetto in questione, che riguarda la modernizzazione di una linea ferroviaria breve, potrebbe rientrare nel campo di applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati<sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997<sup>(2)</sup>. L'allegato II.13 della direttiva si riferisce a tutte le modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri non sono tenuti ad assoggettare ad una valutazione dell'impatto ambientale i progetti elencati nell'allegato II. Nel caso in esame, vista la sua natura e le sue dimensioni è poco probabile che il progetto abbia notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. Comunque sia, spetta principalmente alle autorità nazionali valutarne l'incidenza.

La Commissione non interverrà presso le autorità greche poiché per il progetto relativo alla modernizzazione di questa tratta non è stato chiesto un cofinanziamento da parte dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 5.7.1985.

<sup>(2)</sup> GU L 73 del 14.3.1997.

(2004/C 33 E/199)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1998/03 di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione**

*(16 giugno 2003)*

**Oggetto:** Clausole penali relative al contratto di appalto dell'aeroporto «El. Venizelos» in merito agli accessi stradali

Il nuovo aeroporto di Atene «Eleftherios Venizelos», a Spata, è stato costruito in base un contratto di appalto stipulato tra lo Stato greco e l'impresa di costruzioni Hochtief nel luglio 1995 e consegnato nel marzo 2001. L'UE ha concesso a tale scopo un importo di circa 250 milioni di euro, che costituiva circa l'11% del costo complessivo dell'opera. La concessione in appalto prevedeva il versamento di indennizzi da parte dello Stato greco all'appaltatore nel caso in cui gli accessi stradali all'aeroporto non fossero stati consegnati per tempo.

In particolare, veniva previsto il versamento di:

- 35 000 euro per ogni giorno di ritardo nella consegna di parte della via Attica Stavros-Eleusina subito dopo l'inizio di attività dell'aeroporto; e di
- 25 000 euro per ogni giorno di ritardo nella consegna della tangenziale Ovest di viale Leoforos Imittou dopo 12 mesi dall'inizio di attività dell'aeroporto.

Sino ad ora, la parte della Via Stavros-Eleusina è stata resa agibile solo in parte mentre la Tangenziale Ovest di Viale Leoforos Imittou si prevede venga consegnata nell'autunno del 2003, ossia circa 30 mesi dopo l'inizio di attività dell'aeroporto.

1. La Commissione segue il funzionamento dell'aeroporto «Eleftherios Venizelos» e l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei contraenti dopo la consegna dell'opera?
2. La Commissione prevede di procedere a una valutazione ex post del lavoro? In caso di risposta affermativa, per quando è programmata detta valutazione?
3. A quali condizioni si applicano le clausole penali? A quali condizioni l'appaltatore in oggetto ha rivendicato nei confronti dello Stato greco il versamento di indennizzo per la mancata consegna entro i tempi stabiliti dei previsti accessi stradali?

### **Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

*(31 luglio 2003)*

Il regolamento (CE) n. 1164/94, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione<sup>(1)</sup>, non attribuisce alla Commissione alcuna competenza per quanto riguarda il monitoraggio di progetti già portati a termine. Dato che l'aeroporto ha iniziato la sua attività, la Commissione potrebbe intervenire soltanto se fosse dimostrata l'inosservanza della normativa dell'Unione. Comunque, essa non dispone attualmente di prove in tal senso.

La questione del rispetto delle clausole contrattuali concordate dalla Grecia e dall'appaltatore (clausole penali, indennizzi, ecc.) non rientra nella sfera di competenze della Commissione. Le autorità nazionali hanno comunque informato la Commissione che l'appaltatore non ha avviato alcuna procedura per l'applicazione di clausole penali.

La Commissione prevede di procedere ad una valutazione ex post dei progetti finanziati dal Fondo di coesione, conformemente al regolamento in vigore. La relazione con i risultati della valutazione sarà ultimata verso la metà del 2004 e sarà trasmessa al Parlamento.

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 25.5.1994.

(2004/C 33 E/200)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-2008/03 di Marianne Thyssen (PPE-DE) alla Commissione**

*(11 giugno 2003)*

**Oggetto:** Crisi dell'influenza dei polli in Belgio — indennizzo del danno all'avicoltura

Il Comitato permanente europeo per le catene alimentari e la salute animale si è riunito nuovamente alla fine di maggio per discutere della situazione legata all'influenza dei polli in alcuni paesi europei. Il Comitato ha deciso fra l'altro di ridurre ulteriormente le misure di lotta contro l'influenza dei polli in Belgio.

Il governo belga ha stabilito di indennizzare (in parte) gli allevatori interessati per il danno patito. Non si può però negare che la crisi legata a tale epizoozia comporta gravi perdite per tutti i comparti dell'avicoltura. Anche le aziende che producono mangimi, gli impianti da cova, i macelli per pollame, le aziende che si occupano di sezionare il pollame, il commercio all'ingrosso e gli esportatori hanno subito notevoli danni economici. Purtroppo per tutti questi settori non è previsto nessun indennizzo finanziario.

Vista l'importanza del settore del pollame in Belgio per l'economia e l'occupazione nel paese, vorrei sapere dalla Commissione se, e in che misura, pensa di indennizzare il danno subito dalle aziende non agricole? Inoltre vorrei sapere dalla Commissione se sussistano ostacoli al fatto che il governo federale belga e/o i governi regionali aiutino le aziende non agricole interessate per compensare il danno patito?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(7 luglio 2003)

Il Belgio potrebbe ottenere un contributo finanziario comunitario che può arrivare fino al 50 % delle spese urgenti per interventi d'emergenza, come specificato dall'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario<sup>(1)</sup>, contenente disposizioni per l'eradicazione ed il controllo delle epidemie.

Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo<sup>(2)</sup> si applicano a tutti gli aiuti di Stato concessi per attività connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I. Gli aiuti di Stato collegati all'insorgere di epizootie sono da valutare ai sensi della disposizione di cui alla sezione 11 di tali orientamenti.

Benché la sezione 11 autorizzi gli aiuti volti a compensare i danni alla produzione agricola o ai fattori di produzione agricola, non autorizza aiuti compensatori al settore della trasformazione. Qualora, però, le imprese del settore siano in difficoltà finanziarie, possono intervenire aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, purché siano rispettate le pertinenti disposizioni degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà<sup>(3)</sup>.

La Commissione ha inoltre già posto l'accento sulle polizze di assicurazione come strumento per far fronte alle perdite indirette causate da grosse insorgenze epizootiche.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990.

<sup>(2)</sup> GU C 232 del 12.8.2000.

<sup>(3)</sup> GU C 288 del 9.10.1999.

(2004/C 33 E/201)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2010/03**

**di Lissy Gröner (PSE) alla Commissione**

(17 giugno 2003)

Oggetto: Fondi UE erogati da organizzazioni cattoliche nel periodo 1997-2002

La solidarietà è uno dei valori fondamentali dell'UE. L'Unione europea finanzia in tutto il mondo una notevole percentuale degli aiuti umanitari e degli aiuti allo sviluppo. ONG, fra cui le organizzazioni cattoliche, operano in prima linea in tale area svolgendo un lavoro di tutto rispetto.

1. Quali importi hanno ricevuto dall'UE nel periodo 1997-2002 le seguenti organizzazioni della chiesa cattolica:

- a) la rete Caritas Europa,
- b) le oltre 50 organizzazioni aderenti alla rete Caritas Europa
- c) la rete CIDSE («Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité»),
- d) le 14 organizzazioni aderenti alla CIDSE,
- e) il «Bureau International Catholique pour l'Enfance» (BICE),
- f) la «Internationale Katholische Kommission für Migration in Europa» (ICMC),
- g) la «Fédération Européenne pour l'Education Catholique des Adultes»(FEECA)?

2. Quali progetti sono stati finanziati con fondi UE sia all'interno sia all'esterno dei suoi confini?

3. A quali programmi si è fatto ricorso per i singoli progetti?

**Risposta data dal signor Nielson a nome della Commissione**

(30 luglio 2003)

L'elenco delle azioni finanziate, nel periodo 1997-2002 sulla linea di bilancio B7-6000, congiuntamente con le organizzazioni non governative (ONG) che aderiscono alle reti menzionate nell'interrogazione è trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare come pure al Segretariato del Parlamento.

Si invia inoltre direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento l'elenco dettagliato dei progetti umanitari finanziati dall'Ufficio per l'aiuto umanitario (ECHO) e realizzati da tali ONG a favore esclusivamente delle popolazioni dei paesi terzi colpite da calamità naturali o provocate dall'uomo. I progetti sono stati finanziati principalmente sulla linea B7-210 (aiuto umanitario) e sulla linea B7-219 (preparazione alle catastrofi). Fino al 1999 si è attinto, seppur in misura minore, anche alle linee B7-214, B7-215, B7-217, B7-219, nonché all'8° Fondo europeo di sviluppo.

(2004/C 33 E/202)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2013/03**

**di Robert Goebbels (PSE) alla Commissione**

(17 giugno 2003)

**Oggetto:** Regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

La Corte di Giustizia europea ha appena emesso una sentenza, a mio avviso discutibile, secondo la quale «il mantenimento della qualità e della reputazione del formaggio»Grana Padano«e del»prosciutto di Parma«giustifica che si proceda rispettivamente alla grattugiatura e all'affettamento dei prodotti, nonché al loro confezionamento nella zona di produzione».

L'estensione della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine protette al confezionamento di questo genere di prodotti è discutibile, tanto più che i formaggi e i prosciutti da tutelare provengono molto spesso da latte e carne suina non prodotti nella regione ma importati dall'estero.

La Commissione non ritiene che bisognerebbe rivedere il regolamento del Consiglio del 1997 (regolamento (CE) n. 535/97 <sup>(1)</sup> del Consiglio del 17 marzo 1997 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2081/92 <sup>(2)</sup>) relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, per eliminarne i vantaggi abusivi derivanti dall'ubicazione introdotti dalla nuova giurisprudenza della Corte, che costituiscono, in ultima analisi, un ostacolo al mercato interno?

<sup>(1)</sup> GU L 83 del 25.3.1997, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

**Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione**

(7 agosto 2003)

La Commissione ritiene che le due sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia il 20 maggio 2003 (cause C-108/01 e C-469/00) concernenti, rispettivamente, le denominazioni di origine protetta (Dop) «Prosciutto di Parma» e «Grana Padano», confermano la portata della protezione da essa stessa concessa a queste due denominazioni.

La Commissione condivide l'analisi della Corte di giustizia secondo cui il requisito figurante nel disciplinare di effettuare determinate operazioni, come la grattugiatura, l'affettamento e il confezionamento dei prodotti nella zona geografica di produzione, è necessario e proporzionato ai fini della protezione delle rispettive Dop.

Tali condizioni costituiscono misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, vietate dal principio della libera circolazione delle merci del trattato CE. Le Dop, come diritti di proprietà industriale e commerciale, beneficiano tuttavia delle eccezioni previste dal trattato CE e devono essere protette contro un uso abusivo di dette denominazioni da parte di terzi che desiderano approfittare della reputazione acquisita da questi prodotti e dei marchi.

La Commissione verifica attentamente, nell'esame di ogni domanda di registrazione, che sia dimostrato che tali disposizioni, se figurano nel disciplinare, sono necessarie e proporzionate all'obiettivo di protezione della denominazione. Questa analisi permette di evitare che si creino situazioni abusive atte a ostacolare effettivamente la libera circolazione delle merci.

Contrariamente a quanto affermato, le materie prime a partire dalle quali sono elaborati il «prosciutto di Parma» e il «Grana Padano», che sono delle Dop, devono provenire da zone geografiche precisamente delimitate e figuranti nel disciplinare e non possono quindi essere importate dall'estero.

Il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari<sup>(1)</sup>, è stato appunto modificato nell'aprile 2003 dal Regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003<sup>(2)</sup> per precisare che il disciplinare può comprendere giustificazioni onde limitare alcune operazioni di condizionamento alla zona geografica di produzione. Questa modifica corrisponde all'interpretazione della Corte e la Commissione non intende rimettere in questione questo regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992.

<sup>(2)</sup> GU L 99 del 17.4.2003.

(2004/C 33 E/203)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2015/03**

**di Lucio Manisco (GUE/NGL) alla Commissione**

(17 giugno 2003)

*Oggetto:* Alienazione a privati del «Castrum» di San Gimignano

Lo sviluppo urbanistico di San Gimignano fu avviato in epoca medievale attorno al «Castrum», l'antico e vasto complesso abitativo fortificato e successivamente trasformato in convento di San Domenico.

Acquisito dal demanio dello Stato italiano e destinato in passato all'uso di carcere, da anni il comune di San Gimignano cerca invano di ottenerne la restituzione, sulla base del diritto della comunità locale a fruire degli spazi pubblici del suo centro storico, specie se interni alla prima cinta muraria, ed in virtù di un atto del consiglio comunale del 1999 che ne indirizza l'azione di recupero e riqualificazione.

Tuttavia, il Governo italiano, forte degli articoli 7 e 8 della legge n. 112 del 15 giugno 2002 che prospettano l'alienazione del patrimonio artistico nazionale per ragioni di bilancio o per la realizzazione di infrastrutture, ha predisposto la vendita del Castrum a privati, che ne farebbero un albergo e un parcheggio sotterraneo, con la conseguente devastazione di uno dei più importanti capolavori urbanistici della storia medievale e moderna. Tale prospettiva ha suscitato l'opposizione locale e congiunta di soggetti pubblici e privati, oltre che la viva preoccupazione dell'Unesco, che ha dichiarato il centro storico di San Gimignano patrimonio culturale dell'umanità.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 151 del trattato, «l'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione con le organizzazioni internazionali e fra gli Stati membri (i quali sono, fra l'altro, firmatari della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa) nel settore della conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea».

Ciò premesso, può la Commissione far sapere quali iniziative intende appoggiare o intraprendere per scongiurare tale nefasto progetto e incoraggiare il Governo italiano alla restituzione del Castrum alla municipalità di San Gimignano?

**Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione**

(24 luglio 2003)

L'art. 151 del trattato CE attribuisce alla Comunità una competenza che le consente d'incoraggiare la cooperazione culturale tra Stati membri e di sostenere e completare (attraverso un sostegno finanziario, quando necessario) l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
- conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale d'importanza europea;
- scambi culturali non commerciali;
- creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

E' importante notare che la Comunità non è competente in materia di «armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri»<sup>(1)</sup> sulla base dell'art. 151 «Cultura».

Di conseguenza la questione sollevata dall'on. parlamentare non è di competenza della Comunità.

---

<sup>(1)</sup> Art. 151, trattato CE, par. 5 primo trattino.

(2004/C 33 E/204)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2018/03****di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(17 giugno 2003)

*Oggetto:* Discriminazione linguistica – madrelingua

Nella risposta all'interrogazione E-2764/02<sup>(1)</sup> la Commissione riconosce che il requisito «madrelingua» negli annunci di ricerca di personale «non è accettabile in base alle norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori, visto che è illegale e rappresenta una discriminazione. Perciò la Commissione ritiene che l'uso di tale termine in annunci di ricerca del personale sia vietato dal diritto comunitario.»

Nella stessa risposta la Commissione ha anche affermato di avviare un'indagine su «siffatti annunci pubblicati da servizi pubblici di uno Stato membro». In data 11 novembre 2002 l'indagine «non era ancora conclusa», ma, una volta terminata, la Commissione avrebbe studiato quali ulteriori passi intraprendere.

Il 7 aprile 2003 il Cedefop ha pubblicato un bando per una «segretaria di madrelingua inglese» (cfr. anche: [http://www.cedefop.eu.int/download/banner/secretary\\_EN\\_0403.pdf](http://www.cedefop.eu.int/download/banner/secretary_EN_0403.pdf)).

1. La Commissione è a conoscenza di tale bando? In caso affermativo, quali passi ha intrapreso o intraprenderà per far sì che tale assunzione sia potuta o possa avvenire senza applicare questo requisito discriminatorio? La Commissione può comunicare qual è la lingua madre della persona che è stata o sarà assunta? Quali argomenti adduce la Commissione per dimostrare che l'assunzione definitiva è avvenuta non tenendo per nulla conto della lingua? Quali passi ha intrapreso per evitare in futuro casi analoghi – in Europa in generale e presso il Cedefop in particolare?

2. La Commissione può fornire nella sua indagine dati su annunci di ricerca di personale in cui si chiedono persone di madrelingua? Sono già noti alcuni risultati dell'inchiesta? In caso affermativo, quali conclusioni ne ha potuto trarre la Commissione? In caso negativo, perché si devono attendere così a lungo tali risultati e a chi saranno resi noti?

---

<sup>(1)</sup> GU C 92 E del 17.4.2003, pag. 207.

**Risposta di Anna Diamantopoulou a nome della Commissione**

(1° agosto 2003)

1. Con riferimento alla prima interrogazione relativa ad un avviso di posto vacante per «una segretaria di madrelingua inglese», si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-1733/03 dell'onorevole Leinen <sup>(1)</sup>.

2. Per quanto riguarda l'aspetto più generale sollevato, la Commissione ha terminato le sue indagini su un reclamo concernente varie offerte di lavoro pubblicate dalle pubbliche autorità di uno Stato membro. Nella loro risposta alla Commissione, le autorità dello Stato membro interessato hanno confermato di condividere il parere della Commissione che l'impiego di termini quali «madrelingua» o «persona di madrelingua» nelle offerte di lavoro contravviene alla normativa comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori. Esse hanno inoltre informato la Commissione di aver trasmesso lettere circolari alle organizzazioni interessate per evitare che in futuro vengano pubblicate siffatte offerte di lavoro.

La Commissione ritiene che la posizione dello Stato membro interessato e i provvedimenti adottati adeguino il comportamento di tali amministrazioni alla normativa comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori. Il ricorrente ne è stato debitamente informato nell'aprile 2003.

La Commissione desidera inoltre ribadire la sua intenzione di valersi, qualora necessario, dei propri poteri giuridici per combattere l'impiego del termine «persona di madrelingua» negli annunci di posto vacante.

<sup>(1)</sup> GU C 11 E del 15.1.2004, pag. 221.

(2004/C 33 E/205)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2020/03  
di Sérgio Marques (PPE-DE) alla Commissione**

(17 giugno 2003)

*Oggetto:* Regime di aiuti ai produttori del settore della pesca

In considerazione dell'insularità delle regioni ultraperiferiche, nel 1992 è stato varato un regime di aiuto ai produttori del settore della pesca che consiste nella compartecipazione ai costi supplementari di rifornimento e trasporto da loro sostenuti, vista l'assenza di mercati regionali prossimi e dati gli elevati costi di trasporto da queste regioni al continente.

Pertanto nel 1994, 1995 e 1998 sono stati approvati nuovi regolamenti per assicurare continuità al regolamento iniziale, per cui l'ultimo regolamento è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2001. Il regolamento (CE) n. 1587/98 <sup>(1)</sup> prevede, all'articolo 6, che la Commissione presenti entro il 1° giugno 2001 una relazione sulla sua attuazione. Invece, la Commissione ha inteso realizzare un'analisi più approfondita sull'impatto delle misure adottate e sui costi supplementari provocati dalle imprese del settore della pesca a causa della lontananza e tener anche conto del dibattito sulla revisione della PCP. Perciò ha ritenuto necessario rinviare il termine di consegna della relazione al 1° giugno 2002 e, di conseguenza, prorogare il regolamento 1587/98 di un anno, mantenendolo in vigore fino al 31/12/2002. La proposta della Commissione (con duplice base giuridica negli artt. 37 e 299, par. 2 del trattato) è stata accettata dal Consiglio e ha ottenuto il parere favorevole del Parlamento europeo. In tale contesto si chiede:

1. Qual è la data prevista per l'adozione della relazione sulla compensazione dei costi supplementari nel settore della pesca?

2. Qual è la posizione della Commissione di fronte alla possibile adozione di un regime permanente, in sostituzione della proroga del regolamento 1587/98, basato sul fatto che la distanza delle regioni ultraperiferiche è un fattore inalterabile?

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1998, pag. 1.



**Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione**

(23 luglio 2003)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare di quanto segue:

- la relazione sull'applicazione del regime di compensazione dei costi supplementari accertati nello smercio di alcuni prodotti della pesca delle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere adottata nel terzo semestre del 2003;
- l'adozione della relazione procede di pari passi con il progetto di proposta di regolamento del Consiglio che la Commissione sta adottando e che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari, con applicazione retroattiva al 1° gennaio 2003 e senza alcuna limitazione di tempo;
- quanto alla durata del regime, la Commissione ha sempre proposto di sopprimere le limitazioni temporali, a condizione che una relazione sull'attuazione del regime venga presentata ogni quattro anni. In occasione dei negoziati successivi, tuttavia, il Consiglio ha sempre introdotto un limite temporale all'applicazione del regime.

(2004/C 33 E/206)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2026/03**

**di José Pomés Ruiz (PPE-DE) alla Commissione**

(12 giugno 2003)

Oggetto: Sicurezza nel trasporto di armi ed esplosivi

La scorso 30 maggio sono state rubate in Francia 370 pistole durante il loro trasporto dalla Germania alla Spagna, non essendo stato a tal fine predisposto alcun tipo di protezione speciale. A quanto pare, non esiste nessuna normativa nazionale o comunitaria che imponga requisiti minimi di sicurezza o di protezione da parte delle forze di polizia per il trasporto di questo tipo di materiale, che può quindi tranquillamente cadere nelle mani di terroristi o delinquenti.

Al contrario, in paesi come la Francia esiste una normativa che regola e pone restrizioni al trasporto delle armi detenute da agenti di polizia non francesi, che limita il diritto a portarle esclusivamente entro un raggio di 10 chilometri dal confine in caso di inseguimento a seguito di delitto flagrante oppure nel resto del territorio francese solo qualora si debba garantire la sicurezza di personalità importanti, nel cui caso viene istituita una complicata procedura formale ufficiale attraverso le ambasciate accreditate.

Di fronte a una situazione così assurda, che presuppone l'esistenza di normative per la regolamentazione del trasporto di armi da parti di rappresentanti della legge, ma non quella di normative per il trasporto di armi a fini commerciali, non ritiene la Commissione europea necessaria l'elaborazione di una normativa in materia di sicurezza volta a impedire i furti di armi ed esplosivi, come quelli che si stanno verificando negli ultimi anni nell'Unione europea — soprattutto in Francia —, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e di combattere meglio il terrorismo, la delinquenza e il traffico illegale di armi?

Intende la Commissione presentare una proposta al riguardo?

**Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(5 settembre 2003)

La Commissione desidera in primo luogo ricordare che la direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991<sup>(1)</sup>, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di determinati tipi di armi per impiego civile, stabilisce all'articolo 11 precise formalità per il trasferimento di tali armi in rapporto alle informazioni già comunicate alle autorità degli Stati membri ed alle autorizzazioni eventualmente necessarie.

Per quanto riguarda la sicurezza del trasporto commerciale di armi da fuoco ed esplosivi, si tratta di un aspetto regolato solo in parte dalla legislazione comunitaria.

Per quanto riguarda gli esplosivi la direttiva del Consiglio 94/55/CE del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai trasporti di merci pericolose su strada<sup>(2)</sup>, stabilisce le condizioni alle quali è possibile trasportare merci pericolose imballate e sfuse. Gli esplosivi rientrano tra le merci della categoria I, soggette ad una regolamentazione estremamente rigorosa. La direttiva di cui sopra recepisce nella legislazione europea i testi della Commissione per l'Europa delle Nazioni unite (UN-ECE) relativi al trasporto di merci pericolose.

Il WP.15 (gruppo di lavoro sul trasporto di sostanze pericolose) della suddetta UN-ECE ha recentemente cominciato ad affrontare il problema di specifiche questioni di sicurezza. Nel corso della sua riunione del 19-23 maggio 2003 si è discussa la sicurezza del trasporto di altre merci pericolose; da tale discussione sembra emergere una chiara volontà di prendere in considerazione elementi quali la protezione dei trasporti.

Per quanto riguarda la sicurezza del trasporto di armi da fuoco, in assenza di una specifica legislazione europea a questo proposito si applicano le legislazioni nazionali degli Stati membri, ovviamente a condizione che questi ultimi rispettino le norme stabilite dal trattato CE.

---

(1) GU L 256 del 13.9.1991.

(2) GU L 319 del 12.12.1994.

---

(2004/C 33 E/207)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2034/03**

**di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) alla Commissione**

(18 giugno 2003)

*Oggetto:* Dismissioni di imprese e licenziamenti in massa

La società Schiesser-Palco ha recentemente licenziato 500 lavoratori e chiuso lo stabilimento di Atene. Chiedo alla Commissione quale sia l'ammontare dei finanziamenti comunitari ricevuti da detta società e in quali periodi. Nel caso di specie, sono stati osservati gli obblighi previsti dalle linee direttrici in materia di aiuti finanziari, stando alle quali i destinatari degli aiuti sono tenuti a mantenere attivo l'investimento per almeno un quinquennio? Inoltre, vi è stata la preservazione dei posti di lavoro da parte dell'impresa come previsto dal nuovo regolamento (CE) n. 2204/2002<sup>(1)</sup> del 12 dicembre 2002, relativo agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione? Infine, chiedo alla Commissione se si sia proceduto per tempo a consultazioni fra la dirigenza e i lavoratori, come disposto all'articolo 2 della direttiva 98/59/CE<sup>(2)</sup> del Consiglio.

---

(1) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

(2) GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.

**Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(12 agosto 2003)

La società Schiesser-Palco non ha ricevuto finanziamenti dal Fondo sociale europeo nell'ambito di un programma operativo, durante il periodo dal 2000 al 2006.

Esistono condizioni e requisiti minimi fissati dalle norme comunitarie, che forniscono una protezione adeguata nel caso di licenziamenti collettivi. Come indicato dall'on. parlamentare, l'art. 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, sui licenziamenti collettivi, richiede che gli Stati membri prendano le misure necessarie per garantire che un datore di lavoro che prevede un licenziamento collettivo, proceda per tempo a consultazioni tra la dirigenza e i lavoratori, per arrivare ad un accordo.

Gli Stati membri devono anche assicurarsi che i datori di lavoro informino per iscritto gli enti pubblici competenti dello Stato membro interessato di ogni progetto relativo a un licenziamento collettivo. Tale notifica deve contenere tutte le informazioni utili, comprese quelle sulla procedura di consultazione prevista all'art. 2 della direttiva.

La Commissione non è informata sul fatto che la procedura di consultazione a cui fa riferimento l'on. parlamentare abbia avuto luogo in questo particolare caso. Ogni infrazione alle norme degli Stati membri che attuano le disposizioni della legislazione comunitaria in un Stato membro particolare, costituisce in linea di massima una questione che deve essere indirizzata in primo luogo all'autorità competente dello Stato membro interessato.

---

(2004/C 33 E/208)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2035/03**

**di Richard Corbett (PSE) alla Commissione**

(18 giugno 2003)

Oggetto: Familiari dei funzionari come tirocinanti

La Commissione ha adottato norme che precludono ai familiari dei funzionari UE di presentare la loro candidatura come tirocinanti? In caso contrario, perché no?

**Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione**

(31 luglio 2003)

Il programma di stage amministrativi (Libro blu) organizzato dalla Commissione si rivolge a tutti i candidati in regola con le condizioni di ammissione indicate nelle «Disposizioni relative agli stage presso la Commissione europea» (decisione della Commissione del 7 luglio 1997).

Non esiste alcun trattamento speciale, favorevole o sfavorevole, riservato ai candidati familiari dei dipendenti delle istituzioni dell'Unione.

---

(2004/C 33 E/209)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2053/03**

**di Anders Wijkman (PPE-DE),  
Jules Maaten (ELDR), Robert Evans (PSE), Kathleen Van Brempt (PSE)  
e Marialiese Flemming (PPE-DE) alla Commissione**

(20 giugno 2003)

Oggetto: Foca monaca del Mediterraneo a rischio di estinzione

La foca monaca del Mediterraneo (*Monachus monachus*) è probabilmente il mammifero più a rischio di estinzione, non solo in Europa, ma nel mondo intero. Al momento si contano meno di 200 esemplari di questa particolare specie di foca, che vive nelle acque costiere della Grecia e della Turchia. Poiché si tratta di una specie migratoria, la foca monaca può trovarsi tanto nelle acque greche quanto in quelle turche.

I paesi che hanno aderito alle convenzioni di Berna, Bonn e CITES sono tenuti a proteggere non solo le specie di flora e fauna tutelate da dette convenzioni, ma anche i relativi biotopi. Inoltre ai sensi della direttiva Habitat la foca monaca dovrebbe godere del più elevato livello di protezione. La Grecia ha firmato tutte le convenzioni summenzionate, come anche la Turchia ad eccezione della convenzione di Bonn.

La Grecia ha, almeno in parte, adempito ai suoi obblighi nei confronti della protezione della foca monaca del Mediterraneo istituendo il parco marino nazionale delle isole Sporadi settentrionali e zone protette attorno a numerose isole del mar Egeo.

Il ministero dell'Ambiente turco ha proposto la creazione di cinque parchi nazionali marini per la protezione della foca monaca, ma negli anni, in seguito alla resistenza opposta dai ministeri del Turismo e dei Lavori pubblici turchi, l'effettiva istituzione di tali aree a protezione totale è stata continuamente rinviata.

Negli ultimi decenni la Commissione è stata all'avanguardia nella lotta per la protezione della foca monaca.

1. In considerazione del fatto che la Turchia non ha aderito alla Convenzione di Bonn per cui non è possibile garantire un'efficace protezione della foca monaca nel Mar Egeo, la Commissione è disposta a contattare le autorità turche al fine di invitarle a firmare la Convenzione?
2. La Commissione intende contattare il governo turco al fine di invitarlo ad istituire ufficialmente i cinque parchi marini nazionali e ad adottare le misure necessarie per proteggere la foca monaca all'interno dei suoi confini?
3. La Commissione intende esercitare la pressione politica necessaria per garantire che le autorità turche rispondano affermativamente alle richieste contenute nelle due domande precedenti?

### **Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(7 agosto 2003)

La foca monaca «*Monachus monachus*» beneficia dello stato di specie d'interesse comunitario per la quale occorre rigorosa protezione, che impone la designazione di aree speciali di conservazione ai sensi della direttiva «Habitat»<sup>(1)</sup> tali aree sono elencate negli allegati II e IV della stessa.

La direttiva «Habitat» impone agli Stati membri di attuare varie misure per garantire condizioni favorevoli alla conservazione di questa specie. La maggior parte dei siti proposti nell'Unione per la protezione di questa specie si trova nel mar Mediterraneo e in particolare in Grecia.

In quanto paese candidato, la Turchia è stata sollecitata ad armonizzare la sua legislazione nazionale riguardante la protezione della natura e ad attuare anticipatamente la direttiva «Habitat». Il recepimento e l'attuazione dell'acquis comunitario in campo ambientale fa parte del partenariato (riveduto) per l'adesione della Turchia<sup>(2)</sup>, e tale questione sarà menzionata, ove opportuno, nel contesto dei negoziati di adesione relativi all'acquis ambientale. Tuttavia, poiché i negoziati con la Turchia non sono stati ancora avviati, la Commissione non è in grado di indicare entro quale data sarebbe richiesta l'osservanza di tali impegni. Nel corso del 2003 la Commissione organizzerà riunioni di lavoro con le autorità turche. La protezione della natura è uno dei temi proposti per queste riunioni e pertanto è previsto un maggior dialogo su questo e su altri argomenti relativi alla protezione della natura.

Per quanto riguarda in particolare la protezione della specie «*Monachus monachus*» ai sensi del diritto internazionale, occorre sottolineare che, come l'Unione europea, la Turchia è già parte firmataria della Convenzione di Barcellona sulla protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo. La Turchia ha inoltre sottoscritto il protocollo alla convenzione relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo, e pertanto aderisce al piano d'azione per la gestione della foca monaca del Mediterraneo che è stato approvato con gli auspici di tale convenzione. In questo ambito la Turchia è obbligata a riferire alla convenzione sulle attività intraprese per attuare il piano d'azione.

Occorre rammentare che la Comunità già partecipa ad una serie di convenzioni ed accordi internazionali sulla protezione della biodiversità. Di conseguenza, la Comunità, qualora lo ritenga opportuno, applica le decisioni prese in quelle sedi e gli Stati membri devono osservare la legislazione comunitaria, comprese le disposizioni adottate a livello internazionale.

La Commissione prende nota delle preoccupazioni espresse dagli onorevoli parlamentari e solleverà tale questione al momento della preparazione della posizione comunitaria in vista delle riunioni degli accordi multilaterali nei quali sia la Comunità che la Turchia sono parti contraenti.

La Commissione sottolinea inoltre che nel processo di allargamento in corso, la Comunità si sta adoperando affinché i dieci nuovi Stati membri diventino parti dei vari accordi ambientali ai quali partecipa la Comunità, ai sensi del principio dell'unità d'azione e rappresentazione sancito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 12.6.2003.

(2004/C 33 E/210)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2070/03  
di Albert Maat (PPE-DE) alla Commissione***(17 giugno 2003)*

**Oggetto:** Deroga per i pescatori di gamberetti grigi senza quota dopo l'introduzione del «Vessel Monitoring System»

A partire dall'1 gennaio 2004, le imbarcazioni con una lunghezza dai 18 metri in su devono essere attrezzate a bordo con un «Vessel Monitoring System». A partire dall'1 gennaio 2005, tale disposizione varrà anche per le imbarcazioni con una lunghezza di 15 metri o superiore.

Sul sito web della Commissione europea vengono addotte le seguenti motivazioni che giustificano l'introduzione del sistema.

La funzione principale del VMS è quella di fornire, a intervalli regolari, dati relativi alla posizione di una determinata imbarcazione.

Le autorità di controllo potranno in questo modo procedere a verifiche di vari tipi, per esempio verificare se l'imbarcazione:

- pesca in un'area in cui la pesca è vietata;
- dispone di tutte le licenze e le quote necessarie per poter pescare nell'area in questione;
- è entrata in un porto senza denunciare lo sbarco.

Dette motivazioni, tuttavia, non sembrano essere pertinenti per i pescatori di gamberetti grigi senza quote integrative per altre specie ittiche. Da quanto esposto sopra derivano, pertanto, le seguenti domande:

1. Può la Commissione europea indicare qual è l'importanza dell'introduzione del «Vessel Monitoring System» (VMS) per i pescatori di gamberetti grigi senza quota, poiché tale introduzione ha conseguenze profonde per la piccola pesca costiera a causa dei costi per imbarcazione che si rivelano relativamente elevati?
2. E' la Commissione europea disposta ad accettare una deroga all'introduzione del VMS per questo gruppo specifico?

**Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione***(29 luglio 2003)*

1. L'estensione del Vessel Monitoring System (VMS) a piccole unità fa parte dell'accordo politico sulla riforma della Politica comune della pesca, raggiunto nel dicembre 2002. L'estensione mira a migliorare l'attuazione e il relativo controllo della Politica comune della pesca in generale.

Fin dall'inizio il Consiglio ha deciso di non applicare il sistema di monitoraggio delle navi (VMS) in base al tipo di pesca in causa. Si ritiene che il VMS sia più accettabile per l'industria della pesca se questo tipo di monitoraggio si applica in eguale maniera a tutti i pescherecci in funzione di criteri di lunghezza. Il sistema è infatti trasparente e facilmente identificabile e rappresenta altresì un importante fattore per creare parità di condizioni nella Comunità per l'industria della pesca.

Questo approccio è coerente con la comunicazione della Commissione sulla riforma della Politica comune della pesca (la cosiddetta «Road Map») nella quale la Commissione ha annunciato la soppressione delle deroghe esistenti e l'estensione del VMS a tutti i pescherecci di lunghezza superiore a dieci metri.

Per alleviare l'onere per i pescatori, gli Stati membri possono chiedere un contributo comunitario per i dispositivi di localizzazione (tracking) via satellite. Alle unità già tenute ad essere equipaggiate con il VMS, è stato versato un contributo comunitario proporzionale alla spesa incorsa per acquistare tale apparecchiatura. Per le unità di lunghezza inferiore a 24 metri fuori tutto, la Commissione, sulla base di condizioni simili a quelle applicate in passato alle unità più grandi, concederà un aiuto, nell'ambito dei limiti di bilancio.

2. Alla luce di quanto precede, la Commissione non ha l'intenzione di proporre deroghe all'applicazione del VMS dopo il 1° gennaio 2004.

(2004/C 33 E/211)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2075/03****di Elspeth Attwooll (ELDR)  
e Catherine Stihler (PSE) alla Commissione***(24 giugno 2003)*

**Oggetto:** Eliminazione dell'attuale divieto di utilizzare alimenti a base di farina di pesce per l'alimentazione dei ruminanti

L'attuale divieto di somministrare ai ruminanti alimenti a base di farina di pesce è stato imposto nel dicembre 2000 quale misura precauzionale a seguito della diffusione dell'ESB. Tuttavia, non è stato provato che vi siano legami tra l'assunzione di alimenti a base di farina pesce, l'EST e l'ESB.

A partire da dicembre 2000, sono stati attuati i regolamenti sull'EST e la legislazione rivista sui prodotti di origine animale. È stato inoltre sviluppato e sottoposto a ring-test un metodo di analisi atto a distinguere gli alimenti a base di carne e ossa dagli alimenti a base di farina di pesce. L'industria dei alimenti a base di farina di pesce ha applicato sistemi di qualità che garantiscono l'immissione sul mercato di alimenti a base di farina di pesce puri, sicuri e tracciabili e le valutazioni di rischio industriale indicano che per quanto riguarda gli alimenti a base di farina pesce contaminati trasversalmente si potrebbe ipotizzare, al peggio, un incidente ogni cento anni.

Alla luce di tali sviluppi e in riferimento all'impatto occupazionale del divieto, la Commissione eliminerà quest'ultimo al suo scadere il 30 giugno 2003?

**Risposta del commissario Byrne per conto della Commissione***(5 agosto 2003)*

Il Parlamento ed il Consiglio hanno recentemente adottato una proposta di regolamento<sup>(1)</sup> che proroga le misure transitorie del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili<sup>(2)</sup> fino al 30 giugno 2005. La proroga era necessaria, visti i ritardi nella determinazione dello status relativo all'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) nei vari paesi. Il divieto di alimentare i ruminanti con farine di pesce è una delle misure transitorie prorogate.

Parallelamente, sta per essere adottata una proposta della Commissione che integra le attuali disposizioni relative al divieto concernente i mangimi nel regolamento (CE) n. 999/2001 senza fissare scadenze, ponendo fine alla natura transitoria del divieto concernente i mangimi. Sarà applicabile a partire dal 1° settembre 2003.

La farina di pesce non rappresenta di per sé un rischio per la ESB. La ragione per cui è stato vietato il suo utilizzo ha a che fare con l'efficacia dei controlli. In particolare, la presenza di farina di pesce può impedire di verificare la presenza di alimenti a base di carne e ossa di ruminanti nei mangimi. Dai risultati di un recente ring-test è emerso che il 50 % dei laboratori non è riuscito a rilevare, con il metodo di rilevazione ufficiale, una contaminazione dello 0,1 % di proteine di mammiferi nei mangimi contenenti il 5 % di farina di pesce. Sono in corso delle ricerche atte a perfezionare tale metodo.

Sembra pertanto opportuno riconsiderare l'utilizzo di farina di pesce negli alimenti per animali ruminanti soltanto qualora siano disponibili misure di controllo più efficaci alla luce di nuovi progressi in campo scientifico e, ove opportuno, alla luce dei risultati di una valutazione dei rischi.

Un documento di lavoro della Commissione che descrive il corrente stato di attuazione del divieto concernente i mangimi sarà presentato al Parlamento e al Consiglio nelle prossime settimane.

<sup>(1)</sup> COM(2003) 103 def.

<sup>(2)</sup> GU L 147 del 31.5.2001.

(2004/C 33 E/212)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2076/03**  
**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione***(24 giugno 2003)*

**Oggetto:** Finanziamento per conservare le popolazioni di lupi in Russia in un ambiente naturale tramite riserve naturali estese, che non sarebbero possibili all'interno dell'Unione europea

1. È la Commissione a conoscenza del fatto che la Russia è il solo paese in Europa in cui esiste ancora una popolazione numerosa di lupi e in cui questi animali dispongono, grazie a territori boschivi contigui fra loro, di un ambiente di vita naturale in cui essi svolgono la funzione di una sorta di aspirapolvere naturale in quanto eliminano gli animali malati e deboli?
2. È la Commissione, inoltre, a conoscenza del fatto che gli esperimenti volti a riportare i lupi nei loro habitat naturali possono funzionare solo in maniera limitata negli attuali e nei futuri Stati membri dell'Unione europea, poiché vi mancano territori contigui e densamente popolati da questi animali, come invece accade in Russia, per cui la presenza continua di lupi nell'ambiente naturale russo continua a rivestire un certo interesse anche per altre zone dell'Europa?
3. Ha la Commissione preso conoscenza del fatto che i nuovi ricchi in Russia considerano in misura crescente i lupi come concorrenti alla caccia amatoriale di cinghiali, alci e orsi e che pertanto sono disposti a pagare cifre elevate a cacciatori di professione che hanno il compito di eliminare il maggior numero possibile di lupi?
4. È la Commissione a conoscenza degli esperimenti e delle ricerche del biologo Volodja Bologov di Bubonitso, a nord-ovest del distretto di Tver (fra San Pietroburgo e Mosca), che si concentrano sull'ecoturismo e sulla conservazione dei lupi piuttosto che sul tentativo di estinguerli, e dei problemi incontrati nella ricerca di fondi per garantire dette attività anche in futuro, poiché i privati preferiscono finanziare attività volte a preservare e riportare negli ambienti naturali gli orsi, piuttosto che i lupi?
5. Quali possibilità vede la Commissione per il cofinanziamento con i fondi comunitari di una riserva naturale sostenibile popolata da lupi, nelle vicinanze del territorio dell'Unione europea, visto che una possibilità di questo tipo non può nel frattempo essere considerata realisticamente attuabile all'interno del territorio dell'Unione europea stessa? Chi avrebbe il diritto di richiedere un sostegno di questo tipo?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione***(18 agosto 2003)*

La Commissione è al corrente che la popolazione di lupi della Russia è ancora numerosa e vitale, ma desidera sottolineare che anche in Spagna e Romania i lupi sono numerosi. Pur preferendo le zone boschive, il lupo può adattarsi ad ambienti influenzati dalla presenza umana, aumentando così le sue possibilità di sopravvivenza.

La Commissione si rende conto della difficoltà di ripristinare e mantenere le popolazioni di lupi ai precedenti livelli nelle regioni occidentali dell'Unione. La catena dei Carpazi nei paesi di adesione (Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania) ospita ancora numerose popolazioni di lupi e la Commissione si adopera per garantirne il benessere, ora e in futuro.

Le pratiche di caccia al lupo in Russia lasciano molto a desiderare sotto il profilo della conservazione, specialmente perché alcune agenzie regionali di conservazione con finanziamenti federali destinano finanziamenti speciali a questa caccia. La Commissione valuta molto positivamente i lavori della Riserva naturale forestale (Zapovednik) a Tver Oblast e i suoi programmi di ricerca e ecoturismo. Al riguardo essa ringrazia l'Onorevole Parlamentare per le informazioni supplementari fornite.

Le possibilità di finanziamento comunitario per progetti russi di ecoturismo/conservazione sono limitate. L'unico strumento possibile sarebbe il programma Tacis. Secondo le regole di tale programma, qualsiasi progetto deve rientrare in uno dei settori riconosciuti come prioritari e per ottenere i finanziamenti deve essere approvato dalla Commissione e dal Governo Russo. Le organizzazioni russe devono inviare le richieste al direttore dell'Unità di coordinamento nazionale Tacis presso il ministero russo dello sviluppo economico e del commercio, la sig.ra Ganeyeva.

(2004/C 33 E/213)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2079/03  
di Mario Borghezio (NI) alla Commissione**

(17 giugno 2003)

*Oggetto:* Piscine riservate alle donne islamiche in Francia: discriminazione?

Secondo fonti di stampa (*Le Figaro* dell'11.6.2003), in alcune piscine pubbliche francesi è stata imposta una separazione fisica tra uomini e donne al fine di assecondare la volontà di locali comunità islamiche.

Non ritiene la Commissione che tale iniziativa rappresenti un grave precedente, figurando come un chiaro cedimento da parte di istituzioni pubbliche nei confronti delle richieste più avanzate del fondamentalismo islamico?

Non ritiene la Commissione che tale separazione coatta sia una chiara violazione dei principi di uguaglianza e parità tra i sessi e che sia contraria ai principi generali dell'ordinamento giuridico comunitario?

**Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(23 luglio 2003)

L'onorevole parlamentare fa riferimento a recenti notizie riportate dalla stampa secondo cui in alcune piscine pubbliche francesi «è stata imposta una separazione fisica tra uomini e donne al fine di assecondare la volontà di locali comunità islamiche».

La Commissione ritiene che tali provvedimenti facilitino la vita quotidiana delle donne islamiche e non, che preferiscono frequentare piscine riservate al loro sesso. Effettivamente, alcune piscine francesi hanno fissato alcune fasce orarie in cui uomini e donne, se lo desiderano, possono utilizzare le strutture separatamente.

La Commissione non pensa che tale misura possa essere ritenuta «un chiaro cedimento da parte di istituzioni pubbliche nei confronti delle richieste più avanzate del fondamentalismo islamico» poiché donne e uomini sono liberi di frequentare le piscine anche in altre fasce orarie. La Commissione non considera il provvedimento neppure una violazione dei principi di uguaglianza e parità tra i sessi, ma piuttosto un modo per garantire il rispetto delle preferenze di alcune persone, nonché delle abitudini religiose di alcuni membri delle comunità islamiche.

(2004/C 33 E/214)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2081/03  
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione**

(24 giugno 2003)

*Oggetto:* Campagna propagandistica governativa in Grecia effettuata con risorse del III quadro di sostegno comunitario

Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un'incredibile campagna televisiva di propaganda del governo greco messa in atto grazie a risorse del quadro di sostegno comunitario. Si ritiene che avrebbe dovuto trattarsi di messaggi pubblicitari per promuovere il programma operativo «Istruzione», nonché il quadro di sostegno comunitario in generale. Ciononostante, entrambi i messaggi promozionali, soprattutto il secondo, fanno pensare invece ad una campagna di propaganda da parte del partito al governo.

È significativo che gran parte del messaggio relativo alla «promozione» del quadro di sostegno comunitario nel suo complesso sia dedicata alla descrizione dell'evoluzione che — sempre stando ai testi dei messaggi pubblicitari — è stata registrata negli ultimi anni dalla Grecia e quella che è prevista per il futuro. Al termine, appare poi «in modo discreto» e per un brevissimo spazio di tempo l'indicazione «Quadro di sostegno comunitario 2000-2008».



Dato che tale campagna pubblicitaria è in evidente contrasto con lo spirito del regolamento sui Fondi strutturali per la promozione del contributo da parte dell'Unione Europea per lo sviluppo dei paesi e delle regioni più svantaggiate, chiedo alla Commissione di rispondere ai seguenti interrogativi:

1. Questa campagna di propaganda del governo, messa in atto con contributi dei cittadini greci e con finanziamenti del bilancio comunitario, ha ottenuto l'approvazione da parte della Commissione?
- A quanto ammonta il bilancio di tale campagna?
3. È stata verificata l'esattezza dei dati forniti?
  4. Quando interverrà la Commissione affinché le autorità greche sospendano questo tipo di propaganda che si riferisce agli aspetti più diversi, ma non al quadro di sostegno comunitario?

### **Risposta data dal Sig Barnier in nome della Commissione**

(22 agosto 2003)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-1905/03 dell'Onorevole Xarchacos<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> V. pag. 187.

(2004/C 33 E/215)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2088/03**

**di Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) alla Commissione**

(24 giugno 2003)

*Oggetto:* Il riconoscimento del titolo finlandese di ingegnere in Estonia

Gli ingegneri finlandesi hanno incontrato dei problemi pratici per poter esercitare la propria professione in Estonia. La difficoltà nell'esercitare la professione è dovuta alla mancata ricezione del titolo d'ingegnere. In Estonia non ci sono enti preposti al rilascio del titolo d'ingegnere e questa mancanza rende molto difficoltoso l'esercizio della professione in Estonia per gli ingegneri finlandesi.

L'articolo 39 del Trattato istitutivo dell'UE assicura la libera circolazione dei lavoratori e vieta qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Tuttavia il mancato riconoscimento dei diplomi rilasciati da un altro Stato membro implica in pratica una discriminazione sul mercato del lavoro.

Cosa intende fare la Commissione per eliminare questa discriminazione fondata sulla nazionalità, operata in Estonia nei confronti degli ingegneri finlandesi?

### **Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(4 agosto 2003)

Per ora, l'Estonia non ha alcun obbligo legale di riconoscere i diplomi di ingegneria (o la Finlandia di riconoscere diplomi estoni). Nonostante la firma del trattato d'adesione, tale obbligo diverrà effettivo solo all'entrata in vigore del trattato, cioè dall'1 maggio 2004.

La professione di ingegnere, se in Estonia è regolata, rientra nella direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni<sup>(1)</sup>. Ma, secondo le informazioni in possesso della Commissione, tale professione non è regolata in Estonia. Il principio della direttiva si basa sull'obbligo per uno Stato ospite di accettare la qualifica di una persona abilitata all'esercizio di una professione regolata nel suo stato di origine e permetterle di esercitare tale professione sul suo territorio, al pari dei professionisti in esso formati.

In caso di profonde differenze tra qualifiche ed esperienza professionale del richiedente e quelle necessarie nello stato ospite, le autorità di quest'ultimo possono domandare al richiedente di provare una pertinente esperienza professionale di almeno 4 anni o di sottoporsi a una misura di compensazione, come un periodo di pratica sorvegliata o una prova attitudinale, a sua scelta (v. articoli 1, 3 e 4 della direttiva). La decisione va presa entro 4 mesi dal ricevimento della domanda, va motivata e deve poter essere impugnata. Principi analoghi valgono per la fornitura di servizi sebbene la decisione vada presa con la massima celerità per non ostacolare o rendere impossibile la prestazione dei servizi in questione.

Se la professione non è regolata, come sembra che avvenga in Estonia, al suo esercizio non si applica alcun requisito giuridico ed è superfluo applicare un qualche meccanismo di riconoscimento. La Commissione continuerà comunque a verificare che in Estonia siano applicate in modo pieno e corretto tutte le direttive comunitarie sul riconoscimento delle qualifiche professionali, e in particolare la direttiva 89/48/CEE.

Riguardo alle norme sulla libera circolazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 36 dell'accordo d'associazione tra le Comunità e i loro Stati membri e l'Estonia, il principio di non discriminazione dei cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel territorio dell'Estonia riguarda condizioni di lavoro, retribuzione o licenziamento. Dalle informazioni dell'onorevole parlamentare non emerge necessariamente che gli ingegneri finlandesi siano discriminati sotto questo profilo.

(<sup>1</sup>) GU L 19 del 24.1.1989.

(2004/C 33 E/216)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2092/03**

**di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(24 giugno 2003)

*Oggetto:* ontrollo dei conti negli organismi pagatori del FEAOG-G in Portogallo

Stando a quanto pubblicato nella GU L 114 dell'8 maggio 2003, la Commissione europea ha deciso, nel contesto dell'esercizio di controllo dei conti del FEAOG-Garanzia, importanti riduzioni delle risorse in vari Stati membri.

Detti tagli, visto il volume di finanziamento del fondo, sono stati particolarmente drastici in Lussemburgo, Grecia e Portogallo; in quest'ultimo caso, essi potranno aumentare con la proroga della decisione relativa al controllo dei conti dell'IFADAP.

La Commissione può spiegare dettagliatamente le ragioni che hanno giustificato i tagli di fondi destinati all'agricoltura portoghese?

#### **Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione**

(28 luglio 2003)

Con decisione n. 2003/313/CE del 7 maggio 2003 (<sup>1</sup>), la Commissione ha effettuato la liquidazione dei conti degli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2002 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), a titolo dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1258/1999 (<sup>2</sup>).

Questa decisione concerne l'integralità, l'esattezza la veridicità dei conti presentati e non pregiudica un'eventuale decisione successiva concernente la conformità delle spese alle regole comunitarie.

La natura contabile della decisione è spiegata in dettaglio al quinto considerando. Il risultato della decisione di liquidazione è costituito dall'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti dell'esercizio in questione, in applicazione degli articoli 151 paragrafo 1 e 152 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (<sup>3</sup>), ed il totale delle spese liquidate dalla Commissione nella presente decisione.

Nel determinare quest'ultimo totale delle spese per il Portogallo, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle penalità previste dall'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1750/99<sup>(4)</sup> nel quadro dello sviluppo rurale, delle correzioni legate al superamento dei termini di pagamento previsti per le diverse organizzazioni comuni di mercato e delle spese annuali dichiarate dalle autorità portoghesi.

La Commissione fa osservare all'Onorevole parlamentare che l'effetto finanziario netto della decisione di liquidazione contabile dell'esercizio 2002 per il Portogallo è un importo di 483 840,10 EUR pagabile allo Stato membro in questione.

---

<sup>(1)</sup> 2003/313/CE: Decisione della Commissione, del 7 maggio 2003, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2002 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, GU L 114 dell'8.5.2003.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune GU L 160 del 26.6.1999.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16.9.2002.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), GU L 214 del 13.8.1999.

(2004/C 33 E/217)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2098/03**  
**di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione**

(25 giugno 2003)

Oggetto: Emergenza SARS: misure preventive

Il nuovo flagello del terzo millennio — la SARS, polmonite atipica di cui non si conoscono ancora con certezza le origini né, tantomeno, la cura — si diffonde facilmente e rapidamente contagiando quotidianamente decine di persone, principalmente in Cina e nel Sud-Est asiatico.

L'efficace prevenzione contro la diffusione della SARS dovrebbe quindi soddisfare alcuni requisiti minimi comuni in tutto il pianeta, e a maggior ragione negli Stati membri dell'Unione europea, tenuto conto dell'urgenza con la quale è doveroso mettere in atto misure preventive al fine di combattere tale malattia. Può pertanto la Commissione far sapere:

1. se ritiene necessario promuovere e cofinanziare una vasta campagna di informazione europea (ad es. come quella attuata a Singapore e a Taiwan) volta a delucidare le modalità di trasmissione della SARS e le precauzioni da prendere al fine di evitare il contagio;
2. se reputa necessario proporre misure di controllo (come la misurazione della temperatura) a tutte le frontiere esterne dell'Unione europea, considerata la velocità e l'apparente semplicità con la quale si trasmette la SARS e tenuto conto della sua diffusione in alcuni Stati extracomunitari?

**Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione**

(15 luglio 2003)

Le misure in materia di pubblica salute istituite dagli Stati membri facilitate attraverso la rete dell'Unione per la sorveglianza epidemiologica e il controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità e funzionanti ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento e del Consiglio del 24 settembre 1998<sup>(1)</sup>, sono già state in grado di contenere la diffusione della SARS (polmonite atipica) nell'Unione. Non essendovi stata diffusione locale non è stato necessario istituire una campagna d'informazione basata sui paesi in cui la malattia si è diffusa rapidamente. La Commissione ha concordato un piano d'azione con i ministeri della salute per garantire una miglior preparazione in futuro e una campagna informativa sarebbe presa in considerazione come parte di questo piano per il futuro («[http://europa.eu.int/comm/health/phthreaths/com/sars/sars\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/health/phthreaths/com/sars/sars_en.htm)»).

La Commissione concorda con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che le misure di controllo all'entrata non sono efficaci nel rivelare nuovi casi e creano un falso senso di sicurezza nel pubblico e nelle autorità preposte alla sanità. Le misure di controllo in uscita dai paesi colpiti da questa malattia sono le migliori misure intraprese per contenere la diffusione della SARS. L'efficacia di tali misure sarà oggetto di particolare attenzione alla luce delle prove scientifiche.

(<sup>1</sup>) GU L 268 del 3.10.1998.

(2004/C 33 E/218)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2100/03**  
**di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione**

(25 giugno 2003)

Oggetto: Pesca — Acque occidentali

Di recente, il 4 giugno, il Parlamento europeo ha votato quanto segue: «i regolamenti (CEE) n. 2847/93 (<sup>1</sup>) e (CE) n. 685/95 (<sup>2</sup>) saranno mantenuti per un periodo di dieci anni».

Tale orientamento del Parlamento è stato approvato nel quadro della votazione della risoluzione legislativa del Parlamento europeo su una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla gestione dello sforzo di pesca per quanto riguarda determinate zone e risorse di pesca comunitarie e che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93.

La posizione del Parlamento è stata approvata a stragrande maggioranza: 334 voti a favore, 108 contrari e 48 astenuti.

E' nota la distribuzione delle competenze tra le varie Istituzioni comunitarie, ma riteniamo che una presa di posizione politica così chiara e forte da parte dei rappresentanti eletti dei cittadini europei dei differenti Stati membri — più che la maggioranza assoluta dei deputati in carica e più di 2/3 dei voti espressi — non possa essere ignorata né dalla Commissione né dal Consiglio.

Continuano però a circolare notizie relative al fatto che è in preparazione un nuovo regime di accesso alle acque occidentali, segnatamente ai mari lungo le coste portoghesi, in netta contraddizione con il suddetto voto del Parlamento, nonché al fatto che tale regime, aprendo l'accesso oltre le 12 miglia in alcuni casi e le 50 in altri, metterebbe a rischio non solo la conservazione di risorse preziose in tali acque, ma anche equilibri sociali ed economici che venivano mantenuti nel quadro della PCP e dei suoi obiettivi.

Chiedo pertanto alla Commissione:

- la Commissione intende vigilare affinché venga rispettata la volontà espressa dal Parlamento europeo, come sopra ricordato?
- se invece intende non rispettarla, in quali termini e su quali basi pensa di farlo?

(<sup>1</sup>) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU L 71 del 31.3.1995, pag. 5.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(25 luglio 2003)

La Commissione ha preso atto del voto espresso dal Parlamento, il 4 giugno 2003, sulla proposta dalla Commissione (<sup>1</sup>) di regolamento del Consiglio relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 (<sup>2</sup>) (noto come regolamento sulle acque occidentali).

Come la Commissione ha ripetutamente affermato sin dalla presentazione della proposta, esiste una chiara necessità giuridica di riesaminare il regime di contenimento dello sforzo di pesca adottato nel 1995, essendo scaduto il regime transitorio di accesso alle acque previsto dall'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo del 1985. Dal 2002, infatti, il regime del 1995 è in contrasto con il diritto primario. Non è quindi possibile mantenere in vigore per un ulteriore decennio i regolamenti del 1995, che devono essere sostituiti.

Tuttavia, tenuto conto della risoluzione adottata dal Parlamento e sentite le argomentazioni formulate in tale contesto, la Commissione sta attualmente cercando di definire una zona biologicamente sensibile nel campo di applicazione del regolamento sulle acque occidentali. Tale zona sarà soggetta a misure specifiche che terranno conto dei pareri espressi dal Parlamento.

Per quanto riguarda le acque continentali portoghesi, è opportuno ricordare che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento quadro sulla politica comune della pesca<sup>(3)</sup>, uno dei principi fondamentali di tale politica è che i pescherecci comunitari hanno pari accesso alle acque situate al di là delle 12 miglia nautiche delle linee di base.

Conseguentemente all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo del 1985, la zona CIEM<sup>(4)</sup> è stata ripartita tra questi due Stati membri in base ai loro confini nazionali. Tuttavia, analogamente ad altri accordi temporanei finalizzati all'integrazione della Spagna e del Portogallo nella Comunità, tale accordo aveva carattere transitorio e deve ora giungere a termine. La divisione tra le acque spagnole e quelle portoghesi al di là delle 12 miglia nautiche è in evidente contrasto con il succitato articolo 17, paragrafo 1, e non è semplicemente possibile in ambito comunitario, né in termini giuridici, né in termini politici, impedire a titolo permanente ad altri Stati membri l'accesso alle acque soggette alla giurisdizione di uno Stato membro. Ciò non vale solo per le acque portoghesi, ma per tutte le acque comunitarie. Occorre inoltre ricordare che questo approccio è stato già seguito nel regolamento sui totali ammissibili di catture (TAC) e sui contingenti per il 2003, adottato dal Consiglio nel dicembre 2002, in cui la divisione corrispondente della zona CIEM IXa è stata abolita.

Qualora emergessero problemi di conservazione nella zona in questione, questi andrebbero affrontati a livello comunitario, secondo le procedure consuete applicate nell'ambito della politica comune della pesca. La Commissione è sempre pronta a prendere in esame eventuali segnalazioni in materia e ad adottare opportuni provvedimenti.

<sup>(1)</sup> COM(2002) 739 def.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, GU L 261 del 20.10.1993.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, GU L 358 del 31.12.2002.

<sup>(4)</sup> CIEM = Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

(2004/C 33 E/219)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2102/03**  
**di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione**

(25 giugno 2003)

Oggetto: Riforma della PAC – Produzioni mediterranee

Di recente, in chiusura della discussione nel Parlamento europeo sulla riforma della PAC, il 3 giugno il Commissario Fischler ha garantito che tra breve le produzioni di tipo mediterraneo saranno oggetto degli stessi aiuti riservati ad altri tipi di produzioni agricole. Si tratta di un'affermazione di grande interesse e importanza.

Chiedo quindi alla Commissione:

- In quali misure si tradurrà tale livellamento degli aiuti a beneficio delle produzioni mediterranee?
- Per quali prodotti, quando e come la Commissione intende far adottare questo nuovo orientamento?

**Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione**

(28 luglio 2003)

Alla riunione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura del 26 giugno 2003 svoltasi a Lussemburgo, la Commissione si è impegnata a presentare nell'autunno 2003 una comunicazione sulla riforma delle organizzazioni comuni di mercato per tre importanti prodotti mediterranei (olio di oliva, tabacco, cotone) e le relative proposte legali.

Come indicato nella sua comunicazione di luglio, la Commissione intende fornire una prospettiva politica a lungo termine per questi settori, in linea con le attuali dotazioni di bilancio e il nuovo quadro per la spesa agricola approvato al Consiglio europeo di Bruxelles nell'ottobre 2002, basato sugli obiettivi e l'approccio della riforma deciso dal Consiglio dei ministri alla stessa riunione a Lussemburgo.

La comunicazione al Consiglio e al Parlamento conterrà una presentazione dettagliata della proposta di riforma e le modalità di applicazione per l'olio di oliva, il cotone e il tabacco. Per lo zucchero vi sarà una descrizione delle varie opzioni e del loro impatto. Contemporaneamente la Commissione esaminerà anche l'adozione di una proposta di riforma delle OCM per il luppolo.

Le pertinenti proposte legali per l'olio di oliva, il cotone e il tabacco saranno presentate al Consiglio e al Parlamento prima della fine del novembre 2003.

---

(2004/C 33 E/220)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2105/03**

**di Niels Busk (ELDR) alla Commissione**

(25 giugno 2003)

*Oggetto:* Possibile abrogazione del divieto di utilizzare farina di pesce

Due anni dopo l'introduzione dell'obbligo di effettuare test atti a verificare la presenza di MMBM (farina di carne ed ossa di mammiferi) la Commissione è in grado di indicare se vi sono stati risultati positivi a seguito dell'introduzione di tali test suddivisi per categoria di prodotto di base?

La Commissione è disposta a rivedere la sua posizione ed ad esaminare il divieto di utilizzare farina di pesce nell'allevamento di ruminanti considerando che è stato sviluppato un nuovo metodo di analisi per distinguere tra la farina di pesce e la farina di carne ed ossa?

**Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione**

(24 luglio 2003)

Concordemente al punto 2 dell'allegato I alla decisione 2001/9/CE della Commissione<sup>(1)</sup>, ogni partita di farina di pesce importata è analizzata per escludere la presenza di proteine derivate da mammiferi. Gli Stati membri hanno fornito relazioni riguardo a 10 407 analisi sulla presenza di proteine derivate da mammiferi in materiali da mangime raccolti tra il 2001 e il 2002. La frequenza di proteine animali proibite dalla decisione 2000/766/CE<sup>(2)</sup> è stata dell'1,5% nel 2001 e dello 0,64% nel 2002. Non sono disponibili dati separati sulla quantità di campioni di farina di pesce e sulla frequenza di proteine derivate da mammiferi nella farina di pesce. Da quando nel 2002 sono state introdotte le notifiche per i mangimi nel sistema di allerta rapida, non vi è stata alcuna notifica riguardo alla presenza di proteine derivate da mammiferi nella farina di pesce.

La farina di pesce di per se stessa non è considerata un rischio per l'encefalopatia spongiforme bovina (ESB). La ragione per cui la farina di pesce è stata vietata nei mangimi è legata al controllo dei mangimi. Infatti la presenza di farina di pesce può interferire con i controlli relativi alla presenza di farina di carne e ossa di ruminanti. I risultati di recenti prove interlaboratorio indicano che il 50% dei laboratori, usando il metodo di accertamento ufficiale, non sono riusciti ad accertare una contaminazione pari allo 0,1% di proteine derivate da mammiferi in mangimi che contenevano il 5% di farina di pesce. Sono in corso ricerche per migliorare tale metodo.

Di conseguenza una revisione dell'attitudine riguardo all'uso della farina di pesce nei mangimi per ruminanti non appare appropriata prima che siano disponibili migliori tecniche di controllo, alla luce di nuovi sviluppi scientifici e, se del caso, dei risultati di una valutazione dei rischi.

Nelle prossime settimane un documento di lavoro della Commissione contenente il punto della situazione riguardo al divieto dei mangimi verrà trasmesso al Parlamento e al Consiglio.

(<sup>1</sup>) Decisione della Commissione, del 29 dicembre 2000, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente certe misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali, GU L 2 del 5.1.2001.

(<sup>2</sup>) Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali, GU L 306 del 7.12.2000.

(2004/C 33 E/221)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2106/03**  
**di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(25 giugno 2003)

*Oggetto:* Legislazione sui prodotti alimentari

La Commissione è in grado di indicare se vi sono leggi volte ad impedire che alcune catene di distribuzione alimentare britanniche donino ad organizzazioni caritatevoli prodotti alimentari che diversamente verrebbero distrutti?

**Risposta data dal sig. data dal sig. Byrne in nome della Commissione**

(23 luglio 2003)

I principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002 (<sup>1</sup>), il quale regola tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione al consumatore finale. In particolare, l'articolo 14 sancisce un obbligo generale per la sicurezza degli alimenti: (<sup>2</sup>)

1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.
2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:
  - a) se sono dannosi per la salute;
  - b) se sono inadatti al consumo umano.

I parametri di cui tenere conto nel determinare se un alimento sia a rischio, dannoso per la salute o inadatto al consumo umano sono enumerati nei paragrafi 3 – 9 del medesimo articolo.

L'articolo 3, paragrafo 8 di detto regolamento definisce come «immissione sul mercato» la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;

La donazione di prodotti alimentari a organizzazioni caritatevoli rappresenta una cessione gratuita di prodotti alimentari. Essa va dunque considerata un'immissione sul mercato e come tale è soggetta alle disposizioni dettate dal summenzionato articolo 14.

Ne consegue che in virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 gli operatori del settore alimentare non possono donare a organizzazioni caritatevoli prodotti alimentari che diversamente verrebbero distrutti a causa della mancata conformità dei prodotti alimentari in questione con le norme in materia di sicurezza dei prodotti alimentari.

Tuttavia bisogna rilevare che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 non vieta agli operatori del settore alimentare di donare alle organizzazioni caritatevoli prodotti alimentari sicuri che diversamente verrebbero distrutti a causa della mancata conformità dei prodotti alimentari in questione con standard qualitativi privati volontariamente adottati dagli operatori stessi.

(<sup>1</sup>) GU L 31 dell'1.2.2002.

(<sup>2</sup>) Anche se in base al regolamento, l'articolo 14 è applicabile solo a partire dal 1° gennaio 2005, se ne dovrebbe considerare l'applicazione fin d'ora, giacché non introduce nuovi obblighi giuridici per gli operatori del settore alimentare, ma si limita a ribadire un principio fondamentale della legislazione alimentare. Ad ogni modo fino al 1° gennaio 2005 il requisito della sicurezza generale dei generi alimentari è coperto dalle disposizioni equivalenti (articolo 3) della direttiva 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti, che il 15 gennaio 2004 verrà sostituita dalla direttiva 2001/95/CE. Le disposizioni di tale direttiva sono applicabili nella misura in cui non esistono norme comunitarie specifiche che regolamentino i prodotti in questione.

(2004/C 33 E/222)

### INTERROGAZIONE SCRITTA P-2107/03

di Isabelle Caullery (UEN) alla Commissione

(18 giugno 2003)

*Oggetto:* Organizzazioni non governative in Moldavia

La Commissione può indicarci i diversi tipi di programmi, progetti e/o linee di bilancio, a cui si possa far ricorso al fine di sostenere l'azione delle O.N.G. di diritto moldavo in Moldavia?

Potrebbe inoltre la Commissione indicarci i criteri che devono essere necessariamente rispettati da queste O.N.G. prima che le stesse possano ottenere sussidi erogati dall'Unione europea?

### Risposta del sig. Patten a nome della Commissione

(29 luglio 2003)

La Commissione è impegnata in prima persona a sostenere le organizzazioni non governative (O.N.G.), attraverso progetti e sussidi, e a coinvolgerle, per quanto possibile, nelle sue iniziative.

La delegazione della Commissione in Ucraina, Moldavia e Bielorussia sta realizzando un programma per la concessione di sussidi di importo limitato alle O.N.G., nel quadro dell'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo. Inoltre, il programma di partenariato per lo sviluppo istituzionale (IBPP) è volto a rafforzare le O.N.G. ed altre iniziative locali attraverso il partenariato con organismi simili dell'Unione e dei paesi confinanti. Un nuovo finanziamento dell'IBPP è previsto nel progetto del programma d'azione (AP) 2003 per la Moldavia.

Il suddetto progetto prevede altresì:

- un progetto di sostegno alla società civile allo scopo di accrescerne l'influenza nella vita politica e apportare un aiuto mirato nell'ambito sociale attraverso le organizzazioni della società civile;
- quattro diversi progetti, realizzati insieme al Consiglio d'Europa, volti a rafforzare la protezione dei diritti umani in Moldavia. I progetti riguardano la formazione dei giudici, degli avvocati, dei pubblici ministeri, dei sindacati, delle O.N.G. e degli studenti di giurisprudenza nel campo dei diritti dell'uomo. Essi concernono anche l'assistenza nell'applicazione della Carta sociale europea, modificata, e il rafforzamento della democrazia a livello locale.

La Comunità, peraltro, sostiene finanziariamente le iniziative volte a combattere la tratta di esseri umani e di donne in particolare nell'ambito del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), ed affronta i vari aspetti dell'uso e del traffico di stupefacenti. Entrambe le azioni comportano il pieno coinvolgimento delle O.N.G.



Per quanto concerne le condizioni per la concessione dei sussidi, le O.N.G. devono rispondere ai criteri di ammissibilità esposti in dettaglio nei vari inviti a presentare proposte. Tali criteri, pubblicati insieme all'invito a presentare proposte, sono trasparenti e accessibili a tutti i potenziali candidati. In via generale, includono condizioni riguardanti lo statuto (mancanza di scopo di lucro), situazione geografica, risultati commerciali e solidità finanziaria.

(2004/C 33 E/223)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2110/03**  
**di Margrietus van den Berg (PSE) alla Commissione**

(19 giugno 2003)

*Oggetto:* Chiusura della Fondazione Europa Centrum nei Paesi Bassi

È la Commissione a conoscenza del fatto che, a partire dal 1° luglio 2003, l'Europa Centrum all'Aia chiuderà i battenti?

Come spiega la Commissione che per il 2003 non siano state erogate sovvenzioni alla Fondazione Europa Centrum?

Non ritiene la Commissione che le informazioni sull'Unione europea e le sue istituzioni rivestano grande importanza?

Come pensa la Commissione di garantire che, nel prossimo anno, che sarà segnato da grandi avvenimenti per l'UE (adesione di dieci nuovi Stati membri, elezioni del Parlamento europeo, elaborazione del testo definitivo della costituzione), sia offerta un'informazione ampia e seria nei Paesi Bassi se l'Europa Centrum, essenziale nell'informare giovani e scuole, non sarà più in grado di farlo?

E' la Commissione disposta a prendere in considerazione un riesame della richiesta di sovvenzioni? In caso affermativo, quando potrà dare una risposta definitiva al riguardo? In caso contrario, per quale motivo?

**Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione**

(16 luglio 2003)

La Commissione è a conoscenza della chiusura dell'Europa Centrum il 1° luglio 2003 e se ne rammarica vivamente. L'informazione e la comunicazione sull'Unione europea e sulle sue istituzioni sono estremamente importanti, come ricordato dall'onorevole parlamentare, in particolare nei Paesi Bassi, che assumeranno la presidenza dell'Unione nel secondo semestre del 2004. Di conseguenza, la Commissione e le autorità nazionali dei Paesi Bassi esprimono il loro particolare rincrescimento per la scomparsa dell'Europa Centrum.

Come l'onorevole parlamentare certamente sa, il nuovo regolamento finanziario<sup>(1)</sup> vieta la concessione di sovvenzioni di funzionamento ad organizzazioni, come l'Europa Centrum, che non possono esistere esclusivamente sulla base di sovvenzioni relative a progetti, concesse nell'ambito di inviti a presentare proposte.

Per quanto riguarda questo tipo di sovvenzioni, nel 2003 all'Europa Centrum sono state accordate due sovvenzioni da parte della Direzione generale (DG) dell'Istruzione e della Cultura, nel quadro degli inviti a presentare proposte indirizzati alle organizzazioni non governative ed alle associazioni di interesse europeo. Purtroppo, a seguito della decisione di cessare la propria attività, l'Europa Centrum non potrà utilizzare tali sovvenzioni.

È evidente che se in futuro l'Europa Centrum rivedrà questa decisione e riprenderà la sua attività, nulla gli impedirebbe di presentare uno o più progetti nell'ambito di un nuovo invito a presentare proposte; la Commissione li considererebbe con la stessa attenzione riservata di norma a qualsiasi progetto.

Successivamente all'adozione del programma di lavoro della DG Stampa e comunicazione, il 28 marzo 2003, nel maggio 2003 un invito a presentare proposte è stato pubblicato dalla Rappresentanza della Commissione europea nei Paesi Bassi. Il primo termine relativo a tale invito era stato fissato al 30 giugno 2003.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16.9.2002.

(2004/C 33 E/224)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2113/03**  
**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(25 giugno 2003)

Oggetto: Imposizione in Europa di un nuovo monopolio sull'offerta di informazioni via Internet e difficoltà nella raccolta dati personali

1. La Commissione sa che il motore di ricerca Google ha acquisito una posizione sempre più preminente in 5 anni all'interno di Internet e perciò anche in Europa eliminerà quasi tutti i concorrenti?
2. La Commissione sa che Google, per mezzo di termini di ricerca, vende all'asta, per cui, ad esempio, in occasione delle recenti elezioni in Belgio chiunque cercasse il termine «elezioni» veniva automaticamente inviato al Vlaams Blok?
3. La Commissione sa che Google News segue sistematicamente altri siti d'informazione e ne seleziona e manipola come vuole i dati sulla base di criteri ignoti, e che dopo le versioni per l'America, l'Australia e l'India tra breve vi sarà anche una versione per l'Europa?
4. La Commissione sa che Google offre negli USA che, dopo aver scritto nome e luogo di residenza, appaia immediatamente il numero di telefono della persona in oggetto, nonché una piantina della zona in cui vive, eventualmente integrato da dati personali raccolti nel corso degli anni?
5. La Commissione sa che Google rileva aziende specializzate in «weblogs», diari on-line di giovani che in seguito possono fungere da dossier negativo che li perseguiterà per tutta la vita, il che può portare a che tali persone perdano il posto di lavoro o non riescano ad allacciare relazioni?
6. La Commissione sa che circa 15 000 computer di Google registrano tutte le richieste di ricerca individuale, archiviano quando si clicca sui risultati e memorizzano tali informazioni, per cui esse rimangono durevolmente utilizzabili per marketing e rintracci?
7. La Commissione ritiene auspicabile per tutelare la privacy dei cittadini di limitare questo futuro monopolio delle informazioni e di ridurre il margine da ciò derivante per abusi adottando norme vincolanti per simili attività in Europa? Quali iniziative intende prendere la Commissione al riguardo?

Fonte: il quotidiano olandese «De Volkskrant» del 24 maggio 2003.

**Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(7 agosto 2003)

1. La Commissione segue con interesse gli sviluppi di questo mercato e osserva che esistono numerosi motori di ricerca in Internet con vari modelli imprenditoriali. La Commissione non ha ricevuto alcun reclamo in merito ad un abuso di posizione dominante da parte di Google e pertanto non sta conducendo indagini su questa società.
2. Nel suo sito Web <http://www.google.com/technology/index.html> Google spiega il metodo di classificazione che utilizza (numero di collegamenti a pagine). Offre inoltre la possibilità di collegamenti sponsorizzati, che vengono elencati separatamente. L'opzione a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare (collegamento diretto al maggiore offerente) non sembra risultare disponibile.
3. La Commissione non ha ricevuto alcun reclamo da eventuali parti lese (per motivi di concorrenza, proprietà intellettuale, protezione dei consumatori o altro) in relazione al controllo o alla modifica da parte di Google di altri siti di diffusione di informazioni.
- 4., 5. e 6. La Commissione è a conoscenza del fatto che la stampa abbia pubblicato articoli nei quali viene fatto riferimento alle presunte pratiche adottate da Google. Nella misura in cui tali pratiche hanno avuto luogo all'interno dell'Unione o hanno riguardato cittadini europei alcune di esse dovrebbero ricadere nel campo di applicazione delle norme europee in tema di tutela dei dati personali. Non esistono tuttavia prove precise dell'esistenza di tali pratiche tali da giustificare attualmente investigazioni più approfondite da parte dei servizi della Commissione. Le informazioni fornite dalla stampa sono poco chiare e in alcuni casi risultano manifestamente inesatte. Le succursali di Google stabilite negli Stati membri ricadono nella giurisdizione di tali Stati membri.

7. Per quanto riguarda in particolare la tutela dei dati e della vita privata, la Commissione ricorda che, ove applicabile, il quadro giuridico in vigore in tema di protezione dei dati (segnatamente la direttiva 95/46/CE<sup>(1)</sup> e la direttiva 97/66/CE<sup>(2)</sup> destinata ad essere sostituita dalla direttiva 2002/58/CE<sup>(3)</sup>) contengono norme appropriate in tema di tutela della vita privata e di trattamento dei dati personali in ambito europeo. In particolare la direttiva 95/46/CE stabilisce che il trattamento debba perseguire finalità legittime e la direttiva 97/66/CE (e la direttiva 2002/58/CE) contengono disposizioni relative agli elenchi di abbonati ai servizi pubblici di comunicazione. Al momento la Commissione non prevede l'introduzione di ulteriori norme vincolanti.

<sup>(1)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995.

<sup>(2)</sup> Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, GU L 24 del 30.1.1998.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), GU L 201 del 31.7.2002.

(2004/C 33 E/225)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2117/03  
di Claude Moraes (PSE) alla Commissione**

(25 giugno 2003)

*Oggetto:* Direttiva sulla protezione dei dati personali

La direttiva sulla protezione dei dati personali (95/46/CE<sup>(1)</sup>) è stata approvata nel 1995, ossia OTTO anni fa.

La Commissione può fornire informazioni dettagliate in merito agli Stati membri che non hanno ancora attuato la direttiva sulla protezione dei dati personali?

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

**Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(23 luglio 2003)

La questione sollevata dall'onorevole parlamentare riguarda gli Stati membri che hanno già attuato la direttiva sulla protezione dei dati personali, ossia la direttiva 95/46/CE del Parlamento e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione misure di attuazione. La Francia ha notificato la legge sulla tutela dei dati del 1978 annunciando nel contempo l'intenzione di varare una nuova legge che non è stata ancora adottata.

Maggiori informazioni in merito all'attuazione della direttiva sulla protezione dei dati personali sono disponibili nel rapporto adottato di recente dalla Commissione<sup>(1)</sup> (15 maggio 2003).

<sup>(1)</sup> [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/privacy/lawreport/data-directive\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/lawreport/data-directive_en.htm).

(2004/C 33 E/226)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2118/03  
di Claude Moraes (PSE) alla Commissione**

(25 giugno 2003)

*Oggetto:* Direttiva sui lavoratori a tempo determinato

Qual è il parere della Commissione in merito all'impossibilità di trovare un accordo sulla direttiva sui lavoratori a tempo determinato in data 3 giugno?

**Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(12 agosto 2003)

Il Consiglio «Occupazione e Affari sociali» del 3 giugno 2003 non è riuscito ad arrivare ad un accordo sul progetto di direttiva relativa ai lavoratori temporanei <sup>(1)</sup> a causa di una minoranza di blocco di quattro Stati membri (Danimarca, Germania, Irlanda e Regno Unito) che richiedevano per le missioni per meno di sei mesi, un esonero permanente dell'applicazione del principio di parità di trattamento per i lavoratori temporanei. Tale esonero avrebbe avuto l'effetto di escludere la maggior parte dei lavoratori temporanei dal campo di applicazione delle disposizioni della direttiva relative alla parità di trattamento.

Il Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) ha chiesto che si raggiunga un equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza sui mercati del lavoro della Comunità. La proposta della Commissione ha lo scopo di raggiungere tale obiettivo fornendo una protezione minima ai lavoratori temporanei da un lato, ed eliminando le restrizioni che interessano attualmente il ricorso a tale tipo di lavoro allo scopo di creare impieghi, dall'altro lato. La Commissione spera che una posizione comune sia raggiunta al più presto ed è determinata far sì che il rispetto del mandato definito dal Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2003, cioè arrivare ad un accordo per il dicembre 2003, sia rispettato.

---

<sup>(1)</sup> Proposta di direttiva dal Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei, GU C 203 E del 27.8.2002, modificata, COM(2002) 701 def.

(2004/C 33 E/227)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2124/03****di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(25 giugno 2003)

Oggetto: Assunzione di funzionari dei paesi oggetto dell'allargamento

Nella GU dell'Unione europea del 22 maggio 2003 (C 120 A – Volume 46 – EN) vengono resi noti 1 355 posti vacanti, la cui candidatura è aperta solo a cittadini dei dieci nuovi Stati membri («You must be a ... citizen»).

In un comunicato stampa (IP/03/747) del 26 maggio 2003 la Commissione informa che nel lasso di tempo di 7 anni verranno assunti 3 900 funzionari provenienti dai paesi oggetto dell'allargamento.

L'articolo 17 del trattato CE recita:

1. E' istituita la cittadinanza dell'Unione. E' cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente Trattato.

L'articolo 39 del trattato CE recita:

1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata.
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. (...)
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

L'articolo 39, paragrafo 4, è anche valido per i funzionari e il personale delle Istituzioni europee? Su che base?

La Commissione riconosce che i requisiti delle funzioni elencati nella GU del 22 maggio 2003 non devono essere necessariamente legati ad una cittadinanza? In caso contrario, perché no? In caso affermativo, perché questi posti non sono aperti a tutti i cittadini dell'Unione?

La Commissione condivide il giudizio secondo cui i candidati degli Stati già membri vengono così discriminati? In caso negativo: quale messaggio lancia ai candidati — soprattutto giovani — dei 15 Stati già membri che vogliono costruirsi una carriera all'interno delle Istituzioni europee, ma che non ci riusciranno o vi riusciranno solo tra grandi difficoltà a causa dell'afflusso contingentato proveniente dai nuovi Stati membri?

La Commissione può fornire una panoramica del numero di assunzioni avvenute negli anni 2000, 2001 e 2002 suddivise per cittadinanza (degli Stati membri), età e livello (della funzione)?

### **Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione**

*(12 agosto 2003)*

Le norme che regolano la selezione dei funzionari per le istituzioni europee sono basate sullo Statuto. L'articolo 27 del Titolo III dello Statuto fissa che «le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità».

L'articolo 27 inoltre indica che «Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro».

Come è già successo in occasione dei precedenti ampliamenti dell'Unione europea, la Commissione ha adottato una proposta relativa a una clausola di deroga transitoria allo Statuto. Tale clausola prevede la possibilità di assumere funzionari dai futuri Stati membri in funzione della loro nazionalità allo scopo di garantire l'integrazione di un minimo di personale necessario proveniente da tali paesi nei servizi delle istituzioni. La proposta, attualmente in discussione al Consiglio dell'Unione europea, prevede una durata di validità di sette anni.

La proposta della Commissione prevede anche la possibilità di organizzare, nel corso di tale periodo di sette anni, concorsi destinati in modo specifico ai cittadini dei 15 Stati membri attuali, allo scopo di garantire l'assunzione equilibrata sulla più ampia base geografica possibile nel corso di tutto il periodo transitorio che segue l'adesione dei futuri nuovi Stati membri.

Malgrado il carattere eccezionale della deroga transitoria che permette un'assunzione basata sulla nazionalità di uno dei futuri Stati membri, si noti che la continuità nell'organizzazione di concorsi per i 15 Stati membri attuali fornisce il quadro globale di una politica di assunzione conforme ai principi dell'articolo 39 del trattato CE.

Le informazioni relative alle assunzioni per nazionalità si trovano nelle tabelle inviate direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento europeo.

(2004/C 33 E/228)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2125/03 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

*(25 giugno 2003)*

Oggetto: Prezzo fisso dei libri

Nella risoluzione del 16 maggio 2002 (P5\_TA(2002)0244) il Parlamento europeo esorta la Commissione a presentare entro (!!) la fine del 2002 sulla base dell'articolo 95 del trattato CE una proposta legislativa sul prezzo fisso dei libri.

La Commissione può comunicare se ha già pronta una proposta legislativa e può rivelarne il contenuto? In caso contrario, la Commissione può comunicare perché non ha accolto tale invito del Parlamento europeo?

**Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(5 agosto 2003)

Il 4 novembre 2002, dinanzi alla commissione Affari giuridici e mercato interno del Parlamento, il commissario responsabile del mercato interno ha dichiarato che in diversi Stati membri esistono sistemi che fissano i prezzi dei libri nella forma di legislazioni o di accordi professionali. Egli ha precisato che questi sistemi non hanno fino ad ora creato problemi per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia.

Il commissario ha inoltre dichiarato che, conformemente agli impegni assunti in materia di chiarezza e di modernizzazione della legislazione europea, la Commissione ritiene che un'armonizzazione di questi sistemi nazionali non fornisca vantaggi sufficienti per giustificare una modifica del quadro giuridico sviluppato dalla Corte di giustizia.

Attualmente non esistono elementi nuovi che giustifichino un cambiamento di quest'analisi.

Inoltre, come ha ricordato il commissario, e dopo un esame dettagliato della proposta d'iniziativa legislativa del Parlamento del 16 maggio 2002, la Commissione ritiene che la definizione del concetto di «circumvention» stabilito da questa proposta sia troppo ampia e possa così alterare in modo significativo la libera circolazione dei libri tra gli Stati membri, in particolare di quelli che formano l'oggetto del commercio elettronico. Una definizione ampia della «circumvention» sarebbe inoltre incompatibile con l'obbligo di interpretare in modo restrittivo qualsiasi eccezione alle libertà fondamentali garantite dal trattato CE.

La Commissione fa inoltre presente che questo approccio è stato adottato da tutti i sistemi nazionali che fissano i prezzi dei libri, incluso il sistema tedesco adottato il 2 settembre 2002.

Si sottolinea inoltre che la proposta di regolamento della Commissione sulle vendite promozionali autorizza implicitamente a fissare a livello nazionale i prezzi di taluni prodotti, nella misura in cui essa prevede, a questo proposito, un'eccezione specifica al divieto generale, per gli Stati membri, di limitare il valore delle vendite promozionali: in virtù di questa eccezione, gli Stati membri sono quindi autorizzati a limitare in modo specifico il valore degli sconti (e non delle altre promozioni) concernenti i prodotti a prezzo fisso.

Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, la Commissione ha deciso di abbandonare l'idea di una proposta di iniziativa legislativa ad hoc, come è proposto dal Parlamento.

Essa continua comunque a sorvegliare l'applicazione dei sistemi nazionali che fissano i prezzi dei libri e la loro conformità al diritto comunitario. Qualora risultasse necessario in futuro, essa adotterà qualsiasi iniziativa ritenuta utile.

(2004/C 33 E/229)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2138/03**  
**di Theodorus Bouwman (Verts/ALE) alla Commissione**

(20 giugno 2003)

*Oggetto:* Violazione della direttiva sull'orario di lavoro (direttiva riguardante una serie di aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) da parte di alcuni Stati membri

La Commissione è certamente al corrente, anche grazie al gruppo di lavoro di esperti nazionali, che diversi Stati membri non hanno dato attuazione alla sentenza della Corte di giustizia europea nella causa SIMAP (C-303/98).

Vorrei sapere dalla Commissione:

1. è vero che nel predetto gruppo di lavoro di esperti nazionali si discute in che modo si possano limitare o annullare le conseguenze della sentenza nella causa SIMAP?

2. La Commissione risponde a precedenti interrogazioni (P-3515/02<sup>(1)</sup>) che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per rispettare le direttive e la sentenza della Corte. Da tale risposta emerge che i Paesi Bassi, dove i tempi di attesa vengono tuttora considerati tempi di riposo e i lavoratori di certi settori lavorano per più di 48 ore alla settimana, agiscono in contrasto con la sentenza della Corte. I Paesi Bassi dal 3 ottobre 2000 sono in difetto da quasi 1 000 giorni. Non è forse ora di avviare una procedura d'infrazione?
3. E' corretto affermare che la decisione di avviare una procedura di infrazione non deve dipendere dal fatto che dopo quasi 3 anni non è ancora pronto lo studio sugli effetti o dal fatto che la direttiva verrà sottoposta alla fine del 2003 ad una valutazione?

<sup>(1)</sup> GU C 110 E dell'8.5.2003, pag. 217.

### **Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(16 luglio 2003)

La Commissione ha effettivamente organizzato, il 28 aprile 2003, una riunione con i rappresentanti degli Stati membri sulla futura comunicazione della Commissione riguardante la direttiva 93/104/CE<sup>(1)</sup>. L'ordine del giorno di tale riunione comprendeva fra gli altri un punto riguardante gli sviluppi della sentenza Simap<sup>(2)</sup>. In occasione di tale riunione, la Commissione ha informato i rappresentanti degli Stati membri circa gli ultimi sviluppi e ha avviato in seguito uno scambio di punti di vista nell'intento di raccogliere l'opinione dei rappresentanti degli Stati membri in vista della comunicazione sull'orario di lavoro.

Inoltre la Commissione sta analizzando le legislazioni degli Stati membri alla luce del disposto della sentenza Simap, in vista di proporre l'avvio della procedura prevista dall'articolo 226 del trattato CE in tutti i casi ove ciò risulti giustificato

<sup>(1)</sup> Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, GU L 307 del 13.12.1993.

<sup>(2)</sup> Sentenza della Corte del 3 ottobre 2000, nella causa C-303/98, Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) e Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, Raccolta della giurisprudenza 2000, p. I-07963.

(2004/C 33 E/230)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-2144/03 di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione**

(24 giugno 2003)

*Oggetto:* Standard di qualità per le importazioni

Nell'Unione europea gli standard di qualità nel settore agricolo sono quanto mai elevati e di ciò non possiamo che compiaccercene.

Nell'ambito delle importazioni di prodotti agricoli da paesi non appartenenti all'UE sono, effettivamente, rispettati gli stessi standard?

Ha l'UE varato una normativa in proposito?

Premesso che, soltanto una chiara armonizzazione delle disposizioni che disciplinano le importazioni è atta sia a tutelare i consumatori europei sia a garantire la concorrenzialità degli agricoltori europei.

Potrebbe la Commissione far conoscere la sua posizione in merito?

### **Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione**

(29 luglio 2003)

La Commissione insiste sul fatto che i prodotti alimentari devono essere sicuri, indipendentemente dalla loro origine. Quindi essa applica il principio generale secondo cui le importazioni dei prodotti agricoli devono offrire livelli di sicurezza equivalenti a quelli dei prodotti d'origine comunitaria. La legislazione di

base nei settori della sicurezza alimentare e di polizia sanitaria prevede disposizioni a tale scopo. Esiste tutta una serie di controlli che hanno lo scopo di garantire il rispetto di tali disposizioni.

I controlli possono essere riassunti nel modo seguente:

- I paesi terzi che desiderano esportare animali vivi e prodotti d'origine animale verso la Comunità devono essere abilitati. Il processo d'approvazione comprende la verifica dell'organizzazione e i poteri dell'autorità competente, i controlli d'igiene veterinaria, i controlli dei residui di medicinali veterinari e di sostanze proibite, le disposizioni legislative etc.
- L'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione effettua missioni d'ispezione regolari nei paesi terzi, in particolare in quelli che hanno sollecitato l'omologazione per esportare verso la Comunità, allo scopo di verificare i loro sistemi di controllo.
- Allo stesso modo, gli stabilimenti di paesi terzi che desiderano esportare prodotti animali verso la Comunità devono essere autorizzati dalla Commissione, sulla base di garanzie fornite dalle autorità competenti.
- Tutte le importazioni devono essere controllate al punto d'ingresso nella Comunità, ai posti di controllo di frontiera. Tali controlli comprendono verifiche dei documenti oltre che controlli d'identità e controlli fisici. Vengono anche effettuati controlli per campionamento sui residui e sulle sostanze proibite.
- Gli Stati membri vengono informati quando le importazioni sono in infrazione con le norme sulla sicurezza alimentare tramite il sistema di segnalazione celere per alimenti e mangimi, e sono invitati a prendere le misure che s'impongono.
- Il livello d'armonizzazione di tali misure è molto elevato. Inoltre le nuove disposizioni legislative sono promulgate in modo sempre maggiore tramite i regolamenti del Consiglio e del Parlamento europeo piuttosto che tramite le direttive, il che assicurerà un livello d'uniformità ancora più elevato. La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti<sup>(1)</sup>, fornirà in particolare un quadro regolamentare molto attuale.
- Quando esistono prove che i prodotti agricoli importati non sono sicuri, la Commissione prende misure correttive. Ciò in funzione della gravità della situazione, ma tali misure possono andare fino ad esigere test sul 100% delle importazioni per la detezione di sostanze proibite, oppure arrivare alla proibizione totale di tali importazioni.
- La Commissione ritiene che questo quadro assicuri livelli di sicurezza equivalenti tra i prodotti agricoli importati e quelli prodotti nell'ambito dell'Unione europea. Ciò garantisce inoltre che i produttori europei non vengano sfavoriti, sul piano della concorrenza, dalle misure che garantiscono la sicurezza.
- È un fatto che i livelli relativi al benessere degli animali applicati nella Comunità sono molto elevati. Allo scopo di salvaguardare gli interessi del produttore comunitario, la Comunità propone, nell'ambito del prossimo ciclo di negoziati dell'organizzazione mondiale del commercio di esentare gli impegni in materia di riduzione da compensazioni di costi supplementari dovuti alle norme relative al benessere degli animali, quando si può chiaramente provare che tali costi derivano direttamente dall'adozione di standard più elevati e non comportano, se non in modo minimo, distorsioni delle attività commerciali.

<sup>(1)</sup> COM(2003) 52 def.

(2004/C 33 E/231)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2148/03**  
**di Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione**

(27 giugno 2003)

*Oggetto:* Associazioni non profit

Le associazioni non profit, in particolare quelle costituite da giovani e impegnate sul terreno culturale, rappresentano un'impagabile ricchezza per la società europea e un fondamentale motore di promozione e integrazione culturale e sociale.



Il loro accesso ai programmi cofinanziati dall'UE, tuttavia, è reso problematico da difficoltà procedurali e soprattutto dall'anticipazione delle spese per la realizzazione dei progetti, e questo benché si ritenga importante che proprio le associazioni senza scopo di lucro si candidino e gestiscano progetti europei.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere se intende proporre un sistema di anticipazione dei fondi, preceduto da una verifica qualitativa e quantitativa della struttura associativa interessata e del relativo statuto?

### **Risposta di Viviane Reding a nome della Commissione**

*(1° settembre 2003)*

La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare sul fatto che le associazioni attive a livello europeo nel campo della gioventù rivestono importanza fondamentale nello sviluppo socioculturale della società europea e ritiene quindi necessario incoraggiare la partecipazione dei giovani alla società civile. Più in generale, le procedure amministrative e finanziarie della Commissione, conformemente al regolamento finanziario e alla relativa base giuridica, permettono di cofinanziare gruppi di giovani attraverso opportuni regimi di sussidio e meccanismi di pagamento (per esempio, moduli di domanda semplificati, prefinanziamento fino all'80%, importi una tantum).

Il Programma Gioventù ha cinque termini di presentazione delle domande all'anno per far sì che le sovvenzioni siano versate prima dell'inizio dei progetti interessati.

Per quanto riguarda il cofinanziamento dei costi operativi delle associazioni attive a livello europeo nel campo della gioventù, i versamenti di prefinanziamento sono effettuati a scadenze regolari. La Commissione si adopera inoltre in ogni modo per far sì che le organizzazioni ricevano quanto prima le sovvenzioni nell'anno in cui dovranno affrontare le spese. Nel 2003, tutti i versamenti del prefinanziamento alle organizzazioni giovanili non governative sono stati effettuati prima del mese di aprile.

(2004/C 33 E/232)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-2149/03 di Astrid Lulling (PPE-DE) alla Commissione**

*(24 giugno 2003)*

Oggetto: Eurostat

Le discussioni e le dichiarazioni relative a Eurostat di questi ultimi mesi lasciano trasparire una serie di pratiche scorrette: alcuni funzionari sono stati incriminati a loro insaputa e senza essere stati ascoltati, la stampa riprende gravi accuse che sembrano andare ben oltre le informazioni disponibili, il personale di Eurostat vede la propria competenza messa in causa e il proprio lavoro disturbato dagli enormi, o meglio sproporzionati, controlli.

Che cosa sta facendo la Commissione affinché i diritti delle persone siano debitamente tutelati nelle procedure in atto?

Quali iniziative intende prendere nel caso in cui dei servizi avessero violato tali regole o, nonostante l'obbligo cui sono sottoposti, non le avessero rispettate?

Ritiene che vi sia una certa sproporzione tra la realtà e l'immagine che ne è data?

### **Risposta del sig. Solbes Mira a nome della Commissione**

*(3 settembre 2003)*

L'intenso interesse dei media per le inchieste connesse a Eurostat, prima ancora che siano condotte a termine, non contribuisce a dare un'immagine obiettiva della situazione, tanto più che alcuni elementi sono stati estrapolati dal loro contesto. Al punto in cui stanno le cose, è legittimo ritenere che la natura di taluni articoli di stampa potrebbe, purtroppo, avere compromesso il pieno rispetto del principio di presunzione d'innocenza.

I controlli in corso all'interno di Eurostat rispondono, da una parte, alla richiesta del Parlamento nell'ambito della verifica sul discarico per l'esercizio 2001 e, dall'altra, alla volontà della Commissione di fare piena luce sulla situazione e di accertarsi che i problemi individuati siano stati affrontati nel modo giusto e che, se necessario, si possano adottare misure complementari. Non si tratta affatto di mettere in discussione la competenza del personale di Eurostat. Peraltro, le norme applicabili alle inchieste offrono a ciascun funzionario o agente dei mezzi di ricorso conformemente alle modalità dell'articolo 90 dello statuto.

Per quanto concerne, infine, gli ultimi sviluppi degli eventi legati alla situazione di Eurostat e gli interventi necessari, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a fare riferimento alla serie di misure adottate nel corso delle riunioni del 9 e del 23 luglio 2003.

(2004/C 33 E/233)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2168/03**  
**di Jean Lambert (Verts/ALE) alla Commissione**

(30 giugno 2003)

*Oggetto:* Violazione delle condizioni di sicurezza nello stadio olimpico di Marousi, Grecia

I preparativi per i giochi olimpici di Atene 2004 sono ormai cominciati e i lavori di costruzione hanno preso il via anche a Marousi, la città dove si trova lo stadio olimpico.

La Commissione è al corrente delle seguenti infrazioni della legge greca?

- Le condizioni di sicurezza vengono ignorate a causa dei ridotti tempi di consegna. Ci è stato comunicato che, fino ad oggi, 10 persone hanno perso la vita e molte altre sono rimaste seriamente ferite.
- Prolungamento della giornata lavorativa. Nel settore edilizio la legge prevede un massimo di sette ore lavorative al giorno. In questo caso i lavoratori spesso arrivano a 9-10 ore giornaliere, 7 giorni la settimana, senza ricevere la dovuta retribuzione.
- Violazione dei diritti dei lavoratori. I lavoratori sono costretti a rinunciare al diritto di sciopero per l'importanza nazionale dell'edificio in costruzione.
- Retribuzioni inferiori a quanto stabilito dagli accordi nazionali. Molti lavoratori stranieri sono costretti ad accettare retribuzioni inferiori.
- Appropriazione indebita di fondi pensione. Si tratta di un problema che riguarda particolarmente i lavoratori stranieri. Approfittando del fatto che questi ultimi spesso ignorano i loro diritti, i datori di lavoro pagano loro i contributi per la pensione solo per 7-10 giorni invece dei 26 giorni effettivamente lavorati in un mese.
- Mancanza di controlli. Nonostante le proteste, i controlli del governo non sono portati a termine in modo efficiente. I datori di lavoro sono preventivamente informati delle ispezioni e hanno quindi la possibilità di occultare buona parte degli illeciti. Anche nel caso in cui siano state scoperte irregolarità, non vi sono state sanzioni. A causa del timore che un possibile ritardo possa mettere in pericolo il successo dei giochi olimpici, pare che il governo stia totalmente ignorando tali violazioni delle norme.

Che misure intende adottare la Commissione per mettere fine a tali illeciti legati alle condizioni di lavoro e per garantire salute e sicurezza ai lavoratori, considerando altresì che il ritmo di produzione sarà intensificato man mano che i giochi olimpici del 2004 si faranno più vicini?

**Risposta della sig.ra Diamantopoulou per conto della Commissione**

(14 agosto 2003)

La Commissione non ha ricevuto nessuna denuncia riguardo alle violazioni del diritto greco indicate dall'onorevole parlamentare, ma condivide le preoccupazioni da questa espresse. Pertanto, la Commissione inviterà le autorità greche a presentare le loro osservazioni sulle condizioni di sicurezza nello stadio olimpico di Marousi.

Ad ogni modo, la Commissione attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che spetta agli Stati membri assicurare che le norme nazionali recanti trasposizione di direttive comunitarie siano osservate e fatte rispettare.

Se ciò non dovesse avvenire, la Commissione non esiterà ad avviare contro lo Stato membro interessato una procedura di inadempimento ex articolo 226 del Trattato CE.

(2004/C 33 E/234)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2172/03**

**di Johanna Boogerd-Quaak (ELDR) alla Commissione**

(30 giugno 2003)

Oggetto: Sostegni allo sviluppo rurale

La Commissione, facendo riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2003 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sugli aiuti allo sviluppo rurale dal FEOAG e revoca il regolamento (CE) n. 2826/2000 e preso atto del parere del Parlamento europeo di cui al punto 1, può rispondere ai seguenti quesiti?

1. Intende introdurre nuovi criteri obiettivi per le aree rurali?
2. In caso affermativo, condivide il mio parere, secondo cui finora è stata rivolta scarsa attenzione ad una categoria di aree rurali nei pressi delle grandi città quale categoria specifica?
3. Riconosce i problemi oltremodo specifici che vanno risolti per equilibrare le esigenze della popolazione cittadina e le necessarie sovrapposizioni nelle aree rurali, come più terreni destinati alla ricreazione, al turismo giornaliero e allo sviluppo naturale?
4. Condivide la mia opinione che è necessario, in fase di elaborazione di nuovi criteri, mettere a punto un tipo specifico di politica rurale nei pressi delle zone ad alta urbanizzazione?

**Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione**

(5 agosto 2003)

La Commissione ha preso attentamente nota della Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)<sup>(1)</sup>, nel contesto della riforma della Politica agricola comune (PAC).

1.e4. Non esiste un'unica definizione delle zone rurali convenuta in comune e riconosciuta a livello internazionale, data la loro grande diversità. La Commissione non prevede per il momento di proporre nuovi criteri obiettivi per la definizione di una tipologia delle zone rurali, soprattutto non entro il 1° gennaio 2004, come richiesto dal Parlamento, un termine a suo avviso poco realistico.

La preparazione di una tale tipologia potrebbe essere presa in considerazione soltanto in vista della nuova politica di sviluppo rurale dopo il 2006. Anche in questa prospettiva più a lungo termine, la Commissione non è convinta che una tipologia comune, definita a livello comunitario, sia necessaria per attuare la politica di sviluppo rurale della Comunità né che un'unica tipologia comune possa tener conto della grande diversità delle situazioni rurali esistenti nell'Unione ampliata. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti<sup>(2)</sup>, spetta attualmente agli Stati membri, quando elaborano i loro programmi di sviluppo rurale, dare una definizione delle zone rurali, nel loro specifico contesto nazionale e/o regionale.

2. La Commissione ritiene che l'attuale e flessibile quadro di attuazione della politica comunitaria di sviluppo rurale, che conferisce un elevato grado di sussidiarietà agli Stati membri, consenta già agli Stati membri o alle regioni che lo desiderano, di prevedere nei loro programmi misure mirate per tener conto delle esigenze specifiche delle zone rurali in prossimità di conurbazioni urbane.

3. La Commissione conviene con l'Onorevole Parlamentare che le zone rurali nei pressi di grandi città presentano spesso problemi specifici e diversi rispetto alle zone rurali remote. Queste zone possono ad esempio registrare difficoltà legate all'afflusso demografico e conseguenti pressioni sull'ambiente naturale, l'infrastruttura di servizi e i prezzi dei terreni e delle abitazioni. La Commissione riconosce l'importanza di stabilire un giusto equilibrio tra esigenze urbane e rurali per consentire lo sviluppo sostenibile di zone rurali in prossimità di centri urbani.

Al fine di conoscere meglio le difficoltà delle zone rurali dette periurbane, la Commissione ha lanciato nel settembre 2002, nel quadro del Programma ORATE (acronimo che sta per Observatoire en réseau de l'Aménagement du Territoire Européen), uno studio specifico sulle relazioni urbano-rurali in Europa («Urban-rural relations in Europe»).

(<sup>1</sup>) COM(2003) 23 def.

(<sup>2</sup>) GU L 160 del 26.6.1999.

(2004/C 33 E/235)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2175/03**  
**di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(30 giugno 2003)

Oggetto: Commercio di servizi

1. La Commissione valuterà il potenziale del commercio di servizi fra gli Stati membri e l'impatto che detto commercio avrebbe sulla crescita della produzione e dell'occupazione?
2. La Commissione prenderà particolarmente in considerazione esempi di commercio di servizi in aree maggiormente integrate come il Canada e gli Stati Uniti?

**Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(4 agosto 2003)

L'onorevole parlamentare chiede se la Commissione valuterà le potenzialità dello scambio intracomunitario di servizi e il loro impatto sulla crescita della produzione e dell'occupazione. Mentre prepara la risposta legislativa sul mercato interno dei servizi, la Commissione sta redigendo una valutazione dell'impatto con cui si cercherà di spiegare la possibile crescita dell'attività transfrontaliera nei servizi se venissero eliminate le barriere in seno al mercato interno.

Ma, essendo estremamente difficile rilevare statistiche in questo campo e mancando per ora modelli riconosciuti di previsione macroeconomica nei servizi, la Commissione avrà difficoltà a fornire previsioni quantitative dettagliate sulle potenzialità del commercio e degli investimenti intracomunitari nei servizi e il loro impatto sulla produzione e l'occupazione. Misure e ricerca di modelli sono anche complicati dal fatto che parecchi scambi di servizi sono nascosti nelle statistiche sul commercio di beni. Si noti anche che parte dell'internazionalizzazione dei servizi si basa su investimenti esteri diretti, per cui guardando al solo commercio dei servizi si rischia di sottostimare le potenzialità di un mercato interno che funzioni correttamente per i servizi.

La Commissione, valutando l'impatto grazie a statistiche e informazioni attuali fornite dagli interessati, farà di tutto per spiegare con un approccio microeconomico e in termini che privilegino la qualità i possibili effetti in termini di riduzioni dei costi, crescita dei servizi intracomunitari, della produzione e dell'occupazione nell'Unione.

La seconda domanda dell'onorevole parlamentare chiede la Commissione terrà conto degli sviluppi nel commercio di servizi in aree più integrate come Canada e USA. Nella sua valutazione d'impatto, la Commissione comparerà, pur con i limiti statistici di cui sopra, le capacità del mercato dei servizi dell'UE a quelle del Nordamerica.

(2004/C 33 E/236)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2178/03**  
**di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(30 giugno 2003)

*Oggetto:* Ostacoli al commercio di servizi

Può la Commissione definire quali crede siano gli ostacoli alla crescita del commercio di servizi all'interno dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese? Quali misure sta adottando la Commissione per affrontare il problema? Come potrà valutarne l'efficacia?

**Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(7 agosto 2003)

L'onorevole parlamentare chiede alla Commissione quali essa ritenga essere i principali ostacoli alla crescita del commercio di servizi nell'Unione, che si ripercuotono in particolare sulle piccole e sulle medie imprese (PMI), quali provvedimenti intende proporre per eliminare tali ostacoli e come intende misurare l'impatto delle proposte.

Per quanto riguarda la prima parte della domanda, la Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla relazione della Commissione «Lo stato del mercato interno dei servizi»<sup>(1)</sup>, del 30 luglio 2002, che contiene un elenco indicativo dei problemi incontrati dalle imprese nelle varie fasi del processo aziendale all'atto di operare nel mercato interno. In esso si conclude che le barriere esistenti sono di tipo orizzontale con un impatto su varie attività di servizi. L'accumulazione di numerosi ostacoli nel corso del processo aziendale si ripercuote assai negativamente sulla crescita e la produttività delle attività di servizi all'interno dell'Unione. Si arriva inoltre alla conclusione che l'impatto di tali ostacoli è decisamente maggiore sulle PMI che sulle imprese concorrenti di maggiori dimensioni. In particolare le piccole e le microimprese spesso non sono in grado di far fronte alle necessarie spese di consulenza e di ricerca giuridica dovute alla frammentazione regolamentare attualmente esistente. Le poche che riescono a farlo sono poi costrette ad adeguare il modello aziendale preferito alle diverse prescrizioni nazionali, il che può avere l'effetto di dissuaderle dal continuare o di fare in modo che il loro ingresso negli altri Stati membri sia di breve durata. Il fatto che le PMI siano le principali vittime dell'attuale frammentazione è particolarmente preoccupante se si considera che le attività di servizi sono dominate dalle piccole e dalle microimprese.

Per quanto riguarda la seconda domanda dell'onorevole parlamentare, in linea con la comunicazione della Commissione relativa ad una strategia per il mercato interno dei servizi<sup>(2)</sup> del 29 dicembre 2000, la Commissione sta attualmente analizzando le modalità per eliminare le barriere ingiustificate e sproporzionate che ostacolano il mercato interno dei servizi. Essa intende presentare uno strumento legislativo orizzontale prima della fine del 2003, come invocato tanto dal Parlamento nella sua relazione sulla «Revisione 2002 della strategia per il mercato interno — Mantenere l'impegno preso» del 29 gennaio 2003 quanto dagli Stati membri e dal Consiglio «Competitività» del novembre 2002 e dal Consiglio europeo del marzo 2003.

Questa proposta sarà accompagnata da una valutazione d'impatto, conformemente alla comunicazione della Commissione in materia di valutazione d'impatto<sup>(3)</sup> del 5 giugno 2002, la quale proporrà indicatori su cui si baserà in futuro il monitoraggio dell'impatto della proposta.

A complemento di tale proposta legislativa la Commissione presenterà inoltre una comunicazione sulla competitività dei servizi per le imprese e sul loro contributo al miglioramento dei risultati delle imprese europee.

<sup>(1)</sup> COM(2002) 441 def.

<sup>(2)</sup> COM(2000) 888 def.

<sup>(3)</sup> COM(2002) 276 def.

(2004/C 33 E/237)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2188/03****di María Sornosa Martínez (PSE)  
e María Valenciano Martínez-Orozco (PSE) alla Commissione**

(2 luglio 2003)

**Oggetto:** Discriminazione delle donne incinte nelle borse promosse dal Ministero del Lavoro in Spagna

L'Istituto della donna, organismo dipendente dal Ministero del lavoro e degli affari sociali spagnolo, ha pubblicato recentemente un bando per alcune borse di lavoro, nel cui regolamento figura una clausola di sospensione dell'impiego e dello stipendio per le borsiste che partoriscono e decidono di farsi carico del neonato 16 settimane dopo il parto (Regolamento TAS/939/2003 pubblicato nel BOE 93 del 18 aprile del presente anno).

La Commissione ritiene che tale disposizione del regolamento relativo alla concessione di dette borse sia conforme al disposto della direttiva 92/85/CEE<sup>(1)</sup>?

(<sup>1</sup>) GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(4 agosto 2003)

Per quanto riguarda i fatti segnalati dagli onorevoli parlamentari, la Commissione ha intenzione di rivolgersi alle autorità spagnole competenti per avere chiarimenti sul modo di concessione delle borse di cui si tratta.

Infatti, la Commissione ritiene che a prima vista non si possa escludere una infrazione del diritto comunitario vigente in materia di parità di trattamento fra donne e uomini.

(2004/C 33 E/238)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2192/03****di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(2 luglio 2003)

**Oggetto:** Metodi di analisi dei prodotti lattiero-caseari

Chiedo alla Commissione un elenco aggiornato della legislazione comunitaria esistente in materia di metodi analitici e tecniche di controllo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, segnatamente di metodi analitici per la rilevazione microbiologica.

**Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione**

(4 agosto 2003)

Le analisi e i test effettuati normalmente sul latte e i prodotti caseari hanno lo scopo di controllare da un lato la loro sicurezza e dall'altro la loro qualità e composizione.

Per quanto riguarda la sicurezza del latte e dei prodotti a base di latte, le norme attualmente in vigore sono quelle fissate dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte<sup>(1)</sup>. Taluni metodi di riferimento utilizzati per effettuare analisi sulla base di diversi criteri fissati nella direttiva succitata, sono definiti nella decisione 91/180/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1991, che stabilisce metodi di analisi e di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente<sup>(2)</sup>. Tuttavia alcuni di dati metodi sono stati adattati o sostituiti dalle nuove tecniche in quanto previste da tale decisione, in conformità con le raccomandazioni del Laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per le analisi e i test sul latte e i prodotti a base di latte. Uno dei compiti di questo Laboratorio è infatti quello di fornire ai Laboratori nazionali di riferimento (LNR) informazioni dettagliate e attualizzate sui metodi di analisi, di coordinare la ricerca sui nuovi metodi di analisi e d'informare gli LNR dei progressi realizzati nel settore. La Commissione, insieme con l'LCR, sta attualmente elaborando una

modifica della decisione 91/180/CEE che sarà presentata nel prossimo futuro per approvazione agli Stati membri. La modifica sarà basata sull'elenco più recente dei metodi di riferimento raccomandati dall'LCR. L'elenco sarà inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento europeo per informazione.

Inoltre, gli operatori del settore agroalimentare possono utilizzare, per i test di routine, altri metodi di analisi quando questi forniscono garanzie equivalenti e sono stati convalidati sulla base dei metodi di riferimento sopra citati. Questi metodi alternativi non fanno parte di un elenco ufficiale nella legislazione comunitaria.

(<sup>1</sup>) GU L 268 del 14.9.1992.

(<sup>2</sup>) GU L 93 del 13.4.1991.

(2004/C 33 E/239)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2202/03  
di Fodé Sylla (GUE/NGL) alla Commissione**

(27 giugno 2003)

*Oggetto:* Le elezioni del mese di giugno 2003 in Togo

1. Contestualmente alle missioni di osservazione delle elezioni, figura il Togo quest'anno nel novero dei paesi cosiddetti prioritari?
2. In occasione delle elezioni nel Togo, quando è stata la Commissione invitata ad inviare osservatori? Qual è stata la risposta degli interlocutori? Perché ha la Commissione rifiutato detta missione d'osservazione?
3. Potrebbe la Commissione fornire ragguagli sull'esistenza di un «protocollo per un incontro delle forze politiche del Togo», a carattere riservato, elaborato da organi della Commissione europea?
4. Qual è la posizione della Commissione sulle elezioni di giugno 2003 in Togo?
5. Ha essa preso atto del rapporto del rappresentante della Commissione europea nel Togo sulle intimidazioni subite dal sig. Paul BIGAH (ACAT) e sulle violenze contestuali alle votazioni del 1° giugno 2003?

**Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

(14 luglio 2003)

1. Il Togo non figura nell'elenco dei paesi prioritari per le missioni UE di monitoraggio elettorale del 2003. Ciononostante, esso è uno dei paesi che avrebbero potuto essere aggiunti a tale elenco se le condizioni preelettorali fossero state sufficientemente favorevoli per permettere l'invio di una tale missione.
2. Il 6 maggio 2003, le autorità togolesi hanno ufficialmente chiesto all'UE di inviare una missione di monitoraggio elettorale. Tuttavia, ai primi di aprile 2003, la Commissione aveva già informato il governo togolese che tale invio sarebbe stato impossibile poiché detto governo non aveva accettato le date e il mandato di una missione esplorativa della Commissione, che avrebbe valutato la situazione preelettorale, quella dei diritti umani e la possibilità di inviare una missione di monitoraggio elettorale.
3. La Commissione non ha partecipato alla stesura di alcun «protocollo per un incontro delle forze politiche del Togo» a carattere riservato.
4. La Commissione ritiene che l'iter elettorale non fosse credibile.
5. La Commissione riceve periodicamente relazioni politiche dal suo rappresentante a Lomé e tra queste ha ricevuto anche quelle relative al caso del sig. Bigah e agli episodi verificatisi il giorno delle votazioni.

(2004/C 33 E/240)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2204/03  
di Gabriele Stauner (PPE-DE) alla Commissione**

(2 luglio 2003)

**Oggetto:** Eurostat e le dimissioni del controllore finanziario interno della Commissione

Con una nota datata 11 giugno 2003, il sig. Jules W. Muis, controllore finanziario interno della Commissione ha comunicato al vicepresidente della Commissione Kinnock di voler lasciare la sua carica dopo soli tre anni di servizio.

La Commissione può comunicare se ritiene che vi sia un legame tra queste dimissioni e la sua decisione, adottata lo stesso giorno, relativamente alla verifica dei contratti di Eurostat da parte del servizio di controllo interno della Commissione?

La Commissione può confermare se il controllore interno si era espresso a favore di una verifica molto più approfondita dei contratti conclusi da Eurostat, nonché delle sovvenzioni concesse dall'ufficio e non soltanto delle procedure di aggiudicazione bensì anche dell'esecuzione dei contratti e dei relativi pagamenti?

La Commissione è in grado di indicare perché intenda approvare una tale verifica soltanto in circostanze eccezionali e previa consultazione del segretario generale della Commissione, come risulta dalla risposta data dal sig. Kinnock in data 17 giugno 2003 ad un questionario della commissione per il controllo dei bilanci?

La Commissione può indicare in che misura le condizioni restrittive da essa imposte sono compatibili con l'indipendenza del controllore interno sancita nel regolamento finanziario?

**Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione**

(5 settembre 2003)

Con lettera datata 11 giugno il sig. Muis, direttore generale del servizio di audit interno (IAS), ha dato preavviso della sua intenzione di lasciare la Commissione entro un periodo di tempo superiore ai nove mesi. Alla stessa data la Commissione ha deciso nella sua riunione settimanale d'incaricare, conformemente alla risoluzione del Parlamento dell'8 aprile ed una volta conclusi i pertinenti lavori di preparazione, il servizio di audit interno di procedere ad «esaminare la legalità e la regolarità di tutti i contratti conclusi da Eurostat dopo il 1999 e d'includere nelle sue indagini i contratti conclusi da altri servizi della Commissione». La Commissione non vede alcun nesso tra questi eventi separati.

Come l'onorevole parlamentare senz'altro saprà, nella sua apparizione in sede di Cocobu il 7 luglio il sig. Muis ha confermato l'assenza di ogni nesso causale. Più specificamente, commentando le «speculazioni ... concernenti Eurostat» il sig. Muis ha affermato «Eurostat non è il motivo per il quale lascio il mio posto» ed «Eurostat non è stato il fattore che ha determinato le mie dimissioni. Desidero questo che sia chiaro, anzi chiarissimo».

Nel corso delle indispensabili discussioni interservizi riguardanti l'applicazione della comunicazione dell'11 giugno la DG responsabile per il servizio di audit interno ha correttamente sollevato il problema della possibilità che dall'esame dei contratti conclusi e delle sovvenzioni accordate esuli la valutazione dell'esecuzione di alcuni contratti e sovvenzioni. Nella sua risposta il vicepresidente Kinnock ha confermato che la decisione della Commissione dell'11 giugno non esclude in alcun modo tale valutazione, né nella lettera né nello spirito. È ovviamente chiaro per tutti gli interessati che i riconosciuti limiti delle risorse e l'esigenza di esperire il compito dell'IAS nei tempi fissati rendono impossibile esaminare l'esecuzione di tutti i contratti/le sovvenzioni facenti parte del campione. Se l'analisi preliminare dell'IAS fornisse buoni motivi per sottoporre all'esame l'esecuzione dei contratti o delle sovvenzioni spetterebbe al sig. Muis decidere in proposito, di concerto con il Segretario generale della Commissione nella sua qualità di coordinatore delle iniziative della Commissione pertinenti alle indagini su Eurostat.

Secondo le informazioni fornite al Cocobu il 17 giugno la necessità di tali consultazioni è riconducibile al fatto che le attività riguardanti Eurostat, inevitabilmente molteplici (tra le quali rientrano l'analisi di tutti i rapporti interni di revisione Eurostat da parte della DG Bilancio, l'esame da parte dell'IAS di contratti o



sovvenzioni Eurostat, e le attività dell'allora Direttore generale f.f. di Eurostat, sig. Vanden Abeele), hanno reso necessario costituire un gruppo di coordinamento a livello di Commissione, alle cui attività l'OLAF è stato invitato a presenziare e partecipare ogniqualvolta lo desidera. Il gruppo è presieduto dal Segretario generale della Commissione.

La Commissione non ha «imposto» alcuna «condizione restrittiva». Il mandato affidato dalla Commissione all'IAS mira a garantire che, tenendo conto dei risultati delle discussioni in sede di Cocobu riguardanti il mandato e la data di presentazione dell'esame, la volontà del Parlamento sia rispettata e la revisione effettuata senza indugi. Una revisione «convenzionale» lascerebbe interamente all'esperienza del revisore interno la scelta dei settori da esaminare e non garantirebbe quindi necessariamente il completo rispetto dei termini della risoluzione del Parlamento. Il programma di lavoro 2003-2004 dell'IAS (messo a punto nel dicembre 2002) include esplicitamente disposizioni relative ad una revisione approfondita di Eurostat, che varrà varata nel corso del corrente esercizio.

Una testimonianza obiettiva del fatto che l'esame dell'IAS non si limita all'aggiudicazione dei contratti Eurostat è fornita dalla natura e dalla sostanza dell'analisi preliminare presentata dall'IAS alla Commissione il 7 luglio, che ha agevolato l'intervento globale attuato il 9 luglio. In tale analisi figurano riferimenti alle procedure ed alle pratiche d'aggiudicazione di contratti/sovvenzioni come pure all'esecuzione di tali contratti e sovvenzioni in base all'attività delle strutture di revisione interna di Eurostat. Un'impostazione ed una revisione così globali sarebbero risultate semplicemente impossibili se l'attività dell'IAS fosse stata oggetto di «condizioni restrittive», come affermato dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione.

(2004/C 33 E/241)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2215/03**  
**di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione**

(2 luglio 2003)

*Oggetto:* Riconoscimento delle libere professioni

Presso il Parlamento sono in corso le normali procedure per l'adozione del parere relativo al progetto di direttiva riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali (COM(2002) 119<sup>(1)</sup>). Il documento si riferisce alle professioni già regolamentate negli Stati membri, al fine di favorire il riconoscimento reciproco delle qualifiche, allo scopo di promuovere la libertà di stabilimento. Vi sono tuttavia nuove professioni che non hanno ancora nessun riconoscimento a livello nazionale e tanto meno europeo, nonostante l'esercizio che di queste professioni si fa ad entrambi i livelli, come è il caso, ad esempio, dei traduttori e degli interpreti. Sarebbe oltremodo utile ed opportuno che queste professioni avessero un minimo di regolamentazione, soprattutto per l'esigenza di tutelare gli utenti.

La Commissione:

1. ha realizzato studi relativi all'esistenza di queste professioni non regolamentate, monitorandole paese per paese e per settori socio-professionali?
2. Non ritiene che un minimo di regolamentazione sia necessario per queste libere professioni, attraverso ad esempio, una legge quadro che stabilisca i requisiti minimi per l'esercizio della professione?
3. In alternativa, non considererebbe utile procedere almeno al riconoscimento formale delle associazioni professionali che le rappresentano?
4. Non pensa che, per lo sviluppo che ha avuto in questi ultimi decenni e per l'esistenza di un percorso di formazione specifico di livello superiore, la professione di traduttore e di interprete potrebbe aspirare legittimamente, anche per la tutela dell'utente, ad un riconoscimento formale?
5. Non trattandosi in questo caso di libertà di stabilimento, non considera che questo riconoscimento rappresenterebbe un nuovo modello di regolamentazione flessibile per professioni a carattere sensibile che oggi possono essere esercitate da chiunque, anche se non adeguatamente qualificato, su tutto il territorio dell'Unione, con effetti negativi per la tutela dell'utente e un danno d'immagine per i professionisti seri?

<sup>(1)</sup> GU C 181 E del 30.7.2002, pag. 183.

**Risposta fornita dal sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(4 settembre 2003)

In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, le professioni di traduttore e di interprete sono coperte, a seconda del livello di formazione richiesto, o dalla direttiva 89/48/CEE<sup>(1)</sup> o dalla direttiva 92/51/CEE<sup>(2)</sup>. Queste direttive si applicano solamente se la professione in questione è regolamentata nello Stato membro in cui il professionista intende esercitarla, avendo tuttavia acquisito le sue qualifiche in un altro Stato membro. Queste direttive, i cui principi sono stati ripresi nella proposta di direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali<sup>(3)</sup>, poggiano su un meccanismo di riconoscimento reciproco e non su un coordinamento delle condizioni minime di formazione né delle condizioni di accesso alla professione.

1. Se una professione non è regolamentata in uno Stato membro, non esistono ostacoli giuridici alla libera circolazione dei professionisti, dato che questi sono assoggettati unicamente alle regole del mercato. In mancanza di una competenza comunitaria in materia, la Commissione non ha realizzato studi su questo problema.

2. Di norma, spetta agli Stati membri regolamentare le professioni sul loro territorio. Qualsiasi coordinamento delle condizioni di accesso alle professioni che dovesse implicare una modifica dei principi legislativi in uno Stato membro necessita, conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, una direttiva adottata all'unanimità in sede di Consiglio. La Commissione non è al corrente, né da parte delle libere professioni, né da parte degli Stati membri di iniziative che possano accogliere un simile livello di sostegno.

3. La Commissione non è competente per il riconoscimento delle associazioni professionali. Tuttavia, secondo la proposta di direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, attualmente in corso di negoziato presso il Parlamento e il Consiglio, queste avrebbero la possibilità di presentare piattaforme comuni a livello europeo e di definire criteri di qualifica atti a soddisfare i requisiti di ogni Stato membro. Dopo essere stati ripresi in una decisione adottata secondo la procedura di comitatologia («regolamentazione»), questi criteri faciliteranno la libera circolazione dei relativi professionisti.

4. e 5. Non esiste alcuna competenza comunitaria in materia di riconoscimento delle professioni o per pronunciarsi sull'opportunità di regolamentare una professione nel rispetto del diritto comunitario. La Commissione è incaricata di applicare le norme comunitarie in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni già regolamentate nei diversi Stati membri.

<sup>(1)</sup> Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, GU L 19 del 24.1.1989.

<sup>(2)</sup> Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, GU L 209 del 24.7.1992.

<sup>(3)</sup> COM(2001) 119 def.

(2004/C 33 E/242)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2226/03**

**di Paul Rübiger (PPE-DE)  
e Harald Ettl (PSE) alla Commissione**

(2 luglio 2003)

Oggetto: Discriminazione in base alla lingua nelle offerte d'impiego

Durante gli ultimi dodici mesi, alcuni uffici di assistenza tecnica, ONG e imprese private che ricevono finanziamenti dalla Commissione europea hanno pubblicato bandi per più di 500 posti di lavoro a livello europeo riservati esclusivamente a candidati «English mother tongue» e «native English speakers» ([www.lingvo.org/eo/2/15](http://www.lingvo.org/eo/2/15)). Tali bandi non fanno riferimento a persone con conoscenza di inglese «eccellente» o «molto buono», ma esclusivamente a persone di madrelingua inglese.

La Commissione è a conoscenza del fatto che le imprese Intrasoft e Ogilvy, con cui la Commissione ha collaborato in passato, di recente hanno pubblicato un bando per un posto riservato esclusivamente a un madrelingua inglese? La Commissione è intervenuta a tal proposito? In caso affermativo, in quale modo? In caso contrario, perché no?

La Commissione intende collaborare in futuro con organizzazioni che operano discriminazioni ai danni di persone che non sono di madrelingua inglese?

### **Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(26 agosto 2003)

La Commissione ha illustrato la sua posizione relativa al problema in generale in numerose risposte alle domande scritte. Gli onorevoli parlamentari fanno perciò riferimento alle risposte della Commissione fornite alle domande scritte: n. E-4100/00 del sig. Staes <sup>(1)</sup>, E-0779/01 del sig. Staes <sup>(2)</sup>, E-1356/01 del sig. Gemelli <sup>(3)</sup>, E-1681/01 del sig. Staes <sup>(4)</sup>, E-1682/01 del sig. Staes <sup>(4)</sup>, E-2331/01 del sig. Ferrer <sup>(4)</sup>, E-2900/01 del sig. Staes <sup>(5)</sup>, E-2901/01 del sig. Staes <sup>(5)</sup>, E-2944/01 del sig. Staes <sup>(5)</sup>, E-3189/01 del sig. Rothley <sup>(5)</sup>, E-3572/01 del sig. Staes <sup>(6)</sup>, E-0941/02 del sig. Staes <sup>(7)</sup>, E-2764/02 del sig. Staes <sup>(8)</sup>, E-1733/03 del sig. Leinen <sup>(9)</sup> ed E-2018/03 del sig. Staes <sup>(10)</sup>.

Tutti i servizi della Commissione sono stati sensibilizzati sulle eventuali offerte di lavoro discriminatorie e sono stati invitati ad adottare le misure necessarie riguardo ai loro contraenti. La Commissione cerca di evitare la collaborazione con le organizzazioni che pubblicano offerte di lavoro con un criterio di «persona di madrelingua». La Commissione non era al corrente dei casi cui ha fatto riferimento l'onorevole parlamentare. Si sono presi contatti con le imprese coinvolte in questo senso.

La Commissione gradirebbe ribadire la sua intenzione di ricorrere ai suoi poteri giuridici per combattere contro l'uso di un criterio di «persona madrelingua» nelle offerte di lavoro.

<sup>(1)</sup> GU C 174 E del 19.6.2001.

<sup>(2)</sup> GU C 235 E del 21.8.2001.

<sup>(3)</sup> GU C 350 E dell'11.12.2001.

<sup>(4)</sup> GU C 93 E del 18.4.2002.

<sup>(5)</sup> GU C 134 E del 6.6.2002.

<sup>(6)</sup> GU C 160 E del 4.7.2002.

<sup>(7)</sup> GU C 229 E del 26.9.2002.

<sup>(8)</sup> GU C 92 E del 17.4.2002.

<sup>(9)</sup> GU C 11 E del 15.1.2004, pag. 221.

<sup>(10)</sup> V. pag. 201.

(2004/C 33 E/243)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2228/03**

**di Jules Maaten (ELDR) alla Commissione**

(2 luglio 2003)

*Oggetto:* I problemi del lavoro transfrontaliero

1. La Commissione europea è a conoscenza dei problemi riguardanti il lavoro transfrontaliero che continuano a sussistere nonostante il pieno completamento del mercato interno?
2. La Commissione è al corrente del fatto che, in base alla legislazione neerlandese, è possibile trasferire una pensione maturata all'estero su uno schema pensionistico privato olandese solo se nel paese d'origine della pensione vigono le stesse regole che nei Paesi Bassi?
3. La Commissione è consapevole del fatto che in generale gli Stati membri hanno regole molto diverse per quanto riguarda le pensioni e che in pratica i lavoratori non sono mai in grado di trasferire i contributi pensionistici da essi accumulati da uno Stato membro ad un altro.
4. La Commissione può ritenersi d'accordo con me, ritenendo questo tipo di prassi un serio ostacolo alla mobilità dei lavoratori in Europa?
5. La Commissione intende procedere per risolvere questi problemi?

**Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(12 agosto 2003)

L'onorevole parlamentare solleva delle questioni che riguardano i problemi legati alla regolamentazione dei Paesi Bassi applicabile alle pensioni dei lavoratori transfrontalieri.

Non è chiaro alla Commissione se le pensioni a cui fa riferimento l'on. parlamentare siano quelle fornite dal sistema di sicurezza sociale o se si tratta di pensioni complementari private.

Nell'ambito delle pensioni di sicurezza sociale, il regolamento CE n. 1408/71<sup>(1)</sup> fissa un sistema di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale per le persone che si spostano all'interno della Comunità, allo scopo di evitare che tali persone non siano sfavorite per il fatto che fanno uso del loro diritto alla libera circolazione. I contributi per la sicurezza sociale che una persona ha versato in uno Stato membro non sono trasferiti ai versamenti che tale persona ha effettuato in un altro Stato membro. Il regolamento invece prevede che una persona riceverà una pensione di vecchiaia da ciascuno Stato membro nei quali è stata assicurata per più di 12 mesi.

La Commissione ritiene che le disposizioni comunitarie relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale assicurano una protezione adeguata delle persone che si spostano all'interno della Comunità. Tuttavia, allo scopo di migliorare ancora tale protezione, la Commissione ha proposto nel 1998 di modernizzare e semplificare il regolamento (CEE) n. 1408/71, e tale proposta dovrebbe essere adottata entro la fine del 2003.

Parlando invece di pensioni complementari, la Commissione è pienamente cosciente dei problemi che l'attuale mancanza di portabilità può creare nel campo della libera circolazione dei lavoratori, diritto fondamentale previsto dal trattato. A tale riguardo va ricordato che la direttiva 98/49/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 protegge i diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità<sup>(2)</sup>, ma unicamente in certi casi e sempre che talune condizioni siano rispettate. La Commissione sta attualmente consultando le parti sociali sull'opportunità di completare tale direttiva con un secondo strumento legislativo riguardante la portabilità delle pensioni complementari. La Commissione aspetterà i risultati di tale consultazione prima di decidere quale azione sarà necessaria.

Inoltre le persone che effettuano versamenti ad un regime di pensione complementare o privata possono incontrare ostacoli di tipo fiscale quando il loro regime di pensione è gestito da un ente di uno Stato membro diverso da quello in cui sono residenti. Nel 2001 la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa a tali problemi<sup>(3)</sup>. Essa sta attualmente esaminando la compatibilità dei regolamenti applicati in un certo numero di Stati membri con il diritto comunitario.

<sup>(1)</sup> Ultima versione consolidata: regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 — GU L 28, del 30 gennaio 1997.

<sup>(2)</sup> GU L 209 del 25.7.1998.

<sup>(3)</sup> COM(2001) 214 def. del 19 aprile 2001.

(2004/C 33 E/244)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2234/03****di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione**

(7 luglio 2003)

Oggetto: Richiesta di pensione di vecchiaia dalla Grecia

Il regolamento (CEE) n. 1408/71<sup>(1)</sup> stabilisce che la richiesta per una pensione prevista per legge debba essere presentata all'ente assicuratore dello Stato membro di stabilimento. Ciò significa che una persona che nei Paesi Bassi ha acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia, ma all'atto del compimento dei 65 anni risiede in Grecia, deve presentare la richiesta per ottenere la pensione olandese all'ente assicuratore greco IKA. L'iter della richiesta di pensione olandese attraverso l'IKA greco è spesso lento: 2 anni di attesa non

sono certo un'eccezione. Il godimento di un'eventuale pensione greca di vecchiaia non incide sull'importo della pensione olandese.

1. La Commissione condivide il mio parere, secondo cui il suddetto iter è inutilmente complesso e lungo e pertanto costituisce una minaccia per la sicurezza finanziaria dei pensionati?
2. Per il prosieguo dell'iter non sarebbe meglio se la domanda di pensione olandese potesse venir direttamente presentata all'ente assicuratore olandese SVB? In caso affermativo, perché non lo si può fare? In caso contrario, che cosa osta a tale alternativa?
3. In che misura la Commissione ritiene che ciò costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori?

(<sup>1</sup>) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

### **Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

*(12 agosto 2003)*

La Commissione segnala all'on. parlamentare che la normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale, segnatamente i regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (<sup>1</sup>), e (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (<sup>2</sup>), non prevede alcuna armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, bensì unicamente un coordinamento dei sistemi nazionali degli Stati membri al fine di consentire ai cittadini europei di esercitare in maniera ottimale il loro diritto alla libera circolazione sul territorio degli Stati membri. Così, ad esempio, gli Stati membri restano liberi di organizzare i loro sistemi di sicurezza sociale. Tuttavia, la normativa comunitaria prevede una serie di regole e di principi cui devono attenersi gli Stati membri nell'esercizio delle loro competenze rispettive. Il regolamento (CEE) n. 574/72 prevede che le domande di pensione debbano essere presentate all'organismo competente dello Stato di residenza. Se l'interessato ha lavorato ed è stato assicurato in due o più Stati membri, l'organismo competente del luogo di soggiorno trasmetterà successivamente la domanda all'organismo competente di ogni Stato membro sul territorio del quale l'interessato è stato assicurato. L'obiettivo di tale procedura è quello di evitare che il lavoratore migrante debba presentare in ogni Stato membro ove ha lavorato una domanda di pensione separata, nonché di permettere il coordinamento da parte dell'organismo del luogo di soggiorno relativamente al trattamento del dossier da parte di tutti gli organismi interessati. Peraltro, se l'interessato non ha mai lavorato nello Stato membro in cui risiede, può presentare la sua domanda all'organismo dello Stato membro in cui egli è stato assicurato per ultimo.

Le domande di pensione dei lavoratori migranti devono essere trattate dagli organismi competenti entro termini ragionevoli affinché gli interessati possano beneficiare delle prestazioni alle quali hanno diritto. In tale contesto, l'art. 50 del regolamento (CEE) n. 574/72 prevede una serie di misure per accelerare il trattamento delle domande di pensione, da parte degli organismi competenti, e la trasmissione delle domande tra gli organismi competenti di diversi Stati membri. Nella decisione n. 118 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (<sup>3</sup>) vengono precisate le condizioni di applicazione di questo articolo. Si prevede peraltro che una domanda di pensione possa essere presentata un anno prima che l'interessato raggiunga l'età pensionabile in modo tale che possa essere creato quanto prima un dossier completo. D'altra parte, la Commissione amministrativa sta esaminando attualmente una proposta di decisione il cui obiettivo è quello di modernizzare e semplificare le procedure di cooperazione tra gli organismi competenti degli Stati membri, al fine di ottimizzare ed accelerare il trattamento delle domande di pensione.

(<sup>1</sup>) Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1997, GU L 28 del 30.1.1997, e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento e del Consiglio, del 5 giugno 2001, GU L 187 del 10.7.2001.

(<sup>2</sup>) GU L 74 del 27.3.1971. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio del 27 giugno 1997, GU L 176 del 4.7.1997 e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2001, GU L 187 del 10.7.2001.

(<sup>3</sup>) GU C 306 del 12.11.1983.

(2004/C 33 E/245)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2260/03**  
**di Margrietus van den Berg (PSE) alla Commissione**

(8 luglio 2003)

*Oggetto:* Sistema europeo di licenze per associazioni calcistiche professionistiche

Nei Paesi Bassi, la KNVB (Federazione calcio olandese) ha introdotto un nuovo sistema di licenze per le associazioni calcistiche professionistiche, trasparente e solido, volto a garantire la solvibilità a lungo termine delle suddette associazioni. Il sistema entrerà in vigore nella stagione calcistica 2004/2005.

Che cosa pensa la Commissione dell'idea di introdurre un sistema europeo di licenze analogo a quello olandese? E' disposta ad esortare a breve termine l'UEFA a introdurlo?

**Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione**

(22 agosto 2003)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che essa non può intervenire in materie che non rientrano tra le competenze comunitarie. L'organizzazione dello sport rientra tra le competenze degli Stati membri e delle organizzazioni sportive.

La Commissione è per principio favorevole allo sviluppo del sistema delle licenze per le associazioni calcistiche professionistiche, sempre che siano compatibili con il diritto comunitario. In tale ambito la Commissione tiene conto dell'equità delle competizioni, come auspicato nella dichiarazione di Nizza<sup>(1)</sup>. I sistemi di licenze possono in effetti contribuire, in particolare, ad una più sana gestione finanziaria delle associazioni e a correggere talune derive che sono state constatate nel calcio professionistico.

<sup>(1)</sup> Punto n. 2 della «Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni» allegate alle conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Nizza dell'8 dicembre 2000.

(2004/C 33 E/246)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2263/03**  
**di Elspeth Attwooll (ELDR) alla Commissione**

(3 luglio 2003)

*Oggetto:* Fondi strutturali in Scozia

La Commissione può fornire statistiche sull'ammontare effettivamente speso dei Fondi strutturali dell'Unione europea stanziati a favore della Scozia dall'inizio dell'attuale periodo di programmazione (2000-2006)? La Commissione può fornire statistiche sull'ammontare disimpegnato o da disimpegnare dei Fondi strutturali stanziati a favore della Scozia nell'attuale periodo di programmazione? La Commissione può altresì fornire statistiche sull'ammontare effettivamente speso dei fondi complessivi originariamente stanziati a favore della Scozia nel quadro dei Fondi strutturali durante il precedente periodo di programmazione (1993-1999)? La Commissione può inoltre fornire statistiche sull'ammontare successivamente disimpegnato dei fondi complessivi inizialmente stanziati a favore della Scozia nel quadro dei Fondi strutturali durante lo stesso periodo di programmazione? Rispetto alle statistiche riguardanti i disimpegni, la Commissione può indicare gli specifici progetti interessati e i motivi per i quali i fondi sono stati disimpegnati?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

(4 agosto 2003)

Per il periodo, 2000-2006, i pagamenti dalla Commissione possono assumere la forma di acconti, di pagamenti intermedi o di pagamenti del saldo, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, del

regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali<sup>(1)</sup>. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Le autorità scozzesi hanno finora chiesto circa 201 milioni di EUR, cifra che rappresenta all'incirca il 12 % degli stanziamenti previsti dai Fondi a finalità strutturale per la Scozia nel periodo di programmazione 2000-2006, che ammontano a 1 688 milioni di EUR. Questo importo non comprende gli acconti, che rappresentano il 7 % del contributo dei Fondi agli aiuti in questione.

Il solo programma finanziato dai Fondi a finalità strutturale in Scozia per il quale nella fase attuale è prevista l'applicazione della cosiddetta sulla regola «n+2» a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 è il programma transitorio speciale per la regione Highlands & Islands. Conformemente a detta regola, gli impegni finanziari assunti nel corso del 2000 dovevano essere oggetto di richieste di pagamento per un valore equivalente entro il 31 dicembre 2002, altrimenti gli importi non richiesti sarebbero stati disimpegnati. Questo rischio non esiste per il Fondo europeo di sviluppo regionale ed il Fondo sociale europeo e neppure per lo Strumento finanziario di orientamento della pesca per il quale non sono stati effettuati impegni nel 2000. Quanto al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, la dimensione del disimpegno è ancora oggetto di discussioni tra la Commissione e le autorità scozzesi.

Per gli altri programmi della Scozia, la regola n+2 sarà applicata per la prima volta alla fine del 2003. La Commissione sarà in grado di determinare gli importi potenzialmente disimpegnabili per ciascun programma soltanto dopo il 31 dicembre 2003, quando avrà ricevuto ed esaminato tutte le domande di pagamento presentate dalle autorità di gestione interessate.

Nel periodo 1994-1999, la Scozia ha ricevuto 1 353 milioni di EUR dai Fondi a finalità strutturale. Le autorità scozzesi hanno trasmesso alla Commissione entro il termine del 31 marzo 2003 i documenti necessari per la chiusura dei programmi. E' possibile procedere alla chiusura soltanto dopo che tutti i documenti, compresi i rendiconti sui controlli contabili, sono stati valutati. In tale fase, la Commissione sarà in grado di determinare le dimensioni dei disimpegni.

Occorre sottolineare che la Commissione non stabilisce gli importi da disimpegnare per progetto ma per programma, sulla base delle domande di pagamento finale e della documentazione definitiva relativa alla chiusura. Tuttavia, tale chiusura non osterà all'adozione di decisioni successive concernenti l'annullamento o la riduzione degli aiuti e il risarcimento di importi indebitamente pagati, conformemente all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/1988<sup>(2)</sup>, quale modificato<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 26.6.1999.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro, GU L 374 del 31.12.1988.

<sup>(3)</sup> GU C 118 del 28.4.1993.

(2004/C 33 E/247)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2267/03  
di Jules Maaten (ELDR) alla Commissione**

(9 luglio 2003)

Oggetto: Discriminazione delle donne

1. E' esatta la notizia del Financial Times del 24 giugno 2003, secondo cui la Commissione europea, per combattere la discriminazione delle donne, sta preparando altre proposte che, fra l'altro, contengono un divieto di mostrare immagini «indecenti» di donne in televisione e giornali, nonché proposte di vietare la diversificazione nei pagamenti di premi assicurativi?

2. Se tali progetti sono in preparazione, chi deciderà che cos'è «indecente»? Verrà forse istituita una commissione preposta a decidere ciò che non è di buon gusto?

3. E' esatto che le relative proposte farebbero sì che le donne pagherebbero di meno i premi per la pensione, ma di più per l'assicurazione auto?
4. La Commissione ritiene meglio che simili norme siano varate dall'UE che dagli Stati membri; perché mai?

### **Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(22 agosto 2003)

La Commissione ricorda all'on. parlamentare che esiste attualmente un importante acquis comunitario che permette di attuare il principio di parità di trattamento tra uomini e donne nel campo dell'occupazione e del lavoro.

Dall'entrata in vigore, nel maggio 1999, del trattato di Amsterdam esiste anche una nuova base giuridica, cioè l'art. 13 del Trattato, che permette al Consiglio, in base ad una proposta della Commissione, di prendere le misure necessarie per combattere ogni forma di discriminazione fondata tra l'altro sul sesso, nei campi della competenza comunitaria, fatte salve le altre disposizioni del Trattato.

Si ricorda che nel 2000 il Consiglio ha già adottato, sulla base dello stesso art. 13 del Trattato CE una direttiva che ha lo scopo di combattere ogni discriminazione fondata sulla razza e sull'origine etnica <sup>(1)</sup> in tutti i campi collegati all'accesso all'occupazione, ai beni e ai servizi, compreso l'alloggio, alla protezione sociale, ai vantaggi sociali e all'istruzione.

In questo contesto la Commissione sta esaminando le possibilità di attuazione dell'art. 13 del trattato CE per lottare contro le discriminazioni fondate sul sesso, nei campi diversi da quelli dell'occupazione e del lavoro.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, GU L 180 del 19.7.2000.

(2004/C 33 E/248)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-2268/03 di Giorgio Celli (Verts/ALE) alla Commissione**

(3 luglio 2003)

**Oggetto:** Metalli pesanti nei funghi selvatici

La commercializzazione e il consumo di funghi selvatici commestibili ha registrato negli ultimi anni, non solo in Italia, un incremento notevole. Dai dati AIIPA <sup>(1)</sup> (1998) risulta che l'import italiano di funghi non coltivati (freschi, secchi, congelati, in conserva, ecc) è di circa 20 000 tonnellate annue, delle quali circa la metà è costituita da funghi del gruppo del *Boletus edulis* (*B. aereus*, *B. aestivalis*, *B. edulis*, *B. pinophilus*) con provenienza soprattutto europea, ma con quantità in costante crescita dall'Africa (in particolare Sud Africa), Cina, America centrale. Le aziende italiane che operano nel settore import, del confezionamento e della distribuzione sono circa un migliaio.

Con il Regolamento CE n. 466/2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 16 marzo 2001 <sup>(2)</sup>, sulla base del parere del Comitato Scientifico dell'Alimentazione Umana (SCF) vengono definiti i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari, fra le quali si considerano i funghi coltivati. Per il cadmio viene stabilito come tenore massimo in tutti i funghi coltivati il valore di 0,2 mg/kg di peso fresco; per il piombo viene stabilito come tenore massimo in tutti i funghi coltivati il valore di 0,3 mg/kg di peso fresco.

E' al corrente la Commissione che la legislazione comunitaria non specifica alcunché per ciò che attiene i funghi selvatici?



Quali iniziative la Commissione intende intraprendere in riferimento ai tenori massimi consentiti di cadmio e piombo nei funghi selvatici, visto che, sulla base dei lavori di autorevoli ricercatori, sono denunciati pericolosi tenori di questi metalli pesanti nei funghi selvatici commercializzati liberamente nell'Unione europea <sup>(3)</sup>?

<sup>(1)</sup> Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari — 20 aprile 1999: Lettera circolare alle Aziende Associate con oggetto «Commercio Estero Italiano dei funghi nel 1998». Milano.

<sup>(2)</sup> GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Cocchi L et al., 2001- Metalli pesanti e isotopi radioattivi nei funghi: aspetti igienico-sanitari- Atti del II Convegno internazionale di micotossicologia, Viterbo, 6-7 dicembre 2001. Associazione Micologica Bresadola Centro studi micologici, 2002, 17: 73-91.

### Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(31 luglio 2003)

Le norme relative ai contaminanti nei cibi fissano livelli massimi per piombo e cadmio in tutti i funghi coltivati. I funghi selvatici non sono coperti dalla legislazione in quanto, al momento in cui sono stati fissati tali livelli, non erano disponibili dati che indicavano che l'assunzione alimentare di piombo e cadmio a partire da funghi selvatici potesse essere nociva per la salute pubblica.

Gli Stati membri hanno recentemente raccolto nuovi dati sui livelli di piombo e cadmio nei vari cibi. Si ritiene che la relazione sarà finalizzata entro al fine del 2003. La relazione sarà poi utilizzata per rivedere i livelli massimi di piombo e cadmio negli alimenti.

(2004/C 33 E/249)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2269/03 di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(9 luglio 2003)

**Oggetto:** La mortalità delle api e l'impiego del pesticida nonché della molecola attiva imidaclopride

Ci sono comunicazioni concordanti da parte di apicoltori in Francia, Germania, Italia e Austria che denunciano un alto tasso di mortalità delle api. In alcune regione si registra una mortalità delle colonie d'api fino all'80 % che ha causato una perdita nella produzione del miele di migliaia di tonnellate all'anno e, dato che le api mellifere sono anche le maggiori impollinatrici di fiori, si registrano anche delle diminuzioni dei raccolti di mele, pere e colza.

Gli apicoltori francesi, che risentono della massiccia mortalità delle api sin dal 1994, sostengono che la mortalità delle api sia riconducibile all'uso dell'insetticida Gaucho (contenente la molecola attiva imidaclopride), commercializzato dalla BayerCropscience, in quanto l'imidaclopride viene utilizzato sia come antiparassitario da spruzzare sulle piante sia per il trattamento delle sementi. Questi insetticidi sistemici salgono dal seme ed entrano nella pianta e vengono poi riscontrati in tutte le parti della pianta stessa. I fitofagi muoiono quando si nutrono della pianta, tuttavia dato che la sostanza attiva riesce ad infiltrarsi anche nel polline vengono colpite anche le api ed è questo il motivo che ha indotto il Ministero per l'ambiente francese a vietare l'uso di Gaucho nelle coltivazioni di girasoli.

La dannosità dell'imidaclopride è indiscussa in quanto su ogni imballaggio si legge l'avviso «prodotto pericoloso per api» e svariati test hanno dimostrato che l'impiego di detto pesticida disturba il senso d'orientamento degli insetti. Per questi motivi, non è solo l'Unione francese degli apicoltori, l'Union Nationale d'Apiculteurs, ma sono anche l'Unione tedesca degli apicoltori professionisti, Deutscher Berufsimkerbund, la Lega per la tutela dell'ambiente e il Coordinamento contro i pericoli-BAYER ad esigere un fermo preventivo per quanto riguarda l'impiego di «Gaucho».

1. Qual'è la reazione della Commissione dell'UE a questa massiccia mortalità delle api in tutt'Europa?
2. Come valuta la Commissione europea i rischi per l'agricoltura?

3. Viene presa in considerazione la sospensione d'imidaclopride?
4. La Commissione dell'UE appoggia gli esami sui rischi comportati dall'impiego d'imidaclopride?
5. Il gruppo Bayer esercita delle pressioni per mantenere inalterato il permesso di usare imidaclopride?

### **Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione**

(14 agosto 2003)

La Commissione prega l'Onorevole parlamentare di fare riferimento alla risposta all'interrogazione scritta P-1804/02 del sig. Souchet <sup>(1)</sup>.

La Commissione è stata informata sulla diminuzione di api in taluni Stati membri, ma attualmente non esiste alcuna prova scientifica che la causa di tale diminuzione sia dovuta ad un unico fattore, come ad esempio l'uso di pesticidi.

Inoltre la Commissione vorrebbe sottolineare che l'etichettatura obbligatoria dei prodotti fitosanitari deve anche indicare i loro pericoli intrinseci. Tale etichettatura si basa sui risultati di test normalizzati realizzati in condizioni di esposizione estreme. Tuttavia le informazioni poste sull'etichetta devono essere lette parallelamente alle istruzioni sull'utilizzo. Gli Stati membri non possono autorizzare l'uso di un prodotto fitosanitario se tale prodotto usato secondo le istruzioni ha un impatto inaccettabile sugli organismi a cui non è diretto, come ad esempio le api.

Nell'ambito della revisione delle sostanze attive esistenti, la Bayer, produttore dell'Imidacloprid, dovrà presentare al più tardi entro il 30 novembre 2003 una documentazione completa al relatore della Germania. La Commissione è anche al corrente di studi specifici che sono effettuati in Francia. Un prodotto fitosanitario può essere incorporato nella lista positiva allegata alla direttiva del Consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(2)</sup>, se il richiedente dimostra che le norme previste all'articolo 5 sono rispettate. La Commissione non dà alcun contributo finanziario all'esecuzione di studi necessari a dimostrare l'accettabilità dell'Imidacloprid.

<sup>(1)</sup> GU C 309 E del 12.12.2002.

<sup>(2)</sup> GU L 230 del 19.8.1991.

(2004/C 33 E/250)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-2271/03 di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione**

(7 luglio 2003)

*Oggetto:* Andamento della realizzazione della rete fognaria della città di Zante

La realizzazione della rete fognaria della città di Zante è stata finanziata dal Fondo di coesione. La conclusione dei lavori era stata fissata, a seguito di una decisione di modifica, al 30 dicembre del 2000. A causa del notevole ritardo accumulato, la Commissione ha sospeso i pagamenti destinati a detta opera. In base a informazioni in mio possesso, il Ministero dell'economia ha disposto un'ispezione al riguardo.

Potrebbe la Commissione indicarmi, in percentuale, la quota già realizzata dell'opera, nonché le somme già versate e precisare se le siano stati trasmessi i risultati dell'ispezione condotta dal Ministero dell'economia? Potrebbe inoltre indicarmi quali azioni intenda intraprendere rispetto all'opera in causa?

### **Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

(31 luglio 2003)

Il 30 ottobre 2001, l'autorità di pagamento ha presentato alla Commissione una domanda di pagamento intermedio per il progetto summenzionato. In attesa di un complemento d'informazione, la domanda rimane in sospeso.

In data 19 dicembre 2001, la Commissione ha informato le autorità greche che i pagamenti relativi al progetto sarebbero stati bloccati, dal momento che risultava impossibile portare a termine i lavori entro la scadenza indicata nella decisione di modifica (31 dicembre 2001). Al 31 ottobre 2001, era stato realizzato soltanto il 41 % dei lavori.

Con lettera del 29 novembre 2002, la Commissione ha chiesto alle autorità greche informazioni particolareggiate sull'andamento del progetto, in termini di risultati concreti e gestione finanziaria.

Il 23 dicembre 2002, le autorità greche hanno precisato che era stato chiesto all'autorità di pagamento di effettuare una verifica in loco del progetto e che le informazioni relative all'andamento del progetto e alle previsioni circa la conclusione dei lavori sarebbero state trasmesse alla Commissione dopo il ricevimento della relazione con i risultati della verifica.

Finora, la Commissione non ha ancora ricevuto queste informazioni.

---

(2004/C 33 E/251)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2275/03**  
**di Georges Berthu (NI) alla Commissione**

(7 luglio 2003)

*Oggetto:* Agricoltura – Siccità e maggese

Una pesante siccità sta investendo oggi alcune regioni della Francia, rarefacendo l'erba per il pascolo. Sarebbe possibile in questi casi, a tutt'oggi, e per le siccità che potrebbero verificarsi in futuro, accordare delle deroghe che permettano l'utilizzo del maggese per l'alimentazione degli animali?

**Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione**

(29 luglio 2003)

La Commissione, consapevole che la situazione di siccità si è aggravata in diverse regioni della Comunità nel mese di giugno 2003, ha deciso, previo parere favorevole del Comitato di gestione Cereali del 3 luglio 2003, di autorizzare nelle regioni interessate (Germania, Francia, Italia e Austria) l'uso come alimento per il bestiame delle terre ritirate dalla produzione agricola, a titolo della campagna 2003/2004. Questa misura è applicabile a partire dal 4 luglio 2003.

L'uso dei terreni a riposo per l'alimentazione degli animali deve restare una misura eccezionale da decidere solamente in caso di situazione specifica regionale.

---

(2004/C 33 E/252)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2287/03**  
**di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione**

(7 luglio 2003)

*Oggetto:* Aliquote IVA per i prodotti a base di soia

I prodotti a base di soia sono utilizzati soprattutto come surrogati dei prodotti lattiero-caseari di origine animale (spesso in caso di intolleranza al lattosio o di allergia alle sostanze proteiche del latte), essendo in grado di fornire un valore nutritivo equivalente ai prodotti caseari: per questo i prodotti a base di soia e quelli caseari sono diretti concorrenti sul mercato.

Mentre tutti gli Stati Membri applicano aliquote IVA ridotte sui prodotti caseari, numerosi Stati Membri applicano l'aliquota IVA standard, molto più elevata, sui prodotti a base di soia (per es. Spagna e Austria).

Gli Stati Membri devono rispettare il principio della «neutralità fiscale» che vieta l'applicazione dei diversi trattamenti IVA su prodotti concorrenti uguali/simili perché produce una distorsione della concorrenza. Anche la Corte Europea di Giustizia ha deliberato in diversi casi che beni/servizi simili devono essere soggetti ad un'aliquota IVA uniforme.

1. La Commissione ha adottato o prevede eventuali provvedimenti concreti volti a tutelare il principio della «neutralità fiscale» negli Stati Membri nel caso dei prodotti a base di soia?
2. La Commissione prevede di includere le raccomandazioni agli Stati Membri relative all'applicazione di aliquote IVA uniformi sui prodotti a base di soia e caseari nel quadro della revisione generale della riduzione delle aliquote prevista per il 2003 o nella sua relazione biennale per la revisione del campo di applicazione delle aliquote IVA ridotte?

### **Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione**

*(8 agosto 2003)*

In virtù delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aliquote IVA (articolo 12, paragrafo 3 della sesta direttiva IVA <sup>(1)</sup>), gli Stati membri hanno effettivamente la facoltà di applicare un'aliquota ridotta ai prodotti alimentari, dato che questa categoria figura nell'allegato H della direttiva summenzionata. Essi non hanno tuttavia l'obbligo di applicare un'aliquota ridotta a tutti i prodotti alimentari.

La Commissione ha appena adottato una proposta di direttiva sulle aliquote ridotte IVA <sup>(2)</sup>. Il suo obiettivo principale è migliorare il funzionamento del mercato interno, razionalizzando l'uso delle aliquote ridotte fatto dagli Stati membri per evitare eventuali distorsioni di concorrenza e garantendo agli Stati membri uguali possibilità di applicare tali aliquote.

Nel quadro della proposta, la Commissione non ha modificato la categoria relativa ai prodotti alimentari. Essa ha tuttavia colto questa opportunità per rammentare agli Stati membri la necessità di tenere conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, quando fissano il campo di applicazione delle loro aliquote ridotte, in particolare per quanto riguarda il rispetto del principio della neutralità fiscale, il quale include altri due principi, cioè l'uniformità dell'IVA e l'eliminazione delle distorsioni di concorrenza.

<sup>(1)</sup> Sesta direttiva 77/388/CE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, GU L 145 del 13.6.1977. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/93/CE, GU L 31 del 7.12.2002.

<sup>(2)</sup> COM(2003) 397 def.

(2004/C 33 E/253)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2305/03**

**di Philip Claeys (NI) alla Commissione**

*(14 luglio 2003)*

**Oggetto:** Campagna «A favore della diversità — contro la discriminazione»

Il 16 giugno 2003 il Commissario Diamantopoulou ha lanciato la campagna «A favore della diversità — contro la discriminazione». Uno degli aspetti della campagna consisteva nel creare un sito web, accessibile solo in tre lingue (inglese, tedesco e francese). Nella pagina di apertura si legge che: «In the future this website will be available in all EU languages». Il 2 luglio però — dopo oltre due settimane dall'inaugurazione del sito web — i testi non erano ancora disponibili nelle altre lingue ufficiali dell'UE.

Perché è stata lanciata tale campagna, se non erano ancora pronte le traduzioni dei testi?

Come mai ci vuole tanto tempo per avere le traduzioni?

L'offrire un sito web in sole tre lingue dell'UE, i cui costi gravano anche sui contribuenti di altre aree linguistiche, non rappresenta di per sé una forma di discriminazione?

(2004/C 33 E/254)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2306/03****di Philip Claeys (NI) alla Commissione***(14 luglio 2003)*

**Oggetto:** Campagna «A favore della diversità — contro la discriminazione», discriminazione indiretta

Il 16 giugno 2003 il Commissario Diamantopoulou ha lanciato la campagna «A favore della diversità — contro la discriminazione». Uno degli aspetti della discriminazione indicati sul sito web della campagna è la cosiddetta discriminazione indiretta. Ecco un esempio: «À titre d'exemple, exiger de toute personne qui postule pour un emploi donné de subir une épreuve dans une langue particulière, même si cette connaissance linguistique n'est pas nécessaire pour l'exécution de l'emploi vacant, est un cas de discrimination indirecte. Le test pourrait exclure toutes les personnes qui ont une autre langue maternelle». Richiedere ad un candidato di sottoporsi ad un esame in una certa lingua, anche se la sua conoscenza non è indispensabile per svolgere la funzione in questione, è una forma di discriminazione indiretta. I candidati con un'altra madrelingua potrebbero così venir esclusi.

Si tratta di un problema finora sottovalutato. Parecchie aziende e organizzazioni che operano a margine delle Istituzioni europee a Bruxelles, applicano criteri linguistici che, a livello di procedure di assunzione, costituiscono discriminazioni per la popolazione locale. Inoltre è anche noto il fenomeno per cui, in alcune offerte di lavoro, non si applica il criterio della conoscenza di una lingua, ma si chiede se si è di madrelingua.

In che modo il Commissario ritiene di evidenziare il problema della discriminazione indiretta legata a ingiuste pretese linguistiche nella campagna «A favore della diversità — contro la discriminazione»? Quali iniziative concrete sono state progettate a tale riguardo?

(2004/C 33 E/255)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2319/03****di Philip Claeys (NI) alla Commissione***(14 luglio 2003)*

**Oggetto:** Campagna «A favore della diversità — contro la discriminazione»

La campagna «A favore della diversità — contro la discriminazione» ha una durata pluriennale e inizia dall'aspetto della discriminazione sul lavoro. Le aziende cui si rimprovera una scarsa diversità vengono paragonate ad una serie di manichini utilizzati dall'industria automobilistica per effettuare i crash-test. Sul sito web e nell'opuscolo si sottolinea un quadro idillico delle aziende «diverse»: maggiore motivazione dei lavoratori, maggiore creatività e persino maggiori margini di profitto.

In numerosi comparti sono attive aziende che non sono «diverse» per quanto riguarda la composizione etnica, ma che sono efficienti, creative e innovative — tra l'altro grazie alla diversità di talento e capacità dei lavoratori. Il fatto che molte imprese diano lavoro a pochi immigrati non è assolutamente dovuto ad una qualsiasi forma di discriminazione. Spesso essi non possiedono le qualifiche richieste; ad esempio, ciò può essere legato ad una scarsa conoscenza linguistica e ad un elevato tasso di abbandono scolastico.

Quali meccanismi verranno integrati nella campagna per evitare che le aziende che agiscono in buona fede vengano stigmatizzate per la loro «carente» diversità etnica?

La Commissione è consapevole del pericolo che le imprese — sotto la pressione della campagna europea o di altre autorità pubbliche — potrebbero cercare scampo nella cosiddetta discriminazione «positiva», in cui i candidati in possesso delle migliori qualifiche vengono respinti perché non immigrati? Quali misure intende adottare la Commissione per combattere simili effetti perversi di campagne a favore della diversità?

**Risposta comune****data dal sig.ra Diamantopoulou in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-2305/03, E-2306/03 e E-2319/03***(26 agosto 2003)*

L'iniziativa cui fa riferimento l'onorevole parlamentare ha lo scopo di informare le persone sui loro nuovi diritti ed obblighi previsti dalle due direttive anti-discriminazione, basate sull'Articolo 13 del Trattato CE e approvate nel 2000<sup>(1)</sup>. La campagna è finanziata dalla voce «sensibilizzazione» del programma di azione comunitaria di lotta contro la discriminazione<sup>(2)</sup>.

Il sito web sulla campagna in questione sarà disponibile tra breve in tutte le lingue dell'Unione. Stanno per essere ultimate le varie versioni linguistiche del materiale sulla campagna, a seguito di consultazioni con le parti interessate pertinenti (autorità nazionali, partner sociali e organismi non governativi (ONG)) sull'adeguamento del materiale riguardante la campagna in ogni singolo Stato Membro. La presentazione iniziale del sito in tre lingue, aveva lo scopo di evitare ritardi nell'avviamento della campagna. Questo tipo di procedura è conforme alla prassi adottata per altri siti delle istituzioni comunitarie, incluso quello del Parlamento, in cui alcune pagine sono disponibili in un numero limitato di lingue. E' nell'interesse della trasparenza rendere disponibili le informazioni al più presto, invece di aspettare la disponibilità di tutte le lingue comunitarie.

L'onorevole parlamentare chiede altresì l'applicazione di test linguistici per taluni lavori e requisiti sul livello di conoscenze richiesto. Riguardo alla prassi discriminatoria di applicare le qualifiche «madrelingua» o «parlante in lingua materna» negli annunci di lavoro, la Commissione ha illustrato, in generale, la sua posizione su questo tema in numerose risposte a interrogazioni scritte. L'onorevole parlamentare fa quindi riferimento alle risposte fornite dalla Commissione alle seguenti interrogazioni scritte: N° E-4100/00 del sig. Staes <sup>(3)</sup>, E-0779/01 del sig. Staes <sup>(4)</sup>, E-1356/01 del sig. Gemelli <sup>(5)</sup>, E-1681/01 del sig. Staes <sup>(6)</sup>, E-1682/01 del sig. Staes <sup>(6)</sup>, E-2331/01 del sig. Ferrer <sup>(6)</sup>, E-2900/01 del sig. Staes <sup>(7)</sup>, E-2901/01 del sig. Staes <sup>(7)</sup>, E-2944/01 del sig. Staes <sup>(7)</sup>, E-3189/01 del sig. Rothley <sup>(7)</sup>, E-3572/01 del sig. Staes <sup>(8)</sup>, E-0941/02 del sig. Staes <sup>(9)</sup>, E-2764/02 del sig. Staes <sup>(10)</sup>, E-1733/03 del sig. Leinen <sup>(11)</sup> e E-2018/03 del sig. Staes <sup>(12)</sup>.

Per quanto attiene alla domanda dell'onorevole parlamentare sulla «azione affermativa», la giurisprudenza della Corte di Giustizia nelle cause di discriminazione sessuale <sup>(13)</sup> stabilisce limiti precisi all'obiettivo di misure destinate ad appianare le difficoltà riscontrate da particolari gruppi nel mercato del lavoro. Detti limiti vietano l'uso di misure che promuovono l'assunzione di lavoratori in possesso di una qualifica inferiore per il tipo di lavoro da svolgere per il fatto che sono membri di un gruppo svantaggiato o discriminato.

Infine, la Commissione ritiene che le imprese che agiscono in buona fede non rischiano di essere stigmatizzate a causa di una diversità etnica insufficiente.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che applica il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. — GU L 180 del 19.7.2000 e Direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — GU L 303 del 2.12.2000.

<sup>(2)</sup> Decisione del Consiglio 2000/750/CE del 27 novembre 2000 che istituisce un programma di azione per combattere la discriminazione (2001-2006) — GU L 303 del 2.12.2000.

<sup>(3)</sup> GU C 174 E del 19.6.2001.

<sup>(4)</sup> GU C 235 E del 21.8.2001.

<sup>(5)</sup> GU C 350 E dell'11.12.2001.

<sup>(6)</sup> GU C 93 E del 18.4.2002.

<sup>(7)</sup> GU C 134 E del 6.6.2002.

<sup>(8)</sup> GU C 160 E del 4.7.2002.

<sup>(9)</sup> GU C 229 E del 26.9.2002.

<sup>(10)</sup> GU C 92 E del 17.4.2002.

<sup>(11)</sup> GU C 11 E del 15.1.2004, pag. 221.

<sup>(12)</sup> V. pag. 201.

<sup>(13)</sup> ad. es. sentenze nelle cause C-450/93 Kalanke del 17.10.1995; C-409/95 Marschall dell'11.11.1997.

(2004/C 33 E/256)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2314/03**

**di Paul Rübzig (PPE-DE) alla Commissione**

(14 luglio 2003)

**Oggetto:** Restrizione dell'accesso al mercato per i prodotti medicinali derivati da plasma in Giappone

La Dieta giapponese ha varato una nuova legislazione nel 2002 che impone previsioni annuali per le consegne anticipate da parte dei produttori nazionali e stranieri di prodotti derivati da plasma ed

emoderivati. Benché uno degli scopi di questa nuova legge (Legge di controllo sulla raccolta e la donazione di sangue/Showa 31 (1956) legge n. 169) sia di garantire un adeguato approvvigionamento di prodotti sanguigni in Giappone, questa legge intende soprattutto promuovere l'autosufficienza nazionale.

Secondo la nuova legge, ogni anno verranno sviluppati i piani relativi all'offerta e alla domanda di prodotti sanguigni e il governo giapponese raccomanderà alle società d'importazione di ridurre le loro forniture se venisse determinato che le importazioni stanno riducendo la domanda di prodotti sanguigni nazionali. Le società che si rifiutassero di ottemperare alle raccomandazioni potrebbero subire il ritiro delle loro licenze commerciali.

L'eventuale necessità di etichettatura che potrebbe essere richiesta ai produttori stranieri, indicante che i loro prodotti provengono da fonti remunerate desta inoltre molte preoccupazioni e potrebbe avere effetti discriminatori.

Non ritiene la Commissione che tale politica rappresenti un grave ostacolo agli scambi e all'accesso al mercato, discriminando i prodotti ottenuti secondo le tecnologie più avanzate e conformi alle regole di mercato degli Stati membri dell'Unione europea? La Commissione non ritiene che questo problema vada sollevato e discusso in occasione della prossima tornata negoziale dell'OMC che si terrà a Cancun nell'ottobre 2003?

#### **Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione**

*(1° settembre 2003)*

A titolo di osservazione preliminare la Commissione fa notare che tutti i medicinali derivati dal plasma approvati dall'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMA) per essere commercializzati nell'Unione ottemperano alle più rigorose prescrizioni in tema di sicurezza, indipendentemente dalla loro origine.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'ordinanza di esecuzione a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare la Commissione è a conoscenza di tali disposizioni giuridiche e condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare. Non si dovrebbero imporre restrizioni agli scambi che non possano essere giustificate da motivazioni legittime.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, le disposizioni giuridiche giapponesi di cui sopra contengono due elementi preoccupanti:

- un piano relativo alla domanda e all'offerta;
- una nuova prescrizione in tema di etichettatura.

A termini dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dovrebbero garantire che i regolamenti tecnici non vengano elaborati, adottati od applicati allo scopo o con l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale. I membri dell'OMC dovrebbero inoltre garantire che i prodotti importati dal territorio di qualsiasi membro ricevano un trattamento tanto favorevole quanto quello concesso ai prodotti analoghi di origine nazionale e ai prodotti analoghi provenienti da qualsiasi altro paese.

Le disposizioni giuridiche che tendono a discriminare fra le fonti di donazione del sangue o i paesi d'origine o che ingiustamente danno ad intendere — in assenza di un fondamento scientifico — che i medicinali derivati da donatori nazionali non retribuiti sono più sicuri dei medicinali importati derivati da donatori retribuiti suscitano preoccupazioni. Come l'onorevole parlamentare saprà, la direttiva 2002/98/CE<sup>(1)</sup> chiede tuttavia agli Stati membri di «incoraggiare le donazioni volontarie e gratuite di sangue per assicurare che il sangue e i suoi componenti siano forniti, per quanto possibile, mediante tali donazioni» (Articolo 20).

Un'etichettatura differenziata non è necessaria se si garantisce che la qualità e la sicurezza dei medicinali sono equivalenti.

Attualmente la Commissione sta analizzando la situazione allo scopo di determinare con esattezza la natura e gli effetti della legislazione giapponese, in particolare le ripercussioni economiche sui fabbricanti europei. Si sta inoltre valutando se tali disposizioni giuridiche costituiscano una violazione delle norme dell'OMC.

La Commissione tuttavia ha già sollevato la questione nei suoi contatti bilaterali con le autorità giapponesi, compreso nell'ambito del dialogo UE-Giappone sulla riforma regolamentare.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE, GU L 33 del 8.2.2003.

(2004/C 33 E/257)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2315/03**  
**di Paul Rübiger (PPE-DE) alla Commissione**

(14 luglio 2003)

*Oggetto:* Restrizione dell'accesso al mercato dei medicinali derivati dal plasma in Australia

In Australia, un accordo di monopolio (Plasma Fractionation Agreement) consente alla CSL Limited di essere l'unico fornitore di medicinali derivati dal plasma in questa nazione. Ciò avviene nonostante la CSL Limited goda delle stesse libertà commerciali dei produttori europei nell'Unione europea e in altri mercati principali.

Le norme di sicurezza applicabili alla produzione e alla distribuzione dei medicinali derivati dal plasma della CSL Limited e delle maggiori industrie del settore i cui prodotti sono soggetti a restrizioni nel mercato australiano sono le stesse. Inoltre, un'altra grave discriminazione è rilevabile nel fatto che, per ottenere l'accesso al mercato, i medicinali provenienti da fonti non australiane devono dimostrare di essere di qualità superiore in termini di efficacia e sicurezza.

La Commissione concorda sul fatto che tale politica costituisca una grave barriera commerciale e all'accesso al mercato, discriminando i medicinali prodotti secondo le più moderne tecnologie e la cui commercializzazione è autorizzata negli Stati membri dell'Unione europea? La Commissione concorda sul fatto che la questione dovrebbe essere sollevata e discussa in sede della prossima tornata negoziale dell'OMC che si terrà a Cancun nell'ottobre 2003?

**Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione**

(1° settembre 2003)

A titolo di osservazione preliminare la Commissione fa notare che tutti i medicinali derivati dal plasma approvati dall'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMA) per essere commercializzati nell'Unione ottemperano alle più rigorose prescrizioni in tema di sicurezza, indipendentemente dalla loro origine. La sicurezza di base dei medicinali derivati dal plasma è garantita da una vasta serie di misure. Data l'analogia delle prescrizioni in tema di sicurezza e qualità applicate in Australia e nell'Unione non sembrano sussistere giustificazioni, in termini di salute pubblica, per l'adozione di provvedimenti discriminatori nei riguardi dei medicinali europei.

La Commissione è a conoscenza della situazione e concorda col fatto che il Plasma Fractionation Agreement (accordo sul frazionamento del plasma) esistente in Australia susciti preoccupazioni per quanto riguarda l'accesso al mercato.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, l'accesso al mercato australiano per i medicinali derivati dal plasma prodotti al di fuori dell'Australia è consentito unicamente in circostanze eccezionali.

Secondo le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) i membri dell'OMC dovrebbero garantire che i prodotti importati dal territorio di un qualsiasi membro ricevano un trattamento tanto favorevole quanto quello concesso ai prodotti analoghi di origine nazionale e ai prodotti analoghi provenienti da qualsiasi altro paese.



La Commissione attualmente sta analizzando la situazione per determinare con esattezza la natura e gli effetti del suddetto Plasma Fractionation Agreement, in particolare le ripercussioni economiche sui fabbricanti europei. Occorre un'ulteriore analisi per stabilire se le condizioni di mercato costituiscono una violazione delle norme dell'OMC.

In funzione dei risultati di tale analisi la Commissione adotterà provvedimenti adeguati, ad esempio sollevando la questione con le autorità australiane o in sede dell'appropriato comitato dell'OMC.

(2004/C 33 E/258)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2316/03**  
**di Armando Cossutta (GUE/NGL) alla Commissione**

(14 luglio 2003)

Oggetto: Conoscenza linguistica nell'Unione

Con l'introduzione delle nuove tecnologie multimediali a livello di massa, come, per esempio quelle denominate DVD, è possibile per i cittadini europei, acquistando un film, poterlo visionare nelle diverse lingue dell'Unione. Nel mercato invece, sempre più spesso, i DVD propongono film con al massimo due versioni linguistiche e non sempre con i sottotitoli per ogni versione linguistica.

1. Non ritiene la Commissione che le potenzialità delle tecnologie dovrebbero essere sfruttate al massimo per diffondere il più possibile le lingue comunitarie, adempiendo altresì ad uno degli impegni principali del Consiglio di Lisbona?
2. Quali iniziative di carattere normativo e quali azioni intende intraprendere la Commissione affinché i cittadini europei, usufruendo della tecnologia di cui in oggetto, possano, anche attraverso la visione di film, apprendere le altre lingue dei popoli europei?

**Risposta di Viviane Reding a nome della Commissione**

(4 settembre 2003)

La Commissione condivide appieno il desiderio dell'onorevole parlamentare di migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue nell'Unione.

Può interessare l'onorevole parlamentare il fatto che la Commissione ha di recente pubblicato una comunicazione alle altre istituzioni<sup>(1)</sup> «Promozione dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica: Piano d'azione 2004 – 2006».

La comunicazione fa specifico riferimento al potenziale delle nuove tecnologie per la promozione dell'apprendimento delle lingue:

Ogni comunità in Europa può diventare più aperta alle lingue facendo un migliore uso delle possibilità di udire e vedere altre lingue e culture, e quindi contribuendo a maggiore sensibilità e apprendimento delle lingue. (...)

Le ricerche mostrano che l'impiego di sottotitoli al cinema e alla televisione possono incoraggiare e agevolare l'apprendimento delle lingue. Il potere dei media – compresi nuovi media come i DVD – può essere disciplinato dalla creazione di un ambiente più aperto alle lingue esponendo regolarmente i cittadini ad altre lingue e culture. Occorre sfruttare le potenzialità insite in una maggiore impiego dei sottotitoli a fini di promozione dell'apprendimento delle lingue.

La Commissione propone inoltre l'avvio di uno studio volto a esaminare le potenzialità insite in un maggiore impiego dei sottotitoli nei film e alla televisione a fini di promozione dell'apprendimento delle lingue, come pure modalità e strumenti intesi ad incoraggiare un maggiore impiego di materiali audiovisivi sottotitolati a fini di apprendimento delle lingue.

Per quanto riguarda la seconda domanda, e in particolare i passi legislativi, occorre sottolineare che alla Commissione non compete prendere iniziative di natura legislativa in questo campo.

Per concludere, la Commissione considera i DVD multilingui uno fra più strumenti possibili per creare in Europa un ambiente più aperto alle lingue, e vorrebbe incoraggiarne l'impiego in questo senso.

(<sup>1</sup>) COM(2003) 449 final.

(2004/C 33 E/259)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2324/03**  
**di Bill Newton Dunn (ELDR) alla Commissione**

(14 luglio 2003)

**Oggetto:** Il governo britannico può versare pensioni diverse a categorie differenti di persone impiegate nel servizio sanitario nazionale britannico?

Per quanto concerne i dipendenti del servizio sanitario nazionale addetti ai pazienti psichiatrici che abbiano maturato almeno vent'anni di carriera, il governo britannico accorda loro un bonus, conteggiando ciascun anno prestato per tale servizio come doppio ai fini del calcolo della pensione.

Una cittadina del mio collegio elettorale ha svolto la sua attività professionale nel settore psichiatrico dal 1994 al 1999, ma è stata successivamente trasferita al settore infermeria generale. Pertanto, stando alla regola generale, gli anni dal 1994 al 1999 non verranno conteggiati come doppi.

Si può considerare tale discriminazione ingiusta e illegale, anche alla luce della sentenza pronunciata per la causa Coloroll Pension Trustees Ltd contro Russell, secondo cui «i fondi pensione di categoria sono tenuti a fare quanto in loro potere per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 199 del trattato di Roma»?

**Risposta della sig.ra Diamantopoulou per conto della Commissione**

(14 agosto 2003)

Sulla base delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, la Commissione non è in grado di stabilire se vi sia violazione del diritto comunitario in materia di parità di trattamento tra donne e uomini. La Commissione invita l'onorevole parlamentare a fornire maggiori dettagli sul caso della cittadina interessata.

(2004/C 33 E/260)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2326/03**  
**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(16 luglio 2003)

**Oggetto:** Discriminazione fra impiegati e operai nell'indennità di licenziamento

La legislazione del lavoro ellenica non considera che al lavoro di concetto e al lavoro manuale vada riconosciuta la stessa tutela della perdita del posto di lavoro; infatti, in caso di licenziamento, alle tute blu viene riconosciuta un'indennità proporzionalmente di molto inferiore rispetto a quella accordata ai colletti bianchi. Le organizzazioni sindacali chiedono l'equiparazione delle indennità, non soltanto per evidenti ragioni di equità, ma anche perché un'indennità di licenziamento troppo bassa costituisce un incentivo a licenziare.

Può la Commissione fornire dati sulle norme in vigore negli altri Stati membri? Quali azioni intende intraprendere per promuovere l'equiparazione fra indennità di licenziamento a livello di Unione europea?

**Risposta della sig.ra Diamantopoulou per conto della Commissione**

(14 agosto 2003)

Nel 1997 la Commissione ha pubblicato una relazione sulla situazione giuridica riguardante la cessazione dei rapporti di lavoro negli Stati membri. La Commissione è in procinto di inviare direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento una copia di tale relazione.

Nell'ambito dell'Agenda per la politica sociale europea approvata dal Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, la Commissione è invitata a organizzare uno scambio di opinioni sul licenziamento individuale entro il 2004.

Nel giugno 2003 la Commissione ha lanciato una serie di studi volti ad accertare la situazione attuale negli Stati membri. Una volta ultimati tali studi, si prevede di pubblicare una relazione aggiornata nel 2004. A quel punto la Commissione stabilirà quali provvedimenti adottare.

(2004/C 33 E/261)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2330/03  
di Véronique Mathieu (EDD) alla Commissione**

(16 luglio 2003)

*Oggetto:* Esportazione di bevande imbottigliate in Germania

La grande distribuzione tedesca ha informato le società francesi di essere intenzionata a togliere dal listino i loro prodotti a seguito della decisione del governo tedesco di applicare, a partire dal prossimo mese d'ottobre, l'ordinanza del gennaio 2003.

Infatti, le autorità tedesche non hanno adottato le misure logistiche che tale legislazione comporta, lasciando alla produzione e alla distribuzione l'onere della raccolta dei vuoti nonché il loro rinvio al luogo d'origine.

Questa misura riguarda direttamente le bevande francesi e in particolar modo le acque minerali e naturali imbottigliate, in quanto secondo tale legislazione le società esportatrici devono farsi carico della reimportazione in Francia dei vuoti. Di fatto, questa legge crea una vera e propria distorsione della concorrenza. Rendendo infatti praticamente impossibile le esportazioni in questo paese, la Germania non adotta una posizione protezionistica, non conforme al diritto comunitario?

La Commissione potrebbe prendere posizione in merito alla compatibilità di questa normativa nazionale con la legislazione europea sul mercato interno da un lato e con la direttiva «imballaggi» dall'altra?

**Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(29 agosto 2003)

Nelle osservazioni da essa formulate in merito alla causa C-309/02 la Commissione ha espresso il parere che la cauzione sugli imballaggi a perdere risulti in linea di massima ammissibile a norma dell'articolo 7 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi ed i rifiuti d'imballaggio nonché dell'articolo 28 del trattato CE, a condizione che il passaggio dall'attuale sistema di restituzione dei vuoti ad uno basato su cauzioni a carico degli imballaggi a perdere sia effettuato senza provocare perturbazioni del commercio e l'insorgere di ostacoli eccessivi agli scambi all'interno dell'Unione.

In considerazione di ciò il sig. Bolkestein, membro della Commissione responsabile per il mercato interno, e la sig.ra Wallström, membro della Commissione responsabile per l'ambiente, hanno manifestato al sig. Trittin, ministro tedesco dell'ambiente, l'opinione che il sistema di cauzioni sugli imballaggi a perdere attualmente applicato in Germania possa configurare un'infrazione grave tanto dell'articolo 28 del trattato CE, quanto dell'articolo 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/62/CE del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi ed i rifiuti d'imballaggio<sup>(1)</sup>. Il ministro Trittin ha risposto con diverse lettere, datate 6 giugno, 7 luglio e 18 luglio 2003, nelle quali riferiva che il governo tedesco è ben deciso ad istituire un sistema di restituzione conforme alla legislazione comunitaria entro l'1 ottobre 2003 e che il tempo restante fino a tale data dovrà servire a risolvere problemi pratici legati all'attuazione di tale sistema.

Nella lettera inviata il 18 luglio al sig. Prodi, presidente della Commissione, il sig. Gerhard Schröder, cancelliere tedesco, si è parimenti impegnato a titolo personale per garantire che il governo tedesco non tollererà ulteriori periodi di transizione che valichino il termine dell'1 ottobre 2003.

In considerazione di quanto esposto sopra il 23 luglio 2003 il presidente Prodi ha risposto al cancelliere Schröder esprimendo la sua persistente preoccupazione per l'attuale applicazione del sistema tedesco di cauzione obbligatoria. Viste le ripercussioni di tale sistema sulle importazioni dall'Unione in particolare ha da un lato chiesto al cancelliere di considerare la possibilità di sospendere il regime di cauzione nella sua forma attuale fino a quando non sia operativo un sistema di restituzione esteso all'intero territorio tedesco, e dall'altro segnalato che la Commissione si vedrà obbligata ad iniziare un procedimento per infrazione contro la Germania se alla data dell'1 ottobre 2003 non sarà stato posto in essere alcun sistema di restituzione conforme alle prescrizioni del diritto comunitario.

(<sup>1</sup>) GU L 365 del 31.12.1994.

(2004/C 33 E/262)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2339/03**  
**di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione**

*(16 luglio 2003)*

**Oggetto:** Trasferimento dell'azienda American Tool, ad Albergaria-a-Velha

L'azienda multinazionale American Tool possiede una fabbrica ad Albergaria-a-Velha, dove produce seghe, seghetti ed altri utensili da taglio. Lo scorso 27 giugno ha informato i propri dipendenti che intende chiudere la propria attività in Portogallo a partire dal settembre di quest'anno. A tale scopo ha già iniziato il processo che porterà al licenziamento collettivo dei 74 dipendenti.

L'azienda, che intende trasferire parte dell'attuale produzione di Albergaria-a-Velha in Danimarca, nei documenti consegnati ai propri dipendenti asserisce che la chiusura della filiale è dovuta a «ragioni di carattere congiunturale e tecnologico».

Questa situazione è quanto mai inattesa, in quanto nessuno è a conoscenza di difficoltà economiche in seno a questa azienda o al suo gruppo. Oltre alla filiale in Danimarca, questo gruppo possiede varie altre sedi in paesi dell'Unione europea, quali Spagna e Italia.

Chiedo quindi alla Commissione di informarmi se questa azienda ha ricevuto finanziamenti da parte dell'Unione e per quale ammontare.

**Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou in nome della Commissione**

*(29 agosto 2003)*

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2004/C 33 E/263)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2342/03**  
**di Paul Rübiger (PPE-DE) alla Commissione**

*(16 luglio 2003)*

**Oggetto:** Cassa Edile della Provincia autonoma di Bolzano; contributi versati da parte di imprenditori edili stranieri

La società austriaca Strabag AG lamenta il fatto che si chiede alle imprese edili austriache che inviano lavoratori nella Provincia autonoma di Bolzano di versare contributi alla Cassa Edile della Provincia di Bolzano, benché tali imprese edili austriache versino contributi essenzialmente analoghi anche in Austria in base alla legge «Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz» nonché alla legge sulla previdenza sociale generale.

Il doppio pagamento dei contributi viene richiesto in particolare nel quadro di gare d'appalto relative ad opere edili pubbliche bandite dai comuni. Inoltre non sono stati concessi i permessi di lavoro per cittadini extracomunitari in quanto, in base a quanto affermato dai sindacati italiani, l'impresa edile austriaca in questione si è rifiutata di iscrivere i suoi lavoratori alla cassa edile.

1. La Commissione è a conoscenza dei fatti sopra illustrati ed è del parere che il doppio pagamento di contributi essenzialmente analoghi a favore di lavoratori edili sia in contrasto con la libera prestazione di servizi in quanto conduce a distorsioni del mercato e della concorrenza?
2. Le discriminazioni sopra illustrate sono a parere della Commissione in contrasto con il diritto comunitario?
3. In caso affermativo (sia punto 1, sia punto 2), la Commissione intende porre fine a tale pratica?
4. I contributi a favore della cassa edile sono coperti, a parere della Commissione, dalla direttiva 96/71 CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi<sup>(1)</sup>?
5. La Commissione continua a sostenere la posizione esposta in risposta all'interrogazione scritta E-1479/98<sup>(2)</sup> anche nel presente caso?

<sup>(1)</sup> GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 50 del 22.2.1999, pag. 41.

### **Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(22 agosto 2003)

L'onorevole parlamentare solleva questioni relative alla libera prestazione dei servizi transfrontalieri e alle disposizioni della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi<sup>(1)</sup>.

1. La Commissione non è a conoscenza del caso concreto segnalato dall'on. parlamentare, ma è conscia del rischio del doppio pagamento a carico dei datori di lavoro quando essi devono rispettare gli obblighi relativi alle ferie retribuite sia nello Stato membro d'origine che nello Stato membro di accoglienza.

Quando in tutti e due gli Stati interessati, cioè nello Stato di origine dell'impresa e nello Stato di accoglienza, esiste un sistema di casse per le ferie, la questione dell'equivalenza dei sistemi delle casse nei due Stati membri deve essere risolta. Per risolvere i problemi di comparazione dei due sistemi, è stato avviato un metodo di cooperazione per le casse di numerosi paesi con lo scopo di assicurare il riconoscimento reciproco dei sistemi di ferie retribuite ed evitare i doppi pagamenti dei datori di lavoro nel caso di distacco dei lavoratori.

2. Secondo la Commissione un doppio pagamento per il datore di lavoro in questo contesto può costituire una limitazione alla libera prestazione dei servizi e non corrisponde né allo spirito, né alla lettera della direttiva 96/71/CE.

3. La Commissione esaminerà tutti i casi che saranno presentati e prenderà tutte le misure necessarie per far sì che il trattato CE sia rispettato e la direttiva 96/71/CE sia applicata correttamente. Inoltre essa incoraggerà tutte le iniziative prese dalla casse, come quelle previste al punto 1.

4. La direttiva 96/71/CE obbliga gli Stati membri a far sì che le imprese garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro enumerate all'art. 3 in vigore nel paese d'accoglienza, tra cui la durata minima delle ferie annuali retribuite. Nell'attuazione pratica di tale obbligo, gli Stati membri sono tenuti a rispettare le disposizioni della direttiva, oltre che gli artt. 49 e seguenti del trattato CE.

5. La Commissione conferma la sua risposta data all'interrogazione scritta E-1479/98 presentata dalla sig.ra R. Oomen-Ruijten e altri<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 18 del 21.1.1997.

<sup>(2)</sup> GU C 50 del 22.2.1999.

(2004/C 33 E/264)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2344/03  
di Toine Manders (ELDR) alla Commissione**

(16 luglio 2003)

*Oggetto:* Burocrazia Interreg

Il regolamento sulle sovvenzioni Interreg nei Paesi Bassi contiene passaggi che rendono inutilmente difficile l'esecuzione della parte amministrativa, ad esempio la richiesta di presentare, quale presupposto per ottenere un sussidio, una pezza d'appoggio per tutte le fatture e le retribuzioni pagate. In tal modo le organizzazioni vengono scoraggiate dal chiedere fondi, per cui i potenziali aiuti non vengono sfruttati in maniera sufficiente.

La richiesta di un sussidio Interreg BMG viene spesso considerata nei Paesi Bassi una procedura estremamente pesante: già l'elaborazione di un progetto dettagliato con prodotti finali ben definiti è oltremodo complessa. Inoltre anche la parte amministrativa è assai complicata: si tratta di presentare prove dell'impegno, fatture, copie di buste paga e adesso pure delle pezze d'appoggio per giustificare i pagamenti.

Ciò significa in concreto che un partner deve cercare ogni mese dall'elenco dei pagamenti salariali quali persone hanno collaborato al progetto; tale elenco deve poi essere girato per presentare una pezza d'appoggio dei pagamenti/copia della banca del saldo totale. Tutto ciò può essere ricercato nel sistema in maniera completamente automatizzata e relativamente facile mediante dischetti di pagamento, ma è fastidioso da attuare in quanto implica elenchi lunghissimi. In breve: mentre l'amministrazione e la contabilità dei partner sono stati automatizzati, l'Europa richiede ancora una volta attestati a mano/copie.

Inoltre in questo quadro è emerso che, quale conseguenza di diversi sistemi d'inserimento e di interpretazione nazionali, spesso idee per progetti molto interessanti non vengono prese in considerazione per fondi Interreg e viene perso inutilmente molto tempo a causa della mancanza di un valido coordinamento.

1. La Commissione è a conoscenza della complessità burocratica legata alle richieste di sussidi Interreg, di cui sopra è stato illustrato un esempio?
2. Le norme per i sussidi Interreg di altri Stati membri contemplano anch'esse analoghe disposizioni che implicano un aumento della burocrazia? In caso affermativo, quali?
3. La Commissione intende intervenire per porre un limite a inutili procedure burocratiche collegate alla concessione di fondi Interreg? In caso negativo, perché? In caso affermativo, quali azioni pensa di intraprendere?
4. La Commissione intende vagliare le possibilità di istituire un organo competente in ciascuna Euregio che coordini le richieste, l'elaborazione e la liquidazione di progetti Interreg?

**Risposta data dal Sig Barnier in nome della Commissione**

(22 agosto 2003)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2004/C 33 E/265)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2375/03  
di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione**

(16 luglio 2003)

*Oggetto:* Edredoni a rischio a causa della pesca meccanica di molluschi

Secondo una notizia dell'NRC-Handelsblad (del 5 luglio 2003) è stato dimostrato che la pesca commerciale meccanica di molluschi incide negativamente sugli uccelli del Waddenzee che si cibano di molluschi. Un gruppo di biologi ha rilevato una significativa riduzione del numero di edredoni (Somateria Mollissima), pari al 50 per cento circa

La «Waddenvereniging» ritiene che la pesca meccanica di molluschi distrugga l'intero ecosistema a causa dell'aratura del fondo marino.

La «Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland» chiede che si ponga fine alla pesca meccanica di molluschi nel Waddensee per evitare lo sterminio degli edredoni. Nell'inverno 1999/2000 sono stati contati 21 000 uccelli morti. Da recenti studi emerge un collegamento diretto tra carenza di molluschi e morte degli edredoni. La supposizione che a causare tale moria fossero dei parassiti si è dimostrata errata.

Stando all'art. 6, par. 2 della direttiva 92/43/CEE<sup>(1)</sup>, gli Stati membri devono adottare misure adeguate per far sì che in una zona sotto particolare tutela la qualità degli habitat naturali e degli habitat delle singole specie non peggiori e che le specie correlate a tali aree non vengano disturbate, ove ciò possa avere un effetto significativo in considerazione degli obiettivi della direttiva.

La suddetta disposizione vige per le attività svolte in un'area di tutela speciale che possono avere un impatto negativo sulla preservazione degli uccelli. L'applicazione può implicare l'adeguamento o l'interruzione di tali attività.

La Commissione europea condivide il mio parere, secondo cui i nuovi riscontri devono portare all'adozione di misure a tutela di specie protette d'uccelli in quest'area compresa nella direttiva sugli uccelli?

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

### **Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

*(29 agosto 2003)*

Nel 2001 la Commissione ha aperto due procedimenti, uno che si riferiva ad una decisione in materia di pianificazione relativa al Waddensee e in particolare alla pesca industriale di molluschi e alle attività militari (caso 2001/2164) e un secondo che si riferisce direttamente agli effetti negativi della pesca dei molluschi nel Waddensee sulla popolazione di uccelli selvatici (caso 2001/4491). Il Waddensee è stato designato dai Paesi Bassi come zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici<sup>(1)</sup> («uccelli selvatici») ed è stato proposto come sito di importanza comunitaria (pSCI) ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche<sup>(2)</sup> (direttiva «habitat»). I casi riguardano la presunta violazione da parte dei Paesi Bassi dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva «habitat» che, ai sensi dell'articolo 7, si applica alle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva «uccelli selvatici».

L'esame dei suddetti casi è ancora in corso. L'eventuale dimostrazione di un chiaro nesso causale tra la pesca dei molluschi e le morti di uccelli selvatici riscontrate è al riguardo di cruciale importanza. La Commissione prenderà in considerazione le informazioni fornite dall'onorevole parlamentare nella sua valutazione per stabilire se le disposizioni delle direttive «uccelli selvatici» e «habitat» siano stati rispettate dai Paesi Bassi.

<sup>(1)</sup> GU L 103 del 25.4.1979.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 22.7.1992.

(2004/C 33 E/266)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2379/03 di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

*(18 luglio 2003)*

**Oggetto:** Piccole imprese e appalti pubblici

La Commissione ritiene che le piccole imprese dispongano di un sufficiente accesso agli appalti pubblici in seno all'UE? Quali misure intende adottare la Commissione al fine di migliorare la situazione? La Commissione intende specificatamente ridurre il tetto dell'appalto da notificare e semplificare le procedure di notifica?

**Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(5 settembre 2003)

In risposta all'interrogazione dell'onorevole parlamentare sulla partecipazione delle piccole imprese agli appalti pubblici nell'Unione, la Commissione desidera sottolineare il particolare impegno con cui essa si adopera per creare il miglior quadro legislativo possibile, in modo da garantire la massima apertura degli appalti a tutti gli attori. Gli obiettivi principali della Commissione sono di creare un vero mercato interno europeo nel campo degli appalti pubblici, ma anche di rispondere alle esigenze delle imprese, in particolare per quanto riguarda la semplificazione e la trasparenza.

Le proposte di modifica delle direttive «appalti pubblici» in vigore<sup>(1)</sup>, sono attualmente oggetto di una procedura di codecisione tra il Parlamento e gli Consiglio e presentano progressi significativi rispetto alla situazione esistente. Oltre alla semplificazione delle procedure, queste proposte contengono misure che possono andare direttamente a vantaggio delle piccole e medie imprese (PMI). Si tratta, tra l'altro, di concedere alle autorità aggiudicatrici la possibilità di suddividere uno stesso appalto in lotti più piccoli per renderli più accessibili alle piccole imprese e facilitare il ricorso alle procedure elettroniche. Anche l'accesso all'informazione è stato notevolmente migliorato dal maggio 2002 grazie ad una maggiore standardizzazione del contenuto dei bandi.

Parallelamente a questa azione legislativa, la Commissione ha intrapreso uno studio destinato a misurare con maggiore precisione l'accesso delle PMI agli appalti pubblici europei. I risultati dello studio saranno disponibili entro la fine del 2003. Le prime stime indicano che la partecipazione delle piccole e medie imprese di appalti pubblici sopra le soglie comunitarie è del complesso soddisfacente. Va però osservato che miglioramenti sono ancora possibili su molti punti. Infatti, i principali ostacoli ad un migliore accesso delle piccole imprese di appalti pubblici sono, per la maggior parte, legati ad un'insufficiente informazione sugli appalti e sulle procedure in vigore, ad eccessivi oneri amministrativi e finanziari, alla dimensione dei mercati, al livello di preparazione delle imprese e infine alla difficoltà di accesso ai mezzi di ricorso.

La Commissione precisa nella sua comunicazione «Strategia per il mercato interno — Priorità 2003-2006»<sup>(2)</sup> le azioni che intende intraprendere per migliorare la situazione. La Commissione ricorda però che «spetterà agli Stati membri far sì che le regolamentazioni che essi stessi hanno adottato siano efficacemente applicate. Essi dovranno anche semplificare le loro regolamentazioni nazionali e armonizzare per quanto possibile le procedure delle varie autorità aggiudicatrici per facilitare la partecipazione delle imprese alle gare d'appalto». La Commissione ha quindi invitato gli Stati membri a «razionalizzare e semplificare le proprie legislazioni e ad uniformare le procedure».

Per quanto riguarda gli appalti pubblici al di sotto delle soglie comunitarie, che più interessano le PMI, la legislazione europea offre alle imprese un certo numero di garanzie, specie in fatto di trasparenza, eguaglianza di trattamento e non discriminazione. Lo studio sull'accesso delle PMI agli appalti pubblici potrà anche costituire una fonte di ispirazione interessante sia per gli operatori economici, sia per i legislatori e le autorità aggiudicatrici nazionali. Infatti, esso presenterà, sotto forma di due guide, una serie di buone pratiche europee che permetteranno loro di adottare, nel rispetto del diritto comunitario, tutti i provvedimenti atti a favorire una maggiore partecipazione delle PMI.

Quanto alle soglie d'applicazione delle direttive che disciplinano gli appalti pubblici e gli appalti attribuiti nei settori speciali, il Parlamento, con il suo voto del 2 luglio 2003 in seconda lettura, ha accettato le soglie indicate nelle posizioni comuni del Consiglio, che corrispondono a quelle attualmente in vigore. Non è quindi pensabile una riduzione di queste soglie d'applicazione.

Il corretto recepimento nel diritto nazionale delle nuove direttive, ovviamente dopo che esse saranno state adottate a livello europeo, dovrebbe portare ad una semplificazione delle procedure di notifica. La Commissione intende inoltre proporre una modifica delle direttive «ricorso» applicabili nel settore degli appalti pubblici, al fine di migliorare l'accesso e di chiarire le procedure nazionali di ricorso.

<sup>(1)</sup> Si veda in particolare la posizione comune adottata il 30 marzo 2003 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi (2000/0115 (COD)).

<sup>(2)</sup> Si veda la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia per il mercato interno — Priorità 2003-2006». COM(2003) 238, 7.5.2003.



(2004/C 33 E/267)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2386/03**  
**di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione**

(18 luglio 2003)

Oggetto: Finanziamenti progetti per la promozione della salute

Considerato che, nell'ambito del Programma di Azione Comunitario in tema di salute pubblica, la Commissione europea ha speso per la sola promozione della salute più di 9,5 milioni di Euro finanziando 20 progetti, potrebbe essa far conoscere i costi dei singoli progetti e gli importi versati dalla Commissione a sostegno dei singoli progetti? È stato verificato il buon esito delle singole iniziative? Potrebbe la Commissione fornire una risposta analitica, informativa, documentata senza rinvii ad Internet?

(2004/C 33 E/268)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2389/03**  
**di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione**

(18 luglio 2003)

Oggetto: Programma per la promozione della salute 1997-2002

Potrebbe la Commissione far conoscere le associazioni professionali, organizzazioni non governative, amministrazioni nazionali, enti (pubblici o privati) che hanno ricevuto somme o contributi (con versamenti già effettuati o meno), ed in quale misura, relativamente alle singole azioni previste dal programma Comunitario per la Promozione della salute 1997-2002?

Potrebbe essa altresì far sapere se sia stata verificata l'effettiva destinazione delle somme ed il buon esito delle iniziative.

**Risposta comune**  
**data dal sig. David Byrne in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte E-2386/03 e E-2389/03**

(18 agosto 2003)

Il programma quinquennale d'azione comunitaria in tema di promozione, informazione, educazione e formazione alla salute è stato adottato dal Parlamento e dal Consiglio con la decisione n. 645/96/CE<sup>(1)</sup> del 16 aprile 1996, per uno stanziamento globale di 35 milioni di ECU. Il 17 marzo 2001, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato una proroga del programma al 31 dicembre 2002, con ulteriore stanziamento di EUR 14,54 milioni per gli ultimi due anni.

In virtù dell'articolo 7, paragrafo 2 della decisione n. 645/96/CE, è stata effettuata una valutazione intermedia del Programma di promozione della salute. La relazione al riguardo è stata pubblicata integralmente sul sito web [http://europa.eu.int/comm/health/index\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/health/index_en.html). Una valutazione definitiva del programma e degli altri programmi di salute pubblica è attualmente in corso di svolgimento. La relazione al riguardo sarà pubblicata nel 2004.

Ogni progetto finanziato nell'ambito del Programma di promozione della salute è stato oggetto di monitoraggio mediante esame di una relazione intermedia sull'entità dello stanziamento, nonché della relazione finale. Quando la relazione tecnica o il rendiconto finanziario hanno suscitato questioni, sono state eseguite ulteriori misure di controllo, quali ispezioni in loco, nell'intento di svolgere un audit preciso e chiarire tutti gli aspetti problematici. Sono state inoltre svolte ispezioni di audit sulla base di un piccolo campionamento o nei casi in cui il finanziamento è stato approvato per un periodo di diversi anni.

L'accluso elenco mostra tutti i progetti finanziati dal programma di promozione della salute fin dal 1996, con una precisa ripartizione degli stanziamenti assegnati a ciascun progetto.

<sup>(1)</sup> Decisione n. 645/96/CE del Parlamento e del Consiglio del 29 marzo 1996 per l'adozione di un programma d'azione comunitario concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica, GU L 95 del 16.4.1996.

(2004/C 33 E/269)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2387/03**  
**di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione**

(18 luglio 2003)

*Oggetto:* Creazione di infrastrutture per la promozione della salute sui luoghi di lavoro

Considerato che tra le competenze dell'Unione Europea in materia di salute pubblica figura la promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro, considerato che nel corso del 2002 la Commissione ha finanziato un progetto per la «Costituzione di infrastrutture per la promozione della salute nei luoghi di lavoro», con un contributo di 985 000 Euro alla Federal Association of Company Health Insurance Funds di Essen; considerato che tra le finalità del progetto figura, lo sviluppo di infrastrutture di supporto a livello nazionale per la realizzazione delle politiche europee per la promozione della salute sui luoghi di lavoro; potrebbe la Commissione far sapere quali strutture siano state create per ogni Stato membro interessato dal progetto. Ha la Commissione provveduto a verificare il buon esito del progetto?

**Risposta di David Byrne a nome della Commissione**

(14 agosto 2003)

L'onorevole parlamentare fa riferimento a una convenzione di sussidi nell'ambito del programma d'azione comunitaria in materia di promozione, informazione, educazione e formazione alla salute attualmente svolto in tutti gli Stati membri, nei tre paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e in cinque paesi candidati dalla Rete europea per la promozione della salute sul luogo di lavoro (ENWHP). Gli obiettivi di tale convenzione comprendono lo sviluppo di infrastrutture di supporto, a livello nazionale, per la diffusione e l'applicazione di strategie efficaci in materia di promozione e di politiche della salute sul luogo di lavoro.

Queste infrastrutture di supporto, che sono anche un forum per la promozione della salute sul luogo di lavoro, costituiscono una piattaforma sul piano nazionale per uno scambio di conoscenze ed esperienze, come pure per azioni comuni di tutte le parti interessate alla promozione della salute sul lavoro. Finalità comuni e regole per collaborare più strettamente sono elaborate conformemente alle priorità e alle pratiche nazionali. Nella maggior parte dei paesi che partecipano al progetto, il forum nazionale avrà statuto informale e deciderà in merito a un consenso su base volontaria. Il forum nazionale coinvolge parti istituzionali interessate quali autorità governative, regionali e altre autorità competenti, parti sociali e rappresentanti delle istituzioni di sicurezza sociale, come pure parti non istituzionali interessate quali imprese, associazioni professionali e intermediarie e istituti di credito.

I membri della rete europea di promozione della salute nei luoghi di lavoro hanno avviato lo sviluppo di un forum nazionale informale per tale promozione sui rispettivi territori. Queste iniziative si varranno per quanto possibile di reti già operative nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro e del miglioramento della salute sul luogo di lavoro ai livelli europeo e nazionale, o dovranno creare nuove strutture in forma di reti o piattaforme. I risultati definitivi del progetto, e in particolare lo stadio e le procedure di lavoro delle infrastrutture di supporto a livello nazionale in relazione alla promozione della salute sul lavoro, saranno presentati alla 4a Conferenza Europea della Rete europea di promozione della salute nei luoghi di lavoro il 14-15 giugno 2004 a Dublino.

(2004/C 33 E/270)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2393/03**  
**di Bill Miller (PSE) alla Commissione**

(21 luglio 2003)

*Oggetto:* Il Libro Bianco della Commissione «Un nuovo impulso alla gioventù europea» (COM/2001/0681 finale)

Gli ostelli nella regione tedesca della Bavaria attualmente impongono un'età massima di 26 anni ai propri ospiti in modo da poter usufruire di agevolazioni fiscali. Quanto influirà il Libro Bianco sul limite di età

attualmente in vigore, secondo quanto deciso dalla regione tedesca della Bavaria? È considerato illegale che detti luoghi di residenza impongano un limite d'età? La Bavaria è attualmente l'unica regione in Germania a permettere che negli ostelli sia presente tale limite.

### **Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione**

(27 agosto 2003)

Il Libro bianco sulla gioventù<sup>(1)</sup>, «Un nuovo impeto per la gioventù europea» ha lo scopo di suggerire un nuovo quadro di collaborazione nella politica della gioventù. Questo nuovo quadro che include il metodo aperto di collaborazione, è stato appoggiato dal Consiglio nella sua risoluzione del 27 giugno 2002<sup>(2)</sup> e si applica alle quattro priorità politiche tematiche: partecipazione, informazione, migliore comprensione dei giovani e delle attività di volontariato.

Il Libro bianco rappresenta perciò un primo passo verso una maggiore collaborazione nel settore giovanile e può affrontare solo un certo numero di priorità tematiche identificate da giovani rispettando pienamente la sussidiarietà degli Stati membri in questo campo. Il Libro bianco ha lo scopo di fornire un maggior numero di orientamenti politici sulla gioventù in Europa e di conseguenza non si occupa di questioni fiscali.

---

<sup>(1)</sup> COM(2001) 681 def.

<sup>(2)</sup> Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riunione nell'ambito del Consiglio del 27 giugno 2002 riguardante il quadro della collaborazione europea nel settore della gioventù (GU C 168 del 13.7.2002, pag. 2).

---

(2004/C 33 E/271)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2394/03 di Bill Miller (PSE) alla Commissione**

(21 luglio 2003)

*Oggetto:* Posizione del Libro Bianco della Commissione «Un nuovo impulso alla gioventù europea»

Qual è l'attuale posizione del Libro Bianco della Commissione «Un nuovo impulso alla gioventù europea»<sup>(1)</sup>?

---

<sup>(1)</sup> COM(2001) 0681 def.

### **Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione**

(29 agosto 2003)

I Libri bianchi pubblicati dalla Commissione sono documenti contenenti proposte di azione comunitaria in un settore specifico. Quando un Libro bianco è accolto favorevolmente dal Consiglio, può condurre eventualmente all'avvio di un'azione dell'Unione nel settore interessato.

Il Libro bianco «Un nuovo impulso per la gioventù europea» approvato dalla Commissione il 21 novembre 2001, propone in particolare l'applicazione di una collaborazione in materia di gioventù che copre quattro priorità tematica: «la partecipazione, l'informazione, il volontariato e una migliore conoscenza del settore della gioventù».

Il Consiglio ha accolto favorevolmente il Libro bianco approvando la risoluzione del 27 giugno 2002<sup>(1)</sup> relativa al quadro di collaborazione europea nel settore della gioventù. Questa risoluzione mette in atto le proposte espresse nel Libro bianco della Commissione.

In materia di partecipazione e informazione la Commissione ha presentato una relazione di sintesi<sup>(2)</sup> e progetti di obiettivi comuni<sup>(3)</sup> sulla base dei suggerimenti degli Stati membri. Il consiglio discuterà questi documenti della Commissione nel maggio 2003.

La Commissione procederà in merito alle priorità relative ad una maggiore conoscenza del settore della gioventù e delle attività di volontariato. Attualmente queste due priorità sono affrontate dagli Stati membri.

(<sup>1</sup>) GU C 168 del 13.7.2002.

(<sup>2</sup>) Documento di lavoro del personale della Commissione: analisi delle risposte degli Stati membri ai questionari della Commissione sulla partecipazione e sull'informazione dei giovani (SEC(2003) 465).

(<sup>3</sup>) Comunicazione della Commissione al Consiglio: seguito del Libro bianco «Un nuovo impulso per la gioventù europea». Proposta di obiettivi comuni in materia di partecipazione e informazione dei giovani a seguito della risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù, COM(2003) 184 def.

(2004/C 33 E/272)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2404/03

di **Bart Staes (Verts/ALE)** alla Commissione

(21 luglio 2003)

**Oggetto:** Zinco-bacitracina nella cunicoltura contro la clostridiosi: a causa della normativa UE proibita in Belgio, ma di nuovo in uso nei Paesi Bassi e in Francia

Il regolamento (UE) n. 2821/98 (<sup>1</sup>) del Consiglio del 17 dicembre 1998 che modifica la direttiva 70/524/CEE (<sup>2</sup>), relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, in ordine alla revoca dell'autorizzazione di taluni antibiotici, vieta l'uso della zinco-bacitracina quale additivo nell'alimentazione animale. La zinco-bacitracina viene impiegata, tra l'altro, nella cunicoltura a titolo preventivo per proteggere i conigli dalla clostridiosi. Lo Stato belga vieta quindi, conformemente al regolamento, l'uso di zinco-bacitracina. Il problema è che l'Allpharma, che immette sul mercato il prodotto, ha avviato in ritardo la procedura per chiedere la registrazione della zinco-bacitracina quale farmaco. Di conseguenza, attualmente non è disponibile alcun medicinale per la lotta contro la clostridiosi negli allevamenti cunicoli. Nel frattempo, Paesi Bassi e Francia hanno riammesso, senza deroghe, l'uso di zinco-bacitracina nella cunicoltura, per cui si è creata una concorrenza illecita tra, da un lato, gli allevatori olandesi e francesi e, dall'altro, quelli belgi.

La Commissione sa che Paesi Bassi e Francia ammettono nuovamente l'uso di zinco-bacitracina, sebbene secondo la normativa europea essa sia stata messa al bando, e che ciò comporta una distorsione del mercato cunicolo?

La Commissione riconosce che ciò rappresenta una distorsione di mercato, visto che la zinco-bacitracina è l'unico farmaco finora noto contro la clostridiosi del coniglio?

In caso affermativo, la Commissione intende intraprendere dei passi per cercare di risolvere il problema?

(<sup>1</sup>) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 4.

(<sup>2</sup>) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

### Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(1° settembre 2003)

La direttiva 70/524/CEE del Consiglio del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, quale modificata dal regolamento (CE) 2821/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998, vieta l'uso della zinco-bacitracina quale additivo nell'alimentazione animale a scopo di favorire la crescita, ma non come sostanza attiva presente nei medicinali veterinari per il trattamento/prevenzione di malattie specifiche.

L'autorizzazione dei medicinali veterinari è disciplinata dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (<sup>1</sup>). L'articolo 6 di detta direttiva stabilisce che ai fini dell'autorizzazione la sostanza attiva deve figurare negli

allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio<sup>(2)</sup>. La zinco-bacitracina figura nell'allegato I di detto regolamento dal 27 marzo 2003<sup>(3)</sup>. Che le autorità nazionali competenti concedano l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti zinco-bacitracina per il trattamento dell'enterocolite nei conigli è quindi perfettamente legittimo a condizione che la qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale siano state dimostrate.

Conformemente all'articolo 7 della direttiva 2001/82/CE quando la situazione sanitaria lo richiede uno Stato membro può autorizzare l'immissione in commercio o la somministrazione agli animali di medicinali veterinari autorizzati in un altro Stato membro. Le autorità belghe sono quindi competenti per stabilire se tali misure siano giustificate in questo caso. La Commissione non può pronunciarsi su una possibile distorsione del mercato in un settore risultante da decisioni prese da uno Stato membro nel proprio ambito di competenza.

<sup>(1)</sup> GU L 311 del 28.11.2001.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, GU L 224 del 18.8.1990.

<sup>(3)</sup> GU L 81 del 28.3.2003.

(2004/C 33 E/273)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2411/03

**di Karl-Heinz Florenz (PPE-DE), Willi Görlach (PSE),  
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE), Christa Klafß (PPE-DE)  
e Dagmar Roth-Behrendt (PSE) alla Commissione**

(21 luglio 2003)

**Oggetto:** Rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da imprese di ristorazione

Come reazione alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-1154/03<sup>(1)</sup> si pongono le seguenti domande aggiuntive:

- al momento attuale, la Commissione dispone di informazioni relative alle modalità di controllo, registrazione, identificazione, raccolta, ritiro, trasporto, trattamento, trasformazione, smaltimento e/o eliminazione dei rifiuti di cucina e ristorazione in tutta l'UE o necessita prima di «informazioni» da parte degli Stati membri, così come affermato nell'interrogazione E-1154/03?
- La Commissione concorda nell'affermare che la questione sollevata costituisce un problema impellente che, per motivi di igiene sanitaria, occorre risolvere senza indugi? In questo contesto, come può la Commissione assicurarsi che all'interno dell'UE i rifiuti di cucina e ristorazione non vengano illegalmente utilizzati come mangime o eliminati o trasportati illegalmente?
- Quali misure può adottare o adotterà la Commissione qualora singoli Stati membri non fornissero dati, o li fornissero solo in misura insufficiente, in merito alla raccolta e al trattamento di rifiuti dei prodotti alimentari e in particolare alla registrazione, al controllo, alla trasformazione, allo smaltimento e/o all'eliminazione di rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da imprese di ristorazione?

<sup>(1)</sup> GU C 268 E del 7.11.2003, pag. 177.

#### **Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione**

(14 agosto 2003)

Oltre alla risposta che la Commissione ha dato recentemente all'interrogazione scritta E-1154/03 degli Onorevoli parlamentari, la Commissione può confermare che non dispone ancora di informazioni relative alla raccolta e al trattamento dei rifiuti alimentari citati in tale risposta.

L'autorità competente di ogni Stato membro ha la responsabilità di far applicare la legislazione, in particolare di assicurare che i rifiuti di cucina e di ristorazione non siano utilizzati in modo illegale per l'alimentazione degli animali negli allevamenti e siano eliminati in modo sicuro. L'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione continuerà a sorvegliare la situazione per garantire un'attuazione armoniosa della legislazione.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano<sup>(1)</sup>, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione delle misure prese per assicurare la conformità a tale regolamento entro un anno a partire dalla sua entrata in vigore. La Commissione prenderà tutte le misure necessarie per assicurare che tali informazioni siano comunicate in tempo utile.

<sup>(1)</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2004/C 33 E/274)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2465/03

**di Giuseppe Gargani (PPE-DE), Fiorella Ghilardotti (PSE)  
e Enrico Ferri (PPE-DE) alla Commissione**

(23 luglio 2003)

*Oggetto:* Direttiva 2001/29 sul diritto d'autore da parte degli Stati Membri

Quali misure sta prendendo la Commissione europea per monitorare e verificare il corretto recepimento da parte degli stati membri dell'Unione Europea della Direttiva 2001/29/CE<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione?

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

### **Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(4 settembre 2003)

Fin dall'approvazione, il 22.5.2001, della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione<sup>(1)</sup> e anche prima che essa entrasse in vigore con la sua pubblicazione il 22.6.2001, la Commissione ha avviato un programma affinché gli Stati membri la recepissero in modi corretti e in tempi brevi. Si sono tenute 4 riunioni informali con gli Stati membri (maggio 2001, dicembre 2001, giugno 2002 e infine ottobre 2002). La Commissione ha poi intrapreso visite bilaterali presso le capitali per discutere il recepimento della direttiva con le autorità competenti. Il suo recepimento è stato anche discusso alla prima riunione del Comitato di contatto sul diritto d'autore (10.3.2003), istituito dall'articolo 12 della direttiva 2001/29/EC e composto da rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri sotto la presidenza della Commissione. La Commissione ha infine scritto a tutti gli Stati membri ricordando loro la grande importanza di un rapido recepimento della direttiva per la sua rilevanza ai fini degli obblighi internazionali comunitari (con essa la Comunità e i suoi Stati membri attuano il trattato OMPI sul diritto d'autore e sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, approvati il 20.12.1996 sotto gli auspici dell'organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale — OMPI).

La direttiva 2001/29/CE doveva essere recepita nelle leggi degli Stati membri entro il 22.12.2002. Danimarca e Grecia ha rispettato tale scadenza. Italia e Austria hanno recepito la direttiva rispettivamente in aprile e giugno 2003. La Commissione ha ricevuto la notifica ufficiale degli strumenti nazionali di recepimento di questi 4 Stati membri. La Germania ha approvato la sua legge di recepimento nel luglio 2003. Altri Stati membri seguiranno nel corso del 2003. La Commissione, nella sua funzione di custode dei trattati, ha aperto procedimenti d'infrazione contro gli Stati membri che non hanno ancora notificato il recepimento della direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 22.6.2001.

(2004/C 33 E/275)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2479/03****di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

(24 luglio 2003)

**Oggetto:** Conserve di tonno thailandesi, filippine e indonesiane

Dal 1° luglio 2003, Thailandia, Filippine e Indonesia godono di un contingente di esportazione verso l'UE di conserve di tonno con un dazio ridotto di circa il 12% rispetto alla base del regolamento (CE) n. 975/2003<sup>(1)</sup> del Consiglio del 5 giugno 2003, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le importazioni di conserve di tonno dei codici NC 1604 14 11, 1604 14 18 e 1604 20 70.

1. Può la Commissione comunicarci quali sono gli stabilimenti autorizzati a importare questo tipo di prodotto nella Comunità, specificando per ogni caso il paese di origine di dette conserve?
2. Può la Commissione dirci quali tipi di controllo sono previsti, ora o in futuro, su queste conserve di tonno e sulle imprese produttrici, al fine di garantire la sicurezza alimentare dei consumatori comunitari?

<sup>(1)</sup> GU L 141 del 7.6.2003, pag. 1.

**Risposta della sig.ra Byrne a nome della Commissione**

(29 agosto 2003)

Le condizioni sanitarie per l'importazione di prodotti della pesca, incluso il tonno, dall'Indonesia, dalle Filippine e dalla Thailandia sono stabilite rispettivamente nelle decisioni della Commissione 94/324/CE<sup>(1)</sup>, 95/190/CE<sup>(2)</sup> e 94/325/CE<sup>(3)</sup> (emendate).

1. L'elenco degli stabilimenti dai quali sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca dalla Thailandia, Filippine e Indonesia si può trovare nel sito: <http://forum.europa.eu.int/Public/irc/sanco/vets/info/data/listes/ffp.html>.

Le decisioni citate stabiliscono che i prodotti della pesca importati dai paesi summenzionati debbano essere commercializzati con l'indicazione del nome, in lettere maiuscole, del paese di esportazione e con il numero o il codice dello stabilimento approvato.

2. I controlli sanitari su tutti i prodotti della pesca (comunitari o importati) da commercializzare nella Comunità sono quelli stabiliti dalla direttiva del Consiglio 91/493/CEE<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> 94/324/CE: decisione della Commissione del 19 maggio 1994 che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dell'Indonesia, GU L 145 del 10.6.1994.

<sup>(2)</sup> 95/190/CE: decisione della Commissione del 19 maggio 1994 che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari delle Filippine, GU L 123 del 3.6.1995.

<sup>(3)</sup> 94/325/EC: decisione della Commissione del 19 maggio 1994 che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Thailandia, GU L 145 del 10.6.1994.

<sup>(4)</sup> Direttiva del Consiglio 91/493/CEE del 22 luglio 1991 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, GU L 268 del 24.9.1991.

(2004/C 33 E/276)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2501/03****di Anne Jensen (ELDR) alla Commissione**

(29 luglio 2003)

**Oggetto:** Linea di bilancio B3-4000 nel 2002

Nell'ambito della linea di bilancio B3-4000 la Commissione nel 2002 ha erogato finanziamenti ai programmi «responsabilità sociale dell'impresa», «relazioni sindacali», «dialogo sociale» e «partecipazione finanziaria». Numerosi progetti hanno richiesto finanziamenti alla Commissione e li hanno ottenuti. Non è tuttavia il numero di progetti che effettivamente hanno ottenuto fondi ad interessare l'interrogante:

Si chiede alla Commissione di precisare per quanti progetti sono stati richiesti finanziamenti nell'ambito dei suddetti programmi. Si chiede altresì di sapere qual è stata la percentuale di rifiuto dei progetti nell'ambito dei programmi in questione.

**Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(22 agosto 2003)

Nel 2002 la Commissione ha ricevuto un totale di 307 domande nell'ambito della linea di bilancio B3-4000, tra cui 125 proposte che sono state approvate. Questa cifra rappresenta una percentuale di accettazione del 41 %.

La ripartizione delle cifre per sottoprogramma è la seguente:

- Sottoprogramma 1: *sostegno al dialogo sociale europeo*
  - 135 domande ricevute, di cui 63 accettate (46,7 %)
- Sottoprogramma 2: *promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori*
  - 19 domande ricevute, di cui 8 accettate (42,1 %)
- Sottoprogramma 3: *miglioramento delle conoscenze in materia di relazioni sindacali*
  - 57 domande ricevute, di cui 25 accettate (43,9 %)
- Sotto programma 4: *responsabilità sociale delle imprese e diritti sociali fondamentali*
  - 96 domande ricevute, di cui 29 accettate (30,2 %)

(2004/C 33 E/277)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2505/03  
di Maurizio Turco (NI) alla Commissione**

(29 luglio 2003)

*Oggetto:* Procedura d'infrazione 2001/2151, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato, nei confronti della Repubblica Italiana, per violazione della direttiva 89/552/CEE (Televisione senza frontiere)

Premesso che:

- nel 2001 la Commissione europea ha avviato, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato, la procedura d'infrazione n. 2001/2151 nei confronti dell'Italia con riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE<sup>(1)</sup> del Consiglio (così come modificata dalla direttiva 97/36/CE<sup>(2)</sup>);
- con decisione del 20 marzo 2002 [PV (2002) 1560] ha inviato alle autorità italiane una lettera di messa in mora;
- da un recente studio della Carat Export risulta che l'affollamento pubblicitario settimanale in Italia sarebbe il doppio (435 spot potenziali) di quello in Germania (220) e Francia (260);
- l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, organismo cui l'ordinamento italiano affida la vigilanza circa il rispetto delle norme in materia, ha affermato nella Relazione sull'attività svolta per l'anno 2000 (paragrafo 8.1), nella Relazione sull'attività svolta per l'anno 2001 (paragrafo 2.5.1) e nella Relazione per l'anno 2002 (paragrafo 3.12.1) di aver avviato accertamenti e procedimenti volti ad individuare le violazioni commesse dalle emittenti televisive in materia di pubblicità e sponsorizzazioni;

potrebbe la Commissione far sapere se:

- ritenga che lo Stato Italiano abbia effettuato un controllo sufficiente sulle emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale (posizionamento degli spot, interruzioni, indici di affollamento, televendite e telepromozioni) così come disposto dalla direttiva 89/552/CEE e sue modificazioni?
- ritenga che il procedimento di accertamento delle violazioni alle disposizioni della direttiva, adottato dal legislatore italiano in esecuzione della stessa, sia adeguato allo scopo e ritiene che le interpretazioni date dalle istituzioni italiane alle norme siano conformi con lo spirito della direttiva?



- sia a conoscenza del numero di violazioni accertate negli anni 1999-2002 da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e il numero delle sanzioni conseguentemente adottate?
- ritenga che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia dedicato una quantità di risorse umane e finanziarie adeguate all'efficiente assolvimento delle funzioni affidatele dalla legge?

(<sup>1</sup>) GU L 298 del 7.10.1989, pag. 23.

(<sup>2</sup>) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

### **Risposta di Viviane Reding a nome della Commissione**

(1° settembre 2003)

La procedura di infrazione alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare si basava su un controllo eseguito dalla Commissione nel 1999. I risultati del controllo facevano seriamente dubitare se le autorità italiane controllassero effettivamente l'applicazione della legislazione che recepisce il capitolo IV della direttiva Televisione senza frontiere (<sup>1</sup>). Le autorità italiane hanno risposto che il periodo di controllo coincideva con la fase transitoria di trasferimento dei poteri dal consiglio normativo in materia di emissione e pubblicazione e dal ministero delle comunicazioni alla nuova autorità di recente istituzione e che la situazione era da allora notevolmente migliorata.

La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni sui miglioramenti dei controlli delle regole sulla pubblicità e la risposta delle autorità italiane del 21 maggio 2003 forniva chiarimenti soddisfacenti. Il personale assegnato a questo compito è aumentato dal 2000 al 2002 di circa il 30% (da 4,5 a 6 a tempo pieno). Le risorse finanziarie sono raddoppiate nello stesso periodo (da EUR 61 000 a EUR 122 000). Per quanto riguarda il numero dei procedimenti, le autorità italiane hanno riferito che 198 procedimenti sono stati avviati contro emittenti nel 1999 e 497 nel 2000. Stando alle informazioni disponibili, una recente sentenza della Corte di Giustizia ha semplificato l'attuale procedura, che rende quindi più facile il compito dell'autorità di tutela dei media di applicare sanzioni efficaci.

In considerazione di una situazione sostanzialmente migliorata riguardo all'applicazione della direttiva, la Commissione ha deciso, il 9 luglio 2003, di archiviare il caso. Questo non esclude che la Commissione possa avviare o continuare procedure di infrazione relative a specifiche pratiche pubblicitarie in Italia.

(<sup>1</sup>) Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities, as amended by Directive 97/36/EC of the Parliament and the Council of 30 June 1997.

(2004/C 33 E/278)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2519/03**

**di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE)  
e Françoise Grossetête (PPE-DE) alla Commissione**

(29 luglio 2003)

**Oggetto:** Sistema di deposito obbligatorio in Germania

L'introduzione di un sistema di deposito obbligatorio in Germania dei contenitori con vuoto a perdere per bibite, birra e acqua a partire dal 1° gennaio 2003 ha condotto a gravi casi di discriminazione indiretta nei confronti delle ditte importatrici. A causa di detto sistema di deposito obbligatorio delle lattine e delle bottiglie in plastica e vetro con vuoto a perdere, i dettaglianti tedeschi hanno eliminato tali contenitori dalle loro rivendite, perché la raccolta di tali recipienti è complicata, costosa e poco igienica.

Di conseguenza, si è assistito a un blocco quasi totale dell'importazione di bibite, acque e birre. Le imprese straniere possono consegnare i loro prodotti nel mercato tedesco solo in imballaggi a perdere, a causa della distanza e della struttura delle loro ditte. Le imprese tedesche continuano a mantenere, o persino ad accrescere, la loro parte di mercato, poiché possono consegnare i loro prodotti in imballaggi che possono essere nuovamente riempiti, non soggetti alle nuove norme sul deposito obbligatorio.

In risposta alle domande poste in proposito dalla onorevole Ria Oomen-Ruijten durante la discussione in Aula, il 1 luglio, su «Imballaggi e rifiuti da essi derivanti», la sig.ra Commissario Wallström ha dichiarato: «Il Commissario Bolkestein ed io stessa abbiamo detto di non essere soddisfatti della situazione attuale in Germania, e abbiamo invitato il governo tedesco a istituire un sistema di resa conforme alla legislazione comunitaria, che possa anche essere un sistema di deposito dei vuoti a perdere a livello nazionale. Stiamo prendendo provvedimenti e continueremo a farlo.»

1. Può indicare la Commissione, sulla base della dichiarazione della sig.ra Commissario Wallström, quali azioni sono state intraprese per garantire che il governo tedesco attui le misure necessarie per istituire un sistema di resa conforme alla legislazione comunitaria?
2. Può indicare la Commissione i termini in cui le suddette azioni saranno attuate?

### **Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(29 agosto 2003)

La Commissione ha illustrato il contesto di questo caso nella risposta data il 3 luglio 2003 all'interrogazione scritta 1549/03 <sup>(1)</sup>.

Per quanto riguarda le presenti ulteriori questioni, la Commissione è in grado di fornire agli onorevoli parlamentari le seguenti informazioni: con lettera del 15 maggio 2003, il signor Bolkestein, commissario per il mercato interno, e la sig.ra Wallström commissaria per l'Ambiente, hanno comunicato i loro pareri al ministro tedesco per l'ambiente, signor Trittin, sostenendo che il sistema unidirezionale di deposito attualmente applicato in Germania può costituire una grave violazione dell'articolo 28 del trattato CE e dell'articolo 7 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio <sup>(2)</sup>. Il ministro Trittin ha risposto con lettere del 6 giugno, del 7 luglio e del 18 luglio 2003. In queste lettere il ministro indica che il governo tedesco è determinato a istituire un sistema di resa conforme alla legislazione comunitaria entro il 1° ottobre 2003 e che il periodo di tempo che rimane prima di tale data occorrerà per risolvere i problemi di attuazione pratica.

Nella lettera inviata il 18 luglio al presidente della Commissione, signor Prodi, il cancelliere, signor Gerhard Schröder, ha garantito il suo impegno personale nel senso che il governo tedesco non tollererà che il periodo transitorio vada oltre la scadenza del 1° ottobre 2003.

Premesso quanto sopra, il 23 luglio 2003 il presidente Prodi ha risposto al cancelliere Schröder esprimendo le sue costanti preoccupazioni sull'applicazione del sistema di deposito obbligatorio attualmente in vigore in Germania. In particolare, alla luce degli effetti del sistema sulle importazioni nell'Unione, da un lato ha chiesto al cancelliere di considerare la possibilità di sospendere il regime di deposito nella sua forma attuale finché non divenisse operativo un sistema di resa nazionale che copra tutto il territorio tedesco. Dall'altro, ha indicato che la Commissione inizierà i procedimenti di infrazione nei confronti della Germania nel caso in cui non sia stato istituito un sistema di resa conforme alla legislazione comunitaria entro il 1° ottobre 2003.

<sup>(1)</sup> GU C 11 E del 15.1.2004, pag. 192.

<sup>(2)</sup> GU L 365 del 31.12.1994.

(2004/C 33 E/279)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2529/03 di David Bowe (PSE) alla Commissione**

(29 luglio 2003)

Oggetto: Body piercing

Secondo la Commissione è necessario presentare delle proposte per stabilire norme minime comuni in materia di licenza e gestione nell'ambito della fornitura a fini commerciali di servizi di tatuaggio o di body piercing nell'UE, in modo da tutelare la salute del pubblico in generale ed evitare inutili tragedie come il recente decesso di Daniel Hindle a Sheffield, nel Regno Unito? Se la risposta è negativa, perché no?

**Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione**

(29 agosto 2003)

La Commissione è consapevole dei problemi sanitari che possono essere associati al tatuaggio e al piercing.

Recentemente, numerosi Stati Membri, compreso il Regno Unito, hanno introdotto misure nazionali relative alla sicurezza delle pratiche del tatuaggio e del body-piercing. L'onorevole parlamentare osserva la mancanza di misure o norme armonizzate a livello comunitario.

Per garantire un alto livello, uniforme e coerente, di tutela sanitaria del consumatore, la Commissione ha avviato la raccolta e la valutazione di tutte le informazioni necessarie relative alla sicurezza dei tatuaggi e del piercing. L'attività si svolge nell'ambito del Sistema di informazione europeo sull'esposizione dei consumatori alle sostanze chimiche provenienti da prodotti/articoli (EIS CHEMRISKS), di recente creazione, e consiste in una serie di riunioni e seminari tematici tra scienziati ed esperti tecnici in materia. I tipi di sostanze chimiche e le informazioni in materia di sicurezza relative al loro impiego nei tatuaggi, i regolamenti nazionali su tatuaggi/body-piercing nell'Unione e altrove, gli effetti nocivi segnalati sulla salute, connessi con tatuaggi/piercing, le pratiche e i requisiti igienici nonché le esigenze in materia di formazione professionale, costituiscono i principali temi che formano oggetto della raccolta di informazioni.

La Commissione ha pubblicato di recente tre documenti di lavoro inerenti a questa attività: una rassegna delle relazioni pubblicate in materia di effetti nocivi sulla salute connessi con tatuaggi/piercing; una rassegna delle normative in materia di tatuaggi/piercing nell'Unione e in altri paesi nonché procedure di un seminario scientifico ad hoc svoltosi a Ispra, Italia <sup>(1)</sup> il 5-6 maggio 2003.

Si prevede che gli esperti coinvolti nell'attività in questione, saranno in grado di ultimare questi documenti in un futuro prossimo. Prima di considerare la necessità di adottare ulteriori iniziative, la Commissione intende presentare tali documenti ai comitati scientifici della Commissione, per un esame.

La Commissione, inoltre, ha indetto uno studio separato per una ricerca sui requisiti specifici di purezza delle leghe metalliche utilizzate nelle «parures» per il piercing e in particolare sul loro contenuto di nickel e sulla loro possibilità di provocare allergie alla pelle (dermatite da contatto allergica). Questo studio è stato presentato per una valutazione al Comitato Scientifico della Commissione sulla Tossicità, Ecotossicità e Ambiente. La Commissione prenderà in considerazione ogni eventuale azione appropriata, sulla base del parere del SCTEE.

<sup>(1)</sup> [http://europa.eu.int/comm/consumers/cons\\_safe/news/eis\\_tattoo\\_proc\\_052003\\_en.pdf](http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_safe/news/eis_tattoo_proc_052003_en.pdf)  
[http://europa.eu.int/comm/consumers/cons\\_safe/news/eis\\_tattoo\\_risk\\_052003\\_en.pdf](http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_safe/news/eis_tattoo_risk_052003_en.pdf)  
[http://europa.eu.int/comm/consumers/cons\\_safe/news/eis\\_tattoo\\_reg\\_052003\\_en.pdf](http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_safe/news/eis_tattoo_reg_052003_en.pdf)

(2004/C 33 E/280)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2534/03**

**di Margrietus van den Berg (PSE) alla Commissione**

(29 luglio 2003)

*Oggetto:* Problematica degli «scolari frontalieri»

Già da qualche tempo, i comuni al confine olandese si vedono confrontati con figli di famiglie olandesi che sono andate ad abitare oltre confine, in Germania, e che continuano a seguire l'istruzione di base nei Paesi Bassi e viceversa. Nella scuola elementare De Biesenkamp a Beek (Ubbergen), per esempio, si tratta di 33 bambini su un totale di 800 scolari. Nel comune di Losser si tratta di 35 scolari e a Groesbeek di 19 bambini. Il comune di Maastricht ha 200 scolari che vengono dal Belgio.

Per questi «scolari frontalieri» il comune in questione non riceve alcuna sovvenzione dallo Stato poiché la distribuzione dei fondi per l'edilizia scolastica primaria avviene, all'interno del relativo fondo comunale, sulla base del criterio del numero di giovani di età compresa fra 0 e 19 anni residenti nel comune.

Molto recentemente (2 giugno 2003), su incarico congiunto delle province Gelderland e Overijssel e di Euroregione, è stata pubblicata una relazione relativa a un'indagine che ha analizzato la migrazione residenziale di olandesi in Germania. In questo momento sono circa 18 500 i cittadini olandesi che abitano in territorio tedesco. Si prevede che il numero di olandesi nei territori tedeschi di confine nel periodo 2003-2007 aumenterà di 20 000 unità, fino ad arrivare a un totale di 40 000.

Se mettiamo l'aumento di cui sopra in diretto rapporto con il numero attuale di scolari per esempio della scuola elementare De Biezenkamp, si arriverebbe a un numero di «scolari frontalieri» che aumenterebbe ulteriormente, fino al 2007, di 30 bambini fino a un totale di 60. Un motivo in più per trovare una soluzione ai costi legati all'edilizia scolastica che ne derivano.

Le regioni di confine sono, a parere dell'interrogante, dei «laboratori di sperimentazione» per la nuova Europa. Proprio in questi territori è possibile, infatti, raccogliere i frutti dell'integrazione europea attraverso la cooperazione nell'ambito dell'istruzione e formazione.

Ritiene la Commissione che debbano essere adottate misure compensative per i costi aggiuntivi?

Vede la Commissione possibilità di incentivo per gli Stati membri ad adottare dette misure e, più in generale, a semplificare la cooperazione nelle regioni di frontiera, cercando di formalizzarla?

### **Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione**

*(27 agosto 2003)*

La Commissione riconosce la preoccupazione espressa dall'onorevole parlamentare sui costi infrastrutturali riguardanti allievi residenti nella regione frontiera di un paese, che frequentano una scuola in un paese confinante. La promozione della mobilità di allievi e studenti occupa un posto di rilievo nella politica comunitaria in materia di istruzione.

Tuttavia, l'organizzazione e il finanziamento di sistemi nazionali di istruzione non rappresentano un settore di competenza comunitaria. L'articolo 149 del Trattato UE recita quanto segue: «La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati Membri [...] nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati Membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione». La Commissione perciò non è competente ad affrontare il tema dei costi derivanti da tali «allievi transfrontalieri».

(2004/C 33 E/281)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2560/03**

**di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione**

*(4 agosto 2003)*

*Oggetto:* Fondi per l'artigianato artistico

Secondo una recente indagine l'Italia è risultato il Paese con il più alto tasso di imprese artigiane e di occupati presenti nell'UE. L'artigianato, infatti, con circa un milione e mezzo di imprese operative e più di tre milioni di addetti, costituisce uno dei settori portanti dell'economia italiana, avendo un'incidenza pari a circa il 15 % dell'intero PIL. Tuttavia oggi l'artigianato, pur rivestendo un'importanza determinante in tutti i Paesi UE, non presenta una legislazione unitaria in materia; basti pensare alla normativa vigente in Francia ed Italia rispetto a quella della Germania e dell'Austria.

La tendenza ad armonizzare i vari settori dell'economia si traduce nel valorizzare e regolamentare solo le PMI in generale, tralasciando le imprese artigiane e non predisponendo politiche ad hoc per questo settore che pure costituisce il tessuto produttivo della maggior parte delle imprese presenti nell'UE. Inoltre, ancora oggi non è stato fatto uno studio completo sulle imprese artigiane presenti nell'UE né esiste una definizione di «impresa europea a carattere artigianale».

Eppure l'artigianato è l'espressione delle varie culture presenti nell'UE e per questo andrebbe salvaguardato ed incentivato in tutte le sue forme.

Ciò premesso, può la Commissione per sapere:

1. se vi sono fondi per il finanziamento dell'artigianato artistico;
2. se vi sono bandi per la realizzazione di opere d'arte per arredi urbani;
3. se è prevista un'agenda di manifestazioni internazionali che ospitano l'artigianato artistico;
4. un quadro generale della situazione.

### **Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione**

(5 settembre 2003)

1. La Commissione può sostenere iniziative in favore dell'artigianato artistico nel quadro e secondo i criteri di selezione di cui al programma quadro Cultura 2000, il quale rappresenta l'unico strumento di finanziamento e di programmazione dell'Unione per la cooperazione nel campo della cultura. Tramite il suo sostegno ai settori del patrimonio e delle arti visive, segnatamente, il programma Cultura 2000 sostiene e favorisce le creazioni artistiche con riferimento soprattutto ai giovani, alle persone socialmente svantaggiate e alla diversità culturale. Non esiste alcun programma comunitario dedicato in maniera specifica all'artigianato artistico e i finanziamenti nel settore del patrimonio culturale e delle arti avvengono unicamente nell'ambito del programma Cultura 2000.

L'on. parlamentare potrà trovare informazioni supplementari su tale programma sul sito Internet: [http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index\\_fr.html](http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_fr.html)

La Commissione finanzia inoltre, nell'ambito del programma-quadro Euromed Héritage II, il progetto Prodecom. Quest'ultimo mira a valorizzare il patrimonio culturale e artistico e artigianale euro-mediterraneo anche tramite la denominazione «prodotto culturale di sviluppo» destinata a facilitare il riconoscimento della qualità e dell'originalità delle produzioni artigianali. Quest'azione deve, a termine, facilitare la commercializzazione di questo tipo di prodotti artigianali in Europa ed altrove. Il coordinamento del progetto viene garantito dalla Chambre des Beaux Arts de Méditerranée (!).

2. La Commissione non è conoscenza della pubblicazione di un parere circa la realizzazione di opere d'arte riguanti gli arredi urbani.

3. La Commissione non ha un'agenda specifica per quanto attiene alle manifestazioni internazionali, ivi compreso l'artigianato artistico. Tuttavia, alcune manifestazioni internazionali sono state sostenute nel 2002 nel quadro del programma Cultura 2000. La Commissione invita l'on. parlamentare a consultare il sito Internet suindicato, ove vengono presentati i progetti cofinanziati tramite il programma Cultura 2000.

4. La Commissione condivide il parere espresso dall'onorevole parlamentare secondo il quale, in mancanza di una definizione dell'«impresa europea a carattere artigianale», è spesso difficile valutare in maniera precisa il contributo delle imprese artigianali all'economia europea. Uno studio è stato già svolto per definire una metodologia per la definizione statistica della piccola impresa artigianale, che dovrebbe consentire alla Commissione di disporre di dati statistici più precisi e comparabili.

L'on. parlamentare potrà trovare sul seguente sito Internet informazioni supplementari su tale studio: <http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-studies/methodology-craftstatistics.htm>

Gli Stati membri sono i soli ad essere competenti per definire un quadro generale della situazione, tuttavia la Commissione, consapevole della necessità di valorizzare la qualità dei prodotti artigianali, ha anch'essa realizzato uno studio per la recensione dei mestieri d'arte in Europa. Tale studio segnala anche una serie di raccomandazioni per la realizzazione di strategie volte a promuovere i prodotti, che vanno dalle misure di conservazione e di trasmissione del know-how a quelle miranti ad agevolare l'accesso ai mercati nazionali e internazionali, tramite «e-commerce».

La relazione finale dello studio può essere consultato sul sito internet: <http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-studies/methodology-craftstatistics.htm>

La Commissione continua a portare avanti le sue riflessioni su questo argomento e prevede di svolgere lavori preparatori per valutare le condizioni di realizzabilità di uno strumento comunitario per la valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici — divisi da quelli agricoli — delle piccole imprese europee, compresi i prodotti dell'artigianato artistico.

(<sup>1</sup>) 59, rue Cambronne — 75015 Paris. — ch.beaux.arts@wanadoo.fr.

(2004/C 33 E/282)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2570/03  
di Maurizio Turco (NI) alla Commissione**

(6 agosto 2003)

**Oggetto:** Imposte ecclesiastiche riscosse forzatamente dalla Repubblica federale tedesca sulle indennità di disoccupazione dei lavoratori disoccupati non appartenenti alla Chiesa

Visto che:

- in Germania notevoli somme, dette imposte ecclesiastiche, vengono trattenute ai lavoratori disoccupati non confessionali obbligati a sostenere finanziariamente un'organizzazione di cui non fanno parte;
- tale situazione sembra tanto più inverosimile in quanto la Costituzione tedesca vieta espressamente che si infliggano danni o svantaggi a una persona in ragione della sua non appartenenza a una comunità religiosa;
- la riscossione forzata dell'imposta ecclesiastica fra i lavoratori disoccupati non confessionali viola le seguenti disposizioni della costituzione tedesca:
  - a) l'articolo 3, commi 1 e 3 della Legge fondamentale, che recita che nessuno deve essere «discriminato o favorito» a causa delle sue opinioni filosofiche o religiose;
  - b) l'articolo 4, comma 1, che prevede che: «La libertà di fede e di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili», e
  - c) l'articolo 33, che sancisce l'obbligo fondamentale di neutralità dello Stato;
- la Corte costituzionale federale ha deliberato che tale imposta potrebbe essere assolutamente riscossa anche dai lavoratori disoccupati aconfessionali, fintanto che una netta maggioranza dei dipendenti sarà membro della Chiesa. Si può tuttavia constatare che, secondo quanto disposto dalla sentenza dell'8 novembre 2001 dalla Bundessozialgericht (Corte federale per la legislazione in materia sociale) — per l'anno 1999 — il 49 % della popolazione attiva tedesca non ha versato l'imposta ecclesiastica;

considerato che la disposizione di legge viola:

- la libertà di culto garantita dalla Costituzione;
- il principio della parità di trattamento e il dovere di neutralità dello Stato;
- il principio della separazione fra Stato e Chiesa;

la Commissione può indicare se è a conoscenza dei fatti descritti e, in caso affermativo, se ha preso iniziative ed eventualmente quali?

La Commissione non ritiene che i fatti di cui sopra siano in contraddizione con l'acquis comunitario?

Quali iniziative formali potrebbe adottare l'Unione nei confronti della Germania nel caso non si potesse risolvere tale situazione, per fare in modo che venga tutelato il principio della libertà religiosa?

**Risposta data dal Sig Bolkestein in nome della Commissione**

(15 settembre 2003)

L'argomento sollevato non rientra nella sfera di competenza della Comunità.

(2004/C 33 E/283)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2580/03**  
**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione***(6 agosto 2003)*

**Oggetto:** Aspettativa di una crescente produzione di banconote false in euro in paesi scarsamente abitati dove l'euro diviene importante quale unità monetaria parallela

1. La Commissione può confermare che la produzione di denaro falso nella zona euro finora è concentrata in aree scarsamente popolate di Francia e Spagna, e ormai ha causato ai cittadini e agli imprenditori un danno di 16 milioni di euro?
2. Nuove tecnologie, quali stampanti per computer invece di stampe offset, aumentano, nonostante filigrana, ologrammi e strisce metalliche, la possibilità di produrre banconote false difficilmente distinguibili da quelle vere?
3. Qual è finora il rapporto di falsificazione dell'euro rispetto ad altre unità monetarie di ampio uso, come il dollaro USA? La crescita della falsificazione di euro si muove in direzione di quella del dollaro?
4. La Commissione condivide l'aspettativa, nutrita da Europol, che la combinazione di allargamento dell'UE e facilità di superare i confini interni aumenti con un crescente ruolo dell'euro quale unità monetaria parallela in Stati a basso reddito e alta disoccupazione favorisca l'opportunità che nei prossimi tempi si registri un forte aumento della produzione di denaro falso in regioni scarsamente popolate e del suo trasporto in regioni densamente popolate?
5. Come pensa la Commissione di tutelare in futuro a sufficienza cittadini e aziende dal rischio che giungano inavvertitamente in possesso di banconote che, una volta scoperte, non hanno il valore che si era pensato quando erano state ricevute?

Fonte: Quotidiano olandese «Rotterdams Dagblad» del 18 luglio 2003.

**Risposta data dalla sig.ra Schreyer in nome della Commissione***(18 settembre 2003)*

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

---